OPERE

DEL BEATO

ALFONSO MARIA DE LIGUORI

CLASSE SECONDA

OPERE MORALI

VOLUME VENTESIMOTERZO

ISTRUZIONE
E PRATICA PER LI CONFESSORI

VOLUME PRIMO

TORINO
PER GIACINTO MARIETTI
1829.

ISTRUZIONE
E PRATICA
PER LI CONFESSORI

DEL BEATO

ALFONSO MARIA
DE LIGUORI

VOLUME PRIMO

TORINO
PER GIACINTO MARIETTI
1829.

Cavenda est conscientia nimis larga, et nimis
nam prima generat præsumtionem, secunda
tionem. Prima sæpe salvat damnandum; secur
tra damnat salvandum. *S. Bonavent. Comm*
Verit. lib. 2. *cap.* 32. *num.* 1.

FINE DELL'AUTORE

NECESSARIO A LEGGERSI PER INTELLIGENZA DELL'OPERA

Giova qui premettere la notizia del fine e dei contenuto di quest'Opera. Io già mi ritrovava data alle stampe in Napoli un'opera grande di Teologia Morale, che ultimamente è stata ristampata in Venezia dal signor Remondini in tre tomi in foglio con alcune mie aggiunte, ed ella è stata ricevuta con gradimento in molte parti d'Europa. Quest'Opera mi è costata la fatica di quindici anni in circa in leggere e ponderare le dottrine di moltissimi autori che ho osservati; de' quali alcuni ho ritrovati troppo benigni, che per falso zelo di facilitare la salute delle anime han troppo

concesso alla libertà, con pregiudizio
leggi divine ed ecclesiastiche; altri all'inco
sdegnati da tanta condiscendenza, si son
all'altro estremo d'un eccessivo rigore. E
è stata la mia fatica in eleggere dalla co
sione di tante opinioni quelle sentenze, ch
una parte mantenessero il dovuto ossequi
precetti di Dio, e della Chiesa; e dall'a
non aggiungessero pesi che non sono imp
da Dio, con obbligar ciascuno a quella p
fezione, che secondo la fiacchezza uman
moralmente impossibile al comun de' fe
Per tanto io ammaestrato così dalla lettura
teologi, che tutti ho procurato di leggere
occhio spassionato; ed insieme dalla sperie
di trenta e più anni di confessioni, e di m
sioni, ho fatta l'Opera mentovata per ist
zione de' giovani della nostra congregazio
Ma perchè tal Opera, per essere volumin
e diffusa, non così facilmente può aversi,
leggersi da molti; perciò ho pensato (spi
ancora da più persone che ciò desideravan
di dare in luce la presente Operetta. In q
sta il mio fine principale è stato di dare un
struzione pratica per ben amministrare il

gramento della penitenza; ma perchè in pratica non si possono mai prender come si debbono le confessioni, e ben dirigersi le anime, se non si ha la notizia de' principj, ed anche delle dottrine e questioni più principali della morale, a tal fine io ho procurato qui colle avvertenze sopra tutti i trattati di questa scienza, di esporre in breve e con chiarezza ciò che si appartiene ad una sufficiente e necessaria istruzione di un confessore; con notarvi a' suoi luoghi le definizioni de' canoni, delle bolle papali, ed anche delle ss. congregazioni, delle quali si ha poca notizia in altri libri. Quest' Opera l'ho fatta breve, acciocchè s'abbia con poca spesa; e l'ho scritta in lingua volgare, acciocchè sia più alla mano, e così più facilmente si legga; tanto più ch'essendovi molte cose di pratica, queste con più speditezza s'intendono, leggendole nel proprio idioma. In quanto all'ordine, 1. si parlerà de' precetti del Decalogo e della Chiesa. 2. Si tratterà de' sagramenti e delle censure. 3. Si parlerà de' privilegj, ed in questi di tutte le facoltà che hanno i vescovi ed i prelati regolari di assolvere da' casi e dalle censure riservate. 4. Si parlerà

del modo pratico come debba portarsi il confessore co' peccatori che stanno nell'occasione prossima, o sono abituati e recidivi; e come co' diversi generi di persone, rozzi, fanciulli, sordi, moribondi, condannati a morte, ossessi, zitelle, o altre donne. In questa Operetta, non solo vi è tutto (ma in breve) quel che sta nella mentovata Teologia, ma di più vi sono molte cose che non vi stanno nell'Opera grande. Sia tutto a gloria di Gesù e di Maria.

AVVERTIMENTO AL LETTORE

Avvertasi a non pensare, ch'io approvi nella presente Istruzione alcune opinioni, per ragione che non le riprovo; perchè talvolta io le esporrò fedelmente colle loro ragioni, ed autori che le difendono, acciocchè solamente gli altri colla loro prudenza le giudichino di qual peso elle sieno.

Di più avvertasi, che quando chiamo qualche opinione più vera, allora non ho la contraria per probabile, benchè non la condanno positivamente per improbabile. E quando poi chiamo un'opinione più probabile, senza dar giudizio della probabilità della contraria, o pure quando dico *non ho ardire di condannarla*, non intendo perciò di chiamarla probabile, ma solo ne rimetto il giudizio a' savj.

INTRODUZIONE

Grande certamente sarà il premio, e sicura la salvazione de' buoni confessori, che s'impiegano nella salute de' peccatori. Ce ne accerta s. Giacomo: *Qui converti fecerit peccatorem ab errore viæ suæ, salvabit animam ejus* (cioè *suam* d'esso convertente, come parla il testo greco) *a morte, et operiet multitudinem peccatorum. Ep. cap.* 5. *v.* 20. Ma piange la Chiesa in vedere tanti suoi figli perduti per cagione de' mali confessori; poichè principalmente dalla loro mala o buona condotta dipende la salute o ruina de' popoli. *Dentur idonei confessarii* (disse s. Pio V.), *ecce omnium christianorum plena reformatio* È certo, che se in tutti i confessori si ritrovasse la scienza e la bontà conveniente a tanto mi-

nistero, il mondo non sarebbe così infangato di peccati, nè l'inferno così ripieno d'anime. E per bontà non intendo qui la sola bontà abituale, cioè il semplice stato di grazia, ma una bontà positiva, quale appunto conviensi ad un ministro della penitenza; a cui fa bisogno come alla nutrice doppio alimento, e per sostentare sè, e per nodrire la prole. Mentrechè il confessore dee diriger le coscienze altrui, senza errare o per troppa condescendenza, o per troppo rigore; dee maneggiar tante piaghe senza imbrattarsi; praticare con donne e con giovanetti, ascoltando le loro cadute più vergognose, senza riceverne danno; dee usar fortezza con persone di riguardo, senza farsi vincere da' rispetti umani; dee in somma esser pieno di carità, di mansuetudine, di prudenza. Or a far tutto ciò vi bisogna una bontà non ordinaria, alla quale non mai giungerà chi non è persona di orazione (usando la meditazione quotidiana); altrimenti non avrà la luce e le grazie necessarie per ben esercitare quest'officio, formidabile (come suol dirsi) anche agli omeri degli angioli.

Oltre la bontà morale, il confessore, essendo egli il giudice delle coscienze, è tenuto ancora, come già si è accennato, ad aver la scienza necessaria per ben giudicare. Perciò ho stimato di registrare in breve nella presente Opera non solo ciò che s'appartiene alla pura pratica, ma ancora le avvertenze più notabili e necessarie a sapersi sui trattati principali della Morale, con notarvi le definizioni, i principj, ed anche i testi civili e canonici; di più le determinazioni fatte nelle bolle de' pontefici, e le dichiarazioni delle ss. congregazioni: ed in oltre le dottrine più necessarie e più ricevute; poichè le materie più questionate il mio Lettore potrà leggerle nella mia Teologia Morale, dove le ritroverà discusse colle loro ragioni, e citazioni de' luoghi degli autori che ne trattano; qui le troverà solamente accennate, per quanto basta a porsi in diligenza di esaminarne il peso. Alcune sentenze qui abbracciate sembreranno forse a taluno o troppo rigide, o troppo benigne; ma pregherei costui, prima di condannarle, ad osservare la mentovata mia Opera grande (già più volte stampata in Napoli,

ed in Venezia (*)), della quale qui si citan frequentemente i luoghi, perchè leggend ivi le ragioni stese, e le autorità de' dottor che le difendono, spero, che non gli pareranno strane e mal fondate.

Semprechè nella presente Opera si vedranno poste le citazioni senza nome, s'intendano della nostra Teologia Morale.

La lettera *l.* significa libro, *c.* capo, *n.* numero, *p* pagina, *v.* verso, *t.* tomo, *tr.* trattato.

(*) Ultimamente fu anche per me stampata in 4. Volumi in Quart e trovasi vendibile alle mie due Case, Torino via di Po, Geno sotto i Portici dell'Accademia.

L'Editore.

CAPO PRIMO

AVVERTENZE SUL TRATTATO DELLA COSCIENZA

1. Regola rimota e prossima del ben operare.
2. Varie distinzioni della coscienza.

1. La prima regola del bene operare è la legge divina, alla quale poi dee uniformarsi la coscienza; ma perchè la bontà o malizia delle azioni a noi apparisce tale quale l'apprende la coscienza, quindi è che la regola rimota, o sia materiale, delle nostre operazioni, è la divina legge; la prossima e la formale, è la coscienza, come insegna s. Tommaso (1) dove dice: *Ratio humana est regula voluntatis humanæ, ex qua ejus bonitas mensuratur*. E più espressamente in altro luogo (2): *Actus humanus judicatur virtuosus, vel vitiosus, secundum bonum apprehensum, in quod voluntas fertur, et non secundum materiale objectum actus*. Perciò in questo primo capo tratteremo della coscienza, nel seguente poi della legge.

2. Parlando dunque della coscienza, bisogna fare più distinzioni: per 1. bisogna distinguere la coscienza dalla sinderesi. La sinderesi è la cognizione de' principj generali, cioè che *Dio deve onorarsi: Il male dee fuggirsi: Non fare ad altri quel che non vuoi per te*. La coscienza

(1) 1. 2. q. 19. a. 4. (2) Quodlib. 3. a. 27.

poi è il giudizio pratico, che si forma da tali principj circa le operazioni presenti, che attualmente dobbiamo fare, o evitare, secondo le presenti circostanze; che perciò la coscienza si difinisce: *Dictamen rationis, quo judicamus quid hic et nunc agendum vel fugiendum.* Un dettame della ragione, col quale noi giudichiamo ciò che ne' casi occorrenti abbiamo praticamente da fare o da evitare. Per 2. bisogna distinguere le diverse sorte di coscienze che possono esservi, cioè coscienza *retta*, *erronea*, *perplessa*, *scrupolosa*, *dubbia*, e *probabile*: di ciascuna qui distintamente parleremo.

Punto Primo

Della coscienza retta, erronea, perplessa, e scrupolosa.

3. *Della coscienza retta.*
4. *Dell'erronea.*
5. *Se diasi ignoranza de' precetti naturali.*
6. *Chi stima che'l desiderio malo non sia peccato.*
7. *Della coscienza perplessa.*
8. *ad* 11. *Della coscienza scrupolosa.*

3. La coscienza *retta* è quella che detta una cosa vera, contra cui chi opera, certamente pecca.

4. La coscienza *erronea* è quella che detta una cosa falsa. Questa coscienza erronea poi si divide in invincibile, e vincibile, o sia colpevole. La *invincibile* è quando non occorre

alla mente alcun dubbio, o memoria dell'errore; e secondo questa siamo allora obbligati ad operare, essendo ella la regola prossima (come abbiam detto già di sopra), secondo il cui dettame dobbiamo fare le nostre azioni. La *vincibile* poi è quando occorre già alla mente il dubbio di errare, e l'obbligo di vincerlo, e si tralascia di usare la dovuta ordinaria (non già massima) diligenza per indagar la verità. Chi opera con tal coscienza, sempre pecca, o sia che operi contra la legge, o contra la coscienza.

5. Si domanda qui, se possa darsi ignoranza invincibile de' precetti naturali. Quando l'ignoranza è invincibile, è ancora incolpabile, com'è certo dalla propos. 2. di Michele Bajo dannata da Alessandro VIII., la quale diceva: *Tametsi detur ignorantia invincibilis juris naturæ, hæc in statu naturæ lapsæ non excusat a peccato formali.* E lo stesso che Bajo, ha detto m. Nicolio (*in diss. de probab. ad i. n. epist. 5. Montaltii ap. Cont. Tourn. tom. 1. p. 12. in fin.*), sotto nome di Wendrochio, dicendo, che tale ignoranza era pena del peccato originale: ma ciò è stato già condannato in Bajo. Resta dunque solo a vedere, se diasi vera ignoranza invincibile circa i precetti di natura. Si risponde colla sentenza comune (contra Sinnichio ed altri pochi) insegnata da s. Antonino, Soto, Maldonato, Suarez, Azorio, Sanchez, Gammacheo, Duvallio, Wigandt, Gonet (il quale giustamente chiama la contraria singolare ed improbabile), e da

modi, e per parte della cosa ignorata, e per parte della stessa ignoranza. *Per parte della cosa ignorata* può esser colpevole l'ignoranza (e parla qui dell'ignoranza di fatto), quando taluno per esempio percuote un altro, ma non sa che quegli è suo padre; allora, dice, l'ignoranza lo scusa dal peccato contra la pietà, ma non già dal peccato contra la carità. In altro modo l'ignoranza può esser colpevole *per parte della stessa ignoranza*, per esser ella volontaria: o *direttamente*, come quando alcuno vuol essere ignorante per peccare più liberamente: o *indirettamente*, quando trascura di saper ciò che dee sapere, o per isfuggir la fatica d'informarsene, o per non lasciare altre sue occupazioni; allora questa sua negligenza rende l'ignoranza volontaria, e peccaminosa. E poi soggiunge, che se l'ignoranza non è volontaria, o perchè è invincibile, o perchè è di cosa che colui non è tenuto a sapere, allora ella è immune da ogni colpa. Ecco le sue parole: *Alio modo potest hoc contingere ex parte ipsius ignorantiæ, quia scilicet ipsa ignorantia est voluntaria: vel* directe, *sicut cum aliquis studiose vult nescire aliqua, ut liberius peccet: vel* indirecte, *sicut cum aliquis propter laborem, vel propter alias occupationes negligit addiscere id, per quod a peccato retraheretur. Talis enim negligentia facit, ignorantiam ipsam esse voluntariam, et peccatum, dummodo sit eorum quæ quis scire tenetur, et potest; et ideo talis ignorantia non totaliter excusat a peccato. Si vero sit talis*

Cavenda est conscientia nimis larga, et nimis stric
nam prima generat præsumtionem, secunda despe
tionem. Prima sæpe salvat damnandum; secunda c
tra damnat salvandum. *S. Bonavent. Comm. Th
Verit. lib. 2. cap. 32. num. 1.*

FINE DELL'AUTORE

NECESSARIO A LEGGERSI PER INTELLIGENZA DELL'OPERA

Giova qui premettere la notizia del fine e del contenuto di quest' Opera. Io già mi ritrovava data alle stampe in Napoli un' opera grande di Teologia Morale, che ultimamente è stata ristampata in Venezia dal signor Remondini in tre tomi in foglio con alcune mie aggiunte, ed ella è stata ricevuta con gradimento in molte parti d'Europa. Quest' Opera mi è costata la fatica di quindici anni in circa in leggere e ponderare le dottrine di moltissimi autori che ho osservati; de' quali alcuni ho ritrovati troppo benigni, che per falso zelo di facilitare la salute delle anime han troppo

za, se non è più che certo il peccato mortale, dee giudicarsi non esservi stato; poichè (come dice il p. Alvarez) un tal mostro non è possibile che entri in un'anima che l'abborrisce, senza conoscerlo chiaramente. Onde giova agli scrupolosi ben anche alle volte imporre, che di tali pensieri non se ne accusino affatto, se non sanno certo, e possono giurare di avervi acconsentito. E qui notisi, che gli scrupolosi non si han da guidare con dar loro regole particolari, ma generali; poichè colle particolari gli scrupolosi non mai arrivano a potersi risolvere, dubitando sempre se quella regola vale per lo caso presente, che sempre gli parrà differente dal caso inteso dal confessore.

10. Per 4., per coloro che fanno scrupolo circa le confessioni passate, cioè che non abbiano in quelle spiegati tutti i peccati, o le loro circostanze, o che non v'abbiano avuto il dolor necessario, il confessore, quando vede, che questi tali o si han fatta la confession generale, o pure per qualche tempo notabile sono andati ripetendo le cose passate, a costoro dee imporre, che non vi pensino più deliberatamente, e che non parlino più de' peccati della vita passata, se non quando possono giurare, che sieno stati certi peccati mortali, e di più che certamente non se gli abbiano mai confessati; mentre insegnano i dottori (1), che gli scrupolosi, ancorchè aves-

(1) Lib. 1. n. 87. v. 2. Quod nihil.

sero lasciato per inavvertenza qualche peccato grave, non sono obbligati (almeno quando non ne sono certi) con tanto incomodo e pericolo all'integrità della confessione, dalla quale minore incomodo di questo già può scusare (1). In ciò sia forte il confessore in farsi ubbidire; e se'l penitente non ubbidisce, lo sgridi, gli tolga la comunione, e lo mortifichi quanto può. Gli scrupolosi debbon trattarsi con dolcezza; ma quando mancano nell'ubbidienza, debbono trattarsi con gran rigore: poichè se perdono quest'ancora dell'ubbidienza, essi son perduti; perchè o diventano pazzi, o si danno ad una vita rilasciata.

11. Per 5. Alcuni altri poi temono di peccare in ogni azione che fanno: a costoro bisogna imporre, che operino liberamente, e che vincano, anzi che sono tenuti a vincere lo scrupolo, semprechè non vedono evidentemente, che quell'azione è peccato. Così col p. Segneri insegnano i dottori (2). E non importa, che operino coll'attuale timore (senza depor lo scrupolo, il che è quasi impossibile sperare dagli scrupolosi); poichè tal timore non è vero dettame di coscienza, o sia coscienza formata, come ben distingue Gersone (3), nè vero dubbio pratico, nè toglie il giudizio prima fatto (il quale virtualmente persevera, benchè allora non s'avverta per l'impeto del

(1) Lib. 6. ex n. 488.
(2) Lib. 1. n. 86., et p. Segneri penit. istr. cap. ult.
(3) Vide loc. cit. lib. 1. n. 86.

timore), cioè che, facendo qualunque azione che non conoscono certamente per male, essi non peccano; mentre allora non operano contra la coscienza, ma contro quel vano timore (1). Ingiunga dunque il confessore ad un tal penitente per ubbidienza, che disprezzi e vinca lo scrupolo, con far liberamente ciò che lo scrupolo gl'impedisce; e di più gl'imponga, che appresso affatto non se ne confessi.

Punto Secondo

Della coscienza dubbia.

12. La coscienza *dubbia* è quella che rimane irresoluta, e sospende l'assenso per l'una e l'altra parte. Ma bisogna qui distinguere per 1. il dubbio negativo dal positivo. Il *negativo* è quando manca il motivo sufficiente ad assentire ad alcuna delle parti, e quest'è quello che propriamente s'intende per dubbio, il quale si definisce: *Suspensio assensus circa aliquod objectum.* Il *positivo* poi è quando v'è grave ragione per dar l'assenso ad ambe le

(1) Lib. 1. n. 86. v. Hinc duo.

parti, o almeno ad una di esse, benchè con formidine dell'opposto; sicchè il dubbio positivo è lo stesso che l'opinione probabile, di cui parleremo nel punto seguente.

3. Bisogna distinguere per 2. il dubbio speculativo dal pratico. Lo *speculativo* è quando si dubita della verità della cosa, v. gr. se la guerra sia giusta; se il dipingere sia opera servile; se vaglia il battesimo con acqua distillata, e simili. Il dubbio *pratico* poi è quando si dubita dell'onestà dell'azione, se per esempio è lecito in pratica il dipingere nella festa, o il militare nella guerra dubbiamente giusta. Sicchè bisogna sempre distinguere il vero dal lecito: poichè il dubbio speculativo riguarda il vero, il pratico riguarda il lecito. Posto ciò, diciamo, che col dubbio pratico non è mai lecito operare, perchè l'uomo operando dee esser moralmente certo dell'onestà della sua azione; altrimenti, perchè chi s'espone al pericolo di peccare, già pecca, secondo il detto dell'Ecclesiastico: *Qui amat periculum, peribit in illo. Eccl.* 3. 27. E commette quello stesso peccato di cui dubita. Onde se dubita che sia furto, commette furto: se dubita che sia mortale, fa mortale. Chi poi sa, che un'azione è peccato, ma ignora s'è è mortale o veniale; altri dicono, che sempre pecca mortalmente; ma più probabilmente dicono Navarro, Valenzia, Granado, e La-Croix, che pecca solo venialmente, purchè non avverta al pericolo di peccar grave-

mente, nè all'obbligo di esaminar l'az
e purchè l'azione non sia in sè certo pe
mortale, e la sua malizia non si apprend
meno in confuso (1).

14. Col dubbio all'incontro speculativo
cito operare, quando l'operante per alt
gioni praticamente giudica esser lecita l'
ne; perchè altre son le ragioni per giud
della verità della cosa, v. gr. che la gu
sia giusta, che'l dipingere non sia opera
vile; altre ragioni per giudicare dell'o
dell'azione, cioè che sia lecito il mil
nella guerra dubbiamente giusta, e'l di
gere nella festa; deponendo il dubbio
altro principio certo, com'è quello: *M
est conditio possidentis*, o altro. Ond'è
ne' dubbj dee vedersi chi possiede il pre
to, o la libertà. E per conoscere chi pos
de, bisogna indagare per chi sta la pres
zione; essendo indubitato, che la presunzi
sta per quella parte che trasferisce all'a
l'obbligo di provare il fatto; poichè il f
non præsumitur, nisi probetur, come si
dalla *l. 2. de probation.*, e dalla *l. In be
de captivis.*

15. Dal che s'inferisce per 1., che se possi
la libertà, dee provarsi per certo, esserv
precetto che obblighi; altrimenti un prece
dubbio non può imporre un peso certo, e
gare la libertà certamente da Dio donata
l'uomo di fare ciò che gli aggrada, fuori

(1) Lib. 1. n. 14. et 15.

quelle cose che gli stanno chiaramente vietate, o imposte, come sta espresso nell'Ecclesiastico: *Deus ab initio constituit hominem, et reliquit illum in manu consilii sui. Adjecit mandata et præcepta sua. Si volueris mandata servare, conservabunt te. Eccl.* 15. 14. All'incontro, se la legge certamente è stata fatta, e promulgata, e poi si dubita se sia stata abolita, o rivocata, o dispensata, dee ella osservarsi, perchè allora la legge possiede.

16. E lo stesso dee dirsi quando si dubita, se la legge sia stata o no ricevuta; perchè essendo alla giusta, dee presumersi, che già sia stata ricevuta, attesa l'altra massima di morale, che *ordinarie præsumitur factum, quod jure faciendum erat.* Alla quale è consimile l'altra regola da' dottori accettata, che quando si dubita se alcun atto è posto o no, egli non si presume posto se non si pruova, come già di sovra si è accennato; ma quando l'atto è certamente posto, e solo si dubita se quello è stato valido (v. gr. quel matrimonio, quella confessione, quel voto, o contratto), *semper standum pro valore actus*, come si ha dalla *l. Quoties ff. de reb. dub.*, dove dicesi, che le leggi in dubbio favoriscono il valor dell'atto. Consimile ancora è quell'altro assioma, che *Nemo præsumitur malus, nisi probetur* (1).

17. S'inferisce per 2., che ciò che si è detto della legge, dee dirsi anche del voto, il quale

(1) Lib. 1. n. 77. et 97.

è una legge particolare che la persona i
pone. Onde se alcuno dubita, e non sta i
del voto fatto, non è obbligato al voto, c
insegnano colla comune Cabassuzio, Su
Rebellio, Prato, Sanchez, Castrop., Anac
i Salmaticesi, ed altri (1). E lo stesse
cesi, quando si dubita se alcuna cosa sia i
presa o no nel voto fatto, o nella legge j
blicata; poichè allora per quella parte d
si dubita, il voto o la legge non possied
ciò apparisce chiaramente dal *cap. Ex p*
18. *de censib.*, dove avendo alcuni fatt
voto, e dubitandosi se eran tenuti al p
al meno secondo la promessa fatta, fu d
che fossero tenuti solamente al meno. Al
contro se'l voto fosse certo, e si dubitasse
lamente se è stato adempiuto, dee soddis
si, stando allora il possesso pel voto. Di
nondimeno Cardenas, De Lugo, Roncag
Laymano, i Salmaticesi, La-Croix, ed a
che se taluno probabilmente giudica di
soddisfatto il voto (o sia la penitenza del
fessore, o l'officio divino), non è tenutc
altro, perchè Dio è contento della proba
soddisfazione delle sue leggi (2). Nè osta
cono), che l'obbligo del voto stia in posse
perchè rispondono, che, posta la proba
soddisfazione del voto, il possesso dell
bligo diventa dubbio, e perciò l'uomo r
nella sua libertà. Ma avendo io fatta mig
riflessione in quest'ultima edizione dell'Op

(1) Lib. 1. n. 76. v. 2. Qui. (2) N. 76.

non posso approvare la mentovata sentenza, perchè la ragione riferita non mi persuade. Quando il voto è dubbio, tengo per certo, che non v'è obbligo di soddisfarlo, perchè allora possiede la libertà; ma quando questa libertà è stata già ligata dall'obbligo del voto certo, non so intendere come colla soddisfazione probabile del voto resti ella totalmente ciolta dall'obbligo del voto. Solamente porebbe ammettersi la detta sentenza quando a probabilità fosse tale, che fondasse una ertezza morale per la soddisfazione. E lo tesso dee dirsi dell'obbligo dell'officio divino, e della penitenza sacramentale. Quando oi alcuno avesse fatto il voto, ed indi adempisse l'opera promessa, ma senza ricordarsi lel voto; diciamo, che in tal caso non è tenuto a soddisfarla di nuovo, semprechè può certamente giudicare, che, ricordandosi del voto, avrebbe già per quello applicata l'opera eseguita, come diremo appresso colla comune de' dottori al *Capo X. n.* 120. *in fin.*

S'inferisce per 3., che quando il superiore comanda, il suddito è tenuto ad ubbidire, semprechè la cosa precettata non è certamente illecita; poichè altrimenti, se solo si dubita, che sia illecita, possiede l'autorità che ha il superiore di precettare, della quale in dubbio non può essere spogliato; così comunemente s. Bonaventura, s. Antonino, Gaetano, Silvio, Cabassuzio, Tournely, Azorio, Sanchez, Castrop., i Salmaticesi, ecc. E si prova dal *can. Si quid culpatur, dist.* 23. *q.* 1.,

dove s. Agostino dice, che il suddito rettamente ubbidisce al principe che gl'impone di militare, semprechè la guerra non è certamente ingiusta. Solamente si limita la suddetta dottrina del dovere ubbidire a' precetti dubbiamente ingiusti, quando l'ubbidire recasse seco il pericolo del grave danno proprio spirituale o temporale; oppure se la cosa precettata fosse anche probabilmente illecita, e fosse insieme assai molesta e difficile; così Lessio, Soto, Tournely, Prado, Sanchez, Holzmann, Busemb., Castrop., i Salmaticesi, ed altri molti (1).

19. S'inferisce per 4., che chi dubita se ha passato gli anni 21. non è tenuto al digiuno. Se poi dubita se sia giunto agli anni 60., nella quale età probabilmente ciascuno è dispensato dal digiuno, come si dirà nel *Capo XII. n.* 25. parlando del digiuno ecclesiastico, allora è tenuto, perchè ancora possiede il precetto del digiuno. Lo stesso dicesi, se alcuno dubita dell'età richiesta per l'ordine sagro, e per il beneficio, perchè possiede il precetto della Chiesa (2). Parimente quando taluno è nel Giovedì, e dubita se sia già passata la mezza notte, ben può mangiar carne dopo la diligenza. Altrimenti poi se tal dubbio avviene nel Sabbato (3). Se poi alcuno possa o no comunicarsi, stando in dubbio se ha inghiottito qualche cosa dopo la mezza notte; altri lo negano, ma molti altri come

(1) Lib. 1. n. 24., et fusius l. 4. n. 47. v. Limitant.
(2) Lib. 1. n. 78. (3) N. 79.

aymann, Emanuel Sà, Busemb., La-Croix, porer ecc. probabilmente l'ammettono, perè la legge del digiuno richiesto per la counione non è positiva di comunicarsi ciauno digiuno, ma proibitiva, cioè che non ssa comunicarsi chi non è digiuno, come raccoglie da' canoni riferiti nel Libro (1). nde semprechè non si è fatto certamente il so della proibizione, cioè della certa frazone del digiuno, la persona possiede la lierlà di comunicarsi.

S'inferisce per 5., che, sopravvenendo il ubbio d'impedimento al matrimonio conratto in buona fede, fatta la diligenza, e restando il dubbio, può il conjuge così rendere ome cercare il debito conjugale (2). S'inferisce per 6., che chi è certo del debito, e lubbio della soddisfazione, è tenuto a pagare. All'incontro chi è dubbio del debito, ed è possessore di buona fede, non è tenuto a pagar niente, se non ha certezza morale di possedere ingiustamente; mentre il possesso (purchè sia lecito e legittimo) dà un jus talmente certo al possessore di ritenere ciò che possiede, che contra d'esso non può prevalere se non un jus certo del prossimo. Onde disse s. Agostino (nel *can. Si virgo* 34. *q.* 1.): *Possessor rectissime dicitur, quamdiu se possidere ignorat alienum.* Così Castrop., Laym., de Lugo, Ronc., Cardenas, Mol., Sanchez,

(1) Lib. 1. n. 80. in fin. v. Et quod.
(2) Lib. 1. n. 81., et fusius lib. 6. n. 905.

card. Sfondratus, Sporer, ed altri molti (1). Altrimenti poi dee dirsi, se il possesso fosse incerto, cioè dubbio, o cominciato con dubbia fede; perchè allora dee farsi la restituzione secondo la rata del dubbio (2). E così anche io stimo, che debba farsi qualche restituzione nel caso (checchè altri si dicano), che il possessore, sopravvenendo il dubbio del debito, abbia trascurato in tempo opportuno di far la dovuta diligenza; perchè allora ha defraudato il prossimo almeno della speranza che quegli aver potea di trovarsi vero il suo credito; e secondo tale speranza è obbligato a restituire (3).

Punto Terzo

Della coscienza probabile.

21. La coscienza probabile è quella che per qualche probabile opinione detta, esser lecita un'azione. L'opinione poi probabile è

(1) Lib. 1. n. 83. et 84.
(2) N. 84. v. Præfatæ. (3) N. 85.

quella che ha qualche grave fondamento atto a tirarsi l'assenso d'un uomo prudente. Ma in ciò prima di tutto bisogna intendere, non esser lecito operare coll'opinione probabile col pericolo di fatto del danno del prossimo, quando il prossimo sta in possesso del suo jus; dovendosi distinguere col p. Suarez, altro essere il caso quando si tratta del puro jus, cioè se possiamo lecitamente fare un'azione; altro quando si tratta del fatto e della verità della cosa, talmentechè se quell'opinione non è vera, certamente il prossimo riceverà il danno; poichè allora non possiamo servirci dell'opinione probabile. Spieghiamoci più chiaro coll'esempio: Se io dubito, che quegli sia uomo o fiera, io non posso ferirlo, se non son certo, che sia fiera, ancorchè probabilmente, anzi più probabilmente la stimassi fiera; perchè altrimenti, se quegli è veramente uomo, io, ferendolo, colla mia opinione non evito il suo danno.

Da ciò s'inferisce per 1., che in materia di fede, e delle cose necessarie alla salute eterna, non solo è illecito il seguir l'opinione meno probabile, come diceva la propos. 4. dannata da Innocenzo XI., ma anche la probabiliore, e la probabilissima; e siam tenuti a seguire in ciò la sentenza più tuta, e per conseguenza la religione più sicura, ch'è la nostra; perchè, essendo falsa ogni altra religione, ancorchè alcuna di queste sembrasse mai a taluno più probabile, egli non evita il danno della sua eterna salute, restando privo

de' sagramenti, e degli altri mezzi necessarj a conseguirla.

23. S'inferisce per 2., che il medico è tenuto ad usare i rimedj più sicuri per la sanità dell'infermo; nè gli è lecito di applicargli qualche medicina che non sa se sia per giovargli, o nuocergli, affin di farne la sperienza. Solamente si dubita tra' dottori se, stando già disperato l'infermo della vita, sia lecito al medico dargli alcun rimedio dubbio che possa guarirlo, ma che possa anche accelerargli la morte; altri lo negano, ma molti altri come Sanchez, Valenzia, Laymann, Bonac. probabilmente, semprechè altrimenti la morte è certa; mentre par che la stessa natura permetta di porre a rischio un poco di vita per la speranza di guarire in tutto (1).

24. S'inferisce per 3., che il giudice dee giudicare secondo la sentenza più probabile, poichè egli è tenuto per legge divina ed umana a contribuire a ciascuno il di lui diritto, secondo la maggior probabilità delle ragioni che gli assistono. Che perciò giustamente fu dannata l'altra propos. 2. dal medesimo Innocenzo XI., la quale diceva: *Probabiliter existimo, judices posse judicare juxta opiniones etiam minus probabiles*. Nel che nondimeno con molto fondamento notano il Cardenas, Filguera, La-Croix, ed altri, che se il reo possiede legittimamente la roba controversa, non può il giudice spogliarnelo, se

(1) Lib. 1. n. 28.

l'autore non apporta ragioni tali, che non *solo* sieno probabiliori, ma convincenti: mentre (come di sovra si disse al *n.* 20.) il legittimo possesso dà un jus certo a ciascuno di ritener la roba, finchè non consti del diritto altrui; e ciò lo prova il Cardenas con molti argomenti, e coll'autorità de' dottori, ed anche con espressi testi (1).

25. S'inferisce per 4., che nella collazione de' sagramenti non può il ministro servirsi dell'opinione probabile, o sia probabiliore circa il loro valore, ma dee seguire le sentenze tute, quali sono o le tuziori, o le moralmente certe. Onde similmente fu dannata da Innocenzo XI. la propos. 1., che diceva: *Non est illicitum in sacramentis conferendis uti opinione probabili de valore sacramenti, relicta tutiori; nisi id vetet lex, conventio, aut periculum gravis damni incurrendi. Hinc sententia probabili tantum utendum non est in collatione baptismi, ordinis sacerdotalis, et episcopalis.* Dee tuttavia in ciò notarsi, che in due casi è lecito servirsi delle opinioni probabili anche circa il valore del sagramento, cioè:

26. Il primo caso è quando si sta in estrema necessità, essendo allora lecito di servirci d'ogni opinione probabile, ed anche della tenue probabile, come dicono molti dd. (2), sempre non però amministrando allora il sagramento sotto la condizione, se vale, perchè la condizione allora toglie l'ingiuria al

(1) Lib. 4. n. 212. Q. II.
(2) Lib. 6. n. 103. et 482. in fin.

sagramento, se mai restasse invalido; e la necessità all'incontro somministra giusta causa di dare il sagramento condizionato.

27. Il secondo caso è quando si presume che altronde supplisca la Chiesa a far valido il sagramento, conforme avviene quando si contrae un matrimonio probabilmente valido; perchè allora si presume, che la Chiesa toglie l'impedimento, se mai vi fosse, per rendere il matrimonio certamente valido, secondo comunemente stimano i dottori con Suarez, Lessio, Coninch., Cardenas, Sporer, ed altri con Lugo, il quale attesta, questa esser la pratica di tutta la Chiesa (1). Lo stesso avviene nel sagramento della penitenza, trattandosi della giurisdizione del confessore; poichè quando v'è opinione veramente probabile per la suddetta giurisdizione, la Chiesa ancora supplisce il conferirla, se mai il confessore non l'avesse, per ragione della consuetudine universale de' confessori di assolvere colla giurisdizione probabile, come attestano comunemente Suarez, Lugo, Cardenas, Sanchez, Bonac., Lessio, Coninch., Maldero, Castrop., i Salmaticesi, La-Croix ecc. Questa sentenza non però noi non l'ammettiamo, se non quando v'è causa di necessità grave, o almeno d'una grande utilità, come bene limitano Wigandt, Holzmann, Marchant., Sporer, Elbel ecc. collo stesso p. Suarez. Altrimenti non dee presumersi,

(1) Lib. 1. n. 30. v. Not. 2., et lib. 6. n. 901.

che la Chiesa voglia favorire la mera libertà de' sacerdoti (1).

28. Sicchè, come si è detto al *n.* 21., non è lecito avvalersi dell'opinione probabile col pericolo del danno altrui. Ciò non di meno (come già di sovra s'è accennato) s'intende quando il prossimo sta in possesso certo del suo jus; altrimenti l'opinione ben potrà essere praticamente probabile *de jure*, o sia probabile *prossima*, secondo dicono i dottori, com'è per esempio l'opinione, che quando alcuno è già diffamato in un luogo, non gli fa ingiuria grave chi lo diffama in un altro, benchè ivi il delitto sia occulto. Ma si legga quel che si dirà su questo punto al *Capo XI. n.* 12. E si osservi ancora il Libro grande, in cui si esemplifica la suddetta dottrina con più altri casi consimili (2). E la ragione si è, che in tutti questi casi si considera, che il prossimo non abbia jus certo, o almeno possesso certo del medesimo.

29. Ciò che dunque abbiamo detto corre quando si tratta del puro fatto. Altrimenti è poi quando si tratta del puro jus, e della sola onestà dell'azione; poichè allora è ben lecito operare coll'opinione probabile. Ma qui bisogna vedere, quale e come dee esser la probabilità delle opinioni, acciocchè possiamo lecitamente avvalercene. In ciò s'ha da distinguere l'opinione tenuamente probabile, la probabile, la probabiliore, la probabilissima,

(1) Lib. 6. n. 573.
(2) Lib. 1. ex n. 36. ad n. 43.

e la moralmente certa. L'opinione *tenuamente probabile* è quella che ha un qualche fondamento, ma non tale che sia atto a conciliarsi l'istesso d'un uomo prudente. La *probabile* all'incontro è quella, come di sovra già si è detto, che si appoggia ad un fondamento talmente grave, che basti a formare un prudente assenso, benchè con formidine dell'opposto. La *probabiliore* è quella, che ha un fondamento più grave, ma ben anche con prudente formidine in contrario, essendo che l'opinione opposta alla probabiliore ben può apparire alquanto probabile. La *probabilissima* è quella che s'appoggia ad un fondamento gravissimo, sicchè la contraria si ha solo per tenuamente, o dubbiamente probabile; sicchè la probabilissima, non eccedendo i confini della probabilità, sebbene abbia il luogo primario tra le opinioni probabili, non esclude però ogni formidine, che l'opposta in qualche caso, ma rarissimo, possa esser vera. L'opinione poi, o per meglio dire la sentenza *moralmente certa*, è quella che esclude ogni prudente formidine, sicchè l'opposta si suppone affatto improbabile.

30. Posto ciò, due cose son certe. La prima, che non è lecito operare coll'opinione tenuamente probabile, com'è certo per la prop. 3. dannata da Innocenzo XI., la quale diceva: *Generatim dum probabilitate intrinseca, sive extrinseca, quantumvis tenui, modo a probabilitatis finibus non exeatur, confisi, aliquid agimus, semper prudenter agimus*. E la ragione

si è, perchè la tenue probabilità non può dirsi vera probabilità, siccome la tenue fortezza, o la tenue perizia non può dirsi vera fortezza, e vera perizia, ma più presto dee dirsi debolezza, ed imperizia. La seconda cosa certa all'incontro è, che ben lecito è l'operare coll'opinione probabilissima; come si ha dalla propos. 3. dannata da Alessandro VIII., la quale diceva: *Non licet sequi opinionem vel inter probabiles probabilissimam.* Così appunto diceano Sinnichio e Vendrochio.

31. Or restano a discutersi due questioni. La prima, se sia lecito seguitare l'opinione meno probabile contra l'opinione più probabile, che sta per la legge. La seconda, se essendo le due opinioni opposte egualmente, o quasi egualmente probabili, sia lecito seguire la meno tuta. Dicesi *egualmente, o quasi egualmente probabili*; perchè (secondo convengono tutti i probabilisti ed antiprobabilisti) quando è poca la preponderanza tra l'una e l'altra opinione, sì che molto tenue e dubbioso è l'eccesso, allora ambedue le opinioni si reputano egualmente probabili, giusta l'assioma comune, che *parum pro nihilo reputatur.*

32. In quanto alla prima questione presto ci sbrigheremo, perchè la risoluzione è troppo chiara. Diciamo, che non è lecito di seguitare l'opinione meno probabile, quando l'opinione che sta per la legge è notabilmente e certamente più probabile; perchè allora l'opinione più tuta non è già dubbia (intendendo con dubbio stretto, siccome si dirà

nella seconda quistione), ma è moralmente, o quasi moralmente certa, avendo per sè un fondamento certo d'esser vera; dove all'incontro l'opinione meno tuta, e molto meno probabile, non ha tal fondamento certo d'esser vera. Ond'è che allora questa rimane tenuamente o almeno dubbiamente probabile a confronto dell'opinione più tuta; e perciò non è prudenza, ma imprudenza grave il volerla seguire. Poichè quando apparisce all'intelletto con certezza, che la verità sta molto più per la legge, che per la libertà, allora non può la volontà prudentemente e senza colpa abbracciare la parte men tuta; perchè in tal caso l'uomo non opererebbe per giudizio proprio, o sia propria credulità, ma per uno sforzo che colla sua volontà farebbe all'intelletto in rimuoversi dalla parte che gli apparisce molto più verisimile, ed appigliandosi alla parte che non solo non gli apparisce vera, ma neppure dimostra di aver fondamento certo di poter esser vera. E qui fa quello che dice l'Apostolo: *Omne autem quod non est ex fide, peccatum est. Rom.* 14. 23.

33. In quanto poi alla seconda questione (che qui di proposito ed a lungo esamineremo) diciamo, che quando l'opinione men tuta è egualmente probabile, può lecitamente seguirsi, perchè allora la legge è dubbia, e perciò non obbliga per ragion del principio certo, siccome vedremo qui essere indubitabile secondo le dottrine di s. Tommaso, che *la legge dubbia non può indurre un obbligo certo.*

Esaminiamo la cosa da' suoi principj colla guida sempre del nostro Angelico Maestro. Egli così definisce la legge: *Lex quaedam regula est, et mensura actuum, secundum quam inducitur aliquis ad agendum, vel ab agendo retrahitur; dicitur enim lex a ligando, quia obligat ad agendum* (1). Indi insegna s. Tommaso, che questa regola o sia misura della legge, acciocchè i sudditi sian tenuti ad osservarla, dee esser loro manifestata colla promulgazione; e perciò nell'*art.* 4. della stessa questione propone il dubbio: *Utrum promulgatio sit de ratione legis;* e risponde così: *Lex imponitur aliis per modum regulae et mensurae; regula autem et mensura imponitur per hoc quod applicatur his, quae regulantur et mensurantur. Unde ad hoc quod lex virtutem obligandi obtineat, quod est proprium legis, oportet quod applicetur hominibus, qui secundum eam regulari debent. Talis autem applicatio fit per hoc, quod in notitiam eorum deducitur ex ipsa promulgatione. Unde promulgatio ipsa necessaria est ad hoc, quod lex habeat suam virtutem.* Dunque la legge prima della promulgazione non ha virtù di obbligare, poichè le leggi, come scrive Graziano nel *can. In istis, dist.* 4., allora acquistan forza di legge, e son propriamente leggi, quando son promulgate: *Leges tunc instituuntur, cum promulgantur.* Quindi da s. Tommaso vien succintamente definita la legge: *Quae-*

(1) S. Thom. 1. 2. q. 90. a. 1.

rato; quod etiam absurdissimum est, cum vera et sola causa peccati sit voluntas creata, ut operans difformiter ad regulas morum. Da tutto ciò si fa manifesto, che l'uomo non vien ligato dalla divina legge prima che quella gli si applichi colla scienza di lei.

36. Dico *scienza*, perchè la cognizione della legge che l'uomo dee proporre a se stesso come misura bigua delle sue azioni, ha da esser certa; altrimenti come mai può misurare le sue azioni con una misura ambigua ed incerta? *Per legem enim cognitio peccati*, scrisse l'Apostolo *Rom.* 3. 20. Il che s. Tommaso sul citato luogo così lo spiega: *Per legem enim datur cognitio peccati, quid agendum, quid vitandum.* E perciò la legge, acciocchè obblighi, dee esser manifesta, come insegnò s. Isidoro: *Erit autem lex manifesta. Can. Erit autem, dist.* 4. Quindi scrisse il Panormitano: *Ubi lex est multum dubia, excusatur quis a juris ignorantia* (1). Per altro la stessa ragion naturale persuade, che niuno dee stimarsi obbligato ad osservare quei precetti de' quali si dubita, se vi sono o non vi sono, come si ha nell'autentica *Quibus modis nat. eff.* §. *Natura*, dove dicesi: *In dubio nullus præsumitur obligatus.* Lo stesso insegna l'Angelico (2), dicendo, che la legge (e parla della legge divina ed eterna) per obbligare dee esser certa. Ivi il Santo si fa questa obbiezione: *Mensura debet esse certissima; sed lex æterna est nobis*

(1) Panorm. in cap. final. de constit.
(2) S. Thom. 1. 2. q. 19. a. 4. ad 3.

gnota; ergo non potest esse nostræ voluntatis mensura, ut ab ea bonitas voluntatis nostræ dependeat. E così risponde: *Licet lex æterna sit nobis ignota, secundum quod est in mente divina; innotescit tamen nobis aliqualiter per rationem naturalem, quæ ab ea derivatur ut propria ejus imago, vel per aliqualem revelationem superadditam.* Non nega dunque san Tommaso, che la legge divina come nostra misura dee esser certa; ma solo dice, non esser necessario, ch'ella da noi si conosca nello stesso modo come si conosce da Dio, ma bastare, che a noi sia nota per la ragion naturale, o per qualche speciale rivelazione.

Ciò più fermamente lo stabilisce s. Tommaso in altro luogo (1), dove sul quesito *Utrum conscientia liget*, così parla: *Ita se habet imperium alicujus gubernantis ad ligandum in rebus voluntariis illo modo ligationis, qui voluntati accidere potest, sicut se habet actio corporalis ad ligandum res corporales necessitate coactionis. Actio autem corporalis agentis numquam inducit necessitatem in rem aliam, nisi per contactum coactionis ipsius ad rem in qua agit. Unde nec ex imperio alicujus domini ligatur aliquis, nisi imperium attingat ipsum, cui imperatur. Attingit autem ipsum per scientiam. Unde nullus ligatur per præceptum aliquod, nisi* (si noti) *mediante scientia illius præcepti. Et ideo ille qui non est capax notitiæ præcepti, non ligatur; nec aliquis ignorans*

(1) S. Thom. de verit. q. 17. a. 3.

præceptum Dei ligatur ad præceptum faciendum, nisi quatenus tenetur scire præceptum. Si autem non teneatur scire, nec sciat, nullo modo ex præcepto ligatur. Sicut autem in corporalibus agens corporale non agit nisi per contactum, ita in spiritualibus præceptum non ligat nisi per scientiam. Ha dunque per certo il s. Dottore, che l'uomo in niun modo vien ligato dal precetto, se non ha la scienza di quello; ed allora solamente (come parla) perde la libertà di andar dove vuole, quando è già ligato dal precetto per la scienza del medesimo, siccome prima avea scritto nello stesso articolo: *Ille enim qui ligatus est, necessitatem habet consistendi in loco ubi ligatus est, et aufertur ei potestas ad alia divertendi.*

38. Nè osta quell'eccezione espressa di sovra dell'Angelico Maestro: *Nec aliquis ignorans præceptum Dei ligatur ad præceptum, nisi quatenus* (ecco l'eccezione) *teneatur scire præceptum.* Poichè con queste parole non intende già il Santo insegnare, che pecca colui il quale è tenuto a sapere il precetto, se opera contro di quello, ancorchè invincibilmente l'ignori; intende ivi solamente avvertire, che non è scusato dal peccato chi è tenuto a sapere il precetto, e benchè avverta all'obbligazione di saperlo, colpevolmente la trascura; perchè allora la sua ignoranza è vincibile e colpevole. E pertanto nello stesso articolo (*ad quartum*) dice: *Tunc conscientia erronea non sufficit ad absolvendum, quando in ipso errore peccat.* È chiaro che pecca nello stesso

rrore solamente colui che colpevolmente
ascura di sapere ciò ch'è tenuto a sapere;
ccome lo stesso s. Tommaso in altro luogo
iù diffusamente spiegò coll'autorità di s. A-
ostino, dicendo: *Ignorantia quæ est omnino
ivoluntaria, non est peccatum. Et hoc quod
Augustinus dicit:* Non tibi imputatur ad cul-
am, si invitus ignoras, sed si scire negle-
eris (*lib.* 3. *de lib. arb. c.* 19.). *Per hoc au-
em quod ait*, si scire neglexeris, *dat intelli-
ere, quod ignorantia habet quod sit pecca-
um ex negligentia præcedente, quæ nihil est
liud quam non applicare animum ad scien-
lum ea quæ quis scire debet* (1). E lo stesso
ipete poco appresso, dicendo, che pecca so-
amente colui il quale, *ne impediatur a pec-
ato quod diligit, scientiam recusat; et sic igno-
antia est a voluntate quodammodo imperata*
(2). Dunque allorchè l'ignoranza non è vo-
lontaria in qualche modo, almeno per ragione
della volontaria negligenza, ella non è col-
pevole, siccome dimostreremo più a lungo
nel *Capo VIII. al n.* 8. *v. Si dimanda qui
per* 5.

Sempre che dunque (ritorniamo al nostro
assunto) la legge è incerta, non può imporre
un obbligo certo; perchè allora la legge non
è abbastanza proposta all'uomo, come ben
riflette il p. Suarez: *Quamdiu est judicium
probabile, quod nulla sit lex prohibens actio-
nem, talis lex non est sufficienter proposita*

(1) S. Th. de verit. q. 3. a. 7. ad 7.
(2) Id. Ibid. ad 8.

homini; unde cum obligatio legis sit ex se (
rosa, non urget, donec certius de illa co
(1). La ragione è patente, perchè allora
vien proposta la legge, ma solamente l'
nione che asserisce, esservi la legge, sicc
scrisse saggiamente il p. Paolo Segneri n
sue pistole per l'opinione probabile (*pi*
1. §. 2.), le cui parole giova qui tra
vere, perchè son molto convincenti: «
legge non è legge, fino che non sia ba
volmente promulgata, ond'è che Grazi
dist. 3. scrisse: *Leges instituuntur, dum*
mulgantur. Nè da ciò discordò s. Tom
1. 2. *q.* 90. *a.* 4., dove trattando della le
insegnò, non bastare che venga da chi p
siede, ma convenire di più ch'ella si p
mulghi: *Unde promulgatio ipsa necessaria*
ad hoc, quod lex habeat suam virtutem.
come può dirsi mai promulgata una legg
sufficienza, intorno a cui i dottori cont
dono? Fino a che la legge persiste entr
termini di contrasto, non è ancor legge
opinione; e se è opinione, non è legge. F
a che è probabile, non esservi una tal leg
è indubitato, che una tal legge non vi è, p
chè non è promulgata a segno che basti. N
sembrerebbe pertanto a tutte le anime bu
una crudeltà il vedersi obbligate a seguit
ogni opinione probabile come legge? Avv
rebbe, che le opinioni probabili, che ne'
sisti si possono annoverare quasi a miglia

(1) Suarez de consc. prob. disp. 12. sect. 6.

ad un tratto diverrebbero tante leggi. »

40. Ultimamente a' nostri tempi il dotto p. Eusebio Amort ha difesa fortemente questa nostra sentenza nella sua teologia morale e scolastica stampata in Bologna nell'anno 1753., dopo essere stata fatta emendare in Roma da Benedetto XIV., siccome n'era stato supplicato il medesimo dall'autore, secondo sta scritto nella prefazione. Scrive l'autore, che dove l'opinione per la legge non apparisce evidentemente e notabilmente più probabile, è moralmente certo, che non v'è legge che obbliga, dicendo, che Iddio secondo la sua divina provvidenza quando vuole che obblighi alcuna sua legge, è tenuto a renderla evidentemente e notabilmente più probabile: *Quandocumque* (così egli parla) *existentia legis non redditur credibilior, non ipsa, moraliter certum est, non dari legem; quia ex natura providentiae divinae Deus, sicut tenetur suam religionem reddere evidenter credibiliorem, non ipsa; ita etiam tenetur suam legem reddere notabiliter credibiliorem, seu probabiliorem, non ipsa* (1). Intende quel *non ipsa*, cioè che dee il Signore farci conoscere la legge più probabile, per obbligarci ad osservarla, non per mezzo della stessa legge, ma per mezzo di ragioni che ce la rendano notabilmente ed evidentemente più probabile. In altro luogo poi, dove fonda più diffusa-

(1) Amor theol. tom. 1. disp. 2. §. 4. q. 10. p. 232.

mente questa sentenza, ne apporta la ragione (da noi anche addotta di sovra), cioè che quando la legge è strettamente dubbia, ella non ha la sufficiente promulgazione, senza cui la legge non è legge, o almeno non è legge che obbliga: *In hoc casu non datur lex directa prohibens, quia in casu* (cioè quando le due opinioni sono egualmente probabili) *non datur sufficiens promulgatio legis, quæ est character inseparabilis et essentialis legis; siquidem illa est sola legis promulgatio, qua lex fit credibilior, non ipsa* (1). E soggiunge, che questo è stato anche il sentimento de' Padri: *Patres in dubio stricte tali, ubi in neutram partem inflectitur mentis sententia, relinquunt homini potestatem sequendi benigniorem; ergo agnoscunt aliquod generale principium, quo possit formari prudens judicium comitans de non existentia legis.* Ed in fatti s. Gregorio Nazianzeno (*orat.* 39.), parlando ad un certo Novaziano, dice: *Ac juvenibus viduis propter ætatis lubricum ineundi matrimonii potestatem facis? At Paulus hoc facere minime dubitavit, cujus scilicet te magistrum profiteris. At hæc minime post baptismum, inquis. Quo argumento id confirmas? Aut rem ita se habere proba, aut si id nequis, ne condemnes. Quod si res dubia est, vincat humanitas et facilitas.* In oltre s. Gregorio Magno (*lib.* 7. *ep.* 23.) così scrive: *Melius est in dubiis non districtionem exequi, sed ad benignas potius partes inflecti.*

(1) Idem loc. cit. p. 283. disp. 2. Qu. V.

In oltre scrive s. Leone (*epist. 90. ad Rustic. Narbonens. in præfat. in c. Sicut quædam, fin. dist. 14.*): *Sicut quædam sunt quæ nulla possint ratione convelli* (come sono i precetti del decalogo, e le forme de' sagramenti, secondo spiega la Glossa), *ita multa sunt, quæ aut pro necessitate temporum, aut pro consideratione ætatum oporteat temperari: illa consideratione semper servata, ut in iis quæ vel dubia fuerint, aut obscura, id noverimus sequendum, quod nec præceptis evangelicis contrarium, nec decretis sanctorum Patrum inveniatur adversum.* Dice *sequendum*, perchè i superiori (giacchè s. Leone scrive ad un vescovo) debbono in quanto a' sudditi inclinare alle opinioni men rigide, dov'elle non ritrovansi opposte a' precetti del vangelo, o a' decreti de' santi Padri, giusta l'avvertimento di s. Giovan Crisostomo: *Circa vitam tuam esto austerus, circa alienam benignus. In can. Alligant. 26. q. 7.* In oltre Lattanzio (*lib. 3. inst. cap. 27.*) scrive: *Stultissimi est hominis præceptis eorum velle parere, quæ utrum vera sint, an falsa, dubitatur.* Ed a ciò ben fa quel che dice s. Paolo: *Etenim si incertam vocem det tuba, quis parabit se ad bellum? Ita et vos per linguam, nisi manifestum sermonem dederitis, quomodo scietur id quod dicitur?... Si ergo nesciero virtutem vocis, ero ei cui loquor barbarus; et qui loquitur, mihi barbarus. 1. Cor. 14. 8. et 11.* Quando dunque la legge a noi non è manifesta, come dovremo credere, che sia legge che obblighi? Si aggiunge quel

che dice s. Agostino, il quale con brevi parole conferma tutto quel che si è detto: *Quod enim contra fidem, neque contra bonos mores esse convincitur, indifferenter esse habendum* (1). Si noti la parola *convincitur*, sicchè secondo la dottrina di s. Agostino a noi è lecita ogni azione, purchè non siamo convinti e moralmente certi, ch'ella sia contra la fede, o contra i buoni costumi. Si aggiunge quel che scrisse s. Agostino scrivendo a san Girolamo (*epist.* 82.): *Alios autem* (parlando degli scrittori che non sono canonici) *ita lego, ut quantalibet sanctitate, doctrinaque præpolleant, non ideo verum putem, quia ipsi senserunt; sed quia mihi vel per illos auctores canonicos, vel probabili ratione, quod a vero non abhorreat, persuadere potuerunt.* Si noti *vel probabili ratione, quod a vero non abhorreat;* dunque s. Agostino per quietarsi in qualche opinione non richiedea la moral certezza, che fosse vera, ma gli bastava una ragione probabile, che non abborrisse dalla verità, viene a dire, che probabilmente potesse esser vera. Si aggiunge s. Ambrosio, che, scrivendo a Gennaro, rimprovera quegli animi troppo timidi, che ne' dubbj niente stimano retto, se non quello ch'è certo per autorità della Scrittura, o per la tradizione della Chiesa, o per l'utilità della correzion della vita. Ecco le sue parole: *Sensi enim sæpe dolens multas infirmorum perturbationes fieri per quorumdam*

(1) S. Aug. serm. 294. c. 11. col. 224. edit. Paris.

*um contentiosam obstinationem, vel su-
itiosam timiditatem, qui in rebus hujus-
, quæ neque Scripturæ sanctæ auctori-
neque universalis Ecclesiæ traditione,
s vitæ corrigendæ utilitate ad certum pos-
terminum pervenire . . ., tam litigiosas
ant quæstiones, ut nisi quod ipsi faciunt,
rectum existiment. Epist. ad inquis. Ja-
. c.* 11. *n.* 3. Si aggiunge s. Basilio, il
: parlando di taluni che pretendeano, es-
stato invalido un certo giuramento da
dato, scrisse così: *Consideranda autem
et species jurisjurandi, et verba et ani-
quo juraverunt, et sigillatim quæ verba
a fuerunt; adeo ut si nulla prorsus sit rei
ndæ ratio, tales omnino dimittendi sunt.
t.* 188. *can.* 1. *c.* 10. Disse dunque, che
a solamente costoro non doveano udirsi,
ido affatto non vi fosse stata alcuna ra-
e benigna a lor favore. Dunque ben do-
io udirsi, se qualche ragione vi fosse stata.
ggiunge s. Bernardo, il quale parlando in
rale delle cose controverse, scrive così
Jgone di s. Vittore: *Sane ibi unusquisque
io sensu securus abundat, ubi aut certæ
ni, aut non contemnendæ auctoritati quod
tur, non obviat. Cap.* 5. *num.* 18. *vol.* 1.
. *ex edit. Maur. Paris. col.* 634. Dunque
il Santo, che ognuno va sicuro, seguendo
lle opinioni che non si oppongono ad una
one certa, o ad alcuna autorità di tanto
, che niuno da quella possa appartarsi.
ggiunge s. Bonaventura, il quale parlando

de' voti, in cui il Papa può dispensare, porta tre sentenze, e poi conchiude: *Quæ istarum trium opinionum sit verior, fateor me nescire; et satis potest quælibet sustineri. Si quis tamen velit hanc ultimam acceptare, non occurrit ei inconveniens manifestum. In 4. dist.* 38. *art.* 2. *q.* 3. Non dice dunque, che dee preferirsi la sentenza più tuta, ma che ciascuna di loro può sostenersi.

41. Ciò posto, non vale il dire, che l'uomo nasce soggetto alla legge eterna, la quale precede alla nostra libertà; onde l'uomo non può fare alcuna cosa, se non certamente sa, che quella è permessa dalla legge eterna, ed è conforme alla volontà divina. Poichè si risponde, che se ciò fosse, la divina legge non avrebbe avuto bisogno di alcuna promulgazione, ma solamente sarebbe stato necessario, che Iddio avesse dichiarate a noi tutte quelle cose che ci permettea di fare, cioè di possedere, di vendere, di andare a caccia, e simili. Ma non ha fatto così Iddio, come c'insegna l'Ecclesiastico, dicendo: *Deus ab initio constituit hominem, et reliquit illum in manu consilii sui. Adjecit mandata et præcepta sua... Si volueris mandata servare, conservabunt te. Eccli.* 15. 14. Prima dunque il Signore ha creato l'uomo, e gli ha donato l'arbitrio di operare il bene e'l male; indi gli ha imposti i precetti che a ciascuno poi degli uomini propone ed intima, allorchè gl'inferisce nelle loro menti. Niuno dunque, come vedemmo con s. Tommaso, vien ligato da alcun pre-

cetto. E perciò il nostro Salvatore a quel giovine che l'interrogò, *Magister bone, quid boni faciam, ut habeam vitam æternam?* non disse: Non far niente fuori di quelle cose che espressamente io ti ho permesse; ma rispose: *Si vis ad vitam ingredi, serva mandata: ... non homicidium facies, non adulterabis etc. Matth.* 19. 16. Ma dove (dico) circa alcuna azione vi è l'opinione probabile, che non vi sia legge che la proibisca, come si dirà, che l'uomo abbia la scienza di tal precetto?

. Oppongono: La legge eterna ha il possesso anteriore al possesso della nostra libertà; e perciò in dubbio dee preferirsi l'opinione che sta per la legge. Ma per chiarirci di questo punto, vediamo in primo luogo, che cosa sia legge eterna: e poi vediamo, quando e come ella obblighi. La legge eterna si definisce da s. Agostino così: *Ipsa ratio, vel voluntas Dei ordinem naturalem conservari jubens* (1). Ed in altro luogo: *Ratio, qua justum est, ut omnia sint ordinatissima* (2). Lo stesso par che senta s. Tommaso, dicendo: *Ratio divinæ sapientiæ moventis omnia ad debitum finem, obtinet rationem legis*, cioè della legge eterna; poichè di questo parla il Santo (3), avendo prima detto nello stesso luogo: *In quolibet gubernante oportet, quod præexistat ratio ordinis eorum, quæ agenda sunt per eos qui gubernationi subduntur.* Da

(1) S. Aug. lib. 22. contra Faustum c. 27.
(2) Idem lib. 1. de lib arb. c. 6.
(3) S. Thom. 1. 2. q. 93. a. 1.

ciò dunque che insegnano s. Agostino e san Tommaso, che l'ordine di quelle cose che debbono osservare i sudditi, par che sia la legge naturale data agli uomini; la ragione poi di quest'ordine, o sia governo, par che sia la legge eterna, siccome altrove più chiaramente spiega l'Angelico: *Ipsa ratio gubernationis rerum in Deo existens, legis habet rationem; et quia divina ratio habet æternum conceptum, hujusmodi legem oportet dicere æternam* (1).

43. Quindi diversi dotti teologi inferiscono, che la legge eterna non è propriamente legge, ma più presto è la ragione delle leggi, che sono state poi date nel tempo alle creature ragionevoli. Altri nonperò tengono, esser vera e propriamente legge. Ma checchè sia di ciò, dato anche per vero, che la legge eterna sia propria legge, come in altro luogo in verità par che asserisca lo stesso s. Tommaso, non si deduce da ciò, che il possesso della legge eterna preceda il possesso della libertà donata da Dio agli uomini. Imperciocchè, quantunque in Dio non vi sia successione di cognizioni, e di deliberazioni, perchè tutte le cose son presenti a Dio abeterno; nulladimeno, *prioritate rationis*, o sia *naturæ*, l'uomo nella Mente divina è stato contemplato antecedentemente alla legge; poichè prima si considerano dal legislatore i sudditi secondo la loro natura, e poi la legge che

(1) S. Thom. 1. 2. q. 91. a. 1.

loro dee imporsi. La divina legge dunque, benchè eterna, presuppone gli Angeli e gli uomini, che nel tempo deveano esservi, giacchè Iddio fè certamente una legge diversa per gli Angeli, ed un'altra diversa per gli uomini. Tutto ciò è dottrina di s. Tommaso registrata nel citato artic. I. della quest. 91., dove sul quesito: *Utrum sit aliqua lex aeterna?* si fa (*ad primum*) questa obbiezione: *Videtur, quod non sit aliqua lex aeterna: omnis lex aliquibus imponitur; sed non fuit ab aeterno cui aliqua lex posset imponi; solus enim Deus fuit ab aeterno: ergo nulla lex est aeterna.* E risponde: *Ad primum dicendum, quod ea quae in seipsis non sunt, apud Deum existunt, in quantum sunt ab ipso cognita, et praeordinata, secundum illud* (*Rom.* 4.): Qui vocat ea quæ non sunt, tanquam ea quæ sunt. *Sic igitur aeternus divinae legis conceptus habet rationem legis aeternae, secundum quod a Deo ordinatur ad gubernationem rerum ab ipso praecognitarum* (1). Si notino le parole, *rerum ab ipso praecognitarum.* Sicchè, *prioritate rationis*, da Dio prima fu considerato l'uomo, come libero e sciolto; dipoi fu considerata la legge, da cui doveva esser ligato l'uomo. Per ragion d'esempio, Iddio abeterno ha proibito l'omicidio; dunque *prioritate rationis* prima considerò gli uomini, e poi diè loro il precetto, che uno non uccidesse l'altro.

(1) S. Thom. 1. 2. q. 91. a. 1. ad 1.

44. Dunque (diranno) l'uomo nasce libero, ed indipendente da Dio ? No, nasce bensì libero, ma non indipendente: nasce l'uomo suddito alla potestà di Dio, e per conseguenza obbligato ad ubbidire a tutti i precetti che da Dio gli sono imposti; ma acciocchè venga ligato da questi precetti, si richiede, che quelli se gli promulghino, e gli si faccian noti nel tempo di sua vita, come insegna lo stesso Angelico Dottore nel medesimo *articolo* 1. *ad* 2. dove, dopo aver provato, darsi la legge eterna, si fa la seguente obbiezione: *Promulgatio est de ratione legis*; *sed promulgatio non potuit esse ab æterno, quia non erat ab æterno, cui promulgaretur*; *ergo nulla lex potest esse æterna.* E così risponde: *Ad secundum dicendum, quod promulgatio fit et verbo, et scripto, et utroque modo lex æterna habet promulgationem ex parte Dei promulgantis . . Sed ex parte creaturæ audientis, aut inspicientis, non potest esse promulgatio æterna* (1). Non nega dunque s. Tommaso, che anche la legge eterna ha dovuto promulgarsi agli uomini, per obbligarli ad osservarla, essendochè la promulgazione (come qui anche esprime), è di ragion della legge. Onde poi dice, che sebbene per parte di Dio la legge eterna abbia avuta la sua promulgazione prima che fosse creato l'uomo, per parte non però dell'uomo non ha potuto la legge essergli intimata, prima che l'uomo vi fosse, e conseguen-

(1) S. Thom. 1. 2. q. 91. a. 1. ad 2.

tamente non ha potuto obbligarlo, se non nel tempo in cui l'uomo *legem audit, aut inspicit*, cioè quando sente intimarsegli la legge della Chiesa, o pure quando la conosce per lume naturale, come saggiamente spiega Silvio: *Actualiter tunc unicuique* (lex aeterna) *promulgatur, quando cognitionem a Deo accipit dictantem, quid juxta rectam rationem sit amplectendum, quid fugiendum* (1). E quindi dice Silvio, che la legge eterna ab eterno fu legge solo materialmente, ma non formalmente; sicchè da quella non restò già obbligato l'uomo, perchè non vi fu l'attuale e perfetta promulgazione: *Lex æterna fuit, ab æterno lex materialiter, non fuit ab æterno formaliter, seu sub ratione legis actualiter obligantis; quia tunc tunc non fuit actualis et perfecta promulgatio* (2). Così parimente scrive il dotto p. Giovan Lorenzo Berti (3) dicendo, che la legge eterna non fu legge obbligante, ma apparecchiata ad obbligare nel tempo, in cui dovea promulgarsi agli uomini. Lo stesso scrive il cardinal Gotti: *Lex æterna in actu secundo neminem obligavit, non ex defectu virtutis, sed ex defectu termini; sicut ab æterno fuit lex in mente Dei, quamvis pro æterno non obligans, nec ligans, quia nondum applicata, et promulgata* (4). Lo stesso scrive il p. Gonet: *Deus*

(1) Sylvius 1. 2. q. 90. a. 4. in fin.
(2) Idem 1. 2. q. 91. a. 1. ad 2.
(3) Berti theol. lib. 2. de leg. c. 3. n. 2. in fin.
(4) Gotti theol. t. 2. tr. 5. q. 2. dub. 1. n. 13.

non promulgavit legem æternam, ut creaturæ subderentur sibi ab æterno, sed ut sibi subjicerentur in tempore, pro quo erant futuræ in propria mensura (1). Lo stesso dice Onorato Tournely, il quale difende per altro, che la legge eterna fu vera legge, ma poi aggiunge: *Quia tamen lex ante creaturarum existentiam vere obligans non fuit, cum nihil esset ad extra, quod ea obligarentur, palam est, rationem completam legis tunc tantum ei competere potuisse, cum extiterunt creaturæ, quibus fuit lex promulgata, aut saltem quæ impressione ipsius moveri cœperunt* (2).

45. In oltre s. Tommaso nell'*art.* 2. della stessa *quæst.* 91. dice, che la legge che propriamente obbliga l' uomo, è la legge naturale, non già l'eterna, perchè la legge eterna riguarda solamente Iddio regolante, ma la legge naturale è quella che riguarda l'uomo regolato. Il Santo propone ivi il quesito: *Utrum sit in nobis aliqua lex naturalis?* E (*ad primum*) si fa l'obbiezione: *Videtur, quod non sit in nobis aliqua lex naturalis; sufficienter enim homo gubernatur per legem æternam.* E così risponde, prima *in corpore: respondeo dicendum, quod lex, cum sit regula, et mensura, dupliciter potest esse in aliquo: uno modo sicut in regulante et mensurante, alio modo sicut in regulato et mensurato; quia in quantum participat aliquid de regula, sic regulatur . . Talis participatio le-*

(1) Gonet in clypeo tom. 3. disp. 2. art. 2. n. 12.
(2) Honorat. Tourn. theol. tom. 2. c. 2. q. 3.

gis æternæ in rationali creatura lex naturalis dicitur. Indi risponde individualmente all'obbiezione fattasi: *Ad primum ergo dicendum, quod ratio illa procederet, si lex naturalis esset aliquid diversum a lege æterna; non autem est nisi quædam participatio ejus* (1). Sicchè, secondo insegna s. Tommaso, la legge eterna riguarda solamente Iddio come regolante, ma la legge naturale è quella che riguarda ed obbliga solamente l'uomo regolato. Onde scrive il cardinal Gotti, che quantunque la legge naturale sia una partecipazione della legge eterna, e perciò non diversa dalla legge eterna, come dice l'Angelico; nulladimeno la legge naturale è quella che obbliga, non perchè è partecipazione della legge eterna, ma perchè ella propriamente ha ricevuta da Dio la forza di obbligare: *Lex naturalis obligat de jure divino, non quia præcise est participatio legis æternæ, sed quia habet Deum auctorem* (2). Ciò sia detto per esuberanza; del resto o sia la legge eterna, o naturale, quella che propriamente obbliga, e liga l'uomo; è certo, ch'ella non obbliga, se non dopo ch'è applicata all'uomo colla promulgazione; altrimenti, come vedemmo con s. Tommaso, la legge non ha virtù di obbligare; poichè la legge (come il Santo insegna) è una misura, con cui dee misurarsi l'uomo; se la misura non gli viene applicata colla promulga-

(1) S. Thom. 1. 2. q. 91. a. 2.
(2) Gotti theol. tom. 3. tr. 5. q. 2. dub. 1. n. 9.

zione, egli con tal misura non può misur
46. Replicano: ma a noi niuna cosa è lec
se non ci vien permessa dalla volont
Dio; pertanto, acciocchè lecitamente op
mo, dobbiamo prima conoscere, se que
zione è conforme o no alla volontà div
Si risponde, che in Dio bisogna supp
due volontà, l'una generale, l'altra parti
lare: la generale è che noi nel nostro o
rare attendiamo l'onestà dell'azione, cioè
non facciamo altre operazioni, se non q
le che ci appariscono oneste, e lecite, sic
me già è onesto e lecito il servirci d
libertà da Dio a noi donata. La volontà p
ticolare poi è quella, per la quale il Sign
proibendo di servirsi della nostra libertà,
manifesta in particolare ciò che in qual
caso dobbiamo fare, o evitare. Posto ciò
ciamo, che sino a tanto che non ci è m
nifestata la volontà di Dio in particolar
basta che ci conformiamo alla divina vol
tà generale, cioè che operiamo colla cred
za di onestamente operare. Questa tutta
dottrina di s. Tommaso, il quale dice: *V
luntas igitur humana tenetur conformari d
vinæ voluntati formaliter, sed non mater
liter* (1). Quel *formaliter* lo spiega il Sant
in volito boni communis, cioè che in ogni
zione intendiamo il bene onesto, sicco
già è cosa onesta per ciascuno il servirsi d
la libertà donatagli da Dio, poichè ogni c

(1) S. Thom. 1. 2. q. 19. a. 10.

che da Dio non ci è vietata, è onesta; e dove la volontà divina in particolare non ci è nota, noi non siamo obbligati a seguirla. Così insegna lo stesso s. Tommaso, dicendo: *Et ideo quicumque vult aliquid sub quacumque ratione boni, habet voluntatem conformem voluntati divinæ, quantum ad rationem voliti. Sed in particulari nescimus, quid Deus velit; et quantum ad hoc, non tenemur conformare voluntatem nostram divinæ voluntati* (1). Dunque non è tenuto l'uomo conformarsi alla divina volontà, dove questa volontà di Dio non gli è manifesta; siccome più distintamente dichiara il p. Gonet: *Homo non tenetur conformari voluntati divinæ in volito materiali, nisi quando voluntas divina nobis præcepto vel prohibitione manifestatur* (2). Lo stesso scrive il cardinal Gotti: *Ratio legis non consistit solum in esse ostensivo boni et mali, sed in esse præceptivo et obligativo* (3). Sicchè dove non si conosce la volontà di Dio in particolare, che ci obblighi a seguirla, noi non siamo obbligati di conformarci a quella (4). E ciò prima l'insegnò s. Anselmo dicendo: *Non semper debemus velle quod Deus vult, sed quod Deus vult nos velle debere* (5). E lo stesso scrisse s. Tommaso: *Etsi non teneatur homo velle, quod Deus vult; semper tamen tenetur velle,*

(1) S. Thom. 1. 2. q. 19. a. 10. ad 1.
(2) Gonet in clypeo t. 3. d. 6. art. 2. n. 37. in fin.
(3) Gotti t. 2. q. 2. dub. 2. §. 1. n. 9. (4) Ibid.
(5) S. Anselm. lib. de simil. c. 159.

quod Deus vult eum velle, et homini pr
pue innotescit per præcepta divina (1).

47. Un certo moderno autore cerca per a
via di confutare la nostra sentenza, e
così: per dirsi, che una legge sia dubl
dovrebbe dubitarsi, se una tal legge esi
o no; ma questo (dice) non può ess
perchè le leggi così divine, come uma
che dobbiamo osservare, tutte son certe
abbastanza promulgate. Il dubbio dun
cade, non già sopra l'esistenza della leg
ma sopra i casi particolari, se quelli
compresi o no nelle leggi universali; o
che se vogliamo servirci del principio a
posto, cioè che la legge dubbia non
indurre un obbligo certo, non possiamo d
che la legge dubbia o non abbastanza prom
gata, non sia legge, ma solo dobbiamo d
quando v'è opinione probabile da ambedue
parti, che la legge si stenda, o no, a quel ca
la legge certamente non si stende. Ma dic
do così ritorna la difficoltà del principi
poichè quando v'è il dubbio, se sia le
alcun'azione, o non sia lecita, come co
presa, o non compresa dalla legge, non p
assignarsi un tal principio come certo.
qui l'accennato autore, seguendo in ciò q
che prima di lui scrisse il p. Daniele Con
na nella sua teologia cristiana.

48. Ma si risponde con quel che scrisse
stesso p. Concina nel compendio di de

(1) S. Thom. 2. 2. q. 104. a. 4. ad 3.

teologia (*tom.* 1. *de legib. cap.* 2. *n.* 10.), dove dice, che benchè la legge sia certa, nonperò le circostanze diverse che occorrono fanno che la legge ora obblighi, ed ora non obblighi; giacchè i precetti sono bensì immutabili, ma alle volte non comandano sotto questa o quella circostanza. Quindi (noi ripigliamo) non vale dunque il dire, che le leggi son certe; perchè mutandosi le circostanze de' casi, si rendono dubbie, e come dubbie non obbligano. Dunque, replica l'autore riferito, secondo il vostro principio, che la legge dubbia non obbliga, voi concludete, che nel dubbio se la legge si stende o no a quel caso, certamente non si stenda? Ma noi rispondiam ritorcendo l'argomento, e diciamo: dunque secondo la vostra sentenza, in dubbio se la legge si stende a quel caso, dovremo dire, che certamente si stende? Ma ciò è quello che noi neghiamo. Non già asseriamo, che la legge in dubbio certamente non si stende al caso, ma diciamo, che quando vi sono dall'una e dall'altra parte opinioni egualmente probabili, allora non essendo certo, che la legge si stenda a quel caso, a rispetto di quel caso la legge si rende dubbia, e come dubbia non obbliga, poichè allora non è abbastanza promulgata. Coll'esempio si rende la cosa più chiara. Abbiamo noi la legge universale, che vieta l'usura, ma quando da ambedue le parti vi è eguale probabilità, che alcun contratto sia o non sia usurario, allora non vi apparisce al-

meno legge che liga, giacchè la libertà
l'operante (la quale è certa) non può
ligata che da una legge parimente certa.
chè in tal caso non si opera contro la le
ma solamente contro l'opinione che dife
essèrvi la legge; poichè la legge, fin
ch'ella è dubbia, è opinione, ma non le
almeno non è legge che obbliga. Nè si
ra allora contro la divina volontà, per
(siccome abbiam dimostrato di sopra
san Tommaso) non v'è obbligo di con
marsi a quella volontà divina, che non
manifestata. Come mai in verità può di
che siam tenuti a conformarci alla vol
di Dio in astenerci da qualche azione, qu
do non sappiamo, che Iddio la proibi
ripetiamo le parole di s. Tommaso gi
sopra riferite: *Sed in particulari nescim
quid Deus velit, et quantum ad hoc no
nemur conformare voluntatem nostram
næ voluntati* (1). Ripetiamo ancora le p
le del p. Gonet: *Homo non tenetur con
mari voluntati divinæ in volito materiali,
quando voluntas divina nobis præcepto
prohibitione manifestatur* (2).

50. Ma replica l'autor moderno accennat
sopra, e dice: quando vi sono due opi
probabili dall'una e dall'altra parte, è
cito il seguir la benigna, se non in
della legge ch'è incerta, almeno in vigo
principio tenuto dagli stessi probabil

(1) S. Thom. 1. 2. q. 19. a. 10. ad 1.
(2) Gonet in cly. t. 8. disp. 6. art. 2. n. 37. in

cioè che ad operar lecitamente non basta il giudizio probabile, ma è necessario il giudizio certo dell'onestà dell'azione. Queste son le parole individuali dell'autore suddetto. Ma ad una tale obbiezione la risposta è patente: sempre e quando non è vietato il seguir l'opinione benigna in vigor della legge, per esser ella incerta, allora manca il ligame, da cui venga a restar ligata la libertà dell'uomo; e perciò, non essendovi allora legge che la liga, e le proibisce l'azione, resta la libertà nel suo possesso; e per conseguenza l'azione è certamente onesta, giusta il comune assioma presso tutti noto: *Cuique facere libet, nisi id a jure prohibeatur*, come si ha nel testo *Instit. de jure person.* §. 1. E come ancora insegna per principio certo l'Angelico dicendo: *Illud dicitur licitum, quod nulla lege prohibetur* (1). E si avverta, che ivi il s. Dottore parla di cosa che propriamente s'appartiene alla libertà dell'uomo, ed alla legge naturale.

1. Non voglio tralasciare qui di rispondere ad una certa decisione che si asserisce dagli avversarj fatta dal clero gallicano, cioè che non sia mai lecito seguir l'opinione probabile in soccorso dell'egualmente probabile più tuta. Per 1. diciamo, che malamente si chiama questa decisione del clero gallicano, poichè non fu fatta che da soli quattordici prelati, quandochè i vescovi della Francia sono da cento in circa. Per 2. ri-

(1) S. Th. in 4. sent. d. 15. q. 2. a. 4. ad 2.

dire al suo principe, sempre che'l di lui precetto non è certamente illecito. Sicchè il giudizio pratico certo vien formato da due giudizj speculativi, ma che riguardano diversi oggetti; poichè il primo riguarda la verità della cosa, cioè che la guerra è probabilmente, o dubbiamente giusta, e questo primo giudizio speculativo è solamente probabile, o dubbio: il secondo giudizio poi speculativo riguarda l'onestà dell'azione di militare, cioè che in dubbio dell'ingiustizia della guerra, stante il precetto del principe, il suddito lecitamente ubbidisce, anzi è tenuto ad ubbidire al suo principe; e questo secondo giudizio è certo, e da questo giudizio speculativo certo, ma riflesso, si rende certo anche il giudizio pratico del suddito circa l'onestà dell'azione, cioè che lecitamente egli può militare nella guerra dubbiamente giusta. E lo stesso dee dirsi in ogni caso, nel quale vi sono opinioni probabili dall'una e dall'altra parte, dove il giudizio pratico si rende certo dal principio riflesso da noi provato, che la legge dubbia non può indurre un'obbligazione certa.

53. Ciò si conferma da quel che dicono gli stessi nostri avversarj, e specialmente da quel che scrive il p. Lorenzo Berti nella sua teologia (*tomo II. lib.* 21. *c.* 13. *prop.* 3. *vers Patroni*), il quale sostiene già contro di noi non esser lecito seguire l'opinione egualmente probabile meno tuta; ma come lo prova? lo prova col confutare due principj per al-

tro falsi degli autori probabilisti. Per due principj (secondo parlano in verità molti probabilisti) può seguirsi l'opinione probabile meno tuta, e per quelli il giudizio speculativo dubbio si rende certo in pratica. Il primo principio è quello: *Qui probabiliter agit, prudenter agit*. Ma questo principio (dice il p. Berti, e saviamente dice, siccome ancor noi abbiam detto di sopra) non basta a lecitamente operare coll'opinione solamente probabile, perchè essendo la contraria per la legge probabile egualmente, noi non abbiamo la certezza dell'onestà necessaria per bene operare. Il secondo principio, o sia ragione d'alcuni probabilisti è, che quando le opinioni sono ambedue probabili, l'uomo sospende il giudizio circa l'opinione che condanna l'azione, ed opera appoggiandosi a la probabilità dell'opinione che la permette. Ma ciò (dice, e ben anche saviamente dice il p. Berti), neppure può render noi certi dell'onestà di quell'azione, perchè una tal sospensione volontaria di giudizio va congiunta con una ignoranza vincibile, anzi affettata; onde chi operasse così, opererebbe non prudentemente, ma imprudentissimamente, poichè in pratica non deporrebbe il dubbio, ma resterebbe nello stesso dubbio dell'onestà dell'azione. Dunque, dice il p. Berti, quando non si ha altro fondamento che della probabilità dell'opinione meno tuta, noi non possiamo mai per alcun giudizio

riflesso renderci certi di operar rettame in servirci di quella. Altrimenti è poi, dice, quando oltre della probabilità dell pinione vi è altronde una nuova ragione sia principio fondato, che rende il giudi praticamente certo dell'onestà dell'azio giacchè allora la certezza del giudizio nor appoggia alla riflessione dello stesso dub precedente, ma alla riflessione del mot certo sopravveniente. E porta l'esempio religioso, che dubitando se può romper digiuno per attendere allo studio, ben romperlo, quando dal superiore ne ha precetto, che lo rende certo di potersi ci re senza colpa. Porta di più l'esempio possessore, che nel dubbio se giustame possiede un fondo, lecitamente può segu a possederlo, quando un dotto l'assicu ch'egli in dubbio non è tenuto a spogli della roba legittimamente posseduta. Qui conclude: *Procul dubio potest hoc pacto reflexione mentis antea perplexæ fieri ju cium practicum moraliter certum.* Sicchè formarsi la coscienza moralmente certa n le sentenze morali non solo co'principj retti, ma anche cogli indiretti riflessi.

54. Or questo appunto è il caso nostro. per seguire l'opinione egualmente probabi diciamo, che non basta la sola probabil dell'opinione; secondo li due mentovati pri cipj, di cui molti autori malamente s'avv gliono. Ed io dico, e lo tengo per certo, c l'insussistenza di questi due falsi principj

nica fulminata contro di lui volle temerariamente celebrare: onde diciamo, che costui giustamente fu deposto da Innocenzo III., poichè, stando egli in dubbio della scomunica, almeno dovea far diligenza per accertarsi della verità, e frattanto astenersi dal celebrare. Onde giustamente disse il Pontefice: *Quia in dubiis via tutior est eligenda, etsi de lata in eum sententia dubitaret, debuerat tamen potius abstinere, quam sacramenta Ecclesiæ celebrare.*

8. In quanto al c. *Ad audientiam, de homic.*, il caso fu, che un certo sacerdote ferì un uomo, il quale poi se ne morì. Indi si dubitava se quegli era morto per tal ferita. Clemente III. decise, che frattanto era conveniente, che il scerdote non celebrasse, dicendo: *Cum in dubiis semitam debeamus eligere tutiorem, nos convenit injungere presbitero, ut non ministret.* Qui diciamo per prima, che in tal caso non ancora era appurato il fatto, cioè se per tal ferita fosse morto quell'uomo; onde soggiunge il testo: *Si ex alia infirmitate obierit, poterit divina ministrare.* Perciò frattanto saggiamente ordinò il Papa, che il sacerdote si astenesse di celebrare, essendo dovere, che in tal dubbio si sciegliesse la via più sicura. Diciamo per secondo, come ben avvertono Navarro e Suarez, che in tal caso non si trattava di osservanza di alcun precetto, ma solo di una certa convenienza, affinchè se poi si fosse appurato, che il sacerdote ero stato l'omicida, non vi fosse stato

scandalo nel popolo in averlo veduto celebrare. Lo stesso fu disposto in simil caso di omicidio dubbio nel *c. Petitio tua* 24. *de homic.*, dove si disse: *Cum sit consultius in hujusmodi dubio abstinere, quam temere celebrare.* Chi non vede, che in tali càsi ben conveniva, anzi era necessario, che si scegliesse la via più sicura col astinenza dal celebrare, per riparare allo scandalo che poteva avvenirne?

59. In quanto alla clementina *Exivit*, ivi i frati minori interrogarono la Sede apostolica se fossero tenuti sotto colpa grave a quelle regole della religione, che erano imposte con parole precettive. Rispose il Papa: *In his quæ animæ salutem respiciunt, ad vitandos graves remorsus conscientiæ, pars securior est tenenda.* Primieramente in tal caso, dicendo il Papa, *ad vitandos graves remorsus conscientiæ*, verisimilmente parlò per consiglio, non per precetto. In oltre, dicendo, *pars securior est tenenda*, non intese certamente parlare della sicurtà materiale in doversi abbracciare l'opinione più tuta, ma della sicurtà di coscienza in operare, non col dubbio pratico, ma colla certezza morale dell'onestà dell'azione; perchè se avesse parlato della sicurtà materiale, avrebbe dichiarato, che tutte le parole di modo imperativo importavano precetto; il che senza dubbio sarebbe stato materialmente il più tuto; ma il Papa dichiarò il contrario, diceudo, che non tutte le parole imperative importavano precetto, ma sola-

mente quelle che dovevano intendersi precettive per ragion delle parole, o della materia, *ex vi verbi, vel saltem ratione materiæ de qua agitur*. Del resto disse: *Licet fratres non ad omnium, quæ ponuntur in regula sub verbis imperativi modi, sicut ad præceptum, seu præceptis æquipollentium observantiam teneantur; expedit tamen ad observandam puritatem regulæ, et rigorem, quod ad ea, sicut ad æquipollentia præceptis se noverint obligatos, quæ hic inferius adnotantur*. Ed indi di sotto notò il Papa quelle cose che doveano intendersi come di precetto.

60. In quanto finalmente al *c. Juvenis* 3. *de sponsal.* il caso ivi fu, che un certo giovane essendo di sette anni sposò una donzella, morta la quale, sposò poi una sua consobrina. Indi, sorto il dubbio, se il primo matrimonio era valido o invalido per difetto d'impotenza in età così tenue di sette anni, Eugenio III. ordinò, che il marito si separasse dalla suddetta consobrina sua seconda moglie, *propter honestatem Ecclesiæ*, soggiungendo così: *Quia igitur in his, quæ dubia sunt, quod certius existimamus, tenere debemus, etc.* Posto ciò, diciamo per 1., che il Papa ordinò la separazione, non perchè stimò, che nelle opinioni dubbie dovesse sempre seguirsi la più tuta, ma perchè la separazione era necessaria per evitare lo scandalo, e conservare l'onestà della Chiesa. Diciamo per 2., che pronunziando il Papa le parole, *quod certius existimamus, tenere debemus*, non disse ciò a

rispetto del giovane, il quale ben era co
pevole, se nel tempo del primo matrim
era impotente, o no, ma a rispetto de' gi
ci, che nel foro, quando le ragioni delle
ti son dubbie, certamente essi debbono
nersi a quello ch'è più certo; e perciò di
certius, non *tutius*, cioè che stimava cosa
certa il doversi ordinare la separazione,
chè la nullità del primo matrimonio era d
bia, ed il possesso stava più presto per q
lo. Che ha che fare dunque ciò colla no
questione, dove si tratta di foro interno
non di dubbj di fatto, ma di opinioni eg
mente probabili?

61. Ma per finirla circa tal punto, dici
che l'asserire, che quel detto de' canoni, *i
dubiis via tutior est eligenda*, sia una leg
universale per tutti i casi dubbj, di qual
que modo sia il dubbio, non è finalme
una dottrina certa, ma una mera opinio
(secondo me improbabilissima) de' contra
ond'è che al più questa regola, o sia leg
universale da essi supposta, è una legge dub
bia, e come dubbia (siccome abbiam provato
non obbliga. In oltre da quest'assioma, ch
in dubiis tutior via eligenda est, ch'è l'Achill
de'nostri contrarj, che altro se n'inferisce, s
non che stando l'uomo nel dubbio, se la su
azione è buona o mala, non può lecitamen
te appigliarsi alla parte meno tuta? Quest
è quello che i canoni certamente hanno in
teso di dire, e non altro, ed a ciò corrispon
dono i casi e le decisioni de' testi. Ma quan

do nella coscienza vi è il dettame moralmente certo dell'onestà dell'azione per principj o diretti, o riflessi, allora l'uomo non è più in dubbio, ma è certo del suo bene operare. Cessino dunque i nostri contraddittori di opporci più quest'assioma, *in dubiis tutior via eligenda est*, come distruggitore della nostra sentenza. Siasi pure come vogliono quest'assioma, non di consiglio, ma di precetto rigoroso. Corra egli pure, non solo ne'dubbj pratici di fatto, ma anche ne' speculativi di legge; tutto vogliamo concedere. Ma da queste parole, *in dubiis tutior via eligenda est*, che altro può dedursi, se non che l'uomo, stando nel dubbio, dee eleggere la parte più tuta? Ma quando poi egli è moralmente certo, che opera onestamente seguendo la parte men tuta, allora è fuori del dubbio, e dell'assioma suddetto, che parla della coscienza dubbia, e non della certa, che ben può formarsi co'principj riflessi, come di sovra si è dimostrato ad evidenza, nè può negarsi senza negare la luce al Sole.

62. Ma come va, dicono i contrarj, che anche il p. Vasquez, con tutto ch'è probabilista, non ammette questo principio, che la legge dubbia non obbliga? Un autore moderno riferisce con molta pompa le parole del p. Vasquez, le quali sono: *Sequitur manifeste decipi eos, qui putant, eum, qui dubitat, an lex aliqua lata fuerit et promulgata in curia, ea lege non teneri, eo quod ipsi non satis promulgata censeatur. Fallun-*

tur igitur primo in doctrina ipsa, siquidem in dubiis tutior pars est eligenda... Deinde in ratione decepti sunt, eo quod (ut ex dictis constat) aliud est promulgatio, aliud autem est notitia legis. Et quamvis is qui dubitat de lege, non haberet notitiam sufficientem legis, ut ea teneretur; tamen non potest dici carere sufficienti promulgatione legis, si revera in curia promulgata fuisset, sed notitia sufficienti illius. Verum, ut diximus, ea dubitatio satis est, ut ratione ejus tutiorem partem sequi debeat. Vasqu. 1. 2. *Disp.* 156. *cap.* 2. *num.* 8. Ma primieramente rispondo, come mai il p. Vasquez poteva intendere, che la legge dubbia obbliga l'uomo quando quest'Autore difende fortemente, che sicuramente può seguirsi ogni opinione probabile men tuta, ed anche meno probabile? e dice, che questa sentenza era comune nelle scuole a' tempi suoi? In oltre riflettasi sul passo riferito, che 'l p. Vasquez non solo non riprova il principio, che la legge dubbia non obbliga, ma espressamente lo conferma con quelle parole: *Et quamvis is qui dubitat de lege, non haberet notitiam sufficientem legis* (si noti), *ut ea teneretur; tamen etc.* Riflettasi in oltre, che chi dubita della promulgazione della legge è tenuto alla legge per la regola, *in dubiis tutior pars est eligenda*; nulladimeno, come ho osservato *in fonte* nel luogo di sovra citato, egli parla delle leggi umane certamente promulgate nella curia del principe; onde dice, che benchè la notizia certa della pro-

mulgazione non sia pervenuta ad alcuni, la legge nonperò è vera legge. Ora che ha che fare ciò con quelle leggi divine, le quali probabilmente non vi sono? In quanto poi alla regola di dover seguire ne' dubbj la parte più tuta, il medesimo p. Vasquez in più luoghi dice, ch'ella corre ne'dubbj pratici, ma non già nelle opinioni probabili. Nello stesso *cap.* 3. della citata *disputazione* 156. al *numero* 12. dice così: *Ubi est varietas opinionum de sensu alicujus legis, plurimum valeat apud judices probabilior interpretatio. Quando autem est varietas opinionum, non est necesse sequi partem tutiorem*. Più espressamente poi ciò spiega in altro luogo, dove dice: *Illud vero axioma* tutior pars est eligenda *intelligitur solum in dubiis, non in opinionibus, nempe quando dubium tale est, ut judicium conscientiæ cum assensu colligi non possit, sed etiam semper maneat dubia conscientia, sicut intelligit Navarrus et Sylvester* (1). Sicchè il p. Vasquez altro non dice, se non quel che noi diciamo, cioè che standosi nel dubbio non è lecito operare coll'opinione probabile, finchè non si abbia il dettame pratico certo di onestamente operare.

63. Aggiungiamo: Se vi fosse legge certa di dover sempre seguire in tutte le sorte di dubbj le sentenze più tute, sicchè niuna azione fosse lecita, se non costasse, che quella è conforme alla legge eterna, per ragion che il possesso

(1) Vasquez 1. 2. q. 19. art. 6. disp. 62. c. 9. n. 45.

chi comunemente hanno insegnato, che dove la legge è oscura, nè per quella vi è alcun testo di scrittura, o determinazione della Chiesa, o evidente ragione, niun'azione dee condannarsi di colpa grave, se non perchè gli autori mentovati hanno avuto per certo, che la legge dubbia non obbliga? Ecco come scrisse s. Raimondo: *Non sis pronus judicare mortalia peccata, ubi tibi non constat per certam scripturam* (1). Così ancora scrisse s. Antonino in più luoghi: in un luogo disse: *Quæstio in qua agitur, utrum sit peccatum mortale, nisi ad hoc habeatur auctoritas expressa Scripturæ, aut canonis Ecclesiæ, vel evidens ratio, periculosissime determinatur* (2). E ne apporta la ragione, dicendo, che colui che nel dubbio determina esser mortale una qualche azione, di cui prudentemente si dubita che non sia mortale; egli (come scrive) *ædificat ad gehennam*, cioè mette in pericolo di dannazione chi facesse quell'azione. In altro luogo dice così: *Si vero non potest* (parla del confessore) *clare percipere, utrum sit mortale, non videtur tunc præcipitanda sententia, ut dicit Guillelmus, ut deneget propter hoc absolutionem, vel illi faciat conscientiam de mortali. Et cum promtiora sint jura ad solvendum, quam ligandum (c. Ponderet, dist. 1.), et melius sit Domino reddere rationem de nimia misericordia, quam de nimia severitate, ut dicit Chrysostomus*

(1) S. Raymund. l. 3. de pœnit. §. 21.
(2) S. Antonin. p. 2. tit. 1. c. 11. §. 28.

st. Alligant, 26. quæst. 7.), potius videtur absolvendus (1). In altro luogo scrisse secondo il glossatore di s. Raimondo: *In apicibus juris, ubi dubitant etiam sapientes, excusabilis est ignorantia.* Così anche scrisse Silvestro: *Dico secundum Archiepiscopum, quod tuta conscientia potest quis eligere unam opinionem, et secundum eam operari, si habeat notabiles doctores, et non sit expresse contra determinationem Scripturæ, vel Ecclesiæ* (2). Così ancora scrisse Giovanni Nyder: *Ex quo enim opiniones sunt inter magnos, et Ecclesia non determinavit alteram partem, teneat quam voluerit* (3). Lo stesso scrisse Gabriel Biel, che fiorì nell'anno 1480., dicendo: *Nihil debet damnari tanquam mortale peccatum, de quo non habetur evidens ratio, vel manifesta auctoritas Scripturæ* (4).

Lo stesso si deduce da ciò che scrisse s. Tommaso ne' Quodlibeti: *Qui ergo assentit opinioni alicujus magistri contra manifestum Scripturæ testimonium, vel contra id quod publice tenetur secundum Ecclesiæ auctoritatem, non potest ab erroris vitio excusari* (5). Dunque s. Tommaso giudica, essere inescusabile solamente colui, che siegue l'opinione d'alcun maestro contra un chiaro testo della Scrittura, o contra qualche sentenza co-

(1) S. Antonin. part. 2. tit. 4. c. 5. §. In quantum.
(2) Sylvester verb. Scrupulus.
(3) Nyder in consolat. part. 3. c. 20.
(4) Gabriel. in 4. d. 16. q. 4. conclus. 5.
(5) S. Thom. quodlib. 3. a. 10.

mune de' dottori, e conforme al sentimento della Chiesa; ma non già chi siegue un'opinione, che non apparisce esser certamente contraria alla divina legge, come appunto notò Giovanni Nyder sovra il citato testo dell'Angelico, dicendo: *Hæc verba s. Thomæ non possunt intelligi, nisi de illis, ubi manifeste patet ex Scriptura, vel Ecclesiæ determinatione, quod sit contra legem Dei, et non de illis ubi illud non apparet; alias sibi contradiceret in eodem libro* (1). E'l medesimo s. Tommaso in altro luogo, trattando della questione, se sia lecito avere due prebende, dice, esser pericoloso il determinare, che alcuna azione sia mortale, *ubi veritas* (son sue parole) *ambigua est, quod in hac quæstione accidit... Inveniuntur in ea theologi theologis, et juristæ juristis contraria sentire; in jure namque Divino non invenitur determinata expresse, cum in sacra Scriptura expressa mentio de ea non fiat, quamvis ad eam argumenta ex aliquibus auctoritatibus Scripturæ forte adduci possint, quæ tamen non lucide veritatem ostendunt* (2). Dunque l'Angelico non ha per certo quel principio de' nostri contrarj, cioè che in dubbio possiede la legge, e che perciò in dubbio dee tenersi l'opinione che favorisce la legge; ma dicendo, che dove la verità è ambigua, è pericoloso il determinare, che l'azione sia mortale, il Santo più presto ha per vero il principio nostro, che in

(1) Nyder in consolat. ec. cap. 11. p. 3.
(2) S. Thom. quodlib. 9. a. 15.

dubbio se vi sia la legge, o no, la legge non obbliga. Ma se la legge dubbia non obbliga, diranno, perchè s. Tommaso nello stesso quodlibeto dice, che l'errore in determinare che alcun atto non sia mortale, non è scusato da colpa. Ma bisogna considerare le parole del s. Dottore, le quali son queste: *Omnis quæstio, in qua de mortali peccato quæritur, nisi expresse veritas habeatur, periculose determinatur; quia error, quo non creditur esse peccatum mortale, quod est mortale, conscientiam non excusat a toto, licet forte a tanto. Error vero, quo creditur esse mortale, quod non est mortale, ex conscientia ligat ad peccatum mortale*. Si rifletta dunque, che qui s. Tommaso non parla già dell'onestà dell'azione nell'operare, ma della verità della cosa nel determinare, che quell'atto sia peccato mortale, o no; e perciò dice, esser pericoloso, dove la verità è ambigua, il determinare che l'atto sia o non sia peccaminoso; poichè l'errore nel determinare così per l'una come per l'altra parte è colpevole; giacchè l'errore (dice) nel determinare che l'atto sia mortale, quando non è mortale, liga secondo la coscienza al mortale, ed è causa di dannazione; all'incontro l'errore nel determinare, che non sia mortale, quando è mortale, anche è colpevole. Ma ciò s'intende, spiega s. Antonino, scrivendo sovra del citato testo dell'Angelico quando si giudica per ignoranza crassa, che l'atto non sia mortale; ma non già quando ciò si giudica per opinione probabile difesa

da' Savj, ancorchè altri contraddicano. Ecco le parole di s. Antonino: *Notandum est, quod dicit s. Thomas in quadam quæstione de quodlibetis, quod quæstio in qua agitur de aliquo actu, utrum sit peccatum mortale vel non, nisi ad hoc habeatur auctoritas expressa Scripturæ sacræ, aut Canonis Ecclesiæ, vel evidens ratio, nonnisi periculosissime determinatur. Nam si determinet, quod sit mortale, et non sit, mortaliter peccabit contra faciens, quia omne quod est contra conscientiam, ædificat ad gehennam; si autem determinatur, quod non sit mortale, et est, error suus non excusabit eum a mortali. Sed hoc secundum videtur sane intelligendum, quando erraret ex crassa ignorantia; secus si ex probabili, puta quia consuluit peritos in tali materia, a quibus dicitur illud tale non esse mortale; videtur enim tunc in eo esse ignorantia quasi invincibilis, quæ excusat a toto. Et hoc quantum ad ea, quæ non sunt expresse contra jus divinum, vel naturale, vel contra articulos fidei, et decem præcepta, in quibus ignorans ignorabitur. Et si diceretur, hic esse usuram, et usura est contra decalogum; respondetur, sed hunc contractum esse usurarium non est clarum, cum sapientes contraria sibi invicem sentiant* (1). Sicchè secondo s. Tommaso e s. Antonino, dove la verità non è manifesta, ma è contrastata, la legge come dubbia non obbliga; e perciò diciamo, che tra le due opinioni egualmente

(1) S. Antonin. part. 2. tit. 1. c. 11. §. 28.

probabili non siam tenuti a seguitare quella che favorisce la legge.

7. Quindi scrisse il p. Martino de Prado Domenicano: *Ut verum fatear, cum pro neutra parte aliquod convincens, qua parte stet veritas, affertur, curabo opiniones benigniores amplecti, vel earum probabilitatem indicare, cum animarum salus impediatur nimia austeritate* (1). Ed ivi aggiunge quel che si trova scritto nelle costituzioni del suo ordine dei predicatori: *Terrentur enim homines ex hoc in tantum, ut salutem negligant; quapropter relaxanda est, quantum fieri potest, rigiditas.* In conformità di ciò il dottissimo p. Melchior Cano, impugnando la sentenza di Scoto, che obbligava i peccatori all'atto di contrizione ne' giorni festivi, scrisse: *Jus humanum nullum est, aut evangelicum, quo hoc præceptum asseratur; proferant, et tacebimus* (2). Ed al *num.* 5. ivi soggiunge: *Quoniam ignoro, unde ad hanc opinionem Doctores illi venerint, libere possum, quod non satis explorate præceptum est, negare.* Lo stesso scrisse il cardinal Lambertini arcivescovo di Bologna, e poi Pontefice, nominato Benedetto XIV., nelle sue notificazioni, dicendo: *Non debbono imporsi ligami, quando non vi è manifesta legge che l'imponga* (3). E perciò nella sua celebre opera del Sinodo, che cacciò fuori da pontefice, parlando della questione

(1) Martin. de Prado in præfat ad quæst. mor.
(2) Canus relect. 4. de pœnit. p. 4. q. 2. prop. 3.
(3) Card. Lambert. notif. 13.

nio non esset tutior, sed maxime exposita periculo frequenter trangressionis formalis; quare tutior est opposita (1). Così parimente scrive il p. Bancel domenicano: *Multa sunt quæ tutius est facere, sed simul etiam tutius est non se credere obligatum ad ea facienda, nisi moraliter ipsi constet de tali obligatione.* Quindi così conclude: *Cum non debemus formare conscientiam de obligatione ad aliquid sub pœna peccati, nisi moraliter constet de obligatione, non debemus onus illud imponere, dum moraliter nobis constat, superesse nobis libertatem amplectendi quamcumque voluerimus ex hujusmodi opinionibus* (2). Ma prima di questi autori ciò lo scrisse Giovan Gersone, dicendo: *Doctores theologi non debent esse faciles ad asserendum, aliqua esse peccata mortalia, ubi non sunt certissimi de re* (si noti la parola *certissimi*), *nam per ejusmodi assertiones voluntarias, rigidas, et nimis strictas in rebus universis nequaquam eriguntur homines a luto peccatorum, sed in illud profundius, quia desperatius, demerguntur. Quid prodest, imo quid non obest, coarctare plus justo mandatum Dei, quod est latum nimis? Quid expedit gravius reddere illud Christi jugum, quod suave est, et onus leve?* (3).

69. Io per me confesso la verità, che quando cominciai a studiar la teologia morale, perchè fui diretto a principio in tale studio da

(1) Pallavic. in 1. 2. disp. 9. c. 4. art. 11. n. 12.
(2) Gerson. de vita spirit. lect. 4.
(3) Bancel t. 5. brev. univ. theol. p. 2. tr. 6. q. 5. a. 5.

n maestro della rigida sentenza, impresi a ifendere la medesima con molto calore; ma a appresso, considerando meglio la questioe, mi parve moralmente certa la sentenza, he sta per l'opinione egualmente probabile, ndotto dal medesimo principio qui provato, he la legge dubbia non può indurre un'obbligazione certa. Quindi fermamente restai persuaso, che non dovevano costringersi le coscienze a seguire l'opinione più tuta, quando l'opposta fosse già egualmente probabile, per non metterle nel pericolo di molte colpe formali. Ed in oltre confesso avanti a Dio, che in quest'ultimi tempi, vedendo così agramente impugnata la nostra sentenza (che prima per la serie di molti anni è stata senza dubbio comune appresso tutti), più e più volte ho cercato di esaminare di nuovo questo punto con tutta la diligenza, deponendo ogni propensione, e leggendo e rileggendo tutti gli autori moderni, che mi son capitati alle mani, della rigida sentenza, apparecchiato ad abbandonar la mia, subito che l'avessi conosciuta non abbastanza certa, siccome non ho avuta ripugnanza di ritrarmi in molte altre opinioni un tempo da me tenute, le quali erano per altro certamente di minor momento, che non è questa. Ma quanto più ho esaminate le ragioni, tanto più elle mi sono apparse certe e sicure. Del resto, se al presente vi fosse alcuno, il quale potesse illuminarmi, anche per lettera, e mi facesse

conoscere essere falsa la nostra sentenza, n
già con porsi a riprovare qualche prova o
punto incidentemente addotto nel pieno d
la disertazione, ma con dimostrarmi l'i
sussistenza del principio assunto, su del q
le la nostra sentenza è fondata; cioè che
legge dubbia non può indurre un obbl
certo, e me lo dimostrasse con qualche n
vo lume o sia motivo (perchè i motivi a
dotti dagli scrittori moderni niente mi h
convinto, anzi, come ho detto, mi han co
fermato nel mio sentimento), io ne lo p
gherei, e poi glie ne conserverei perpetua
bligazione, promettendo di subito ritratt
con pubblica scrittura. Fintanto però che n
verrò altrimenti persuaso di quel che so
al presente, io in quanto a me mi sforze
coll'ajuto della divina grazia di camminar
per la via più perfetta: ma il voler obbligar
tutti ad astenersi in pratica di seguire ogni
opinione, che non è moralmente certa, o
quasi moralmente certa (nel che molto po
ca è la differenza) a favore della libertà, se
condo oggidì vogliono obbligarli più autori
moderni, e negar loro l'assoluzione sagra-
mentale, se non se ne astengono, ciò stimo
non potersi fare in coscienza se prima non
me lo dichiara la Chiesa: alla quale, dichia-
rando ella, subito e volentieri sommetterò
il mio giudizio. Del resto s. Giovan Gri-
sostomo (*in can. Alligant. 26. quæst. 7.*) così
m'istruisce nel testo di sovra già riferito al-
tra volta: *Circa vitam tuam esto austerus,*

a alienam benignus. Quindi giova qui no-
quel che scrisse il p. Paolo Segneri nel-
late suo Pistole per l'opinione probabile
istol. 1. §. 11.) dove disse: « Gli antichi
cchè si dicano alcuni senza provarlo (nè
rlo mai provare per tutta l'eternità) son
con questa regola: dove la legge era cer-
attenersi a quella; dove era dubbia, di-
re la dubbietà con cercare il parere d'uo-
ni dotti, quando essi tali erano a sufficien-
con ventilarlo, quando non erano: dove
ri eran ben fondati di qua e di là, at-
si a que' che gradissero, con fidanza di
n errare. (E qui rapporta le parole di
nardo di Chiaromonte di sopra già rife-
: *Ex quo opiniones sunt inter magnos, et
clesia non determinavit alteram partem, te-
at quis quam voluerit.*) Questa fu la regola
lica, e questa è la vera regola da seguirsi
rpetuamente. Non tutto quello ch'è meglio
farsi, è meglio ad ordinarsi. Il b. Pietro
miani sul testo di s. Paolo: *Volo omnes
s esse sicut me ipsum,* fè questa chiusa uti-
sima al nostro intento (*lib. 6. epist.* 12.)
iud volebat Apostolus, aliud præcipiebat;
lendo me esse sicut se, provocat ut ascen-
n; offerendo copulam nuptialem, retinet
tinendo, ne corruam.* Dopo ciò l'esortar
ti a seguire in ogni occorrenza l'opinione
probabile (ciò dee intendersi, quando
cesso fosse picciolo, e dubbioso, come al
ncipio si spiegò) è cosa santa; ma sareb-
cosa, s'io non erro, malissima l'obbligar-

veli. Ciò che molto bene Silvestro most[rò]
d'intendere nella sua Somma, dove alla p[a]
rola *confessio* lasciò scritto: *Licet sit tu[tius]*
statim habita opportunitate confiteri, qu[am]
differre, non tamen tutius est tenere, quod [ad hoc]
obligentur, quia viri timorati haberent ma[xi]
mas occasiones peccandi. Io sto a vedere, c[he]
vi sia chi presuma di andare in queste m[a]
terie con piè più fermo di quello che face[sse]
un s. Agostino; egli dopo aver in una s[ua]
lettera a s. Geronimo esposta la riverenz[a]
in cui tenea gli scrittori sagri, passando a[gli]
altri, soggiunse: *Alios autem ita lego, [ut]*
quantalibet sanctitate doctrinaque polleant,
non ideo verum putem, quia ipsi ita sens[e]
runt; sed quia mihi per alios auctores, [vel]
probabiles rationes, quod a vero non abhor
reat, persuadere potuerunt. (Così sta nel ca[p.]
Ego solis, *dist*. 9. Ma come avverte la corre-
zione romana, presso s. Agostino in vece d[i]
quel, *mihi per alios etc*., sta così: *Mihi vel*
per illos auctores canonicos, vel probabili ra
tione etc.). La prego a ponderare, che'l San-
to non a quel solo acquietavasi, che gli fos-
se persuaso per vero in tutto con giudizio
assoluto, e come dicono alcuni, non flut-
tuante; signornò, acquietavasi a quello che
gli fosse provato non allontanarsi dal vero,
Quod a vero non abhorreat. Ma che altro è il
proprio dell'opinione probabile, se non que-
sto, *non abhorere a vero?* Questo fu il pro-
ceder proprio dell'universo nelle controver-
sie morali. »

Del resto qui ci protestiamo, che siccome non sappiamo approvare que' confessori, che per essere troppo appassionati per lo rigore facilmente condannano senza certo fondamento molte opinioni, benchè appoggiate a grave motivo di ragione o di autorità: così all'incontro non possiamo approvare quegli altri, a cui basta, per chiamare probabile un'opinione, qualunque ragione apparente, ma non ferma, o pure il vederla difesa da alcuni autori, che, per essere benigni, danno spesso in lassezze. Il confessore prima di approvare un'opinione, egli è obbligato ad esaminare le ragioni intrinseche, e quando trova una ragione convincente per l'opinione che si oppone alla libertà, e stima che a tal ragione non possa moralmente darsi adequata risposta, allora in ogni conto dee preferir la ragione all'autorità, ancorchè ella sia di più dd. gravi, purchè l'autorità non fosse tanta, ch'egli giudicasse, dovergli quella fare più peso che la ragione propria, secondo quel che asserisce s. Tommaso (1), dicendo: *Aliquis parvæ scientiæ magis certificatur de eo quod audit ab aliquo scientifico, quam de eo quod sibi secundum suam rationem videtur*, benchè questo è un caso, che molto di rado avviene.

71. Ciò corre in quanto alla teorica; ma in quanto alla pratica di sciegliere le opinioni, nel dubbio se debbono preporsi le rigide alle

(1) 2. 2. q. 9. a. 8. ad 2.

benigne, o queste a quelle, io rispondo co
Dove si tratta di esimere il penitente dal p
ricolo del peccato formale, dee il confess
avvalersi, per quanto permette la cristi
prudenza, delle opinioni più benigne.
dove poi le opinioni benigne fan più vici
il pericolo del peccato formale, come
alcune opinioni di dd. circa l'obbligo di f
gire le occasioni prossime e simili, allor
sempre spediente, che'l confessore si avv
glia, anzi dico, ch'egli come medico dell'
nime è tenuto ad avvalersi delle opinioni
gide, che meglio conducono a conservar
penitente nella divina grazia.

CAPO SECONDO

AVVERTENZE SUL TRATTATO DELLE LEGGI

PUNTO PRIMO

Della natura della legge.

1. 2. 3. *Distinzioni della legge.*
4. *Condizioni.*
5. 6. 7. *ed* 8. *Promulgazione.*
9. *Accettazione.*
10. *e* 11. *Se la legge per* 10. *anni non fosse accettata*
12. *e* 13. *Se la maggior parte non l'accetta ecc.*

1. Si definisce la legge: *Recta agendorum ratio*; la retta ragione di ciò che dee farsi. La legge non si distingue dal precetto se non in

quanto che la legge si dà alla comunità, il precetto a' particolari. Si divide poi la legge in eterna, naturale, e positiva. La legge *eterna* è la ragione della Divina sapienza, che prescrive agli uomini le regole d'operare, obbligandoli ad osservarle. La *naturale* è la stessa legge eterna, poichè in quanto ella si considera uscita da Dio, si chiama eterna: in quanto si considera manifestata all'uomo col lume della natura, si chiama naturale, di cui sono già tutti i precetti del decalogo. La legge *positiva* poi è quella che non è dettata dalla natura, ma è conforme alla legge naturale, ed in questo principalmente da quella differisce, che le cose proibite dalla naturale son proibite perchè male, ma le cose che si vietano dalla positiva son male perchè proibite.

La positiva si divide in oltre in divina ed umana. Alla positiva *divina* spettano tutti i precetti dell'antico testamento ceremoniali e giudiziali, che son poi cessati colla morte di Gesù Cristo, restando solamente i morali, quali sono i precetti del decalogo. A lei spettano ancora tutti i precetti del testamento nuovo circa i sagramenti. La positiva poi *umana* si suddivide nella legge delle genti (detta *jus gentium*), nell'ecclesiastica e nella civile.

La legge *delle genti* è quella che col consenso di tutte le genti è stata constituita, e ricevuta, com'è per esempio la legge della guerra giusta, la legge che le robe, le quali

non han padrone, s'acquistano dal primo occupante, e simili. La legge *ecclesiastica* è quella ch'è stata ordinata dalla Chiesa per lo governo spirituale della repubblica cristiana, ed ella si comprende nel decretale, nel sesto decretale, nelle clementine, e stravaganti, ed in tutte le altre bolle de'Pontefici, che obbligano assolutamente tutti i fedeli. I canoni poi compresi nel decreto di Graziano non inducono altr'obbligo di quello che importano in se stessi. La legge *civile* finalmente è quella ch'è stata ordinata da' principi per lo buon governo temporale de' popoli; ed ella è varia secondo la varietà dei luoghi. La legge civile comune si comprende ne' digesti, instituti, codice, ed autentico, o sieno novelle.

4. Le condizioni della legge, acciocchè obblighi, sono ch'ella sia. 1. *Onesta*, cioè che si uniformi alla religione. 2. *Giusta*, che non offenda il dritto de' sudditi. 3. *Possibile moralmente*, cioè non molto difficile ad osservarsi secondo i luoghi e' tempi. 4. *Utile* al ben pubblico, e che'l bene sia notabile. 5. *Necessaria* a riparare qualche male che frequentemente accade. 6. Fatta dal legislatore *con volontà di obbligare*. 7. Che sia *manifesta*, cioè chiara, come si dice nel *cap. Abbates, de verb. sign. Ne per obscuritatem captionem contineat*; e come dice anche s. Isidoro *in can.* 2. *dist.* 4. Altrimenti essendo la legge oscura, potrebbe diversamente interpetrarsi, e cagionando inganno, far più danno che utile.

In ultimo luogo la legge per obbligare lev'essere *promulgata*, come insegnano comunemente tutti i dd. con s. Tommaso (1) e Scoto (2), e come si ha dal *c. In istis dist.* 4., dove si dice: *Leges tunc constitui, cum promulgantur*. Onde giustamente l'Angelico dice nel luogo citato, che la legge non è altro che *ordinatio promulgata*. La ragione si è, perchè essendo la legge una regola comune, secondo cui tutta la comunità dee vivere, non può ella comunemente osservarsi, se almeno alla maggior parte della comunità non è denunziata (3).

6. Quindi è che le leggi cesaree, e de' principi (almeno soggetti in qualche modo all'imperatore), benchè supremi, si debbono promulgare in ciascuna provincia, o sia città metropolitana. E queste leggi non obbligano, se non dopo due mesi dalla promulgazione, come si ha dall'autentica *Ut factæ novæ. Coll.* 5.

7. Qui si dubita per 1. se le leggi pontificie per obbligare tutt'i fedeli debbano promulgarsi in tutte le provincie. La *prima* sentenza l'afferma, e questa la tengono più gravi autori, come Beccano, Natale Alessandro, il Continuatore di Tournely, Cabassuzio, e la chiamano probabile Silvio, Anacleto, Roncaglia, ed altri con Angelo e Medina. Si cita per questa sentenza anche Gaetano; ma Gaetano altro non dice che le leggi canoniche

(1) 2. 2. q. 90. a. 4. (2) 4. dist. 3. q. 4. a. 2.
(3) Lib. 1. n. 96.

non obbligano gl'ignoranti. Si cita anche Lessio; ma Lessio parla delle leggi che irritano i contratti. Si cita ancora Soto; ma Soto parla più presto delle leggi inabilitanti, o rivocatorie de' privilegj (1). I fautori di questa prima sentenza fondansi principalmente sovra l'autentica poco anzi mentovata, *ut factæ novæ*, dicendo, che dove non v'è speciale disposizione di legge canonica, dee starsi alla civile, come si ricava dal *cap. 2. de nov. op. nunc.* in cui si dice: *Sacrorum statuta canonum principum constitutionibus adjuvantur.* Di più dicono, esser cosa troppo dura l'obbligare i fedeli di tutto il mondo cristiano ad una legge pubblicata solamente in Roma. Ma anche secondo questa prima sentenza se ne debbono eccettuare le Bolle inserite nel Bollario, perchè queste son già corpo di leggi, ed in ciò convengono tutti, come dice il cardinal Petra (2). La *seconda* sentenza assai più comune e più probabile lo nega, e tiene, che le leggi Pontificie obbligano colla sola promulgazione che suol farsi in Roma; così Suarez, Bonac., Laymann, Azorio, Castrop., Cardenas, Ferraris, ed i Salmaticesi con Valenza, Navar., Menoch., Vasq., Ponzio, Dia-

(1) Becan. de leg. q. 5. n. 5. Natal. Alex. theol. etc. l. 4. art. 3. reg. 25. Cont. Tourn. tom. 2. de leg. sect. 4. pag. 140. Cabassut. theor. jur. l. 1. c. 4. n. 4. cum Angel. Medin. etc. Silvius tom. 2. in 1. 2. q. 96. art. 4. concl. 3. Less. l. 2. c. 22. n. 89. Sot. de just. l. 1. q. 1. a. 4.

(2) Card. Petra in prooemial. §. 4. n. 50. et 54.

na, Salas (1). La ragione che adducono è questa: Non ha dubbio, che la legge per aver forza d'obbligare dee esser promulgata, acciocchè possa venire a notizia de'sudditi; ma in quanto al modo della promulgazione, queto dipende dall'arbitrio, ed attenzione del legislatore. Quindi ho osservato (come anche l'attestano per certo i Salmaticesi) che tra tutti i dd. anche tra contrarj non v'è chi neghi che di natura sua acciocchè la legge obblighi non è necessario che sia pubblicata in ciascuna provincia, ma basta che si promulghi nella curia del legislatore; come in fatti anche in Ispagna (scrivono i Salmaticesi) le leggi regie, perchè il Re non è tenuto ad osservar le leggi cesaree, si promulgano solamente in Madrid. E così similmente molte delle bolle pontificie, secondo l'uso già ricevuto, si promulgano solamente in Roma ne'luoghi ivi a ciò destinati; ed in vigore di *tali* constituzioni si giudicano poi tutte le cause ecclesiastiche. All'incontro la Sede Apostolica, quando vuole che alcuna legge non oblighi, se non dopo la pubblicazione fatta nelle proviucie, l'esprime siccome l'espresse nell'interdetto della Chiesa, che fu imposto dal concilio Lateranense IV. con-

(1) Suar. de leg. l. 3. c. 16. n. 8. Bonac. eod. tit. d. 1. q. 1. p. 4. n. 16. vers. Concedo. Laym. l. 1. tr. 4. c. 3. n. 4. Azor. p. 1. l. 5. c. 3. vers. In hac quæst. Castrop. de leg. tom. 3. d. 1. punct. 11. n. 4. Carden. in 1. crisi d. 9. c. 20. art. 12. Ferrar. bibl. tom. 4. v. Lex art. 2. n. 5. pag. 440. Salm. tr. 11. de leg. c. 1. ex n. 86.

tra i medici che assistono agl'infermi, prima che quelli si confessino, come sta nel *cap. Cum infirmitas*, *de pœnit. et rem.* E così anche fu espresso dal conc. di Trento *sess.* 24. *cap.* 1. circa l'invalidità de' matrimonj clandestini.

8. Posto ciò, quando il Papa determina, che le sue Bolle si promulghino solamente in Roma, non è punto verisimile ch'egli non intenda di obbligare l'altre provincie, ma solamente la Romana. Quando il Papa vuole obbligare i soli Romani, suol fare editti particolari (e questi li fa in lingua italiana); ma facendo statuti generali per tutta la Chiesa, e pubblicandoli solennemente colle clausule obbligatorie, certamente dee presumersi, che voglia obbligare tutti i fedeli, subito che loro ne perverrà la notizia; la quale da Roma non è difficile a pervenire, poichè in Roma vi capitano quasi tutte le nazioni, e tutti i prelati vi tengono i loro agenti, che ad essi ordinariamente avvisano le nuove Bolle che si promulgano. In oltre che le leggi pontificie obbligano subito che solennemente son promulgate, ciò si ricava chiaramente dal *cap.* 1. *Ad hæc, de postul. prælat.*, dove si dice: *Non fit necessarium, cum constitutio solemniter editur, aut publice promulgatur, ipsius notitiam singulorum auribus per speciale mandatum inculcare, sed solum sufficit, ut ad ejus observantiam teneatur, qui noverit eam solemniter editam, aut publice promulgatam*. Si noti *solemniter editam*, *aut publice promulga-*

tam. Dunque chi ha la notizia certa d'una Bolla già solennemente promulgata in Roma, è ben tenuto ad osservarla. Lo stesso ben si ricava dal *cap. Quia cunctis* 1. §. *Nec obstaret*, *de conces. præben. in* 6., dove si disse: *Lex, seu constitutio, vel mandatum multos adstringunt, nisi postquam ad notitiam pervenerint eorumdem, aut nisi post tempus, infra quod ignorare minime debuissent.* Dunque ciascuno dee osservar quelle leggi, di cui gli è pervenuta la notizia, quando sono state elle già promulgate, nel modo come può promulgarle il legislatore. Ed è certo, che il Papa può obbligare alle sue Bolle tutti i fedeli colla sola promulgazione fatta in Roma, siccome ogni principe (secondo abbiam veduto di sovra ammettersi da tutti) può obbligare alle sue leggi tutti i suoi regni colla sola pubblicazione fatta nella sua corte.

9. Ma quel che più avvalora la nostra sentenza, son le due clausule che sogliono opporsi in quelle Bolle che si promulgano in Roma, e si affiggono ne'luoghi soliti. Una clausola dice così: *Ut autem præsentes litteræ ad omnium notitiam facilius deveniant, et nemo illarum ignorantiam allegare valeat; volumus illas ad valvas etc. affigi et publicari, sicque publicatas omnes et singulos quos illæ concernunt, perinde arctare et afficere, ac si unicuique eorum personaliter intimatæ fuissent.* L'altra clausula dice: *Volumus autem, ut præsentium litterarum transumtis, etiam impressis, manu alicujus notarii publici subscriptis, et sigillo*

personæ in dignitate ecclesiastica constitu munitis, eadem prorsus tam in judicio qu extra illud ubique adhibeatur observantia, ac unicuique forent exhibitæ vel ostensæ. Or qu ste clausule ben dimostrano per certo, che mente de' Pontefici è di volere obbligare tali statuti tutti i fedeli indipendenteme dalla loro pubblicazione nelle provincie p ticolari. E Silvio e Roncaglia ne' luoghi sovra citati, benchè danno per probabile prima sentenza, nondimeno tengono poi p certo, che tutte le Bolle pubblicate in Ro colle mentovate clausule obblighino per senz'altra pubblicazione. Del resto giust mente dice Roncaglia, che dalle parole ri rite di tali clausule può addursi fermo arg mento per la probabilità della prima sen tenza, rispetto alle Bolle, dove mancano l dette clausule, poichè niente dee suppor nelle leggi apposto in vano, e quelle clausu le sarebbero affatto superflue, se tutte l Bolle pubblicate in Roma anche senza l suddette clausule obbligassero prima d'ogn altra pubblicazione nelle provincie; purch (n'eccettua) in alcun luogo non fossevi l consuetudine di ricevere indifferentement le Bolle pubblicate in Roma in qualunqu modo.

10. Dimanda poi Silvio nel luogo citato d sovra *vers. Petes*, se i vescovi son tenuti promulgare, o a fare osservare tutte le legg Pontificie, già promulgate in Roma. E ri sponde così: *Teneri curare ut observentur*

quando Pontifex significat, se velle, quod sua lex obliget, etiam absque alia promulgatione alibi facta. Non tenentur tamen curare, ut promulgentur, nisi vel mandatum pontificium ad eos dirigatur, vel rationabiliter judicent, promulgationem in suis diœcesibus esse necessariam. Nihilominus qui legis notitiam habent ad eam obligari videntur, nisi illa recepta non fuerit, vel per non usum ejus obligatio desierit. Ceterum, si Pontifex non significet, non esse opus alia promulgatione, neque mandatum dirigat ad ordinarios, probabile est, quod ipsi non tenentur legem promulgare, vel curare ut observetur, nisi fructum notabilem ex talis legis promulgatione in suis diœcesibus expectent. Possunt enim tunc interpretari, mentem Pontificis esse, quod lex in diversis provinciis tunc observari vel promulgari curetur quando ordinarii existimaverint ita esse pro suis locis expediens et utile.

11. In oltre probabilmente dicono Suarez e Laymann (1) con Molina e Soto, che le leggi pontificie, le quali infermano qualche contratto valido per sua natura, come fu la Bolla di s. Pio V. circa i contratti censuali, o pure che tolgono la giurisdizione, v. g. nel Sagramento della penitenza, circa queste può benignamente interpretarsi, esser la mente del Papa, che non voglia che abbiano effetto se non dopo che sono state promulgate nelle diocesi; altrimenti elle ridonderebbero in

(1) Suar. de leg. l. 5. c. 33. n. 8. Laymann. eod. tit. c. 2. n. 7. cum Molina et Soto.

no dubita, che'l Papa possa obbigare i' fedeli indipendentemente dalla loro accettazione, essendo certo che 'l Papa ha la podestà legislativa non dal popolo, ma da Gesù Cristo che gli ha detto in persona di s. Pietro: *Pasce oves meas etc. Quodcumque ligaveris super terram etc.* E lo stesso corre per le leggi che fanno i vescovi nelle loro diocesi, i quali anche da Gesù Cristo, o immediatamente, o almeno mediatamente (come si dirà nel *num.* 33. circa la fine) hanno tal podestà.

14. Ciò non ostante dicono più dottori, come Valenza, Filliuc., Covar., Bonac., ed altri con Cabassuzio, appartenersi al soave reggimento della Chiesa, che non obblighino i fedeli quelle leggi che da essi non sono ricevute. Ma più volentieri noi ci atteniamo alla sentenza contraria di Suarez, Laymann Castropal., Salmat. ec., per la ragione accennata di sopra, che quando il precetto è giusto, son tenuti i sudditi ad ubbidire: nè allora dee presumersi, che'l superiore per non disturbarli voglia esimerli dall'obbligazione del precetto (1).

15. Si limita non però la suddetta sentenza per 1. se la legge per lo spazio di dieci anni non è stata mai accettata, come dicono dd. comunemente; anzi, ancorchè fosse stata un tempo accettata, e poi per dieci anni continui fosse andata in desuetudine, è probabile ch'ella più non obblighi, come insegna-

(1) Lib. 1. n. 138. v. Quæst.

io Lessio, Azorio, Navarro, Castropal., Sa, ecc. (contro d'altri che voglion la desuetudine per 40. anni); poichè già così sta disposto per le leggi civili, nè per l'ecclesiatiche vi è disposizione in contrario, ed i canoni che si oppongono, richiedenti la prescrizione di 40. anni, parlano de'beni immobili, e giussi reali della Chiesa, ma non già delle leggi (1).

6. Limitano per 2. Suarez, Lessio, Castropal. Tapia, Salmat., Busemb. ecc., se la maggiore e più sana parte del popolo non abbia ricevuta la legge; perchè allora, quantunque la desuetudine non sia stata ancora prescritta, ed i primi non accettando la legge abbiano peccato, nondimeno gli altri non son tenuti ad osservarla, presumendosi che'l principe, non premendo per l'osservanza, nè castigando i trasgressori, non voglia obbligar ciascuno ad osservare quel precetto che dalla maggior parte non è osservato (2). Si è detto, *gli altri*; perchè ciò non corre mai per coloro che hanno introdotto l'uso contro la legge, mentre quella non è ancora prescritta, come bene avverte Castropolao (3).

7. Limitano per 3. Salas, Castropal. e Suarez (contro altri), se la legge sia contraria alla consuetudine che sta in vigore, o se la legge è di difficile osservanza. Ma giusta-

(1) Lib. 1. n. 139., et idem sentit Roncaglia de leg. pag. 1. q. 4. r. IV.
(2) Lib. 1. n. 129. v. Lim. 2.
(3) Tract. 3. d. 3. p. 2. §. 1. in fin.

mente i Salmaticesi ammettono la suddetta opinione nel solo caso che vi fossero tali circostanze, che se dal principe fossero state avvertite, non avrebbe egli fatta la legge (1). Se poi il popolo supplicasse per la rivocazion della legge, e'l principe dopo la supplica non permettesse per l'osservanza, probabilmente si presume, non voler egli, che la legge per allora obblighi, come dicono molti Autori (2).

Punto Secondo

Dell'obbligo che induce la legge.

18. 19. e 20. *Obbligo delle leggi precettive.*
21. *Se la legge può obbligare agli atti interni.*
22. *Se con grave incomodo.*
23. *Se la legge può toglier l'obbligo naturale.*
24. e 25. *Se dobbiamo rimuovere gl'impedimenti.*
26. e 27. *Dubbj circa la legge.*
28. e 29. *Delle leggi penali, spirituali privative, ed inabilitanti.*
30. *Delle fondate in falsa presunzione.*
31. *Delle convenzionali.*
32. *Se sia necessaria la carità.*
33. *Se l'intenzione.*
34. e 35. *Se possa soddisfarsi a più precetti con più atti, o con un solo.*
36. *Se vi sono diversi precetti sulla stessa materia.*

18. Bisogna distinguere le leggi precettive dalle penali. Le *penali* son quelle che non obbligano a colpa, ma alla sola pena ingiunta. Le *precettive* poi obbligano a colpa, ed in

(1) Lib. 1. n. 158. in fin. v. Limitant.
(2) N. 139. in. fin.

coscienza; o ch'elle siano ecclesiastiche, o sieno civili, purchè queste non sieno state corrette dalla legge canonica; come si è provato nella nostra Morale (1). Le leggi miste poi son quelle che obbligano così alla colpa come alla pena; ma queste si annoverano anche tra le precettive. Onde qui parleremo per I. delle leggi precettive, per II. delle penali, per III. del modo come debbonsi osservare le leggi. E per I. parlando della legge precettiva, ella obbliga secondo è la materia, grave, o leggiera. Può nonperò il legislatore, secondo la sentenza più probabile, anche in materia grave obbligare solamente sotto colpa leggiera (2). Ma non può in materia leggiera obbligare sotto colpa grave, se non fosse grave il fine intento, o che la trasgressione si rendesse grave per ragion di scandalo, o di danno comune, o del disprezzo della legge: il quale disprezzo è sempre colpa grave, quando egli è formale, cioè quando alcuno in tanto trasgredisce la legge in quanto non vuol sottoporsi a quella; ma non quando la violasse per negligenza, o per ira, o per altra sua passione, *etiamsi frequenter peccatum iteret*, come insegna s. Tommaso 2. 2. *q*. 185. *a*. 9, *ad* 3. (3).

19. I segni per giudicare quando la legge obblighi sotto colpa grave, sono 1. Se la materia è grave in sè. 2. Se così l'ha interpretata la consuetudine. 3. Se così significano

(1) Lib. 1. n. 106. in fin. v. Quæritur hic.
(2) N. 143. (3) N. 141. et 142.

mune ha la podestà da Dio medesimo di conferire il dominio delle cose, benchè la contraria anche è probabile (1).

24. Si dimanda per 5. Se siamo obbligati a togliere gl'impedimenti prossimi che ostano all'adempimento della legge. Qui si parla della legge umana (perchè altrimenti corre della naturale), e bisogna distinguere: se porre qualche causa con cui la persona si estrae dall'obbligo della legge, questo è lecito; onde se oggi in questo luogo è festa, ben puoi andare altrove dove non è festa, ed esimerti dal sentir la messa. L'apporre poi qualche causa che non estrae la persona, ma solamente la disobbliga dalla legge, questo non è lecito; onde chi senza giusta causa prende qualche fatica che poi l'esime dal digiuno, questi pecca, e pecca non solo se fatica a posta per esimersi, ma anche se fatica prevedendo l'esenzione; perchè ogni legge esige, che non si metta impedimento alla sua osservanza senza giusta causa. Quest'è la sentenza di s. Tommaso (2), e questa seguiamo noi con Laymann, Sanchez, Mazzotta, Castropal. che la chiama comune, contro i Salmaticesi, ed altri (3).

25. Se poi gli scomunicati e carcerati siano obbligati a procurar l'assoluzione o la libertà, affin di sentir la messa; comunemente dicon di no, perchè tali impedimenti sono

(1) Lib. 3. n. 711. 757. et 927.
(2) 1. 2. q. 71. a. 5.
(3) Lib. 3. n. 1045. et 1046.

noti. Ma anche questi peccano, se a questo fine non cercano la liberazione, per non esser tenuti alla messa. Anzi probabilmente dicono Bonacina e Trulenchio, che se facilmente essi potessero esser liberati, neppure sarebbero scusati, perchè siamo obbligati con leggiero incomodo a toglier l'impedimento, affin di adempire un precetto grave, ancorchè umano (1). Senza dubbio poi i sopradetti sono obbligati a procurar la loro liberazione per adempire il precetto pasquale ch'è divino (2).

6. Si dubita per 6. Se vi è obbligo di osservar la legge, quando la legge o l'obbligo della legge è dubbio. Si risponde, non esservi obbligo per 1. Quando si dubita se vi sia o no la legge, e fatta la diligenza il dubbio persevera, come si è detto parlando della coscienza al *cap.* 1. *num* 15. e 32. Per 2. quando si dubita se alcuna cosa si comprenda o no nella legge, o pure s'è cominciata o non ancora la di lei obbligazione, come dicono Suarez, Sanchez, Castropal. ed i Salmaticesi con Tapia, Villal. etc. (3). E lo stesso dicono i dd. citati, quando si dubita se la legge sia stata promulgata o no (4).

17. All'incontro dee osservarsi la legge per 1. Quando si dubita s'ella sia stata o no rice-

(1) Lib. 3. n. 125. v. Excommunicatus.
(2) Lib. 7. n. 161.
(3) Salmant. de leg. c. 2. n. 110.
(4) Lib. 1. n. 97.

vuta ; perchè costando già della legge , pe
lei sta il possesso : stando allora anche pe
lei la presunzione che sia stata accettata, co
me si dovea. Questa è la sentenza più pro
babile con Sanchez, Castrop, e' Salmaticesi
contro altri (1). Per 2. quando si dubita s
il legislatore sia legittimo superiore, ma egl
sta in possesso della sua giurisdizione. Pe
3. quando si dubita se'l superiore ecceda ne
comandare, perchè il possesso sta per la su
podestà. N'eccettuano Soto, Sanchez, Tapia
Sala, Lopez ecc., quando fosse nociva o molt
molesta al suddito la cosa precettata (2). Pe
4. quando si dubita se la legge sia ingiusta
perchè in dubbio il superiore possiede il di
ritto di precettare (3). Ma parimente ciò li
mitano i dd. comunemente: se'l precetto
di danno al suddito, o è molto gravoso (4)
In dubbio poi se la legge contenga precett
o ammonizione, o pure se obblighi alla pen
o anche alla colpa, o se alla colpa grave
leggera ; in questi dubbj dee starsi sempr
per la parte più mite (5). Nel dubbio all'in
contro se la cosa precettata sia lecita o no
dee certamente ubbidirsi al superiore, com
si è detto nel *cap.* 1. *num.* 18.

28. Parliamo per II. delle leggi *pure penali*
le quali obbligano (come dissimo) non a
colpa, ma alla sola pena, siccome sono le
leggi che proibiscono il tagliare gli alberi,

(1) Lib. 1. n 97. in fin. (2) N. 98. (3) N. 99.
(4) Lib. 4. n. 47. v. Limitant.
(5) Vide Salmant. de leg. c. 1. n. 12.

trarre i viveri, e simili. In ciò dee notarsi,
: le pene spirituali di censure, irregolari-
inabilità, impedimento di matrimonio,
., quando sono *latæ sententiæ*, e non esi-
io esterna esecuzione, subito ch'è com-
sso il delitto, s'incorrono in coscienza,
nti ogni sentenza di giudice, come costa
l *cap. Non dubium. de sent. excom.*, *et cap.*
nificasti. de homic. Lo stesso corre per le
ne *inabilitanti*; e lo stesso per le pene *pri-
tive* di qualche jus acquirendo, purchè il
) non fosse obbligato ad eseguir la pena
a sua infamia (1).

Altrimenti poi se la pena è privativa di
ialcbe jus già acquistato, v. gr. del bene-
io, dell'elezione, ec., perchè allora sempre
si richiede la sentenza, almeno *declaratoria
iminis*; benchè nella legge si dicesse, che
pena s'incorra *ipso facto*; come si racco-
ie dal *cap. Secundum. De hær. in* 6. E ciò
nto più vale, se la pena è positiva, in do-
:r positivamente restituire, o rinunziare,
patire qualche cosa secondo le leggi, le
uali (per esempio per causa di simonia, o
i alienazione de' beni beneficiali), privano
ı persona anche de' beneficj prima ottenuti:
ssendo cosa troppo dura l'essere alcuno ob-
ligato ad eseguire la pena contro se stes-
o (2). Se n'eccettua solamente, se la pena
: inabilitante, o sia condizionale *sine qua
ion*, com'è la pena imposta dal Tridentino

(1) Lib. 1. n. 148. et 149. (2) Ibid.

fine non retto, come di avarizia, o vanaglo-
ria (1).

33. Si noti per 2., che per adempire i precet-
è bensì necessaria l'intenzione di fare ci
ch'è precetto; per lo che non soddisfa ch
assiste alla messa senz'animo di sentirla (2)
ma eseguendosi già l'opera, non è necessa-
ria l'intenzione di voler soddisfare al pre-
cetto. Sicchè se taluno sente la messa nell
festa, ben soddisfa, ancorchè non sapesse
ch'è festa (3); anzi ancorchè lo sapesse,
non avesse intenzione di soddisfare; o pu
soddisfacesse per solo timore del padre,
del padrone; poichè costui quantunque pe
cherebbe per lo suo mal'animo, non per
già soddisferebbe al precetto, con adempi
lo in fatti, mentre una tale soddisfazione n
dipende dalla propria, ma dalla volontà d
Signore: onde quando soddisfa, non può no
voler soddisfare, ed imporsi un obbligo, a cui
già ha soddisfatto, come saviamente dicono
Suarez, Lessio, Tournely, Ponzio, Sanchez,
Castropal., Coninch., Busemb., i Salmat. e
La Croix con altri comunissimamente (4).
All'incontro non sarebbe così, se alcuno a-
vendo qualche voto, o giuramento, o peni-
tenza da adempire, mettendo l'opera non
avesse intenzione di soddisfare al suo obbli-
go. S'intende ciò nondimeno, quando ricor-
dandosi del voto ecc. applicasse l'opera ad

(1) Lib. 1. n. 162., et lib. 3. n. 264.
(2) Lib. 1. n. 165. (3) Ibid.
(4) Lib. 2. n. 164., et fusius lib. 4. n. 176.

altro fine; altrimenti pure soddisfa, perchè ciascuno generalmente intende sempre di soddisfare prima alle sue obbligazioni, e poi alle cose di supererogazione: così Suarez, Azorio, Lessio, Laymann, Busemb., Roncaglia, etc. (1).

34. Si noti per 3., che ben può taluno nello stesso tempo soddisfare a più precetti con diversi atti che sieno compossibili; e così nel sentir la messa di precetto può dire le ore, o altre orazioni che dee recitare per voto, o per la penitenza (2).

35. Si noti per 4., che con un solo atto ben può soddisfarsi a diversi precetti che cadono sulla stessa materia, ed hanno lo stesso motivo (purchè non sia materia di giustizia). Onde nelle feste, che vengono in giorno di domenica, basta sentire una sola messa. Così anche il suddiacono ch'è beneficiato, con un solo officio soddisfa all'obbligo dell'ordine e *del beneficio* (3); e chi viola allora que' due precetti, commette un solo peccato. Altrimenti va poi, se i precetti han diverso motivo; onde chi dee digiunare per voto, o per la penitenza della confessione, non soddisfa col digiuno della vigilia (4); se non fosse che la penitenza fosse imposta per un mese, dentro cui cade la vigilia (5).

(1) Lib. 1. n. 163., et lib. 3. n. 700. Qu. II. v. Limitant. Adde Salmant. de leg. c. 2. n. 152.
(2) Lib. 3. n. 309., et lib. 4. n. 176. v. Circa, in fin.
(3) Lib. 1. n. 156. cum Salm. c. 2. n. 149.
(4) Lib. 3. n. 166. ad 2. cum Salm. de leg. c. 2. n. 151.
(5) Vide Salm. loco cit.

36. Si noti per 5., che chi trasgredisce con un solo atto diversi precetti, fatti da diversi legislatori sulla stessa materia, commette un solo peccato, quando i legislatori hanno avuto lo stesso motivo; che perciò chi commettesse l'omicidio proibito anche dal vescovo colla scomunica, commetterebbe un solo peccato, perchè così Dio come il vescovo hanno avuto un solo motivo della giustizia così anche un sacerdote beneficiato che lasciasse l'officio (semprecchè volesse restituir i frutti) commetterebbe un solo peccato contro la religione. Altrimenti poi se i motivi son diversi; onde chi trasgredisce il digiuno della vigilia, promesso anche per voto, fa due peccati; così ancora chi uccidesse un chierico, farebbe due peccati, uno contro la giustizia per lo precetto divino, l'altro contro la religione per lo precetto della Chiesa la quale per motivo già di religione ha vietato l'offendere i suoi ministri per la riverenza loro dovuta (1); essendo regola generale, che quando la Chiesa ordina alcuna cosa, la pone nella specie di quella virtù per motivo di cui la comanda (2).

(1) Lib. 1. n. 167., et fusius lib. 5. n. 33.
(2) Lib. 6. n. 470. v. Tertia.

PUNTO TERZO

Di coloro che posson far leggi.

37. Chi può far le leggi civili, e chi le ecclesiastiche.
38. e 39. Dichiarazioni delle ss. congregazioni, e decisioni della rota romana.

37. Le leggi civili solo da coloro posson farsi che hanno dominio supremo, come sono i re, le repubbliche, e gli altri principi che non riconoscono superiore. Le altre università suddite possono solamente fare alcuni statuti, a cui s'obblighino i cittadini per ragion di contratto; ed anche alcuni precetti, ma temporali, revocabili dal principe. Queste leggi civili già dicemmo che ben obbligano anche in coscienza, come si è provato nella nostra morale, semprecchè non sieno state espressamente corrette dal jus canonico, il quale vuole, che quelle si osservino; *c.* 1. *De novi op. etc. sup. de priv.* (1). Le leggi poi ecclesiastiche posson farsi per 1. dal Papa per tutta la terra. Per 2. da' Concilj generali, purchè sieno congregati per ordine del Papa, e confermati dalla sua autorità (nella nostra Morale abbiamo stesa una lunga dissertazione, dove abbiamo dimostrato, che tutte le definizioni fatte *ex cathedra* dal Papa sono infallibili, e la sua potestà è sopra i concilj, i quali dalla sua conferma-

(1) Lib. 1. n. 105. in fin.

Indi poi parlando delle interpretazioni autentiche, che sono lo stesso che le dichiarazioni che fanno i legislatori delle loro leggi proprie, o di quelle de' loro antecessori (1), dice così: *Ut authentica sit interpretatio, oportet, ut habeat legis conditiones, ut sit justa, sufficienter* (nota) *promulgata etc. Unde consequenter fit, ut hæc lex interpretativa alterius exposita sit dubiis, et obscuritatibus, ac subinde ut etiam propter illam aliæ interpretationes necessariæ sint.* Sicchè tali dichiarazioni, o siano interpretazioni autentiche de' Pontefici, ancorchè non siano nuove leggi, nondimeno per obbligare han bisogno di promulgazione, come fossero nuove leggi; mentre rendono certi alcuni obblighi, che prima erano dubbj. E ciò bastantemente fu anche espresso dallo stesso citato canone, *Si Romanorum*, dove Nicola I. riferisce e conferma il decreto di s. Leone papa, che diceva: *Ne quid vero sit, ut quid a nobis prætermissum forte credatur, omnia decretalia constituta tam beatæ recordationis Innocentii, quam omnium decessorum nostrorum, quæ de ecclesiasticis ordinibus, et canonum* (si noti) *promulgata sunt disciplinis, ita a vestra dilectione custodiri mandamus.* Nulladimeno su questo punto ben avverte Roncaglia (2), parlando di tutte le costituzioni pontificie, e dice, che inducono obbligo di

(1) Suar. de leg. l. 6. c. 1. n. 3.
(2) Roncaglia de leg. q. 1. c. 2. q. 7. resp. II. vers. Quoad decretum.

legge, non solo quelle che sono state solennemente promulgate, ma ancora tutte l'altre che per uso e sentimento della Chiesa universale già si hanno da più secoli per bastantemente promulgate, ed autentiche.

9. Si dubita per 2. se le dichiarazioni delle sacre congregazioni abbiano vigor di legge. Ne' casi particolari per cui si fanno, non ha dubbio che obbligano come leggi. In quanto poi ad altri casi simili, molti dd. probabilmente anche l'affermano, purchè sieno munite col sigillo e colla sottoscrizione del Cardinal Prefetto, e purchè sieno fatte *consulto Pontifice*, come prescrisse Sisto V. nella sua Bolla 74., a rispetto della s. c. del concilio. Molti altri nondimeno anche probabilmente dicono, che tali dichiarazioni, benchè sieno di molta autorità, tuttavia non obbligano universalmente, se non sono promulgate per tutta la Chiesa, in modo che il Papa dichiari volere, ch'elle si osservino da tutti i fedeli; così Sanchez, Tournely, Bonac., Vasquez, Cardenas, Terillo, Vega, Villalob., Tapia, Lezana, i Salmaticesi, e Mazzotta. E la ragione si è, perchè tutte le dichiarazioni (come si è detto al dubio 1., e come diremo appresso parlando dell'interpretazione al *numero* 73. *e* 74.), semprechè son fatte da altri che dal proprio legislatore, son nuove leggi, o almeno son tali, che hanno bisogno di nuova promulgazione, secondo quel che si è detto al *nu*. 5., la quale promulgazione non si fa nelle dichiarazioni

maso (1), che le leggi non riguardano i casi rari, ma gli ordinarj: *Legislator attendit ad id, quod communiter et in pluribus accidit.* Al precetto nonperò della confessione annuale un tal fanciullo, che avesse già peccato mortalmente, senza dubbio sarebbe tenuto, perchè il testo nel *cap. Omnis, de pœnit. et rem.*, obbliga espressamente ognuno ch'è giunto agli anni della discrezione. In dubbio poi se in alcun fanciullo vi sia o no l'uso perfetto della ragione, prima del settennio, si presume che no; dopo, si presume che sì (2).

43. I legislatori anche son tenuti alle loro leggi, almeno sotto colpa leggiera, per ragion dell'esempio che debbon dare a' sudditi; e sotto grave, se si tratta di tassazione di prezzo, o di valore de' contratti (3).

44. Circa i pellegrini poi debbon notarsi più cose. Per 1. Il pellegrino è obbligato sì bene alle leggi comuni in ogni luogo, purchè quello sia paese cattolico, e non vi sia colà contraria consuetudine (4); ma non alle leggi locali della sua patria, sempre che n'è assente, quantunque ne partisse per esimersi dalla legge. Lo stesso sarebbe, se andasse in luogo esente, benchè della stessa diocesi. E per questa ragione probabilmente sono esenti dalla giurisdizione del vescovo i conventi e le chiese de' regolari, come dicono Sairo,

(1) 2. 2. q. 147. a. 4.
(2) Lib. 3. n. 270. et 1012.
(3) Lib. 1. n. 154.
(4) N. 161.

Avila, Enriquez, ed i Salmaticesi con Candido e Diana; poichè il Tridentino *Sess.* 14. *cap.* 5. *De reform. in fin.* chiama esenti così le persone, come i luoghi de' regolari (1).

5. Per 2. Il pellegrino è tenuto alle leggi del luogo ove si trova, ancorchè ivi non avesse contratto che solamente il quasi domicilio, secondo la sentenza comune, checchè si dicano alcuni autori, i quali richiedono il vero domicilio. E qui si avverta, che il vero domicilio si contrae da colui il quale ha animo di permanere perpetuamente in alcun luogo; e quest'animo si presume, quando egli trasporta ivi la maggior parte de' suoi beni: o pure vi edifica o compra una casa, o pure espressamente dichiara quest'animo: o pure finalmente vi abita per dieci anni: senza che mai dia ad intendere di volersene partire. Il quasi domicilio poi lo contrae quegli che per la maggior parte, o almeno per tempo notabile dell'anno abita in qualche paese (2).

6. Qui si dubita per 1. tra'dd., se sia tenuto alle leggi del luogo il pellegrino che vi dimora per breve tempo. La prima sentenza l'afferma con Ponzio, Suarez, Covarruv., Salas, Tapia, ecc., e la chiama probabile Sanchez ed i Salmaticesi; perchè (secondo essi dicono) è espediente alla pace pubblica, e ad evitare gli scandali, che tutti osservino le leggi del luogo ove si trovano. Ma per con-

(1) Lib. 1. n. 156. v. Notandum II. in fin.
(2) Id. ibid.

trarre poi l'obbligo de' precetti locali, molti dd. dicono, che non basta il semplice passaggio per quel luogo, ma vi bisogna qualche dimora: chi dice la dimora d'un giorno intiero, chi della maggior parte d'un giorno. Ma parla meglio a mio parere il p. Suarez, il quale distingue così: se giunge il pellegrino a quel luogo come termine della sua via, allora è tenuto a tutte le leggi di quello; se poi per colà è solamente di passaggio, non è obbligato a' precetti positivi, v. gr. del digiuno, e della messa: perchè il precetto positivo obbliga solamente coloro che ivi stanno, non che passano; ma sì bene a' precetti negativi, i quali obbligano *pro semper*, sicchè hanno tratto successivo per tutto quel giorno. Questa prima sentenza è abbastanza probabile; ma è più comune e più probabile, che non sia tenuto alle leggi del luogo quel pellegrino che non ha ivi contratto il quasi domicilio, con dimorarvi (come si è detto) per la maggiore, o almeno per notabile parte dell'anno; perchè la legge non obbliga che i sudditi, quali non si reputano quei che per poco tempo in qualche luogo dimorano. Purchè (si limita) non fosse legge *de jure communi*, o fosse circa le solennità de' contratti (1).

47. Si dubita per 2. se il vescovo del luogo possa dispensare a' pellegrini i voti, giuramenti, digiuni, e l'astinenza di faticar nella

(1) Lib. 1. n. 156. dub. 2.

ı. La prima sentenza l'afferma con Pon-
Tannero, de Januariis (e la chiama
abile Castr.), per la stessa ragione det-
sopra, cioè che il pellegrino per ogni
ra anche breve in qualche paese (pur-
giunga colà come termine del suo viag-
si fa suddito del vescovo del luogo. E
robabile questa ragione, come abbiam
nel primo dubbio, è probabile ancora
a prima sentenza. Ma secondo quel che
letto, ella è più comune, e più proba-
a sentenza, che non permette al ve-
dispensare, se non con quei pellegri-
e han contratto il quasi domicilio (1).

PUNTO QUINTO

ali cause scusano dalla trasgressione
de' precetti.

usa l'ignoranza.
timore.
mpotenza.

usa per 1. l'ignoranza, s'è invincibile,
a in materia de' precetti naturali: in
o nonperò alle sole conclusioni media-
ome si è spiegato di sopra trattando
coscienza al *capo I. num.* 5. Altrimenti
se è vincibile, cioè quando la persona
: può sapere la verità, ed inoltre av-
all'obbligo di vincere il dubbio, e tras-

Lib. 1. n. 158.

Si è detto *de præsenti*, perchè solamente la licenza presunta *de futuro* da' dd. si ammette, ma non già la dispensa; benchè ciò non ostante dice Elbel, e cita Suarez, Silvestro, Filliuccio, ec., ch'essendovi qualche necessità urgente, in cui non possa ricorrersi al superiore per la dispensa, ben può lecitamente operarsi colla dispensa presunta *de futuro* (1).

55. Si noti per 4., che altre cause per sè scusano dal precetto, e queste non richiedono dispensa, semprechè sieno almeno probabilmente giuste. Altre poi sono sufficienti per la dispensa, ma han bisogno di quella: tali cause sono o la dignità del postulante, o del superiore, v. g. acciocchè sia stimato benigno, l'utilità comune, ed anche privata, e simili (2).

56. Si noti per 5. che in dubbio (o il dubbio sia positivo, o negativo), se'l caso ha bisogno o no di dispensa, il suddito può servirsi della sua libertà; benchè sempre sarà miglior consiglio ricorrere al prelato, acciocchè lo dichiari, o dispensi, essendo che ne' casi dubbj il prelato, anche inferiore, ben può dispensare, quantunque non ne abbia la concessione speciale dal superiore, come dicono Laymann, Castropal., Sa, Diana, ed i Salmaticesi (3). Se n'eccettuano nulladimeno le dispense d'impedimenti di matrimonio; poichè in queste si tratta del valore,

(1) Elbel de 3. præc. n. 414.
(2) Lib. 1. n. 195. v. Notandum. (3) N. 150.

on solo del contratto, ma anche del Sagramento, e perciò in esse non possiamo operare col dubbio; anzi neppure coll'opinione probabile circa il fatto (se pure circa il fatto può darsi opinione probabile), mentre ne' dubbj di fatto non si presume, che la Chiesa dispensi in tali impedimenti, come si presume nelle opinioni probabili *de iure*; nè gli sposi possono esporsi al pericolo di contrarre le nozze senza la grazia del Sagramento, agli ajuti della quale non possono rinunziare. Onde ne' casi dubbj debbono almeno ricorrere al vescovo, il quale ben può dispensare negli impedimenti dubbj, come dicono comunemente Merbesio, Cabassuzio, Tournely, Sa, Pichler, Castropal., Salmatic., Roncaglia, Holzmann, ec. (1).

Si domanda per 1. Se essendovi giusta causa, il superiore è tenuto a dispensare. Dee distinguersi: se la causa è tale, che solamente renda permessa la dispensa, non è tenuto; altrimenti poi, se la rende necessaria ad evitare qualche grave danno, o a procurare qualche grand'utile comune, ed anche privato, come dicono Coninchio, Sanchez, i Salmatic., ecc. con s. Tommaso (2). Ma quando la dispensa si nega, ancorchè si neghi ingiustamente, il suddito resta con tutto ciò obbligato alla legge; purchè la causa non fosse tale che affatto dalla legge l'esi-

(1) Lib. 6. n. 902. Qu. I. et II.
(2) 1. 2. q. 97. a. 4.

messe, come sarebbe se vi fosse necessità di contrarre un matrimonio senza le pubblicazioni, e'l vescovo ingiustamente negasse la dispensa, siccome dicono Soto, Sanchez, Coninch., Salmatic., Castropal., ed altri (1).

58. Si dimanda per 2. Se vaglia la dispensa, quando il superiore la dà con mala fede, stimando, non esservi causa, ma in fatti la giusta causa vi sia. Si risponde: se dispensa il legislatore, certamente vale. Il dubbio si è, se dispensa il prelato inferiore. Altri dicono, che non vale, poichè all'inferiore è data la facoltà di dispensare solamente colla causa; ma è più comune e più probabile la sentenza contraria, perchè il valore della dispensa non dipende dalla cognizione, ma dall'esistenza della causa; conforme vale l'elezione di colui che già è capace del benefizio, benchè l'elettore lo stimasse incapace; come si ha dal *cap. Nihil, de elect.* (2). Altrimenti poi dee dirsi con Castropal., Ponzio, Suarez, Laymann, Salas, Soto, e Navarro (contro Sanchez, Busemb., Salmatic. ecc.), se la dispensa è stata fatta in buona fede, ma senza giusta causa; poichè senza questa l'inferiore non ha alcuna facoltà di dispensare nella legge del superiore. Ciò nondimeno s'intende, quando si vede, che la causa certamente non era bastante; del resto in dubbio il possesso sta per lo valore della dispensa, come ben avvertono gli stessi au-

(1) Lib. 1. n. 179. (2) N. 181.

tati per la nostra sentenza (1).
domanda per 3. Se vale la dispensa
ısa per timore. Si risponde: sempreché
ı giusta causa di dispensare, purchè
osti (mentre non basta il dubbio), che'l
ıore non abbia avuto animo di dispen-
la dispensa è valida: perchè il timore
oglie il volontario. Ed è benanche le-
ottener tal dispensa per via di timore,
timore è giustamente incusso, v. g. di
ere al superiore maggiore, se l'inferio-
ga la dispensa (2).

§. I.

Di coloro che possono dispensare.

5ı. *Di podestà ordinaria in che può dispensare il papa.*
63. *In che i vescovi.*
parrochi.
prelati regolari.
i podestà delegata, ognuno che l'ha dall'ordinario. Se muore il delegato.
lausula Donec dispensetur.
ıddelegazione.
ɔn se stesso.

ı ciò bisogna distinguere la facoltà ordi-
. dalla delegata. Di podestà *ordinaria*
può dispensare il Papa in tutte le leggi
ɔiche, anche fatte dagli Apostoli, come
colari prelati delle chiese: conforme
il digiuno quaresimale, l'osservanza del-
menniche, la proibizione al bigamo d'or-

Lib. 1. n. 182., et fusius lib. 3. n. 251.
Lib. 1. n. 184.

dinarsi ec., secondo insegna s. Tommaso (1) il quale dice, che'l Papa può dispensare in tutte le cose che spettano *ad determinationem divini cultus*, ma non già nelle leggi tradite da Gesù Cristo, conforme sono le leggi circa la materia e forma de' sacramenti, circa l'obblazione della messa (2).

61. Se poi il Papa possa anche dispensare in alcuni precetti divini; si risponde, che in quelle cose, nelle quali il jus divino nasce dalla volontà umana, come sono i voti, e i giuramenti, è certo appresso tutti, che il Papa (purchè vi sia giusta causa) può dispensare; perchè allora, non è che'l Papa tolga il jus divino, ma toglie il fondamento dell'obbligo, o pure, come dice s. Tommaso (3), *determinat quid sit Deo acceptum.* Il dubbio sta, se possa dispensare in quelle cose che assolutamente dipendono dall'arbitrio divino. Vi sono tre sentenze. La prima ch'è dell'Abbate, e di altri pochi, l'afferma universalmente; ma questa comunemente si riprova. La seconda ch'è di Navarro, Cano, Sanchez, ecc., l'afferma solamente in alcuni casi particolari, come nel matrimonio rato, residenza de' vescovi, nel dare a' sacerdoti semplici la facoltà di amministrare gli ordini, e la cresima, e simili; perchè in queste cose vi può essere tal causa che preponderi all'indecenza considerata dal precetto

(1) Quodlib. 4. art. 13.
(2) Lib. 1. n. 188. cum Salm. et aliis communiter.
(3) 2. 2. q. 88. art. 12.

ma lo nega in altre cose nelle quali in ogni caso deve evitarsi l'indecenza, come nel precetto di non fornicare, di non mutare le materie e forme de' sacramenti (almeno in quanto alla sostanza), e simili. La terza sentenza più comune e più probabile di Suarez, Silvestro, Castropal., e Covarruvia con s. Tommaso (1), lo nega universalmente, perchè l'inferiore niente può nelle leggi del superiore. Nulladimeno molto probabilmente dicono Soto, Suarez, Navarro, Coninchio, Vasquezia, Durando, ec., che'l Papa in qualche caso particolare ben può, non già dispensare, ma dichiarare, che la legge divina allora non obbliga, poichè una tale podestà nel Papa par che sia necessaria per lo buon governo della Chiesa, a riguardo di tante varie circostanze che possono occorrere (2).

I vescovi anche di podestà ordinaria possono dispensare in tutti gli statuti vescovili e sinodali della diocesi. E lo stesso può il vicario capitolare *sede vacante*: ma non il vicario del vescovo, come dicono i Salmaticesi e Sanchez con molti comunemente (3); perchè nella general commissione non viene la facoltà di dispensare, se specialmente non si commette. Possono ancora i vescovi dispensare nelle loro diocesi agli statuti del concilio provinciale non riservati (4). Di più alle

(1) 2. 2. q. 97. a. 4. (2) Lib. 6. de matr. n. 1110.
(3) Salmant. de leg. c. 5. n. 32., et Sanch. de matr. lib. 2. d. 40. n. 12.
(4) Lib. 1. n. 190.

cevuta, che le censure non riservate, particolarmente le scomuniche, ben possono assolversi da' vescovi, e da' parochi, ed anche da' confessori approvati, come prova Suarez nel luogo citato *n.* 9. con Soto, Navarro, ed altri. Onde in ciò ben vale la ragione addotta nel testo, cioè, che non avendo il legislatore riserbata a sè l'assoluzione dalla censura, par che ne abbia data la facoltà di assolverla agli altri. Ma nelle dispense delle leggi pontificie non vi è questa consuetudine comunemente ricevuta di potersi elleno concedere da' vescovi, sempre che non siano espressamente riserbate al Papa; ma circa di esse corre l'assioma generale, e certo, il quale nasce dalla natura della cosa, che l'inferiore non può dispensare nelle leggi del superiore, come sta espresso nel *c. Dilectus, de temp. ord.*, dove dicesi, che circa le leggi delle ordinazioni il vescovo non può dispensare, perchè appunto ciò non gli è stato concesso: *Cum illi hujusmodi dispensatio a canone minime sit permissa*, son le parole del testo. Si noti, non si dice, *cum non sit prohibita*, ma *cum minime sit permissa.* Nè già vi era prima alcuna proibizione a' vescovi di dispensare in tal materia, ma solamente vi era, che tal dispensa loro non era stata mai permessa, onde la Glossa giustamente deduce: *Argumentum, quod episcopi dispensare non possunt, nisi in casibus sibi concessis a jure.* Nè vale a dire, che i vescovi hanno la loro giurisdizione immediatamente

ubordinata al Pontefice. In oltre oppo-
o contra la prima opinione, che se va-
la ragione de' fautori di quella, non
vescovi, ma anche i parochi potreb-
dispensare in tal modo nelle leggi pon-
:; mentre anche a' parochi è permesso
lvere dalle censure non riserbate, co-
arla il testo: *A suo episcopo, vel a pro-
sacerdote poterit absolutionis beneficium
re.* In quanto poi all'assioma ammesso
olti dd. (come si è detto al *num.* 33.
la fine) che, *quidquid potest Papa in
Ecclesia, potest episcopus in sua diœcesi,
specialiter id ei prohibeatur*, dice il p.
ez *nel luogo citato num.* 5., che o non
e ammettere, o solamente dee ammet-
in quelle cose che spettano al comun
rno dell'anime, e che sono moralmente
ssarie; ma per sè non si appartengono

non si può allora comodamente ricorrere a
la sede apostolica, secondo si è notato n
numero antecedente 57.

64. I parochi par che finalmente *de jure o*
dinario, per ragion della consuetudine, po
sano dispensare co' loro parrocchiani, anc
presente il vescovo, nelle frequenti nece
sità; ma solamente di quelle cose in cui v
l'uso ch'essi dispensino, come nel digiuno,
nell'astinenza dalla fatica in giorno di fes
così Suarez, Silvestro, Sanchez, i Salma
cesi, Viva, ed altri comunemente (1).

65. I prelati regolari, anche di podestà ord
naria, concessa loro *a jure*, possono dispe
sare dalle regole ne' casi particolari, purch
non sia loro espressamente vietato in qu
che materia. E per ragion di privilegio a
che i prelati inferiori possono dispensare in
tutte le cose leggiere, o proprie di quel con-
vento, o che frequentemente occorrono. Pei-
rino, Castropal., ed altri (2).

66. In quanto poi alla podestà *delegata* di
dispensare, dee notarsi per 1., che chiunque
ha la podestà ordinaria, può delegarla ad al-
tri, come dicono comunemente Suarez, Ca-
stropal., Basilio, i Salmaticesi, ed altri (3)
E si dice podestà ordinaria quella ch'è an-
nessa all'officio, come si dirà al *capo XX*
parlando de' privilegj al *n.* 34. Se poi spir
o no tal podestà colla morte del delegante

(1) Lib. 1. n. 67. v. Item potest, et lib. 3. n. 288
ac n. 1032. ad 3.
(2) Lib. 1. n. 194. (3) N. 190. in fin.

si risponde che sì, quando è fatta per modo *di commissione* in qualche caso particolare, e quando la cosa è ancora intiera; ed allora la dispensa dee strettamente interpretarsi, perchè si ha allora come odiosa, dal *cap.* 1. §. *De filiis presbyt.*, purchè non sia stata fatta per moto proprio del superiore, o pure non sia inserita *in corpore juris*, come nel decretale, ec., o vero purchè non si conceda per ben comune, o a qualche comunità. Se poi la dispensa è fatta per modo di *grazia*, allora non ispira colla morte del delegante; nè strettamente, ma largamente allora come favorabile dee interpretarsi (1). Sicchè, nel dubbio se vi sia causa bastante o no per la dispensa, ben può il delegato dispensare, come dicono Gaetano, Silvestro, Sanchez, i Salmat., Tapia, Granado, ecc. (2), perchè la grazia deesi largamente interpretare.

67. Dee notarsi per 2., che in quelle leggi dove vi sta la clausula, *donec dispensetur*, possono i prelati inferiori sempre dispensare, ancorchè non ne abbiano espressamente la facoltà del superiore; Gaetano, Suarez, Bonac., Salmat., Castrop., ecc. (3).

68. Dee notarsi per 3., che'l delegato non può suddelegare, se non quando ne ha la facoltà espressa, o pure quando è delegato dal principe, o dal Pontefice: *cap. fin.* §. 1. *de offic. et potest. deleg.*, o vero quando è delegato dal prelato ordinario *ad universitatem causa-*

(1) Lib. 1. n. 193. et 195. (2) N. 192.
(3) N. 150. v. Notandum II.

rum, lib. 1. §. *An ab eo, ff. Quis et a quo* (1). Ma vedasi circa ciò quel che sta notato al *capo XVI. n.* 82.

69. Dee notarsi per 4., che chi ha la facoltà universale di dispensare cogli altri, può dispensare con se stesso; così comunemente Gaetano, Laymann, Castropal., Salmat., Bonac. ecc. con s. Tommaso 2. 2. *q.* 185. *ar.* 8. *in fin.* (2).

§. II.

In quanti modi può cessare la dispensa.

70. e 71. Cessa la dispensa I. Per la cessazione della causa.
72. II. Per la rivocazione.
73. III. Per la rinunzia.

70. La dispensa cessa in tre modi. I. Per la cessazione della causa. II. Per la rivocazione del dispensante. III. Per la rinunzia del dispensato.

71. E per I. cessa la dispensa per la *cessazione della causa.* Ciò nondimeno s'intende per 1. se cessa la causa motiva, o sia finale, e se cessa totalmente, poichè se cessa la sola causa impulsiva, o la motiva, e non cessa totalmente, anche dura la dispensa. S'intende per 2. purchè la dispensa non abbia già sortito l'effetto, e purchè alla dispensa non vi sia stata aggiunta qualche commutazione di gravame. In dubbio poi se sia cessata la cau-

(1) Lib. 1. n. 193.
(2) Lib. 3. n. 249. v. Ultimo, et n. 256. in fine.

ısa non si giudicava perpetua; poichè
dispensa è data assolutamente, confor-
presume data quando si concede per
stimata perpetua (v. gr. per l'onestà
ostumi, per la scarsezza de' ministri,
povertà de' parenti, e simili), allora è
bile, che ancora cessata la causa finale,
cessa la dispensa; perchè tolto ch'è una
assolutamente per la dispensa l'obbligo
legge, egli non torna se non di nuovo
posto dal superiore; così Suarez, Ponzio,
op., Sa, Salmatic., Laymann, Perez,
contra Bonacina, Trullenchio, ecc. (2).
ando la dispensa è data assolutamente,
neppure cessa per essersene fatto già uso
volta: v. gr. chi ha la dispensa nel voto
stità, a potersi casare, morto il conjuge
dura la dispensa per fare altro matri-
o, purchè quella non sia stata data per
solo caso (3).
r II. cessa la dispensa per la *rivocazio-*
l dispensante; il quale (dee qui notar-

sarebbe già valida la rivocazione (1). Qui domanda, se cessa la dispensa per la m del dispensante. Si risponde: se la disp è data assolutamente, o pure *donec revo tur*, o pure *ad arbitrium sedis apostolicæ*, *episcopi*, allora non cessa. Cessa all'incont s'è data colla clausula *donec nobis placu* o vero *ad arbitrium nostrum*, purchè all' fare non siasi già dato principio (2).

73. Per III. cessa la dispensa per la *rin zia del dispensato*, purchè sia accettata superiore; altrimenti il suddito sempre avvalersene; come può, ancorchè non avesse mai fatto uso per innanzi (3).

Punto Settimo

Della cessazione, interpretazione, ed epicheja della legge.

74. *Se cessa il fine della legge.*
75. *De' libri proibiti.*
76. *Delle leggi municipali.*
77. *Dell'interpretazione.*
78. e 79. *Se le dichiarazioni richiedan promulgazio*
80. *Dell'interpretazione dottrinale.*
81. *Regole dell'interpretazione.*
82. *Dell'epicheja.*
83. *Quando la legge si stenda da caso a caso.*

74. I. In quanto alla *cessazione* si agita qu quella gran questione, se cessa la legge, ces sando il fine adequato (cioè totale) dell

(1) Lib. 1. n. 197.
(2) Ibid. v. Notandum. (3) N. 198.

distinguere: se cessa *contrarie*, cioè se
ge si renderebbe in quel caso nociva,
lto difficile, all'ora anch'è comune la
nza, che non obblighi. Il dubbio dun-
si riduce a vedere se cessa la legge,
ndo il suo fine adequato in particolare,
ative, cioè che per quel caso o persona
ge fosse inutile. La sentenza più comu-
che allora obbliga la legge, perchè seb-
cessa il danno del particolare, non ces-
rò il pericolo in comune dell'allucina-
, che può ingannare ciascuno in caso
rio; così s. Tommaso (3). Ma tengono la
raria molti e gravi dd., come Gaetano,
stro, Panormitano, Angelo, Valenza,
ardenas, Ledesma, Granado, Enriquez,
ado, e Tamburr. cum Navarro, Abbate,
mitolo; ed i Salmat. e Viva la chia-
bastantemente probabile, dicendo, che

rende inutile la legge: e conforme cessand
il fine totale in un tempo, cessa per quell
la legge, benchè non cessi in altro temp
così cessando il fine in un caso, cessa la le
ge per quello, benchè non cessi per gli al
tri; e per ciò dicono ammettersi comune-
mente nella legge della correzione fratern
ch'ella non obblighi in quei casi dove
lei non si spera frutto. Tutto ciò non osta
te, più mi piace la prima sentenza, poich
comunemente parlando, in particolare n
mai cessa il pericolo dell'allucinazione. Qua
do mai però accadesse, che taluno fosse p
ogni parte sicuro e certo, che nel suo ca
affatto cessa ogni pericolo d'allucinazione, i
tal caso per altro non ardirei di riprovar
seconda sentenza. Ma bisogna supporre, c
un tal caso è molto difficile a succedere (1

75. Se poi sia permesso il leggere i libri proi-
biti, cessando *privative* in alcun particolare
il pericolo, e lo scandalo; alcuni anche
l'ammettono, ma noi affatto lo neghiamo
con Suarez, Castrop., Tambur., Sanchez,
ecc., perchè in ciò non cessa mai il fine ad-
equato, neppure in particolare; essendo il
fine della proibizione, non solo l'evitare il
danno che può avvenire per la lezione, ma
anche il conservare l'ubbidienza alla Chie-
sa in materia così pericolosa; e di più, il
non dare ansa agli scrittori di mal talento
di spargere dottrine o notizie perniciose (2).

(1) Lib. 1. n. 299. (2) Lib. 2. n. 199. in fin.

sso legislatore, o dal suo successore,
periore. L'*usuale* è quella che così
è ricevuta. La *dottrinale* poi, è una
zione della mente del legislatore, che
da ciascun dottore.

i fa il dubbio, se la dichiarazione
dal principe, o sia dal Papa di
legge, ha bisogno di promulgazione
igare. In ciò bisogna distinguere la
zione detta *puramente tale*, dall'altra
è puramente tale, ma più presto è
tazione. La dichiarazione *puramente*
ando di quella si spiega un senso,
sin dal principio era già chiaramen-
ito nella legge: per esempio se si
che sotto la parola *figlio* s'intenda il
ittimo, o anche lo spurio, e il le-
dichiara, che s'intende anche lo spu-
ora s'avvera, che'l senso era chiara-

esso vi sono varie opinioni, solamente si ri
cava da argomenti, v. g. che sotto nome d
padre s'intenda ancora l'avo, e che sotto no
me di *morte* s'intenda anche la morte civil
come la carcerazione perpetua, ecc., rico
rendo così una significazione impropria.

79. Posto ciò, diciamo con Suarez, Castropal
Vasquez, Salas, Salmatic., Holzmann, L
Croix, Supplitore di Sporer, ecc., che la di
chiarazione del senso chiaramente imbibi
nella legge non ricerca promulgazione, m
obbliga subito tutti coloro che la fanno, no
essendo ella nuova legge. L'interpretazio
poi di qualche senso non chiaramente, m
solo oscuramente, o sia impropriamente im
bibito nella legge, ch'è la dichiarazione (co
me abbiam detto) *non puramente tale*, quest
perchè si ha come nuova legge, acciocchè
obblighi, ha bisogno di promulgazione sic
come tutte le altre leggi, secondo si è detto
al *n.* 5. di questo *capo*. Quindi s'inferisce
con Suarez e Castropal. (il quale cita Bo-
nac., Salas, et Lorca) (1), che la dichiara-
zione, la quale si fa dal legislatore di alcun
senso chiaramente imbibito nella legge (se-
condo l'esempio riferito del figlio legittimo,
e spurio), non richiede promulgazione per
obbligare. All'incontro la dichiarazione de'
senso oscuramente imbibito (secondo gli al
tri esempj dell'avo sotto nome di padre,
della morte civile sotto il nome di morte)

(1) Suar. de leg. l. 6. c. 1. n. 3., et Castrop. tr. eod. tit. d. 5. p. 3. §. 1. n. 5.

ha bisogno di promulgazione, poich'ella costituisce allora una cosa di nuovo, che per sè non era chiaramente imbibita nella legge. E lo stesso dicono Suarez, e Castropalao (1) della dichiarazione la quale si fa, non dallo stesso legislatore, ma dal di lui successore, o superiore, perchè la mente del legislatore non può essere a costoro nota com'è a lui stesso; onde allora per dichiarare il senso di alcuna cosa (quantunque imbibita nella legge) sempre vi è bisogno di ricorrere ad argomenti, e interpretazioni, le quali già costituiscono nuova legge, e perciò si richiede la promulgazione; altrimenti la dichiarazione non si avrà come autentica, ma solamente come dottrinale (2).

60. L'interpretare poi dottrinalmente le leggi è lecito a ciascuno, purchè si faccia secondo le regole e'l senso de' dd. più ricevuto, poichè occorrendo spesso i dubbj, nè potendosi facilmente esigere le risoluzioni dal legislatore, era necessario, che si desse a' savj questa facoltà d'interpretare, come si ha dal *cap.* 2. *de privil. in* 6. Ciò è comune (3). Se poi sia lecito l'interpetrare la legge, quando in quella si proibisce ogn'interpetrazione; Castropal. (4) con Salas, e Sa, dice, che tal proibizione va solo per le interpetrazioni frivole; ma a' Salmaticesi (5) giustamente non

(1) Suar. loc. cit., et Palaus ib. n. 2.
(2) Vide Opus nostrum lib. 1. n. 106.
(3) Lib. 1. n. 200., et vide Castrop. l. c. §. 2. n. 1.
(4) Loc. cit. n. 6. (5) De leg. c. 4. n. 23.

piace questa sentenza, perchè le frivole interpetrazioni son da sè proibite: onde ben dicono, che in tal caso tutte le interpetrazioni dottrinali sono illecite, conforme appunto son vietate da Pio IV. le interpetrazioni del Tridentino; per le quali, non già s'intendono per altro tutte le interpetrazioni fatte incidentemente, o pure a voce, o per manoscritti, ma solamente le fatte *ex professo* per glosse, scolj, e commentarj, e date alle stampe, poichè così l'uso ha interpetrata la suddetta proibizione, ed in ciò convengono Castrop. con Salas, e Barbosa, ed i Salmatic. con Rodriquez, Reginaldo, ed Enriquez (1).

81. Le regole nel far le interpetrazioni sono le seguenti: 1 Che s'attenda la mente e'l fine del legislatore, e la ragione della legge. 2. Che in dubbio s'interpreti per lo valore dell'atto. 3. Che la legge s'interpreti strettamente nelle cose odiose, largamente nelle favorabili. 4. Che le parole della legge si prendano nel senso proprio, semprechè non ne seguisse qualche assurdo, o apparenza d'iniquità nel legislatore: il senso *proprio* s'intende il naturale, e quello che più è ricevuto dall'uso. Gli analogi poi (che hanno più significati) si prendono secondo il significato più principale, come dicono Castrop. e La Croix (2). Così nelle leggi penali e precettive; ma nelle favorabili si suole attendere anche la proprietà civile delle parole,

(1) Castrop. ib. n. 7., et Salm. dict. n. 23.
(2) Castrop. ib. n. 7., et Croix l. 1. n. 824.

empio sotto nome di *legittimi* si prenınche i legittimati, e simili. Per ve-
ɔi se la legge sia odiosa o favorabile,
:endersi il motivo per cui è stata fat-

In quanto finalmente all'epicheja (la
: una presunzione almeno probabile
egislatore in qualche circostanza di
ın abbia voluto obbligare) ella ha luo-
ndo la legge in tal caso si renderebbe
a, o molto onerosa, e difficile ad os-
i (2).
:a per ultimo a vedersi, se la legge
ıtendersi da caso a caso, dove corre la
'agione. In ciò vi sono due sentenze
ono diverse, ma in sostanza dicono
so; poichè amendue convengono a
he ben si stende la legge a quel caso,
talmente corre la stessa ragione, che
gge non si stendesse, potrebbe esser
il legislatore o d'ingiustizia, o d'im-
za: ed in tal caso ha luogo già l'as-
*Ubi eadem est ratio adæquata, ibi ea-
rrit legis dispositio*. E ciò avviene I.
relativi, v. gr. siccome la sposa può
ersi dall'obbligo de' sponsali, se lo spo-
ontano, per lo *cap. De illis de spon-*
ɔsì ancora può sciogliersi lo sposo. II.

ide Castrop. loc. cit. §. 13. per totum, et Salm.
c. 4. §. 2.
ib. 1. n. 201., et vide Salmant. c. 4. n. 44. et
Castrop. loc. cit. §. 2. num. 3., qui cum Suar.
ommune.

Negli *equiparati*, come sono l'elezione, presentazione al beneficio. III. Ne' *connessi* come sono diacono, e suddiacono. IV. Ne' *contenuti*, v. gr. a chi si concede il far testamento, si concede anche il far codicilli; a chi si proibiscono l'ova, si proibisce anche la carne. In detti casi dunque ben corre l'estensione; e corre, ancorchè si trattasse di legge penale, e correttoria, perchè la regola 49. *De reg. juris in 7. Odia restringi, favores convenit ampliari*, saviamente dicono Suarez, Bonac. ed altri, ch'ella vale quando la disposizione della legge si stende per *interpetrazione di congruità*, non già quando dee stendersi *per interpetrazione di necessità*, per la quale allora più presto si giudica, che il caso sia stato compreso dalla legge, che la legge si stenda a quel caso. Del resto poi (regolarmente parlado) le leggi penali non si stendono fuori del caso espresso: v. gr. la scomunica imposta a chi costringe le donne ad entrare in monastero, non corre contro chi forza a ciò gli uomini; e lo stesso dicesi in simili casi ne' quali non corre la stessa ragione adequata, secondo di sovra si è dichiarato (1).

(1) Lib. 5. n. 200. v. Quæritur.

sogna distinguere la consuetudine che
e legge, dalla consuetudine che abro-
legge, la quale meglio si nomina de-
dine. Parlando in primo luogo della pri-
liciamo, che la consuetudine, acciocchè
forza di legge, ricerca tre cose: l'in-
zione fatta dalla comunità, il tacito con-
del principe, e la legittima prescri-
. Per I. dunque si richiede, che la con-
dine sia introdotta, non da persone par-
ari, ma almeno dalla maggior parte d'u-
omunità che sia capace di far leggi, ben-
in atto non abbia questa podestà, per-
llora la consuetudine prende virtù di
dal tacito consenso del principe, come
o i Salmaticesi con s. Tommaso (1).
II. si richiede dal consenso tacito del

per cui v'abbisogna in 1. luogo *il tempo lungo* almeno di dieci anni, come dicemmo al *n.* 11. In 2. luogo *il tempo continuato*, perchè se tra'l tempo della prescrizione la consuetudine s'interrompe dalla maggior parte della comunità, o pure il principe punisce i di lei introduttori, allora anche s'interrompe la prescrizione. In 3. luogo vi si richiedono *gli atti ripetuti* più volte; e di più che sieno stati *liberi*, non già posti per timore, nè per ignoranza; come se'l popolo falsamente credesse, che vi fosse la legge, la quale in fatti non vi stesse; mentre dice Laymann (1) con Suarez, Abbate, e Molina, che non può il popolo restar tenuto ad un nuovo obbligo, se non certamente intende di volere imporselo. Onde in dubbio se la consuetudine siasi introdotta per obbligo, o per divozione, e se sotto obbligo grave o leggiero, dee ciò argomentarsi dalle circostanze: per esempio se la consuetudine importa peso grave, ed è stata per lungo tempo costantemente osservata, allora si presume introdotta e continuata con animo di obbligarsi a quella gravemente (2). E così appunto diciamo doversi tenere la consuetudine di astenersi da' latticinj nelle vigilie (3), e la consuetudine de' religiosi e delle monache di recitare l'officio (4).

85. Ciò vale per la consuetudine; ma per la

(1) L. 1. tr. 4. de leg. c. 24. n. 2. ad IV.
(2) Vide Opus nostrum lib. 1. n. 107. ad IV.
(3) Lib. 3. n. 988. (4) Lib. 4. n. 22.

ma si richiede ancora l'intenzione es-
. di abolire la legge; sicchè anche colla
fede si fa la prescrizione, come dicono
pal., Bonac., Laymann, i Salmatic. ecc.
iel che avverte Layman, che quelli i
hanno introdotta la consuetudine con-
legge, sempre peccano fin tanto che
ge non è compitamente prescritta; gli
all'incontro non peccano servendosi del-
isuetudine già da coloro introdotta; così
iann (3). Bisogna notare per 2., che seb-
per indurre qualche proibizione posi-
(come si è detto), e per introdurre un
jus si ricerca l'intenzione di abrogare
ge; nulladimeno se la legge per molto
non si osserva con buona fede, cioè
ignoranza della legge, dice Laymann (4)
uarez, Azorio, Glossa ecc., che per lo
mio anche si prescrive la legge, e si pre-

ogni consuetudine che è legittimament
scritta (1). Ciò s'intende nondimeno, s
che'l principe positivamente non resi
ogni consuetudine contraria alla sua leg

86. L'effetto dunque della desuetudin
abrogare la legge, e ciò quantunque nel
ge vi sia la clausula, *non obstante quac
consuetudine*, poichè tal clausula riguar
le consuetudini preterite, ma non le f
Anzi è probabile, come dicono Suarez
zio, Bonacina, i Salmat. ecc., che la c
tudine abroghi ancora quelle leggi,
si riprovano tutte le consuetudini
(3). Se mai non però si riprovasse
legge ogni futura consuetudine, come
gionevole, allora bisogna distinguere
riprova come contraria alla legge natu
divina positiva, allora niuna consue
può mai valere; altrimenti poi, se si
va come irragionevole per lo tempo in
fa alcuna legge umana; perchè allora s
venendo qualche nuova causa, può re
la consuetudine ragionevole, e valere
insegnano i dd. comunemente (4).

87. Possono anche le consuetudini inte
tare le leggi; che perciò tali interpret
si chiamano usuali; come di sovra si è

(1) Laym. loc. cit. n. 11., et Salm. de leg.
33. cum Suar., Sanch., Castrop., Bonac. etc. c
(2) Vide Opus nostrum lib. 1. n. 107. ad V.
(3) Lib. 1. n. 107. v. Sed quid.
(4) Sanch de matr. l. 7. d 4. n. 14. Ronc.
p. 58. q. III. v. Secundo, et Salm. cod. t. c. 6.
cum Suar., Pont., Tapia etc.

mus. 72. E per queste si richiede minor
po che per la prescrizione. E regolar-
te parlando, tutte le leggi debbonsi in-
retare secondo la consuetudine de' luo-
(1).
Si avverta qui per ultimo, che le leggi ge-
li non derogano mai le particolari con-
udini de' luoghi già prescritte, se non si
fa loro special menzione; o pure se in
lle non si rivoca espressamente ogni con-
udine, come si ha nel *cap. 1 de consuet.*
. Ciò nulladimanco non corre nelle leggi
si fanno da' vescovi, poichè si presume,
i vescovi nel far le leggi ben sappiano
e le opposte consuetudini (2). Di più si
erta, che se la consuetudine è immemo-
ile non s'intende mai rivocata, sempre
non è nella legge nominatamente rivoca-
come più volte ha dichiarato la sacra con-
egazione (3).

1) Lib. 1. n. 107. v. Potest.
2) Cit. n. 107. v. Sed quær. 1.
3) Vide ib. q. 2.

CAPO TERZO

AVVERTENZE SUL TRATTATO DEGLI ATTI UMANI E DE' PECCATI

PUNTO PRIMO

Degli atti umani.

1. e 2. *Atti dell'uomo, ed atti umani.*
3. *Del* volontario, *e sue condizioni.*
4. *a* 6. *Di quanti modi sia il volontario.*
7. *a* 11. *Del* libero, *e di quanti modi.*
12. *Ostacoli dell'atto umano.*
13. *E I. Dell'*ignoranza.
14. *II. Della* violenza.
15. *III. Della* compiacenza.
16. 17. *e* 18. *IV. Del* timore, *e di quanti modi.*
19. *Da chi gli atti umani prendano la bontà, o la malizia.*
20. *Se l'atto esterno aggiunga malizia all'interno.*
21. *Se diansi atti indifferenti.*

1. Ne' trattati precedenti abbiam parlato delle due regole degli atti umani, cioè della coscienza, e della legge; parliamo ora degli stessi atti umani, prima in genere, e poi in specie de' peccati.

2. Insegna s. Tommaso (1), che gli atti che si fanno dall' uomo possono riguardarsi in due modi, cioè in genere di natura, ed in genere di costumi. Nel primo modo si chiamano *atti dell'uomo*, e questi son tutti quegli

(1) 1. 2. q. 1. a. 1.

atti che in qualunque maniera si fanno dagli uomini. Nel secondo modo si chiamano *atti umani*, e son quelli che procedono dalla libera elezione della volontà dell'uomo. Sicchè tutti gli atti che prevengono l'uso della ragione, sono essi atti dell'uomo, ma non umani. Due cose poi richiedonsi a costituir l'atto umano, acciocchè sia capace di merito, o di demerito, che sia volontario, e che sia libero.

3. E primieramente parlando del *volontario*, affinchè l'atto sia volontario per 1. dee provenire da principio intrinseco, non già da violenza esterna. Per 2. dev'essere operato colla cognizione del tutto; onde l'omicidio non sarebbe volontario ad uno che uccidesse il socio, perchè lo crede fiera.

4. Il volontario poi può essere in più modi. 1. Formale, virtuale, abituale, ed interpretativo; 2. Elicito ed imperato. 3. Diretto ed indiretto. E per 1. *il formale* è quel volontario che esercitamente si elegge, o s'impara dalla volontà. Il *virtuale* è quello che procede e si effettua in virtù della volontà prima avuta. L'*abituale* s'intende quell'atto di volontà che si è avuto una volta, e non è stato mai ritrattato. L'*interpretativo* s'intende quell'atto che non si mette, nè si avverte, ma si metterebbe dalla volontà, se la persona si trovasse a dover deliberare in certe circostanze.

5. Per 2. Il volontario *elicito* è ogni atto di volontà prossimamente prodotto dalla volon-

tà come il desiderare, l'eleggere o rifiutare, l'amare o odiare, ecc. L'*imperato* poi è ogni atto che per imperio della volontà esercitano l'altre potenze interne o esterne, come il meditare, il camminare ec. In ciò s'avverte quel che dice s. Tommaso (1), che tutti gli atti o eliciti, o imperati dalla volontà, prendon la specie dal fine per cui si esercitano; onde quegli atti che hanno lo stesso fine, sebbene materialmente son diversi, tuttavia son della stessa specie: per esempio se uno digiuna, ora, o predica per dar gusto a Dio, tutti questi sono atti di carità. Così all'incontro un solo atto materiale, se dalla volontà è eletto per diversi fini, egli potrà avere diverse specie.

6. Per 3. Il volontario *diretto* è quello ch'è voluto ed inteso per se stesso: l'*indiretto* poi è quello ch'è voluto nella causa che volontariamente si pone, prevedendosi già l'effetto, benchè questo non s'intenda. Acciocchè dunque il volontario indiretto s'imputi a colpa, in primo luogo bisogna che si preveda l'effetto; in secondo si richiede che la persona sia tenuta ad impedire un tale effetto; perchè quando non è ella obbligata ad impedirlo, non l'intende, non pecca mettendo la causa per sè onesta, ancorchè preveda l'effetto per sè illecito, come in più casi dentro si spiegherà.

7. Di più (come s'è detto) l'atto umano, ac-

(1) 1. 2. q. 1. a. 3.

finchè sia capace di merito o demerito, bisogna che sia *libero*. È di fede, esservi nell'uomo, contro Calvino, anche dopo il peccato di Adamo, il libero arbitrio, come si è definito dal concilio di Trento *sess.* 6. *can.* Ma qui bisogna distinguere più sorte di libertà. Per 1. libertà dalla *coazione*, e dalla necessità. Per 2. libertà di *contraddizione*, e libertà di *contrarietà*.

Ed in primo luogo altra è la libertà dalla coazione, detta libertà di *spontaneità*; altra dalla *necessità*, detta libertà d'*indifferenza*. La prima importa che l'atto sia spontaneo ed immune dalla violenza, benchè sia necessario, com'è de' beati che necessariamente amano Dio, ma spontaneamente, senza essere a ciò violentati; poichè insegna s. Tommaso (1) con s. Agostino, che noi circa l'ultimo fine ben abbiamo la libertà di volontà, che non ripugna colla necessità della naturale inclinazione; ma non abbiamo la libertà d'arbitrio, o sia di contraddizione, che importa il volere e non volere, come poco appresso si spiegherà. La seconda, cioè la libertà dalla *necessità*, o sia d'*indifferenza* importa non solamente l'esenzione dalla violenza, ma anche dalla necessità; sicchè l'uomo possa o lasciar di metter l'atto, ch'è la libertà di *contraddizione*, o pure metter l'atto contrario, ch'è la libertà di *contrarietà*, come qui appresso soggiungeremo.

(1) Quaest. de verit. art. 1.

9. In secondo luogo dunque dee sapersi, altra essere la libertà di *contraddizione*, chiamata ancora di esercizio, cioè di poter operare e non operare; altra essere la libertà di *contrarietà*, chiamata ancora di *specificazione*, cioè di fare due atti opposti, come di odiare, o d'amare.

10. Posto ciò, diciamo che la volontà dell'uomo, acciocchè possa operare con merito o con demerito, dee avere la libertà d'*indifferenza*, che solamente può dirsi vera libertà, cioè quella che non solo è esente dalla violenza, ma anche dalla necessità. Ciò si prova dal Tridentino *sess.* 6. *can.* 4., dove si dice, che il libero arbitrio dell'uomo può sempre consentire e dissentire alla grazia. Ed inoltre si prova dalle preposizioni dannate di Bajo e di Giansenio; Bajo nella propos. 39. dannata da s. Pio V. e da altri Pontefici dice: *Quod voluntarie fit, etiamsi necessitate fiat, libere tamen fit.* Nella propos. 66. *Sola violentia repugnat libertati hominis naturali.* E nella propos. 67. *Homo peccat etiam damnabiliter in eo quod necessario facit.* E dicendo Bajo *damnabiliter*, intendeva già parlare degli atti deliberati, ancorchè necessarj, mentre il medesimo già ammetteva (come si legge nella propos. 75.), che gli atti indeliberati, cioè senza il consenso della volontà, non si reputano a peccati. Giansenio poi nella propos. 3. dannata da Innocenzo XI. disse: *Ad merendum et demerendum in statu naturæ lapsæ non requiritur in homine libertas a necessita-*

più s'attacca all'oggetto desiderato, o si compiace di quello, allora senza dubbio per l'opera esterna sempre s'aggiunge qualche malizia alla volontà, ed ordinariamente così avviene: che perciò ben dice Habert, che colui che consumma esternamente il peccato, sempre dee dirsi che faccia più male d'un altro che solamente lo desidera (1).

Si dimanda per 3. Se si dia l'atto umano indifferente *in individuo*. Son concordi i tomisti agli scotisti in dire che sia l'atto indifferente secondo la specie, o sia *ex objecto*, come il passeggiare, il guardare il campo, ec. La questione si è, se diasi in fatti, e in individuo. Gli scotisti l'affermano; ma più probabilmente lo negano i tomisti, perchè l'uomo essendo ragionevole è obbligato ad ordinare quanto fa a qualche fine onesto, onde non facendolo difetta, e l'atto non è più indifferente: se non fosse che la persona qualche volta operasse per ignoranza senza deliberazione. E ciò basta aver detto di queste tre questioni che più s'appartengono alla scolastica, che alla morale. Passiamo or a parlare de' peccati, che son atti umani in specie.

(1) Lib. 2. n. 47. v. Secunda.

Punto Secondo

De' peccati.

§. I.

Del peccato in genere.

22. *e* 23. *Del peccato mortale e veniale.*
24. *e* 25. *Delle avvertenze.*
26. *a* 31. *Del consenso.*
32. *Del peccato filosofico.*

22. Il peccato si definisce, secondo s. Ago- no, e s. Tommaso (1): *Dictum, factum, e concupitum contra legem æternam.* Si di- *contra legem æternam*, perchè qui sta tut- la malizia formale del peccato; e perciò que- sta definizione comprende così i peccati di commissione, come di omissione, poichè tut- ti offendono la divina legge; e comprende ancora le trasgressioni della legge umana; al- la quale la stessa divina vuole che s'ubbidi- sca: *Qui potestati resistit, Dei ordinationi re- sistit. Rom.* 13. 2.

23. Ogni peccato grave certamente è offesa di Dio non effettiva, perchè, come dice lo stes- so Angelico (2), Dio non può ricevere no- cumento; ma affettiva, ed è vera ingiuria e disprezzo che si fa alla Divina Maestà, pos- ponendola alla creatura. Se poi il peccato ve- niale debbasi ancora dire offesa della divina

(1) 1. 2. q. 71. a. 6.
(2) 1. 2. q. 73. a. 8. ad 2.

cati, nè mortali, nè veniali (1). Quando poi la concupiscenza è *conseguente*, ch'è quella la quale viene eccitata o imperata dalla volontà, allora nient'ella impedisce l'atto umano, anzi accresce il volontario, e la colpa.

IV. Parlando poi del *timore*, bisogna distinguere per 1. il timore leggiero ed il grave, che si chiama ancora *cadens in virum constantem*. Ma per esser grave il timore, si richiede, che il male minacciato 1. sia probabilmente imminente; 2. che non possa evitarsi; 3. che sia di momento, almeno respettivamente ad alcune persone, come alle femmine, figli di famiglia, pupilli, sudditi, ecc., ne' quali si dà anche il timore riverenziale; ma qui s'avverta, che'l timore riverenziale allora è grave, quando oltre la verecondia che sente il figlio, o il pupillo in contraddire al padre, o al tutore, teme di più qualche lunga indignazione, o altro male trattamento (2).

Bisogna per 2. distinguere il meto *ab intrinseco*, che nasce dalle stesse circostanze del fatto: com'è per esempio il timore della morte, per cui il mercadante nella tempesta gitta le sue merci in mare; e'l timore *ab extrinseco*, che proviene da una causa estrinseca, ma libera, cioè da un altro uomo. E questo timore *ab extrinseco* può essere *ingiusto* e *giusto*: il che dipende dal vedere se colui che incute il timore, ha o non ha dritto d'incuterlo. Inoltre questo timore può essere incus-

(1) Lib. 5. n. 6.
(2) Lib. 3. n. 717. v. Idem autem.

ob imperfectionem actus moralis, cum non si deliberatus, sed subditus (1).

25. Se poi al peccato mortale si richieda l'avvertenza attuale ed espressa della malizia dell'atto, o basti la virtuale, ed interpretativa. La prima sentenza, che tengono il p. Concina, il Continuatore di Tournely, Antoine, Franzoja ed altri moderni (2), dice che basta l'interpretativa, la quale consiste in questo, cioè che l'uomo sia tenuto, e possa conoscere la malizia dell'azione, benchè attualmente non l'avverta. La seconda sentenza molto più comune richiede l'avvertenza attuale della malizia, o del suo pericolo o almeno dell'obbligo di avvertirla. Così tengono Silvio, Suarez, Tapia, Sanchez, Sairo Castropalao, Salas, Bonacina, i Salmaticesi (così scolastici come morali), Gammacheo Isamberto, Du-Val, e Vasquez col Lirano Tostato, Adriano VI., Curiel, Vittoria, ed altri (3); di più il cardinal Gotti, Wigandt de Sainte Beuve, con s. Antonino, le di cui dottrine appresso si riferiranno. Tutti questi dicono, che ad ogni peccato mortale s

(1) Lib. 5. n. 3.

(2) Conc. comp. theol. l. 8. d. 3. c. 2. n. 13. Cont. Tourn. t. 2. de pecc. c. 4. a. 1. Franz. in Bus. l. 5. c. 2 Anim. I. Antoine de pecc. c. 2. q. 4.

(3) Sylvius in 1. 2. q. 76. a. 3. q. 3. concl. 2. Suar. t. 5. in 3. p. d. 4. sess. 8. ex n. 14. Tapia l. 3. q. 9 a. 5. et 11. Sanch. dec. l. 1. c. 16. n. 21. Sayr. thes. l. 2. c. 9. n. 11. Palaus tr. 2. Salas tr. 13. d. 8. sess. 11 n. 87. Bonac. de cens. d. 1. Salm. schol. tr. 13. d. 13 dub. 1., et Mor. tr. 20. c. 14. n. 8. Gam. p. 194. Isamb. p. 233. Du-Val. p. 178. Vasq. 1. 2. q. 123. c. 2. n. 6.

ricerca qualche avvertenza, o almeno il dubbio della sua malizia, in sè, o nella sua causa, almeno in confuso.

26. Ciò posto, il mio sentimento è, che parlando tra' limiti del giusto le accennate due sentenze facilmente possono conciliarsi. Poichè il dire, che ad ogni peccato grave si richieda necessariamente l'attuale ed espressa avvertenza, ciò senza dubbio è falso; mentre in più modi può accadere, che alcuni mali benchè attualmente non si avvertano, ben nondimeno s'imputano a colpa, secondo insegna s. Tommaso, se l'ignoranza in qualche modo è volontaria, o per negligenza, o per passione, o per mal abito, o per volontaria inconsiderazione nell'operare.

27. E per 1. l'ignoranza si fa volontaria per la negligenza, come scrive l'Angelico in più luoghi. In un luogo (1) dice, che in due modi l'ignoranza può essere volontaria, *Vel directe, sicut cum aliquis studiose vult nescire, ut liberius peccet: vel indirecte, sicut cum aliquis propter laborem, vel propter alias occupationes negligit addiscere id per quod a peccato retraheretur. Talis enim negligentia* (nota) *facit ignorantiam ipsam esse voluntariam, et peccatum... Si vero ignorantia sit involuntaria, sive quia est invincibilis, sive quia est ejus, quod quis scire non tenetur talis ignorantia omnino excusat a peccato.* E s'avverta, che qui s. Tommaso ben concede, darsi l'ignoranza invincibile

(1) S. Thom. 1. 2. q. 76. a. 3.

no sempre qualche attual cognizione dei loro atti cattivi; ma perchè il peccato per causa del mal abito fa loro poca impressione, perciò appresso non se ne ricordano, e dicono di non avervi avvertito, ma il confessore non dee crederli. Per 4. finalmente l'ignoranza si fa volontaria e colpevole, come dicono Tannero ed Antoine (1) con s. Antonino, quando l'uomo nell'operare avvertentemente trascura di porvi quella considerazione che richiede la cosa: *Quando adest* (dice Antoine) *illa reflexio intellectus advertentis, esse amplius considerandum, aut inquirendum, et voluntas vult agere sine majori consideratione.*

28. All'incontro in ogni conto dee tenersi, che se l'ignoranza in niuno de'predetti modi è stata volontaria, e l'uomo non ha avuta alcuna avvertenza attuale della malizia dell'atto, o del suo pericolo, nè direttamente, nè indirettamente, nè in sè, nè nella sua causa, allora non gli si debbono imputare gli errori che non avverte. La ragione è, perchè, per imputare ad alcuno gli effetti di qualche causa, dee necessariamente precedere (almeno in causa ed in confuso) l'avvertenza attuale ed espressa della malizia dell'oggetto; giacchè l'avvertenza interpretativa, come ben parlano i Salmaticesi (2), si fonda sovra qualche avvertenza espressa, siccome

(1) Tanner. tom. 2. d. 4. q. 5. a n. 103. Antoine de pecc. c. 4. q. 7. in fin.
(2) Salm. tr. 20. c. 13. n. 7.

scruza. Diranno: ogni ignoranza in colui
nuto, e può avvertire il suo obbligo,
ibile, e perciò colpevole. Ma ben ri-
ono Silvio e Suarez ne' luoghi sovra
che colui il quale ignora la malizia
to, ed anche l'obbligo di avvertirla, ha
la potenza rimota, o sia fisica ad av-
, ma non ha la potenza prossima, e
, ch'è necessaria all'uomo per cono-
la deformità delle sue azioni. *Quis ne-*
non esse in hominis potestate, quod sciat?
Sant'Agostino *lib. de spir. et litt.* Ond'è
on può egli naturalmente, ed in modo
, vincere la sua ignoranza. Conoscerà
e la sua azione come azione, ma non
oscerà come mala, poichè la sola co-
ne dell'oggetto nell'esser fisico non è
te principio a discernere l'oggetto nel
ser morale, che certamente differisce
to dal fisico. E ciò è quello che inse-
Tommaso, dicendo: *Non autem impu-*

za per toglier l'ignoranza, come ben
Silvio (1) con Medina e Ricardo, non
esser somma, ma basta che sia morale,
quella che suol comunemente usarsi da'
denti nelle cose gravi. Sopravvenendo il
bio, l'ignorante dee consigliarsi co' periti
dotto poi dee consigliarsi co' libri, o
con altri dotti.

29. E questa sentenza in somma osservo,
comunemente viene abbracciata, non
dagli autori probabilisti (che la tengono,
già come probabile, ma come certissima
presso tutti, secondo scrive il p. Suarez)
ancora dagli antiprobabilisti. Ecco come
la de Sainte Beuve dottor della Sorbona
advertatur tantum in actum physice con
ratum, et non moraliter, erit tantum vo
actus iste, ut est quid physicum, et non ut
morale; ergo non ut malum (2). Il card
Gotti scrive così: *Dico 2., ad peccatum mo*
tale sufficere advertentiam virtualem; etenim
eo ipso quo quis dubitat de malitia, vel m
litiæ periculo, et tamen rei veritatem inquirere
negligens actionem ponit, censetur interpre
tative et ipsam malitiam velle (3). Lo ste
so dice il p. Wigandt (4). Lo stesso di
se prima s. Antonino scrivendo: *Aut er*
manet talis complacentia post sufficientem a

(1) Sylvius 1. 2. q. 76. a. 3. concl. 1., et q. 3. concl.
(2) De Sainte Beuve de pecc. d. 5. sect. 1. a. 3.
(3) Gotti theol. tom. 2. tr. 4. de vitiis q. 1. dub.
§. 3. num. 11.
(4) Wigandt tr. 4. ex. 2. de pecc. n. 50.

liberationem, et animadversionem periculi, et tunc est mortale (1). Lo stesso dice il Continuatore di Tournely; conchiudendo, che chi affatto non avverte alla malizia del peccato, è scusato. Ma giustamente soggiunge poi: *Verum aliter dicendum de actionibus, quas eliciunt viri passionibus suis servientes, assueti ut ne quidem cogitent se non cogitare* (2). E ciò noi già di sovra l'abbiam detto, parlando di chi opera per passione. Lo stesso anche dice Antoine, il quale trattando dell'ignoranza dice, che l'inavvertenza è colpevole a chi opera per passione, o senza la dovuta diligenza, o considerazione. *E contra* (scrive) *si advertentia sit invincibilis in homine habente cogitationem habitualem debitam, excusat a peccato ea quæ ex illa fiunt contra legem; quia malitia actus tunc ne interpretative quidem est voluntaria* (3).

3. Onde dee concludersi, che non può sostenersi l'opinione di chi dicesse, che a peccar mortalmente basta l'avvertenza interpretativa, consistente in ciò solo che l'uomo debba e possa colla sola potenza fisica e rimota avvertir la malizia. Altrimenti ne seguirebbe, che molti potrebbero trovarsi aggravati di più colpe mortali, senza averne avuta mai alcuna cognizione o scrupolo. Dirassi, che Dio in pena d'altre sue colpe toglierà ad al-

(1) S. Antonin. p. 2. tit. 5. c. 1. §. 5. in fin.
(2) Cont. Tourn. t. 2. de pecc. c. 4. a. 1. pag. 283. in princ.
(3) Antoine de pecc. c. 4. q. 7.

cuno la luce, con cui avvertirebbe la m[illegible]
zia de' suoi errori, se non avesse colpato;
spondo, che una tal sottrazione di luce
bensì, che colui cada in peccati cono[illegible]
come peccati, ma non farà, che gli sian[illegible]
putati a colpa quegli errori ch'egli in[illegible]
modo conosce come peccati. In oltre se [illegible]
se la supposta opinione contraria, avve[illegible]
be, che ad operar lecitamente non bast[illegible]
be l'opinione (essendo men tuta) nè pr[illegible]
biliore, nè probabilissima, e neppure mo[illegible]
mente certa; ma ciò non può dirsi, ess[illegible]
dannata da Alessandro VIII. la propos.
che dicea: *Non licet sequi opinionem inter*
babiles probabilissimam.

31. Resta il rispondere a certe lunghe o[illegible]
zioni che si fanno; ma noi ci spedire[illegible]
poche parole. Si oppone per 1. quel che [illegible]
ge nella *regola* 13. *juris in* 6. *Ignorantia*
cti, non juris, excusat. Ma ben risponde S[illegible]
vio (1), che la suddetta regola va per gli [illegible]
tuti forensi, come già lo spiega la Glo[illegible]
poichè nel foro giudiziale dopo la prom[illegible]
gazion della legge l'ignoranza de' trasgre[illegible]
ordinariamente si presume vincibile; pur[illegible]
non vi sia qualche ragione, che faccia pr[illegible]
sumere il contrario, come si ha nel *c.* [illegible]
tua, tit. Qui matrim. accus. etc. Si oppo[illegible]
per 2., che se in ogni peccato si richiede[illegible]
l'attual avvertenza, dovrebbero riputarsi in-
nocenti i giudei che crocifissero il Salvatore;

(1) Sylvius 1. 2. q. 76. a. 3. q. 2. concl. 7.

i pagani che uccisero i martiri, e gli eretici che commettono tante scelleraggini. Ma si risponde in una parola, che l'ignoranza di tutti costoro è certamente crassa, e perciò tutti i loro errori son ad essi imputati a colpa. Si oppone per 3., che il richiedere l'avvertenza attuale ne' peccati, è lo stesso che ammettere il peccato filosofico esente dalla colpa teologica, la quale opinione è già dannata. Ma si risponde, che col peccato filosofico (come si è detto al *capo III. n.* 32.), quantunque non si giudichi di offender Dio, nondimeno ben si avverte di offender la ragion naturale, e per conseguenza si offende l'autor della natura; ma mancando ogni avvertenza della malizia dell'atto, neppure si avverte di offender la ragione.

Per 2. acciocchè il peccato sia mortale, si richiede il pieno consenso della volontà, come insegnano comunemente tutti i dd. cattolici, Contensone, Tournely, Genetto, Wigandt, Gotti, Concina, Sanchez, Salmatic., Cardenas, ecc. La ragione è, perchè al peccato consumato vi bisogna il perfetto volontario, ch'è il pieno consenso (1). Può bensì la volontà acconsentire alla colpa grave col consenso indiretto, cioè quando vuole la causa prevedendo già l'effetto, come di sovra poco fa si è detto; ma ciò s'intende quando v'è obbligo d'impedire l'effetto, poichè se in

(1) Lib. 5. n. 5.

qualche caso non v'è tal obbligo (1),
scusata la persona (mettendo la caus
malizia dell'effetto, allorchè positi
non lo vuole, benchè lo preveda (

33. Si noti per I., che dopo l'avverte
l'intelletto in tre modi può la volon
tarsi circa l'oggetto peccaminoso a
posto: 1. positivamente consentendo
lo: 2. positivamente resistendo: 3. n
sentendo, nè resistendo, ma *negativ
bendo*. Quindi si questiona, se pecca
mente chi *negative se habet*, e non
positivamente a' moti dell'appetito i
circa un oggetto gravemente malo. (
mente parlando, secondo la sentenza
ra di Gersone, Sanchez, Castropal
Salmatic. con s. Tommaso ed altri
pecca bensì leggiermente, ma non
mente; poichè il pericolo del cons
vi può essere non resistendo, non è
mo, ma solamente rimoto (2).

34. Ma altrimenti corre nelle dilettazi
nali, a cui siamo (secondo la sente
mune de' dd.) obbligati sotto colpa
resistere positivamente; perchè quest
do son veementi, facilmente posson
consenso della volontà, s'ella positi
non vi resiste (3).

35. Parlando poi del modo pratico di
re a tali tentazioni d'impurità, dice
tore moderno, che in quanto al dimi

(1) Lib. 5. n 5. (2) N. 6. (3) N.

che giova pensare al rimorso che dopo
ıesso il peccato la povera anima avreb-
ı sentire di aver perduto Dio. Ma sovra
giova, anzi è necessario ricorrere in
entazioni all'orazione, poichè (come
Salomone) la castità non si ottiene da
che coll'orazione: *Et ut scivi, quod ali-
m possum esse continens, nisi Deus det,
)ominum, et deprecatus sum. Sap.* 8. 21.
ıda il confessore ad insinuar queste co-
penitenti, specialmente a' recidivi: nè
. come fanno alcuni, che si contentano
ntir solo dal penitente, che non vuole
eccare, e senza dirgli altro, l'assolvo-
ovra tutto loro avverta, che nelle tenta-
turpi, senza discorrervi sovra, rinovi-
proposito di voler prima morire che
ısentire all'offesa di Dio: e poi subito
hino più volte, e con confidenza, i Ss.
di Gesù e di Maria, intendendo così di
ır loro ajuto. Si è detto *senza discorrer-*

e cercar ragioni di non dovervi acco
è il divertire la mente ad altri pe
quando i moti son leggieri, meglio
sprezzargli senza resistere, e senza fi
to (1).

36. Ed avvertasi di più, che non v'è
di resistere alle tentazioni, o moti
quando vi sia giusta causa di non
positivamente: come sarebbe se talu
sperienza, che col resistere son più
i moti, ed all'incontro disprezzand
cessati, o pure se i moti provengono
che azione necessaria, o utile, come
tir le confessioni, o dal leggere i l
apprender la scienza di morale o di
na, o da' tatti necessarj per medicare
li. Poichè allora (come insegnano
dd.), non siamo tenuti a lasciare l'o
causa di tali moti involontarj, nè a
loro positivamente, quando detti n
rassero, e riuscisse molto molesto il
gli sempre positivamente discacciare.
dunque allora, almeno a chi è di t
coscienza, l'attendere a non accons
mentre questa stessa attenzione sarà
una sufficiente resistenza; così Toled
Laym., Tournely, Azor., Sanch., L
ecc. (2).

37. Si noti per II., che per li peccati
sione sempre si ricerca l'atto positiv
liberato della volontà nel consentire c

(1) Lib. 5. n. 8. (2) N. 9.

re l'opera precettata, come bene insegna-
o Gonet, Filliuc., ed i Salmaticesi, chec-
hè si dicano alcuni altri (1). Di più si av-
erta, che i peccati di omissione che proven-
ono da qualche causa prima posta, non s'im-
utano già allorchè si omette il precetto,
a dal tempo che si è posta la causa, come
a dicono Sanch., Bonac., Becano, Filliuc.,
ec. contro d'altri. Che perciò chi mette la
usa prevedendo già l'effetto, per esempio
e alcuno si ubbriaca prevedendo, che la-
cierà la messa, costui ancorchè avvenisse
he poi ascoltasse la messa, pure dee con-
essarsi del peccato di omissione, al quale
consentì nel mettere la causa dell'ubbria-
hezza (2). Se mai nonperò al peccato con-
mato dell'effetto vi fosse annessa la cen-
ra, e la persona prima di succeder l'effet-
si ritrattasse, allora sarebbe già reo del-
ffetto preveduto, ma non incorrerebbe la
nsura; perchè la censura richiede la con-
macia nello stesso atto che si consuma il
ccato (3). Se uno lasciasse poi la messa
r andare a caccia, o per giuocare, basterà
e si confessi la sola omissione della messa;
rchè intanto il giuoco e la caccia sono a
mortali, perchè son causa dell'omissio-
(4).
Si noti qui per III. la proposizione, la

(1) Vide Salm. tr. 10. c. 10. n. 11.
(2) Vide Opus nostrum lib. 5. n. 10. v. Not. III.
(3) Ibid. cit. v. Not. III. in fin.
(4) N. 10. v. Not. II.

quale dicea, non esser mortale, nè meritar pena eterna il *peccato filosofico*, cioè quella colpa che si conosee esser contro la ragione, ma non contro la divina legge; ecco le sue parole: *Quod in eo qui vel Deum ignorat, vel de Deo actu non cogitat, sit grave peccatum, sed non sit offensa Dei, nec ut peccatum mortale dissolvens amicitiam Dei, neque æterna pœna dignum.* Questa fu dannata da Alessandro VIII. giustamente, perchè chi conosce, esser l'opera sua contraria alla natura ragionevole, conosce almeno in confuso l'offesa che fa all'autore della natura, ch'è Dio.

§. II.

De' peccati in particolare del desiderio, della compiacenza, e della dilettazione morosa.

39. *Desiderio, gaudio, e dilettazione.*
40. *Se nella dilettazione debba spiegarsi la specie.*
41. *Dilettazione* de opere malo, et de cogitatione *ecc.*
42. *Desiderio del male, se fosse lecito.*
43. *Dilettazione e desiderio degli sposi ecc. e de' conjugi.*
44. *Dilettazione della causa mala per il buono effetto.*
45. *Del danno altrui per buon fine.*
46. *Delle cose vietate dalla legge positiva.*

39. Tra' pensieri peccaminosi debbon distinguersi tra loro il *desiderio, il gaudio* (o sia compiacenza), e la *dilettazione morosa.* Il *desiderio* riguarda il tempo futuro, ed è quando l'uomo ambisce deliberatamente di consumare un'opera mala; questo desiderio si dice *efficace*, quando la persona propone di

:e, ed è quando alcuno s'immagina
:e l'opera del peccato, e di quella si
come allora l'eseguisse. E si chiama
, non per ragione che vi bisogna gran
per costituire il peccato, perchè egli
'si in un momento; ma per ragione
mora deliberata che vi fa la volontà (1).
:o ciò dee notarsi per 1., che così il
'io, come la compiacenza, comprendo-
.a la malizia, e tutte le specie che ha
:o, onde se alcuno per esempio *cupit*
ia coire, vel se complacet de copula
cum illa, dee spiegare la qualità della
, s'è conjugata, o se avea voto di ca-
; perciò ben insegnano i Salmaticesi (2)
ıgo, Castropal., etc., che se taluno van-
un peccato fatto, dee spiegare nella
sione tutte le specie di quello, perchè
ntarsi ordinariamente si aggiunge alla
ı della jattanza anche la compiacenza
ccato commesso (3). Se poi debba dirsi

chez, ecc. Altri lo negano, come Azor, Lugo, Bonac., Laym., Coninc., Castropal., ecc., i quali dicono, che se taluno si diletta della copula colla conjugata, non come conjugata, ma solo come bella, non commette adulterio, essendo che la circostanza dell'adulterio non entra nella dilettazione, com'entra nel desiderio, e nella compiacenza, che (come si è detto) abbracciano tutto l'oggetto, com'è, nè possono prescindere dalle di lui circostanze. Questa opinione speculativamente parlando è molto probabile, ma in pratica dico con Holzmann, senza meno doversi spiegare nella dilettazione tutte le circostanze dell'oggetto, poichè in essa almeno vi è il pericolo prossimo del desiderio pravo di peccare con tale persona (1).

41. Dee notarsi per 2., altra essere la dilettazione *de malo*, sicchè l'opera mala sia l'oggetto della dilettazione; e questa dilettazione senza dubbio è gravemente peccaminosa, quando l'opera è colpa grave. Altra la dilettazione *de cogitatione operis mali*, sicchè non diletti l'opera, ma solamente il pensiero di lei: quando alcuno legge materie turpi, e non si diletta di quelle, ma della loro lezione. Questa dilettazione non però anche può essere colpa grave, quando v'è pericolo prossimo del consenso; ma quando non v'è tal pericolo, sarà solo venialmente mala; anzi sarà esente da ogni colpa, quando v'è giusta

(1) Lib. 5. n. 5. infra.

leggere, o di pensare a tali mate-
cagione v. gr. di studiare, di medi-
di sentir confessioni, ec.; così san
io 1. 2. *q.* 74. *a.* 8., e s. Antonino, San-
essio, Bonac., Salmatic. ed altri co-
nte (1).
manda per 1. Se pecca gravemente
quale desidera un oggetto gravemen-
, ma sotto la condizione se fosse le-
lle cose proibite dalla legge positiva
che no. Il dubbio è nelle cose proi-
a legge naturale. Ed allora si distin-
: se la condizione toglie la malizia
etto, per esempio quando alcuno di-
e Dio me'l permettesse, vorrei pren-
nel cavallo di Tizio, costui non pec-
e, almeno non gravemente. Altri-
oi, se la condizione non toglie la ma-
r esempio, peccherei, se non vi fos-
no: ucciderei il tale, se non fosse sa-
, e simili. E lo stesso giustamente
anchez, Laymann, Azorio, di uno che
se non fosse peccato, mi vendicherei,
nierei, ecc., perch'essendo queste cose
camente male, non possono mai sepa-
la loro malizia. Benchè probabilmen-
io Suar., Bonac., Castrop., Vasq., Sa,
, e' Salmaticesi con Gaetano ed altri,
ndo alcuno desidera una cosa mala,
ndizione se non fosse mala, non mai
lera veramente, ma solo dimostra la

). 5. n. 17.

propensione verso di quella; il che poi non giunge a peccato mortale. Chi poi desiderasse assolutamente, che non fosse proibito ciò ch'è intrinsecamente malo, non può scusarsi dal mortale, mentre per sè è male il voler invertere l'ordine e la legge della natura, come rettamente dicono i Salmaticesi con altri (1).

43. Si dimanda per 2. Se possa lo sposo dilettarsi *de congressu cum sponsa*, sotto la condizione se gli fosse già moglie, o pensando al tempo che gli sarà moglie. Altri assolutamente l'ammettono. Altri lo permettono, purchè la dilettazione sia delsolo appetito ragionevole, senza alcun pericolo del sensitivo, cioè *sine commotione spirituum*. Ma noi diciamo con Sanch., Suar., Laym., Azor., Salmatic., Holzmann, Roncaglia, Croix, ecc., che nè l'uno nè l'altro si deve ammettere, perchè la dilettazione rende l'oggetto presente, ed essendo di presente allora l'oggetto separato dalla condizione coonestante, l'oggetto certamente allora è malo; onde la dilettazione è allora d'una cosa mala; e benchè il consenso sia condizionato circa l'oggetto, è non però assoluto circa la dilettazione (2). Altro è poi, dice Roncaglia, se lo sposo desidera semplicemente la copula futura colla sposa, per quando gli sarà moglie; perchè allora desidera una cosa, per quando veramente gli sarà lecita. Ma con tutto ciò io soggiungo, che

(1) Lib. 5. n. 13. v. Quæritur. (2) N. 14. et 24.

in tali desiderj, quando la persona vi si trattiene a pensare, v'è gran pericolo della dilettazione presente; e perciò deve il confessore proibire affatto agli sposi di fermarsi in tali desiderj. All'incontro al marito è molto probabile per sè non esser colpa grave, *se delectari de copula habita vel habenda cum sua uxore absente* (checchè si dicano i Salmaticesi, e Roncaglia, i quali l'affermano, *si delectatio habeatur cum commotione spirituum*); mentre sempre che *periculum pollutionis abest*, lo stesso matrimonio, conforme rende leciti i tatti anche impudici tra' conjugi (che senza dubbio non possono essere senza commozione, e che non gli condannano per gravi gli stessi Salmaticesi, e Roncaglia), così rende per sè anche lecita la dilettazione della copula; e di questa sentenza sono s. Anton., e Gaet., Coninch., Vasq., e La Croix, con Suar., Gers., Laym., ecc. (1), ed espressamente l'insegna ancora s. Tommaso (2), dicendo: *Sicut carnalis commixtio non est peccatum mortale conjugato, est autem mortale non conjugato; similis etiam differentia est de delectatione, et de consensu in delectationem; non enim potest esse gravius peccatum consensus in delectationem, quam consensus in actum.* E vero, che s. Tommaso non esplica, se la dilettazione *sit vel ne cum commotione spirituum*; ma ordinariamente ben si suppone, che chi deliberatamente dilettasi dell'atto,

(1) Lib. 5. n. 25.
(2) Quæst. 15. de malo art. 2. ad 17.

senta tal commozione. Del resto è spedien
che'l confessore in tutti i modi esorti a' co
jugati ad astenersi di tali dilettazioni, qua
do il conjuge è lontano, per ragione del p
ricolo che può esservi della polluzione.

44. Si dimanda per 3. Se sia lecito diletta
di qualche opera intrinsecamente mala acc
duta, per lo buono effetto che ne sia seg
to. Si distingue: se l'opera è stata form
mente mala, cioè commessa con peccato, ce
tamente appresso tutti è illecito il diletta
di quella. Se poi è fatta senza peccato, vi s
no alcuni che ammettono il potersi diletta
di quella, come causa di qualche buono
fetto; ma noi diciamo con Sanch., Laym
La Croix, Salm., Roncaglia, ecc., che tal d
lettazione è sempre illecita; perchè sebbe
l'opera non è stata peccaminosa, nondime
è stata sempre oggettivamente mala. E
par che non possa più mettersi in dubl
dopo la proposizione 15. dannata da Inn
cenzo XI., la quale dicea: *Licitum est fi
gaudere de parricidio parentis a se in ebriet
te perpetrato, propter ingentes divitias in
ex hæreditate consecutas.* Nè osta a ciò que
che dice s. Tommaso (1): *Si autem pla*
(cioè *nocturna pollutio*, della quale parla)
naturæ exoneratio, peccatum non credit
Mentre ciò deve intendersi *de pollutione p
re naturali, quæ provenit a natura se ex
nerante*, e perciò non essendo ella ogget

(1) In 4. dist. 9. q. 1. art. 4. q. 1. ad 5.

ramente mala, *licet delectari de exoneratione ob eam obtenta.* All'incontro (parlando per sè) è lecito il dilettarsi, non della causa peccaminosa, ma dell'effetto buono da lei seguito, come *de exoneratione ob pollutionem habita*, o dell'acquisto dell'eredità fatto per causa dell'omicidio: si è detto *per sè parlando*, perchè anche la dilettazione del solo effetto, come dicono i Salmaticesi, e Roncaglia, non va esente da qualche pericolo (1).

Si dimanda per 4. Se sia lecito il dilettarsi, o aver desiderio del danno del prossimo per qualche buon fine. Debbono qui prenotarsi le due proposizioni dannate da Innocenzo XI, cioè la 13., che dicea: *Si cum debita moderatione facies, potes absque peccato mortali de vita alicujus tristari, et de illius morte naturali gaudere, illam inefficaci affectu petere, et desiderare: non quidem ex displicentia personæ, sed ob aliquod temporale emolumentum.* E la propos. 14. *Licitum est absoluto desiderio cupere mortem patris, quidem ut bonum cupientis; quia nimirum obventura est pinguis hæreditas.* Queste furono giustamente dannate, perchè secondo l'ordine della carità dobbiamo preferire la vita del prossimo a qualunque nostro temporale emolumento di robe, o d'onori. All'incontro è ben lecito godere, ed aver desiderio del danno temporale del prossimo per lo bene comu-

(1) Lib. 5. n. 20.

ne, o pure dell'innocente, o dello stesso prossimo; così insegnano Toledo, Navarr., Bonac., i Salmatic., Roncaglia, ecc., con san Tommaso (1), il quale dice: *Potest aliquis salva caritate optare malum temporale alicui, et gaudere, in quantum est impedimentum malorum alterius, vel communitatis, vel Ecclesiæ.* Onde ben è lecito (sempre nonperò atteso l'ordine della carità) desiderare, o compiacersi dell'infermità: e anche della morte dell'empio, per esempio degli altri, o acciocchè cessi quegli di dare scandalo, o di far danno d'altro modo all'anime altrui. Così anche è lecito godere del danno temporale del privato, affinchè si eviti il danno comune. Così anche dicono i Salmatic. e Roncaglia, che può il padre desiderare la morte al figlio, se giustamente teme, che quegli abbia a disonorar la famiglia (2); ma parmi, esser molto difficile il caso, in cui ciò possa esser lecito. Così anche Soto, Castrop., Trullench., Granad., Viva, Felice Potestà (contro Navarr., i Salmatic., ecc.), permettono il desiderare la morte propria, quando alcuno stimasse meno dura la morte che la sua vita penosa, per causa dell'infermità, della povertà, o d'altra tribolazione che patisce. E ciò non mi pare improbabile; come all'incontro mi pare con Roncaglia ed i Salmatic. improbabile l'opinione di Azorio, e Bonacina, che sia lecito alla madre deside-

(1) In 3. sent. dist. 30. q. 1. art. 1. ad 4.
(2) Lib. 5. n. 21. v. Licitum.

rar la morte alla figlia, perchè quella non può maritarsi per ragione della sua deformità, o della povertà della casa: o perchè essa madre è maltrattata dal marito per causa della figlia (1).

46. Il dilettarsi poi delle cose vietate solamente dalla legge positiva, come in giorno di digiuno il dilettarsi de' cibi di carne, e simili, ciò è sempre lecito, o almeno non è colpa grave. Ma all'incontro ad alcuno che per oblivione in giorno di digiuno si fosse cibato di carne, non è lecito il dilettarsene (2).

§. III.

Della distinzione de' peccati, I. in quanto alla specie, II. in quanto al numero.

47. e 48. *Della distinzione specifica.*
49. *Della numerica, e della I. radice per la* moltiplicità degli atti.
50. *a* 53. *Circa gli atti interni.*
54. e 55. *Circa gli atti esterni.*
56. *e* 57. *Della II. radice per la* diversità degli oggetti.

47. E per I. in quanto alla specie, si domanda in primo luogo da' dottori, da quali radici si prenda la distinzione specifica de' peccati. S. Tommaso insegna, prendersi dagli oggetti peccaminosi di specie diversi. All'incontro Scoto dice, prendersi dall'opposizione alle diverse virtù, a cui i peccati si oppongono. L'una e l'altra sentenza è probabile, ma la seconda, come dice monsignor Tapia tomi-

(1) Lib. 5. n. 22. (2) N. 27.

sta, è più facile a distinguere le specie d
peccati; onde diciamo, che la distinzior
delle specie si prende da due radici; la pr
ma dall'opposizione a diverse virtù, con
già si è detto. Ma perchè alcuni peccati
oppongono alla stessa virtù, come lo spei
giuro e la bestemmia amendue si oppong
no alla religione, perciò diciamo, che la s
conda radice si prende dalla diversa diffor
mità contro la stessa virtù. Ciò nondimen
va detto per li peccati di commissione, po
chè per li peccati d'omissione, questi i
quanto alla specie si distinguono solament
dagli oggetti che si omettono, come per e
sempio l'omettere la messa e il digiuno
amendue sono contro l'ubbidienza della Chie
sa; ed in tanto sono in diversa specie, i
quanto la messa e'l digiuno sono oggetti d
specie diverse (1).

48. Si domanda in secondo luogo, se un pec
cato *ex objecto* più leggiero possa per ragio
ne di qualche circostanza eccedere la gra
vezza d'un peccato di specie superiore. Vas
quez e Durando lo negano; ma l'afferm
la sentenza comune, che tengono Suar., Ca
stropal., i Salmatic., ed altri con s. Tom
maso (2), avvenendo ciò non fisicamente
ma moralmente; onde dice il santo Dotto
re (3), esser più grave la bestialità che l
spergiuro. Dal che si dee poi concludere
che la regola di prender le specie per oppo

(1) Lib. 5. n. 30. 31. et 32.
(2) 2. 2. q. 10. a. 3. ad 1. (3) 2. 2. q. 144. a. 3

sizione alle virtù, non corre quando si fa comparazione tra un peccato massimo contro di qualche virtù, con un peccato minimo contro d'un'altra virtù (1).

49. Per II. in quanto al numero de' peccati, diciamo, che la distinzione numerica si prende parimente da due radici, per 1. dalla *moltiplicità degli atti moralmente interrotti;* per 2. dalla *diversità degli oggetti totali.* (Di questa seconda radice si dubita tra' dd., ma noi parliamo secondo la nostra sentenza, di cui tratteremo in fine di questo §. al *num.* 56.). E parlando della prima radice, per conoscere quando gli atti della volontà moralmente s'interrompano, o no, bisogna fare più distinzioni.

50. Primieramente bisogna distinguere gli atti interni dagli esterni. Ed in quanto agli atti *interni* di nuovo si distingue; perchè questi possono essere o circa i peccati interni (detti di *cuore*), che internamente si consumano, come sono gli odj, l'eresie, i mali desiderj, le dilettazioni morose, e simili: o circa i peccati esterni (detti di *bocca* o *d'opera*), ch'esternamente si consumano, come sono le bestemmie, i furti, ecc. Posto ciò, diciamo, che gli atti interni circa i peccati di *cuore*, odj, desiderj, ecc., questi subito che si moltiplicano, s'interrompono; sicchè tanti sono i peccati, quanti gli atti acconsentiti dalla volontà, come dicono comunemente Suar.,

(1) Lib. 5. n. 33. et 34.

Azor., Vasq., Castrop., Bonac., i Salmatic., Tournely, Concina, ed altri, contro Cano e Lugo, i quali tengono, che tali atti non s'interrompono per lo sonno, o distrazioni, ma solo per la volontà contraria: ma tale opinione non la stimo abbastanza probabile; onde dico, esser tenuto il penitente a spiegare, se può, il numero di detti atti acconsentiti: e se non può, almeno il tempo in cui gli ha replicati, spiegando almeno in generale, se le interruzioni (oltre le ordinarie del sonno, ecc.) sieno state rare o frequenti. Se mai non però i suddetti atti procedessero da uno stesso impeto di passione, dicono Lugo, Viva, e Tambur. (e ciò pare probabile), ch'essi allora, benchè v'intercedesse qualche intervallo, ma breve, costituiscono un solo peccato (1).

51. In quanto poi agli atti interni circa i peccati esterni di *bocca* o d'*opera*, come mormorazioni, omicidj, ec., questi in due modi moralmente s'interrompono, 1. per la ritrattazione della volontà, 2. per la volontaria cessazione, cioè se la persona liberamente cessa dal mal proposito; poichè se dopo di aver cessato volontariamente da quel proposito, di nuovo lo conferma, allora commette nuovo peccato (2).

52. È certo dunque appresso tutti, che così per la ritrattazione, come per la volontaria cessazione s'interrompono gli atti interni cir-

(1) Lib. 5. n. 57. (2) N. 58.

ca i peccati esterni. Ma è questione poi, se per le comuni interruzioni s'interrompa il mal proposito circa i peccati esterni. Altri l'affermano, come Vasquez, Henno, e Diana, e questa opinione è abbastanza probabile. Ma è più probabile l'altra de' Salmaticesi, Viva, Roncaglia, e Concina, che se'l proposito dura per breve tempo, gli atti del medesimo ripetuti non s'interrompono; ma ben s'interrompono poi se'l tempo è lungo; e l'opinione d'altri, che per qualsivoglia lungo tempo duri il mal proposito, e gli atti non s'interrompano, ella è contro la comune, onde non la stimo probabile. Quale tempo poi si possa giudicare lungo in questa materia; il p. Roncaglia giudica esser due giorni; altri stimano quattro o cinque giorni; io per me stimo, che lo stesso atto del mal proposito ben possa durare per due, o tre giorni, ma non più; mentre penso, che l'impeto d'una concupiscenza, o sia passione (ordinariamente parlando) difficilmente può durare più che per due o tre giorni. Onde dico, che se'l mal proposito precede all'atto per due soli o tre giorni, ben si può prendere per un solo peccato insieme coll'atto esterno consumato; ma se la persona persevera nel mal proposito per più di tre giorni, ella dee spiegare il tempo: e allora il confessore prenderà il numero in confuso degli atti interrotti in quel tempo per ogni morula di sonno, distrazioni, ecc., secondo sta avanti a Dio: avvalendosi allora della prima opinio-

ne riferita di Vasquez, ec., cioè, che gli atti interni per ogni morula sempre s'interrompono (1).

53. Si avverta nondimeno, che ciò non corre quando gli atti della volontà, che procedono dal primo mal proposito, permangono in qualche effetto, il quale conduca a consumare un solo peccato esterno; perchè allora per qualunque tempo duri il mal proposito, quegli atti costituiscono un solo peccato. Quindi è, che se alcuno propone per esempio d'uccidere il suo nemico, e perciò prepara l'armi, va ad insidiarlo, e poi l'uccide: ancorchè allora più volte e per più giorni ripeta gli atti della sua mala volontà, commette un sol peccato; così tutti i dd. con s. Tommaso (2). E così ancora il ladro un sol peccato commette, s'egli sempre persevera (benchè per lungo tempo) nel proposito fatto a principio del furto, di non voler restituire, perchè in quella ritenzione volontaria, e non mai ritrattata, virtualmente sempre dura in effetto la prima volontà, come molto probabilmente insegnano Navarr., Lugo, Sairo, Trullench., p. Nav., Roncaglia, Diana, Malder, ed i Salmatic. con altri (contro Suarez, Bonac., ecc.). Giustamente nonperò avverte Diana, che se il ladro in qualche tempo diventa impotente a restituire, e poi di nuovo si rendesse potente, e non restituisse, allora commetterebbe nuovo peccato,

(1) Lib 5. n. 39.
(2) In 2. dist. 42. q. 1. a. 2.

poichè allora per lo tempo dell'impotenza non è perseverata in effetto la volontà di non restituire (1).

54. Questo è in quanto agli atti interni de' peccati esterni. In quanto agli atti esterni de' medesimi, questi allora moralmente s'interrompono, quando non si ordinano a qualche atto compito: v. gr. se taluno più volte percuote il suo nemico, ma non ha animo d'ucciderlo, allora tutte quelle percosse son distinti peccati, perchè ogni atto ha la sua distinta e compita malizia. *Idem dicendum de tactibus turpibus, adhibitis sine animo coeundi.* All'incontro si avverta, che in due modi si uniscono gli atti esterni, e non costituiscono che un sol peccato: per 1. se procedono dallo stesso impeto, come quando alcuno per lo stesso impeto di sdegno più volte nello stesso tempo successivamente bestemmia, *tangit turpiter*, ingiuria, percuote, o detrae; così comunemente Navarr., Less., Castrop., Bonac., Concina, Viva, Salmatic., ecc. Per 2. se gli atti esterni moralmente si ordinano a consumar lo stesso peccato, come chi prende l'armi, cerca di trovare il nemico, e poi l'uccide. *Item si quis ad copulam consumandam præmittit verba, oscula, etc.* Sicchè allora basta spiegare solamente l'omicidio, o la copula commessa. *An autem explicandi sint tactus statim copulam subsequentes? Respondetur negative, semper ac tactus*

(1) Lib. 5. n. 40.

(et idem est de complacentia, quæ habetur ι *copula) statim post copulam habeantur,* *non dirigantur ad novam copulam consu*ι *mandam, quia tunc verosimiliter tactus* ι *li adhibentur ad primæ copulæ complemen* *tum* (1). Ma qui dee notarsi col p. Viva, colla comune com'egli asserisce, che tutti mezzi esterni posti ad eseguire il peccat conforme sono i fatti e le parole oscene, (anche il cammino preso, il salire alla cá della meretrice, l'apparecchio dell'armi al vendetta, e simili cose, tutte debbono spi garsi in confessione come peccati distinti numero, quando il peccato intento non vi consumato, perchè tutte quelle azioni cl sono già esternamente eseguite, tutte ve gono informate dalla malizia del pravo ne (2).

55. Si domanda poi, se taluno, avendo an mo di rubar cento scudi, li rubasse in cen volte, quanti peccati commette. Dice La Croix; che ne commette cento, poichè og furto ha la sua propria malizia. Ma probab mente Holzmann sente, che basta a cost il confessarsi del furto di cento, come d'u solo peccato; mentre tutti gli altri atti ha teso a compire il total furto intento. S però non è stato intento per tutti li cent certamente dee spiegare distintamente tutt furti gravi commessi (3).

56. Abbiam sinora parlato della prima rad

(1) Lib. 5. n. 41. (2) N. 42. (3) N. 44.

ce; parliamo ora della seconda, cioè della diversità degli oggetti totali. È questione per altro fra i dd. se per questa radice si moltiplichino i peccati, v. g. se chi uccide più persone con un sol colpo di schioppo commetta più peccati. Altri lo negano, come Suar. Lugo, Laym., Anacl., Viva, ecc. Ma noi con Azorio, Tournely, Concina, Salmatic., Diana, Croix, Holzm. ecc., e colla più comune l'affermiamo; perchè lo stesso atto, conforme può contenere più malizie di specie distinte così anche può averle distinte di numero; e ciò eziandio contra la stessa virtù, come se un conjugato commette adulterio con un'altra conjugata. Quindi diciamo, che commette più peccati. 1. Chi con un sol colpo uccide più uomini; o con un solo discorso dà scandalo a più persone; o pure con una mormorazione infama molti d'una famiglia. 2. Chi ruba in una sola volta da più persone; ma ciò non s'intende se alcuno furasse le robe d'un monastero, o capitolo, poichè tali beni spettano alla comunità, ma non a ciascuno in particolare. 3. Chi con un atto di volontà propone di lasciare per più giorni l'officio, o il digiuno, o desidera male a più persone, *vel optat ad plures feminas accedere aut pluries ad eandem, fortius si pluries successive cum aliqua rem habet* (1).

57. Se poi taluno nega più articoli di fede, commette un solo peccato: poich'essendo un

(1) Lib. 5. n. 46.

solo oggetto della fede, cioè la veri
rivelante, egualmente è infedele chi
articolo, che chi li nega tutti. Cos
chi infama un altro avanti a più
dicono Azorio, Molina, Lugo, ecc.
La-Croix), che commetta un solo
mentr'è unico appresso tutti il jus a
Inoltre, chi desidera diversi mali al
mico, v. gr. l'infamia, la morte, ec.
apprende sotto una ragione di ma
come mezzi della di lui rovina, prob
te con Gaet., Lugo, Valenz., Bonac.
ec., commette un solo peccato, e g
confessarsi: *Ho desiderato male grave*
simo. Ma chi avesse desiderato effica
di fare al suo nemico diversi danni
avesse desiderato specificamente in
lare, che detti mali gli succedesser
dee spiegarli tutti distintamente,
quelli son diversi peccati (1). Dicon
matic., Viva, e Lugo con altri, che
fessore, il quale stando in peccato
successivamente assolve più persone, c
te un solo sacrilegio; ma noi dicia
versi tenere con Bonac., Escobar, C
Tournely, Croix, ec., che commet
sacrilegj, quante sono le persone che
perchè ciascun'assoluzione è distinto
mento. Altrimenti poi dicono, e non
babilmente, Filliucio, Viva, Buseml
tri, del sacerdote che in peccato dà a

(1) Lib. 2. n. 30. v. 1. in confess., et lib.
Qu. 5.

one la comunione; essendo una allora l'amministrazione, ed uno il convito (1). Quanti peccati poi commetta chi celebra la messa in peccato; vedi quel che si dirà parlando dell'Eucaristia.

§. IV.

Del peccato mortale e veniale.

58. *Effetto del mortale, e del veniale.*
59. *In quanti modi il mortale si fa veniale.*
60. *In quanti il veniale si fa mortale.*
61. *Se nel pericolo probabile del mortale ecc.*

58. Il peccato mortale è quello che priva della divina grazia, ch'è la vita dell'anima, e perciò dicesi mortale. Il veniale è quello che non priva della grazia, ma diminuisce la carità, non già in Dio verso di noi, ma in noi verso di Dio. Avverte s. Antonino i confessori a non condannare alcun'azione di colpa grave, *nisi habeatur auctoritas expressa sacræ Scripturæ, aut canonis, aut determinationis Ecclesiæ, vel evidens ratio.* Onde dice il Santo coll'autorità anche di s. Tommaso, che si pongono in gran pericolo di peccare quei che senza la suddetta certezza facilmente condannano le azioni di peccato mortale, mettendo in tal coscienza i penitenti (2).

59. Si domanda per 1. In quanti modi il peccato di genere suo mortale può farsi veniale.

(1) Lib. 5. n. 47. ad 50. (2) N. 51. et 52.

Per lo peccato mortale si ricercano tre cose, la gravità della materia, la piena avvertenza della mente, e'l perfetto consenso della volontà; e per tre capi può il mortale divenir veniale. E I. in quanto alla materia, la sua gravità per altro dee considerarsi, non solo da sè, ma anche secondo le circostanze, secondo il tutto, e secondo il fine intento. Che perciò non si dà parvità di materia, dove la parvità non diminuisce l'offesa, come avviene nell'infedeltà, simonia, spergiuro, vizio turpe, ecc. Inoltre qui si avverta, che le materie parve replicate allora compongono materia grave, quando per se stesse, o almeno moralmente si uniscono tra di loro: come sono i piccioli furti, le picciole omissioni nell'officio, o comestioni nel digiuno, fatte nello stesso giorno. II. In quanto all'avvertenza, può essere scusato dal mortale chi non è perfettamente svegliato dal sonno, o sta mezzo distratto, o patisce un'improvvisa e veemente turbazione, sì che non sappia bene ciò che fa. III. In quanto al consenso, si noti, che questo non dee supporsi perfetto al peccato mortale nelle persone spirituali di coscienza delicata, sempre che elle non ne sian certe (1).

60. Si domanda per 2. In quanti modi all'incontro il peccato veniale può farsi mortale. Si risponde in cinque modi. I. Per ragione di *fine aggiunto*, il quale in sè sia mortale,

(1) Lib. 6. n. 476. v. Item, et lib. 5. n. 53. ad 58.

. se alcuno dice una parola immodesta
era, ma col fine di tirare il prossimo ad
;olpa grave. II. Per ragione di *fine ul-*
, ed è quando taluno fa un'azione per
ın mortale, ma con tale attacco che ab-
animo, prima che lasciar quella, di tras-
re un precetto grave: per esempio se
.o in giorno di festa delibera di lasciar
ıresto la messa che'l giuoco. Basterà non
.nto allora, che si confessi solamente
. mala volontà di lasciar la messa. III.
ragione di *disprezzo formale* della legge
l legislatore, cioè, come insegna s. Tom-
ı (1), quando alcuno a posta trasgredi-
ia legge (anche umana) perch'è legge; o
: a posta disubbidisce al superiore, per-
non vuole a lui sottoporsi; ma se poi
ıbbidisce per passione, o perchè la cosa
ı poco momento, allora dice il s. Dotto-
*non peccat ex contemtu, etiamsi peccatum
et.* IV. Per ragion di *scandalo* a riguar-
de' pusilli, come si dirà al capo seguente
ı. 28. V. Per ragion di *pericolo prossimo*
cadere in colpa grave (2).
Dicono poi alcuni aa., che se taluno si
ıone ad un pericolo solamente probabile
cadere in colpa mortale, non pecchi gra-
mente, semprechè vi sia ancora probabi-
à, che non vi cada: ma quest'opinione la
buttiamo con Cardenas, Busemb., La-Croix
:., perchè se noi non possiamo servirci del-

(1) 2. 2. q. 186. a. 9. ad 3.
(2) Lib. 5. n. 59. ad 63.

l'opinione probabile col pericolo di fa
danno altrui, secondo dicemmo al *cap*
21., quanto meno lo possiamo col p
della propria anima? Allora benchè la
ta è incerta, è certo nondimeno il pe
Ciò s'intende che pecca gravemente
espone al pericolo senza giusta causa,
cio non corre, secondo la sentenza c
di Navarro, Roncaglia, Urtado, Salm., l
ecc., per chi s'espone per necessità, c
dirà del cerusico e del parroco parla
sesto precetto al *capo IX. num.* 35.,
allora il pericolo da prossimo si fa r
per ragione così della necessità, c
mezzi preservativi che deve usare la
in tali occasioni: poichè sebbene n
cuno scusato ancorchè voglia usare g
mezzi, che senza necessità si espone
colo, non però ben sarà scusato chi vi
ne con giusta causa, mentre questi
quegli sarà nell'occasione soccorso dal
re, che soccorre i bisognosi, ma no
merarj (1).

(1) Cit. n. 63.

CAPO QUARTO

AVVERTENZE SUL TRATTATO
L PRIMO PRECETTO DEL DECALOGO

PUNTO PRIMO

Delle virtù teologali.

Della fede.
Della speranza.
Della carità.
la esercitarsi circa le virtù teologali.

rimo precetto primieramente s'appar- le virtù teologali, come la fede, la a, e la carità. Parliamo di ciascuna colare. E per I. la fede si definisce *st virtus theologica, a Deo infusa, in- nos ad firmiter assentiendum, ob divi- racitatem, omnibus quæ Deus revela- per Ecclesiam nobis credenda propo-* dice 1. *virtus theologica,* cioè che ri- Dio, perchè la fede, come anche la a e la carità, riguardano Dio diretta- a differenza delle virtù morali che lo indirettamente. 2. *A Deo infusa,* per- fede è dono divino soprannaturale. 3. *ns nos ad firmiter credendum*, poichè so della fede non può stare colla for- , come il concedea la propos. 4. dan- a Innocenzo XI., ma dee esser fermo. *divinam veracitatem*, essendo la verità

infallibile (ch'è Dio stesso) l'oggetto f
le della fede. 5. *Omnibus quæ Deus re*
mentre tutte le cose rivelate da Dio
l'oggetto materiale della fede. 6. *Et pe*
clesiam nobis credenda proposuit, perc
divina rivelazione a noi non si manife
non per la Chiesa che la propone; e
all'incontro evidente per li segni dell
dibilità (quali sono le profezie, i mir
la costanza di tanti martiri, ecc.), che l
sa non può ingannarsi, nè ingannar
perciò dicea s. Agostino: *Evangelio no*
derem, nisi me Ecclesiæ catholicæ comm
auctoritas.

2. Sicchè l'oggetto *materiale* della fed
quel che dobbiamo credere, è princip
Dio, e poi tutte l'altre cose da Dio ri
come espresse s. Tommaso (1): *Fide*
hominem divinæ cognitioni conjungit p
sensum, ipsum Deum habet sicut prin
objectum, alia vero sicut consequenter a
cta. L'oggetto poi *formale*, (cioè il motiv
cui dobbiamo credere) è la veracità di
Si questiona poi tra gli scolastici, se la r
zione sia anche oggetto formale della
Di questa sentenza sono Giovenino ed
dicendo, che la veracità di Dio è l'o
formale *quod*, cioè la ragione principal
il fondamento della fede: la rivelazione
l'oggetto formale *quo*, cioè il mezzo co
le noi crediamo. Ma la sentenza più co

(1) Quæst. 14. de verit. art. 8.

ert; Gotti, e di Holzmann con Scoto ec., che tutto l'oggetto formale della fede veracità di Dio, e la rivelazione sia sote una condizione, *sine qua non crede-*, o pure una condizione per cui s'ap- noi la notizia di ciò che crediamo.
veniamo a ciò che spetta al nostro isti- altri misterj debbono credersi esplicite *de necessitate medii*, altri *de necessi- præcepti*. È certo doversi credere esplinte *de necessitate medii*, che vi sia un io, e ch'egli sia rimuneratore del begiusto punitore del male. In quanto misterj della Ss. Trinità, e dell'Incarne e morte di Gesù Cristo, benchè vi tenza probabile per l'una e per l'altra, se debban credersi di necessità di, o di precetto, tuttavia è certo per la s. 64. dannata da Innocenzo XI., che capace d'assoluzione sacramentale chi i suddetti misterj, e perchè si tratta lore del Sacramento, e perchè si tratmisterj sì grandi e sì importanti a creper conseguir la salute, e che con fapuò impararli subito il penitente prima ricevere l'assoluzione: ma la ragione rte è, perchè ricevendo il penitente il nento, ch'è una partecipazione de'mel Salvatore, è tenuto egli a credere itamente, o sia ad esercitar la fede circa letti misterj della Trinità e dell'Incarne. Esplicitamente poi *de necessitate pti* debbon sapersi e credersi almeno

in sostanza. 1. il Credo, almeno in sostanza, come insegnò s. Carlo Borromeo nella sua istruzione a'confessori, 2. il Pater noster, e l'Ave Maria, 3. i precetti del Decalogo, e della Chiesa, 4. i Sacramenti che ad ognuno son necessarj, come il Battesimo, l'Eucaristia, e la Penitenza; poichè degli altri basta averne la credenza implicita, essendo l'esplicita necessaria solamente a coloro che li ricevono (1).

4. L'infedeltà è di tre modi: *Negativa*, cioè di coloro che niente hanno mai inteso della fede; e questa infedeltà non è colpevole di peccato, come dice s. Tommaso (2). *Privativa*, di coloro che per loro colpa ignorano le verità della fede. *Contraria*, di coloro che disprezzano o contraddicono alla fede bastantemente loro proposta. In questa fedeltà contraria sono il paganesimo, il giudaismo, e l'eresia.

5. Per l'eresia si richiedono due cose, il giudizio erroneo dell'intelletto, e la pertinacia Che perciò non è eretico chi solo esternamente nega la fede, o chi ne dubita solo negativamente, cioè sospendendo la credenza circa qualche articolo, perchè costui non fa giudizio; ma all'incontro è eretico chi giudica affermativamente, esser dubbio qualche dogma; o pure chi in tanto sospende il giudizio in quanto virtualmente giudica esser dubbio quel dogma, benchè sappia esser egli già

(1) Lib. 2. n. 3.
(2) Ex s. Thom. q. 10. de hæresi art. 1.

insegnato dalla Chiesa. Neppure è eretico poi chi sta apparecchiato a sottomettere il suo giudizio alla Chiesa, perchè manca allora la pertinacia (1).

6. Per II. la speranza si definisce: *Est virtus, per quam certa cum fiducia futuram beatitudinem, et media illius assequendæ expectamus per Dei auxilium.* L'oggetto materiale primario della speranza, cioè quel che dobbiamo sapere, è la Beatitudine eterna, ch'è Dio stesso da godersi; il secondario sono la divina grazia, e le nostre buone opere da eseguirsi col divino ajuto. L'oggetto poi formale, ossia il motivo per cui dobbiamo sperare, altri dicono esser la misericordia di Dio; altri insieme la divina onnipotenza, come tengono comunemente i tomisti; altri la divina promessa, come tiene Giovenino; altri finalmente dicono esser la divina bontà; ma s'intende la bontà, in quanto a noi comunica gli ajuti a conseguir la salute, ch'è la stessa che la misericordia, perchè se alcuno volesse che fosse l'oggetto formale della speranza la bontà di Dio, in quanto ella è la cosa sperata, dice bene il Continuatore di Tournely (2), che malamente direbbe.

7. Da ciò io stimo doversi concludere, che i primi motivi mentovati tutti e tre costituiscono l'oggetto formale della speranza, cioè la misericordia di Dio: l'onnipotenza per cui Dio ci ajuta a superare i nemici della salute

(1) Lib. 2. n. 17. et 19.
(2) Tom. 3. de spe, p. 226. concl. 2.

e questi due motivi sono espressam
segnati da s. Tommaso (1), il qu
Ita objectum formale spei est auxili
næ pietatis, et potestatis, propter qu
motus spei in bona sperata, quæ sun
le objectum spei. E stimo doversi a
a questi due il terzo motivo, ch'è
promessa, come dice Giovenino, o
deltà di Dio nella promessa che ci
di salvarci per li meriti di Gesù Cr
chè senza questa promessa non p
noi sperare con certa fiducia la nost

8. I vizj opposti alla speranza sono
razione e la presunzione: pecca d
zione colui che spera la salute o s
proprj meriti, o solo per li meriti
Cristo senza la sua cooperazione. P
cora di presunzione chi moltiplica
sperando, che Dio tanto facilmente
un peccato, quanto due; o pure c
facilità del perdono, che spera, s
peccare: ma non già chi peccasse p
ne, sperando nello stesso tempo il
Chi poi volesse perseverare lungo
peccato, sperando appresso di con
costui non già peccherebbe contro l
za, ma contro la carità verso se stes
nendosi con ciò ad un gran perico
sua dannazione (2).

9. Per III. La carità si definisce: *I*
qua diligimus Deum per seipsum, a

(1) In quæst. disp. qu. unic. de spe.
(2) Lib. 2. n. 20. et 22.

proximum propter Deum. Sicchè l'oggetto materiale primario della carità (cioè quel che dobbiamo amare) è Dio, che siam tenuti ad amare sopra ogni cosa, come nostro ultimo fine. Il secondario siamo noi stessi, e'l prossimo che dobbiamo amare come noi stessi, perchè Dio ce lo comanda. L'oggetto poi formale della carità (cioè il motivo per cui dobbiamo amare Dio) è per essere egli infinita bontà, fonte ed aggregamento di tutte le perfezioni.

Qui si dubita per 1. Se'l desiderio di possedere Dio sia oggetto di carità. E rispondiamo, che sì, poichè la carità (come abbiam detto) tende in Dio come ultimo fine, e perciò il desiderio di possederlo, ch'è l'ultimo nostro fine, è atto proprio di carità, anzi il più perfetto, perchè il possesso è la carità consumata; onde fu atto perfetto di carità il desiderio dell'Apostolo di morire, e stare con Gesù Cristo. E lo dice espressamente s. Agostino: *Caritatem voco motum animi ad fruendum Deo propter ipsum*. Nè osta il dire, che a questo modo l'oggetto della carità verrebbe ad esser lo stesso che quello della speranza, il di cui oggetto è benanche il possesso di Dio sperato; poichè rettamente risponde Habert (1), dicendo, che la speranza tende al possesso di Dio come bene nostro, ma la carità desidera il possesso di Dio per la gloria dello stesso Dio; mentre (come dice

(1) Tom. 3. de spe, c. 2. q. 2.

s. Bernardo) quando l'uomo possiede Dio, si si scorda di se stesso, e l'ama con tutte le forze.

11. Si dubita per 2. Se sia atto di carità amar la bontà divina, come conveniente a noi, sembrando questo atto più presto d'amor di concupiscenza che d'amicizia. Si risponde con Habert, Gotti, e Giovenino, che se in ciò riguardiamo come termine il nostro bene proprio, egli è amor di concupiscenza che s'appartiene alla speranza. Se poi riguardiamo come termine la gloria di Dio, amando la di lui bontà come a noi conveniente, perchè ci ajuta ad adempire la sua volontà, ed a conseguire l'ultimo nostro fine ch'è d'amarlo, e per cui Egli ci ha creati, questo è vero atto di carità. Onde dicea s. Agostino, *Sic amare debes, ut ipsum* (Deum) *pro mercede desiderare non desinas, qui solus te satiet. In ps.* 134.

12. L'amare poi Dio per li beneficj che ci ha fatti, è atto di gratitudine, ma non di carità, come dicono Habert e La-Croix (1). Ma ben dice Habert, che se alcuno riguardasse i divini beneficj come comunicazioni della bontà di Dio, sarebbe vero atto di carità, amando in quelli, non già il bene di sè che li riceve, ma la bontà di Dio che li dispensa.

13. Così poi intorno alla carità verso Dio, come intorno alla fede ed alla speranza, noi siamo obbligati a farne gli atti, come si ha dal-

(1) Hab. t. 3. de car. c. 2. q. 4. Croix l. 2. n. 147.

proposizioni dannate 1. e 7. da Alessandro
I., e 6. 16. e 17. da Innoc. XI., poichè senza
atti noi non possiamo esercitare le sud-
tte virtù. Or questi atti alle volte obbligano
r sè, alle volte per accidente. Obbligano
r *accidente*, quando è necessario farli per
icere qualche tentazione, o per adempire
un precetto, v. gr. della confessione, co-
inione ecc. Obbligano poi *per sè* (secondo
segnano i dd.) in più tempi, come nel per-
nire all'uso della ragione, nel fine della
ta, e più volte in vita, almeno una volta
anno, come dicono molti autori. Circa gli
ti di fede e di speranza è comune la sen-
nza, che basta farli una volta l'anno; così
iche dice Franzoja col p. Concina (Autori
nostri tempi nominati tra' più rigidi): *Præ-
ptum fidei per se obligat saltem semel quot-
nnis*, *ut ostendit Concina*. E lo stesso dice
el precetto della speranza: *Per se obligat
altem semel singulis annis*, *quæ sententia*, *ut
it Concina*, *communis est*. Circa poi l'atto di
arità molti autori co' Salmaticesi dicono pa-
imente, che basta farlo una volta l'anno;
ltri poi come Concina e Franzoja lo richie-
lono in ogni settimana; io tengo, che debba
esercitarsi almeno una volta il mese, come
lice il p. Cardenas, da cui non dissente il p.
Antoine; mentre difficilmente potrà osserva-
re la divina legge chi frequentemente non
esercita cogli atti il suo amore verso Dio.
Questi atti tuttavia non è necessario che sia-
no riflessi, cioè fatti con riflessione esplicita

quando il bene del prossimo fosse di maggiore al nostro. L'ordine de' beni è questo: prima la vita spirituale, poi la temporale, poi la fama, e poi le robe. Sicchè non siam tenuti a preferire la vita del prossimo alla nostra, ma bensì dobbiamo preferire la salute spirituale del prossimo alla nostra vita. Ciò nondimeno s'intende quando il prossimo sta in necessità estrema: ed anche grave a rispetto de' vescovi e parrochi, secondo la sentenza comune (1). E quando la necessità spirituale del prossimo è estrema, allora siam tenuti a sovvenirlo, ancorchè vi sia probabile pericolo di cader noi in qualche peccato (purchè la caduta non sia moralmente certa) mentre allora dobbiamo giustamente sperare l'ajuto divino; così S. T., Suar., Sot., Pal., Silvio, Tourn., Salm. (2). S'intende ciò nulladimeno, sempre che v'è eguale speranza di giovare, e non vi sono altri che soccorra: e di più che altrimenti il prossimo certamente sia per dannarsi, perchè tutto ciò importa il nome di necessità estrema. Ma in tempo di peste, ragionevolmente dice Laymann, che i sacerdoti, mancando gli altri, sono obbligati d'assistere a' moribondi, perchè in tanta moltitudine è moralmente certo, che vi saranno più peccatori, che non potranno rimediare alla lor dannazione per l'ignoranza di non saper fare l'atto di contrizione (3).

(1) Lib. 2. n. 27. (2) Lib. 6. n. 453.
(3) Lib. 2. n. 27. v. An autem.

L'ordine poi delle persone che dobbiamo
:eferire negli officj di carità, è questo: Nel-
necessità estrema della vita a tutti dobbia-
o preferire i nostri genitori, poichè avendo
i per loro mezzo ricevuta la vita, è giusto,
e nella vita sian da noi a tutti preferiti.
a nella necessità grave de' beni dee prefe-
si a tutti il conjuge, poi i figli, poi i geni-
:i (e'l padre prima della madre), poi i fra-
li e sorelle, poi gli altri congiunti, e per
timo i nostri domestici (1).

§. I.

Dell'amore a' nemici.

Noi siam tenuti ad amare i nostri nemici
sì internamente, come esternamente, con
mostrare loro almeno i segni comuni soli-
ad usarsi cogli altri amici o parenti; v gr.
on salutarli, o almeno risalutarli, risponden-
o alle loro lettere, non fuggendo la loro
onversazione, non escludendoli dalle comu-
i limosine, e cose simili. Abbiamo detto *al-
meno risalutarli*; ma quando il nemico fosse
uperiore, o altrimenti vi fosse scandalo, o
pure se senza grave incomodo alcuno potes-
se salutare il suo nemico, e con ciò liberarlo
da peccato grave d'odio che conserva verso
di lui, allora (come ben dice il Tournely)
è tenuto per carità a prevenirlo nel saluto.
Alcuni autori poi scusano da peccato grave

(1) Lib. 2. n. 27. circa fin.

l'offeso, s'egli neppure rendesse il saluto a suo nemico, quando avesse da poco temp ricevuta l'ingiuria, così Ronc., Tamb. e Maz zot. (1).

17. Qui è bene far menzione di quel dubbi che si fa tra' dd., se mai l'offeso è obbligat a far la remissione al suo offensore. Dicon i Salmaticesi (2), che l'offeso è obbligato rimettere l'ingiuria, ma non già la pubblic pena, perchè questa ridonda in bene dell repubblica. Speculativamente parlando, l sentenza è vera; ma parlando in pratica, i non mai mi son fidato d'assolvere alcun c costoro, che dicevano, perdonar l'inimico, m voler, che la giustizia avesse il suo luogo acciocchè fossero castigati i malfattori: poich non ho potuto mai persuadermi, che ques tali, che vengono alle volte pieni di peccat abbiano poi quest'affetto al bene comune, e alla giustizia (non già per gli altri delinque ti, ma solo pel loro offensore), che sia de purato da ogni passione di vendetta. Ond in costoro è facilissimo, come dicono molt altri dd. (3), che'l loro amore al ben comu ne sia un bel pretesto per colorire il desi derio della propria vendetta. Tuttavia stim che ben si possa assolvere l'offeso, primier mente se volesse già fare la remissione, m giustamente pretendesse d'essere prima sod disfatto dell'interesse patito; purchè l'offen sore non fosse così povero, che in niun con

(1) Lib. 2. n. 28. (2) Tr. 21. c. 6. n. 18.
(3) Lib. 2. n. 29. v. Licet.

lo potesse soddisfare. Per secondo se facesse la remissione colla condizione, che l'offensore stesse fuori del paese, o perchè tiene fratelli o figli grandi risentiti, o perchè l'offensore fosse talmente discolo e proclive alle risse, ch'egli giustamente temesse per la sua debolezza di non poter soffrire le sue insolenze.

§. II.

Della limosina.

Per vedere quando v'è obbligo di far la limosina, bisogna per 1. distinguere la necessità estrema dalla grave e dalla comune. L'*estrema* è quando il prossimo sta in pericolo della vita. La *grave* quando gli sovrasta il pericolo d'un gran male, come d'infamia, di disonore, o di decadere dal suo stato giustamente acquistato. La *comune* finalmente è quella che patiscono i mendicanti. Bisogna per 2. distinguere i beni superflui alla vita da' beni superflui allo stato.

Nella necessità grave del prossimo siamo tenuti a soccorrerlo solamente de'beni superflui allo stato, ma nell'estrema, anche de'superflui alla vita; anzi nell'estrema possiamo sovvenire il povero anche de' beni altrui, quando non abbiamo de'proprj. Nella comune poi diciamo con s. Tommaso, Tournely, Sanchez ecc. (contra l'opinione d'altri), che i ricchi son tenuti con obbligo grave di far la limosina a' mendici de' loro beni superflui

allo stato, stante il precetto del Vangelo: *superest, date in eleemosynam. Lucæ* 11 già però v'è obbligo di dare tutto il fluo, ma basta dare, come dice Silvio, to è sufficiente, unito con quel che bero gli altri ricchi, a fare, che tali sieno convenientemente soccorsi: *Te ves dare* (son sue parole) *non omni peribus occurrentibus, nec totum super sed non ita modicum pro quantitate stantiæ, ut si alii divites sic facerent, bus deesset subsidium.* Basta in som quinquagesima parte dell'annue rend il due per cento, come dicono prob te molti dd.; così Roncaglia, Viva, T Mazzotta ecc., e meno, se le rendite to abbondanti. Anzi Laymann per ricco d'impiegar detta limosina tutta che uso pio, senza farne parte a' pov Ciò nondimeno non s'intende per li ficiati, perchè questi sono obbligati a dar il superfluo per limosina, o a' poveri, luoghi pii, come diremo al *cap. X. n.*

§. III.

Della correzione fraterna.

20. La materia della correzione è ogni pec to mortale in cui il prossimo o sta per dervi, o già v'è caduto, e non ancora se liberato, come ben tengono Tournely, St

(1) Lib. 2. n. 32.

Less., Salm. ecc. Avvertasi, che vi è obbligo grave di correggere il prossimo, ancorchè quegli trasgredisse la legge per ignoranza incolpabile, purchè se ne speri frutto. E ciò corre, secondo la sentenza più probabile di Castrop., Sanch., Con., Croix, Tourn. ecc., non solo quando si pecca contro la legge naturale, ma anche contro la positiva; poichè, posta la legge che proibisce quell'azione, l'azione già si rende intrinsecamente mala (1).

Per più motivi poi alcuno può essere scusato dal far la correzione: per 1. Se non è certo il peccato del prossimo, mentre in dubbio non v'è obbligo di correggere se non in caso di danno comune, o danno gravissimo, come d'omicidio, e simili delitti. Per 2. Se non v'è speranza di profitto, e la correzione stima che abbia più a nuocere che a giovare, poichè allora dev'ella omettersi; purchè il delinquente non istia in pericolo di morte, e non istia già in mala fede, o pure purchè gli altri non istiano in pericolo di pervertirsi (2). Per 3. Se non manca altri egualmente idoneo che farà la correzione. Per 4. Se si giudica prudentemente, che il reo per se stesso si ravvederà (3). Per 5. Se non può farsi la correzione senza grave incomodo, essendo quest'obbligo solo di carità. Per 6. Se il tempo e l'occasione non sono opportuni, che perciò dicono molti dd., che

(1) Lib. 2. n. 36. et 39.
(2) Cont. Tourn. t. 3. p. 320. cum Hab. et Antoine.
(3) Tour. loc. cit. cum iisd. ex d. Thoma.

qualche volta può aspettarsi la referenza del delitto, affinchè meglio riesca la correzione (1). Di più insegna s. Tommaso che pecca solo venialmente chi lascia di correggere per qualche timore, o cupidità, purchè non istimasse certo di poter ritrarre colla correzione il prossimo dal peccato; perchè allora commettendola non sarebbe scusato dal mortale (3).

22. Questo precetto obbliga tutti, anche i sudditi, ma più strettamente i superiori, cioè vescovi, prelati, parrochi, confessori, tutori, mariti, curatori, padroni, e maestri; perchè questi son tenuti a correggere i loro sudditi, non solo per carità, ma anche per obbligo del loro officio. E son tenuti ancora ad inquirere i loro peccati, quando vi sono probabili indizj. Ed i prelati di religione alle volte son tenuti con obbligo grave a correggere, non solo i peccati mortali, ma anche i veniali de' loro religiosi, quando sono tali che portassero un grave danno all'osservanza comune; Laymann, Busemb., Tol. ecc. (4). Se poi tutti i superiori nominati di sopra sieno obbligati alla correzione, anche con pericolo della vita, diciamo che no. Fuori non però de' pastori; poichè i pastori son tenuti, non solo per officio, ma ancora per giustizia (a cagion dello stipendio che ricevono) a correggere e sovvenire ne' bisogni spirituali i loro sudditi; e non solo nella necessi-

(1) Lib. 2. n. 38. et 39. (2) 2. 2. q. 33. a. 2.
(3) Lib. 2. n. 37. (4) L. 2. n. 35., et l. 4. n.

rema, ma ben anche nella grave, come
nunemente dicono i dottori (1). E qui no-
ancora, che i predicatori per ragion del
officio debbono correggere i peccati pub-
i, ancorchè non vi sia speranza d'emen-
e son tenuti a far questa pubblica corre-
: anche con pericolo del proprio danno,
: dicono i Salmaticesi. Ma ciò s'intende,
re che dalla riprensione si spera frutto,
a si tema, che'l danno comune sia mag-
(2).

§. IV.

Dello scandalo.

distingue lo scandalo in attivo e pas-
L'*attivo* si definisce: *Est dictum vel fa-
minus rectum præbens alteri occasionem*
:. Questo scandalo poi attivo può esser
to ed indiretto: *diretto*, quando diretta-
e s'induce il prossimo a peccare; *indi-*
quando si dice qualche parola, o si fa
:he azione peccaminosa atta ad indurre
a peccare. Vi è anche lo scandalo *de-*
aco, che si commette quando non solo
uce il prossimo a peccare, ma di più
uce principalmente per fargli perdere
na, officio proprio del demonio.

passivo è la stessa ruina, o sia peccato,
uale cade il prossimo; e questo si divide
candalo *dato*, chiamato de' *pusilli*, cioè

Lib. 2. n. 40. ex d. Thom. 2. 2. q. 8. a. 5.
Ibid.

a ciascuno l'esser egli causa o pure occasione che altri l'offendano (1).

. Si domanda per 2. Se pecca con peccato di scandalo chi richiede dal prossimo una cosa mala, alla quale per altro il prossimo già sta apparecchiato, come per esempio, *si quis petat copulam a meretrice.* Noi contra l'opinione di altri teniamo che sì, con Sanchez, Gaet., Nav., Bonacina, Roncaglia, Tamburr., Sporer ecc. La ragione, perchè (come si disse al *Capo III. n.* 20.), anche data per certa la sentenza, che l'atto esterno speculativamente parlando niente aggiunga di malizia all'atto interno, nondimeno in pratica sempre col peccato esternamente consumato si accresce la malizia della volontà per la maggior compiacenza che coll'atto esterno ordinariamente v'interviene, o per la maggior diuturnità di detta compiacenza; onde chi pecca esternamente sempre si cagiona maggior ruina nell'anima. E perciò quegli che in ciò gli coopera, sempre pecca gravemente contra la carità. Dal che probabilmente s'inferisce col cardinal de Lugo ed altri, non esser necessario ne'peccati commessi col complice spiegare, chi sia stato il primo a tentare, perchè tanto chi induce, quanto chi consente al peccato d'opera, sempre pecca gravemente contra la carità; sicchè l'induzione non è più allora, che una circostanza aggravante nella

(1) Lib. 2. n. 45.

stessa specie, la quale, secondo la sentenza più probabile con s. Tommaso, non siamo obbligati a spiegar nella confessione, come diremo parlando del Sacramento della Penitenza (1).

27. Ciò si dice, quando si cerca una cosa intrinsecamente mala; ma se si chiedesse una cosa indifferente, che potesse dal prossimo darsi senza peccato, come sarebbe chiedere il mutuo dell'usurario, o alcun Sacramento dal sacerdote che sta in peccato; allora diciamo, che quando v'è causa di necessità, o di notabile utilità, è lecito il chiederla; ma senza questa causa il postulante anche peccherebbe gravemente, così contra la carità, come contra la virtù; così Sanch., Mol., Bus., Ronc., Tamb., Salm. ecc, (2). S. Tommaso (2. 2. *q.* 78. *a.* 4.) dice: *Licet ab eo, qui usuras exercet, mutuum accipere sub usuris propter aliquod bonum, quod est subventio suae necessitatis, vel alterius.* E così anche dice (*ivi ad* 3.), esser lecito dare a conservare il suo danaro, per tenerlo più sicuro, all'usurario, ancorchè quegli l'impieghi in usure. La ragione di s. Tommaso è perchè, *uti peccato alterius ad bonum, licitum est*, sempre che non s'induce il prossimo a peccare, e possa egli dar l'opera sua senza peccato. Silvio nel luogo citato di s. Tommaso dice: *Sufficit notabilis necessitas ad decentiam status, vel personae.* Errico di s. Ignazio ammette an-

(1) Lib. 2. n. 46. (2) N. 47.

he la notabile utilità per giusta causa.

Noi siamo alle volte obbligati, quando non 'è grave incomodo, a lasciare i nostri beni emporali, ed anche spirituali, purchè non ieno necessarj alla salute, per evitare il gra- 'e scandalo de' pusilli. Ma qui ben avverte . Tommaso (1), che dopo fatta ammonizio- le al prossimo, il suo scandalo si rende fa- isaico; sicchè non siam tenuti più ad evitar- o (2). Se poi per evitare lo scandalo de' pu- illi vi sia obbligo di omettere i precetti po- itivi, come la messa, il digiuno, ec., dicia- mo, in ciò esser più probabile che sì; perchè l precetto naturale d'impedir lo scandalo, ioè il peccato altrui (avvertendo però, al- ro essere l'impedire il peccato, altro impe- lire l'ammirazione); dee preferirsi al precet- o positivo. Ciò nulladimeno non s'intende per sempre (ancorchè l'azione non fosse di precetto, ma di semplice divozione o indif- ferente), ma solamente per una o due volte; altrimenti sarebbe grave l'incomodo, a cui non obbliga la carità; così Gaet., Sanch., Nav., Az., Less., Salm., ecc. (3).

. Peccano gravemente di scandalo le donne che portano il petto immoderatamente sco- perto; o pure che introducono un tal uso, dove non vi è, ancorchè lo scoprimento non fosse immoderato; così s. Antonin., Nav., Less., Laym., ed altri comunemente (4). Pec-

(1) 2. 2. q. 45. a. 7. et 8.
(2) Lib. 2. n. 50. et 52.
(3) N. 51. et 53. v. Si ergo. (4) N. 55.

cano anche gravemente di scandalo c
che compongono o rappresentano com
notabilmente oscene. E lo stesso dice
pittori, che dipingono o espongono al
blico immagini positivamente turpi (1).

30. Diciamo all'incontro con Sanch., S
Navar., Molina, Gaet., Silvest., Salmat.,
avvalorati dall'autorità di s. Agostino (
tra altri), esser probabilmente lecito il
sigliare un male minore, per evitare il
giore, che il prossimo già sta determina
eseguire; perchè allora chi consiglia
procura il male, ma il bene, persuadend
lezione del minor male, ancorchè sia d
specie (2). Così anche è lecito al padr
al padre, non toglier l'occasione di r
a' servi o a' figli, che sono già apparec
a rubare, acciocch'essendo colti nel del
meglio possano ravvedersi. Per lo stesso
permettono molti dd. il dare loro anche l'
casione di rubare, con permettere loro di
re il furto, acciocchè si evitino i delitti
turi (3), dicendo s. Tommaso: *Inducere*
peccandum, nullo modo licet; uti tamen pe
cato alterius ad bonum, licitum est (4).

§. V.

Della cooperazione materiale.

31. La cooperazione materiale comunem
è ammessa per lecita da' dd. quando v'è g

(1) Lib. 2. n. 56. (2) N. 57.
(3) N. 58. (4) 2. 2. q. 78. a. 4.

causa. Intendasi qui, che altra è la coo-
azione *formale*, la quale succede, quando
coopera direttamente al peccato (com'è in
ui che *fornicatur*); o pure quando s'influi-
nella mala volontà del prossimo, che
al peccare, come sarebbe il guardare le
lle all'assassino o ladro, acciocchè uccida
ubi con più sicurezza: lo scriver lettere
nome del concubinario, o portare doni
a di lui concubina: il ricever doni da per-
na che insidia onestà. Queste e simili coo-
razioni sono intrinsecamente male, perchè
n esse si dà animo al prossimo ad eseguire
peccato, o almeno si fomenta la sua mala
enzione, e perciò per niuna causa, anche
morte, possono elle scusarsi da peccato
ortale. Altra è poi la cooperazione *materia-*
la quale è, quando l'azione è indifferente,
prossimo può già servirsene senza pecca-
, ma egli per sua malizia se ne abusa a
eccare, come sarebbe il prender danaro a
utuo da alcuno, che non vuol darlo senza
ura: porgere il vino a chi se ne serve per
ibriacarsi: dar le chiavi a chi le adopera
er rubare.

Or queste cooperazioni materiali possono
ser lecite, quando vi concorrono tre con-
zioni: 1. Che l'atto della sua cooperazione
ome già si è detto) sia per sè indifferente.
Che tu non sii tenuto per officio ad impe-
re l'altrui peccato. 3. Che tu abbi causa
usta e proporzionata di poter così coope-
re; poichè allora il peccato del prossimo

zione contiene tre specie, l'*idolatria*, la *nazione*, e la *vana osservanza*. L'*irreligi* poi contiene quattro specie, la *tentazion* Dio, il *sacrilegio*, la *simonia*, e lo *sperg* Tratteremo di tutto distintamente.

§. I.

Della superstizione.

34. La superstizione si definisce. *Est vana falsa religio, indebitum cultum Deo exhib* Che perciò la superstizione è di due m *cultus indebiti, et rei cultæ. Cultus indebi* quando diamo a Dio o un culto falso, c se un laico volesse dir messa, o se si e nessero reliquie false, o si fingessero fals sioni, rivelazioni o miracoli, o altri fatti accrescere la divozione: le quali cose pe sono peccati mortali. O quando diamo a un culto *superfluo*, come sentendo la mess un sacerdote di tal nome, o colla faccia volta ad oriente (1). La superstizione po *cultæ* è quando il culto dovuto a Dio lo mo alle creature. Quindi è proibita l'*id tria*, com'è quella de' gentili, che ado per Dei gli uomini, gli animali, l'erbe, le tue ecc. La *divinazione*, ch'è una prediz degli eventi futuri, fatta per opera del monio, con patto espresso o tacito. Or illecita 1. l'*astrologia giudiziaria*, la predice le cose future dipendenti dalla

(1) Lib. 3. n. 1. ad 4.

ra volontà degli uomini; a differenza della *naturale*, che dal moto de' pianeti congettura le pioggie, o sterilità, o dal punto della nascita predice le inclinazioni, o temperamenti della persona: questa per altro è lecita, ma per lo più è vana ed inutile (1). 2. Così ancora è gravemente illecito credere con fermezza a' *sogni*, per regolare le proprie azioni o per indovinare gli eventi futuri; se non vi fosse una moral certezza, o una gran probabilità, che tali sogni fossero da Dio (2). 3. Così anche è illecito l'*ensalmo constitutivo*, il qual è un'orazione composta di certe parole determinate per ottener la sanità; e questo è peccato mortale, quando se ne crede infallibilmente l'effetto, specialmente se le parole son vane, o false, o scritte con certo modo particolare. All'incontro è lecito l'*ensalmo invocativo*, per cui si chiede la sanità da Dio, ma senza credere l'effetto infallibile (3). 4. È illecito anche il *sortilegio*, o sia *sorte divinatoria*, cioè quando si cerca dal demonio espressamente o tacitamente la rivelazione di cose occulte, o future, per mezzo di prendere a sorte qualche numero o segno. All'incontro è lecita la *sorte divinatoria*, che si adopera per dividere le robe, o per dirimer le liti, o per distribuire gli officj secolari, semprecchè ve n'è qualche necessità. Ma non è lecito adoperarla ne'beneficj o altri officj ecclesiastici (4).

Qui s'avverta, esser affatto illecito l'uso

(1) Lib. 3. n. 10. v. Quær.
(2) N. 9.
(3) N. 21.
(4) N. 11.

del sangue uscito, affin d'impedire, ch'esca
sangue dalla ferita, purchè s'applichi su-
ed in poca e proporzionata distanza. Co-
che si giudica, non esser vietato l'uso
calli o delle unghie di certi animali per
rsi dall'affascinazione naturale di talu-
; hanno la mala qualità di nuocere col
re. Del resto in tali sorte di rimedj
mbrano innocenti, basterà per liberar-
gni scrupolo il protestarsi di non con-
ad alcun' opera diabolica (1).

§. II.

Dell'irreligiosità.

religiosità tende contro la riverenza
a Dio. La prima specie di questo vi-
la *tentazione* di Dio. Questa può esser
e ed interpretativa. *Formale* è quando
dubita espressamente di qualche per-
e divina, e vuole sperimentarla. Que-
erto peccato mortale; e quando vi con-
il dubbio positivo, è anche eresia. L'*in*-
ativa è, quando alcuno lascia i mezzi
li, e vuole, che Dio per miracolo lo
la ogni male: come per esempio se vuo-
e Dio lo sani dall'infermità, senza pren-
edicine, o pure, che Dio lo liberi da
lanno, gittandosi egli in qualche peri-
lella vita. E questo per sè anche è mor-
se non fosse taluno scusato o da impul-

Lib. 3. n. 20. et 22.

so divino, o dall'ignoranza, o dalla leggerezza della materia, come se l'infermità fosse leggiera, e colui senza rimedj aspettasse da Dio la sanità (1).

39. La seconda specie è il *sacrilegio*, il quale può essere personale, locale e reale. *Personale*, quando si percuote un chierico o monaco, o s'ha commercio turpe con persona ligata da voto di castità. *Locale*, quando si commette un atto, col quale si polluisce la chiesa, cioè se in essa *effunditur semen humanum, aut sanguis in aliqua copia*. Si dubita poi, se per polluirsi la chiesa basti l'effusione anche occulta. Altri lo negano, e non improbabilmente, ma altri più probabilmente l'affermano (2). E lo stesso diciamo per l'uso del matrimonio; e perciò queste azioni più probabilmente tutte son sacrilegj. Si noti qui di passaggio, a ninno esser lecito di qualunque dignità (fuori de're) farsi portare lo strato in chiesa, altrimenti subito dee cessarsi *a divinis*, ed i ministri della chiesa incorrono *ipso facto* la scomunica, e la stessa chiesa dee aversi per interdetta. Questo fu il decreto della s. c. delle cerimonie: *Non licere cuicumque, etc. (personis regalibus tantum exceptis) ad ecclesias strata sibi deferri facere, secus immediate cessandum a divinis. Quod nisi servetur, rectores, ceterosque ecclesiarum ministros ipso facto excommunicationem incurrere; eamque ecclesiam ha-*

(1) Lib. 3. n. 30. (2) N. 36. et 458.

dam esse pro interdicta. Così sta registrato al bollario di Clemente XI. *part.* 3. *decret. car.* Ed indi sta ivi notato: *Et facta relatione Sanctitas Sua* (cioè il suddetto Clemente) *decretum approbavit, nec non promulgari, atque excusationi tradi, et in omnibus urbis sacrariis affigi mandavit, die* 3. *Oct.* 1. Tutto lo riferisce il p. Ferrari (1), il quale di più riferisce nello stesso luogo (*n.*), esser vietato per più decreti della s. c. de' riti dare a baciare a' laici (anche a' prelati) il Vangelo dentro la messa, come anche loro l'uso del baldacchino, ed ammettendoli ad assistere ne' presbiterj. Ritornando poi al nostro punto, diciamo, che più propriamente sono sacrilegj i tatti, gli aspetti, e i discorsi impudici avuti nella chiesa (2); si osservi ciò che si dirà di più su questo punto nel *capo IX. num.* 22. e 23. Il furto di cosa data in prestito alla chiesa, o riposta in essa per custodia, è certamente sacrilegio. È probabile poi, che'l furto d'altra cosa profana non sia sacrilegio; ma a noi pare più probabile che lo sia (3). Per *luogo sacro* s'intende ogni luogo, ch'è deputato dal vescovo a' divini officj, o a seppellire i morti, dal tetto sino al pavimento (4). Il sacrilegio reale poi è l'illecita amministrazione o recezione de' sacramenti, o pure la profanazione delle reliquie, o immagini, o vasi, o vesti sa-

(1) Ferrar. bibl. tom. 3. v. Ecclesia n. 28. et 29.
(2) Lib. 3. n. 458. et 461. (3) N. 39.
(4) N. 460.

benevolenza, o pure perchè il monastero
se povero, o se'l postulante fosse vecchio
infermo, sicchè il monastero avesse a p
ne peso. E con ciò diciamo, che se il mo
stero fosse opulento, non è lecito sen
suddetti riguardi ricever cosa alcuna da
vuol entrare, per ragion della sua suste
zione; eccettuandone solamente i mona
di monache che posson sempre ricev
doti, come ha dichiarato Clemente VIII.

44. Si dubita per 1. Se sempre sia sim
dare il temporale per lo spirituale. Seco
la sentenza più comune, e più vera, si
quando si dà il temporale, ma non già a
bligare, ma a conciliare la benevolenza.
ladimeno deve avvertirsi, come si ha
proposizione 46. dannata da Innocenzo
che certamente è simonia il dare il tem
rale (specialmente quando si dà in qual
notabile quantità) per fine principale d'ot
nere lo spirituale (2).

45. Si dubita per 2. Se sia lecito ricev
qualche cosa per l'amministrazione de' Sac
menti. Non è certamente lecito riceverla co
me prezzo della cosa sacra, o della fatica in
trinseca della stessa amministrazione; ma è
lecito per la fatica estrinseca, v. gr. in do
ver celebrare in luogo lontano, in tempo, o
in ora incomoda. Ed ancorchè non vi sia fa
tica estrinseca, è lecito ricever il temporale
non come prezzo, ma come stipendio della

(1) Lib. 3. n. 91. et 92. (2) N. 54.

sustentazione del ministro, che si occupa in beneficio altrui, quantunque il ministro non fosse povero: ciò è comune con s. Tommaso (1). Se poi sia peccato mortale l'amministrare i sacramenti, o il predicare principalmente per lucrare lo stipendio, altri dicon di sì; ma altri come Soto, Suar., Silvest., Sanch., i Salmat. ec., più comunemente e più probabilmente lo negano, per la stessa ragione di sopra assegnata; perchè lo stipendio non si riceve come prezzo della cosa sacra, ma come stipendio della persona che s'impiega in grazia del prossimo. Del resto par che non possa scusarsi almeno da peccato veniale chi ordina gli esercizj spirituali all'acquisto dei beni temporali (2).

6. Si dubita per 3. Se la vendita de'beneficj sia proibita anche *de jure divino*. Più probabilmente s. Tommaso ed altri dicon di sì; nulladimeno il Papa ben può separare dallo spirituale del benficio il temporale, che sono i frutti, e così far lecito col suo permesso che alcuno possa ottenere il beneficio per qualche prezzo temporale (3).

7. Si dubita per 3. Se sia lecito permutare le cose sacre. Se sono ambedue pure spirituali, ben'è lecito permutarle, come la messa col rosario e simili. Nelle cose poi miste, bisogna distinguere con s. Tommaso e colla comune: se il temporale è susseguente allo spirituale, come i frutti al beneficio,

(1) Lib. 3. n. 50. et 51. (2) N. 55. (3) N. 70.

grave causa di riceverli, perchè ciò anch'è un redimersi dalla vessazione (1).

49. Le pene poi stabilite da'canoni contro de'simoniaci sono le seguenti: I. Per la simonia nell'ingresso alla religione, dalla comunità s'incorre la sospensione, e da' particolari (*id præsumentibus*), come si dice nel testo (2), la scomunica papale. Ma questa probabilmente s'incorre solo nella professione; anzi molti dd. dicono, ch'ella sia andata in desuetudine (3). E qui s'avverta, che tutte le elezioni simoniache di generalato, rettorato, e d'ogni altro officio spirituale nella religione, tutte son nulle, come si ha dal testo (4).

50. II. Per la simonia nella collazinne degli ordini (ma non della prima tonsura) il vescovo ordinante ed i mediatori incorrono la scomunica e la sospensione papale, e l'interdetto della Chiesa. Gli ordinati poi oltre la scomunica, e sospensione degli ordini (ma probabilmente di quei soli che si sono ricevuti simoniacamente), son proibiti di ascendere agli ordini superiori. Ciò nonperò non corre quando la simonia fosse commessa da altri, senza esserne consapevole l'ordinato (5).

51. III. Per la simonia reale ne' beneficj son nulle tutte le presentazioni, elezioni, ecc. Onde il simoniaco non può ritenere nè il

(1) L. 3. n. 103. Qu. 5. (2) Cap. 1. Extrav. de simon.
(3) L. 3. n. 108. (4) Extrav. 2. de simon.
(5) L. 3. n. 109. et 110.

nè i frutti esatti dal medesimo (1).
orchè il beneficiario invincibilmen-
la suddetta pena, ed ancorchè igno-
nia commessa, se v. gr. ella è stata
n terzo, come si ha nel testo *cap.*
simon. Purchè, si eccettua per 1.
iciario abbia contraddetto, ed indi
la simonia abbia accettato il bene-
2. Se quel terzo ha commessa la
on dolo, affin di renderlo inabile
o. Per 3. Se avesse posseduto pa-
e il beneficio per tre anni in buo-
come communemente dicono i dd.:
però di detti casi, chi riceve il be-
n simonia, oltre la scomunica pa-
privazione *ipso jure* del beneficio
mente acquistato, corre l'inabilità
altri beneficj in futuro. Bench'è
babile, che per incorrere tal pena
la sentenza condannatoria (2).
la simonia confidenziale, oltre le
ste per la reale, s'incorre la priva-
i altri beneficj anche prima otte-
probabilmente neppure prima del-
a declaratoria del delitto. Si avver-
neno, che il Tridentino *sess.* 24.
e reform. ordina, che gli esamina-
icevono qualche dono da' concor-
parrocchie, non possano essere as-
confessore, *nisi dimissis beneficiis* (3).

v. 2. de simon.
3. n. 111. et 112.
1. 112. Quæst. III.

CAPO QUINTO

ISTRUZIONI SUL TRATTATO DEL SECONDO PRECETTO

Punto Primo

Della bestemmia.

…ndo si commette la bestemmia.
…la maledizione delle creature.
…II. Della maledizione de' morti.

…a bestemmia si commette, o quando si …isce alla creatura qualche attributo di… …come chiamando il demonio santo, ec., …ndo si dice qualche ingiuria verso Dio, …so i Santi, o le cose, o i giorni santi, …sarebbe: *Maledetto, o mannaggia santo* …la *Chiesa*, la *messa*, o *pasqua*, o *sabba*… …*santo*, ec. È anche bestemmia il dire: …*dispetto di Dio, Sangue di Cristo* (con… …verso il Signore), *Dio non fa le cose giu*… …È quest'ultima sarebbe inoltre bestemmia …ticale, sicchè quando è detta seriamente, …la sente è obbligato a denunciarla fra un …: Si bestemmia anche col fatto, come …tando in cielo, calpestando le corone, o …mmagini sacre (1).

Il dire poi *atta di Santo N.* non è bestem… …; e neppure *potta*, perchè questa paro…

(1) Lib. 3. cx n. 121.

la significa solamente nel nostro idioma
spirazione d'impazienza. Nè anch'è be
mia il dire, *mannaggia Santagata*, q
s'intende il paese, e non la Santa. E n
anche il maledire le creature, come i
co, il vento, la pioggia, ec., se non vi
giunge la parola *di Dio*: o pure non f
creature, che abbiamo special relazi
Dio, in cui risplenda con modo parti
la divina potenza, come sono l'anima, i
lo, ec. E lo stesso dico della maledizio
mondo, purchè non s'intendesse del m
cattivo, come l'intendeva Gesù Cri
odit vos mundus: ego vici mundum.

3. Il maledire la fede d'alcuno, per
è bestemmia, se non si dicesse la *fede*
sto, o la *fede santa*: perchè del rest
fede si può intendere anche la fede
di colui. Neppure è bestemmia il mal
i *morti*, se non s'intendessero specifica
le anime del purgatorio, o non si di
morti santi, o *morti di Cristo*. Di questo
to ne ho parlato già nell'opera (1): ma
chè egli è un punto da altri autori non
cusso, giova qui porlo in maggior chia
specialmente per rispondere ad un certo
nimo, che in una sua lettera mi si è c
sto, facendomi alcune obbiezioni.

4. Io dico in somma, che il maledire i
parlando di sua natura, ella non è bes
mia, nè per sè, nè per relazione di c

(1) Lib. 3. n. 130.

ına cosa che non ha più esistenza.
luno : ma qui la parola *morti* si
›n come termine *privativo*, ma co-
ıe *analogo*, cioè, che può riferirsi
'po, come all'anima del defunto.
primieramente, che chi parla così,
di relazione della mente; ma io
¡uel che importa in sè la voce *morti*.
che prendendolo come termine ana-
ındo in secondo luogo, che sotto la
i principalmente ed *in recto*, come
filosofi, viene il solo corpo, che sola-
ıò dirsi morto, non già l'anima, che
:. Solamente l'anima può venire inte-
to, cioè l'anima del morto, per ragio-
a tempo è stata forma del corpo di
:sona, al quale ha data la vita. Ma
che la voce *morto* principalmente
! corpo, e meno principalmente, o

la significa solamente nel nostro idioma un'aspirazione d'impazienza. Nè anch'è bestemmia il dire, *mannaggia Santagata*, quando s'intende il paese, e non la Santa. E così nè anche il maledire le creature, come il fuoco, il vento, la pioggia, ec., se non vi si aggiunge la parola *di Dio*: o pure non fossero creature, che abbiamo special relazione a Dio, in cui risplenda con modo particolare la divina potenza, come sono l'anima, il cielo, ec. E lo stesso dico della maledizione del mondo, purchè non s'intendesse del mondo cattivo, come l'intendeva Gesù Cristo: *Si odit vos mundus: ego vici mundum.*

3. Il maledire la fede d'alcuno, per sè non è bestemmia, se non si dicesse la *fede di Cristo*, o la *fede santa*: perchè del resto per fede si può intendere anche la fede umana di colui. Neppure è bestemmia il maledire i *morti*, se non s'intendessero specificamente le anime del purgatorio, o non si dicesse, *morti santi*, o *morti di Cristo*. Di questo punto ne ho parlato già nell'opera (1): ma perchè egli è un punto da altri autori non discusso, giova qui porlo in maggior chiarezza, specialmente per rispondere ad un certo anonimo, che in una sua lettera mi si è opposto, facendomi alcune obbiezioni.

4. Io dico in somma, che il maledire i *morti*, parlando di sua natura, ella non è bestemmia, nè per sè, nè per relazione di coloro

(1) Lib. 3. n. 130.

i *morti*, a niuno fa ingiuria, mentre
ice una cosa che non ha più esistenza.
à taluno : ma qui la parola *morti* si
e, non come termine *privativo*, ma co-
rmine *analogo*, cioè, che può riferirsi
corpo, come all'anima del defunto.
ndo primieramente, che chi parla così,
già di relazione della mente; ma io
di quel che importa in sè la voce *morti*.
, anche prendendolo come termine ana-
ispondo in secondo luogo, che sotto la
morti principalmente ed *in recto*, come
no i filosofi, viene il solo corpo, che sola-
te può dirsi morto, non già l'anima, che
nore. Solamente l'anima può venire inte-
bliquo, cioè l'anima del morto, per ragio-
ne un tempo è stata forma del corpo di
persona, al quale ha data la vita. Ma
sto, che la voce *morto* principalmente
da il corpo, e meno principalmente, o
neglio dire impropriamente l'anima;

clero napolitano, dette del p. Pavone, dell'A[illegible] civescovato, e di s. Giorgio, e tutti mi [illegible] sposero lo stesso. Ed il p. Sabatino, al pr[illegible] sente degnissimo Arcivescovo dell'Aquila, [illegible] scrisse, ch'esso e tutti i pp. Pii Operarj, an[illegible] chi e moderni, sentivano lo stesso. Di più [illegible] saputo con certezza, che'l Nunzio di Nap[illegible] uscite che furono così la mia lettera [illegible] stampai su questo punto come la lett[illegible] del mio contraddittore, le mandò al n. s. Benedetto XIV., il quale diè l'incomben[illegible] di discifrare la controversia al r. p. d. To[illegible] maso Sergio pio operario, consultore del [illegible] officio in Roma (al presente defunto), e ch[illegible] il medesimo espose al Papa il suo sentimen- to, che la maledizione de' *morti* non fosse ver[illegible] bestemmia; e mi si assicura da un Padre pi[illegible] operario al presente vivente, che ancora [illegible] Papa, avendo considerato il punto e'l pare- re del p. Sergio, si spiegò, esser egli dello stesso sentimento.

11. Or posto tutto ciò, io non so capire co- me taluni possano almeno non dubitare, e tenere per certo, ed anche publicare dal pulpito senza scrupolo di coscienza, che il maledire i *morti*, generalmente parlando, ed in sè, sia certo peccato mortale, e vera be- stemmia; quando che tutt'i dottori, anche quei della più rigida sentenza, come il p. Concina, edaltri, insegnano, non doversi con- dannar di peccato grave ciò che o alcun te- sto certo di Scrittura, o qualche evidente ragione non lo persuada. S. Raimondo scris-

): *Unum tamen consulo, quod non sis* *pronus judicare mortalia peccata, ubi* *non constat per certam scripturam*. E. s. mino (2) disse: *Nisi habeatur auctoritas* *essa sacræ Scripturæ, aut canonis, seu* *minationis Ecclesiæ, vel evidens ratio,* *isi periculosissime determinatur; nam si* *minetur, quod sit ibi mortale, et non sit,* *aliter peccabit contra faciens, quia omne* *est contra conscientiam, ædificat ad ge-* *nam, etc.*

LETTERA DI RISPOSTA

contra la lettera apologetica scritta in difesa **a dissertazione sopra l'abuso di maledire i morti.**

Bisogna qui premetter la notizia, che con- *di ciò ch'io aveva scritto su questo punto,* *prima una dissertazione, alla quale io* *vemente risposi, e dissi, che ritrovandomi* *risposto due altre volte alle opposizioni* *emi, non intendeva di risponderci di nuo-* *sì per non andare in infinito in far ri-* *te, e contrarisposte; sì per non replicare* *esse cose già scritte; ma che solamente io* *va rispondere (come già feci) a due dot-* *di s. Tommaso, che nuovamente mi si* *nevano. E mi dichiarai, che per l'avve-* *non intendeva di volere più scrivere su* *ta controversia (essendo stata già ella di-* *ata abbastanza), se non quando mi fos-*

Lib. 3. tit. de pœnit. §. 21.
Par. 2. tit. 1. c. 11. §. 28.

si veduto persuaso dal mio contraddittore, che allora non avrei avuta difficoltà di ritr tarmi con altra scrittura pubblica, come n ho avuta già ripugnanza di farlo in altre opinioni da me rivocate.

Nulladimeno dopo questa mia risposta uscita un'altra lettera apologetica in di sa della mentovata dissertazione: alla q le lettera, non ostante il mio contrario pro sito, mi ha bisognato rispondere con un'al lettera, e questa solamente qui soggiungo, p chè in essa vi è compresa la risposta così dissertazione, come alla lettera fatta in di sa di quella.

Reverendiss. Padre, Sig. e Padrone Colendiss.

Dopo la dissertazione sulla maledizio de' morti, e dopo la mia breve risposta, timamente è uscita un'altra ben lunga let tera apologetica in difesa della dissertazione. Avendo io letta la nominata lettera, sono stato in forse, se doveva, o no, rispondere di nuovo. Da una parte avrei voluto mantenere il mio proposito di più non rispondere, come già scrissi in quella risposta, per non andare in infinito. Dall'altra mi parrebbe spediente ora di nuovo rispondere, come vo- gliono gli amici; sì per aver io preso nella suddetta risposta un certo abbaglio (di cui par bene ch'io mi ritratti) in una proposi- zione da me scappata, la quale per altro non fa alla sostanza del punto, com'ella vedrà da questa seconda risposta; sì anche perchè

nella mentovata lettera apologetica si affacciano dal mio contraddittore certe nuove riflessioni, a cui par necessario di rispondere, per togliere alcuni equivoci. Per tanto le invio questa seconda risposta, che ho fatta, e la priego di due cose: la prima di leggerla con riflessione, con togliervi, aggiungervi, e correggere tutto ciò che le pare: la seconda, di darmi il suo parere, se stima bene, ch'io la dia alle stampe: mentre da una parte mi dispiace far vedere, ch'io me la prenda contra un soggetto ed altri suoi compagni d'una religione ch'io tanto venero; benchè so, che vi sono altri di loro, forse non meno dotti, i quali sono della mia sentenza. Dall'altra parte, il togliere all'anime l'apprensione, che la consaputa maledizione sia peccato mortale, quando non è tale, giudico, che molto conferisca alla gloria di Dio, il quale stima gloria sua la salute dell'anime.

Compatisca poi, se in questo foglio leggerà replicate molte cose, che stavano già poste nella prima risposta. Ciò l'ho stimato necessario, acciocchè il lettore abbia tutto avanti gli occhi, nel leggere le nuove riflessioni, che mi oppone il mio dotto contraddittore nella lettera. E perciò bisogna rivangare le cose. Nella dissertazione egl'imprese a provare, che la maledizione de' morti è colpa grave, ed è vera bestemmia, per due motivi: 1. perchè i corpi de' fedeli defunti son cose sacre; 2. perchè la detta maledizione non può prescindere dall'ordine all'a-

nime de' medesimi. Io risposi nella rispos[ta]
prima fatta alla dissertazione, che già mi [r]
trovava risposto due altre volte a simi[li]
opposizioni fattemi, onde non intendeva [di]
rispondere a tutte le obbiezioni che mi [si]
facevano in quella, per non replicare le ste[s]
se cose già scritte. Tutta volta dissi, ch[e]
non potea lasciar di rispondere a due luog[hi]
di s. Tommaso che mi si opponevano. [Il]
primo luogo è nella 3. *part. qu.* 8. *art.* 2.
dove dice il Santo, che Gesù Cristo influi-
sce ne' corpi de' fedeli il dritto di risorge[re]
per l'abitazione dello Spirito santo. E quest[o]
medesimo dritto intende poi l'autore del[la]
dissertazione di provarlo per altra via, cioè
per ragione della comunione sagramentale
che i Fedeli ricevono in vita; e quindi da
questi due motivi n'inferisce, che i corpi d[e']
defunti restino annoverati tra le cose sagre,
sicch'essi debbano venerarsi con culto sagro
in virtù di religione. Ma se queste ragioni
(io rispondo) provassero, che i cadaveri di
tutti i fedeli debban computarsi tra le cose
sagre, proverebbero ancora necessariamente,
che anche i corpi de' cristiani dannati do-
vrebbero aversi per sagri; poichè anche in
essi un tempo abitò lo Spirito santo, ed en-
trò Gesù Cristo nel Sagramento dell'altare.
Ma dirà, che le suddette qualità, che ren-
dono sagri i corpi, si perdono poi per lo
peccato. Dunque, io ripiglio, semprechè la
Chiesa non mi dichiara autenticamente, che
l'anima di quel corpo sia salva, e non elevi

spetto, che gli si deve, a culto sagro, co-
appresso spiegheremo, io non debbo e
posso trattare quel corpo come sagro.
echè se i corpi de' defunti sono sagri
la comunione e per l'inabitazione dello
ito santo; bisogna dire, che anche i corpi
rivi dovrebbonsi trattar come sagri, tal-
te, che ogn'ingiuria, o maledizione fat-
l corpo di un fedele vivente si avrebbe
mere per peccato grave contro la religio-
ma ciò è contro l'espressa dottrina del
esimo s. Tommaso, come da qui a poco
remo. Il dire poi, che sieno sagri i ca-
ri de' fedeli, per ragione de' riti che u-
a Chiesa verso di loro, di sepoltura in
o sagro, di processioni, d'incensazioni,
benedizioni, ed anche per ragion di ri-
ntico (come dice il mio contraddittore),
prima usavasi, di riporre l'Eucaristia
petto de' cadaveri; io non so, come que-
atti possano dirsi atti di culto sacro, es-
dochè, in quanto alla sepoltura, è noto,
anticamente i corpi de' fedeli, anche in
po nel quale godea pace la Chiesa, si
pellivano nelle campagne, e nelle vie, se-
lo riferiscono il Tommasino e'l Calmet:
più concilj proibirono di seppellirsi i
veri in chiesa. Che se dopo si usò di
ellirli in luogo sagro, ciò (come dice
regorio) fu per eccitare la memoria de'
simi colla vista de' loro sepolcri a racco-
darli più spesso a Dio: *Hoc prodesse*
uis (son le parole del Santo), *si in eccle-*

sia sepeliantur; quod eorum proximi, ipsi tumulorum conspectu admoniti, pro illis frequentius exorent. Lib. 4. *dial. cap.* 50. E lo stesso disse s. Agostino *lib. De cura pro mortuis.* Le benedizioni poi coll'acqua lustrale, dicono Gavanto e Durando, che si danno a' cadaveri, sono per liberarli dalle infestazioni de' demonj. E per lo stesso fine si dà loro l'incenso, come scrive Innocenzo III. *lib.* 4. *De myst. missæ cap.* 17. E per lo stesso fine anche anticamente si mettea loro sul petto la Ss. Eucaristia, come dice il medesimo s. Gregorio *lib.* 2. *dial.* 24. Benchè ciò fu poi riprovato da più concilj nel IV. VI. VII. secolo, come riferisce il p. Vestrini nelle sue lettere teologiche *tom.* 3. *lett.* 53. Siccome anche fu proibito il collocare l'Eucaristia nelle pietre fondamentali delle chiese, o d'accostarla sopra gli energumeni, e sopra le piaghe degl'infermi, come ancora l'ungersi col Sangue consagrato la fronte, gli occhi, ec., cose che soleano fare gli antichi fedeli, come rapportano s. Cirillo e s. Gio. Grisostomo: e cose, che fan conoscere, che tali atti pii (introdotti più dalla semplicità, che dalla religione) non dinotavano, che fossero cose sagre quelle dov'elleno s'adoperavano, ma che solamente si usavano per li buoni effetti che ne speravano i fedeli con adoperarli.

Ma parlando de' riti, che oggidì pratica la Chiesa communemente sovra i defunti, ecco quel che ne dice lo Spondano (*lib.* 1. *p.* 2.

15. *sect.* 3. *De sacr. cœmet.*): *Quanta mque sit vis Crucis qua signantur et oran-', et aquæ benedictæ qua asperguntur, et ris quo suffiuntur, tum ad alia plurima enda mala, tum maxime ad fugandos dæ-nes, eorumdemque ac magorum præstigia solvenda, pronum mihi esset, quam pluri- s patrum testimoniis et exemplis testatissi- m reddere.* E nel *cap.* 11. *sect.* 1. *Fit suf- s ad corpora fidelium defunctorum, quo- m qui pie moriuntur, sunt Christi bonus or; et ut insuper significetur, defunctos re- uisse odores bonorum operum, etc. Per in- sum, ut judicetur, eosdem credidisse, se per rtem ire ad immortalitatem.* Di più dice efano Durando (*lib.* 1. *c.* 9. *n.* 9.): *Porro rificatio fit ad reverentiam loci, et divini icii, etc.* Di più Giovanni Beletto (*in ex- icat. divini officii cap.* 161.) dice: *Cada- r ponitur in sepulchrum, et aqua apponitur nedicta, ac prunæ cum thure. Aqua be- dicta, ne ad corpus dæmones accedant. hus, propter corporis fœtorem removendum. 'unæ ad designandum, quod terra illa in us communes redigi nequeat.* Di più Gu- elmo Durando (*in rationali lib.* 7. *c.* 35.): *qua benedicta ponitur, ne dæmones ad cor- s accedant. Thus propter fœtorem removen- m, seu ut defunctus Creatori suo accepta- em bonorum operum odorem indicetur ob- isse, seu ad ostendendum, quod defun- ; prosit auxilium orationis.* Dal che si le, che tutti i suddetti riti che usa la

Chiesa sopra i defunti, non sono culto verso i cadaveri, ma sono cerimonie r riose. E si noti di più, che la Chiesa l ga poi a coloro che muojono scomunic interdetti; ancorchè i medesimi fossero ti con segni certi di penitenza. Dunq Chiesa non usa tali riti co' defunti, pe gione, che li suppone tempj dello S santo, ma perchè vuole, che si conse comunione così tra' fedeli viventi com defunti.

L'altro luogo di s. Tommaso, che m pone, è nella stessa 3. *part. qu.* 25 *art* dove dice l'Angelico, che le reliqui Santi si debbono venerare, perchè fu templi ed organi dello Spirito santo, el essi abitò ed operò: ed ancora perchè vranno i medesimi un giorno configura Corpo di Gesù Cristo, per la gloriosa r rezione. Da ciò ne deduce il mio contra tore, che la maledizione verso i corpi morti sia vera bestemmia, per essere eglino ancora un tempo templi ed o dello Spirito santo. Ma se questa ragion lesse per li corpi de' defunti, torno s mente a dire, che tanto più dovrebbe v per li corpi de' fedeli viventi: anzi mag mente per questi; poichè i viventi son tualmente (se stanno in grazia, come bon piamente presumersi) vivi temp organi dello Spirito santo. Ma s. Tom 2. 2. *qu.* 76. *art.* 3. colla comune de't gi, che lo seguitano, Gaetano, Soto, Az

do, Serra, Molina, Lugo, Laymann,
illench., e tutti dicono, che la maledi-
ne, o sia imprecazione contro gli uomini,
è più che colpa veniale, quando la ma-
izione non è formale, ma solo materiale,
è senza l'affetto pravo. Riferiamo tutto il
to del Santo, acciocchè non ci s'imputi
taccia di averlo troncato: *Maledictio est*,
quam pronunciatur malum contra aliquem
(noti) *vel imperando, vel optando. Velle*
em, vel imperio movere ad malum alte-
s, secundum suum genus est peccatum mor-
e; et tanto gravius, quanto personam, cui
aledicimus, magis amare et revereri tene-
r. Unde dicitur (*Lev.* 20.): Qui maledi-
xit patri suo, et matri, morte morietur.
ntingit tamen verbum maledictionis prola-
n esse veniale, vel propter parvitatem mali,
od quis alteri imprecatur, vel etiam propter
fectum proferentis, dum ex levi motu, vel
ludo, aut ex subreptione talia verba pro-
untur; quia peccata verborum maxime ex
ectu pensantur. Qui mi carica il mio con-
adittore, e ripetendomi le parole dell'An-
lico, *Secundum suum genus est peccatum*
rtale, mi dice: *Intende, o non intende?*
pare ch'io l'intendo, e stimo, che non
ssa intendersi altrimenti il testo citato di
Tommaso, cioè, che il maledire gli uo-
ni allora è peccato mortale, quando la ma-
lizione è formale, in quanto con pravo a-
no si desidera loro il male che s'impreca,
ure quando s'inducono gli altri a far loro

il male, secondo l'Angelico spiega a
dentemente nell'*art.* I., coll'esempio d
dice che ingiustamente muove i mini
giustizia ad eseguire la pena sopra de
Ed è per ragione, che ciò *secundum s*
me parla) *repugnat caritati, qua di*
proximum, volentes bonum ipsius. Sicc
carità c'impone di volere il bene del p
mo, così ci vieta volere il di lui ma
il muovere gli altri a fargli danno. Pa
poi s. Tommaso della maledizione v
(della quale solamente parliamo nel p
te caso), dice, che quella non eccede
cato veniale, o quando il male che s'
ca è leggiero, o quando manca l'affett
vo (ch'è la maledizione materiale),
rendosi la maledizione o per giuoco,
za piena deliberazione. E ciò lo co
finalmente colla ragione: *Quia peccat*
borum maxime ex affectu pensantur.
stesso insegna il Gaetano sulla citata
all'*art.* I. dicendo: *Nota ex* I. *artic.,*
proprie maledictio, scil. dicere malu
quantum malum, alicui ex intentione.
hoc eruitur, quod maledictio distinguitur
ledictione formaliter et materialiter; e
quandoque est peccatum mortale, qua
veniale; nam maledictio formaliter est
genere mortale ut patet: maledictio au
fit optative, non est mortale, si vero
imperative, posset esse mortale. Et ra
versitatis est, quia præter intentionem
tive maledicens neminem lædit: quia

malum, quia non ex consensu rationis
m tendit, deficit a perfecta ratione
, et per hoc non est mortale. Dunque
Tommaso, come Gaetano, allora di-
he la maledizione contro gli uomini è
re suo mortale, quando ella è for-
ioè detta con animo pravo, *imperan-*
optando: e non altro ho io inteso di
lla mia morale (*lib.* 5. *n.* 81.) cogli
. comunemente, come ivi chiaramen-
risce. Onde a torto vuole il mio con-
ore, ch'io malamente ho scritto, che
dire i vivi (cioè il pronunziar la ma-
ıe contro gli uomini, ch'è la pura ma-
secondo la sentenza comune non è
più che colpa veniale; ma ch'io do-
e, che di genere suo è mortale, e sol
:idente in certi casi è veniale. Ecco
lice nella sua dissertazione (alla *pag.*
ıne): *Doveva egli stabilir prima, co-*
versalmente vero, che maledire i vivi

dizione è colpa veniale, cioè quando il male è leggiero, e non vi è piena deliberazione. Ma s. Tommaso, Gaetano, e tutti gli altri dicono espressamente il contrario a ciò che volea farmi dire l'avversario, mentre dicono, che la sola maledizione formale, informata dal mal'animo, *imperando*, *vel optando*, è di genere suo peccato mortale. Del resto si vede, che così s. Tommaso come il Gaetano non han per vero, che semprechè si maledice un fedele vivente, o morto, sia in sè peccato mortale, per ragion, che il corpo di lui è tempio dello Spirito santo; perchè se avessero ciò per vero, non potrebbero dire, che quando si maledice una persona per giuoco, o senz'animo pravo, è peccato veniale, giacchè il maledire i Santi, o le cose sagre, ancorchè non vi sia animo pravo, ed anche per giuoco, non può scusarsi da colpa grave, com'è certo. Da ciò si deduce con evidenza, come (secondo l'Angelico e la comune de' dd.) ben può considerarsi la persona del fedele precisa dall'esser tempio dello Spirito santo. E si deduce inoltre (contro quel che ancora affaccia il mio contraddittore), che siccome non è colpa grave contro la carità, e contro la pietà, il maledire il corpo di un fedele vivo senza affetto pravo, così non è grave contro la carità e la pietà il maledire senza pravo animo il corpo d'un fedele defunto: giacchè, secondo lo stesso s. Tommaso, la carità che deesi verso i morti che sono passati all'altra vita in grazia, non

iseguenza al pericolo di peccare, al che
soggetto chi è morto in grazia; ond'è,
a maledizione verso il vivo può esser
le, poichè essendo peccato contro la ca-
non può esser grave quando vi manca
vo affetto; ma la maledizione contro il
to, essendo peccato contro la religione,
senza pravo affetto è sempre grave
ingiuria che si fa alla religione, male-
dosi un corpo sagro. Ma per risponde-
vanghiamo il suo principio, per cui
uole, che sien sagri i corpi de' fedeli
ti. Egli ha detto, che secondo la dot-
di s. Tommaso il maledire i morti è
grave, perchè i loro corpi sono stati
i dello Spirito santo, e perchè han ri-
la comunione sagramentale. Rispon-
nque: in quanto al doversi tener per
il corpo del defunto per ragion della
nione, e per essere stato tempio dello
o santo, già ho detto di sopra, che per

piamente credere, che le loro anime sieno salve. Dunque, rispondo, essendo i corpi de' defunti cose sagre, si dee loro culto sagro? Ma qui vorrei intendere, quale culto sagro loro si debba. Il contraddittore confessa, che non si dee già ad essi culto di dulia; ma io non trovo, che la Chiesa, o i dottori assegnino, nè so intendere, che possa assegnarsi altra sorta di culto sagro, fuorchè di latria, iperdulia, e dulia. Ma a qual sorta di culto (mi dice) si riduce il culto che si dà agli altari, vasi, e vesti sagre. Rispondo, si riduce al culto di latria, poichè a queste cose non si dee il culto per sè, mentre allorchè sono dissagrate, non meritano più culto sagro, ma *relative*, o sia *reductive*; onde il loro culto si riduce a culto di latria, per ragione del sacrificio a cui sono ordinate. E perciò dico, che non potendosi venerare tutti i corpi de' defunti con culto di dulia, nè altro sagro, non debbono annoverarsi tra le cose sagre. Il p. Suarez (*Opusc. defens. fid. cath. adv. angl. sect. errores lib.* 2. *c.* 5. *n.* 14. *circa fin.*), parlando della venerazione dovuta alle reliquie de' Santi, o degli altri defunti, dice: *Imo insuper addo, hanc ipsam consuetudinem* (cioè di venerar come sacre le reliquie de' Santi), *ostendere longe altiori modo Ecclesiam de Sanctorum reliquiis sentire, quam vulgarium hominum mortua corpora soleant reputari.* Trovo anche, che san Gregorio Nisseno, parlando de' corpi de' Santi, e de' fedeli defunti con morte vol-

gare, dice, che non vi è paragone tra il rispetto che deesi agli uni ed agli altri; poichè soggiunge, che i corpi degli altri defunti apportano orrore, e son fuggiti; ma a' corpi de' Santi, perchè son sagri, ognuno cerca d'accostarsi, e crede di santificarsi con toccarli: ecco come dice, parlando del corpo di s. Teodoro (*In orat. de s. Theodoro*): *Corpus s. Theodori ad alia corpora, quæ communi et vulgari morte dissoluta sunt, nec comparandum quidem est .... Nam ceteræ quidem reliquiæ abominabiles plerisque sunt, et nemo lubenter sepulcrum præterit, aut si id inopinato apertum offendit, prætercurrit. At si venerit in aliquem locum similem huic, ubi hodie noster conventus habetur, ubi memoria justi, sanctæque reliquiæ sunt, primum quidem earum rerum quas videt magnificentia oblectatur ... cupit deinceps ipsi conditorio appropinquare, sanctificationem ac benedictionem contrectationem ejus esse credens.* Si noti da ciò, quanto sia differente la venerazione che si usa dalla Chiesa e da' fedeli verso i corpi de' Santi, e verso i corpi degli altri defunti.

In quanto poi alla venerazione dovuta a' corpi, perchè le loro anime godono Dio; rispondiamo, che la ragione di s. Tommaso non può correre che per li soli Santi dichiarati dalla Chiesa, de' quali solamente parla l'Angelico; poichè s. Tommaso dalla ragione, che le anime de' Santi godono Dio,

prende a dimostrare, che debbonsi adorare anche i loro corpi. Per intendere dunque il sentimento del s. Dottore, e la verità, dobbiamo distinguere due sorta di cognizioni, per cui sappiamo o crediamo, che l'anima d'una persona goda Dio, una umana, l'altra sovraumana e divina, per la dichiarazione della Chiesa. Ora è certo, che quel rispetto dovuto a' corpi de' Santi, di cui parla san Tommaso, non può correre, che solamente per que' corpi, delle cui anime abbiamo cognizione rivelata, comunicataci dalla Chiesa, la quale eleva il rispetto che loro si dee dall'ordine umano all'ordine sovraumano.

Ond'è, che non basta a noi il tener per salvo un defunto, anche con certezza morale, per dovere o poter venerare il suo corpo con culto sagro; ma bisogna, che la Chiesa ci assicuri autenticamente con certezza a lei comunicata per lume divino, che l'anima di quel corpo già gode Dio. Udiamo come parla s. Tommaso *Quolib.* 9. *art.* 16. Ivi all'opposizione che premette di non potersi venerare i Santi, perchè non può aversi vera certezza della loro salvazione, il Santo (*ad primum*) risponde così: *Dicendum, quod Pontifex, cujus est sanctos canonizare, potest certificari de statu alicujus per inquisitionem vitæ, et attestationem miraculorum; et præcipue* (si noti) *per instinctum Spiritus sancti, qui omnia scrutatur profunda Dei.* E soggiunge (*ad secundum*): *Providentia Dei præservat Ecclesiam, ne in talibus per fallibile te-*

stimonium hominum fallatur. Sicchè per qualunque certezza morale, ma umana e naturale, noi non dobbiamo nè possiamo tener per sagri i corpi de' fedeli defunti, nè dar loro culto sagro, se non quando la Chiesa li canonizza; poichè allora la Chiesa con quella notizia sovrannaturale che ha per istinto dello Spirito santo, secondo dice l'Angelico, trasferisce la venerazione verso quel corpo dall'ordine umano all'ordine sovrumano e divino. Lo stesso apparisce espresso ne' decreti di Urbano VIII., appartenenti al culto de' servi di Dio, non anche canonizzati, o beatificati (vedi *app. Bened. XIV. de canoniz. lib.* 2. *c. XI.*); ne' quali specialmente si ordinò, che nello scrivere le vite o fatti di tali Servi di Dio, si premettesse la seguente protesta dell'autore: *Profiteor me haud alio sensu, quidquid in hoc libro refero, accipere, aut accipi ab ullo velle, quam quo ea solent quæ humana dumtaxat auctoritate, non autem divina catholicæ romanæ Ecclesiæ, aut sanctæ sedis apostolicæ, nituntur.* Si notino le le parole, *Quæ humana auctoritate, non divina Ecclesiæ, etc.* Sicchè le cose de' servi di Dio non hanno altra fede e venerazione, che umana, ma quando la Chiesa li dichiara Santi, allora la venerazione passa da umana ad esser divina, per ragione della divina autorità della Chiesa. Ond'è, che per dare ad un defunto un culto sagro, ch'è sovrumano, è necessario, che s'abbia un principio ed una cognizione sovrumana della santità dell'og-

getto per mezzo del lume divino comunicato alla Chiesa. E perciò quando i Santi son dichiarati dalla Chiesa, diventano sagre non solamente le loro ossa, ma anche le vesti, le lettere, e l'altre cose da loro usate; e sarebbe irriverenza grave e sacrilegio il servirsene per uso temporale senza un'assoluta necessità: il che all'incontro certamente non è vietato circa le vesti de' morti non canonizzati, per qualunque certezza morale che avessimo della loro salvezza.

Possiamo sì bene tener con venerazione le reliquie di taluno defunto in concetto di santità, invocarlo, dipingere la sua immagine, e far cose simili, perchè queste cose non sono culto sagro, ma son solamente atti religiosi (non già civili), i quali, come dice il p. Giovanni a s. Thoma (la cui autorità mi oppone il contradditore), e come insegnano il Bellarmino *Contr.* 4. *lib.* 1. *cap.* 10. e Benedetto XIV. *De canoniz. ss. lib.* 5. *c.* 7, *num.* 4. *et* 7., possono adoperarsi così verso i defunti, come i viventi. Anzi da ciò il Bellarmino ricava esser leciti i suddetti atti verso i defunti, perchè son leciti verso de' vivi: *Si licet* (così egli conclude) *honorare viventes, quos credimus sanctos, cur non mortuos?* Ed essendogli stata al Bellarmino criticata questa venerazione, ch'egli concedeva a' Santi non canonizzati, esso così si difese, dicendo ch'egli non concedeva altro culto, se non quello che davasi a' vivi apud Bened. *l. cit. c.* 9. *num.* 1. Ho detto, *atti di*

religione, perchè altro è l'atto di religione, altro il culto sagro: il baciar le mani a' Servi di Dio, il raccomandarsi alle loro orazioni, il lavar loro i piedi, e simili, questi sono atti di religione, perchè dalla religione procedono; ma non sono culto sagro, poichè non si adoperano circa cose sagre. E così il seppellire i morti in luogo sagro, l'incensarli, il baciare loro i piedi, il venerare le loro reliquie, sono sì bene cerimonie sagre, ed atti di religione, ma non culto sagro,

Ben si dicono, e sono *cerimonie sagre*, perchè elle riguardano se stesse, che sono sagre come ordinate dalla s. Chiesa; ma non possono dirsi culto sagro, perchè il culto riguarda l'oggetto verso cui s'adoperano, e perciò non può mai dirsi culto sagro, quando l'oggetto non è sagro. In oltre, sono ben anche atti di religione (e qui confesso, che nella mia prima risposta io presi abbaglio, ma non so come, poichè in vece di dire, che le incensazioni, o benedizioni, ed altre cerimonie, che si usano co' defunti, non sono culto sagro, dissi, che non erano atti di religione): sì Signore, non dubito, che sieno atti di religione, ma non sono culto sagro, e per conseguenza non è, che per ragione de' suddetti atti, che si fanno verso i defunti, debbano i loro corpi aversi per sagri, e possa darsi loro culto sagro. E perciò Alessandro III. *cap*. 1. *de reliqu. et Ss. vener.*, proibì assolutamente il venerare per santo alcuno senza l'autorità della Chiesa: *Cum etiam si*

allora ben sarà atto religioso, perchè procede da motivo di religione, ma la maledizione contro l'oggetto non sarà atto contro la religione, perchè non è atto, che vada a riferirsi ad oggetto sagro.

Si maraviglia poi l'autore della dissertazione, e chiama chiaramente imprudenti (per non dire temerarj) coloro, che dicono dal confessionario, o dal pulpito, non essere per se stessa colpa grave la maledizione de' morti. Ma io con altri molto più ci ammiriamo di coloro, che non si fanno scrupolo di predicare assolutamente, che questa maledizione sia per sè peccato mortale, e bestemmia. Per poter dire, che un'azione non sia colpa grave, basta secondo tutti l'averne una vera probabilità: intendo quella che ha fondamento, non tenue, ma tale, che sicuramente (secondo la sentenza comune, precisa la questione della probabiliore, e meno probabile) possa tenersi, ed insegnarsi. E poco fanno al caso le due dottrine che mi oppone il mio contraddittore di s. Agostino: *Graviter peccaret in rebus ad salutem animæ pertinentibus, vel eo solo quod certis incerta præponeret, lib.* 1. *de bapt. capit.* 3. E nel *c.* 5. *Si incertum est esse peccatum, quis dubitat certum esse peccatum?* Mentre ivi il s. Dottore parla di chi opera in dubbio circa le cose appartenenti alla necessità della salute, dove ognuno deve abbracciare il certo. Oltrechè parla il Santo d'un donatista, il quale era certo, che nella Chie-

ret, graviter peccaret in rebus ad salutem animæ pertinentibus, vel eo solo quod
incerta præponeret. Ed indi: *Accipere*
parte Donati, si incertum est esse
, quis dubitat certum esse peccatum,
potius accipere, ubi certum est non
ntum? Chi dubita, che questo dona-
al caso certamente peccava? Ma non
l'Agostino, che pecca chi opera con
oda probabilità, quando il dubbio
rca le cose spettanti alla necessità
nte, com'è il battesimo, e quando
non è certamente illecita; poichè la
bbia non impone obbligo certo, se-
el che dice l'Angelico *Quodlib.* 14.
art. 3. *Nullus ligatur per præceptum*
nisi mediante scientia illius præcepti.
so si prova dal *cap. Cum jure* 31. *de*
ot. jud. del. Nisi de mandato certus
exequi non cogeris quod mandatur.
nel *can. Sicut quædam. dist.* 14.,

per asserire assolutamente, che una cosa sia peccato mortale, non basta l'opinione probabile, e neppure la più probabile, quando è poco più probabile; poichè la più probabile non esclude il timor ragionevole di errare, onde non fa, che la legge non resti dubbia, e che l'opinione contraria non possa esser vera, se veramente è probabile; che perciò trattandosi di sagramenti, non è lecito di seguire la più probabile, quando l'opposta è la più sicura, benchè meno probabile. Per asserire dunque, che un'azione sia gravemente illecita, si ricerca la moral certezza, come insegnano tutti con s. Raimondo, il quale (*lib.* 3. *de pænit.* §. 21.) scrisse: *Non sis nimis pronus judicare mortalia peccata, ubi tibi non constat per certam scripturam.* Sicchè il Santo consiglia a non giudicare, che un'azione sia peccato mortale, dove non costa, che sia tale; e dicendo il Santo, *ubi non constat*, viene sempre a riprovar come eccesso l'asserire una cosa per colpa grave, quando non consta della sua gravezza. Sant'Antonino parimente disse (*P.* 2. *tit.* 1. *cap.* 11. §. 28.), che non può determinarsi senza gran pericolo di peccare, essere un'azione colpa grave, se non v'è espressa scrittura, o definizione della Chiesa, o pur ragione evidente. Ecco le parole: *Quæstio in qua agitur de aliquo actu, utrum sit peccatum mortale, vel non, nisi ad hoc habeatur auctoritas expressa Scripturæ, aut canonis Ecclesiæ, vel evidens ratio, periculosis-*

time determinatur. Perchè (come soggiunge) chi determina senza alcuno di tali fondamenti, *ædificat ad gehennam*, mette l'anime in pericolo di dannarsi. Quindi sapientissimamente Benedetto XIV. nella sua opera *De synodo* non fa altro che insinuare a' vescovi di non condannare mai di colpa grave quelle opinioni che probabilmente son difese da' dottori dall'una e dall'altra parte.

Il mio contradditore per altro giunge a chiamare la sua opinione *conclusione teologica*: io non voglio entrare a decidere, se l'opinione sua abbia peso, e qual peso di probabilità; ma non so come possa chiamarla *conclusione teologica*, quando non ha per sè nè scrittura manifesta, nè definizione della Chiesa, nè ragione evidente, nè autorità comune de' dottori, anzi neppure un solo io ho potuto trovare, che abbia scritto secondo la sua opinione. Egli porta un passo di san Isidoro Pelusiota (*lib.* 5. *Epistolar. epist.* 491.) così: *Vivi incessunt etiam mortuos; et hostes fœdus ineunt. Cur igitur et naturæ leges, et inimicitiarum superas terminos, vita functo maledicens? Videris enim in cinerem ac favillam linguam acuere; sed primo violas sanctimoniam, cui omnes mortales studeant oportet: deinde immortalem habet animam, cujus vindex est oculus Dei pervigil.* Ma io nel mio libro della edizione fatta in Roma 1729. trovo, che'l passo (nella *pag.* 370.) dice così: *Vivi solent calumniis incessi, cum jam defunctis etiam hostes conciliantur, et fœdus*

ineunt. Cur igitur ipse et naturæ, et inimicitiarum terminos transgrederis, dum vita jam functum calumniaris et lacessis? nam putas quidem te solum adversus cinerem et pulverem linguam stringere; sed heus primum ipsum sacrosanctum sepulturæ jus violas, quod tamen nemo ambit, et habere studet: deinde habet is animam immortalem, cujus oculus ille pervigil, et semper excubans vindex est. Vedano ora gli altri, se quest'autorità confermi niente l'opinione del mio oppositore, che vuole, doversi venerare per sagri tutti i corpi de' fedeli defunti; s. Isidoro chiama sagro il jus della sepoltura, ma non già il corpo del defunto. Ma inoltre l'oppositore si vanta di aver tutto per sè, scritture, definizione della Chiesa, autorità comune de' dottori, e ragioni evidenti. Le scritture sono: *Neque maledici regnum Dei possidebunt* (*Maledici* commenta Calmet, *id est qui obtrectant*, quei che mormorano). La definizione della Chiesa dice, ch'è la disciplina che usa la medesima nella sepoltura de'fedeli. Tiene ancora l'autorità comune de'dottori, dicendo, che i moralisti intanto non hanno scritta questa sua sentenza, perchè secondo le loro regole l'han tenuta per certa. Tiene finalmente ragioni evidenti, che sono quelle appunto ch'egli ha scritte nella sua dissertazione. Se queste cose persuadano, io non lo voglio decidere, lo decidano i savj.

Del resto parlando della mia sentenza, come di sopra ho riferito negli antecedenti

i fogli, oltre li tre autori ivi citati che
nno scritta, io ho fatto esaminar il punto
nolti dotti, e specialmente da tutte le
gregazioni de' missionarj di Napoli, nelle
li, perchè di missionarj,, si fa special
fessione di teologia morale, e vi sta (co-
ognuno sa) il fiore del clero napolitano,
itti concordemente sono stati del mio sen-
ento. Qui mi sputa una parola il mio con-
ldittore con un passo di Socrate, volen-
ni dire, che non tutti son maestri atti a
idere simili questioni. Concedo, non tut-
on maestri; ma essendomi stato risposto
le suddette congregazioni in nome di tut-
il corpo, dee supporsi, che la risoluzione
ı siasi presa da' soggetti meno savj, ma
più periti. La suddetta questione, come
ma anche ho scritto, è stata ancora esa-
ıata in Roma per ordine del Papa Bene-
to XIV., e secondo il sentimento dello
sso Pontefice (che per altro non ho pre-
ɔ mai di dire, che sia stata qualche de-
zione *ex cathedra*), il punto si decise, che
ı fosse peccato mortale. Ma qui scrive il
ɔ contraddittore, ch'egli non è obbligato
redere nè a questo esame, nè a questa ri-
uzione fatta in Roma. Io non ho prete-
d'obbligarlo a crederlo; ma l'ho scrit-
, perchè io ho avuto sufficiente moti-
a crederlo; mentre me l'ha attestato
ne testimonio di propria scienza, e di
o (poich'egli stesso ha veduto il bigliet-
del Papa), un sacerdote, religioso, dot-

la promessa va tutta a beneficio de
come del monastero, della chiesa, o
vero (3). Si noti per 2., che per l'im
non vi bisogna causa, ma sì bene pe
pensa, commutazione e rilassazione
noti per 3., che quando la promessa
rata, e dal terzo accettata, non può da
lasciarsi, che dal terzo medesimo,
v'interviene contratto. Ond'è che il
mento, o sia voto di *perseveranza*,
in alcune congregazioni, come nella v
gregazione de' padri della missione d
cenzo de Paoli, e nella nomina del
dentore, non può esser rilasciato da
solamente dal Papa, o dal superior
re della congregazione; poichè un ta
mento (o voto) assume la natura di
to, che v'interviene tra il soggetto e
gregazione: mentre la congregazione
ga a sostentare ed istruire il soggetto
l'incontro il soggetto s'obbliga a se

par che vogliami sospreso il mio
ttore, ho cercato sempre di pren-
nsiglio da altri uomini dotti. 2. Per
il concetto che tengono anche gli al-
ti uomini così della mia sentenza, co-
contraria. La lettera è questa.

rendiss. Padre, Sig. e Padr. Colendiss.

olto tempo fa ebbi la consolazione
e la sua erudita dissertazione sopra
zione de' morti, sostenendo, che non
grave il maledirli, siccome tal è il
to mio, e delle persone più sagge,
li su di ciò ne ho tenuto spesso
Ora per sua bontà mi manda la
atta ad un suo contraddittore, nella
ammirata la sua dottrina, ed ag-
o ragioni a ragioni l'ha resa quasi
iva, nè saprei con qual fondamen-

tamente io non comprendo, come possa esser peccato mortale il maledire i morti. Lodo la sua moderatezza in chiamar probabile questa sentenza, che dice di non esser colpa grave la bestemmia de' morti; dovea più tosto chiamarla moralmente certa, e për conseguenza l'opposta, che si difende dal suo contraddittore, moralmente falsa, e di debole e tenue probabilità.

Io dunque non ho avuto nè che togliere, nè che aggiungere, nè che mutare della sua dotta scrittura; e prego il Signore, che illumini la mente del suo contraddittore, e di alcuni pochi compagni, che fan pompa di trovar la colpa in ogni piccola azione. V. s. reverendiss. intanto non si arretri di mandar alla luce l'accennata apologetica risposta, che ne sarà applaudita, come ne fu in tutte l'altre sue opere. Mi raccomando alle sue orazioni, e facendole riverenza con ogni rispetto le bacio le mani.

Di V. S. Reverendissima

Mater Domini, 14. *Giugno* 1758.

Umiliss. Servitore obbligatiss. e devotiss.
Bartolomeo di Marco Abbate.

Soggiungo una parola. Il suddetto Abbate reverendissimo, come scrive, par, che supponga, ch'io tenga la mia opinione per solamente probabile. Ciò io non l'ho detto: ho detto solo, che per asserire, non esser colpa

azione, basta l'esser probabile, che
rave. Del resto io non ho voluto dar
se la mia sentenza sia ella moral-
erta, o no, rimettendo ciò al discer-
de' savj; ma per altro io l'ho tenu-
tengo per più che probabile.

Punto Secondo

Del giuramento.

uando si fa giuramento.
i quanti modi è il giuramento.
ondizioni del giuramento lecito.
S'è lecito giurar coll'equivoco.
Chi giura senza animo di giurare.
Il giuramento non obbliga all'illecito.
In quanti modi si toglie l'obbligo del giuramento.
Dell'adjurazione, e degli esorcismi.

Il giuramento si definisce: *Invocatio Nominis Divini in testimonium veritatis.* Fa dunque giuramento chi dice: per Dio, o per li Santi, o per le cose sagre, o per le creature in cui risplende con modo speciale la bontà, o potenza di Dio, come per la Chiesa, Croce, Sacramento, Vangelo, anima, cielo, terra, ec. Ma non già chi giura per la coscienza, o per la fede sua (non intendendo già la fede divina); o chi dice: *Viva Dio: Dio vede: è vero come il Vangelo.* O pure chi dicesse semplicemente: *Giuro esser così*, se non fosse che altri lo richiedesse a giurare per l'anima, Vangelo, o altra cosa, come sopra (1).

(1) Lib. 3. n. 133 ad 138.

chè vorrebbe che passasse in onore di una cosa ch'è di suo disonore (1). E lo so dicono del giuramento di fare un pe Elbel, March. e Turian (2), benchè spesso l'ignoranza scusa i rustici.

26. Si domanda per 2. Se vale il voto di cercar dispensa. Si risponde che sì, p indi non si veda, che la dispensa sia tile al profitto spirituale di chi ha voto (3).

27. Si domanda per 3. Se vale il voto mogliarsi. Ordinariamente non vale, chè il voto fosse di prendersi una po meretrice, se pure non si facesse il monio per togliere lo scandalo, o per rare l'onor tolto: ovvero posto che l' voglia già casarsi, e non volesse av d'altri rimedj per contenersi, avendo gi rimentata la sua incontinenza (4).

28. Si domanda per 4. Se vale il voto di fare più voti. Vale se alcuno è troppo fa a far voti, con pericolo poi di non osser Onde se appresso fa altro voto, egli pe ma il secondo voto è valido, purchè non bia fatta l'intenzione che tutti i voti sieno invalidi, e questa intenzione non bia rivocata, come già s'intenderebbe la rivocazione, se colui avesse fatto il se do voto ricordevole già del primo (5). Se cuno poi facesse più voti incompossib

(1) Lib. 3. n. 205.
(2) N. 146. v. 5. Venialiter. (3) N. 208.
(4) N. 209. (5) N. 209. v. Q

sarebbe tenuto al più degno; e se fossero uguali, al più antico, secondo la sentenza più comune (1).

Parlando poi dell'obbligo del voto, debbono avvertirsi più cose e per 1. Se la materia è grave, il voto obbliga gravemente; ma se uno volesse obbligarsi a quello sotto obbligo leggiero, è più probabile che resti obbligato solamente *sub levi* (2). Se poi la materia è leggiera, niuno benchè voglia può obbligarsi col voto a quella con obbligo grave. Che se taluno facesse voto di far per ciascun giorno d'un anno un'opera leggiera, in tal caso, quando il voto è fatto *per modum unius*, *ad sollicitandam obligationem* (come si giudica, ordinariamente ne' voti reali), allora omettendo l'opera per tempo o in materia notabile, peccherebbe gravemente. All'incontro se'l voto è fatto *in honorem diei*, *ad finiendam obligationem* (come si stima ne' voti personali, per esempio di dire una *Salve Regina* il giorno), allora le omissioni sono solamente veniali (3). Per 2. l'erede è tenuto per giustizia a tutti i voti reali del suo testatore, e questi dee soddisfarli prima de' legati, ma dopo i debiti dovuti per giustizia dal defunto (4). Per 3. È lecito al padre di famiglia il far voti reali, ancorchè leda in qualche parte (ma moderatamente) la legittima de' figli. Ciò non di meno non può farlo egli in morte, perchè

(1) Lib. 3. n. 209. v. Notandum. (2) N. 213.
(3) N. 212. (4) N. 214.

allora dee disporre de' suoi beni secondo vogliono le leggi (1). Per 4. Non può il padre obbligare i figli a' voti da lui fatti in nome loro; nè le comunità possono obbligare i soggetti futuri (2). Per 5. i voti personali debbono soddisfarsi dal medesimo che gli ha fatti; ma i reali possono soddisfarsi per altri (3).

30. Per 6. Parlando de' voti condizionati, avvertasi, che se la condizione è turpe o impossibile, *il* voto non tiene (4). Se un figlio fa voto, per esempio di digiunare, sotto la condizione del consenso di suo padre, egli non pecca, se lo prega a non consentire. Peccherebbe all'incontro, se con inganno ne ottenesse il dissenso: ma allora più probabilmente resterebbe già libero dal voto, perchè già non si adempirebbe allora la condizione apposta (5). Per 7. Chi fa voto di castità con quella condizione per esempio, se Dio per un anno lo libera da colpa grave e poi cade: Se cade a posta per liberarsi dal voto, costui pecca ancora contro del voto: altrimenti poi se pecca per mera fragilità (6). Per 8. Chi fa voto se giuoca, di soddisfare qualche pena, basta che paghi la prima volta. Ma se facesse voto di non giuocare sotto tal pena, allora quante volte giuoca, dee pagar la pena, eccettochè giuocando affatto si dimenticasse del voto (7).

(1) Lib. 3. n. 215. (2) N. 216.
(3) N. 217. (4) N. 219.
(5) N. 218. (6) Ibid. (7) N. 223.

fa un voto disgiuntivo, e poi
isfare una delle parti, egli è te-
, benchè dopo l'elezione l'altra
esse impossibile. Altrimenti poi
parti si rende impossibile pri-
one, poichè allora non è tenuto
ch'egli non sia stato in colpevol
on eleggere. Fatta non però l'ele-
babile che sempre possa elegge-
che vuole (1). Per 10. Chi fa vo-
r la messa per ogni giorno, pro-
e nelle feste non è tenuto a sen-
. Chi fa voto di dire il rosario, ba-
e reciti la terza parte; e certamen-
fa dicendolo accompagnato. Chi fa
digiunare in tutti i sabati, non è te-
obabilmente, se in tal giorno viene
ta del Signore, purchè espressamen-
abbia anche ciò promesso (2).
11. Se alcuno soddisfa l'opera del vo-
senza ricordarsi del voto, non è tenu-
ltro, perchè ciascuno ha la volontà
e di adempire prima le cose d'obbli-
i di mera divozione: così insegnano
simamente Lessio, Sanchez, Laymann,
E vedi al *cap. X. num.* 120. *in fin.*
cono, che chi ha ragione probabile
già soddisfatto all'obbligo del suo vo-
è tenuto ad altro; così de Lugo,
Roncaglia, Bossio, Viva, ed i Salma-
). Ma noi teniamo il contrario, come

3. n. 224. (2) N. 224. et 226.
124. in fin. (4) Ib. et l. 1. n. 76.

abbiamo detto al *cap. I. num.* 17. *in fi*
33. Si domanda per 1. Se uno facendo
di digiunare in alcun giorno determi
passando quel giorno, sia poi tenuto al
non è tenuto, se'l giorno è apposto *ad f*
dam obligationem: il che in dubbio si
sume ne' voti personali, come di sopr
detto. Altrimenti poi se'l giorno è ap
ad sollicitandam obligationem, come si
sume ne' voti reali (1),
34. Si domanda per 2. Per quanto temp
masi che alcuno pecchi gravemente,
rendo di soddisfare al voto. Se'l voto
petuo, come è il voto di religione,
gravemente (come dicono i dd.) se dif
oltre i sei mesi senza causa, poichè s
è giovinetto, con qualche giusta caus
lecitamente differirlo anche per tre o
tro mesi. Se'l voto poi è a tempo, co
rosarj, pellegrinaggi e simili, dicono Ca
i Sal., Trull., Garzia e Croix, che pecc
vemente, quando lo differisce per due
anni (2). Il voto indeterminato (per
pio di dire il rosario ogni giorno) s'in
fatto in perpetuo (3). In dubbio non
del più o del meno, basta che la p
soddisfi alla minor parte di cui si dubi
me si ha dal *cap. Ex parte, de censib.*
35. Si domanda per 3. Se uno fa voto
ligione, a che è tenuto. Se ha fatto vot

rvi, ed anche a permanervi; altrimenti
ıdosene senza giusta causa, peccchereb-
ravemente: se non fosse ch'egli avesse
o di solamente sperimentare. Per altro
bbe giusta causa di uscire, se trovasse
stato di vita superiore alle sue forze: o
e vi sperimentasse una grave e lunga me-
ia. Se poi ha fatto voto anche di profes-
e, egli è tenuto ad adempirlo, ancora con
grave incomodo; purchè non gli riuscis-
lo stato religioso affatto intollerabile. Av-
si di più, che chi ha fatto voto di reli-
ne, se non viene ammesso ne' monasteri
lla provincia, non è tenuto ad andar fuo-
E se ella è donna non è obbligata ad an-
fuori della patria (1).
L'obbligo poi del voto per prima si toglie
da sè per la *mutazione della materia*, come
quando occorre qualche notabile circostanza
nuova o non preveduta, che se fosse stata
avvertita, non si sarebbe fatto il voto (vedi
al n. 23.); o pure quando la materia si ren-
desse inutile o impossibile: che se il voto
può adempirsi in parte e comodamente, ben
deve a quella soddisfarsi (2). Per secondo si
glie l'obbligo del voto *coll'autorità de' su-
riori*, coll'irritazione, colla commutazione,
olla dispensa.
L'irritazione può farsi da tutti coloro che
no la podestà dominativa, come sono i
tori, tutori, prelati, mariti ed altri con-

Lib. 4. ex n. 72. (2) Lib. 3. n. 225.

forme si è detto di sopra *n.* 19. E ciò ancorchè i voti fossero futuri, non ancor fatti dal figlio, pupillo ec., e benchè non vi fosse causa sufficiente d'irritarli, almeno una tale irritazione senza causa non sarà colpa grave (1). Sicchè il padre e l'avo paterno in difetto del padre ed anche la madre (purchè non contraddica il padre) possono irritare tutti i voti, così degl'impuberi (anche in dubbio se'l voto è stato fatto prima o dopo della pubertà), come de' puberi quando il voto è reale, e'l pubere non è nell'età minore, nè ha beni proprj; che se poi il voto fosse personale, anche possono irritarlo, quando pregiudicasse al governo domestico. Lo stesso dicesi de' tutori e curatori (2). Notisi, che quando il voto è stato fatto in tempo dell'impubertà, il padre può irritarlo, quantunque il figlio sia fatto pubere, purchè il figlio non l'abbia ratificato, con sapere già, che il voto era infermo (3). Di più i prelati di religione anche locali, purchè il prelato primario non abbia approvato il voto, possono irritare tutti i voti (fuorchè quello di passare a religione più stretta) de' loro sudditi professi, poichè i voti de' novizj possono solamente sospenderli. Ciò si concede anche all'abbadessa (ma non il dispensare) da molti dd., come Suarez, Bonac., Filliuc., Salmat. ec. (4). Avvertasi per altro, che i voti fatti pri-

(1) Lib. 3. n. 228.
(2) N. 229. et 230. (3) N. 238.
(4) Lib. 3. n. 233., et lib. 4. n. 54.

lella professione, tutti per quella poi no estinti (1). Di più i mariti possono ire tutti i voti delle mogli, benchè non iudicassero alla famiglia o al matrimo- come molto probabilmente dicono So- anchez, Prado, i Salmat. ec. Ed anche i da eseguirsi dopo la morte de' mariti, t. di religione o di castità, come dicono h., Soto, i Salmat. ec. contra Navarr. e lano (2). I voti nondimeno fatti prima matrimonio non può irritarli il marito, olamente sospenderli in quanto gli fos- i di pregiudizio (3). I voti poi de' mariti possono irritarsi dalle mogli, se non in to loro pregiudicassero, come sarebbe il d'un lungo pellegrinaggio, ed anche il non *petendi debitum*, il quale per altro probabilmente in quanto al marito ordi- amente è irritato da sè, come di materia a (4).

i noli qui per 1., che i voti de' sudditi robabilmente con s. Tommaso non so- iti da se stessi, ma son validi, finchè 'rritino da' superiori; perchè i sudditi, e debbon tenere la volontà soggetta iori, non sono però di quella privi noti per 2., che il superiore (come prelato o marito) può validamente ir- voti del suddito, ancorchè gli avesse)o approvati, poichè egli non può, volesse, togliersi quella facoltà che gli

. 3. n. 237. (2) N. 234.
237. (4) N. 135. (5) N. 231.

concede la legge anche naturale. Si
validamente, perchè irritandogli sen:
causa non sarebbe scusato almeno (
veniale, ma non peccherebbe gravem
me dicono Soto, Suar., Bonac., Valen:
Perrin. ed altri (1).

39. La *commutazione* poi de' voti non
si che coll'autorità della Chiesa, alm
quando la commutazione si fa in o
quanto minore o dubbiamente eguale.
se fosse evidentemente eguale, dicor
autori, come Lessio, Sa, Salmat.,]
ec., che possa farsi la commutazion
dalla stessa persona che ha fatto il
Ma più mi piace la sentenza oppost
Tommaso, Gaetano, Suarez ed altri,
la commutazione (come dice l'Ang
un contratto, che non può farsi senz
senso del prelato. All'incontro am
comunemente i dd., come Suarez, Az
lenza, Laymann ed altri, che ben p
la commutazione dalla stessa person
glio, perchè il meno è compreso nel n
E qui si noti per 1., che se la com
ne si fa in opera migliore, non vi si
de causa; altrimenti poi, se si fa in
Del resto basta per causa giusta la
zione del pericolo della trasgression

›e poi l'opera si commuta in un'altra ›re, è probabile con Sanch., Tamb., ›ido ec., che validamente, e lecitamen›i adempisca la minore, se poi si suppli› con un'altra opera aggiunta (1). Si no›er 2., che chi ha la facoltà di commuta›i voti, non può commutarli se non in ›ere eguali: s'intende moralmente eguali, in ›do che non apparisca eccesso notabile ma›festo, secondo la sentenza comune (2). È mol› probabile, che i voti reali possano com›tarsi in personali, ed i personali in reali, ›e dicono Suar., Laym., Castrop., Salm. › (3). Si noti per 3., che fatta la commu›zione del voto, sempre è lecito di ritorna› al primo, ancorchè la commutazione fos› fatta in meglio; purchè il secondo voto non ›si accetti come nuovo, come ben dicono Ca›stropal., Prado, ec. (4). Ma se mai l'opera commutata si rendesse impossibile, si dimanda se v'è obbligo di ritornare al primo voto. Vi è, se la commutazione s'è fatta per propria elezione; altrimenti poi, se si è fatta per autorità della Chiesa: e ciò ancorchè l'opera si fosse renduta impossibile per colpa pro›ria (5). Si noti per 4., che chi ha la facoltà › commutare per altri (e lo stesso corre nel ›pensare), l'ha ben anche per se stesso, come ›gnano Suarez, Azor., Sanch., Salmat., Pra›d altri con s. Tommaso, il quale (6) es-

(1) Lib. 3. n. 244. et 245.
(2) N. 247.
(3) Ibid. Notandum.
(4) N. 248.
(5) N. 249.
(6) 2. 2. q. 185. a. 8.

soggetto, per esempio se la dispensa
masse di maggior suo profitto, come
dal *cap. Magnæ, de voto*; o s'egli fosse
ricolo di trasgredire il voto, o fosse an
to dagli scrupoli. Per 2. la difficoltà n
per l'adempimento del voto. Per 3. l'i
fezione di libertà, o di deliberazione,
se alcuno ha fatto il voto, quand'era
bere, o spinto dallo sdegno, o da tim
trinseco d'incendio, naufragio ec., o d
re estrinseco leggiero. Per 4. se cessa
sa impulsiva del voto (2).

41. Si noti per 1., che se veramente v'
la giusta causa, ma il prelato ha disp
con mala fede, credendola ingiusta,
dispensa probabilmente è valida, an
sia stata concessa dal delegato, come
Suar., Ponz.. Sanch. ec. (3). All'incon
il prelato ha dispensato in buona fed
la sua causa certamente non è stata su
te, la dispensa è nulla secondo la se

possesso sta per lo valore della dispen-
. Se poi la causa non bastasse per la
asa, può ella farsi con aggiugnere qual-
ommutazione (2).
noti per 2., che se il voto è fatto in
del terzo, e questo terzo è determinato,
l tal povero, la tale chiesa, il voto non
ispensarsi, sempre ch'è stato accettato
overo, o dal rettore di questa chiesa.
s'il voto è stato fatto per un povero in-
minato, può dispensarsi, ancorchè da
e fosse stato già accettato. E lo stesso
probabilmente molti dd., come Gae-
Navarr., Viva, Trullench., Enriqu.,
contra Suarez, Sanchez, ec.), del vo-
tto principalmente in onore di Dio,
ondariamente in benefizio del terzo
alcun riguardo particolare, v. gr. del-
lui povertà, bontà, ec., perchè allora
vero non acquista vero jus alla cosa
essa, o pure l'acquista dipendentemen-
lla volontà di Dio, al quale principal-
e la promessa è stata fatta (3). Ma av-
si, che ciò s'intende delle promesse to-
nte gratuite, ma non già delle mutue,
avviene ne' voti e giuramenti di per-
anza che si fanno nelle comunità reli-
; poichè allora quelli assumono la ra-
di contrattto, siccome si è spiegato di
al *num.* 19. coll'autorità del Pontefice
letto XIV. (4).

Lib. 3. n. 251. (2) N. 255.
N. 255. (4) Ibid. v. Notandum.

43. Si noti per 3., che la facoltà di dispensare i voti l'hanno tutti i prelati, che han la giurisdizione ordinaria nel foro esterno, come sono 1. Il Papa a rispetto di tutti i fedeli. 2. I vescovi a rispetto de' loro sudditi: ma non i loro vicarj, nè i parrochi, nè i penitenzieri. 3. I prelati regolari così in quanto a' professi, come ai novizj; benchè avessero fatto il voto nel secolo (come dicono Lessio, Sanch. e Busemb.): almeno possono sospenderli in quanto pregiudica al nuovo stato di vita (1). 4. I confessori mendicanti, che colla licenza de' loro superiori possono dispensare i voti de' secolari, anche fuori di confessione, giusta la sentenza comune di Lessio, Nav., Sanch., Pal., Salm. etc. (2). Possono essi ancora dispensare il voto di passare a religione più stretta. Il che è concesso ancora a' vescovi, i quali co' sudditi che han voto di entrare in qualche religione d'osservanza, possono dispensare, acciocchè vadano ad un'altra di meno osservanza. Soto, Less., San., Led., Salm., ecc. (3).

44. Tutti i superiori che han la podestà ordinaria, possono certamente delegarla a ciascun chierico, che abbia ricevuta almeno la prima tonsura. E conforme possono dispensare cogli altri, così anche con loro stessi; Suar., Sanch., Less., Bon., Laym., Gaet., Ponzio, Castrop., ec., s. Tommaso 2. 2. *q*. 185. *a*. 8.

(1) Lib. 3. n. 237. v. Quær. in fin., et 242. ad 4.
(2) N. 257. v. Immo. (3) N. 257.

...*fine* (1). E chi può dar la dispensa ne' ...ti, può darla ancora ne' giuramenti (2).

Se poi possa il vescovo dispensare i voti ... pellegrini, che per breve tempo si ritro...no nella sua diocesi. La più probabile è, ... non possa, se non quando il pellegrino ... ivi per la maggior parte dell'anno. Ma ...ntraria non è improbabile, come dicono ..., Castropal., Sanch., Salas, e i Salm., ... perchè (come dicono) i pellegrini, an...dando per breve dimora in un paese, ... sudditi del di lui vescovo, sicchè son ...tenuti alle leggi di tal luogo dove si ...no, e così è giusto, che godano i privi... de' sudditi; si legga quel che si è detto ...po *II. n.* 41. e 42.

Si noti per 4., ch'è riserbata al Papa la dispensa de' cinque voti, cioè di religione, di castità e de' tre pellegrinaggi, alla terra santa, alla chiesa di s. Pietro e s. Paolo in Roma, e a s. Giacomo in Compostella. In caso però di urgente necessità, e quando non è facile ricorrere al Papa, essendovi nella dimora pericolo di grave danno spirituale, o temporale, come di scandalo, violazione del voto, risse, allora a' suddetti voti possono dispensare, secondo la sentenza comune, anche i prelati inferiori di sopra nominati (3).

... In più casi poi i detti voti non sono riservati, e 1. Se son fatti sotto obbligo leggiero. 2. Se son fatti per timore estrinseco da altri

(1) Lib. 3. n. 256. v. Quær. (2) N. 190. et 254.
(3) N. 258. v. Not. I. et II.

incusso, benchè leggiero, perchè a
non sono fatti con piena libertà. 3.
non è perfetto secondo la materia r
come sarebbe nella castità il voto s
di non accasarsi, di non fornicare
cercare il debito conjugale, ed ancl
to di conservare la verginità, quand
sona non intende di promettere l'
da ogni atto venereo, ma la sola con
ne del pregio della verginità. Così
è riservato il voto di castità a tem
voto di far voto di castità, o di r
nè il voto di prendere gli ordini sa
chè questo non è voto di castità gi
ma faciendo. Così neppure il voto
re in Roma, se non è fatto per cau
vozione, e specialmente per visitare
postoli. Neppure son riservate le ci
del voto, come di andare a piedi, e
cando, o tra un mese (1). Neppure è
to il voto disgiuntivo, v. g. o di rel
di digiunare; e ciò ancorchè siasi
parte riservata, come probabilment
i Salmat. con altri molti, perchè, a
ta l'elezione, sempre resta la libert
nare ad eleggere l'altra parte del
Al voto poi di castità, dopo che
tratto il matrimonio, possono ben

Si dubita per 1. Se conforme è riservato il voto, sia riservato ancora il giuramento di castità. Altri dd. dicon di sì, perchè la promessa giurata include il voto, il quale non è altro che promessa. Ma da altri meglio si risponde, che quando la persona intende ligarsi con due vincoli, cioè del voto e del giuramento, resta sì bene obbligata al voto ch'è riservato; ma altrimenti poi [illegible] dirsi, se taluno ha voluto obbligarsi col solo vincolo del giuramento, volendo, che'l proposito, o sia promessa non obbligatoria, [illegible] fosse renduta irrevocabile, non già dal ligame del voto, ma dall'obbligo del giuramento, che per altro obbliga meno del voto, come dice s. Tommaso (1); così Sanchez, Valenza, e Lopez. Ed in dubbio se costui ha voluto o no ligarsi con tutti i due vincoli di giuramento e di voto, non s'intende ligato dal voto, per la regola comunemente accettata da' dd., che'l voto dubbio non obblighi (2).

Si dubita per 2. Se commutandosi il voto riservato, resta riservata anche la materia commutata. Alcuni dicon di sì; ma è comune la sentenza contraria, perchè sebbene la materia commutata porti seco lo stesso obbligo del primo voto, nulladimeno non essendo ella riservata, non porta seco la stessa riserba, la quale è addetta solamente alla prima materia (3).

(1) 2. 2. q. 89. a. 8.
(2) Lib. 3. n. 259. (3) N. 260.

50. Si dubita per 3. Se'l voto penale, o condizionato in futuro di castità, religione, o de' tre pellegrinaggi, sia riservato. Si risponde colla sentenza più probabile di Toledo, Castropal, Prado, Salm., Sanch., ecc., che no, perchè tali voti non procedono da affetto assoluto alla virtù. Altrimenti non però dee dirsi, se il voto è fatto già per mero affetto alla virtù, e la condizione solamente si appone, acciocchè il voto vaglia, per quando si stima tolto l'impedimento ad osservarlo, come per esempio, quando alcuno facesse voto di farsi religioso sotto la condizione se muore sua madre; poich'egli allora è veramente già mosso a fare il voto dal desiderio di perfezione, ma perchè non può eseguirlo per non potere abbandonare la madre, perciò vi appone la condizione (1).

51. Si dubita per 4. Se'l Papa possa dispensare ne' voti solenni de' chierici *in sacris*, e de' religiosi. In quanto a' chierici è più probabile, che possa, con s. Tommaso, e colla più comune: purchè vi sia una causa urgentissima (2). Si è detto co' chierici, ma non già co' sacerdoti, come vuole la sentenza comune (3). E siccome co' chierici, così anche è più probabile, che'l Papa possa dispensare co' religiosi (4).

(1) Lib. 3. n. 261. (2) Lib. 6. n. 1059.
(3) Lib. 3. n. 808.
(4) Lib. 6. n. 807. et 808. Vide etiam n. 1059.

AVVERTIMENTO

Avverto qui il mio lettore, che se mai gli capitato in mano, o gli capiterà a leggere nuovo libretto sovra la maledizione de' morti, ultimamente uscito, intitolato *Lettera critica ec.*, dove si prosiegue a voler provare, che tal maledizione è vera bestemmia; contro di ciò ch'io più volte ho scritto su questo punto; non argomenti dal non vedere altra mia risposta, ch'io sia forse rimasto convinto. Il mio oppositore in quest'altra operetta par che voglia costringermi a rispondere; ma io dopo fatta l'ultima risposta, ora voglio in ogni conto tener saldo il mio proposito di più non rispondere in questa materia, se non quando mi vedrò persuaso dall'opinione contraria. Ora dovrei ripetere cose già dette, e ridette. Ognuno che ha senno, e legge quel che sovra tal punto io ho già scritto, può veder le risposte che vi sono a ciò che mi oppone il mio avversario. Ma queste, dice egli, saranno sempre risposte insussistenti; ma io rispondo, che non sembrano insussistenti a me, ed a tanti altri dotti. Scrissi già, e mi giova qui ripeterlo, ch'io non avendo ritrovato questo punto individualmente discusso appresso gli autori (eccettuatone tre, che appena l'han toccato, dicendo per altro, che la suddetta maledizione de' morti non è bestemmia), per mia quiete ne volli il parere delle tre

celebri congregazioni di missionarj di Na
dette del p. Pavone, dell'Arcivescovat
di s. Giorgio, e tutti tre i segrétarj in r
delle medesime (ed io ebbi già la cur
conservar le lettere), mi risposero, esser
le del mio sentimento. Lo stesso mi sc
monsignor Sabatino, al presente degn
scovo dell'Aquila, allora Pio Operario,
visandomi, che tutti i Padri della sua
gregazione non sentivano altrimenti. I
viene avvisato, che in più diocesi si è to
riserva, che prima vi era, sovra la detta
ledizione de' morti.

Che poi il mio contraddittore in q
ultima sua lettera abbia voluto seguir
insultarmi, con ripetere più volte, ch'io
glia ritener la mia opinione per impegno
tea farne di meno, dopo ch'io mi son p
stato più volte, che io ho scritto per
rare molti abituati in questa maledizion
reato di tanti peccati mortali, e per co
guenza dal pericolo della loro dannaz
E quel tanto esagerare che fa, ch'io re
per impegno, non so se giovi alla sua c
poichè molti fondatamente potran giudi
ch'esso voglia farsi stimar vincitore, non
forza di ragioni, ma col discreditarmi p
stinato, e col far credere agli altri,
non mi rivoco per non dichiararmi con
to. Ma quella cortesia ch'io ho usata con
dicendo, che ha scritto per buon fin
ch'egli non usa con me, spero di ricev
dagli altri, che non vogliano giudicare,

per solo impegno voglia dannarmi, col sostenere un'opinione da me già conosciuta per falsa.

Poteva ancora far di meno di prendersi tanto fastidio (spendendovi due pagine) in rimproverarmi una proposizione da me scritta, ch'è la seguente: *Trattandosi di sagramenti, non è lecito di seguire la più probabile* (opinione), *quando l'opposta è probabile, benchè meno probabile*. Dunque, mi riprende, noi in materia di sagramenti siam tenuti a seguir l'opinione meno probabile contra la più probabile. La proposizione dannata dicea, che trattandosi di valore di sagramenti è lecito seguir l'opinione probabile, lasciando la tuziore: ma voi dite una cosa peggiore, mentre dite, che non solo sia lecito di seguir l'opinione probabile, ma di più che s'abbia da lasciare la più probabile, e seguir l'opposta meno probabile. Rispondo, che in ciò potea bastare al mio avversario di dire, ch'io non mi fossi in ciò spiegato a bastanza. Ma chi non vede, che il dire, *trattandosi di sagramenti, non è lecito di seguir la più probabile*, s'intende a favor della libertà, e contra il valor del sagramento? Chi non vede, che l'opinione a favor del valore è lecito di seguirla, ancorchè fosse improbabilissima? Io all'incontro già in più libri di morale che ho scritti (*theol. mor. lib.... cap.* 2. *n.* 29. *e nell'instruz. c.* 1. *num.* 25. *e cap.* 18. *num.* 81.), ho detto tante vol-

te, che contra il valor del sagramento non può tenersi l'opinione a favore della libertà se non è o tuziore, o almeno moralmente certa; e non basta nè la probabile, nè la più probabile; onde sempre chè l'opinione tuziore per lo valore è probabile, quella deve seguirsi.

Del resto ritornando al punto, io ho letto l'ultima lettera a me opposta, l'ho considerata, e non ho trovata cosa che m'abbia persuaso; e per mia quiete a quel che ha scritto il mio oppositore, già mi ho notate le risposte; ma non le do alle stampe, per non esser sempre da capo. Basta l'averci io scritto per cinque volte. Prego qui solamente il mio lettore, che leggendo il di lui nuovo libretto, legga o rilegga quel che in breve ho detto in questa materia; a differenza del mio contraddittore, che ha stimato bene di scrivere diffusamente; ma io all'incontro ho stimato e stimo sempre, che in ogni materia, così a fine che la scrittura facilmente si legga dagli altri, come anche per la miglior intelligenza de' leggitori, giova sempre più (proporzionatamente parlando) il restringersi alle ragioni più principali che fanno il caso, ed alle risposte delle principali opposizioni. Il voler rispondere ad ogni cosa di minor peso, più presto apporta confusione o almeno tedio a chi legge. Se io volessi rispondere minutamente, come il mio avversario mi sprona a fare, sicchè avessi a commentar la sua lettera, com'egli ha fatto coi

vi bisognerebbe un gran volume, e gran
 o; ma questo tempo io stimo meglio di
dere in cose più utili.

CAPO SESTO

AVVERTENZE SUL TERZO PRECETTO

PUNTO PRIMO

Dell'obbligo di tal precetto.

tal precetto oggi sia ecclesiastico o divino, e se obbliga gl'infedeli.
i pecca nella festa.
i può istituir le feste.
bligo di sentir la predica.
bligo di predicare.
ali fanciulli ecc.

'rima di entrare a vedere le obbligazioni
icolari che induce questo terzo precetto,
 on notarsi più cose. Si noti per 1., che
rzo precetto, in quanto all'obbligazione
norare Dio in alcun tempo della vita
qualche culto, egli era, ed è divino e
rale. Ma in quanto al tempo assegnato
abato nell'antica legge, e della domeni-
ella nuova, era cerimoniale, ed ora è
esiastico, secondo la sentenza comune di
ntonino, Navarr., Azor., Soto, Suarez,
t., Sanchez, Salmat., Carden., e d'altri
s. Tommaso (1), e col catech. romano (2).

) 2. 2. q. 122. a. 4. ad 1. et 4.
) 3. p. in præc. decal. n. 4. 6. et 19.

stante ciò s'inferisce, che quan
Chiesa non possa dispensare gener
quest'obbligo di dare a Dio alcun
nondimeno mutare, ed anche disp
l'osservanza della domenica, e d
feste assegnate, come apparisce da
cat, *de feriis* (1). Da ciò s'inferisce a
esser probabile, che non sia vietato
sta l'imporre opere servili agl'in
son fuori, e perciò non sudditi del

2. Si noti per 2., che giusta la sen
che comune di s. Tommaso (2), d
nino, Soto, Coninch., Sanch., Sal
varr., Bonac., Filliuc., ec., in qu
precetto si desidera, ma non si
culto interno cogli atti di carità, e
ne, come vogliono alcuni. Solamen
manda il culto esterno di sentire la
di non faticare ne' giorni di festa
sebbene la santificazione dell'anima
del precetto, nondimeno il fine del
non cade sotto precetto, come in
sentenza comune collo stesso s. Tom
che dice: *Non enim idem est finis*
et id de quo praeceptum datur. E ci
ferma anche il catech. romano (4):
Hoc legis praecepto externus ille
Deo a nobis debetur, praescribitur. E
sta ragione diciamo col medesimo
co (5), e colla sentenza comunissi

(1) Lib. 3. n. 263. et 265. (2) 2. 2.
(3) 2. 2. q. 100. a. 9. (4) De 3.
(5) In 3. sent. dist. 37. q. 1. n. 5.

o, Soto, Silvestro, Gaet., Suar., ec., non
r vero (come vogliono alcuni), che il
ar nella festa sia opera servile, e dop-
peccato (1).
Si noti per 3., che i vescovi possono in-
ir le feste in onore di alcun Santo (non
di beato), come si ha dal c. *Conquestus*,
is; purchè vi acconsentano, o almeno
ontraddicano il clero, e'l popolo.
noti per 4., che nelle feste non v'è
go (parlando per sè) di sentir la pre-
poichè nel *can. Sacerdotes. dist.* 1. *de*
cr., altro non si ordina, se non che i
vi e' parrochi predichino nelle dome-
e feste più solenni per sè stessi, o per
idonei, e che nella quaresima facciano
redica tre volte la settimana, soggiun-
dosi ivi: *Si ita oportere duxerint.* Si è
do, *parlando per sè*, del resto i rozzi
ignorano i misterj principali, o le cose
cessarie alla salute, essi ben son tenuti a
tir *la* predica, o più presto il catechismo.
Qui giova avvertire, che dal Tridentino,
s. 5. *cap.* 2. *de ref.*, s'impone a' vescovi
predicare nelle domeniche e feste solenni
sè, o per altri, se essi stessero impediti.
stesso obbligo (che non può dubitarsi
er grave) parimente s'ingiunge a' parrochi
le seguenti parole: *Ut plebes sibi commis-*
pro earum capacitate pascant salutaribus
bis, docendo necessaria ad salutem, an-

Lib. 3. n. 308.

nunciandoque cum brevitate et facilitate sermonis vitia quæ eos declinare, et virtutes quas sectari oporteat. Dal che ragionevolmente dicono Barbosa, i Salmat., e Roncaglia, che pecca gravemente quel parroco, il quale omette di predicare per un mese continuo, o per tre mesi discontinui (1). Ciò nonperò corre per li parrochi, ma non già per li vescovi, i quali secondo la consuetudine comune che ha interpretata la legge, non sono obbligati a predicare con tanta frequenza per ragione degli altri negozj ch'essi debbono spedire, e che non possono da altri eseguirsi, come può eseguirsi l'officio del predicare: al quale già permette il concilio a' vescovi di soddisfare per altri, se essi sono impediti (2).

6. Si noti per 5., che sono obbligati a questo terzo precetto tutti i fedeli che hanno l'uso di ragione, il quale ordinariamente si ottiene nell'età di sette anni. Se poi i fanciulli che prima del settennio son giunti agli anni della discrezione sieno o no obbligati; vedi ciò che si è detto al *capo II. n.* 37.

(1) Lib. 3. n. 269.
(2) Lib. 4. n. 127. dub. 3. v. Hinc.

PUNTO SECONDO

Dell'astinenza dalle opere servili.

§. I.

Delle opere proibite nella festa.

Opere servili, liberali, e comuni.
Liberali fatte per lucro.
Trascrivere.
Dipingere.
Andare a caccia, e pescare.
Opere forensi.
Mercati, vendite, e contratti.

Tre sorte d'opere a tal proposito si di-
iguono dagli autori. Opere *Del corpo*, che
corpo si esercitano, e si ordinano ad uti-
lel corpo, come sono il cucire, lo zappare,
imili; e queste si dicono *servili*, perchè
amente da' servi si fanno. Opere dell'*ani-*
, che principalmente dall'anima procedo-
, e s'appartengono alla cultura della men-
come il leggere, studiare, suonare, ecc.,
queste si chiamano *liberali*, perchè da' li-
ri soglion farsi. Opere finalmente *comuni*,
vero *medie*, che insieme si fan da' servi
da' liberi, com'è il viaggiare, l'andare a
ccia, ec. Or nella festa le sole opere ser-
li son vietate, ma non le liberali, nè le
omuni (1).

Ond'è permesso lo studiare, l'insegnare,

(1) Lib. 3. n. 271.

scrivere, cantare, suonare, e simili anche per fine di lucro, come dicono Navarr., Suarez, Salmat., ec. (contro e s. Tommaso (1) che dice: *Nullius sp lis actus exercitium est contra observ sabbati, puta si quis doceat verbo, ve pto.* Perchè l'intenzione dell'operant può mutare la natura dell'opera da li in servile (2).

9. Così anche più probabilmente è pe il copiare le scritture; Suar., Bonac., Sa, Castropal., ec., comunissimament chè così lo scrivere, come il trascriver dina all'istruzion della mente. E perc dd. permettono anche il copiare le n musica, ed i conti, ed ancora il com caratteri per la stampa, ma non già l' mere i fogli (3).

10. Il dipingere voglion più comunem dd. esser opera servile, poich'ella ri un'operazione materiale. Ma la senten posta non è improbabile, come dicono l Sa, Castropal., Roncaglia, Anacleto, mann., ec., mentre il dipingere (purc vi sia una fatica notabile nell'apparecc colori, o delle tele) par che più pre opera liberale che servile, avendovi p te la mente che le mani. Almeno è d se sia liberale, o servile. E se non è le, almeno è opera comune, usandosi pingere così da' servi, come da' libe

(1) 2. 2. q. 123. a. 4. ad 3.
(2) Lib. 3. n. 278. (3) N. 279.

scolpire poi non si dubita che sia arte servile (1).

II. L'andare a caccia collo schioppo, o colla rete, alcuni dicono essere opera servile; ma dalla sentenza più comune e più probabile ciò si nega, ancorchè si facesse per lucro. Più presto sembra servile il pescare, quando vi fosse una gran fatica; poichè altrimenti non vi sarebbe stato bisogno della dispensa del Papa nella pescagione delle sardelle (o simili pesci piccoli), come si ha nel *cap.* 3. *De feriis.* Ma se'l pescare è con poca fatica, probabilmente viene scusato dalla consuetudine, come dicono Castropal., Filliuc., Sanchez, Holzmann, ec. (2).

. Oltre le opere servili son proibite nella festa anche l'opere forensi, sotto il nome delle quali s'intendono per 1. tutte le azioni che spettano al foro circa le decisioni delle cause; come sono il citar le parti, il formare i processi, l'esaminar i testimonj, il pronunziare o l'eseguir le sentenze. Tali opere dunque son vietate nella festa, purchè non le richieda la necessità, o la pietà, come si prescrive nel *cap. ult. De feriis.* Non è poi punto vietato lo scomunicare, il dispensare, o fare altro esercizio di giurisdizione, che non esige strepito giudiziale (3).

. S'intendono per 2., sotto le opere forensi, i mercati che si proibiscono nella festa; purchè non sieno di cose necessarie all'uso

(1) Lib. 3. n. 280. (2) N. 283.
(3) N. 284. et 288.

giornale, come sono i cibi e le l
ed anche le candele, le scarpe, e sir
delle quali il prezzo sia già determi
resto oggidì son permesse dalla cons
le fiere universali (ed in molti luog
le particolari); e così anche le ven
l'altre robe, eccettuate quelle che
nelle botteghe pubbliche, come dic
varr., Sanch., Castropal., Salmatic., l
ec., poichè queste sole son proibi
legge canonica per ragione dello sca
E più dd. permettono ancora a' me
vendere qualche merce a porte chius
do i compratori ne avessero neces
Così anche per consuetudine in pi
si permettono (almeno colla licen
rale dell'ordinario) i contratti di l
permutazioni, negoziazioni, e simili,
ricercano strepito giudiziale (3).

§. II.

Delle cause che permettono l'uso delle ope nella festa.

14. *Scusa per I. la* dispensa *del papa, o d*
o del parroco.
15. *Per II. la* consuetudine.
16. *e* 17. *Per III. la* pietà; *per IV. la* ca
18. *a* 22. *Per V. la* necessità.
22. *Se per un gran lucro ecc.*
23. *Se per evitar l'ozio*

la Chiesa, o del vescovo nella sua
o del vicario capitolare vacando la
a non già del vicario del vescovo);
ri sia giusta causa parlando delle
nuni, ovvero del prelato regolare a
de' suoi religiosi, e domestici. I pa-
ssono anche dispensare (benchè il
sia presente) in caso particolare, ma
te a tempo, ed in quelle cose, in cui
etudine permette loro il dispensare,
digiuno, e nel faticar la festa, come
mente attestano Suar., Sanch., Viva,
porer. ec. (1).
a *consuetudine.* Onde si scusa l'an-
sedia portata dagli uomini (2). Il
i cocchi, o gli animali carichi di ro-
c., Viva, Salm., Mazz., ec. (3). L'ad-
l'erbe da mangiare; e'l rivoltare o
le biade (4). Così anche per con-
e si permette nella festa l'uccidere
are gli animali, quando ciò non
i nel giorno precedente, come acca-
città grandi; ma non già ne' paesi,
osse tempo festivo, o concorressero
. Così anche è lecito per consuetu-
parecchiare e cuocere i cibi quan-
superflui; Azor., Castropal., Viva,
, ec. (5). In più luoghi si permette
er consuetudine macinare il gra-
E così anche il calzare le scarpe, e'l
rba; anzi circa la barba alcuni dd.

3. n. 286. (2) N. 275. (3) Ibid.
90. (5) N. 298. (6) N. 299.

'mettono le opere forensi, *si neces-*
pietas suadeat; onde stimano, lo
tersi dire delle opere servili, poichè
iparati, dove corre la stessa ragio-
anche la stessa legge. Altri non-
probabilmente lo negano, se non
'attuale e grave necessità, o pure se
la licenza del vescovo con qualche
erchè le opere suddette solo rimota-
ncorrono al culto divino. Del re-
no i Salmaticesi con Suar., Soto,
, Castrop., Sanch., Bonac., Trul-
ec., che a' nostri tempi, essendo i
ii quasi tutti poveri, ben possono
si le dette opere affin di sovvenirli (1).
arità. Onde si permette il far le cau-
veri, il soccorrerli, ec. (2).
necessità, propria o aliena dell'a-
lel corpo, s'intende quando non può
qualche opera servile senza grave
incomodo. Perciò possono scusarsi
, o servidori, che sono costretti da'
faticar nella festa, per lo timore
ave indignazione, o d'un grave in-
v. gr. d'esser licenziati senza po-
re facilmente di breve altro padro-
stesso dicesi delle mogli, e figli co-
faticare dal padre; Suarez, Az., Pal.,
. (3). Così anche sono scusati i po-
nella festa debbon faticare per ali-
sè stessi, o la famiglia: come an-

3. n. 193. (2) N. 294. (3) N. 296.

cuni, che possa taluno partirsi nel
per andar a caccia in qualche luogo,
ivi non possa poi ascoltar la messa
menica. Altrimenti non però dicon
aa. di colui che si partisse il gioved
trimenti di coloro che per officio vi
o portano le merci (2).

23. Si dubita per 2. Se se sia perm
car nella festa affine di evitare l'o
dd. il negano, altri l'affermano, com
Silv., Sa, Mazzott. ec., quando la
altrimenti stesse in pericolo di pecc
chè (dicono), se scusa la necessità ch
da il bene del corpo, tanto più dee
necessità che riguarda il bene de
Questa sentenza io la stimo prob
solo caso, che la tentazione non p
altro modo superarsi, se non con a
la persona alla fatica; ma questo ca
se moralmente possa avvenire, alm
rarissimo (3).

è lecito nelle vittorie, nascite, o venute de' principi, il comporre teatri, fuochi, vesti ec., purchè non s'abbiano potuto prevenire ne' giorni antecedenti; mentre la consuetudine tali cose le permette, per esser questi segni di letizia moralmente necessarj alla pace de' popoli (1).

VII. La *parvità della materia* scusa almeno dal peccato grave. Ma qui si dimanda per 1. Quale sia la materia grave in faticare nella festa. Altri assegnano lo spazio di tre ore, ma quest'opinione è troppo larga; altri di una sola ora, e questa è troppo stretta; altri più comunemente lo spazio di due ore, e molti altri più delle due, per esempio due e mezza, come Valenza, Granado, Henriquez, Basseo, La-Croix ec. con Viva, il quale asserisce, questa essere la sentenza più comune; anzi Viva e Mazzotta dicono, che scusa anche maggiore spazio di tempo se vi concorre qualche sorta di necessità, la quale per altro sola non basterebbe a scusare (2).

Si dimanda per 2. Se pecchi gravemente un padrone, che comandasse a dieci servi il faticare ciascheduno per mezz'ora. Se la fatica è nello stesso tempo, è sentenza comune, che non pecca gravemente. Il dubbio sta, se la fatica è successiva: altri vogliono che sia peccato mortale; nulladimeno è molto più comune la sentenza opposta con Sanch., Bonac., Salmat., Roncaglia, Trullenchio, Viva

(1) Lib. 3. n. 304.

(2) N. 305.

ec., che non ecceda la colpa veniale; (
abbastanza probabile, poichè un tal padı
non può peccare più che i medesimi se
de' quali ciascuno in quella fatica certan
te non peccherebbe più che venialmente.
trimenti poi sarebbe, se'l padrone ordin
allo stesso servo, che faticasse più volte
medesimo giorno, perchè in tempo di q
più volte ben si unisce a costituir ma
grave (1). Si avverta qui in fine, che i
opere forensi la gravità della materia
tanto si prende dalla quantità del ten
quanto dalla qualità dell'opera.

Punto Terzo

Dell'obbligo di sentir la messa.

§. I.

Come debba adempirsi quest'obbligo.

27. *Dell'intenzione.*
28. *Dell'attenzione.*
29. *Chi nella messa dice l'officio ecc.*
30. *Chi celebra.*
31. *Chi si confessa.*
32. *Chi dormiglia, o raccoglie le limosine.*
33. *Della parva materia.*
34. *Chi sente due mezze messe.*
35. *Del luogo donde può sentirsi la messa.*
36. e 37. *Degli oratorj, e dove possa celebrare scovo.*
38. *Se'l vescovo può dispensare a celebrar nell private.*

27. Questo precetto di sentir la messa in

(1) Lib. 3. n. 306.

le feste, si ha dal *can. Omnes fideles*, e *can. Missas*, *de consecr. dist.* 1. Ed obbliga tutti i fedeli che hanno l'uso di ragione. Per adempire quest'obbligo si richiedon due cose, l'intenzione e l'attenzione. Per 1. Si richiede l'*intenzione*, cioè che la persona intenda di sentir la messa; poichè non soddisferebbe al precetto, chi v'assistesse per solo fine di veder la chiesa, di aspettar l'amico ecc., o vi stesse tenuto per violenza: dico *per violenza*, perchè se taluno sentisse la messa per solo timore del padre o della madre, adempirebbe già l'obbligo, quantunque peccherebbe per la mala volontà di lasciar la messa se potesse. In oltre, basta aver l'intenzione di adempire l'opera comandata, e non importa che non s'abbia intenzione di soddisfare al precetto; onde chi già avesse ascoltata la messa, ben ha soddisfatto, benchè non avesse saputo, esser quello giorno di festa (e lo stesso dicesi de' voti, giuramenti, e della penitenza sacramentale: purchè l'opera promessa nel voto, o ingiunta per penitenza, non si applichi per altro fine) (1). Anzi soddisfa, sebbene avesse avuta espressa intenzione di non voler adempire il precetto, secondo la sentenza comunissima, e più probabile di Suarez, Lessio, Sanch., Castrop., Tournely, Pontas, Valenzia, Vasquez, La-Croix, i Salm. ec. (2). La ragione è, perchè chi volontariamente già adempie l'opera comandata,

(1) Lib. 3. n. 163.
(2) Lib. 1. n. 164., et fusius lib. 4. n. 76.

necessariamente ancora già soddisfa al
cetto. Nè osta la parità che adducono i
trarj, cioè che siccome chi deve ad un
cento scudi, e consapevole del debito g
na cento, non resta egli liberato dal d
così non resta liberato chi non vuole
disfare al precetto. Ma la risposta è ch
nel debito de' danari (e lo stesso dice
debito del voto) l'obbligo dipende dall
pria volontà, onde ben può taluno, n
stante il pagamento, voler rimanere ob
to: ma nel caso nostro l'obbligo della
dipende dalla volontà della Chiesa, ond
può la persona da sè imporselo; e per
quando già l'adempisce, non può voler
adempirlo.

28. Per 2. Si richiede l'*attenzione* (almen
tuale o sia in confuso); cioè che la pe
avverta ed attenda ad assistere come
al sacrificio che si fa; onde non soddisf
tamente, chi v'assiste dormendo, o fu
sensi, o ignorando ciò che si fa. Si que
qui da' dd., se nel sentir la messa si ri
l'attenzione interna. Molti aa. lo negan
me Suar., Lessio, Lugo, Conin. Silv.,
na, Hurtad., Henriq., Renzi, La-Croix
altri; mentre dicono, che per adempire
cetto della messa non è necessario ora
basta assistervi colla presenza morale,
dendo con quella di onorare il Signor
la sentenza più comune con s. Tom
Laym., Bonac., Spor., Salmatic. ec
molti, vuole, che sia necessaria l'atte

interna con attendere o a Dio (considerando per esempio la sua bontà, amore ec.), o a'misterj della messa, o pure alle parole ed azioni del celebrante; bastando per altro (come dicono comunemente), che al principio la persona abbia intenzione di attendere internamente, non la rivochi con distrarsi volontariamente ed avvertitamente dalla messa: dico *avvertitamente*, perchè se alcuno si distrae volontariamente, ma non avverte, che si distrae dalla messa (lo stesso corre nella recitazione dell'officio), anche soddisfa, perchè costui benchè volontariamente si distrae, non si distrae però volontariamente dalla messa. Questa seconda sentenza io la stimo più probabile, e questa dee consigliarsi; ma non giudico improbabile la contraria, almeno dico, che stante l'autorità di tanti dd., che sono per la prima sentenza, si rende cosa molto dubbia, se vi sia questa legge della Chiesa, che obblighi i fedeli a sentir la messa anche coll'attenzione interna (1).

9. Del resto comunemente si ammette, che ben soddisfa chi nella messa esamina la coscienza per confessarsi, o legge qualche libro spirituale (ma non già d'istorie, benchè spirituali (2)); o pure recita l'officio, o la penitenza sacramentale, o altra orazione d'obbligo; perchè ben può soddisfarsi nello stesso tempo a due precetti, quando le cose comandate non sono incompatibili, come dicono comu-

(1) Lib. 3. n. 313. (2) N. 314.

non s'esca dalla chiesa, o almeno n
lungo tempo (2).

30. È probabile ben anche, che'l cele
possa ascoltare un'altra messa che si
lebrando, perchè mentr'egli celebra,
orazione. Così anche probabilmente s
chi nella messa patisce qualch'estasi,
fa uscire da' sensi, perchè allora l'ani
attende a Dio (3).

31. Se poi soddisfi chi si confessa nel
la messa; molti dd. anche l'ammetton
chè in qualche modo il penitente
anche alla messa; così Castrop., Reg
Molfeo, Hurtado, La-Croix, Elbel, P
dicendo questi, che colla confessione
onora Dio; e lo stesso dicono del con
per mentre sente le confessioni. Ma n
guitiamo la sentenza contraria di Lugo
bur., Bonac., Escob., Salmat. ec., per
gione, che chi si confessa sta present
reo, ma non già come offerente il sa

empo da confessarsi, poichè almeno
stui si presume allora la connivenza
Chiesa (1).
disfa ancora, o almeno non manca in
a grave, chi nel sentir la messa (o in
ficio) oppresso dal sonno *dormitat*,
orme leggiermente, purchè avverta a
si fa (2). Probabilmente soddisfa an-
ui va per la chiesa raccogliendo le li-
, purchè attenda alla messa. Chi poi
ulasse per una parte notabile della
(checchè si dica Busembao) diciamo
omune, che questi non soddisfa, per-
confabulare è distrarsi anche esterna-
il che certamente impedisce l'adem-
o del precetto (3).
domanda per 1. Quale sia la parva
a nel precetto di sentir la messa. Al-
iano, esser parva materia l'omettere
l'Evangelio *exclusive*. Molti altri an-
clusive, come Azor., Lugo, Suarez,
Castrop., Sa, Bonac., Holzm., Elbel, i
. ec., ed ancorchè si omettesse il *Credo*,
lice Lugo con altri. La prima senten-
ù comune, e pare più probabile, ma
nda non la stimiamo improbabile, per-
condo s. Isidoro, la messa anticamente
iava dall'offertorio. È comune poi la
a con Suarez ed altri, che non sia ma-
rave l'omettere quel che si dice avanti
la, e quel che si dice dopo la comu-

). 3. n. 314. (2) N. 316. (3) N. 317.

nione, ancorchè si lasciasse l'uno e l'altro. Come anche è comune all'incontro, che sia materia grave l'omettere dalla consacrazione sino al *Pater noster*, anche escluso il *Pater noster*; o pure il lasciar d'assistere alla consecrazione ed alla sunzione. Se poi sia grave il lasciare o la consecrazione o la sunzione, altri più comunemente l'affermano, anzi dicono esser grave, benchè si lasciasse la consecrazione di una sola specie. Molti altri nondimeno, come Lugo, Suar., Hurtad., Fagund., Escob., Tam., Elbel ec. lo negano, poichè non costa (come dicono) se l'essenza del sacrificio consista nella consecrazione (secondo si vuole più comunemente), o pure della sunzione (come vogliono Ledesma, Pignatelli ed altri con Alberto Magno). Tuttavia noi stimiamo più probabile la sentenza, che l'essenza del sacrificio consista nell'una e nell'altra insieme, così nella consecrazione come nella sunzione (1). Dicono poi alcuni Dottori, ch'essendo probabile, che l'essenza del sacrificio consista nella consacrazione, perciò dicono, ancora esser probabile, che se taluno giungesse all'ultima messa dopo la consecrazione, ma prima della sunzione, non sarebbe obbligato a sentire il restante. Ma noi teniamo il contrario col Continuatore di Tournely e col p. Zaccaria (2). La ragione si è, perchè essendo ancor probabile l'opinione, che l'essenza del sacrificio consi-

(1) L. 6. n. 305. (2) Lib. 3. n. 310. Qu. 2.

a nella sunzione, diciamo, che colui è tenu-
a sentire il resto con assistere alla sun-
one: poichè chi non può soddisfare certa-
ente al precetto imposto di sentir la messa,
ie possiede, è obbligato almeno a soddis-
rlo probabilmente se può; essendo che un
l obbligo, di soddisfarlo probabilmente,
en naturalmente incluso nel precetto di
ddisfarlo con certezza; dovendo soddisfarsi
precetto come meglio si può.

Si domanda per 2. Se soddisfa chi sente
ie mezze messe da due sacerdoti. Chi le
nte nello stesso tempo, certamente non
ddisfa; e l'opinione contraria fu dannata
a Innocenzo XI. nella prop. 53. Ma se in
iverso tempo, molti ammettono che soddisfi,
me Navar., Laym., Soto, Bonac., Sa, Ca-
rop. ec., per ragione, che tale assistenza,
on già fisicamente, ma moralmente ben si
rmina ad un'intiera messa; sicchè quelle
ue metà bastano all'unità dell'ossequio co-
andato dalla Chiesa. Questa non neghiamo
ser probabile, purchè si assista così alla
onsacrazione, come alla sunzione dello stes-
o sacerdote; altrimenti poi non la stimia-
no probabile con Suarez, Lugo, Azor., Co-
ninch., Tambur., Sporer ec., quando si ascol-
asse una parte di messa colla consacrazione
da un sacerdote, e'l resto d'un'altra messa da
un altro sacerdote, perchè queste due parti
non vagliono a costituire un intiero sacrifi-
cio (1).

(1) Lib. 3. n. 311.

per alcuna finestra che porge nel
ancorchè non si veda il sacerdot
almeno per mezzo d'altri possa av
che si fa. Ed ancorchè si stia diet
che muro o colonna del tempio:
fuori della chiesa, purchè stiasi u
polo che sta di dentro. Ammettono
tri (e non improbabilmente), com
scobar, Mazzotta, Sporer, Elbel, D
Gobato, e non dissente Tournely,
empire l'obbligo della messa con
qualche finestra della chiesa, ben
la via per mezzo; purchè si guard
e poca sia la distanza, perchè
moralmente si assiste: ammetton
Escobar la distanza anche di 30.
questa giustamente non è ammess
burino e Gobato (1).

36. Si è detto *chiesa pubblica*, per
oratorj privati non soddisfano tut
vi sentono la messa, se non i pad
congiunti che abitano nella stessa

a essi padroni sono alimentati, quan-
e costoro abitino fuori di casa, come
ttono Pellizzario, Quarti, Diana, La-
, Castropal., Tambur. e Mazzotta (con-
arbosa, Lezana ec.). Ma non già sod-
io i famigliari che non son necessarj,
parla l'indulto (1); e tanto meno gli
nei, come dichiarò Clemente XI. contro
nione di alcuni (2).

irca gli oratorj privati è bene avvertire
più cose. Si avverta per 1., che ne' me-
i non può celebrarsi in alcune feste
cipali, e queste sono *Pasqua*, *Pentecoste*
le, *Epifania*, *Giovedì Santo*, *Ascensione*,
nciazione, *ed Assunzione di Maria*, *S.*
e Paolo, e'l giorno di *Tutti i Santi*;
del decreto della s. c. Ma questa limita-
non s'intende fatta per quegli oratorj
i concedono per ragione d'infermità (3).
tasi per 2., che'l nostro Pont. Benedet-
IV. nella Bolla, *Cum duo nobiles*, dell'an-
740., ha dichiarato, che non possa cele-
i la messa negli oratorj privati, se non
iste attualmente alcuna delle persone,
direttamente sia concesso l'indulto (4).
tasi per 3., che nella Bolla *Magno*,
stesso Pontefice de' 2. di Giugno 1751.,
hiarato, che attesa la formola solita di

b. 3. n. 319.
b. 6. n. 359. Not III. in fin. decr. Clem.
t. n. 359. v. Ex quo, et ex alio decr. s. congr.
rt p. Zacharia ap. Croix l. 6. p. 2. ad n. 271.
b. 3. n. 319. v. Nomine Tuo.

del vescovo, e senza giusta causa
espresso nella citata Bolla, *Magn*
Se poi si richieda la licenza del v
che per la comunione; altri dico
ma più comunemente altri l'affe
ho trovato, che lo stesso Benedetto
l'epistola enciclica diretta a' ve
Polonia nel medesimo giorno di
Giugno 1751. proibì darsi la com
gli oratorj privati senza la licenza
vo. Avvertasi per 5., che tutto ciò
gli oratorj privati concessi dal Pa
vilegio ad alcune persone, ma no
quelli che son benedetti dal vesco
gnati ad usi sacri ne' seminarj, co
o spedali, o anche nelle case priva
in queste l'oratorio o sia cappella
porta alla via pubblica; poichè in
rj ciascuno può celebrare a senti
in qualsivoglia giorno, mentre
vere chiese pubbliche. E lo stesso

:ase privale; si risponde, che sebbe-
)er lo concilio di Trento *sess.* 22.
le celebr. miss., e più espressamen-
decreto di Clemente XI. sta tolta
la facoltà che prima aveano in vi-
. *Missarum* 11. *de consecr. dist.* di
anche nelle case laicali; nulladi-
molto probabile la sentenza, ed è
ima con Navarro, Suar., Lugo, Ca-
Vasq., Coninch., Salm., Croix ec.,
'intende della licenza perpetua *per*
ıbitus, ma non già a tempo *per mo-*
ıs, intervenendovi qualche giusta
rticolare, e transitoria d'infermità o
ılcuni dd. ammettono ciò solamente
ıe volte l'anno; ma altri, come Holz-
lbel e Pasqualigo, il concedono per
olte occorre qualche causa speciale,
che solamente è vietato a' vescovi il
cenza per modo d'abito, e per quan-
piaccia di servirsene al dispensato;

APPENDICE

circa gli oratorj privati.

È bene qui notare la forma de'Brevi pontificj, con cui sogliono concedersi gli oratorj privati; ed è la seguente: *Clemens XIII tibi N. N. diœcesis Neapolitanæ, qui (ut asseris) ex nobili genere procreatus existis, ut in privato domus tuæ solitæ habitationis oratorio, in civitate N. existentis, ad hoc decenter (muro extructo) ornato, ab omnibus domesticis usibus libero, per ordinarium loci prius visitando et approbando, ac de ipsius ordinarii licentia, ejus arbitrio, duratura, unam missam pro unoquoque die, dummodo in eadem domo celebrandi licentia, quæ adhuc duret, alteri concessa non fuerit, per quemcumque sacerdotem ab eodem ordinario approbatum secularem, seu de superiorum suorum licentia regularem, sine tamen quorumcumque jurium parochialium præjudicio; ac paschatis resurrectionis, pentecostes, et nativitatis Domini nostri Jesu Christi, nec non aliis solemnioribus festis diebus exceptis, in tua et familiæ tuæ, nec non hospitum tuorum nobilium præsentia celebrare facere valeas. Non obstantibus etc. Volumus autem, quod familiares servitio tuo tempore dicto actu non necessarii ibidem missæ hujusmodi interessentes, ab obligatione audiendi missam in ecclesia diebus festis de præcepto minime liberi censeantur. Datum Romæ etc.*

Esaminiamo ciascuna delle sovraddet

Soggiungono poi, che quel *tibi diœ-*
›olitanæ non si appone tassativa-
ıa dimostrativamente, cioè *tibi qui*
; Neapolitanæ, e ciò affinchè il pri-
n possa usurparsi da alcun altro
› stesso nome. Ma ciò non ostante
'si il contrario col p. Fortunato da
.), il quale cita altri autori per sè.
e si è, perchè presentemente negli
de' Brevi di tal privilegio, a diffe-
li antichi, il nome della città non
plica alla persona, ma anche agli
.orj dicendosi: *In privato domus tuæ*
›itationis oratorio in civitate N. exi-
l alle volte vi si aggiunge anche il
la diocesi. Dunque siccome il pri-
limita circa la persona, così anche
circa il luogo. Oltrechè, come ben
da Brescia (3) (ed asserisce questa
tenza comune), quantunque ciò fos-

se dubbio, dee strettamente interpretarsi; poichè, generalmente parlando, i privilegj essendo favorevoli debbono largamente interpretarsi, ma non già quelli che derogano al jus comune, come è questo dell'oratorio privato; contro quel che dice Tamburrino (1). Vedasi ciò che si dirà nel trattato de' privilegj al *cap. XX. num. 7.*

Clausula II. *Qui (ut asseris) de nobili genere procreatns existis.* Si avverta dunque, che non verificandosi la condizione della nobiltà, è certamente nullo il privilegio, mentre quella è posta come causa finale (2). Se basti poi la nobiltà per ragion di privilegio, o di dignità, o sia grado acquistato, lo concedono alcuni (3); ma lo nega il P. da Brescia, dicendo, che richiedesi la nobiltà propriamente di genere, giacchè principalmente per questa il Papa concede il privilegio: del resto sempre in ciò deesi farsi distinzione da luogo a luogo.

Clausula III. *Ut in privato domus tuæ solitæ habitationis oratorio in civitate N. existentis ad hoc decenter (muro extructo) ornato, ab omnibus domesticis usibus libero.*

Qui si domanda, se'l privilegiato possa servirsi di tal privilegio, stando per breve tempo nella casa della sua villa. L'affermano Pignatello e Pasqualigo; ma giustamente anche

(1) Tambur. meth. cel. miss. lib. 1. c. 6. §. 4. n. 31.
(2) Vide Tamb. loc. cit. §. 4. n. 5.
(3) Pasqualig. et Clericat. cum Pignatel. cons. 98. num. 100.

o nega Roncaglia (1), attese le parole dell'indulto, dove dicesi: *In privato domus tuæ solitæ habitationis etc.* La parola *solitæ* esclude la casa di breve abitazione.

Indi qui si noti per 1. Che per le parole, *muro extructo*, come probabilmente dicono alcuni autori (2), non è necessario che vi sian quattro mura, le quali dividano l'oratorio dagli altri luoghi; ma basta che per lo quarto muro si adatti un tappeto, o una tela che si chiuda e s'apra quando bisogna. Secondo poi l'uso di Napoli io ben so che per questi oratorj privati si approvano dall'arcivescovo gli armarj di legno. Dico non però, che sempre dee osservarsi il decreto della s. c. dei riti fatto nell'anno 1661. a' 3. di Dicembre, in cui si disse così: *Habens indultum eligendi oratorium in propria domo, si voluerit ibi ædificare altare ligneum, non indiget facultate apostolica, dummodo altare eum sacro lapide parieti colligatum amovibile non sit, et altaris portatilis imaginem non præferat.* Si noti per 2. in quanto alla parola, *ornato*, che il luogo dell'oratorio, come dicono tutti, dee esser talmente adattato e distinto, che si discerna dagli altri luoghi destinati ad usi profani. Anzi ben dice Pasqualigo, che in questi oratorj privati conviene che l'ornamento sia più splendido che nelle chiese, dove il luogo da per sè chiama venerazione. Si noti per 3. in

(1) Ronc. de sacr. miss. c. 5. q. 3. v. Quarto.
(2) La-Croix lib. 6. c. 2. n. 266., et Tamb. loc. cit. num. 8.

quanto alle parole, *ab omnibus domestic-bus libero*, quel che dicono gli autor cioè che siccome nella chiesa in qualcl so di necessità può dormirsi, mangiars altre cose simili, tanto più ciò si per nell'oratorio; e siccome facendosi tali nella chiesa senza necessità non è pi colpa veniale, purchè non si faccian modo d'abito, come dice il p. Suarez e tri (2); lo stesso tanto più dee dirsi de torio privato. Nel caso nondimeno c trattasse l'oratorio per modo d'abito, luogo profano, vogliono i dottori (3) quel luogo diventa inetto, e cessa il p gio; almeno, come dicono altri (4), vi gna nuova approvazione dell'ordinario. sia illecito sovra il tetto dell'oratorio c re e fare simili azioni profane, lo nega autori quasi comunemente (5), dicendo ciò di sola convenienza, ma non di pre mentre chi dorme sul tetto della chies me già fuori della chiesa. È vero non che s. Carlo Borromeo ciò lo proibì nel diocesi. Del resto dice il p. Gattico (6) ciò può permettersi in alcuna casa, dove strettezza non potesse altrimenti provve

(1) Sa v. Ecclesia n. 4., et Tamb. n. 9.
(2) Suar. de relig. tom. 1. l. 3. c. 5.
(3) Pasqual. q. 618. n. 8. cum aliis.
(4) Tamb. ex Castropal.
(5) Ronc. de sacr. miss. c. 5. q. 3. v. Prim Pignatell., et Croix n. 266. cum Quart., et Tam v. Illud vers. ex Sanch., et Glossa in c. un. d eccl. in 6.
(6) Gat. de orat. domest. c. 23. n. 6.

ıla IV. *Per ordinarium loci prius vi-*
t approbando, ac de ipsius ordinarii
jus arbitrio duratura. Si noti per 1.
dinario, avendo approvato una volta
ı, non può appresso impedire, che ivi
i, come porta deciso Barbosa (1). Ciò
no s'intende, quando non v'è giusta
ıerchè essendovi giusta causa, ben
ıendere la celebrazione in vigor del-
ɜtte parole, *ejus arbitrio duratura.*
ıla V. *Unam missam pro unoquoque*
ımodo in eadem domo, celebrandi li-
quæ adhuc duret, alteri concessa non
ɔià si è detto di sovra al *n.* 37., che
ırole *unam missam*, s'intende *unicam*,
ı dichiarato Benedetto XIV. nella sua
Magno. Per le parole poi, *dummodo*
m domo ec., avvertasi, che quantunque
'padroni avesse ottenuto l'oratorio nel
ıartamento separato, ma della stessa
ıvalidamente l'altro padrone impetre-
l privilegio.
ıula VI. *Per quemcumque sacerdotem*
em ordinario approbatum secularem,
uperiorum suorum licentia regularem.
ɔoti, non esser necessaria alcuna ap-
ɔne speciale per celebrare negli ora-
vati, perchè oggidì ordinariamente i
ti sogliono ivi celebrare in virtù d'u-
rale approvazione, che vi è secondo
ıetudine (2).

bosa in Trid. sess. 22. decr. de observ. in cel.
. (2) Tamb. loc. cit. n. 23.

Clausula VII. *Sine tamen quorumcunque jurium parochialium præjudicio.* Per questa clausula negli oratorj privati non posson dinunziarsi matrimonj e cose simili. Se poi in essi possano amministrarsi i sacramenti della Penitenza e dell'Eucaristia, vedasi ciò che si è detto di sovra al detto *n.* 37. *circa fin.*

Clausula VIII. *Paschatis resurrectionis, pentecostes, et nativitatis Domini nostri Jesu Christi, nec non aliis solemnioribus festis diebus exceptis.* Si avverta con Gavanto (1) che sotto il nome di Pasqua e di Pentecoste vien solo il primo giorno, non già gli altri due. Quali altri giorni poi si comprendano sotto le parole, *solemnioribus festis*, già si è detto allo stesso *n.* 37.

Clausula IX. *In tua et familiæ tuæ, nec non hospitum tuorum nobilium præsentia celebrare facere valeas etc.* Anche di sovra al detto *n.* 37. si è notato, che per le parole *in tua et familiæ tuæ præsentia*, s'intende, che non può celebrarsi, se non assiste una delle persone, a cui principalmente è stato conceesso l'indulto, siccome Benedetto XIV. ha dichiarato. Sotto la parola *familiæ* vengon tutti i consanguinei ed affini, almeno sino al quarto grado; purchè abitino nella stessa casa, e vivano a spese del privilegiato, come vogliono più comunemente i dottori (2).

(1) Gavant. part. 1. tit. 10. §. Sciendum.
(2) Pignatell. cons. 98. n. 95. Pasqual. q. 590. Ronc. de sacr. miss. c. 5. q. 3. v. Sexto. Croix lib. 3. p. 1 n. 626. P. a Brixia p. 8. contra Felix. et Tamb.

ausula X. *Volumus autem, quod fami- servitio tuo tempore dicto actu non ne- rii ibidem missæ hujusmodi interessentes ligatione audiendi missam in ecclesia die- èstis de præcepto minime liberi censean-* Acciocchè dunque i servi godano del legio, si richiede per 1., che non solo no a spese del padrone, come si è detto, ancora che attualmente stiano al suo ser- o, come si ha dal c. *Sicut nobis, de verb.* ı. *in* 6. Per 2. non basta che stiano al con- no servizio del padrone; ma richiedesi, che no attualmente necessarj in tempo della ssa. Tiene Pignatelli (1), che i servi utili che possano riputarsi in qualche modo ne- ssarj; almeno dice il P. Gattico, se son ne- ssarj al conveniente decoro del padrone: l P. da Brescia nega e l'uno e l'altro, per lo principio di sovra già posto, che questo pri- vilegio dee strettamente interpretarsi, come derogante al jus comune; solamente egli am- mette col detto P. Gattico un solo servo, che si repati moralmente necessario per le cose che possono occorrere in tempo che si dice la messa.
Si domanda poi se godano del privilegio uei servi, che vivono già a spese, o sia col lario del padrone, ma abitano fuori di sua sa. Altri lo negano, ma più comunemente ltri l'affermano (2); e non improbabilmen-

(1) Pignatell. cons. 98. n. 107.
(2) Peliz. manual. tr. 8. c. 2. sect. 2. q. 22. Mazzot., attic., et Castrop., Quart., et alii ap. Croix lib. 6. d. n. 272. contra Bon., Bar., Lez. etc. ap. Croix.

te, sempre che il servo continuamente serve in casa del padrone ed attualmente, come si è detto, è necessario in tempo della messa.

§. II.

Delle cause che scusano dall'obbligo di sentir la messa.

39. *Scusa l'impotenza, cioè degl'infermi, scomunicati, carcerati, custodi ecc.*
40. *De' servi, figli, e mogli costrette ecc.*
41. *Scusa il grave incomodo.*
42. *Scusa l'uso.*
43. *Se per lo scandalo ecc., o per un gran lucro, o per confessarsi può lasciarsi la messa.*

39. Scusa dal precetto della messa qualsivoglia causa d'importanza o reale o mortale, cioè che apportasse grave danno o grave incomodo spirituale o temporale alla persona propria o del prossimo. Onde per 1. Sono scusati gl'infermi, che uscendo di casa possono patirne notabil nocumento, o grave dolore, o dilazione al guarimento. Nel dubbio poi ben può l'infermo acchetarsi al giudizio del medico, o del superiore, o d'altro uomo prudente; ed anche al giudizio proprio, se egli può ciò prudentemente giudicare; e quando si tratta di grave danno, anche perseverando il dubbio, l'infermo probabilmente è scusato, poichè in tale dubbio prevale il precetto naturale di conservar la sanità (1). Per 2. Sono scusati gli scomunicati e

(1) Lib. 3. n. 325.

erati, i quali non son tenuti a procurar
oluzione o la libertà per sentir la messa,
e dicono molti dd. Ma io non gli scuse-
, come meglio dicono altri, se potessero
ner l'assoluzione o la libertà con inco-
lo leggiero: ovvero se essi a posta trascu-
sero di ottenerle, per non rendersi obbli-
i ad ascoltar la messa (1). Per 3. Sono
sati i custodi della città, e degli eserciti,
delle case; o delle greggi, o de' bambini
non potendo lasciarli senza pericolo, nè
portarli seco senza notabil disturbo della
chiesa); di più coloro, che probabilmente
temono d'esser carcerati andando alla chie-
sa, e quelli che debbono necessariamente as-
sistere agl'infermi, per dar loro i rimedj o il
cibo a tempo opportuno, o che non possono
lasciarli senza gran loro disturbo (2).
Per 4., sono scusati i servi, quando fos-
se necessaria la loro opera per evitare un
grave incomodo de' padroni. Debbono tut-
tavia questi servi procurare (se possono) di
sentir la messa con qualche incomodo leg-
giero, v.g. con diminuir qualche poco il son-
no, con uscire più presto di loro casa, ecc.
Ma se l'opera loro non fosse necessaria per
quel tempo in cui debbono sentir la messa,
non sono scusati, se non in caso, che altri-
menti avessero a patirne grave indignazione,
o grave incomodo, v. gr. d'esserne manda-
ti, e non potessero facilmente e presto tro-

(1) Lib. 3. n. 325. v. Excommunicatus.
(2) N. 326.

vare altro padrone. Lo stesso dicesi de' figli costretti da' genitori, e delle mogli costrette da' mariti a lasciar la messa, o a faticar la festa; essi sono scusati se temono un grave incomodo, o indignazione (1).

11 Per 5. sono scusati i naviganti, e i viaggianti, se col sentir la messa dovessero patire grave incomodo (2). Per 6. scusa la notabile distanza della chiesa. In ciò debbono considerarsi le circostanze della persona, del tempo, e del luogo; ma ordinariamente parlando, come dicono Suar., Castrop., Filliuc., Salmant., Tullemb., Croix, Mazzotta, ed altri, scusa la distanza di tre miglia, o sia il viaggio a piè d'un'ora e un quarto; e meno se il tempo fosse piovoso o nevoso, o vi fosse altra causa scusante (3).

12. Per 7. scusa l'uso secondo i luoghi di non uscir di casa per sei settimane nel tempo susseguente al parto, o per un mese di tempo di lutto per la morte del marito, ed anche di sorella, o figlia, come dicono il p. Suarez, ed il Mazzotta. Ma quelle persone che già escono di casa, elleno per dette cause non sono scusate dalla messa. Per niun conto poi può esser lecita la consuetudine di non far uscire le zitelle a sentir la messa, acciocchè non compariscano in pubblico. Sono bensì scusate le donne, che non hanno le vesti, o servi, o compagne convenienti al loro stato; ma queste sono

(1) Lib. 3. n. 327. (2) N. 328. (3) N. 329.

aligate, se possono, a sentire la messa pri-
di farsi giorno, o in qualche chiesa ri-
ta di poco concorso. Lo stesso dicesi di
alche zitella *inhoneste prægnante*. Alcuni
scusano le zitelle, se vi fosse una sola
ssa, e dovessero in quella farsi le pubbli-
ioni per le loro nozze; ma ciò non può
mettersi, se non solo ne' luoghi, dove
: fosse l'uso, o pure nel caso che la don-
la avesse da ciò a patirne un rossore in-
:ribile; il che difficilmente occorre (1).
Per 8., può anche scusare una donna il
'icolo d'esser disonestamente desiderata;
diciamo, ch'ella non sarebbe obbligata
:ciò ad astenersi dalla messa più che per
a o due volte (2). Per ultimo può proba-
mente scusare la perdita d'un gran lucro,
ne si disse in caso simile al *num.* 22. E
ì anche possono scusarsi i vetturali, ca-
sieri, molinari, o altri che per sentir la
:ssa dovessero soffrirne grave danno, o la
rdita d'un lucro straordinario (3). Così an-
e può scusarsi chi lasciasse la messa per
ipedire qualche grave peccato, o danno: o
:r confessarsi, ed altrimenti dovesse restar
ingo tempo in peccato mortale. Ma non è
:cito il lasciar la messa per qualche opera
on di precetto, ancorchè di maggior meri-
) (4). Se poi il pellegrino sia tenuto a sen-
r la messa, ch'è di precetto speciale nel
iogo dove si trova, ancorchè vi dimorasse

(1) Lib. 3. n. 330. (2) N. 331.
(3) N. 332. (4) Ibid. v. Non excusatur.

tirne grave incomodo (2). Per 6. scus
tabile distanza della chiesa. In ciò
ponderarsi le circostanze della perso
tempo, e del luogo; ma ordinariamen
lando, come dicon Suar., Castrop.,
i Salmat., Trullench., Croix, Mazz
altri, scusa la distanza di tre miglia,
viaggio a piè d'un'ora e un quarto;
se'l tempo fosse piovoso o nevoso, o
se altra causa scusante (3).

42. Per 7. scusa l'uso secondo i luo
non uscir di casa per sei settimane
po susseguente al parto, o per u
di tempo di lutto per la morte de
to, ed anche di sorella, o figlia
dicono il p. Suarez, ed il Mazzotta. M
le persone che già escono di casa, ell
dette cause non sono scusate dalla
Per niun conto poi può esser lecita
suetudine di non far uscire le zitelle
tir la messa, acciocchè non comparis

ligate, se possono, a sentire la messa pri-
di farsi giorno, o in qualche chiesa ri-
a di poco concorso. Lo stesso dicesi di
lche zitella *inhoneste prægnante*. Alcuni
scusano le zitelle, se vi fosse una sola
ssa, e dovessero in quella farsi le pubbli-
ioni per le loro nozze; ma ciò non può
mettersi, se non solo ne' luoghi, dove
le fosse l'uso, o pure nel caso che la don-
lla avesse da ciò a patirne un rossore in-
ffribile; il che difficilmente occorre (1).
Per 8., può anche scusare una donna il
pericolo d'esser disonestamente desiderata;
ma diciamo, ch'ella non sarebbe obbligata
perciò ad astenersi dalla messa più che per
una o due volte (2). Per ultimo può proba-
bilmente scusare la perdita d'un gran lucro,
come si disse in caso simile al *num.* 22. E
così anche possono scusarsi i vetturali, ca-
lessieri, molinari, o altri che per sentir la
messa dovessero soffrirne grave danno, o la
perdita d'un lucro straordinario (3). Così an-
che può scusarsi chi lasciasse la messa per
impedire qualche grave peccato, o danno: o
per confessarsi, ed altrimenti dovesse restar
lungo tempo in peccato mortale. Ma non è
lecito il lasciar la messa per qualche opera
non di precetto, ancorchè di maggior meri-
to (4). Se poi il pellegrino sia tenuto a sen-
tir la messa, ch'è di precetto speciale nel
luogo dove si trova, ancorchè vi dimorasse

(1) Lib. 3. n. 330.
(2) N. 331.
(3) N. 332.
(4) Ibid. v. Non excusatur.

cettuandone la *dom. di Pasqua, di Pe*
e tutte le altre domeniche; di più *i*
della Circoncisione, *dell'Epifania*, *A*
ne, *Corpo di Cristo*, *Natale*, *Purifi*
Annunziazione, *Assunzione*, *Nascita*,
cezione della B. V. Maria immac
più il giorno di s. Pietro e Paolo,
Santi, *e del padrone principale di q*
città, *o luogo della diocesi*. Nelle alt
vuole che i fedeli sien tenuti sola
sentir la messa.

CAPO SETTIMO

AVVERTENZE SUL QUARTO PRECET

PUNTO PRIMO

Dell'obbligo de' figli.

1. *Dell'amore a' genitori.*

ano. 4. Se non li soccorrono in grave
là temporale o spirituale, specialmen-
ascurano di far loro prendere i sagra-
in pericolo di morte (1).
II. peccano gravemente contro la *ri-*
:, 1. Se li percuotono anche leggier-
o fan segno di percuoterli. 2. Se in
a li contraffanno (o, come suol dirsi,
n *gabbo*). 3. Se mandano loro impre-
in lor presenza, o gl'ingiuriano, chia-
i *pazzi*, *ubbriachi*, *bestie*, *scellerati*,
ieri, *ladri*. Il chiamarli poi *vecchi*,
ti, *storditi*, e simili, non dee condan-
ssolutamente di colpa mortale, se non
quelli gravemente se ne contristasse-
Si è detto in *loro presenza*, perchè
lio contraffacesse i genitori, o man-
oro imprecazioni (senza animo pravo)
da lungi, non saprei condannarlo di
grave (3).
III. peccano gravemente contro l'*ub-*

rubano in materia grave le robe di casa; del che si osservi ciò che si dirà parlando del furto al *capo X. n.* 32. 3. Se disubbidiscono a' genitori in cose gravi e giuste ad essi comandate (con precetto espresso, e seriamente dato, come dicono Roncaglia, Holzmann e Sporer), v. g. di non giuocare a' giuochi proibiti, non uscir di notte, non conversare con donne, e mali compagni, e simili (1) Si è detto in cose giuste, perchè circa po l'elezione dello stato non sono i figli obbligati di ubbidire a' genitori, come dice san Tommaso (2): *Non tenentur nec servi dominis, nec filii parentibus obedire de matrimonio contrahendo, vel virginitate servanda* Onde i genitori, come diremo nel punto seguente, se impediscono i figli dal prender un decente stato, o se li forzano a prender qualche stato contro loro voglia, peccano gravemente.

Punto Secondo

Dell'obbligo de' genitori, e de' fratelli.

4. *Degli alimenti, legittima, e dote; decisione dell quattro ruote.*
5. *Dell'educazione. Se'l padre impedisce la vocazione o forza a qualche stato, o ad entrare in monastero.*
6. *Obbligo de' fratelli.*

4. Due cose principalmente son tenuti i genitori di procurare a' figli, la conservazione

(1) Lib. 3. n. 335. (2) 2. 2. q. 104. a. 5.

nio a' figli, che vogliono prendere gli
i sagri: o negano le doti alle figlie,
unque maritate contro loro voglia, quan-
e si maritano passata l'età di 25. anni;
si maritano prima, vi sono diverse opi-
, ma la più probabile parmi quella di
., Molina, Salmat., Trull., ec., i quali
, che il padre è obbligato a dar loro
o gli alimenti, benchè siensi sposate
ersone indegne (1). A rispetto poi de'
licono Sanch., Bossio colla Glossa *in c.*
mere 33. *q.* 2., e con Surdo, Megala,
2), che'l padre è tenuto a dare gli ali-
non solo al figlio, ma anche alla di
oglie, benchè siasi sposato senza pren-
te, e contro la volontà d'esso padre.
ì dicono Azorio, e Merenda (3), con
, e Giasone, che'l padre dee alimen-
figlio, ancorchè questi avesse consu-
ne' vizj la porzione già prima datagli.

do star fuor di casa, se non fosse pe
di virtù (1). Quando poi il padre pos
diseredare i figli, vedi quel che si
capo X. n. 238. parlando de' testame

5. In quanto poi all'*educazione*, 1.
i genitori, se trascurano d'istruirli, o
di fargl'istruire nelle cose necessari
fede, e della salute. 2. Se danno lo
dalo con dir bestemmie, parole osce
e specialmente se li tengono nel propr
o pure in altro, con fare star insieme
e femine. 3. Se non li correggono
peccati, e spcialmente de' furti che
4. Se non curano, che i figli adem
l'obbligo di prendere i sagramenti
servar le feste, i digiuni ec. 5. Se per
loro, che conversino con persone sca
e specialmente se non impediscono a
si delle loro figlie di entrar in cas
impediscono a' figli di prendere un
decente stato di vita, v. gr. qualche

nio molto giovasse a sedare una gran-
cizia, o a sollevare essi genitori da
re necessità ; così dicono Bellarm.,
Sanch., Petrocor., Toledo, ed altri
nente con s. Tommaso; ma ciò s'in-
upposto che'l figlio voglia ammo-
). Così anche peccano, se forzano
farsi preti, o religiosi, o pure le fi-
ntrare in monastero. E qui s'avverta,
ndo il Tridentino *sess.* 25. *cap.* 18.
la scomunica chiunque costringe al-
nna a professare in qualche mona-
a prendervi l'abito; ed ancora ad
, quantunque per solo fine di edu-
siccome abbiam tenuto con Suar.,
nac., ec. (contro Sanchez), doversi
eno intendere il concilio nel luogo
3). All'incontro diciamo, che non
censura per que' genitori, che sem-
ale cercassero di persuadere alle loro
entrare in monastero, come dice Bar-

re dell indignazione del padre (1).
poi il Concilio eccettuati i casi esp
jure, probabilmente Suarez, Bonac.
liuc. permettono il potersi costringer
zelle ad entrare in monastero, in
qualche loro delitto, o pure affinc
cadano in qualche disonestà, come s
dal *cap. Significavit*, e *cap. Gaudea*
convers. conjug. (2). Anz'io non sap
dannare ciò di colpa, quando la don
stando in casa stesse in pericolo di
ricevere scandalo; poichè allora par
fine della legge del Concilio cessereb
solo negativamente, ma anche in co
giusta quel che si disse al *cap. II.*
Si osservi ciò che più a lungo si
questa scomunica al *cap. XIX. n.* 2
tre s'avverta qui, che nel medesim
del Tridentino si scomunicano quei
za giusta causa impediscono le donne
fessare, o a prender l'abito di qualc
gione: ed anche se impediscono l'en

In quanto poi a' fratelli, questi anche so-
obbligati (potendo) somministrare gli
menti agli altri loro fratelli, ed ancora le
ti alle sorelle; e non solo nella necessità
trema, ma anche nella grave, come inse-
ano comunissimamente Azorio, Barbosa,
i Salmaticesi con Trullench., Fagund.,
enoch., ec. Dicono non però questi aa., che
fratelli ed alle sorelle uterine non son
nuti a dar altro che gli alimenti (1).

Punto Terzo

Dell'obbligo de' padroni, de' servi, e de' conjugi.

7. *Obbligo de' padroni, e specialmente circa il salario.*
8. *Obbligo de' servi; se permettono i furti; se partono contro il patto.*
9. *Prescrizione del salario.*
10. e 11. *Compensazione.*
12. *Obbligo del marito.*
13. *Obbligo della moglie, specialmente di seguitare il marito.*

Per I., in quanto a' padroni, questi pec-
ano 1. Se dan causa a' loro servi di non ad-
empire gli obblighi della festa, o de' sagra-
menti. 2. Se loro negano, o differiscono il sa-
lario. 3. Se non li correggono, quando be-
stemmiano, o danno scandalo. 4. Se li dis-
cacciano senza giusta causa prima del tempo

(1) Lib. 3. n. 340. v. Notandum.

convenuto; ed allora son tenuti a pa
tutto il salario promesso, per la *l.* (
ras, 38., e *l.* 16. *ff. Locati.* Ma ciò s
dopo la sentenza, poichè se'l servo d
discacciato non avesse patito danno
non si deve obbligare il padrone a
stipendio, ma bensì alla metà di
e qualche cosa di più (1). Se poi il s
desse infermo per più mesi, a nien
nuto il padrone, secondo la sentenza
ne di Lugo, Molina, Laymann, Cr
(checchè si dica il p. Antoine); pu
quel luogo non vi fosse contraria
tudine. E non è tenuto neppure all
dell'infermità, come probabilmente
go contro d'altri; purchè il servo n
in grave necessità (2).

8. Per II. in quanto a' servi, pecca
sti 1. Se mancano al servizio, o non
discono al padrone come debbono. 2.
mettono il di lui danno, potendolo i
dire; e se'l danno vien fatto dagli e
sono obbligati anche alla restituzio
se si fa dagli stessi domestici, secondo
tenza più comune, e più probabile, con
Lugo, Azorio, Molina, Holzmann,
(contro Ponzio ed altri), essi pecche
allora contro la carità, potendo como
te impedire il danno, ma non contro
stizia: purchè non sia stata specialmen
messa loro la custodia di quelle r

(1) Lib. 3. n. 342. v. 2. Peccant.
(2) Ibid. v. 3. Herus, et n. 864. (3) N.

servo, se avanti il tempo senza
a lascia di servire. Ma in tal caso
padrone negarli tutto il salario
etta per quel tempo che ha ser-
rà nondimeno, che gliene paghi
o poco meno; così dicono Azor.,
ilvest., Salmat., Trullench., Fa-
(1). Se poi ha lasciato per infer-
tra giusta causa, ben può preten-
rvo tutto lo stipendio corrispon-
servitù fatta, e non è tenuto al-
plire per lo tempo che ha manca-

noti per 1. Che il servo dopo due
si è partito dal padrone (secondo
li s. Pio V. appresso i Salmaticesi
c. n. 134.), anzi dopo due mesi
il decreto del sagro Consiglio Na-
), non può pretendere più il salario.
intende in giudizio, perchè in co-
en può pretenderlo, e compensar-
chè a beneficio del padrone non
prescrizione di tre anni, legittima-
ta col titolo e buona fede, secondo
si dirà al *capo X. n.* 10. parlando
scrizione.
i per 2. Che se'l servo avesse ser-
a salario determinato, e'l padrone
sse soddisfarlo, ben può egli com-
almeno in quanto all'infimo prez-
recchè il padrone è stato solito di

3. n. 345. (2) N. 347.

occultamente compensarsi l'opera su
la stima di maggior prezzo di quel c
ve, essendo dannata la *propos.* 37. d
XI., la quale dicea: *Famuli domestici*
occulte heris suis surripere ad compen
operam suam, quam majorem judica
rio quod recipiunt. Nulladimeno dic
stamente Viva ed i Salmaticesi con
Lessio, e Molina (checchè si dica la
che ciò non corre, quando il servo
to dalla necessità avesse convenuto
lario notabilmente minore del giust
chè allora, siccome il padrone sarel
bligato a soddisfargli il giusto, così
può compensarsi (ma non più che
prezzo). Purchè (io soggiungo) se il
ne per lo stesso prezzo minore del
non avrebbe già senza ingiustizia
altri a servirlo (2). In oltre dicono S
varro, La Croix, Corella, Filguera,
il servo allora non può esiger maggi
rio, quando per elezione propria acc

e secondo l'infimo prezzo. E dicono,
suddetta proposizione in tanto fu dan-
perchè parlava troppo generalmente (1).
r III., in quanto a' conjugi, pecca il
o 1. Se maltratta la moglie con per-
o ingiurie, senza giusta causa; perchè
contro ben può castigarla, se vi fosse
giusta (come sarebbe specialmente la
d'onore); purchè il castigo fosse mode-
proporzionato alla condizione, e sta-
lla moglie, siccome dicono Busemb.,
., e Gobato: altrimenti doppiamente
erebbe. Se impedisce alla moglie di
pire i precetti. 2. Se poi le impedisse
ente le cose di consiglio, come la fre-
a de' sagramenti, dicono Bonac., Sairo,
nb., Filliuc., ec., che impedendo senza
peccherebbe solo leggiermente, ma non
nente, se pur non gli costasse, che la

ubbidisce al marito in ciò ch'è giusto
sertim in reddendo debito conjugali); e
si assume il governo della casa, pu
marito non fosse inetto, o prodigo in
pidare le robe. 2. Se spendesse contro
lontà del marito de' beni comuni, p
quel che sogliono l'altre mogli del
condizione, vedi circa ciò quel che
al *cap. X. num.* 32., parlando del fu
Se passando a seconde nozze non ris
figli del primo matrimonio i beni c
ricevuti dal primo marito, de' quali
usufrutto può ritenere, come si ha d
tentica *Ex testamento*, ed autent. *In*
c. De secund. nupt. 4. Se ricusa ingiust
te di seguitare il marito, che muta d
lio, anche senza bastante causa, ed
chè vada in paesi lontani, dov'abbia
re per molto tempo: perchè se tra bre
vesse ritornare, nè la moglie è tenuta
dare nè il marito a portarla: com'a

nde spesa a condurla seco; Sanchez, Filliuc., Salmat., ed altri comune-(1). All'incontro non è tenuta la mo-eguire il marito 1. Se tale fosse il onvenuto ne'sponsali, e non vi fosse : grave causa non considerata, come Castrop., Navarr., Sanchez, Salmat., 2. Se'l marito volesse condurla a e. 3. S'ella per lo viaggio dovesse e-a grave pericolo di morte, o d'altro danno. 4. Se'l marito volesse andar io, come dicono Sanch., Navarr., ed munemente (3). Se poi la moglie sia nuta a seguire il marito condannato io; altri lo negano, ma più probabil-l'affermano Sanch., Bossio, ed altri (4).

Punto Quarto

egli obblighi de' pastori d'anime.

§. I.

Degli obblighi de' parrochi.

lla residenza. *Disposizione del concilio.*
parroco risiede inutilmente.
uona fede non lo scusa dalla restituzione.
: licenza del vescovo.
han da risiedere il papa, i cardinali, i ve-wi, e i parrochi.
no la carità, la necessità, l'ubbidienza, e miltà.
sti la licenza a voce, o tacita, o presunta.

5. n. 977. (2) Lib. 3. n. 353.
. 6. n. 977. (4) Lib. 3. n. 353.

14. I parrochi son tenuti a molte obbli ni; ma principalmente a cinque. I. Al sidenza. II. All'amministrazione de' sagr ti. III. Alla messa in beneficio del p IV. Alla correzione. V. Alla predica ed zione. Parliamo di ciascun obbligo in colare. E per I. in quanto alla resid deve in ciò prima di tutto avvertirsi qu sta dichiarato e disposto dal Tridentin la *sessione* 23. *de reform.* al *cap.* 1., su sto punto. Ivi I. bastantemente si dic (come i dd. comunemente l'intendono così i vescovi, come tutti gli altri curati tenuti *de jure divino* a risedere nel luog la loro cura, mentre ivi dicesi, che stori *de jure divino* sono obbligati a pas loro pecorelle non solo co' sagrame

ıvi (lo stesso corre per li parrochi),
on si partano dalle diocesi, se non per
ıti cause, cioè o di carità cristiana, o
.ità urgente, o di ubbidienza debita,
.tà evidente della Chiesa, o della
ca; da approvarsi tali cause dal
dal metropolitano, ec. (ma da Be-
XIV. nel suo Breve, *Grave*, la sud-
provazione si riserba solamente al
on provvedere nonperò, che la loro
quanto è possibile, non sia di dan-
ıroprie pecorelle. Del resto, secon-
Benedetto nel citato Breve *Grave*
. nel suo Bullario *tom.* 1. *dal n.* 26.)
:r assentarsi il vescovo dalla sua dio-
causa dee esser assolutamente grave,
giunge, che di tale assenza vi sia *sum-*
ssitas. Si concedono per altro a' ve-
: mesi, in cui possono essere assenti,
causa *equa*, e senza niun detrimento
egge, il che si rimette alla loro co-
Il Papa gli esorta poi a risedere nel-
cattedrali nell'avvento, quaresima,
pasqua, e pentecoste. A rispetto poi
ochi si dice, ch'essi non posson la-
loro chiese per maggior tempo che
mesi; purchè non vi sia grave causa
ire a star fuori; ma allora n'abbiano
za *in scriptis* dal vescovo. Ed anche
lue mesi non possono i parrochi la-
parrocchie, senza che'l vescovo ap-
:osì la causa, come il sostituto, che
: dee lasciare il parroco quando parte.

III. Si dichiara e stabilisce, che tutti i pastori mancando alla residenza, non solo peccano gravemente, ma secondo la rata dell'assenza non acquistano i frutti della loro cura, e son tenuti (*alia etiam declaratione non secuta*) a restituirli o alla fabbrica delle chiese, o a' poveri del luogo, vietandosi su ciò ogni composizione.

15. Posto ciò, diciamo per I. col p. Viva, che la stessa colpa, e restituzione che corre per li pastori assenti, corre anche per coloro che risiedono inutilmente nelle loro chiese, e ciò sì per la legge naturale, poichè i frutti si danno a' pastori per la residenza utile, non già per la sola personale; sì perchè il Concilio espressamente gli obbliga a tale utile residenza dicendo, *ubi injuncto sibi officio defungi teneantur*. E di più nella mentovata bolla *Grave*, di Benedetto XIV., dicesi, che la residenza non è vera, se non è formale, cioè quando si adempisce al proprio officio. E notano Barbosa ed i Salmaticesi con Vasquez e Garzia, con una dichiarazione della s. c. che non si reputa residente quel parroco che per due mesi non esercita per sè gli officj più principali, come sono la predica, e l'amministrazione de' sagramenti (1).

16. Diciamo per II. Che il parroco (o vescovo), mancando alla residenza, quantunque con buona fede credendo d'aver giusta causa anch'è tenuto alla restituzione (checchè si

(1) Lib. 4. n. 127. dub. 3.

iva, e Garzia); e ciò per la stessa
i sopra, mentre il pastore è obbli-
sedere, non solo per la legge posi-
anche per la legge naturale, a ca-
contratto tra'l pastore e la chiesa,
tale si danno ad esso i frutti; onde
ritenerseli, quando non adempi-
chè senza mala fede) l'obbligo del
. Tanto più che Benedetto XIV.
la, *Ad universæ*, del 1746., ha di-
espressamente, che i vescovi, i qua-
ssenti oltre i tre mesi dalle loro chie-
legittima causa, ed espressa licenza
, incorrono tutte le pene de' trasgres-
le quali (come si è detto) vi è spe-
te la pena, che *non faciant fructus*

mo per III. Che sebbene il Concilio
la licenza del vescovo solamente
enza del parroco oltre i due mesi,
meno il parroco non può lasciar la
ia anche per li due mesi, quantun-
sse giusta causa, senza che il vesco-
ovi la causa, ed anche approvi (ciò
importa) il sostituto che lascia (2).
o se mai occorresse qualche neces-
artire, che non ammettesse dimora,
en si permette al parroco di andare,
sia per breve tempo, e lasci un vica-
eo; così comunemente i dd. con un
lella s. c. Dee nonperò allora il par-

4. n. 127. dub. 1. (2) Ibid. dub. 2.

roco fare inteso almeno il vescovo di qu
sua assenza, acciocchè almeno ne otteng
licenza per l'altro tempo che dovesse tra
nersi fuori, semprechè non fosse già
breve per ritornare. In oltre, una tale
senza bene ammette parvità di materia,
me comunemente dicono Castrop., Ana
Roncaglia, Barbosa, Holzmann, ec. Al
poi dicono, esser parva materia lo spazio
na sola settimana; molti altri anche di d
come Tournely, Cabassuzio, Sanch., Re
ec. (sempre s'intende con lasciare il s
tuto). Ma nel sinodo romano sotto B
detto XIII. (*tit.* 25. *cap.* 6.) fu proibit
parrochi star lontani dalla loro cura olt
due giorni senza licenza del vescovo, o
suo vicario; si avverta però, che tal sin
obbliga solo nella provincia romana, ma
negli altri regni. La Croix scusa dalla c
grave il parroco che sta assente per soli
mesi senza licenza, ma con causa, e se
grave danno delle pecorelle: dicendo,
tale spazio già dal Concilio non si consi
per grave, e cita Navarr., Bonac., Barb
ed altri. Ma a quest'opinione io non so
cordarmi, mentre il Concilio (come
detto) vuole, che in tale assenza il vesc
approvi non solo la causa, ma anche il
stituto, per lo pericolo che può esservi,
un mal sostituto possa fare gran danno
stando per lo spazio di due mesi (1).

(1) Lib. 4. n. 123. v. Dub. 2., et v. Ceterum.

imanda per 1. In qual luogo debbano
e i pastori. Il Papa, e i cardinali, in
Il vescovo, come dicono Fagnano, i
ic., ec., dee risedere nella sua catte-
na noi diciamo con Cabassuz., Bonac.,
ızmann, che può risedere in qualun-
ıgo della sua diocesi; e ciò oggi non dee
iù in dubbio, mentre Benedetto XIV.
bolla, *Ubi primum*, dell'anno 1740.,
ichiarato così: *Personalem in ecclesia*
, vel diœcesi, servetis residentiam, con-
ndo per altro il Tridentino, dove si
n *Obligari ad personalem in sua eccle-*
vel diœcesi residentiam. Il parroco poi
abitare nella casa della sua chiesa, se
e se no, in altra casa che stia dentro
iti della parrocchia, almeno moralmen-
onde comodamente esso possa andare a
la sua chiesa, e dove i suoi sudditi al-
ntro possano facilmente a lui ricorrere
sagramenti. Pertanto dicono Bonac. ed
ntic., che non si giudica risedere quel
co, che abitasse lungi dalla parrocchia
a miglia, ed anche per due, come ra-
olmente dice La Croix; anzi non sen-
one aggiunge il medesimo con quattro
ntori, che non abbastanza risiede il
, sebbene stesse dentro i limiti della
hia, che abita in luogo, al quale non
nte possono accorrere le sue peco-
).

. 4. n. 124.

lo di morte; e specialmente a rispet
parrochi decretò la s. c., che per tal
sa può il parroco star assente dalla sua
sa per sei mesi, lasciandovi il vicario,
la licenza del vescovo, la quale può p
garsi per altro tempo; ma finito l'anno
il medesimo indursi a rinunziar la pa
chia. Parlando poi del suddetto per
non s'intende pericolo comune, come
be di peste (secondo i dd. dicono co
mente, e la s. c. ancora l'ha dichia
d'incursione di nemici, o simile: ma s'
de pericolo particolare a riguardo d'ess
roco (o vescovo), per causa v. gr. de
nemici, o dell'aria nociva alla sua infe
purchè non sia infermità perpetua,
senza non sia per nuocere gravement
gregge; altrimenti il pastore o dee rise
o rinunziar la cura. Si osservi su di ciò
che specialmente a rispetto de' vesco
determinato da Benedetto XIV. nella

a *debita* s'intende quando il par-
vescovo, sta assente per ubbidire al
l suo ordinario, per bene della Chie-
la repubblica, o per qualunque altra
:ave, come dice Tournely, purchè
a sia breve, perchè s'è lunga, si ri-
la necessità del bene comune. E qui
erta, che il vescovo non può tenere
sso di sè un parroco per vicario, o vi-
re, ec., come la s. c. ha dichiarato, ec-
che (limitano Castrop., Barbosa, A-
, e Vasq.) se non vi fosse altri che po-
supplire: il che è caso molto raro. IV.
utilità evidente della chiesa, o della re-
bblica, s'intende quando occorre star as-
te il pastore o per assistere a' sinodi, o
difendere sè, o i suoi, o la chiesa, ap-
la corte regia in negozio grave, come
Soto, Bonac., Vasq., Roncaglia, e
., con una decisione della rota rom.
ciò sempre s'intende con licenza, e pur-
non vi sia altri che possa assistervi. E
nedetto XIV. dice nella citata Bolla, che
ttandosi di lite della propria famiglia,
n si concederà a' vescovi altra licenza che
soli mesi conciliari (1).
Si domanda per 3. Se la licenza che de-
ottenere il parroco, vaglia s'è data sola-
ente a voce. L'affermano Lessio ed altri,
entre dicono, che la scrittura solamente si
chiede in quanto al foro, ma non in quan-

(1) Lib. 4. n. 125.

mincnio e Reginaldo ammettono an
cenza tacita del vescovo col consens
senti. Aggiunge il p. Mazzotta, che
cora la licenza presunta *de futuro*,
terpretativa; ma La-Croix dice, cl
da niuno si ammette, e la s. c. ha d
che la detta licenza dev'essere pro
espressa (1).

21. Si domanda per 4. Se'l parroco
vo) sia obbligato alla restituzione
stando fuori senza licenza, ma con
tamente giusta. Dice il p. Viva (2),
roco allora peccherebbe contro il *j*
vo, ma non contro il naturale: dal
ferisce, che non sarebbe obbligato
tuire i frutti se non dopo la senten
quest'opinione non so accordarmi, me
le il concilio a rispetto de' parrochi
lo tempo dell'assenza (come si è d
pra) non solo sia approvata la ca
anche il sostituto che si lascia. E
spetto de' vescovi ha dichiarato l

ı restituzione de' frutti, poichè de-
nel lasciàr la chiesa senza licenza
istano i frutti (1). Almeno, dico, è
se in tal caso possa il pastore far
frutti; ed in dubbio del giusto ti-
o può acquistare legittimamente il
lelle cose; come si dirà al *cap. X.*
rlando de' contratti (2). Del resto
i poi condannare alla restituzione
ꝏco, che partisse con causa eviden-
,iusta, e lasciasse il suo economo
stato già approvato dal vescovo, e
: attualmente servendo la parroc-

anda per 5. Se'l pastore, mancan-
sidenza, sia tenuto a restituire tut-
corrispondenti al tempo dell'assen-
ma Navarro, poichè il concilio ob-
finitamente alla restituzione. Nul-
probabilmente dicono Barbosa Bo-

23. Si domanda per 6. A chi debl
tuirsi i frutti da' pastori non re
altri beneficiati, se omettono di r
ficio, possono far la restituzione
poveri di qualunque luogo (o pu
brica della chiesa, o della casa
cio); ma i pastori mancando all
come ha ordinato il Tridentino, *se*
1., debbono applicarli senza me
ecclesiarum, vel pauperibus loci. N
plicarli all'anime del purgatorio
con messe o altri suffragj, perch
l'anime de' defunti non posson di
sere di quel paese. Dice non per
con Lessio, che ben potrebbe il
plicare a se stesso i suddetti frutt
veramente povero; purchè non
in frode, cioè se mancasse alla re
quest'animo di applicare poi a sè
zione; *fraus enim nulli patrocinar*
oltre, potrebbe il curato ritenere

con pericolo della vita a dargli l'estre-
ızione (1).
r III. I parrochi o altri curati, secolari
ılari (e tanto più i vescovi), son tenuti
ıre, ed a celebrar la messa, non solo,
:chè il popolo l'ascolti, ma per appli-
a di lui beneficio in tutte le domeni-
. feste, come ultimamente ha determi-
Benedetto XIV. nella sua Bolla, *Cum*
ır, nel 1744., dichiarando, che ciò cor-
uantunque alcun curato non avesse la
rua (*licet*, dice la Bolla, *congruis reddi-
destituatur*), e quantunque vi fosse in
luogo consuetudine immemorabile in
ario. E se la parrocchia fosse vacante,
lata la facoltà al vescovo di assegnare al-
nomo una congrua porzione de' frutti,
chè parimente egli possa nelle feste ce-
are pel popolo. Ha concesso poi a' vesco-
l poter dispensare con alcun parroco, il
le altrimenti non potesse vivere, che pos-
pplicare le messe per coloro che dan la
sina, e le vogliono nelle feste, ma col
di supplirle appresso ne' giorni feriali.
contro ha dichiarato, che sebbene al-
ıarroco avesse rendite pingui, non è te-
poi a celebrare pel popolo nelle ferie.
ì nella Bolla ha dichiarato, che la mes-
ıventuale, che si canta ogni giorno dal
delle chiese, debbasi applicare per li
.ttori in genere di ciascuna chiesa (2).

ib. 6. n. 729
b. 3. n. 359., et lib. 6. n. 326. v. Deinde.

o per li mali portamenti di colui.
pre espediente poi (notiamo qui
gio), che di quando in quando
faccia venire nel paese confessori
per l'anime vereconde, specialm
non suol venire il predicatore q
a confessarvi.

25. In quanto alla comunione, pari
cono comunemente i dottori, esser
co obbligato a somministrarla, s
ragionevolmente ed opportunam
richiesto; mentre il pastore non
provvedere, che le pecorelle ad
precetti, ma ancora abbiano quegli
giovano al lor profitto. Quindi si c
decreto della s. c. nel 1679. app
Innoc. XI., che i pastori (vescovi
chi) benchè possano per giuste c
le comunioni ad alcun suddito in p
non possono però prescrivere i gi
comunione per tutti in generale,

;iunti già al 10. anno; e certi parrochi
difficoltà di dare ad essi la comunio-
he nel duodecimo anno ; ma perchè ?
n prendersi l'incomodo d'istruirli. O
parrochi trascurano quest'obbligazio-
quale certamente non può dirsi leg-

3. In quanto all'estrema unzione, so-
rrochi tenuti sotto colpa grave a dar-
i la domanda. Ed avvertano quel che
catechismo Romano (*part.* 2. *c.* 6 *n.*
avissime peccant qui illud tempus ægro-
endi observare solent, cum jam omni
spe amissa, vita et sensibus carere in-

oi in tempo di peste sian tenuti i par-
risedere, e ad amministrare i sacra-
con pericolo della vita; in quanto alla
za, comunemente insegnano i dd. es-
quella obbligati, con s. Tommaso, il
dice (1): *Ubi salus subditorum exigit*

30. Per IV. I parrochi (e tanto più i vescovi) sono obbligati, anche con pericolo della vita, a correggere i sudditi che stanno in peccato mortale, o in prossimo pericolo di cadervi: e non solo nella loro estrema necessità, ma anche nella grave, sempre che vi è speranza di emenda: così comunemente insegnano Suar., Bonac., Val., Coninch., Viva, i Salmaticesi, ec. con s. Tommaso 2. 2. *q.* 185. *ar.* 5. (1). Ed aggiungono con Gaetano, Sanch., Castrop., Diana, Roncaglia, Holzmann ed altri comunissimamente (contro alcuni pochi), essere a ciò tenuti i pastori, non solo per carità, ma anche per giustizia; poichè a tal fine ricevono dalla comunità lo stipendio, acciocchè essi procurino per quanto possono d'impedire i vizj di ciascheduna lor pecorella, e perciò mancando eglino gravemente a tal obbligo di giustizia, restano obbligati anche alla restituzione de' frutti (2).

31. E quando vi è qualche scandalo di persona potente, al quale il parroco non potesse rimediare, dev'egli darne parte al vescovo, acciocchè vi provveda. E se mai il vescovo fosse in ciò notabilmente trascurato, deve il parroco ricorrere alla podestà secolare, se il suddito è laico, o prendere altri mezzi che possano giovare, e non dee tralasciarli per qualunque rispetto o timore. In somma dice il Vangelo, che il pastore è tenuto a dar la vita per la salute delle sue pecorelle. Quando

(1) Lib. 3. n. 360. v. Parochi.
(2) Ibid. v. Sed dub. 1.

nel paese vi fossero sconcerti notabili, a cui
non si trovi rimedio, il parroco è obbliga-
o adoperarsi, per farvi venire la missione.
Quel parroco che non ama la missione, dà
gran sospetto de' suoi portamenti; i buoni
parrochi non lasciano di procurarla almeno
ogni quattro o cinque anni. Quando final-
mente egli non avesse più che fare per dar
riparo al male, sebbene generalmente par-
lando non v'è obbligo preciso di far la cor-
rezione, quando non v'è speranza di profitto,
nulladimeno il parroco non dee lasciare di
farla, ed anche ripeterla di tempo in tempo
a' peccatori ostinati almeno in caso, che non
vi sia pericolo di riceverne grave danno: ser-
virà almeno quella correzione, affinchè esso
parroco non perda il concetto appresso gli
altri sudditi, in vedere coloro che lo scanda-
lo persevera, e'l pastore dorme; in oltre ser-
virà la correzione, acciocchè gli altri non ne
prendano esempio a marcire ne' peccati, sen-
za avere chi li riprenda e rimproveri.

E non solo il pastore è obbligato ad im-
pedire i peccati, e gli scandali già principia-
ti, ma ancora quelli che possono facilmente
avvenire in appresso. Tra l'altre cose special-
mente deve impedire, che gli sposi entrino
in casa delle spose, poichè quantunque a
principio non v'entrassero con mal fine, non-
dimeno la sperienza fa vedere, che in tal oc-
casione quasi tutti questi sposi poi cadono in
peccato, e traggono seco ancora i padri e le

tutti il precetto pasquale senza eccezione di persone; e perciò stia avvertito a non fidare le cartelle della comunione a qualunque chierico. Terminato poi il tempo del precetto, dev'informarsi diligentemente, se alcuno non l'ha adempito (1); e dee correggerlo, e se non giova la correzione, darne subito parte al vescovo, affinchè proceda alla scomunica. Ciò ben lo fanno alcuni parrochi colle persone di bassa condizione, ma con altri di riguardo ne fan di meno, e dormono. Quanti di costoro se ne trovano nelle missioni, che per molti anni avran lasciato di fare il precetto, e'l parroco non avrà lor detta neppure una parola d'ammonizione! Poveri parrochi, e povere pecorelle che hanno tali pastori! Di più, quando si fa alcun matrimonio, è obbligato il parroco a far diligenza, per vedere se vi è qualche impedimento; e se giudicano probabilmente esservi, son tenuti a negar la loro assistenza, e vietare le nozze, finchè almeno dall'ordinario non si decida ciò che si ha da fare, come dicono comunemente Sanchez, La-Croix, Ledesma, Vega ed altri con Lugo, il quale aggiugne con Coninch., che se l'ordinario sa con certezza qualche impedimento occulto, dee proibire il matrimonio; ancorchè lo sappia per privata scienza, e non possa provarlo (2).

35. Per V. I parrochi sono obbligati all'istru-

(1) Barbosa de offic. par. c. 2. n. 7., et p. Segneri paroch. instruct. c. 23.
(2) Lib. 6. n. 54.

che sia giusto rimuneratore de' buoni
attivi: di più il mistero della Ss. Tri-
dell'incarnazione e morte di Gesù Cri-
er 2. i sacramenti necessarj, come il
imo, Eucaristia e Penitenza; e gli altri
quando si han da prendere: e le dis-
oni necessarie per ricevere questi sa-
nti. Per 3. gli articoli del Credo, e fra
specialmente la verginità di Maria
ima; la sessione di Gesù alla destra
dre, cioè ch'egli in cielo sta in gloria
al Padre; la resurrezione de'corpi nel
io finale che si farà da Gesù Cristo; l'u-
ella Chiesa romana, in cui solamente
a la salute; e finalmente l'eternità del
so e dell'inferno: le quali cose ciascun
per precetto grave è obbligato a saper-
er 4. i comandamenti del decalogo e
Chiesa. Per 5. il *Pater noster* e l'*Ave*
, e gli atti di fede, speranza, amore e

i dottori, se per sè, o per altri idonei (stando egli legittimamente impedito, come dice il concilio di Trento *sess.* 5. *c.* 2.), tralascia d'insegnare almeno in sostanza a' suoi sudditi, fanciulli o adulti, le cose che non sanno. Ond'è, che quando egli vede, che i padri o padroni non mandano i loro figli o garzoni alla dottrina, è obbligato a prendervi i dovuti espedienti col vescovo, il quale, come dicesi nel Tridentino *sess.* 24. *c.* 4., può costringere i padri anche con censure ecclesiastiche. I buoni parrochi tengono la nota dei figliuoli per sapere chi manca. Anzi dice La-Croix *l.* 2. *q.* 149. e *l.* 3. *p.* 1. *n.* 767., che se vi sono persone ignoranti, che non possono venire alla chiesa, per dover custodire le case o le greggi, stando questi in grave necessità spirituale, deve il parroco andar privatamente ad istruirli *cum quantocumque suo incommodo*, come parla il detto Autore. Almeno diciamo, quando ciò dovesse riuscirgli troppo difficile per la numerosità di questi ignoranti, procuri almeno d'esaminarli ed istruirli nel tempo del precetto pasquale, o pure quando vengono a domandar le fedi per cresimarsi o accasarsi. È di bene ancora, che'l parroco esplori i maestri e le maestre, acciocchè possano ben'insegnare a' figliuoli e alle figliuole la dottrina ed i mezzi per vivere nel timore di Dio.

36. In quanto poi alla predica, il parroco è obbligato a predicare in tutte le domeniche, come ha ordinato il Tridentino *sess.* 5. *c.* 2.

conserva per mezzo della predicazione
s *ex auditu*), poco gioveranno a' popoli
e prediche, che non saranno conformi
odo con cui predicò Gesù Cristo, ed i
Apostoli, i quali predicarono *non in per-
bilibus humanæ sapientiæ verbis, sed in
sione spiritus et veritatis*, come dice s.
. E perciò con ragione il v. p. m. Avi-
iamava, non ministri, ma traditori di
Cristo quei che predicano con vanità,
sser lodati; e'l p. Gaspare Sanzio dice,
ostoro sono i maggiori persecutori della
a: mentre col predicare così, son cagio-
he si perdano molte anime, le quali col-
ediche all'apostolica si salverebbero. Le
e vane, i periodi sonanti, le descrizioni
li, dicea s. Francesco di Sales, sono la
della predica; il cui unico intento de-
re il muovere al bene la volontà degli
ri, e non già il pascere inutilmente l'in-
to: come già coll'esperienza si vede che

specialmente per li parrochi, a cui il Tridentino nel luogo citato prescrive: *Archipresbyteri quoque, plebani, et quicumque curam animarum obtinent, per se, vel alios idoneos si legitime impediti fuerint, diebus saltem dominicis et festis solemnibus plebes sibi commissas pro sua et earum capacitate pascant salutaribus verbis.* Notisi quel *pro eorum capacitate*; onde certamente contravvengono al concilio quei pastori, che predicano alto, oltre la capacità del popolo che sente.

37. Qui giova ancora avvertire alcune cose più importanti, che'l parroco predicando dee più spesso inculcare al suo popolo. E per 1, che per l'emenda non basta proporre di fuggire il peccato, ma bisogna anche fuggire l'occasione del peccato. E parlando de' sposi che praticano nelle case delle spose, dica che così eglino, come i loro genitori, che ciò permettono, non potranno essere assoluti se non tolgono la suddetta occasione. Per 2. insista cogli uomini, che non vadano alle taverne, dimostrando loro i molti peccati ch'ivi oltre le ubbriachezze soglion commettersi, di bestemmie, di risse, di scandali, oscenità, discordie colla casa, defraudamenti del vitto alla famiglia, ec. Per 3. predichi spesso, e gridi contro il vizio ch'è generale (specialmente ne' villaggi) di parlar disonesto nelle campagne e nelle botteghe: tanto più se si parla innanzi a figliuoli, a zitelle, e persone di diverso sesso. Per tali discorsi quanti giovani si perdono! Ed avverta in ciò i padri, i pa-

droni, ed i maestri di bottega, che stiano attenti a correggere e castigare i loro figli, o garzoni che parlano così, specialmente in tempo di vendemia. Per 4. insista a dimostrare l'enormità del sacrilegio che commettono quei che si confessano e comunicano, lasciando qualche peccato grave per vergogna. Ed affine di mettere orrore a questo gran male, procuri spesso di narrare qualche esempio terribile di coloro che han fatte confessioni sacrileghe per rossore, e poi han fatta mala fine; e può servirsi in ciò specialmente del librettino del p. Vega, intitolato *casi della confessione, ecc.*

l. Per 5. insinui spesso la necessità del dolore e proposito nelle confessioni, anche dei peccati veniali; esortando, che niuno vada a prendersi l'assoluzione, se non ha vero pentimento almeno d'alcun peccato veniale di quelli che si confessa, o pure se non ammette la materia certa, cioè qualche peccato della vita passata, di cui n'abbia veramente il dolore necessario per la validità della confessione. E perchè i rozzi poco intendono, come dev'essere questo dolore, dichiari spesso, che ogni penitente per confessarsi validamente, o il dolore sia di contrizione, o d'attrizione, deve avere un tal dispiacere del suo peccato, che l'odj ed abborrisca sopra ogni male.

lg. Per 6. esorti, che negli adiramenti, in vece di bestemmiare, o mandare imprecazioni, si avvezzino a dire: *Mannaggia il peccato mio,*

i loro figli, specialmente quando s
allorchè bestemmiano, o rubano,
che attendano a vedere ed info
chi conversano, e loro proibiscan
care con mali compagni, e con
diverso sesso. Di più che non ten
nel loro letto, o troppo piccoli p
di soffocarli, o troppo grandi (c
già passati i sei anni) per non da
che scandalo; e tanto meno facci
re insieme figliuoli maschi e fem

40. Per 9. esorti continuamente i
ri nelle tentazioni interne (special
purità) a scacciarle con invocar
mi di Gesù e di Maria: questo è
medio contro le tentazioni. Per
continuamente ad esortare, che
cade in peccato mortale, subito fa
to di contrizione, per ricuperar
perduta, col proposito di confessa

a far frequentare i sacramenti da figli,
è non frequentandoli, facilmente cade-
in disgrazia di Dio, ed a questo danno
no i padri provvedere. Dica ancora,
i peccano, se senza giusta causa impe-
o i matrimonj a'figli, o di farsi religio-
i costringono ad accasarsi contro la lo-
lontà; come all'incontro peccano i figli
n matrimonj contro il giusto volere dei
enitori. Vedi quel che si dice parlando
sponsali.
r 12. essendo vero, come di sopra s'è
che'l parroco è tenuto non solo ad im-
e il male, ma anche a promuovere il
, esorti il popolo alla visita quotidiana
s. Sacramento, ed a qualche immagine
aria Santissima. Questa visita potrà far-
i in comune col suo popolo nella sera,
ando l'ora al popolo più comoda, come
pratica in molti paesi. E dica, che quel-
e non possono venire alla chiesa, se la

petizione, insegnando il modo pratico di fare questi atti.

43. Per 13. procuri spesso di affezionare la gente alla divozione di Maria Ss. insinuando quanto sia grande la potenza e la misericordia di questa divina Madre in ajutare i suoi divoti. Perciò insinui a dire il rosario in comune ogni giorno colla famiglia, a fare il digiuno nel sabbato, e le novene nelle festività della Madonna, ch'egli avviserà al popolo dall'altare, ogni volta che viene qualche novena. Ben sarebbe poi che nel sabbato egli facesse un sermoncino, con raccontare qualche esempio della Beatissima Vergine, ed una volta l'anno facesse una novena solenne della Madonna col sermone, ed esposizione del Venerabile; e perciò potrebbe avvalersi tra gli altri del libro che ho stampato col titolo, *Glorie di Maria*, dove troverà raccolta la materia, e gli esempj. Beato quel parroco che tiene infervorate le sue pecorelle nella divozione di Maria, poichè quelle coll'ajuto di Maria viveranno bene, ed egli avrà una grande avvocata in punto di morte.

44. Per ultimo insinui sopra tutto l'uso della preghiera, cioè di raccomandarsi spesso a Dio con domandargli specialmente la santa perseveranza per amore di Gesù e di Maria, dichiarando spesso, che le divine grazie, e specialmente il dono della perseveranza, non si ottengono se non si cercano. *Petite, et accipietis.* E pubblichi spesso quella gran promessa di Gesù Cristo, che quanto domande-

io al Padre in nome di lui, tutto il Padre
lonerà : *Amen, amen dico vobis, si quid*
eritis Patrem in nomine meo, dabit vobis.
nn. 16. 23. Insinui anche molto l'uso del-
azione mentale, e procuri di farla in chie-
col popolo ogni giorno, o almeno in tutte
feste, insegnando anche il modo di farla
nisa. Ma qui mi si permetta un giusto sfo-
Gran miseria! Quanto son pochi quei par-
hi e quei confessori che si prendon la
a d'insinuare a' loro penitenti quest'eser-
io sì importante dell'orazione mentale, o
della meditazione, senza cui è molto dif-
ile che l'anima perseveri in grazia di Dio,
è quasi impossibile che si ponga nella via
lla perfezione. Con un poco d'attenzione
ciò, quante anime si vedrebbero infervo-
te nel divino amore! Ma chi non lo fa per
non prendersi quel poco di fastidio: chi per
non sentire il rimorso di consigliare agli al-
tri quel ch'esso non pratica ; in somma non
fa, perchè poco si ama Gesù Cristo. O se
parrochi e i confessori amasssero assai Ge-
Cristo, da quanti ancora lo farebbero a-
re, e gli libererebbero dall'inferno! Biso-
dunque pregare il Signore, che se vuol
re amato dalle anime, si faccia amare
sacerdoti.
Oltre poi le mentovate obbligazioni che
le principali, ne ha altre ancora il
oco, che anche sono di molta impor-
a. Per 1. Egli è obbligato a dar buon e-
pio. Il pastore dev'essere quella lucerna

sudditi neppure crederanno quei c
poichè gli uomini *magis oculis, qua*
bus credunt, come dice il Concili
lense (*tract.* 3. *de offic. cler.*). Per
assistere con molta attenzione a' mo
e specialmente a' peccatori male al
quali stanno in gran necessità d'un
za più speciale. È vero che'l parr
commettere questa assistenza anche
sacerdoti; ma non dee fidarsi in ci
sacerdote, poichè in tale occasione
stere a' moribondi possono succede
dali di molto danno. Per 3. È obb
soccorrere i poveri colle rendite d
rocchia che gli sopravvanzano; tol
altro il sostentamento suo, ed anche
congiunti, se quelli sono veramen
ri. Si osservi quel che si dirà al *ca*
nel *punto II.*, parlando de' beneficia
È obbligato ad esaminare diligente
levatrici, s'elle sanno ciò che bis
dare il battesimo a' bambini in cas

1). In oltre deve il parroco osservare
il battesimo quel che ordina a' parro-
l rituale romano, cioè 1. Che notino in
a parte i nomi de' battezzati, e de' suoi
ori, e patrini. 2. Che avvertano i patri-
lla cognazione contratta, e della loro
gazione. Che avvertano le madri e nu-
a non dormire co' bambini nel letto.
no nondimeno in ciò Barbosa, Anacl.,
mely, ed altri comunemente, che ces-
be tal obbligo, se cessasse ogni perico-
v. gr. se'l letto fosse grande, e'l bam-
altrimenti non potesse quietarsi per lo
lo, e la donna solesse nel sonno ben ri-
re il suo sito (2).

a somma da' buoni parrochi dipende la
à e la salute de' popoli. Se in un paese
n buon parroco, si vedrà ivi divozione,
uenza de' sagramenti, orazione mentale,
on esempio; se un mal parroco, si ve-
il paese pieno di vizj e di scandali.

§. II.

Degli obblighi de' vescovi.

Dell'ordinazione.
1. *Gli ordinandi debbon provarsi nello spirito.*
nella dottrina.
seminario a tal fine.
*Dell'*elezione *de' parrochi.*
li cose dee loro insinuare il vescovo. Si parla
ui delle congregazioni delle figliuole.
l'elezione de' confessori. Qui si parla delle ac-
ademie.

ib. 6. n. 117. v. Quoad. (2) N. 160.

47. Il vescovo ha molte obbligazioni di più che non ha il parroco. Sopra tutto per I. Circa le ordinazioni de' chierici ha obbligo di eleggere per ministri dell'altare quei che ne son degni, e di escludere gli indegni: tremava s. Francesco di Sales, pensando a quest'obbligo; e perciò il Santo non ammetteva agli ordini alcuno, che non era accompagnato dalla buona vita, non avendo in ciò riguardo nè a raccomandazioni, nè a nobiltà, nè alla dottrina del soggetto; mentre la dottrina unita colla mala vita, cagiona più danno, poich'ella dà allora più credito al vizio. Ond'era che pochi egli ne ordinava, siccome praticano tutti i buoni vescovi; giacchè in verità pochi sono quelli che si fan sacerdoti per vera vocazione, e per fine di dar gloria a Dio; e da ciò poi avviene, che pochi sacerdoti son quelli che riescono buoni, e di profitto all'anime. Diceva lo stesso Santo, che non son necessarj alla Chiesa i molti sacerdoti, ma i buoni sacerdoti.

48. Due cose deve esaminare il vescovo in coloro che pretendono gli ordini, lo spirito, e la dottrina. Circa lo spirito e i costumi,

oco va sicuro quel vescovo, che si contenta
elle sole fedi fatte da' parrochi; queste per
i più da loro si fanno per rispetti umani.
è può certamente contentarsi il vescovo
ella sola bontà negativa dell'ordinando, co-
e dice s. Tommaso, cioè, che non ne sap-
a cosa in contrario; ma bisogna, che ne
ppia anche la bontà positiva, con averne
otizie tali, che diano bastanti indizj di aver
lui vero spirito ecclesiastico. Dice s. Paolo
1. *ad Tim.* 3.), esser necessario, che'l sa-
erdote (che sotto nome di vescovo già s'in-
nde da' Ss. Padri, come da s. Ambrogio,
Grisostomo, s. Tommaso, ed altri) non
a neofito, cioè, secondo spiega l'Angelico,
on solum ætate, sed etiam perfectione. Onde
ice il Tridentino *sess.* 23. *c.* 12., che que'
li debbono ammettersi agli ordini sagri,
uos probata vita senectus sit, viene a dire,
he abbiano il buon abito, e sian vecchi
elle virtù, giusta quel della Sapienza: *Ætas
senectutis vita immaculata.* 4. 9. Sogliono per
anto i vescovi zelanti non firmare il memo-
iale di qualunque ordinando, se prima non
anno avuti di lui gl'informi segreti di più
ersone fedeli, che conoscono il soggetto. Si
oti ciò con attenzione, perchè questo è un
ran mezzo, anzi necessario al vescovo per
ssicurare la sua coscienza nelle ordinazioni
he fa. Da questi informi deve poi il vesco-
o accertarsi, se'l chierico non solo non dà
candalo coi giuochi, colle insolenze, colle
ale conversazioni; ma di più se positiva-

non basta esigerne la pruova ordi
bisogna osservarne l'emenda di pi
sendovi allora ragionevol sospetto
sia finzione ciò che quegli fa pe
agli ordini.

49. Anticamente secondo la prima
della Chiesa, a chi avea commes
peccato mortale, non più si perm
scendere agli ordini, come attest
rolamo, s. Isidoro, ed altri. Indi d
secoli erano almeno esclusi per sen
che fossero diffamati per qualche
litto. È vero, che oggidì questo rig
da per tutto in uso; nulladimeno è
me abbiam veduto di sopra), che
ammettersi alcuno, che non sia pr
le virtù, e specialmente nella conti
debbono osservare gli ordinati *in s*
lus ordinetur clericus, nisi probatu
dice nel *c. Nullus. Dist.* 25. E s
scrisse: *Nullus debet ad ministeriu*

la prova anche la richiede il Tridentino
ss. 23. c. 13., prescrivendo, che gli ordini
gri non si diano se non a coloro, che sono
minoribus ordinibus probati, cioè sperimen-
ti nella buona vita.

In somma non dee dubitarsi, che'l vesco-
non può senza colpa grave ammettere agli
dini sagri un indegno; ed indegno è chiun-
ue non ha data bastante pruova della sua
ntà positiva. La ragione la dà s. Tommaso.
ice il Santo (1), che per l'ordine sagro si
chiede maggior santità, che per lo stato
ligioso, a riguardo de' sublimi officj che
rdinato dev'esercitare, quia *per sacrum
dinem deputatur ad dignissima ministeria.*
in altro luogo (2) dice l'Angelico: *Sicut
i qui ordinem suscipiunt super plebem con-
tuuntur gradu ordinis, ita et superiores sint
erito sanctitatis.* Sicchè, secondo s. Tom-
aso, siccome i chierici coll'ordine sagro
e ricevono vengon costituiti a grado supe-
re sopra il popolo cristiano, così debbono
ti trovarsi superiori nel merito della san-
à. E perciò asserisce, che prima di rice-
r gli ordini han bisogno d'un tal grado di
azia acquistata (s'intende certamente del-
grazia, non *gratis data*, ma di quella che
fa grati a Dio, perchè questa sola fa il
erito della santità), la quale li renda degni
essere annoverati tra' ministri di Gesù
isto: *Et ideo præexigitur gratia, quæ suf-*

1) 2. 2. q. 184. a. 6. (2) Suppl. q. 36. a. 1. ad 3.

faciat ad hoc quod digne ...
plebem Christi. Quindi conclude
che non basta al vescovo ordina-
re ad alcuno l'ordine sagro, il
alcuna cosa di male, ma di più
sere certo della bontà dell'ordi-
amplius exigitur (parole del
cundum mensuram ordinis injunge-
tur certitudo de qualitate promovendi
porta a tal proposito l'autorità di
il quale dice, che ninno dee ardi-
ministro nelle cose divine (quale
dote), se non si vede per un
fatto simile a Dio : *In divino om-*
audendum ducem fieri, nisi secun-
habitum suum factus sit Dei for-
Deo simillimus.

51. In oltre, siccome peccherebbe
do se non avendo la bontà positiva,
bito acquistato della buona vita;
prendere l'ordine sagro, almeno per
pericolo a cui s'espone di non po-
portare il peso che si assume, spec-
del celibato, senza la vocazione di
certamente allora non può presu-
vere; così e tanto più peccherebbe
vo che l'ordinasse, senza almeno u-
dente e lunga pruova della sua m-
Dice s. Tommaso (1): *Ordines sacri*
gunt sanctitatem, unde pondus ord-
ponendum parietibus jam per sancti-

(1) 2. 2. q. 189. a. 1.

ccatis. Adduce il s. Dottore la similitudine
ella fabbrica, e vuol dire, che siccome le
ıura frescamente fatte non possono soste-
ere un gran peso, così a coloro che da poco
mpo han mutata vita, e non sono ancora
urgati dal mal umore de' vizi, non dee darsi
ordine sagro, che porta seco l'obbligo del-
ı perpetua continenza, e d'una vita esem-
lare, qual si conviene ad un ministro del-
altare. Sicchè il vescovo, dando l'ordine
gro ad un indegno, pecca per doppio ti-
lo: pecca perchè manca al suo officio, e
ecca perchè coopera a tutti i peccati che co-
ui farà, e sarà causa di far fare agli altri.
uesto appunto significò s. Paolo (1. *Tim.*
. 22.) quando disse: *Nemini cito manus
nposueris, neque communicaveris peccatis a-
enis.* Sul quale testo disse poi s. Leone:
*uid est communicare peccatis alienis, nisi
lem effici ordinantem, qualis ille est qui non
eruit ordinari?*

Abbiam parlato dello spirito; parliamo
a della dottrina che si richiede in colui
he pretende l'ordine sagro. L'ignoranza ne-
li ecclesiastici, non solo fa gran danno ad
ssi, ma ancora agli altri; e'l peggio si è,
he l'ignoranza ne' sacerdoti è un male sen-
a rimedio, come dicea s. Francesco di Sa-
es, perchè si troveranno sempre incapaci,
almeno perchè difficilmente dopo preso il
acerdozio si potranno più costringere a stu-
iare. Deve pertanto il vescovo sommamente
ttendere a vedere, se chi pretende l'ordine è

che ordinariamente suol farsi su
degli ordini, e sopra altre cose tri
facilmente gli ordinandi imparano d
libricciuolo; ma dopo che sono or
stano anche ignoranti come prima
Fabrizio di Capua di fel. mem., arci
Salerno, nelle sue ordinazioni, pre
de' sacerdoti, faceva esaminar i suo
di sopra tutta la morale. So ancor
altro prelato (mons. Vigilante) fac
nare anche i chierici su la morale,
do a ciascun ordine i trattati che c
pere; sicchè giungendo al sacerdo
scuno poi veniva ad esser bastant
struito a poter sentire le confessio
Ho praticato ancor io nella mia dio
lesse Dio, che tutti i vescovi, e pre
quei delle picciole diocesi, pratic
stesso, che non si sentirebbero pia
me tanti se ne sentono, che non h
dare la confessione. Ma dirà alcu
concilio di Trento non esige tant

ambertini, poi Benedetto XIV.
6. e 32.), non potè dar più beni-
etazione, che gli ordinandi alme-
ro di morale.
ne dee procurare il vescovo di te-
minario ben regolato, poichè da
ponendo, che tutti quei che vo-
udere gli ordini vengano a star
per tre o quattro anni) elegge-
rochi, i confessori, e gli altri sa-
così potrà vedere ben coltivata la
. Ho detto *un seminario ben re-*
rimenti il seminario recherebbe
ina alla gioventù, ed alla diocesi:
ch'entrano nel seminario (per
genza s'usi) non saranno tutti an-
i non vi portano lo spirito, ma
da acquistare. Or se il seminario
ato, avverrà, che anche quelli

coll'officio della Madonna, dell
rituale, della visita al Ss. Sagra
esami, del silenzio fuori del tem
creazioni, e ciò per ogni giorno.
confessione e comunione ogni
almeno due volte il mese, facer
buoni e pii confessori, ed anche
dinarj più volte l'anno. Di più d
ritiro spirituale in ogni mese, co
ne fatto da qualche padre di spi
esercizj spirituali in ogni anno. I
stabilire ancora, che i seminaris
delle ferie non vadano alle loro
allora (specialmente in tempo
demmie) questi lasciano tutti gli
rituali, ed in quel mese o due c
perdono quanto hanno fatto, e
seminario pieni di peccati. Per
dee procurare un buon rettore
zelo e sperienza, e che sia saga
tare d'ognuno, e d'ogni azione:

a non partirsi mai dalle loro camerate,
non permettere qualunque confidenza a'
naristi tra di loro; e sian forti nel cor-
gre, e fedeli nel dar conto al rettore in
settimana de' difettosi. Per 4. conviene
il vescovo si affacci spesso nel semi-
o, ed una o due volte l'anno faccia lo
inio particolare, informandosi da cia-
seminarista, se vi è qualche sconcerto.
5. soprattutto il vescovo deve invigilare
i figliuoli che si ricevono, procurando,
non si riceva alcuno, che non ha dato
esempio, con prenderne di ciò gl'in-
segreti. Meglio è averne pochi e buo-
che molti, e tra questi gl'imperfetti, che
guasteranno anche i buoni. Indi deve u-
tutto il rigore senza remissione cogl'in-
gibili, e con taluno che avesse dato
dalo positivo, per esempio contro l'one-
o di sollevamento, di furto, e simili. Un
minarista appena potrebbe soffrirsi la
a volta dopo un castigo esemplare e lun-
ma il più sicuro consiglio è di cacciarlo
to, perchè una pecora infetta di questa sor-
iò esser la ruina di tutto il seminario. In
unto l'usar carità, non è carità, ma ti-
ia, ed ingiustizia; poichè il vescovo per
zia è tenuto ad evitare il danno comu-
a quanto poi alle scienze, prima di tut-
necessario, che'l vescovo faccia ben i-
e i suoi giovani nella lingua latina, al-
nti poco sapranno delle altre scienze,

risti appieno la morale, acciocchè
a confessare, e'l vescovo poi se ne
vire quando bisogna. Altrimenti
saranno dal seminario, non più la
no, e resteranno inutili alla Chies
ancora fare esercitare i seminaristi
ro fare in ogni settimana, ora ad u
trina cristiana, ad un altro un se
ad un altro un colloquio, un catech
predica. Così essi e gli altri si affezi
agli esercizj apostolici, per quand
usciti dal seminario; e perciò è util
struire specialmente i seminaristi so
sti esercizj. Chi volesse vedere altre
lo buon regolamento d'un seminario
be osservare il mio libro degli
preti, dove in fine vi è un trattati
minarj.

54. Per II. È obbligato il vescovo ad
buoni confessori. In quanto ai par
si sa che debbono preferirsi i più d
che ne' benefici semplici la sentenz

Lambertini, poi Benedetto XIV.
ı. 16. e 32.), non potè dar più beni-
rpretazione, che gli ordinandi alme-
ssero di morale.

fine dee procurare il vescovo di te-
seminario ben regolato, poichè da
imponendo, che tutti quei che vo-
»rendere gli ordini vengano a star
no per tre o quattro anni) elegge-
parrochi, i confessori, e gli altri sa-
e così potrà vedere ben coltivata la
esi. Ho detto *un seminario ben re-*
altrimenti il seminario recherebbe
ruina alla gioventù, ed alla diocesi.
ıi ch'entrano nel seminario (per
liligenza s'usi) non saranno tutti an-
olti non vi portano lo spirito; ma
no da acquistare. Or se il seminario
golato, avverrà, che anche quelli
ntrano angioli, fra poco tempo in-
agli altri diventeranno demonj, ed

si ha da dire quando avvengono ci
venti, o si ricevono ingiurie, e
più s'informi il vescovo, come a
parrochi e i confessori a sentir le
ni. In certi luoghi i curati assist
al coro, e che succede? Succede,
glio che la gente sta più unita
quelli se ne vanno al coro, e la g
senza confessarsi per più mesi; in
bligato il vescovo a rimediarvi. D
formi, se i parrochi sono attenti a
der la comunione a' figliuoli cap
anni in circa, come si disse di sop
se sono attenti a prender le cartel
munione pasquale, per vedere se
fatto il precetto: se si seguita l'ora
tale, e la visita in comune in chi
tissimo Sagramento, ed alla B. Ve
me si pratica in molti paesi. Ed è b
vescovo introduca quest'orazione,
dove non ci è; e raccomandi l'atte
ve già vi sta. Raccomandi ancora l
a' moribondi, e l'assistenza alle co
ni de' secolari. In più luoghi noi c
missioni abbiamo introdotte le con
delle figliuole. Queste si fanno co
scono in qualche chiesa a porte a
le figliuole di 15. o 16. anni a bass
domenica al giorno: ivi un sacerd
segnato di nota probità farà oltre
cristiana un breve sermone alla
ovvero un instruzione sopra l'oraz
tale, o sul modo di prender i sag

uno a non partirsi mai dalle loro camerate, a non permettere qualunque confidenza a' seminaristi tra di loro; e sian forti nel correggere, e fedeli nel dar conto al rettore in ogni settimana de' difettosi. Per 4. conviene che il vescovo si affacci spesso nel seminario, ed una o due volte l'anno faccia lo scrutinio particolare, informandosi da ciascun seminarista, se vi è qualche sconcerto. Per 5. soprattutto il vescovo deve invigilare sopra i figliuoli che si ricevono, procurando, che non si riceva alcuno, che non ha dato buon esempio, con prenderne di ciò gl'informi segreti. Meglio è averne pochi e buoni, che molti, e tra questi gl'imperfetti, che poi guasteranno anche i buoni. Indi deve usare tutto il rigore senza remissione cogl'incorreggibili, e con taluno che avesse dato scandalo positivo, per esempio contro l'onestà, o di sollevamento, di furto, e simili. Un tal seminarista appena potrebbe soffrirsi la prima volta dopo un castigo esemplare e lungo; ma il più sicuro consiglio è di cacciarlo subito, perchè una pecora infetta di questa sorta può esser la ruina di tutto il seminario. In tal punto l'usar carità, non è carità, ma tirannia, ed ingiustizia; poichè il vescovo per giustizia è tenuto ad evitare il danno comune. In quanto poi alle scienze, prima di tutto è necessario, che'l vescovo faccia ben istruire i suoi giovani nella lingua latina, altrimenti poco sapranno delle altre scienze,

non ... necessarie) a chi vuole e
to in questa scienza, mentre così
discifrano i dubbj, e restano più
le dottrine.

57. Ottimo consiglio sarebbe ancor
scovo procurasse ne' luoghi più gr
sua diocesi di far le congregazion
de' sacerdoti e chierici più spiritu
esercitassero ogni settimana in far
o di confessare, o di assistere a' m
o di dir la messa; ed altre volte in
che sentimento, colloquio, sermon
zione. Questi congregati poi avran
regole particolari, verb. gr. di and
vestiti di lungo, di non giuocare
ec., affinchè il popolo abbia di lor
cial venerazione. Non importa che
chi, anzi giova, che non sieno mo
chè si mantengano più riserbati, ed
alle opere di carità. E la cura del
da essere di sempre animarli, ed
neficarli almeno con dar loro i g

opra altra virtù che compete a quell'età, ed
n fine assegnerà le divozioni che han da
raticare in quella settimana; e ciò oltre le
egole che vi saranno, e che'l sacerdote spes-
o ricorderà alle medesime per ogni giorno,
come del rosario, della visita del Sagramento
meno dalle loro case, dell'esame di coscien-
a, della frequenza de' sagramenti in ogni
ettimana, del vestire modesto, e simili. Que-
e congregazioni, o sieno adunanze delle
gliuole, producono poi un bene immenso,
perch'elleno poi, se si maritano, facilmente
insegneranno a' figli ciò che han praticato, e
usteranno santificate le famiglie intiere.

In oltre, somma ha da esser la cura del
vescovo nel dar la facoltà di confessare. Da'
confessori dipende il regolamento delle co-
scienze di tutti i sudditi; ed un mal confes-
sore che sia ignorante, o di mali costumi,
può rovinare un intiero paese. Non dee dun-
que il vescovo approvare alcuno, se non è
certo della di lui buona vita, e della dottri-
na, con farlo bene esaminare sulla morale.
Alcuni vescovi danno la confessione senza
esame generalmente a tutti i quaresimali, ed
a tutti coloro che l'hanno avuta in altre dio-
cesi. Ma altri vescovi hanno scrupolo di far
ciò, e con molta ragione; giacchè poi si ve-
dono gli sconcerti, che provengono da tali
confessori così alla cieca approvati. Se vuole
il prelato aver soggetti, di cui possa avvaler-
si senza scrupolo per le confessioni, oltre
le congregazioni de' casi che sogliono farsi in

non poterunt, saltem majorem ejus partem, ita tamen ut tota biennio per se vel visitatores suos compleatur, visitare non prætermittant. E s'aggiunge: *Studeant quam celerrime debita tamen cum diligentia visitationem absolvere . . . . Interimque caveant, ne ipsi, aut quisquam suorum procurationis causa pro visitatione, etc., nec pecuniam, nec munus quodcumque sit, etiam qualitercumque offeratur, accipiant; non obstante quacumque consuetudine etiam immemorabili; exceptis tamen victualibus, quæ sibi ac suis frugaliter pro temporis tantum necessitate, et non ultra, erunt ministranda. Sit tamen in optione eorum, qui visitantur, si malint solvere quod erat ab ipsis antea solvi, certa pecunia taxata, consuetam, aut vero prædicta victualia subministrare; salvo item jure conventionum antiquarum cum monasteriis, aliisve piis locis, aut ecclesiis non parochialibus inito, quod illæsum permaneat. Quod si quisquam aliquid amplius accipere præsumserit, is præter dupli restitutionem, intra mensem faciendam, aliis etiam pœnis etc.* Oh a quanti disordini si rimedia dal prelato col girare, e veder le cose cogli occhi proprj! È impossibile il ben governare una diocesi per mezzo d'altri che del proprio pastore. San Carlo, benchè fosse provveduto di tanti buoni ministri, non lasciava egli di andare in persona, e con molto incomodo, a visitare anche i paesi più lontani della sua diocesi. Egli per giungere alcuna volta a qualche paese colla visita, camminò carponi dentro il fan-

neve. E leggasi nella sua vita, quan-
, ed a quanto rimediò colle sue visite.
'rancesco di Sales si narra ancora, che
ìitare alcuni luoghi gli bisognò cam-
: per vie così rotte, che poi ne por-
piedi scorticati, sino a non poter reg-
ı piedi per più giorni. Altre volte gli
ı dormire sulle foglie secche; ed a
pregava a non arrischiare così la sua
ispondea il Santo: *Ch'io viva non è
ırio, ma è necessario, ch'io soddisfi al-
mio.*

ɟueste visite poi deve il vescovo far
: la sua voce col predicare. Oh quanto
:gli altri muove la voce del proprio
e! San Carlo nelle visite solea predi-
ue e tre volte il giorno. Di più, deve
ıare i figliuoli per vedere come stanno
i; e così può rimediare alla negligenza
rrochi, con riprenderli, ed anche so-
e qualche economo a far la dottrina a
del parroco, almeno per esempio degli
Di più, ne' paesi faccia esaminare i sa-
i nelle cerimonie della messa, e so-
a senza remissione chi non l'esercita
si deve. Può anche il vescovo richia-
all'esame i confessori approvati, e con
causa anche i parrochi; vedi al *capo*
Soprattutto dee far lo scrutinio perso-

re a mille cose buone; e precisa
accertare l'elezione de' parrochi,
sori, e degli altri ministri. Ed in
roghi poi di tutti gli altri abusi,
dissensioni che vi sieno nel paese
visite procuri ancora d'infervorare
re le congregazioni de' secolari,
gnare loro il predicatore e con
non l'hanno. Ed allora può ancor
le congregazioni particolari e ri
sacerdoti missionarj notate di so
sarebbe ancora in queste visite,
scovo almeno si sedesse al confes
non per prender le confessioni, al
sentire qualche persona che volesse
in segreto. In fine non lascerà in
site il vescovo di amministrare il
to della cresima. Ed è certo appr
che pecca gravemente quel vescov
per lungo tempo non amministra
gramento, perchè priva d'un gra
pecorelle. Onde dicono Castrop

e impossibilitato (1).

Per IV. il vescovo deve aver cura de' monasterj di monache; intorno a' quali per 1. eve attender con diligenza ad esplorare la olontà delle monacande, giacchè buona arte di queste si fan religiose per vocazione e' parenti, non di Dio, e di ciò nasce poi, he vivono inquiete, ed introducono rilasciamenti nella comunità, con danno comune. Per 2. In tempo della visita, che dee arsi dal vescovo ogni anno a' monasteri di nonache a sè soggetti, secondo la Clem. *Attendentes*, *de statu mon.* (circa poi la visita le' monasterj esenti in quanto alla clausura, redi ciò che si dirà al *capo XX. de' privilegj num.* 82.), dev'egli fare lo scrutinio particolare, ascoltando in segreto ciascuna monaca, per vedere se nel monastero vi è qualche scandalo o sconcerto. Stia non però cautelato a non farsi vedere affezionato ad alcuna delle fazioni, che forse vi sono nel monastero. Ascolti tutte, e poi dia gli ordini opportuni. Per 3. Sia difficile a dar licenza agli estranei di parlare colle monache; pensi, che gli attacchi molte volte non si prendono a principio, ma col tempo, e col conversare; ed un solo attacco può essere di scandalo e rovina a tutto il monastero. E se il monastero stesse fuori della sua residenza, il vescovo avverta il vicario che n'avrà la cura, ad esser molto circospetto e ritenuto in dar

(1) Lib. 6. n. 175.

ran più ritenute a chieder lo str
E mandandolo obblighi ad andar
confessionale, almeno a parlargli
ordinato Benedetto XIV. nella
Pastoralis curæ, il quale spieg
parole del Trid. *sess.* 25. *c.* 10. (
ordinarius confessarius) *omnium*
nes audire debeat, dice: *Extraord*
fessario singulæ se sistant, ad sacr
confessionem apud ipsum peragen
ad salutaria monita accipienda ..
censerentur necessarias habuisse
quas ad extraordinarii opem confi
ctæ essent, aliæ vero ab hujusmodi
tibus immunes judicarentur. Convi
perciò, che'l vescovo senza precis
non condescenda a confermare i
ordinarj oltre il triennio. Per ultim
che in ogni anno si diano gli ese
tuali nel monastero da qualche sa
semplare, e pratico di comunità:

etto XIV. nella sua Bolla *Universæ*
questa causa (chiamata *æqua* dal
o), dice, ch'ella non deve esser fu-
er vana ricreazione: *Animi levitas,*
num cupiditas, aliæque futiles causæ
ur, sono le parole del Pontefice.
quando si vedeva assente dalla sua
area (come si dice nella sua Vita)
: ligato da catene, per lo desiderio
tornarvi presto. Il cardinal Bellar-
nchè astretto dal Papa a stare in
fuori della sua Chiesa di Capua,
ene della Chiesa universale, non
tar sicuro in coscienza, e perciò
inunzia. Si osservi ciò che s'è det-
4.

I. Il vescovo è obbligato a far le
, ed a riparare gli scandali, più
ono obbligati i parrochi; sì perchè

ed anche pericoli; ma *bonus pasto*
dat pro ovibus suis. Dicea lo stes
gnor Sanfelice, che'l vescovo in a
vescovato s'ha da preparare ad ess
cessato, o *avvelenato*, o *dannato*.
poi rimediare agli scandali, bisogn
scovo continuamente attenda ad in
ne, e non solo da' parrochi e da' v
nei, i quali molte volte tacciono p
umani, o per non farsi veder tras
anche da altri sacerdoti zelanti ch
destinati per tutti i luoghi della
quali raccomanderà sommamente
teso di ciò che sanno. E quando ve
sti o parrochi o vicarj, procuri di
grata udienza, e subito sbrigarli,
sian facili a venire, e non abbian
non poter aspettare.

64. Per VII. Il vescovo è obbligato
sina. La Chiesa non già provede
di rendite per ispenderle a suo ca
per soccorrere i poveri. Il patrim

dicono, che può il beneficiato re-
rutti superanti al suo sostentamen-
ide sempre che non vi sono poveri
ecessità) per farne compre in be-
la chiesa, o affin di provvedere in
ad altri bisogni maggiori; ma so
ie i vescovi santi non lasciano da-
idi comprati, ma debiti. È vergo-
rescovo, dice s. Carlo, il far sen-
ene danari in cassa. E s. Tomma-
inova dicea, che se morendo avesse
naro, si avrebbe tenuto per dan-

per ultimo di parlare degli altri ob-
tiene il vescovo, v. gr. della mes-
ch'egli più che il parroco è tenuto
ire nelle feste per le sue pecorel-
ienza che dee dare continuamente
c., e specialmente a'parrochi e vi-

Dell'uccisione di se stesso.

1. e 2. Quando lice mettere a rischio la
3. Del castramento de' figliuoli.
4. Dell'ubbriachezza.
5. Se sia lecito ubbriacarsi per medicina.
6. Se per evitare d'essere ucciso.
7. Se lice indurre il prossimo ad ubbriac
pedirgli un maggior male.
8. Quali colpe s'imputino all'ubbriaco; e c
tano i mali provenienti da qualunq

1. A niuno è permesso l'uccidere direttamente e di proposito, senza o ispirazione divina, per cui già se alcuni martiri si diedero la morte. E è illecito il mettersi positivamente grave della vita. Onde peccano i (quei che fan giuochi colla fune alti), ed altri che sorbiscono vel fan mordere dalle vipere con perico te (1). Si è detto *direttamente*, per rettamente alcuna volta è lecito

mensa, ac frugali victu contenti sint, dice ivi *sess.* 25. *c.* 1. Così anche il dee farsi esempio di *orazione*; il Car- 'Arezzo scendeva a posta in chiesa a ızione avanti al Ss. Sacramento, per ın esempio agli altri: di *mortificazione*, losi di certi divertimenti che non con- o ad un prelato: di *ritiratezza*, non ndosi se non per necessità alle con- .oni di secolari: di *modestia*, in usar a cautela nel trattare colle donne quan- ogna: di *zelo*, procurando d'inserire in nque discorso privato qualche senti- ı di Dio, come praticava s. Carlo con nque personaggio con cui trattava.
ssi parlando de' parrochi, che dal buon co dipende la salute de' sudditi. Ora che dal buon vescovo dipende la salu- tutta la diocesi, perchè il vescovo ordi- uoni chierici, fa buoni sacerdoti, buoni tori, buoni parrochi: gli ajuta poi colla tenzione e buon esempio a conservarli , e così universalmente nella diocesi si regnare la pietà. E perciò in questa a dell'obbligo de' pastori mi sono più parlare che nelle altre, perchè in que- ttavasi di bene o danno comune, che lipende da' buoni o da' mali pastori.

morte. Anzi dicono Vasquez, Bo
tri, che potrebbe il reo anche d
te, se'l giudice lo costituisse car
stesso; ma ciò lo negano più co
Suarez, i Salmat. con s. Tommas
do, che l'uccisione di se stesso è
mente mala. Del resto comunem
mette al reo di salire la scala, e
il collo alla mannaja, essendo ta
mote alla morte (2). Per 7. è le
devole a' certosini l'astenersi da'
anche con pericolo della vita, co
babilmente dicono Sanch., Busen
tic., ec. Ma se ne mangiassero in
(purchè fosse almeno probabile
cherebbero, come dicono Azorio
Vittoria. Anzi se non vi fosse a
carne, son tenuti a cibarsene (3)
8. esser lecito mortificarsi colle
digiuni per amor della virtù, anc
se abbreviarsi la vita per molti

suo posto, ancorchè preveda di doverne patire la morte, e questa è sentenza comune. Dicono per 2., esser lecito cedere il cibo all'amico nella penuria, o la tavola nel naufragio, ancorchè la tavola fosse già presa; così Toledo, Less., Silvio, Lugo, Salmat., Prado, Busemb., Vittoria, ed altri più comunemente, contro Soto e Laymann; ed è molto probabile, perchè altro è darsi la morte, altro è lasciare di difender la vita, il che è lecito per giusta causa; e ciò l'insegna espressamente anche s. Tommaso (1), dicendo: *Tradere seipsum morti propter amicum, est perfectus actus virtutis; unde hunc actum magis appetit virtuosus, quam vitam corporalem* (2). Dicono per 3., esser lecito in caso d'incendio il buttarsi dalla finestra, semprechè v'è qualche speranza di sfuggir la morte imminente: così Laymann, Lessio, Lugo, Filliuc., Busemb., Salmat., Sporer ed Elbel, il quale ciò permette anche al reo condannato a morte, o a carcere perpetuo (3). Dicono per 4. Bonac., Lugo, Lessio, Salmatic., Trullench., ec., esser lecito bruciar la nave, anche con pericolo evidente della vita, affinchè non venga in mano de'nemici con danno comune (4). Dicono per 5. Laymann, Busemb., Mazzotta, che sebbene alcuna vergine non può uccidersi da sè, nondimeno può esporsi a pericolo di morte, per non esser violata;

(1) 3. sent. d. 29. a. 5. ad 3.
(2) Lib. 3. n. 366., et n. 971. v. Hoc,
(3) N. 367. (4) N. 367. Qu. II.

il che la persona probabilmente
che commetterà in tale stato. Ma
tirsi, che l'ubbriachezza (come in
Tommaso, s. Antonino, e tutti) al
perfetta e colpa grave, quando
vino avvertitamente e volontariame
va in tutto dell'uso della ragione;
ciò consiste la malizia dell'ebrietà
dice s. Tommaso, che *homo valen*
privat se usu rationis (2). Dal che
per 1., che non pecca gravement
giunge a perdere totalmente la
ma resta valevole (benchè gli gir
a discernere il bene e'l male; cos
Laym., Tol., Wigandt, Holz., Salm
altri comunemente (3). S'inferisce
s. Tommaso ed altri comunement
commette peccato grave, chi bev
giudica, che quella pozione, quant
moderata, sia potente ad inebriarl
s. Dottore nel luogo citato, non ess
l'ubbriachezza, quando avviene, *a*

ıre sulla terra poco prima di morire
lo di umiltà, come praticano i monaci
si; Busemb. con Vasqu. In oltre dico-
nunemente Soto, Bonac., Salmat. ec.,
esser tenuto a conservar la vita (se
sse necessaria al ben comune) con
straordinarj, o molto dolorosi, v. gr.
rsi segar la gamba, cavar la pietra, o
E così anche dicono Lessio, Sanchez.,
, Turrian., Salmat., Busemb., ec., non
virginem ægrotantem subire manus
gi in verendis, ut suæ infirmitati oc-
ur; potest tamen id sinere. Tenetur
permittere, ut curetur ab alia femi-

'incontro poi, siccome non è lecito uc-
, così neppure mutilarsi qualche mem-
e non per conservare la vita. Se poi
messo il castrare i fanciulli, per con-
loro la voce, lo negano Laymann,
Busemb., Salmat., ec. colla più comu-
a altri l'affermano, come Trullench.,
o, Elbel, Mazzotta, Pasqual. e Tam-
purchè il figliuolo vi consenta, e non
ericolo della vita; sì perchè (come di-
a conservazione della voce in quei che
poveri par che sia un bene di gran
ıto, che lor fa mutar fortuna e stato;
hè gli eunuchi sembrano utili al ben

6. Si domanda per 2. S'è lecito a taluno ubbriacarsi, per evitar la morte, che altri gli minaccia, se non s'ubbriaca. Molti l'affermano, Less., Bonac., Castrop., Laym., Busemb., ec., dicendo, che in tal caso la privazione dell'uso di ragione non s'intende, ma si permette, come si è detto nel caso antecedente. Ma più probabilmente lo negano Azorio, Wigandt, Tournely, Holzm., Salmat. ec., i quali rettamente dicono, che nel caso antecedente in tanto è lecito il permettere l'ubbriachezza, in quanto il pericolo è intrinseco, qual è il morbo che si cerca di discacciare; ma non è lecito, quando il pericolo è estrinseco: siccome non è permesso alla madre espellere il feto per non esser uccisa da' parenti, essendo ciò intrinsecamente malo, come sta dichiarato da Innoc. XI. nella propos. da lui dannata. E così insegna s. Agostino *serm.* 232. *de temperant.*, dove parlando di taluno che fosse costretto da altri ad ubbriacarsi, dice: *Etiamsi tibi diceretur, aut bibas, aut morieris, melius erat, ut caro tua moreretur, quam per ebrietatem anima moreretur* (1).

7. Si domanda per 2. Se sia lecito indurre il prossimo ad ubbriacarsi, per impedirlo di commettere un male maggiore, v. gr. un sacrilegio, un omicidio. Altri lo negano; ma non pare improbabile la sentenza di Lessio, Medina, Gobato ed altri, che lo permettono per quel che sta detto al *cap.* 4. *num* 30.,

(1) Lib. 5. n. 76. Qu. II.

e si disse con Soto, Sanch., Gaet., Mol.,
., Castrop., Bonac., ec., esser ben lecito
onsigliare ad un altro un peccato minore
nchè d'altra specie) per liberarlo dal fa-
n peccato maggiore, che vuol commet-
; poichè il minor male sempr'è virtual-
ite incluso nel maggiore (1).
ii domanda per 4. Se s'imputano all'ub-
co tutti i mali che nell'ubbriachezza
mette. Si risponde, che gli s'imputano
i quei mali che ha preveduti, o dovea
almente prevedere, come sono quelli
dagli ubbriachi ordinariamente commet-
i, o pure che taluno ha soluto più volte
mettere, essendo ubbriaco; ed anche quei
ati a cui si è conosciuto propenso, per-
nell'ubbriachezza la natura si abbando-
a quei vizj a'quali propende. All'incontro
si giudicano previsti quei mali che a
avvengono. Così Gaet., Azor., Less. ed
lmat. con altri (2). Ben però avvertono
sio ed i Salmaticesi con altri (3), che la
vità dei peccati commessi nell'ubbriachez-
dee misurarsi secondo l'avvertenza, e la
ontarietà, che si ha di essi nella causa,
è nella stessa ubbriachezza. A quel che
ono poi i Salmaticesi con Soto (al *n.* 30.),
è che non s'imputano le bestemmie e' sper-

1) Lib. 5. n. 77. v. Quær.
2) Cajet. 2. 2. q. 150. a. 4. Azor. l. 7. q. 6. Les. l.
c. 3. n. 25. Salm. tr. 25. de V. præc. c. 2. ex n. 26.
3) Les. loc. cit. et Salm. n. 33. cum aliis.

rio, che siano preveduti in qualch
principio del azione; questa qu
pende da quell'altra già discussa
num 25., se per la colpa grave
avvertenza, quando si pone la ca

Punto Secondo

Dell'uccisione del prossi

ertamente uccidersi i rei condannati, ed an-
he i proscritti (volgarmente *fuorgiudicati*),
urchè si stia nel territorio del principe pro-
ribente. Del resto neppure a'satelliti è le-
to di uccidere il malfattore, che fugge o
siste, benchè condannato già a morte, se
i ciò non abbiano special mandato dal prin-
pe. Questo mandato per altro ben può dar-
il principe, quando il reo fosse già con-
innato, o convinto, o bastantemente diffa-
ato d'alcun delitto capitale, e lasciandolo fug-
re, si potessero da lui temere mali maggio-
, come dicono Laymann, La-Croix, Elbel,
l altri (1). All'incontro non può comandar
principe l'uccisione d'un reo, che già sta
tenuto in carcere, e non ancora è stato con-
innato, quantunque costasse per privata
ienza, che merita la morte; purchè (limita-
o i Salmaticesi) il di lui delitto non fosse
otorio, o vi fosse pericolo di sedizione trat-
enendosi la giustizia, o pure v'intervenisse
isonore del principe nel condannarlo giu-
idicamente (2).

Si notino qui due cose. La prima, che non
ossono i chierici, benchè abbiano la pode-
tà laicale, condannare alcuno alla morte,
e non ne hanno l'espressa dispensa dal Pa-
a. Per altro i vescovi che hanno il dominio
emporale d'alcun paese, nelle cause di san-
ue ben posson commettere la loro podestà
secolari; così Bonac., Trullench., e' Salm.

(1) Lib. 3. n. 376. et 380. v. Decius. (2) N. 377.

precetto divino, stando il reo
articolo di morte; sicchè ben pu
nicarsi anche non digiuno, come
rez, Lugo, Navar., Salmat., ec.
si ostinasse a non volersi conf
l'ammonizione ben può eseguirs
Bonac., Trullench., Salmat., ec.

11. In oltre per la propria difes
messo l'uccidere l'ingiusto aggi
vita, purchè si faccia *cum mo*
culpatæ tutelæ, cioè che non s'
danno al prossimo di quello ch
per evitare il proprio. Ciò è lec
legge umana e divina, come dic
maso (3); ed erra positivamente
derno del catechismo, dicendo,
maso con s. Agostino negano esse
cidere l'aggressore per difesa dell
ta; s. Tommaso espressamente ivi
trario, scrivendo: *Nec est necessa*
lutem, ut homo actum moderatæ

catechismo romano (1), e tutti i dd., e si ha espresso nel *cap. Si vero. 3. de sent. excomm.*, dove si dice: *Cum vim vi repellere omnes leges omniaque jura permittant.* Nè osta il dire, che deesi preferire la vita spirituale del prossimo alla vita temporale propria; perchè quest'ordine di carità (come rispondono il Petrocorense, il Lessio e gli altri dd. comunemente) allora corre, quando la vita propria è assolutamente necessaria alla salute spirituale del prossimo, che sta in estrema necessità (per esempio, se'l bambino sta in pericolo prossimo di morir senza battesimo, allora v'è obbligo di dar la vita per battezzarlo); ma non quando l'aggressore stesso volontariamente si mette al pericolo di dannarsi, poichè allora la sua perversa volontà non può togliere agli altri il jus che hanno di difender la loro vita (2).

E quest'è la ragione ancora, per cui dicono comunemente Navar., Azor., Molin., Less., Vasq., Laym., Lugo, Roncaglia, Tapia, Cardenas, Filliuc. ed altri molti, contro d'alcuni pochi, esser permesso ad un nobile secolare l'uccidere, non per vendetta, ma solo per difendersi da chi volesse gravemente offenderlo nell'onore, e non già colle sole parole (perchè alle parole con altre parole può ripararsi, per esempio rispondendo, ch'egli è un bugiardo ec.), ma anche co' fatti, v. gr. con calci, schiaffi o simili ingiurie gravi rea-

(1) De V. præc. n. 8. (2) Lib. 3. n. 380.

li, che fatte una volta non possono p
cirsi, se non col ripercuotere, il ch
contro è certamente illecito, com
dalla propos. 30. dannata da Innoce
perchè allora non sarebbe più difesa,
detta. Onde fatta che è l'ingiuria, nc
lecito ferire il percuziente, se non fo
per impedire altre nuove percussio
oltre la contumelia apportassero grav
ne al corpo, e non vi fosse altro m
difendersi da quelle. Si è detto poi
nobile secolare, perchè non è lecito ci
bei, nè a'chierici, o religiosi, a'quali
ignominia la fuga, e perciò son tenuti
gire, sempre che possono senza perico
la vita (1). Del resto anche parlando
colari, saggiamente dice Silvio, che i
ca rarissimo è il caso, in cui sarà m
di avvalersi della predetta sentenza, d
Etiamsi honor sit bonum præstantius
divitiæ, aut nullum, aut rarissimum a
mur esse casum, quo pro defensione sc
noris licet aggressorem interficere (2).

13. Per la stessa ragione dicono anch
nemente s. Anton., Suar., Soto, Gaetan
Bon., Lugo, Roncaglia, i Salmat. ed a
ser lecito ancora uccidere il ladro d'
ba di gran momento, semprechè esse
visato il ladro a non rapirla, o pu
sciarla se non vuole esser ucciso, qu
natamente ricusa. Lo stesso scrive s.

(1) Lib. 3. n. 381.
(2) Sylv. in 2. 2. q. 64. a. 7. q. 9.

o dicendo: *Item licita est defensio cum mo- ramine, non solum pro persona, sed etiam o rebus sibi depositis et commodatis, et etiam o rebus amicorum et propinquorum suo- m, eos scilicet adjuvando* (1). Lo stesso tie- Silvio, dicendo, esser lecito uccidere ggressore delle robe, *si sint magni mo- enti, et non possint aliter aut defendi, t recuperari quam per mortem diripientis.* di questa sentenza è certamente ancora s. ommaso (2), il quale per provare, che sia cito il difender la vita coll'uccisione dell'ag- essore, rapporta il testo dell'Esodo (22. 2.): *effringens fur domum, seu suffodiens, fuerit ventus, et accepto vulnere mortuus fuerit, rcussor non erit reus sanguinis.* E poi sog- nge il Santo: *Sed multo magis licitum est fendere propriam vitam, quam propriam mum.* Nè osta (come dicono) quel che sta ll'Esodo dopo le parole citate: *Quod si orto le hoc fecerit, homicidium perpetravit, et ipse orietur.* Perchè risponde Cornelio a Lapi- e in detto luogo, non dirsi ciò perchè il orno non v'è pericolo di morte, ma perchè i giorno può meglio conoscersi il ladro, e cuperarsi la roba in giudizio; di più perchè i giorno può meglio discacciarsi il ladro, iiamando i vicini in ajuto. Lo provano an- ora dal *cap. Dilecto, de sentent. excom. in 6.*, ove si dichiara lecito il difendere i beni co- colla spada temporale, come colla spiritua-

(1) S. Antonin. 3. p. tit. 4. c. 3. §. 2.
(2) 2. 2. q. 64. a. 7.

somma quella, la cui perdita app
le danno. Cardenas dice, che l
40. ducati è grande a rispetto d'
Viva ed Elbel con Natale Al
stimano a tal proposito gran s
la sola che tolta, mancherebbe
sostentamento per sè e per li s
poi mi accordo all'opinione di
che possa un nobile difendersi co
ladro, che volesse per violenza tog
che cosa anche minima, per rigu
giuria; perchè questa in tale occ
mi pare ingiuria talmente grave,
sa darsi la morte al ladro, come
Diana ed i Salmaticesi (3). All'i
condo la sentenza più probabil
Lessio, Busem., Tanner, Malde
Salmat., Bonac., ec.) lecitamente
drone uccidere il ladro, che vuol
di ripigliarsi la roba futura (m
descritto già di sopra), quando
modo di ricuperarla: poichè all

ancora a' chierici e religiosi dicono co-
ssimamente Lugo, Becano, Lessio, Tan-
Salmat., Elbel, Busemb., ec. per lo *cit.*
Dilecto (1). Nè questi allora incorrono
golarità, come si prova (2). E quella di-
che può fare il padrone per sè, può far-
ncora per li suoi servi; Navar., Lugo,
, Sporer, Salmat., Elbel, ec. (3).
poi è lecito l'uccidere l'invasore delle
tanto più è lecito il difendersi colle
dall'invasore della pudicizia, quando
'è altro mezzo, come dicono i dd. an-
munemente col p. Cuniliati, autore mo-
il quale anche per questa sentenza ad-
il testo di s. Antonino, che scrive: *Quia*
utitur jure suo naturali, quo licet vim vi
ere; et magis tenetur saluti suæ providere
alienæ, nam exponit se periculo consen-
actui peccati, permittendo se opprimi
r difficultatem resistentiæ voluntatis (4).
ene, quando il fatto è già succeduto,
è lecito il castigar l'invasore; nonperò
avverte il cardinal de Lugo, esser lecito,
o aggiungo ancora spediente, che la don-
offesa (purchè lo faccia immediatamente
o l'oltraggio ricevuto, e non per vendet-
procuri d'insultare il suo oltraggiatore
pugni e schiaffi (ed anche come dicono
i, con qualche ferita, ma non grave), nè

(1) Lib. 3. n. 384., et lib. 1. n. 41.
(2) Lib. 7. n. 380. (3) Lib. 3. n. 385.
(4) Cuniliat. de V. præc. c. 2. §. 3. S. Antonin. tit.
c. 8., et 3. p. tit. 4. c. 3. §. 2.

pericolosa) acciocchè faccia conoscere la sua costanza, e il disgusto inteso, e così quegli un'altra volta non ardisca oltraggiarla di nuovo (1).

15. Siccome è lecito difender la vita propria, così anche la vita del prossimo innocente, anche colla morte dell'ingiusto aggressore, come insegna s. Tommaso (2), e gli altri comunemente. Nè osta il dire, che'l prossimo può cedere al diritto di difendersi, perchè sebbene può egli cedere al diritto di difendersi, non può cedere però alla sua vita, della quale non ne ha il dominio. I magistrati ed ancora i satelliti a ciò condotti son tenuti per giustizia a difendere la vita degl'innocenti, ed anche con pericolo della loro vita, quando si tratta di ben comune, come sarebbe di toglier via i ladroni pubblici: così Lessio e i Salmaticesi. Dicono poi i Salmaticesi con Navar., Bonac., ec., che ancora i privati son tenuti ad uccidere l'aggressore dell'innocente, se'l possono senza grave incomodo; ma più probabilmente ciò lo negano Lessio e Lugo, perchè praticamente non può succeder l'uccidere un uomo senza grave incomodo e senza un grave orrore, qual è l'imbrattarsi le mani di sangue umano. N'eccettuano nulladimeno i dd. se l'assalito fosse persona necessaria al ben pubblico, o fosse genitore, figlio, o fratello (3).

(1) Lib. 3. n. 386.
(2) 2. 2. q. 60. a. 6. ad 2.
(3) Lib. 3. n. 390. v. Sed etc.

. Così anche dicono comunissimamente Lessio, Filliuc., Bonac., Lugo, Salmat., Trullench., ec., esser lecito l'uccidere l'aggressore della pudicizia, o dell'onore del prossimo, se quegli vuole offenderlo co' fatti, come si è detto al *n.* 12. Ma in quanto alla pudicizia, ciò non s'intende quando la donna vi acconsentisse espressamente o tacitamente; eccettochè s'ella (come dicono Lessio, Salmat., Sporer ed altri) fosse tua stretta parente, e tu non potessi in altro modo che con ferir l'aggressore evitare il tuo disonore (1). E così ancora dicono s. Antonino, Lessio, Navar., Bonac., Lugo, Molina e Salmat., esser lecito il difender la roba di gran valore dell'innocente colla morte dell'invasore, quando non v'è altro mezzo; poichè in tutti questi casi vale sempre la stessa ragione mentovata al principio, che l'ordine della carità in preferir la vita del prossimo ai beni temporali corre solo quando il prossimo sta in estrema necessità, ma non quando egli volontariamente vuol soggiacere al pericolo di sua morte (2). Si avvertano poi qui la proposizione 18. dannata da Aless. VII. e le altre 30. 31. 32. 33. dannate da Innoc. XI.

. Si questiona per I. Se sia lecito alcuna volta il prevenir l'aggressore della vita, ed ucciderlo. Vi sono due sentenze opposte, ma queste ben si conciliano da Soto, Azorio, Covarr., Roncaglia, Busemb., Salmat., ec., i

(1) Lib. 3. n. 391. v. Quando autem. (2) N. 392.

non può sfuggire lo insidie, e a pu
la sua morte. Altrimenti poi, se
avesse qualche solo sospetto; mer
giusto il privare il nemico di vi
semplice dubbio timore (1).

18. Si questiona per II. Se sia lecit
tero per difesa della sua vita uccid
rito che l'assalisce. L'adultero è
certamente a fuggire se può, poi
caso il fuggire anche al nobile no
gna; almeno non è vergogna gr
non potesse egli fuggire senza peri
vita, altri dd. lo fan reo, se uccide
Noi distinguiamo con Suarez, Lay
stropal., Coninch., Salmat., Ronca
rer., ec. così: se egli ha preveduto g
simo pericolo dell'assalimento del
temerariamente voglia eseguire la
intenzione, allora non può scusarsi
cidio, e dalla irregolarità, perchè
dulterio è prossimo pericolo dell'
· come si dirà parlando delle censu

lui ricusa di presentarglisi, come
babilmente Molina, Lessio, Lay-
;6, Filliuc., Busemb. contro Soto,
è allora egli è obbligato a presen-
itare il danno comune; onde quan-
i fa reo, e come reo ben può la
. conseguarlo (1). Per 2. Se taluno
cavallo non può scampar la mor-
ico che lo perseguita, se non colla
bambino che si trova in una stret-
può quegli fuggire, purchè il bam-
ttezzato, Sanch., Less., Lugo, Fill.,
Salmat., Prado ed altri comune-
Per 3. è lecito nella guerra indi-
cannoni o altri stromenti verso il
emici, quantunque gl'innocenti a-
atirne la morte; Lessio, Busemb.,

tiona per IV. Se mai sia lecito es-
dell'aborto. Procurare l'aborto di
certamente è sempre illecito, an-

consiglio o favore. Ma poi venn
XIV., e colla sua Bolla, *Sedes Ap*
1591. restrinse la suddetta scom
regolarità solamente all'aborto d
mato (1); e circa la scomunica
facoltà di assolverla a' vescovi, e
essi specialmente a questo caso
che non esclude che possano as
che gli altri, a'quali il vescovo d
generale di assolvere tutti i casi
lui riservati, come dicono molt
mente Bonac., Viva, Elbel, Spor
no ancora assolverla i regolari, c
al *cap. XX. num.* 102. parlando
Ma qui dee notarsi per 1., che di
la Bolla di Sisto *scienter*, non i
scomunica e l'irregolarità quei c
sa dell'aborto per ignoranza cras
cono comunemente i dd. (3); si
che si dirà parlando delle cens
notare per 2., che circa il tempo

'irregolarità.
i dubita per 1. in quanto alla sco-
l'incorrano le donne pregnanti
no d'abortirsi. Molti l'affermano,
., Viva, Sporer , ec. per quel che
Bolla di Sisto (al §. 5.): *Ad mu-*
quæ pocula scienter sumserint. Ma
babile, e secondo la ragione in-
probabile la sentenza negativa
Avila, Lezana, de Leone, Salmat.
le suddette parole della Bolla s'in-
amente per le pene temporali,
spirituali ; e ciò si ricava dalle
ieguono al §. 7. dove dicesi: *In-*
jus delicti gravitati non solum tem
ed etiam spiritualibus pœnis pro-
mnes qui, vel quæ uti principales
opem, consilium , favorem dede-
a questi soli cooperanti par che

loro che procurano l'aborto, ma solo a' principali, o socj; che danno ajuto, consiglio, o favore: il che non può intendersi della donna, di cui non può dirsi ch'ella dia a se stessa ajuto o consiglio ec. (1).

22. Si dubita per 2. in quanto all'irregolarità se l'incorrano quei che hanno procurato l'aborto, in dubbio se'l feto è stato animato o no. L'affermano i Salmaticesi, Viva ed altri per ragione del *cap. Ad audientiam, de homic.* e d'altri simili testi, dove si dice, che in dubbio se alcuno sia concorso o no all'omicidio, si ha per irregolare. Ma a me sembra certa la sentenza contraria, che tengono Proposito, Giballino, Moja, Pelliz., Marcanzio, Verde, Tambur., Elbel, Diana, Sporer, ed altri col dotto Autore dell'istruzione per li novelli confessori. E la ragione par che sia convincente, perchè da una parte noi abbiamo nel *cap. Is qui, de sent. exc.*, che l'irregolarità non s'incorre s'ella non è espressa in legge. Dall'altra, nel caso nostro non v'è in alcun luogo espresso che s'incorra l'irregolarità, poichè quantunque ne' testi suddetti furono dichiarati irregolari alcuni, di cui si dubitava se fossero o no stati causa dell'omicidio, nondimeno ivi era certo l'omicidio succeduto; ma nel nostro caso, essendo dubbia l'animazione del feto, è dubbio ancora l'omicidio: sicchè siamo nel caso, dove non si trova espressamente imposta l'irregolarità da al-

(1) Lib. 3. n. 395. Qu. V.

{. E ciò che qui si dice per irrego-
e dirsi anche per la scomunica. Ma
› all'irregolarità non però non può
pensata che dal Papa. Se'l vescovo
dispensare quei che han procurato
all'inabilità a ricever beneficj; l'af-
Elbel, Sporer, e Roncaglia, contro
con cui noi lo neghiamo (2). Si os-
che si è detto al *cap. II. num.* 63.
›ita per 3. (ritornando al quesito
posta questione IV.) Se sia lecito
:e prender la medicina direttamen-
ar fuori il feto inanimato. In ciò da
è certo, che, parlando per sè, non
come si è detto da principio) il
direttamente di espellere il feto
nimato (purchè non fosse certamen-
rotto) per qualsivoglia causa, quan-
madre stesse altrimenti in perico-
te, o per la ragion de'parenti offesi
a gravidanza, come ingiustamente

che direttamente, perchè allora (c
no) si ha il feto come aggressore
della madre. Altri dd. all'incontr
munemente ciò lo negano. Ma dic
p. Busembao: che occorre a servirs
posta opinione del discacciamento
quando secondo tutti può senza col
ciarsi il feto indirettamente (1).

24. Si dubita per 4. Se sia lecito a
del feto animato prender la medic
tamente per guarire, ma col peri
prole. Quando si giudica moralme
che morendo la madre muoja anch
le, niuno dubita, che ciò sia lecito
difficoltà, quando vi è qualche spe
ancor morendo la madre possa la
pravvivere, e battezzarsi. Lo perm
che in tal caso, Holzmann, Prad
maticesi, dicendo, che l'obbligo
vita temporale, affin di procura
eterna al prossimo, allora v'è, qua

esporsi a morire per ottenere la salute spi-
rituale al prossimo, e qui corre la regola dei
contrarj, che la salute del prossimo dev'esser
certa; altro è per difender la propria vita
mettere positivamente il prossimo a pericolo
della morte eterna; poichè quando è eguale
l pericolo, così della madre come di quella
della prole di morire senza battesimo, mi
sembra certo, che per l'ordine della carità
debba evitarsi più il pericolo della prole che
della madre. Onde stimo doversi tenere in
ogni conto col Petrocorense, Elbel, e Tour-
nely (il quale cita Silvio, Comitolo, Habert
e chiama comune questa sentenza) che il dar
la medicina alla madre col pericolo del feto
animato è lecito nel solo caso, che non vi è
più alcuna speranza ragionevole della vita
della prole, sì che possa darsele il battesimo
dopo la morte della madre; poichè allora so-
amente par che la carità non obblighi la
madre (posta in estrema necessità) ad aste-
nersi dalla medicina per qualche sola rimo-
issima speranza che vi fosse della vita della
prole. Del resto per questa ragione appunto
dicono i Salmaticesi, che i medici non deb-
bono esser tanto scrupolosi in dare i rimedj
alle madri, perchè è rarissimo il caso, e mo-
ralmente impossibile come dicono, e come
sentono ancora Sanchez, Lugo, e Roncaglia,
che morendo la madre sopravviva la prole;
lo stesso mi han confermato più medici
dotti che ho consultati su questo punto, poi-
chè stando la madre aggravata da qualche

battesimo alla prole, ancorchè vi
lei consenso. Se non però il per
madre per la perizia del chirurgo
to, allora potrebbe incidersi, e sar
nuta a soffrir l'incisione. Se poi c
cisione possa giungersi a dare il b
bambino, senza pericolo grave d
lo vedano i periti; del resto a me
cile (2).

Punto Terzo

Del duello, e della guerr

§. I.

vertano qui le cinque proposizioni mente dannate nel 1752. da Benedet-. nella sua Bolla *Detestabilem*, e sono enti: *I. Vir militaris, qui nisi offerat et t duellum tamquam formidolosus, timi-bjectus, et ad officia militaria ineptus tur, indeque officio, quo se suosque su-, privaretur, vel promotionis alias sibi ac promeritæ spe perpetuo carere de-culpa et pœna vacaret, sive offerat, sive t duellum. II. Excusari possunt etiam s tuendi, vel humanæ vilipensionis vi-gratia, duellum acceptantes, vel ad il-ovocantes, quando certo sciunt, pugnam se sequuturam, utpote ab aliis impedien-III. Non incurrit ecclesiasticas pœnas duellantes latas dux vel officialis mili-ceptans duellum ex gravi metu amis-amæ vel officii. IV. Licitum est in sta-inis naturali acceptare et offerre duel-servandas cum honore fortunas, quan-*

danno; o pure (come dicono an
servar la stima dell'esercito appı
ci. II. Ben ti è lecito accettare i
il nemico è determinato ad ucci
per sua millanteria ti concede l'a
derti; poichè allora il tuo comba
difesa, posto che tu non possa sfug
(1). Di più probabilmente dice C
che se un nobile è provocato al
legittimamente rispondere: *Se ut*
num non acceptare duellum, *ni*
paratum esse ad defensionem con
aggressores. Tre poi sono le p
dal Tridentino al duello (*sess.* 1
1. L'infamia colla proscrizione
La privazione della sepoltura
per coloro che muojono nel conf
chè morissero dopo aver presi i
come si dice nella citata Bolla *A*
3. La scomunica papale, che s'
facto così da'duellanti, come da'
consultori (purchè il consiglio

non già quei che a caso trovansi ivi di passaggio, ma quei che *data opera* assistono; come spiegò Gregorio XIII. nella sua Bolla, *Ad tollendum*, dicendo ivi, *ex composito spectantes*: anzi aggiungono comunemente Tournely, i Salmat., Elbel ed altri, che s'intendono propriamente i soli socj de'duellanti, o pure quelli che colla loro presenza gl'incitano alla pugna (1). In ciò s'avverta per 1., che le suddette pene e scomunica non s'incorrono se non nel duello strettamente preso, cioè premeditato (come si è detto) colla designazione del tempo, del luogo e dell'armi (benchè per altro si facesse senza padrini, come ha dichiarato Gregorio XIII. nella Bolla citata); ma non già se la pugna avvenisse all'improviso, ancorchè i combattimenti nell'impeto della rissa andassero ad alcun luogo più idoneo, come dicono comunemente i dd. (2). S'avverta per 2., che quantunque secondo il concilio par che richiedasi che'l duello sia seguito, nulladimeno per l'altra Bolla di Clemente VIII. *Illius vices*, ancorchè il duello non succeda, pure s'incorre la scomunica, così da' principali, come da tutti gli altri cooperanti (3). S'avverta per 3., che se'l duello non è notorio, nè dedotto al foro, ben possono i vescovi assolvere dalla detta scomunica per lo *cap. Liceat* del Trid. *sess.* 24. Ma non già i regolari, se non in Roma, o fuor d'Italia (4).

(1) L. 3. n. 401. qu., l. 7. n. 220. inf. Noct.
(2) L. 3. n. 401. in fin.
(3) L. 7. n. 220. Not. 4. (4) Ibid. Not. 5.

premo, l'intenzione retta del ben
la causa giusta e grave. Si doma
Se sia lecito muover la guerra ad
cipe, che possiede il regno in b
colla sola opinione probabile. V
sentenze. La prima l'afferma con A
chez, Filliuc., ec., dicendo, che
concede a'privati intentar la lite
opinione probabile, così dee co
principe, muover la guerra, almen
nere parte del regno preteso, non
giudice supremo che possa deci
La seconda con Bannez, Prado, e
richiede almeno l'opinione più
poichè (come dicono) siccome in
giudice deve giudicare a beneficio
to, ancorchè non possieda, così il
non essendovi giudice competente
guerra impadronirsi di ciò che p
terza sentenza insegna, che non
versi la guerra senza certa ragion

ob., i Salmat., Elbel (che tiene per certa questa sentenza), e Tamburino, che ha la contraria per improbabile. Questa terza sentenza secondo la ragione intrinseca a me sembra assai più probabile. Del resto dicono Roncaglia ed i Salmaticesi, ch'essendo la guerra ordinariamente causa di tanti danni della religione, e di tante scelleraggini, almeno praticamente con molta difficoltà potrà apparir cosa giusta il muover la guerra senza un certo jus sul regno dall'altro principe posseduto (1).

Si domanda per 2. Se sia lecito a'principi cattolici nella guerra giusta chiamare in ajuto gl'infedeli o gli eretici. Altri lo negano assolutamente; altri assolutamente l'affermano; altri finalmente colla più comune, come S. Anton., Suar., Silvest., Bonac., Castrop., Leninc., Busemb. ec., dicono, esser probabile questa seconda sentenza, semprecchè non vi abbiano a succedere danni alla religione; ma perchè questi danni praticamente sono inevitabili, perciò diciamo con Molina, Sporer, Salmat., Diana, ec., che in pratica deve seguirsi onninamente la prima sentenza (2).

Si domanda per 3. Se possa il soldato militare col dubbio della giustizia della guerra. Si distingue: se egli è suddito, ben può, anzi è tenuto a militare, come dicono comune-

(1) Lib. 3. n. 404. (2) N. 406. v. Quær.

De tactibus, aspectibus, et ve

1. et 2. *An detur parvitas materiæ carnali, aut sensibili.*
3. *De tactibus.*
4. *De choreis.*
5. *De muliere permittente se tangi.*
6. *An puella oppressa teneatur clam*
7. *An possit unquam permittere sui*
8. *De aspectibus.*
9. *De verbis.*
10. *De audientibus verba turpia.*

1. Il peccato contro questo pre
teria più ordinaria delle conf
quel vizio che riempie d'anime
de su questo precetto parlerem
più minutamente, e le diremo
finchè non si leggano facilm
che da' confessori, o da quei
intendono abilitarsi a prendere

n, quæ ex osculo oritur. Et sic etiam
banda est opinio admittentium parvita-
materiæ in delectatione sensibili, nem-
vir delectetur de contactu manus fœ-
, tamquam de contactu panni serici,
in hoc saltem adest proximum pericu-
ncidendi in delectationem carnalem (1).
tamen advertit Continuator Tournely
aliud esse agere propter delectationem,
cum aliqua delectatione naturali, quæ
consurgit ex qualitatibus corpori an-
quia in ea potest quidem dari parvitas
iæ, puta in medico qui ex necessitate
rem tangit; modo (addendum) curet il-
n sistere in tali delectatione, eamque
ndo detestetur; alias jam ageret pro-
delectationem, quia licet naturalis sit,
(ut diximus) non est sejuncta a proxi-
periculo transeundi in carnalem, si ex
sito quæratur. His positis, procedamus
quendum de singulis luxuriæ speciebus.

fessione, an habiti sint cum eo
diverso sexu, et an cum perso
cognata, aut sacra. Et sic parite
tactus propriorum genitalium,
commotione spirituum, nisi fi
tate; si autem ex curiositate ve
poterit esse tantum veniale, m
obiter, ac sine mora, et absque
spirituum, ac scandalo, aut per
tionis. Tactus autem verendo
corporis, maxime si sint nudi
diversi sexus, etiam secluso a
habiti, vix unquam excusantur
cipe tantum nisi fiant ob neces
a chirurgo, dummodo ipse in
non consentiat. Tangere autem
torum, per se non est lethale
hujusmodi usque ad pollutio
Bonac., Holzmann, Croix etc. (c
non excusant a mortali, cum s
incitans ad venerem (1).

. Mulier, aut adolescens non peccat, si permittat se pudice juxta morem tangi, nisi (excipe) ei constet de pravo affectu tangentis, possitque tunc resistere sine sua infamia aut scandalo aliorum, ut docent Cajetan., Azor., Sa, Bonac., Busemb., etc. Peccat vero si non obsistat tactibus impudicis, aut osculis morosis, vel furtivis (1).

Hinc dubitatur 1. An puella oppresse teneatur clamare si oporteat, ad se liberandam a turpitudine. Alii, ut Navar., Soto, Bonac., etc., si ipsa resistit omni modo quo potest, et si clamando periculum ei imminet infamiæ, eam excusant, nisi sit in periculo consentiendi; nec obstare dicunt illud Deuteronomii 22. 23., ubi damnatur puella, *quia non clamavit*, eo quod (ut ajunt) tale præceptum pertinebat ad externum judicium, in quo præsumebatur puella non clamans consensisse. Alii vero ut Cajet. et Salmant. cum aliis, affirmant, et hæc quidem sententia ut tutior consulenda est, licet opposita non sit prorsus damnanda, maxime si proximum non adsit periculum consensus (2).

. Dubitatur 2. An mulier teneatur potius mortem pati, vi repellendo invasorem, quam sui violationem permittere. Negant Tolet., Sotus, Navarr., Holzmann, etc., modo voluntate resistat, absitque periculum consensus. Sed hæc opinio in praxi non videtur probabilis, quia mulier, quiescendo in tali con-

(1) Lib. 3. n. 430. (2) Ibid.

sonæ diversi sexus, difficulter
quam a mortali, nisi forte aspe
co valde longinquo, et ita obite
periculum delectationis adsit.
quendo de verendis personæ ej
non excusarem a mortali viru
delectabiliter aspicientem pulc
scentem nudum. Censeo tamen
(quidquid dicant Salmant.), sin
ctum turpem, sine desiderio ta
quam induere speciem persona
tur, nimirum consanguineæ, sa
jugatæ; species enim incestus, s
adulterii non contrahitur, nisi
quo pietas, vel jus conjugii vi
spicere concubitum humanum
lethale; brutorum vero valde
unde nulli permittendum, nisi
quibus incumbit animalia conj
nerationem ; modo absit in ips
consentiendi in turpia (3). As

venerem proclivis, difficillime a mor-
cusabitur; et idem sentio de eo qui
mulieris pulchræ morose inspicit,
si inordinato affectu eam diligit (1).
re picturas obscenas ex mera curiosi-
dicunt aa. non esse mortale, si absit
lum turpis delectationis; sed vir mo-
spiciens pudenda muliebria depicta
vel levi velo tecta, nescio quomodo a
excusari possit (2). Qui autem pin-
vel exponunt hujusmodi imagines,
imo peccato scandali delinquunt, cum
de adolescentes ad libidinem provo-
Et idem puto dicendum de iis qui
i retineret expositas omnium aspe-

De *verbis*. Verba obscena non sunt
lia, si proferantur ex ira, aut joco, prout
messores, vindemiatores, et muliones.
si verba sint nimis lasciva, aut si pro-
cum ipsarum rerum turpium dele-
ne, vel cum audientium scandalo: *Ubi*
Antoninus) *talia verba turpia di-*
ex quadam levitate ob solatium, quam-
se non sint mortalia ... tamen potest
ortale ratione scandali, ut cum audien-
t debiles spiritu, et verba essent multum
. Idem dicendum de facientibus, vel
ntibus cantilenas plenas lasciviis (4). Scan-
autem ut plurimum adest, si hujus-

Lib. 3. n. 420. et 422. (2) N. 424.
N. 429. v. 10.
S. Antonin. p. 2. tit. 5. c. 1. §. 8.

trato (1). Insuper hic sedulo n
Salmant. et Roncaglia ex d. T
se sine gravi periculo diuturnu
loquium cum puella inordina

10. Audientes autem verba turp
comœdias tantum ob curiosita
tum ob vanum solatium, poss
excusari a mortali; nisi adsit
pis, vel illius periculum; qu
semper aderit in adolescentibu
rum timoratæ conscientiæ (3):
scandalum, et ideo merito
XIV. (4), clericos et religios
comœdiis turpibus interesse
gravi. Et etiam merito hinc
La Croix propter scandalum a
nant de mortali eos qui pecun
cooperantur ad hujusmodi com
liter turpes; eosque qui eas im
tur, aut commode possunt,
diunt; ac fortius qui illas rep

amores (1). Hactenus de actibus luxuriæ non consummatis; nunc videamus de speciebus turpibus consummatis.

Punctum Secundum

De actibus turpibus consummatis naturalibus.

11. *De fornicatione.*
12. *An permittendæ meretrices.*
13. *An fornicatio sponsorum sit diversæ speciei.*
14. *De stupro.*
15. *De raptu.*
16. *De adulterio.*
17. *et* 18. *De incestu.*
19. *Si dispensati coeant etc.*
20. *ad* 23. *De sacrilegio.*

11. I. De *fornicatione.* Fornicatio est coitus inter solutos ex mutuo consensu. Concubinatus autem non est aliud quam continuata fornicatio, habita uxorio modo in eadem vel alia domo. Quando vero concubinarii possint vel ne absolvi, vide quæ dicentur infra de iis qui sunt in occasione proxima, *cap. ult. punct. I.* De pœnis autem concubinariorum, et præsertim clericorum, vide (2).
12. Dubitatur hîc 1. An permittendæ sint meretrices. Alii affirmant ex d. Thoma, quia plura graviora crimina alioquin evenirent. Sed probabilius alii negant, Navarr., Roncaglia, Guttierez, et alii, quia permittendo meretrices innumera peccata jam patrantur,

(1) Lib. 3. n. 427. et 428. (2) N. 442.

13. Dubitatur 2. An fornicatio s
versam induat speciem peccati.
mant de utroque sponso; ali
sponsa; alii vero de utroque ne
tius, Sanchez, Laymann, Lug
Trullench., Covar., Ledesma,
quia uterque sponsus, licet s
matrimonium ineundum, neut
quod jus tradit alteri in corpu
ut nequeat illo ad suum arbitr
alterius injuria (2).

14. II. De *stupro*. Stuprum est
ginis ipsa invita, et ideo præte
nis malitiam habet etiam injus
tem virgine consentiente sit speci
Affirmant Navarr., Azor., etc. S
nius negant Less., Sanch., Bon
Salm., Barbosa, etc. Potest ta
esse specie diversum, nimirum
decoris familiæ, mœroris paren
xarum (3). Ad quid vero teneat

bus ipsa subest, nempe parentibus, aut tutoribus (1). Ad quid autem teneatur raptor, vide de matrimonio *cap. XVIII.*

§. IV. De *adulterio*. Adulterium est copula habita cum persona conjugata, estque speciale peccatum injustitiæ, etiamsi adsit consensus mariti, ut ex propos. 50. damnata ab Innoc. XI., quia per adulterium irrogatur injuria non solum ipsi, sed etiam proli, et generationi humanæ. Hinc sentiunt Lugo, et Lessius (2), quod in adulterio, dissentiente marito, duplex adest injustitia; sed Viva (3) cum Cajet. et Turriano tenet, unicam tantum adesse injustitiam contra bonum generationis, eo quod per adulterium infertur injuria marito non ut personæ privatæ, sed ut marito: ac ideo ipsi spectat consulere prolis bono, cui nequit ipse cedere, sicut nequit quis consentire ut membrum ei ab altero mutiletur. Qui sodomitice cognoscit uxorem, ex communi sententia committit adulterium, et debet explicare, peccasse nefande cum propria uxore (4). Ad quid autem teneantur adulteri, si proles ex adulterio nascitur; vide *de restit. c. X. n.* 98.

§. V. De *incestu*. Incestus est congressus cum consanguinea vel affine, ex copula licita usque ad quartum gradum, ex illicita usque ad secundum. Hîc dubitatur 1. An incestus

(1) Lib. 3. n. 444.
(2) Lugo de pœnit. d. 16. n. 218., et Less. c. 7. dub. 3.
(3) In propos. 50. damn. ab Innoc. XI. n. 10.
(4) Lib. 3. n. 446.

jet., Sanch., Lugo, etc. probabi
quia uterque incestus ex eodem
tatis vetatur; et consentit d. Th
cens: *Ejusdem rationis inconver*
consanguinitas et affinitas. Omn
cestus inter affines ex commu
sunt ejusdem speciei, excepto
privignum et novercam, interq
et nurum (2).

18. Dubitatur 2. An omnes inces
sanguineis sint ejusdem specie
sententiæ omnes probabiles. Pr
jet., Pontio, Soto, Navarr., Castro
mat, excepto primo gradu in lin
(ut dicunt) commixtio conjuga
consanguineos tantum ab Eccle
non vero a naturali jure, per q
diversitas solummodo constitui
sententia cum Suar., Vasq., La
net, omnes gradus usque ad quar
diversam incestus constituere

in transversali, constituere diversam speciem; quia sentiunt, commixtionem inter fratres et sorores ab ipsa natura esse vetitam (1). Certum autem est, quod incestus inter cognatos spirituales, et legales (ratione scilicet adoptionis) sunt diversæ speciei, quam inter consanguineos et affines (2).

Dubitatur 3. An cognati, obtenta, et executa dispensatione ad matrimonium ineundum, committant incestum si ante conjugium fornicentur. Adest duplex probabilis sententia. Alii communius negant, ut Sanch., Lugo, Cajet., Armilla, et Vega; quia, sublata prohibitione matrimonii, cessat ratio incestus. Alii vero, ut Major., et Gallego, affirmant, quia impedimentum propinquitatis ablatum est tantum ad nuptias contrahendas, non autem ad fornicandum (3).

VI. De *sacrilegio*. Sacrilegium est, cum violantur sacra per actum venereum. Potest igitur sacrilegium committi circa personam, locum, et rem. Et I. circa *personam* fit, si quis peccat habens votum castitatis, vel cum habente illud. Hinc sacerdos peccans cum persona sacrata duplex committit sacrilegium. Contra vero religiosus qui est etiam sacerdos, castitatem lædendo, probabilius unum sacrilegium committit, tum quia sacerdos probabilius tantum ratione voti ordini sacro annexi tenetur ad castitatem (ut dicam in *exam. ordin.* n. 81.); tum quia

(1) Lib. 6. n. 470.
(2) Lib. 3. n. 450.
(3) N. 452.

qui fornicatur in loco sacro, nempe in
clesiam, aut cœmeterium, non autem
trio ecclesiæ, monasterio, aut orator
vato non benedicto ab episcopo (3). I
tur hîc 1, an copula maritalis, aut o
habita in ecclesia, sit sacrilegium. Ad
plex probabilis sententia. Alii negant
ritali, ut Alensis, Pontius, Sa, etc. A
gant de occulta, ut idem Pontius,
Vasq., Azor., etc. Alii vero commu
probabilius de utraque affirmant, qu
utramque irreverentia irrogatur eccle
ecclesia polluitur; tametsi, cum crim
occultum, non est obligatio a divinis
abstinere; ita Suar., Sanch., Les., H
Croix, Bonac., Salm. Attamen iidem
rito excusant conjuges copulantes in e
si ipsi sint in morali necessitate co
puta si sint in periculo incontinenti
si diu in ecclesia permanere debeant
modo autem intelligendum illud *diu*,

r seminis effusionem ecclesia pollua-
l probabilius affirmant Suar., Sanch.,
, Salmant. etc., quia his actibus, li-
violetur ecclesia, tamen jam illi ir-
irreverentia. Actus vero interni sive
iones non sunt sacrilegia, nisi sint de
do externe in ecclesia (2).
Circa *rem* demum committit sacrile-
qui abutitur rebus sacris ad turpia.
dicendum de sacerdote qui turpiter
indutus ad missam, aut gestando Eu-
iam, aut statim post communionem,
nfra mediam horam (3). Egimus de
ius turpibus naturalibus, nunc de iis
nt contra naturam.

Punctum Tertium

De actibus turpibus consummatis contra naturam.

specialem deformitatem. Dubitat
ter dd., in quo ipsa consistat.
consistere in concubitu ad iud
alii vero communius et probab
Thoma, in concubitu ad indeb
Hinc infertur 1., quod coitus
femina, et masculi cum mascul
sodomia, in quacumque parte
congressus, quia ordinarie semp
affectus ad indebitum sexum
est opus explicare in confessio
tio fuerit intra vel extra vas p
quamvis ad incurrendum casu
requiratur seminatio intra vas;
zotta (1). Censeo vero in sod
explicandum in confessione (qu
Salmant.), an quis fuerit agens
quia patiens non facile semper
polluitur agens, prout non h
supponunt (2). Imo explicandu
habita sit per vim, vel cum c

pollueret inter crura aut brachia mulieris, duo peccata diversa committeret, unum fornicationis inchoatæ, alterum contra naturam. An pollutio in ore sit diversæ speciei. Affirmant aliqui, vocantque hoc peccatum *irrumationem*, dicentes, quod semper ac fit pollutio in alio vase quam naturali, speciem mutat. Sed probabilius sentiunt Cajetan., Filluc., Holzmann, Grassius, etc., quod si pollutio viri fit in ore maris est sodomia, si in ore feminæ, est fornicatio inchoata, et insuper peccatum contra naturam, ut mox diximus. Coitus autem cum femina mortua non est bestialitas, ut quidam ajunt, sed est pollutio, et insuper est fornicatio affectiva (1). Præterea, pollutio habita tangendo puerum vel mulierem dormientem, absque tamen concubitu sive conjunctione corporum, non habet nisi simplicis pollutionis malitiam, ut probabilius dicunt Salmant., Cajet., Azor., Bonac., etc. Item qui polluitur tactibus alienis, jam dupliciter peccat cooperando peccato alterius; non tenetur vero explicare, an tactibus maris, vel feminæ, nisi illa habeat virum, aut votum castitatis (2). Item probabilius est cum Lug., Silvest., Salmant., Roncaglia, Croix, etc., contra aliquos, quod tam sodomia, quam omnes actus impudici inter consanguineos, aut affines, vel cognatos spirituales aut legales, induunt malitiam etiam incestus, cum eamdem habeant

(1) Lib. 3. n. 466. (2) N. 467.

clericali, dummodo (ut docen
mia 1., sit cum alio viro, non
bruto, 2. sit perfecta cum poll
vas, 3. sit frequentata; dum dici
Sodomiam exercentes. Probabiliu
nas incurrere etiam patientes
Bonac., Salmant., Diana, et Bar
alios, dum patientes sunt ver
Contra vero probabilius et com
cent Suar., Navarr., Bonac., Ba
Filliuc., Trullench., Salmant.,
sus Azor., Dicast., etc.), has p
curri nisi post sententiam, qua
in Bulla, *Præsentis canonis au*
vamus; quia ut diximus in *cap.*
nulla pœna privans jure acquisi
nisi post sententiam, saltem decl

27. II. De *bestialitate*. Bestialit
cum bestia : ipsaque detestabili
sodomia. Non oportet autem ex
bestia fuerit mas vel femella, u

t communissime sentiunt Azor., Cajet., Bo-
ac., Filliuc., Salmant., Busemb., etc., redu-
tur ad peccatum bestialitatis, addita tamen
alitia culpæ contra religionem, et etiam
rnicationis, aut sodomiæ affectivæ, si dæ-
on appareat in forma pueri aut mulieris:
etiam adulterii, aut incestus, si quis de-
ctetur de coitu cum dæmone, tanquam cum
upta, vel conjuncta, juxta quæ diximus de
electatione morosa *cap. III. n.* 34. (1).

III. De *Pollutione*. Pollutio est seminis ef-
usio sine congressu cum alio; ipsaque est
etita de jure naturali, ut patet, ex pro-
os. 49. damnata ab Innoc. XI. Unde per se est
eccatum gravius quam fornicatio, cum sit
ontra naturam. Pollutioni autem additur
alitia sacrilegii, si sit ab habente votum
stitatis: adulterii, si a conjugato: item for-
icationis, si quis se polluendo delectatur
nquam de coitu cum femina, vel sodomiæ,
cogitet coire cum puero (2).

Dubitatur 1. An distillatio voluntaria, nem-
e illa quæ est fluxus humoris, inter uri-
am et semen, sit culpa mortalis. Respond.:
est cum aliqua delectatione venerea, vel
um commotione spirituum, erit quidem
ortalis, si non vitetur, sicut vitanda est
ollutio. Si vero evenit absque sensu et com-
otione, poterit ea permitti tanquam emis-
o alterius excrementi, ut communissime
ocent Cajet., Bonac., Sayr., Busemb., Holz.,

(1) Lib. 3. n. 475. (2) N. 476.

communius affirmant Laym., Sa
Anaclet., Spor., Croix, etc., mc
possit fieri sine sensu venereo:
men sit certe corruptum, nec :
valeat (2).

32. Dubitatur 3. An sit obligatio
pollutionem de se evenientem,
perit in somno, et in vigilia c
Communiter negant aa., modo :
sus in delectationem, vel ejus p
riculum, ex præterita experienti:
Concina, Navarr., Azor., Salm., I
Trull., etc., tum quia difficillim
cohibere, cum jam incœpta s
non tenetur homo eam impedir
culo morbi ex corruptione semin
ipsam non vult, sed patitur. Cet
ter monet Gerson, semper expe
homo conetur impedire quantu
tem (juxta Sanchez) omnino c
ut eo tempore se muniat signo

plena vigilia, et delectetur de pollutione incœpta, minime damnandus est de mortali, cum ad mortale omnino requirantur et plena advertentia, et perfectus consensus (juxta dicta *cap. III. n.* 24. *et* 32.), quibus certe caret qui est semidormiens, et ideo non habet usum rationis perfecte liberum et expeditum (1).

Dubitatur 4. An sit obligatio vitandi omnes causas in pollutionem influentes. Resp. Si causæ sint graviter influentes, prout certe sunt illæ quæ sunt graviter culpabiles in materia luxuriæ, nempe tactus, vel aspectus impudici, delectationes morosæ, et similes, sine dubio tenetur homo eas evitare; alioquin pollutio, saltem in confuso prævisa, licet non intenta, illi ad culpam imputatur. Et idem dicendum de pollutione causata ob colloquium diuturnum cum puella inordinate dilecta, vel orta ex actione, quæ esto per se non sit mortalis, esset tamen talis respectu alicujus qui pollutionibus hujusmodi habitis fuit solitus consentire(2).

Advertendum tamen, quod si præfatæ actiones graviter influentes ponantur ex causa necessaria vel utili, absitque periculum consensus, tunc pollutio ex eis orta non imputatur ad peccatum, ut omnes docent. Hinc etiam prævisa pollutione (intellige semper involuntaria), I. licet confessariis excipere confessiones, aut tractatus legere de

(1) Lib. 3. n. 479. (2) N. 482.

Thoma (1). Itaque admittunt N
Ronc., Salm., Elbel, Spor., etc
quis chirurgus ex officio medens
excipiendo confessiones aliquot
in pollutionem consenserit, mo
in futurum convenientibus me
vere ad peccatum vitandum; se
cunt de simplici confessario;
netur eo casu abstinere ab audi
sionibus, si possit sine gravi su
si parochus, vel chirurgus in ii
semper, vel ut plurimum laps
non appareat nova probabilis
tionis, hic omnino tenetur etia
ra vitæ officium deserere (2).
dicunt quamplurimi, ut Cajet.,
mann, Sanch., Navarr., Filliuc.,
Croix, Busemb., Villal., Ledesm
Trull., etc., licere iis qui mag
tur pruritum in verendis, tact
gere, etiamsi pollutio sequatu
id prohibet Roncaglia si pr

risa pollutione, licere æquitate
:atis, et adhuc recreationis, ut
ym., Sanch., Anacl., Castrop.,
:unt quoque Sanch., Laym., Ca-
m., Spor., etc., ex communi, uni-
re decumbere in aliquo situ ad
quiescendum. V. Demum dicunt
Less., Tolet., Pichler, Salm.,
ior., etiam communiter, licere ci-
tus calidos moderate sumere, et
ioreas ducere (1).
causæ leviter influant in pollu-
i dicunt, omnes esse vitandas sub
isa pollutione, etiamsi sint leviter
alii id admittunt, si sint morta-
is in alia materia quam luxuriæ.
uniter et probabilius docent s. An-
, Abulens., Sanch., Silv., Sa, Ron-
:., Anacl., Salm., Holzm., Elbel,
esse obligationem gravem vitandi

tionem gravem, nam erit obligati
adsit aliqua rationabilis causa, i
lius tenent Sanchez, Less., Roı
Salm., etc., contra Holzm., Croi
valde probabiliter Ronc. et Salm.
excusari a mortali, qui frequent
nes expertus fuerit ex causis (
(licet per se non graviter) in
pi, puta ex lectione turpium cu
ctu picturæ inhonestæ, vel coitu
et similibus; quia respectu talis p
sæ predictæ non leviter, sed gravi
Secus autem ajunt iidem Salm.
de causis quæ sunt omnino leve
verse vitare, esset moraliter imp
Pollutio habita in somno non e
nisi fuerit antea intenta, vel nisi
se complaceat de delectatione
vero gaudeat de exoneratione,
cap. III. n. 44.

36. Denique sedulo hic advertend

quæ speculative loquendo sunt probabiles, in praxi improbabiles evadunt. Hinc confessarius ubi periculum pœnitentium inspicit, licet actionem, quam illi velint perpetrare, de certo peccato mortali damnare non possit, tamen nullo modo permittat. Hoc medici animarum est: præsertim respectu eorum qui in vitio turpi habitum in præterito habuerunt; his enim, non solum proximas occasiones vitare, sed etiam remotas opus erit, alias ob fragilitatem contractam semper in idem recident, cum in hac materia, ad quam homines naturaliter sunt proni, de facili a minoribus ad ulteriora mala ipsi progredientur.

INDICE

DE' CAPI

A cui si soggiungono tutti i Sommarj, acciocchè biano innanzi agli occhi tutte le materie cont in questo primo Volume.

CAPO PRIMO

Punto Primo

Punto Secondo

Punto Terzo

Della coscienza probabile, pag. 32.

CAPO SECONDO

AVVERTENZE SUL TRATTATO DELLE LEGGI

Punto Primo

Della natura della legge, pag. 102.

Punto Secondo

Dell'obbligo che induce la legge, pag. 116.

Punto Terzo

Di coloro che posson far leggi, pag.

Punto Quarto

Di coloro che son obbligati alle le pag. 135.

Punto Quinto

Quali cause scusano dalla trasgressi de' precetti, pag. 139.

Punto Sesto

Della dispensa, pag. 142.

PUNTO PRIMO

Degli atti umani, pag. 1

PUNTO SECOND

De' peccati, pag. 182

§. I.

Del peccato in genere, ivi.

§. III.

Della distinzione de' peccati, in quanto alla specie, II. in quanto al numero, pag. 207.

§. IV.

Del peccato mortale e veniale, pag. 217.

CAPO QUARTO

AVVERTENZE SUL TRATTATO DEL PRIMO PRECETTO DEL DECALOGO

Punto Primo

Delle virtù teologali, pag. 221.

PUNTO TERZO

Della religione, e vizj opposti,

CAPO QUINTO

AVVERTENZE SUL TRATTATO DEL SECON

CAPO OTTAVO

AVVERTENZE SUL QUINTO PRECETTO

Punto Primo

Dell'uccisione di se stesso, pag. 450.

Punto Secondo

Dell'uccisione del prossimo, pag. 458.

Punto Terzo

Del duello, e della guerra, pag. 476.

CAPUT NONUM

ANIMADVERSIONES SUPER SEXTO PRÆCE

PUNCTUM PRIMUM

De tactibus, aspectibus, et verbis tu
pag. 484.

PUNCTUM SECUNDUM

De actibus turpibus consummatis natu
pag. 491.

PUNCTUM TERTIUM

De actibus turpibus consummati
contra naturam, pag. 497.

Con permissione

OPERE

DEL BEATO

'ONSO MARIA DE LIGUORI

CLASSE SECONDA

OPERE MORALI

Volume Ventesimoquarto

ISTRUZIONE
E PRATICA PER LI CONFESSORI

VOLUME SECONDO

TORINO
Per Giacinto Marietti
1829.

ISTRUZIONE
E PRATICA
PER LI CONFESSORI

DEL BEATO

ALFONSO MARIA
DE LIGUORI

VOLUME SECONDO

TORINO
PER GIACINTO MARIETTI
1829.

Cavenda est conscientia nimis larga, et nimis stricta; nam prima generat præsumtionem, secunda desperationem. Prima sæpe salvat damnandum; secunda contra damnat salvandum. *S. Bonavent. Comm. Theol. Verit. lib. 2. cap. 32. num. 1.*

CAPO DECIMO

ERTENZE SUL SETTIMO PRECETTO

Punto Primo

ella giustizia, jus, e dominio.

ie della giustizia, del jus, e del dominio.
del figlio di famiglia, del castrense, e quasi-
ense.
ofettizio; e de' beni dati in patrimonio; o
lucrati dal figlio nel negozio.
ventizio.
ille mogli.
' chierici. I. Patrimoniali. II. Industriali.
Ecclesiastici. IV. Parsimoniali.
ieficiato abbia il dominio assoluto de' frutti.
eve questi frutti dal beneficiato.
iti modi si acquisti il dominio ecc.
ella prescrizione.

stizia si divide in legale, distributiva, tativa. La *legale* riguarda i diritti e secondo le leggi; la *distributiva* i lle persone circa i premj e gli ono- *imutativa* il valore delle robe, ac- ia renduto a ciascuno quel che gli jus poi si divide in jus *in re*, e jus l jus *ad rem* si dice quello che dà pretender qualche cosa non anco- ita: il jus poi *in re* si dice quello che ie sopra la roba già obbligata, com'è e acquista il compratore sulla cosa o il chierico sul beneficio a lui con-

che ha il feudatario, e l'usufrut-
to poi è il jus di percepire, ed
lienare i frutti di alcun fondo
dell'*uso*, per lo quale, chi l'ha
servirsi de' frutti per quanto bi
ed alla sua famiglia, ma non
agli altri (1).

2. Vediamo qui, su quali beni h
i figli di famiglia, le mogli, e i c
I. circa i figli di famiglia bisog
di quattro modi può essere il lo
strense, quasi-castrense, profetti
tizio. E I. Il *castrense* sono qu
figlio acquista nella milizia, o
della milizia. II. Il *quasi castren*
ni acquistati negli officj pubbli
avvocato, lettore, medico, ed a
come insegnano Navarr., Molin
Sanchez aggiunge di architetto
o della città. Di questi due p
ne ha il pieno dominio nella
nell'usufrutto. E lo stesso dice

rofettizio poi sono i beni che i figlio negoziando il danaro del padre, o stati donati al figlio, ma a solo lel padre. Questo peculio è tutto in quanto alla proprietà ed all'u- Si noti non però per 1., che in i beni sono stati donati al figlio a uo, o del padre, allora solamente iò ritenerli intieramente, quando ninciato a possederli in buona fe- i per 2., che i beni dati dal padre ı patrimonio per ordinarsi *in sa-* sono già più profettizj: ma questi ensì conferirsi co' fratelli, quando domandasse la porzione dell'ere- na. Si noti per 3., che se il figlio ti i beni paterni in nome del pa- rato sarà peculio profettizio; ma e proprio, sarà avventizio, come Lugo e Molina. Ed in dubbio se'l pervenuto da' beni del padre, o lora solo si ha per profettizio.

cio vedasi al *capo X. n.* 228.

4. IV. Il peculio finalmente *avv*
i beni che pervengono al figlio
altronde, che da' beni paterni,
donati al figlio a riguardo suo
questi, se sono consuntibili coll
dre ne può disporre, ma coll'obl
derli al figlio dopo sua morte;
stabili, il figlio ne ha la propri
dre l'usufrutto, ancorchè sieno b
jorascato, come dice il cardinal d
in certi casi spetta al figlio anch
to, come sarebbe se l'usufrutt
ancora precisamente al figlio, o
zione è fatta contraddicente il pa
figlio succede insieme col padre
de' fratelli. 3. Se'l figlio riceve l
za obbligarvisi il padre. Del res
questi casi il figlio non può disp
ni avventizj senza il consenso de
ancora col consenso non può
non a beneficio di cause pie, cor

sua casa, non si giudica perciò
i il detto usufrutto, se non quan-
ia a procurarsi altronde il vitto, o
do il figlio spende quest'usufrutto,
e tacendo il padre (1).
Circa le mogli, altri sono i loro
, altri i *parafernali*, de' quali elle-
l pieno dominio. De' beni poi do-
atto e l'amministrazione spetta al
proprietà alla moglie, e perciò
arito ella è preferita a tutti i cre-
pnali del medesimo. Ed anche in
ipeter la dote, se il marito stesse
si impotente a restituirla. Ma se
siste in danari, o in altre cose u-
bili, il marito ne acquista il pie-
o, coll'obbligo poi di restituirne
alla moglie. E lo stesso corre de'
i dati al marito coll'apprezzo, e
di vendita; sicchè perendo i detti

trae al suo sostentamento, viven
camente di quel che decentemen
E I. In quanto a' beni patrimon
dubita ch'egli ne abbia il pieno
Lo stesso corre de' beni *industri*
la comune sentenza di Lessio,
strop., Lugo, Anacl., Salmat., ec
so dicono probabilmente Silvest.,
Bonac., Lugo, Salmat., Less., ec
tribuzioni quotidiane che si d
nonici (contro Navarr. e Sanc
queste non si danno immediatan
titolo del beneficio, ma per lo
me stipendio della persona (1). I
so corre de' beni *parsimoniali*, d
il chierico disporne a suo arb
dicono anche comunemente Nav
suz., Soto, Less., Anacl., Co
altri, contro Petrocor. ed altri p
lo stesso espressamente insegna
so (3), il quale dice così: *De his*

e i cherico, spendendoli malamen-
nto alla restituzione. Non si dubi-
neficiario pecca mortalmente, spen-
lamente i frutti superanti, e non
doli a' poveri, o ad altre cause pie,
no comunemente i dd. (2). Il dub-
se inoltre è obbligato ancora alla
e. La prima sentenza l'afferma con
ncina, Habert., Roncaglia, Petro-
perchè dicono, che non si prova
ragione, che'l beneficiario acqui-
inio de' frutti del beneficio, e se
iista, almeno (come dicono Laym.,
Bonac., ec.) acquista un dominio
secondo l'intenzione della Chiesa:
ta il dominio supremo de' beni ec-
, cioè un dominio obbligato a di-
il superfluo a favore de' poveri.
iò provarlo i contrarj per la divi-
empo fatta da Simplicio Papa, il

Salm., Holzm., ec., è abbasta
specialmente per l'autorità di
il quale espressamente insegna
del beneficio si ha la stessa ra
beni patrimoniali; onde dice
go (3), che se il chierico si a
della prebenda, *non tenetur a*
sed solum ad pœnitentiam p
nel luogo prima citato supp
sce il Santo per certo, che l
beni ben fu eseguita. Anzi, c
dotto moderno scrittore, no
Simplicio introdusse la mento
ma la trovò introdotta, ed
ne ordinò l'esecuzione, come
sua pistola, dove comandò,
Gaudenzio restituisse le tre
rendite ecclesiastiche, che p
aveva appropriate, con ritener
ta parte che gli spettava: *Sed*
quarta portio remittatur . . tres

no gli autori della seconda sentenza, che i frutti de' beneficj a' chierici deputati passano già in lor dominio. E ciò par che si confermi dal Tridentino *sess.* 24. *c.* 12. *de ref.* con quelle parole, *fructuum, quos ratione etiam præbendæ, ac residentiæ, fecit suos.* E dal concilio lateranense V. *sess.* 9. §. *Statuimus*, dove si disse, che'l beneficiario, se lascia l'officio dopo sei mesi dal giorno del possesso, *fructus suos non faciat*; dunque se lo lascia, ben fa suoi i frutti.

Quindi si dimanda, se colui che indebitamente riceve in dono dal beneficiario questi frutti superflui, sia tenuto restituirgli a' poveri. Bisogna distinguere: se con tal donazione non si è renduto impotente il beneficiario a soddisfare al suo obbligo, e'l donatario ha ricevuti detti frutti in buona fede, egli non è tenuto a niente; poichè gli ha ricevuti dal chierico, che probabilmente (come si è detto di sopra) n'era il padrone, benchè col dominio limitato. Se poi il chierico si rendesse impotente, e'l donatario ricevesse i suddetti frutti con mala o dubbia fede, diciamo, ch'egli dovrebbe almeno per metà restituirli a' poveri, secondo quel che si dirà in simil caso al *num.* 126. Dico per *la metà*, perch'essendo già abbastanza probabile con s. Tommaso la prima sentenza, cioè che'l beneficiario sia padrone assoluto de' frutti, non può esser tenuto a tutto il donatario, ma è tenuto bensì almeno per la metà, perchè colla sola opinione probabile

9. Vediamo per ultimo in qu
quisti il dominio. S'acquista
cioè per la volontà del padr
naturale delle genti, e per lo
I. S'acquista il dominio per l
vata del padrone, e di ciò si p
do de' contratti. II. Per lo jus
genti, com'è 1., coll'*occupazi*
cose che non han padrone s'
primo occupante, §. *Feræ in*
(De' tesori e delle cose ritro
ne parlerà nel *num.* 69. *e* 70.
scita, per ragion della quale i
nimali spettano al padrone del
dem, eodem tit. 3. Coll'*alluvio*
insensibilmente si aggiunge q
ne di terra dal fondo di alcun
quista; ma non già se patente
terea, eod. 4. Colla *specificazio*
cuno dà la forma a qualche m
per esempio se fa una veste

. Colla *confusione*, come di olio con olio; o colla *commistione*, come di danaro con da-aro, frumento con frumento, allora la roba fa di chi la possiede (purchè sia stata sua la iaggior parte di quella), coll'obbligo non però i restituire il valore al padrone della minor arte; così si ha dalla *l. Alieni nummi*, *ff. de olut.* E ciò che corre per la pecunia, corre nche per le altre cose simili, come dice essio, Lugo, Vasq., Silv., ec. Del resto il adrone della minor parte sempre può prenersi ciò ch'è suo dal cumulo, secondo dico-o probabilmente Lessio, Castrop., i Salmat., Trollench. (1). 7. Coll'*edificazione*, se aluno edifica nel suo suolo con materia aliea, acquista il dominio della materia, ma è enuto restituire il doppio di quella. Se poi n altro con materia propria edifica sciente-iente in suolo alieno, perde tutto, §. *Cum i suo*, *Inst. de rer. div.*, perchè si presume he voglia donarla; ma ciò non corre, se costa, he colui non ha voluto donare; *l.* 1. *c. De ei vindic.* 8. Colla *piantazione*, come quano alcuno pianta l'albero alieno nel suo territorio. La pianta non però posta accanto a' onfini del fondo alieno, che abbia gittate e radici in quello, si fa comune, §. 31. *Inst. od.* Se poi l'albero posto nel fondo alieno porgesse i rami nel proprio territorio, non è ecito tagliar detti rami, se non quando il rossimo ammonito ricusa di tagliarli (2).

(1) Lib. 3. n. 498. et 499. (2) N. 501.

lo jus positivo per mezzo dell
Ma per la prescrizione si richi
condizioni, cioè per 1. la *bu*
cui creda il possessore, che la
tamente sua. Per 2. il *titolo* g
pra, di donazione, ec., almeno
presunto, o colorato, come d
colla comune (1). Per 3. il *pos*
to per tre anni nelle cose m
ha dal §. 1. *Instit. de usucap.*,
senti, o tra gli assenti, come
Anacleto, e Verde colla comu
nac., che vuole quattro anni t
Non però Busemb. con Trulle
li frutti raccolti vuole due ann
e quattro tra gli assenti. I ben
si prescrivono per lo spazio
tra' presenti, e venti tra gli a
bitanti in diverse provincie, c
nacleto, o pure in diversi pae
de Lugo. Ma se taluno in par

chiedono i dd. per la prescrizione delle azioni. Per li beni immobili di chiesa vi vogliono 40. anni, c. 1. *De int. restit.*; e della chiesa romana 100. Se poi per li mobili di chiesa vi bisogni lo stesso tempo di 40. anni, l'affermano Anacleto, Ostiense, Panormit. ec., dicendo, che nel citato testo non si fa distinzione. Ma Bonac., Less., Laym., Molina, Castrop., e Lugo vogliono, che basti il triennio. L'una e l'altra sentenza son probabili (1). Si noti qui, che chi possiede il beneficio per tre anni, o i frutti di quello, già prescrive senondo la regola della cancelleria, riferita in isteso da La-Croix (2), ancorchè il titolo fosse stato nullo; purchè non vi sia stata intrusione, o ingresso simoniaco (3).

Si è detto *possesso continuato*, poichè il possesso può interrompersi o naturalmente per la cessazione del medesimo, o civilmente, come quando vien mossa una giusta lite sulla roba, o pure se si prosiegue il possesso con ignoranza d'una legge manifesta, come abbiam tenuto colla sentenza più probabile di Molina, Dicast., Croix, ec. (contro Lugo, Less., Castr.), perchè allora mancando la fede civilmente buona, le leggi (in vigor di cui s'acquista il dominio) negano la prescrizione. Se poi, essendosi già cominciato il possesso colla buona fede, soprav-

(1) Lib. 3. n. 506. ad 510.
(2) La-Croix l. 4. n. 689.
(3) Lib. 3. n. 507. v. Si quis.

ticolare (come compratore, le
del possessore di mala fede
scrivere, ma non mai l'erede
no Molina, La Croix, ed altri
te; ed in Napoli sta ciò determi
cisione delle quattro ruote del
E ciò corre ancorchè fosse er
come più probabilmente teng
Croix, ec., contra Lessio. Si u
colla buona fede si può prescr
libertà dal pagamento di qual
il debitore invincibilmente l'
dicono Lugo e La Croix. Di
verta, che nella mentovata de
cora ammessa la prescrizione
a beneficio del terzo possessor
dosi la buona fede, sempre ch
vi chiaramente il contrario
più fu stabilito, che gli avvoca
tori non possano pretendere l
dopo due anni. Lo stesso fu st

Di più si disse, ch'elle han luogo,
rescriptionis, *sed præsumtæ solu-*
modo che in coscienza resta tenu-
tore, che in verità sapesse, non es-
to il debito (1). Si noti per 3., che
rsone privilegiate, come a' mino-
pii, e mogli per le doti, si con-
estituzione *in integrum* per quat-
lopo compita la prescrizione a ri-
a roba prescritta (2). Si noti per 4.,
a prescrizione si richiede, che la
lta a prescriversi; ond'è che le ro-
, o possedute per violenza, non si
no mai. Quelle cose non però che
ossessore ha ricevute in buona fe-
ro, può prescriverle, ma vi neces-
azio di 30. anni tra' presenti, e 40.
senti; e purchè vi sia titolo, altri-
a si posson prescrivere. Per pre-
oi i beni del fisco, vi bisognano 40.

lo bene comune, affine di evi
Ed avvertasi, che la legge con
scrizione nel nostro regno di
nel foro esterno non si amme
della difficoltà di provar la bu
dimeno non si trova ella già
abrogata, come dicono Staiba
Prato, Verde, ed Amato; o
tamente anche in regno (com
detti aa. contro Ursillo e R
anche m'insegnò il dottissimo
lio Torni) possiamo in cosc
della prescrizione legittimam

PUNTO SECONDO

Del furto.

§. I.

Dell'essenza del furt

Se'l ricco, non sovvenendo, sia tenuto alla restituzione.
Della compensazione.

I.

Il furto si definisce, *occulta, et injusta rei alienae ablatio, invito rationabiliter domino.* Occulta ed ingiusta ablazione della roba altrui, ripugnando ragionevolmente il padrone. Si dice per 1. *occulta*, per distinguere il furto dalla rapina, la quale si fa con violenza, ed aggiunge nuova colpa d'ingiuria per ragione dell'ingiuria. Che se la cosa è sagra, vi s'aggiunge il sacrilegio. Si dice per 2. *ingiusta*, perchè altrimenti non è furto, nè peccato, ond'è, che non pecca (per esempio) la moglie che toglie il danaro al marito, acciocchè nol dilapidi con danno della famiglia; o gli toglie il vino, acciocchè non s'ubbriachi (1). Si dice per 3., *ripugnando ragionevolmente il padrone*, poichè in due casi può taluno prendere la roba altrui, anche ripugnando il padrone, cioè in necessità estrema, e quando vi entra giusta compensazione.

Dico per I. In quanto alla necessità, se alcuno prendesse l'altrui per sè, o per altri che sta in estrema necessità, per quanto è solamente necessario, non pecca; perchè in tal caso i beni son comuni, secondo insegnano tutti con s. Tommaso (2). E lo stesso dicono per la necessità quasi estrema, come vogliono comunemente Lugo, Lessio, Soto,

(1) Lib. 3 n. 518. et 519.
(2) 2. 2. q. 66. a. 7.

to schiavo, o di andare in gal
correre un gravissimo o perpet
infamia, come Lugo, Roncagli
Sporer da s. Tommaso. Lo st
p. Mazzotta con Suarez, ec.,
lo di prostituir la figlia; ma
più probabilmente lo negano i
All'incontro parmi più probabil
Castrop., Bannez, Roncaglia, V
possa un nobile provvedersi della
se stesse in estrema necessità,
vergognasse di mendicare, che
contenterebbe di morire (1).

16. Ma qui cadono più dubbj.
per 1. Se i ricchi sien tenuti a
cristiani da' turchi. Altri più c
l'affermano, come Azorio, Gae
e Filliuccio. Altri lo negano, c
con Urtado. Ma se Sporer non d
cedere ad alcuno il prender l'al
si trovasse in pericolo d'esser fa

e: se il ricco sa certo, che alcuno di tali schiavi sta in pericolo di perder la fede, o la vita, allora è più grave il suo obbligo. Del resto poi dice, che se il riscatto importasse gran somma, egli non ardirebbe d'imporre tal peso al ricco, perchè ciò potrebbe incitare i turchi a più straziare i cristiani schiavi, ed a fare più prede: le quali cose ridonderebbero poi in danno comune de' fedeli (1).

Si dimanda per 2. Se pecca il povero estremo, prendendo l'altrui senza prima cercarlo al padrone. Coninchio lo condanna di colpa grave; ma altri più comunemente, come Lessio, Laymann, e Concina, solo di colpa leggiera. Noi distinguiamo col dottissimo cardinal de Lugo così: se quella roba particolare non è assolutamente necessaria al povero, egli pecca gravemente prendendola senza chiederla; perchè altrimenti tutti i poveri potrebbero prender l'altrui senza domandarlo. Ma se poi quella roba gli è assolutamente necessaria, affatto non pecca, come dice s. Tommaso (2), perchè allora esso ha jus di appropriarsela (3). Si è detto *povero estremo*, perchè nella necessità grave non è lecito a niuno il prender la roba aliena, come si ha dalla prop. 36. dannata da Innoc. XI.

Si dimanda per 3. Se nel detto caso che quella cosa sia al povero assolutamente ne-

(1) Lib. 3. n. 520. Qu. I.
(2) 2. 2. q. 66. a. 7.
(3) Lib. 3. n. 510. Qu. II.

nella necessità estrema il pove
nella roba altrui di qualunqu
si sia. Nè osta il dire, che in
ricco non è tenuto (come per
sentenza più comune e più
sovvenire il povero con tanto
gr. a dargli 3. o 4. mila ducati
cono Lugo, Castrop., Coninch.
povero non fosse padre, o fig
carità non obbliga con tanto in
tre si risponde collo stesso ca
che conforme nel principio de
ma della divisione de' beni ,
potea provvedersi del necessa
all'incontro era obbligato per gi
vederne il prossimo; così nel ca
necessità (nel quale i beni si
può bensì il povero prendere i
ro, ma non è tenuto il ricco p
provvederlo ; sarebbe tenuto
carità , ma la carità (come si
obbliga con tanto dispendio. S

isbanda per 4. Se il ladro sia tenuto
tituzione del furto, dopo che venen-
strema necessità l'ha consumato. L'af-
o probabilmente, e più comunemente
Azorio, Concina, ed altri, dicendo,
necessità sopravveniente non estingue
;o della restituzione già contratto. Ma
to ciò la sentenza contraria di Ca-
o. Navar., Goninchio, Sporer, ec. (chia-
robabile dallo stesso Lessio) io non
condannarla per improbabile, perchè
aso ha il ladro lo stesso jus su quel-
che ha ogni altro povero di farla
ndimeno ciò s'intende per 1. sempre
overo ha bisogno di quella in parti-
, come abbiam detto nel terzo quesi-
tende per 2. se il ladro in quel tem-
overo non solo di fatti, ma anche di
:e (1); poichè con tal distinzione di-
ancora con Castrop., Lugo, Valenzia,
ınn, La Croix, Sporer, Salmat., ed al-
: se uno è assolutamente povero anche
anza, allora conforme il ricco è tenu-
rli assolutamente in limosina ciò che
ogna, nè soddisfa se glie lo dà ad im-
o; così il povero, se a caso poi dive-
otente a restituirlo, non è tenuto;
ebbe tenuto all'incontro, s'egli avesse
altri beni, o almeno speranza proba-
acquistarli (2).

b. 3. n. 250. Qu. V. (2) Ibid. Qu. IV.

nissimamente e rettamente lo ne
Lugo, Suarez, Vasquez, Coninch
Holzmann, Salmaticesi, ec., p
tal obbligo di carità, come di s
veduto, tolta ch'è la necessità,
ad alcuna restituzione; e benc
avea diritto di prendere allora
ricco, nulladimeno di quella no
quistato il dominio (1).

21. Per II. Può ancora taluno pr
ba del prossimo senza il di lu
quando v'interviene giusta con
Per far lecitamente la compensa
ta, tre condizioni si richiedono
si faccia con danno del debitore:
dito sia certo e liquido: 3. che
ottenersene altrimenti la soddisf
il creditore dee prima domandar
giudizio: benchè, se ciò tralasci
mette colpa grave; anzi neppu
la via del giudizio apportasse s

ne è stato indotto a servire per un salario ingiusto; ma s'avverta, che allora non può prendersi più del prezzo infimo (1). Se poi i servi possano compensarsi le fatiche straordinarie, si veda ciò che si è detto al *capo VII. num.* 11.

§. II.

Della quantità del furto per esser materia grave.

22. *Della gravità della materia a rispetto di diversi generi di persone.*
23. *e* 24. *De' furti delle vigne.*
25. *E delle legna.*
26. *De' furti minuti.*
27. *Furto delle reliquie sagre.*
28. *e* 29. *De' furti minuti fatti a molti, spezialmente da' bottegaj.*
30. *De' furti minuti fatti da molti nello stesso tempo.*
31. *Chi prende poca materia dopo il furto grave.*
32. *De' furti de' figli.*
33. *Delle mogli.*
34. *De' servi.*

22. Per giudicare quando la quantità del furto giunga o no a grave materia, dee considerarsi la quantità non solo in se stessa, ma anche a rispetto della persona, del tempo, e del luogo; per esempio il togliere un ago al sartore può esser materia grave, se quegli non potesse in quel luogo averne altro da procacciarsi il vivere. E così anche può esser grave (almeno contro la carità) il rubare una cosa di poco prezzo, se'l padrone avesse a sentire una gran pena in perderla (2). Ma

(1) Lib. 3. n. 521. (2) N. 526.

le opinioni più comuni, si r
intrinsecamente le più probabi
to de' poveri che van mendicai
più comunemente i dd. un reg
autori si chiama anche *giulio*,
quale importa in circa un *ca*
stra moneta), ed anche mez
caso raro di gran povertà e
rispetto de' poveri che fatican
benchè diversamente parlano
patori, che degli artigiani; onc
per li zappatori probabilment
grave due regali, ma per gli
gliono almeno due regali e m
è già o maggiore il lor guadagn
A rispetto de' benestanti che
trate proprie, Concina e Ronc
no tre regali; ma più comu
ne assegnano quattro, ed altri
Nondimeno in ciò stimo dover
poichè alcuni, benchè vivan
nulladimanco vivono strettame

tre fiorini (il *fiorino* importa quattro regali). Ma questa somma parmi troppo eccedente; più volentieri mi unisco con la Croix, che per essi richiede otto regali. Per gli altri mercanti poi di mediocre fortuna ricercano i dd. quattro regali; ma io stimo, che per coloro che son di tenue patrimonio, bastino a far materia grave anche due regali e mezzo. V. A rispetto de' magnati più comunemente ricercano un aureo (cioè un ducato o sia scudo); benchè altri ricercano più somma. E lo stesso dicono Sanchez e Cardenas a rispetto d'una comunità molto opulenta. VI. A rispetto finalmente de' monarchi dicono, non esser materia grave quella somma che non eccede due aurei; così Soto, Silvestro, Wigandt, Laymann, p. Navarr., Bannez, ec. (1).

Si noti nonperò per 1., che ne' furti delle robe molto esposte, come sono i frutti nelle vie, e le legna ne' boschi, per rendere il furto grave si richiede maggior materia(2).

Ma qui si dimanda per 1. Se sia lecito cibarsi dell'uve della vigna aliena. L'ammettono Covarruvio, Valerio, Ripa, ec., avvalendosi del testo nel Deuteronomio: *Ingressus vineam proximi tui comede uvas quantum tibi placuerit; foras autem ne auferas tecum.* 23. 24. E lo stesso dice l'Abulense de' pomi, e d'altri frutti. All'incontro lo negano de Lugo, ed Holzmann, dicendo, che ciò s'in-

(1) Lib. 3. n. 527. et 528. (2) N 528.

solo parlava per gli Ebrei, ma
altri: e che s'intenda, non pe
demmiatori, ma per tutti li vi
che si provi dalle stesse parole
sto, *Ingressus vineam proximi*
più presto dinotano un passante
quale stia già faticando nella
non giudico improbabile la pr
Del resto anche il cardinal de I
a ciascuno il poter prendere u
mi, o pure due uve della vig
passa (1).

25. Si domanda per 2. Se mai si
der le legna della selva aliena.
gna distinguere le selve delle
quelle de' privati. Se la selva è
nità, quantunque ben possa
tà proibire sotto qualche grav
glier le legna (purchè vi sia
donde possansi comodamente
portare); nulladimeno dicono
te i dd., quando la selva è di tu

duba, ec., che non pecchino neppur venialmente), nè son tenuti ad alcuna restituzione, ma alla sola pena dopo la sentenza del giudice; poichè tal proibizione si reputa come legge mera penale, che non obbliga a colpa. E lo stesso dice de Lugo, Molina, Bonac., Filliuc., ec., di chi taglia le legna della selva della comunità vicina, perchè allora si presume esser contenta quella comunità delle sole pene ch'esige, sempre che non dimanda la restituzione. Ciò nonperò s'intende, purchè i tagliatori non facessero una grande strage d'alberi, con gran danno della comunità; onde Sanchez con Enriquez scusa chi tagliasse una sola sarcina il giorno per uso proprio, o pure due la settimana per venderle, e col ritratto alimentar la famiglia. Lo stesso tanto più corre, come dicono Soto, Mol., Sanch., Bonac., ec., quando vi sono due paesi vicini, i cui abitanti soglion vicendevolmente tagliar le legna delle loro selve. Questo val per le selve delle comunità, ma se fossero de' privati (checchè si dicano altri), diciamo con Soto, Molina, Bonac., ed altri molti, che chi ne taglia le legna, è tenuto alla restituzione; perchè i padroni hanno assoluto dominio su queste loro selve, sicchè a lor arbitrio possono vendere le legna ad altri. E lo stesso ben dice La-Croix de' privati, che dalle stesse comunità si hanno comprate o affittate tutte le legna; perchè allora la comunità trasferisce loro tutto il suo diritto che ha su della selva.

quantumcumque sit magna summ
de ben può dirsi la materia g
chè i furti sieno stati tutti in m
ed ancorchè siensi fatti a diversi
me direm nel numero seguente
meno vogliono comunemente i
furti minuti si richieda maggior
maggiore se son fatti a diversi p
se in diversi tempi. Dicono Lessio
e Villalob. indistintamente, che
fatti in varie volte vi bisogna d
ria per esser grave: per esempi
vi voglion quattro giulj, in più
sognano otto. Ma a me pare più
tenza d'altri, che parlano con
zione, e dicono, che se il furt
più volte, o a diversi padroni
tempo, vi bisogna la metà di p
giulj; se poi a diversi, ed in di
il doppio, cioè otto. Ma ciò s'i

in una volta. All'incontro non s'intende quando tra l'uno e l'altro furto v'intervenisse un grande intervallo, poichè allora i furti minuti non si uniscono a far materia grave. Si dubita poi tra' dd., quale intervallo si stimi talmente grande, che scusi dalla restituzione sotto colpa grave. Laymann dice un anno; all'incontro Toledo, Navarr., Filliuc., Vidal., ec., dicono un mese, ed anche quindici giorni; ma in ciò m'uniformo a Roncaglia e Viva, che ributtano quest'opinione; solamente l'ammette Viva, se la materia fosse molto tenue: e Roncaglia par che senta lo stesso, dicendo, che si richiede almeno l'intervallo di due mesi, quando la materia di ciascun furto si accostasse alla grave (1). Sicchè secondo quest'ultima opinione l'intervallo di due mesi scusa dall'obbligo grave di restituire i furti fatti con intervallo di due mesi, che non giungono a materia grave.

7. Si noti per 3., che conforme non pecca gravemente chi differisce la restituzione per breve tempo, com'insegnano comunemente Sanchez, Rebellio, Vasq., Sairo, La Croix, ec., così probabilmente anche dicono Lessio, Lugo, La Croix, e Vasq., che neppure è colpa mortale il prendere una somma grave aliena con animo di restituirla subito (2). E qui si noti di passaggio, che chi ruba qualche parte anche minima di reliquia sagra nel distretto romano, incorre la scomunica im-

(1) Lib. 3. n. 530. (2) N. 531.

28. Si noti per 4., che circa
alcuni hanno detto, come An
e Medina, che tali furti, qua
diversi padroni, non portano
di restituzione. Nulladimeno
è contro la comune, e deve af
come ben dicono Lugo, Sanch
Onde sempre che tali furti mini
giungono a materia grave (sec
nel *n.* 22.), dee farsi la res
colpa grave. La ragione, per
di non furare obbliga, non s
neggiare il prossimo gravemen
non arricchirsi colle robe d'a
quando son fatti a diversi pa
vi vuole più materia, come si
26. Ma si fa il dubbio in tal
ba farsi la restituzione. Se i
incerti, non si dubita, che all
a'poveri, o a'luoghi pii, com
lungo nel *n.* 67. Se poi i pad

picciola la porzione di ciascheduno: tanto io stimo con altri dotti (da me ati su questo punto), che non pecche- gravemente chi restituisse a' poveri del poichè tal ladro non ha già recato grave a'padroni in tal caso, ma alla lica, la quale, perchè allora a lei spet- s più principale delle robe furate per- resume, ch'ella non sia gravemente che la restituzione si faccia a'poveri, oghi pii che sono le sue parti più se. Onde concludiamo, che restituen- dro a'poveri, o a' luoghi pii del paese, usato dal mortale: ed anche dal ve- se vi è qualche causa, come se non restituire a'padroni senza grave inco- pericolo d'infamia, o pure se vi fos- veri molto bisognosi, a cui si presu- che i padroni stessi acconsentano di restituzione (1). E lo stesso diciamo restituzione che dovesse farsi da'bot- er li furti minuti, fatti v. gr. d'olio, c., poichè in tal caso diciamo colla a comunissima, che (per sè parlando) ituzione non può farsi a'poveri, come alcuni, ma dee farsi a'cittadini, i quali riamente sieguono a comprare queste li robe nelle stesse botteghe; ma chi isse a' poveri per la ragione detta di sarebbe scusato dal peccato grave; ed dal leggiero, se non potesse farsi la

ib. 3. n. 534. Qu. II.

periculum est infamiæ (2).

29. Si noti per 5., che quantunq
bligo grave nella restituzione si
colpa grave teologica, come direm
nulladimeno ne' furti minuti, qua
è giunto a rubare materia grave,
bligato sotto colpa grave alla r
ancorchè nell'ultimo furto, che
la materia grave, non abbia avve
cato mortale; poichè allora è ten
per l'ingiusta accezione, ma pe
retenzione che fa della roba altr
munemente Lugo, Cardenas, Viv
La-Croix ec., contro alcuni pochi
do nonperò, che allora per libe
dalla colpa grave, gli basterà rest
la sola materia parva che ha com
ve, come dicono Lessio, Sanch.,
squ., Rebellio, e La-Croix, contr
tri (3).

30. Si noti per 6., che se accadess

parva materia, purchè non lo facessero di consiglio, niuno di essi peccante, quantunque ciascuno avvertito dell'altro, e il grave danno che ne al padrone: così comunemente Lugo, Lessio, Sanch., Salmat., ec. E ancorchè rubassero nello stesso (come dicono Lessio, Soto e Sanchez Lugo), perchè allora niuno in verità causa del danno del padrone, al quale si rende grave per accidente; e tiene Cunilisti, autor moderno do... Ed ancorchè l'uno si muova dal pio dell'altro, è comune la sentenza a, Lessio, Bonac., Sanch., Lugo, Sal-altri, che ciascuno di coloro che parva materia con grave danno del pecchi già gravemente contro la r ragion dello stesso scandalo che olmente si danno, ma non contro la ; poichè l'esempio non è causa che iente influisce nel danno alieno (1).
li per 7., che se alcuno dopo com-materia grave fa altri furti minuti, Lugo, La-Croix, ec., che sempre di ecchi gravemente; ma più probabil-icono Lessio, Bonac., Tapia, i Sal-gli altri furti susseguenti non sono se non giungono a nuova materia).
li per 8., che i furti de' domestici,

3. n. 537., et vide etiam l. 2. n. 43. in fin.
3. n. 538.

var. e Filliuc., che non pecca g
figliuolo che ruba al padre ric
scudi ; anzi dice Bannez, che
molto opulento non è mortale il
giunge a cinquanta scudi; ma ciò
giustamente de Lugo e La-Croi
se un figlio di principe. E lo ste
mann, il quale all'incontro amn
ser grave il prender dieci scudi
molto ricco; Sanchez l'ammette
o sei. Se poi il padre mandasse
al figlio, che sta altrove a stu
probabilmente Soto, Navar., L
che'l figlio ben può spender
cinque in oneste ricreazioni (1).
però Lessio, che benchè il fi
gravemente rubando al padre,
gato alla restituzione, quando
dissipato, e si presume, che'l p
glia obbligarlo a tanto (2). Se
negoziando in casa del padre p

Per 2. Circa i furti delle mogli anche vi
ole maggior materia. Può per altro la mo-
ie prender quel ch'è necessario per le spe-
della famiglia, se'l marito poco vi attende,
me dicono Bannez, Trulleuch. e Busemb.
). In oltre, se la moglie tiene i genitori o
li d'altro matrimonio poveri, può prender
' beni comuni, ed anche del marito, per
nto bisogna a coloro per vivere secondo
loro stato, ancorchè il marito ripugni, per-
è in ciò irragionevolmente ripugna; così
ar., Castrop., Les., Busemb. ec. Anzi Lu-
Molina, Sanch., Les. e Trullenchio am-
ttono ciò anche per li fratelli poveri (2).
oltre la moglie ben può spendere in limo-
e doni ciò che sogliono le altre sue pa-
, come comunemente dicono i dd. Dice
olina con alcuni altri, che può la moglie
endere in ciò la vigesima parte delle ren-
te annue del marito, cioè il cinque per
nto; ma questa somma meritevolmente la
imano eccessiva Lugo, Sporer, La-Croix,
., almeno universalmente parlando (3).
Per 3. Circa i furti de' servi dicono comu-
mente i dd., come Les., Gaetano, Navar.,
nch., Sporer, Busemb. ec., che i furti mi-
ti che fanno i servi de' cibi che non so-
ono chiudersi, questi non giungono mai a
lpa grave, purchè non si vendano, o non
caccino fuor di casa: e purchè non si pren-
no in quantità straordinaria: o pure (si

1) Lib. 3. n. 541. ad 14. (2) N. 542. (3) N. 540.

§. I.

Donde nasce la restituzione; e per' ella si dee.

35. e 36. Quando vi sia l'obbligo della
37. Delle radici della restituzione.
38. e 39. Della colpa teologica e giuri
40. Se la colpa veniale obblighi alla r
41. Se ne' contratti e negli officj obblig giuridica.

35. La presente materia della re
chiede molta considerazione, sì
na di questioni intricatissime,
gualmente il confessore dee far
se non obbliga alla restituzione
che son tenuti a restituire, che
gli altri che non son tenuti. E s
se obbliga coloro che son posses
na fede, i quali anche secondo gl
la sentenza più rigida (come sc
Natale Alessandro, Wigandt, H
non debbono costringersi a priv

ído seguente de' contratti, io ho procu-
l'opera grande della mia morale d'im-
i una fatica e diligenza straordinaria.
ò bisogna ancora, che in questa pra-
stenda più del solito a notarvi le va-
iioni de'dd. intorno a molte questio-
peso delle loro ragioni, almeno suc-
ente.
estituzione si definisce così: *Est actus
commutativæ, quo reparatur damnum
) illatum per injuriam.* Si dice per 1.
lla giustizia, perchè non ogni lesione
a al prossimo (come se fosse contro
à, o altra virtù) induce obbligo di re-
ne; ma solamente quella con cui si
il jus che hà il prossimo *in re*, o pu-
em sopra alcuna roba. Si dice per 2.
iustizia commutativa, perchè la lesio-
a giustizia legale, che riguarda l'os-
a delle leggi, e della distributiva, che
a i meriti delle persone circa i premj
ne, non porta obbligo di restituzione.
per 3. *Col quale si ripara il danno
l prossimo per ingiuria*; perchè l'obbli-
restituzione non nasce solamente dal
he si fa al prossimo, ma anche dal-
ia che gli si reca (1).
adici o sieno le ragioni della restitu-
he comunemente si assegnano da' mo-
sono due: 1. *Ex injusta acceptione*,
i unisce la radice *ex injusta damni-*

). 3. n. 547.

leve, quando si omette la dilig
usa dagli uomini diligenti: ed
quando si omette la diligenza c
diligentissimi. E parlando di
giuridica, dicon comunemente i
il contratto è in comodo di chi
ba, come sono il precario e com
modatario è obbligato alla resti
colpa levissima: se'l contratto
do di chi dà la roba, com'è il
depositario è tenuto solamente
lata: se poi il contratto è in com
due le parti, allora chi riceve l
bligato sotto colpa leve (2).

39. Ciò posto, dicono comuneme
che per la sola colpa giuridica
nuto in coscienza alla restituzic
pa grave, se non v'è ancor la co
grave; così Navar., Soto, Azor., l
suz., Lugo, Laym., Salmat., Ro
ti. La ragione è, perchè, affinchè

re, bisogna che grave ancora sia stata la
a. Onde chi non intende, nè prevede il
no del prossimo (almeno in confuso), an-
hè si adoperi in cosa illecita, a niente è
to: come per essa a niente è tenuto il
, che andando a rubare, non già ha fat-
l furto, ma colla sua andata è stato causa
affatto a caso) dell'incendio delle biade:
Less., Rebell., Bonac. Salmat., ed altri
nemente (1).
domanda per 1. Se la colpa veniale ob-
alla restituzione. Bisogna distinguere:
colpa è veniale per ragione della par-
ella materia, certamente obbliga a re-
re, ma non più che sotto colpa anche
a. Se poi la colpa è veniale per ragio-
sia stata commessa senza perfetta av-
nza, o pieno conseuso (condizioni amen-
necessarie al peccato mortale, come si
o al *cap. III. n.* 24. *e* 26.) allora altri
o, come Laymann, Molina, La-Croix,
che induce obbligo di restituire solamen-
ateria leggiera, secondo è stata la colpa.
la sentenza più comune, e più probabile
Lessio, Lugo, Sanch., Azor., Sa, p. Na-
, Filliuc., Roncaglia, Viva e di altri mol-
iene, che non induce niun obbligo di re-
zione, nè sotto colpa grave, nè leggiera.
agione: non sotto colpa grave, perchè
bbligo non ha proporzione colla colpa
era: non sotto colpa leggiera, perchè

Lib. 3. n. 551.

41. Si domanda per 2. Se ne'contr
bligo di restituire , o pagare, b
giuridica. L'affermano probabil
Navar., Mol., Vasq., ec., perchè
ga la legge de' contratti, alla qu
pongono i contraenti. Ma non
mente lo negano Soto, Toledo,
go, Filliuc., Sa, Croix, Roncagli
ec., i quali dicono, non essere e
gare alcuno in coscienza a pena
sua grave colpa, semprechè non
abbia voluto sottoporsi alla sola
dica. E lo stesso probabilmente
Lessio, Lugo, Vasq., Salmat. ec.
pe commesse negli officj (2).

§. II.

Di coloro che son tenuti alla rest

42. *e* 43. *De' cooperanti, e I. del* man
44. *II. Del* consulente.
45. *In dubbio, se'l consiglio ecc.*

1. Oltre i principali che rubano o danneggiano la roba aliena, son tenuti alla restituzione tutti i cooperanti, che sono causa influente ed efficace del danno del prossimo, o pure che per obbligo di giustizia son tenuti ad impedire il danno, e non l'impediscono. Questi si comprendono ne'seguenti due versi:

I. Jussio, II. Consilium, III. Consensus, IV. Palpo, V. Recursus,
VI. Participans, VII. Mutus, non obstans, non manifestans.

. E cominciando dal I. *Jussio.* È tenuto a restituire il mandante, ch'espressamente, o tacitamente ha comandato di farsi alcun danno; ma non già quegli che solo ha approvata qualche dannificazione fatta; o pure che prima di eseguirsi il mandato, l'ha rivocato, manifestando già la rivocazione al mandatario (1).

(1) Lib. 3. n. 557. et 558.

Holzmann e Sporer; e lo dicor
Salmat. con s. Anton., Silvestr
perchè in tal caso il consulent
efficace in quanto alla sostanza
rispondono alla ragione contra
non possiede già il consiglio, m
zione prava già fatta dall'esecuto
però, che sempre ch'è dubbio se
vrebbe mutata volontà o pure
sarebbe dello stesso modo avve
gato il consulente alla restituzio
siede il mal consiglio, che già h
certo effetto (1). Altrimenti po
ralmente certo, che'l danno
consiglio sarebbe succeduto.

47. Si dubita per 3. Se ad uno
minato di far un danno maggio
sigliarsi un minore. Rispondiam
Sanch., Bonac., Busemb., Viv
il danno sia verso la stessa per
non può consigliarsi il danno

le ad altre persone, perchè allora il consiglio anche si fa causa d'un danno alieno (1).

Si dubita per 4. Se il consulente resta disobbligato, quando rivoca il consiglio prima di succedere il danno. La prima sentenza comunissima con Lessio, Luca, Habert, Croix, Holzmann, Spor. ec., distingue: se ha dato un semplice consiglio, basterà che lo rivochi; ma non già poi, se ancora ha insinuato il motivo, o il modo di eseguire il danno. La ragione è forte, perchè allora, benchè si rivochi il consiglio, il motivo o il modo dato sempre siegue a muovere; siccome chi mette fuoco alla casa, quantunque si sforzi per ispegnerlo, pure è tenuto al danno. La seconda sentenza all'incontro con Concina, Merbes. s. Anton., Azor., Navarro, Salmat. ec. (e la chiamano probabile Lessio, Laym., Bonac., Roncaglia, ec.) scusa il consulente, semprechè egli cerca come meglio può di dissuadere il danno: adducendo almeno la ragione della salute eterna, che dee prevalere ad ogni altra ragione umana. Nè osta (come dicono) la parità del fuoco, perchè il fuoco opera necessariamente; ma quando il consiglio è rivocato, il danno non più avviene per causa sua, ma per la malizia dell'esecutore. Benchè la prima sentenza sembra alquanto più probabile, nondimeno questa sentenza è abbastanza probabile, e per l'autorità de' dd., ed

(1) Lib. 3. n. 565.

tuzione chi consiglia per ignor
pevole) a taluno qualche cosa i
no. Si risponde con Less., Layn
e Viva, che se il consulente
uomo perito secondo il suo offi
confessore, d'avvocato e simile
nuto; altrimenti poi s'è conosci
rante, perchè allora l'evento d
presto s'imputa all'imprudenza
segue il consiglio d'un noto ig
tende, purchè il consiglio non
con dolo, o sia animo pravo di
chè allora sempr'è tenuto il m
te (2).

50. III. *Consensus:* s'intende col
stamente dà il suffragio o sia
voto è causa del danno; perch
non son causa, come sono gli ul
peccano sì, ma non sono tenuti
zione; purchè non abbiano pri
consenso concertata l'ingiusta

sia stato causa del danno; altri dicono, che allora tutti son tenuti in *solidum*; altri all'opposto, che niuno è tenuto a niente. Ma la vera sentenza con Lugo, Molina, e Sporer, è, che ciascuno è tenuto allora per la sua rata a rifare il danno; ma se gli altri non restituiscono, è tenuto a tutto. Nè osta il detto di sopra al *n.* 45., che il cooperante non è tenuto, quando non sa d'essere stato certa causa del danno; perchè nel nostro caso ciascun votante almeno ha deteriorato il diritto che avea il dannificato a ricuperare dagli altri votanti il danno sofferto, e perciò ognuno è obbligato a restituire tutto il danno, se gli altri non lo restituiscono (1).

1. IV. *Palpo:* s'intende l'adulatore che induce, o anima alcuno a danneggiare altri con lodarlo, o con rinfacciargli la sua pusillanimità (2).

2. V. *Recursus:* s'intende colui che somministra al ladro il ricovero della persona, o delle robe furate. Questi è tenuto a restituire, sempre ch'egli è causa del furto fatto, o futuro; e così son tenuti gli osti, che prendon le cose rubate da' servi, o figli di famiglia. Ma non è tenuto l'oste, che dopo il furto ajuta il ladro a fuggire; o pure ricetta il ladro e i beni rubati per ragione del suo officio, o di amicizia, come dicono comunemente il p. Concina e Salmaticesi con altri. Ciò nondimeno s'intende, come ben avver-

(1) Lib. 3. n. 566. (2) N. 567.

tenza (ch'è comunissima) lo p
do non ha altro modo di rici
zo pagato: così s. Antonin.,
Less., Silvest., Reb., Soto, H
ec., i quali dicono, che il c
fa ingiuria con ciò al padron
la roba nello stesso stato che
conda sentenza lo nega con
Mol. Croix, Conc. ec., i qual
versi la roba restituire al pa
essendo ella già liberata dalle
è già in migliore stato; onde
dro, non già si rimette nel
a in peggiore. Questa sen
probabile, ma non meno pro
ma, poichè risponde il card
ragione opposta per 1., che'l c
è tenuto di serbare la roba
danno proprio: se uno (dice
veste altrui che trova nella
poi, che'l ritenerla gli apport

iù forte), che avendo il compratore jus a ɜscindere il contratto, non può essergli vietata l'azione di render la roba al ladro, poichè tale azione gli è assolutamente necessaia per la rescissione del contratto, e per ricuperare il suo prezzo, benchè per accidente ie avvenga il danno del padrone (1). E come licono Toled., Prado, Silv., Alens., Holzm. d altri (e lo dicono probabile Less., Lugo, Busemb.) ciò corre, ancorchè il compratore vesse comprato in mala fede, perchè così il compratore di buona fede, come di mala fele, hanno lo stesso jus di ricuperare il lor prezzo colla rescissione del contratto. E sebbene quel di mala fede ha peccato già nel icever la roba dal ladro, nulladimeno nè per quell'eccezione, nè per lo rendimento lella roba al ladro egli è già causa del danao del padrone, avendo già diritto di renlerla (2); la sola ingiuria poi fatta al prossimo non obbliga alla restituzione, quando ella non è causa del danno, come si è detto al *num.* 44. con s. Tommaso (3).

VI. *Participans.* Il partecipante può intendersi in due modi: quegli che partecipa nella roba furata, e questo è tenuto a quella sola parte che riceve, sempre ch'egli non è stato causa del danno fatto dagli altri, perchè allora è tenuto a tutto: o quegli che partecipa nell'azione del furto, e sopra costui occorrono più questioni. Si questiona per 1.

(1) Lib. 3. n. 569. (2) N. 570. (3) N. 579.

l'uno non muova o animi l'altro a
con ciò venga ciascuno a farsi causa
il danno: e lo stesso sarebbe se non
rendo ciascuno, non avverrebbe il furt
allora tutti son tenuti *insolidum*. B
quanto alla pratica i rozzi difficilm
glion persuadersi d'esser tenuti a
quel che si han preso gli altri; ed a
tro in tal caso si presume, che gli
droni si contentino della sola loro p
lo timore di non ricever nulla, se s
gono coloro a restituir tutto. Ond'è b
il confessore a taluno di costoro (spe
te s'è di coscienza poco timorata) e
restituisca quel che deve, senza sp
quanto, rimettendolo a quel che gli
coscienza (1).

55. Ma il maggior dubbio è quando
è individua, per esempio quando m
ciano una casa, una barca ec., se t
tenuti *in solidum* alla restituzione. M

Gaet., Ronc., Salmat. ec., perchè allora ciascuno è causa morale di tutto il danno. Ma probabilmente ancora lo negano Silv., Nav., Lugo, Spor. ed altri, i quali dicono, che ciascuno di costoro è obbligato alla sola sua rata, perchè siccome chi concorresse cogli altri a tutto il danno, non è tenuto che alla sola sua parte, per ragion della parzialità della roba circa il danno causato; così ancora chi concorre parzialmente a qualche danno individuo, alla sola sua parte è obbligato, per ragion della parzialità della causalità, o sia dell'influsso che vi mette. Ma ciò deve intendersi, sempre chè il danno senza il suo concorso sarebbe anche avvenuto: perchè se mancando alcuno de' cooperatori, non sarebbe accaduto il danno, allora (come s'è detto) certamente ciascuno è tenuto a tutto (1).

56. Si questiona per 2. Se quegli che per timore di grave danno coopera al danno altrui, sia scusato dal peccato e dalla restituzione. In tal questione i dd. han parlato molto confusamente, nè mi pare secondo la mia debolezza, che abbian toccato il punto co' suoi veri principj. Altri universalmente scusano un tal cooperante, come Sanch., Less., e Busemb. Altri poi lo condannano, se la sua azione prossimamente concorre al danno, come sarebbe lo scassar la cassa, cacciar le robe dalla casa, e simili. Lo scusano poi, se l'azione è rimota, come il tener la scala al ladro, il dargli le chiavi,

(1) Lib. 3. n. 579.

stituzione. Io nella mia morale
il punto in altro modo, dicendo
del cooperante diversamente de
si a riguardo del peccato del la
to al danno, ho detto che niun
rare al danno alieno per liber
prio, quando il danno è dello
Ciò però corre, quando la coope
se stessa causa del danno; ma
materiale, poichè allora non s
mio egual danno ad evitare il
Onde ben dicono i dd. (1), ch'
la spada all'uccisore per evitar
All'incontro non posso uccidere
evitar la morte. Ma quando il
fosse maggiore, io ben posso (
prender le robe d'altri per evit
o l'infamia; perchè allora, stan
ma necessità, irragionevolment
vito il padrone, se ripugnasse
perazione (2).

i quanto poi al peccato del ladro ho det-
gli autori della prima sentenza, che per
re il danno della mia vita, o fama, io
posso fare le azioni così del secondo, co-
del primo genere, mentovate di sopra,
hè in verità elle sono pure materiali, e
per sè indifferenti, poichè tutte posso-
sercitarsi senza peccato, e benchè il la-
e ne abusi al suo mal fine, io però non
o: e tanto meno son tenuto alla restitu-
, esercitandole con giusta causa, come
i disse al *capo IV. num.* 31. e 32., par-
o della cooperazione materiale. E così
la sente anche il p. Molina, il quale
che ben possono i cattivi per timor della
prender le robe de' cristiani, *quoniam*
o la ragione che ne adduce) *sunt in ne-*
ate eorum bonorum ad vitam conservan-
. Così ancora il Continuat. di Tournely,
ice: *Non teneor subire grave detrimen-*
, ut alterius peccatum avertam. Così an-
il dotto p. Milante, che dice: *Innoxie*
peratur, qui ex metu ad ea (parlando dei
i di robe) *concurrit.* Se mai (io soggiun-
fosse intrinsecamente male il dar le chia-
l ladro, per ragione che allora io coope-
l suo peccato, io non potrei neppure dar-
e chiavi della mia casa per liberarmi
morte; ma ciò chi potrà mai asserirlo?
o trovato, che espressamente s. Tomma-
segna il contrario (1) dicendo: *Licet ei*

Lib. 3. n. 571.

rebbe il guardargli le spalle ,
ra , o il modo più atto ad eseg
perchè tali azioni son formali, in
prava intenzione del ladro, e p
no mai lecite per qualsivoglia
io ho distinto, discorrendo il p
principj, e penso, che non pos
menti; del resto mi sottometto
di me. Si osservi il citato luog

58. Si questiona per 4. S'è tenu
tuzione chi impedisce un altr
impedire il danno del prossimo
generalmente Navarro e Medin
stinguiamo con Lugo, Less. ,
così: se l'impedisce con violen
tenuto; ma non già, se col solo
preghiere, perchè allora pecca
rità , ma non contro la giustiz
ciò nondimeno, purchè l'altro
bligato per giustizia ad impedi
no (2).

otendo impedire l'altrui danno con parlare
con manifestare il reo, e dovendo ciò fare
er patto, o per officio, non lo fanno. Tali
ono i principi, magistrati, comandanti di
serciti, tutori, amministratori di chiesa, cu-
todi, satelliti, e servi (1). Ma i servi solo in
uanto a' danni fatti dagli estranei, come si
detto al *cap. VII. n.* 8. Se poi sia tenuto
lla restituzione il confessore, che non ob-
liga il penitente a restituire come dee, vedi
iò che diremo al *capo XVI.* parlando del
acramento della Penitenza al *n.* 123.

Qui si noti per 1., che tra' suddetti coo-
eranti è tenuto alla restituzione in I. luogo
hi tiene la roba. In II. Il mandante, se la
oba non esiste. In III. l'esecutore. In IV.
'altre cause positive, come il consulente, par-
ecipante ec. In V. l'altre cause negative (2).
i noti per 2., che se'l creditore rimettesse
a restituzione al principale dannificante, s'in-
ende rimessa anche a' meno principali. In ol-
re, se'l creditore promette ad alcuno degli
guali principali di non molestarlo, s'inten-
e tutta rimessa a colui la sua porzione; al-
rimenti, se'l creditore volesse poi esigere
utto il credito dagli altri, la promessa sareb-
e vana, perchè gli altri costringerebbero
uel debitore a contribuir loro la parte che
sso doveva al creditore (3).

Oltre de' suddetti cooperanti, son tenuti
lla restituzione quelli che impediscono il

(1) Lib. 3. n. 573. (2) N. 580. (3) N. 581.

64. Bisogna distinguere i beni ce
ti: diconsi *beni incerti* quei ch'
to padrone. Se dunque il padı
lui senza dubbio dee restituirs
ch'ella non si fosse presa dal
terzo giusto possessore, come c
custode ec., poichè allora ad e
drone, dee farsi la restituzione
che questi probabilmente aves
sene con ingiuria del padrone
65. Si domanda per 1. Se'l pac
no, a spese di chi dee farsegli
ba. Se la roba è presa in buon
sa spetta al padrone; ma se i
spetta al ladro. Ma si chiede,
è tenuto il ladro. Altri l'obblig
que spesa; altri poi a quella s

chè dicono, che allora l'animo ingiusto rende inginsta anche l'opera. Ma altri più probabilmente e comunissimamente lo negano con Less., Petrocor., Castrop., Nav., Vasq., Soto, Laym., Mol., Bonac., Sanch, Ronc., Holzm., Croix, ed altri molti. La ragione è, perchè per l'obbligo della restituzione non basta la sola iniqua intenzione, ma vi bisogna l'opera esterna gravemente ingiusta (come dice il p. Concina colla comune de' dd.), che da sè esternamente offenda il diritto del prossimo, e influisca nel suo danno; altrimenti il malevolo peccherà contro la carità, ma non contro la giustizia (1). Lo stesso tiene il moderno Cuniliati (2). Dal che s'inferisce non esser tenuto ad alcuna restituzione chi per odio al suo nemico dissuadesse (ma senza inganno o violenza) al testatore di lasciargli l'eredità, o al vescovo di conferirgli il beneficio: s'intende del beneficio semplice, perchè altrimenti dee dirsi del beneficio curato, mentre (secondo la sentenza più probabile) il vescovo è tenuto per giustizia a conferirlo al digniore, dopo che si è fatto il concorso (3). Si osservi ciò che si dirà al *capo. XIII. num.* 37.

(1) Lib. 3. n. 584.
(2) Cuniliat. tr. 9. c. 5. §. 8. n. 2.
(3) Lib. 3. n. 585., et l. 4. n. 108.

tuire al compratore il prezzo ricevuto, ancorchè avessi convenuto di non essere obbligato all'evizione, come sta espresso nella *l. Emtorem. §. Autem, ff. de act. emt.*, perchè non è giusto, che'l venditore lucri col danno del compratore. In tre soli casi nondimeno non saresti tenuto a detta restituzione 1. Se espressamente avessi convenuto di non restituire neppure il prezzo. 2. Se non fossi fatto diziore colla sua vendita, v. gr. se avessi consumato in buona fede il prezzo in donativi, ec. 3. Se il compratore avesse comprato da te in mala fede, sapendo, esser quella roba aliena, perchè allora in pena del suo delitto (semprechè tu espressamente non gli avessi permessa l'evizione) non può pretendere il suo prezzo, come si ha dalla *l. Si fundum, c. de evict.* Ma come avverte Castropalao, allora neppure puoi tu ritenerti il prezzo, perchè in coscienza, prima della sentenza, dei renderlo allo stesso compratore, e dopo la sentenza al fisco. Se poi la roba non è evitta dal padrone, ma resta in mano del compratore, non sei tenuto a niente, come dicono Lessio ed i Salmaticesi; perchè allora tu non sei già causa, che'l padrone resti privo della sua roba; nè sei all'incontro tenuto col tuo grave danno a far, che'l padrone la ricuperi (1).

67. Ciò corre se'l padrone della roba è certo. Se poi è incerto, allora anche bisogna di-

(1) Lib. 3. n. 601. et n. 800.

guere, e vedere se la roba è stata presa
buona, o in mala fede. Se la roba è stata
in mala fede, bisogna di nuovo distin-
: se il padrone de' beni incerti è igno-
lo in particolare, come quando si sapes-
che la roba spetta ad alcuna di tre o quat-
persone del paese, allora non può farsi
stituzione a' poveri, ma dee dividersi
loro fra' quali esiste la persona defrau-
così Silvio, Lessio, Castropal. con p.
., Gaetan., Molin. e Rebel (1). Se poi
drone è ignoto anche in generale, in
che non possa farsi alcuna distinzione
rsone di quel luogo, tra le quali sieno
e a cui spetta la roba, allora la restitu-
può distribuirsi a' poveri, secondo sta
critto nel *c. Cum tu, de usur.* E basta che
ccia a' poveri di qualunque luogo, o pu-
luoghi pii. S'intende non però ciò cor-
quando si è fatta la diligenza dovuta
ritrovare i proprj padroni; altrimenti re-
endosi a' poveri prima della diligenza, se
droni compariscono, sempre si dee loro
il danno (2). In oltre s'intende ciò,
re che quelli che hanno patito il dan-
on pochi, cioè tre o quattro; sì che fatta
istribuzione in quel paese verisimilmen-
roba non perverrà in mano de' proprj

Sylvius tom. 3. in 2. 2. q. 62. art. 5. concl. 2.
de just. c. 14. n. 32. Castrop. part. 5. tract. 32.
p. 18. §. 8. n. 5. cum p. Nav., Cajet., Molin., et

Lib. 3. n. 589. et 590.

danno fosse stato fatto a molte
sone incerte di qualche univer
restituzione dee farsi alle pers
sa università, come si dirà qu
come più distintamente si è de

68. Si noti qui, che sopra questi
si può far la composizione. Ma
può farsi col vescovo, ma solar
pa (o penitenziaria), come ben
Mol., Turian. ec., contro alcur
sempre che vi sia giusta causa (
padrone sia affatto incerto; onc
te dicono Soto ed Henriquez, c
messa la composizione, quando
tuzione a' poveri per esser il p
no, secondo si è detto al *num*
come neppure è permessa, qua
la restituzione de' furti minuti
vendono vino, olio, ec., poichè
riamente ha da farsi a' poveri

luogo ; anzi secondo la sentenza più comune di Laym., Concina, Salmat., Diana, Sporer, Croix ec., non basta farla a' poveri del luogo, come ammettono Vasq., Anacl., Escob. con s. Tommaso, ma dee farsi agli stessi cittadini che frequentano la bottega; sebbene, come dicemmo al *n.* 28., se si fa a' poveri, non si pecca gravemente (1). Di più si avverta, che quando si ottiene la composizione dalla sacra penitenziaria, prescrisse Benedetto XIV. nella sua Bolla 95. *Pastor Bonus* (nel *Tomo I.* del suo Bollario), al §. 25., che la restituzione si faccia, se può farsi, ne' luoghi dove la roba è stata tolta. Si dubita poi se'l debitore resti libero da ogni obbligo, ancorchè comparisse il padrone, dopo che già si è fatta la composizione. Altri lo negano, dicendo, che resta tenuto a quello in cui è fatto diziore; ma più comunemente l'affermano Lugo, Salmat., Trull., Tapia ec., perchè in tal caso il Papa come amministratore de' beni temporali, per quanto s'appartiene al bene spirituale, ben può trasferire il dominio, e togliere ogni obbligo (2).

9. Ciò corre quando la roba è stata presa in mala fede; ma se in buona fede, v. gr. se taluno trova a caso un anello per via, o per errore incolpabile ha ricevuto più del dovere, e non sappia il padrone a cui dovrebbe restituire, si domanda, se possa ritenerlo. L'affermano Soto, Sa, Navar. ec., purchè pre-

(1) Lib. 3. n. 595. (2) N. 592.

metta la diligenza, poichè (come dicono) le robe derelitte si fan del primo occupante. Ma lo negano Less., Laym., Castrop. ec., dicendo, che quella roba, o il suo prezzo deesi applicare ad usi pii, presumendosi, tal essere la volontà del padrone. Noi distinguiamo con Lugo, Croix ed Holzmann così: se il padrone affatto non può più ritrovarsi, allora può ritenerlo; perchè allora la roba si ha per derelitta, e ne acquista il vero dominio il primo occupante. Altrimenti poi, se anche dopo la diligenza v'è qualche speranza di trovare il padrone; poichè allora deve a lui conservarsi la roba, o almeno il prezzo. E se nè l'uno nè l'altro può conservarsi, dee darsi a' poveri, perchè fintanto che dura una tale speranza, il padrone ne ritiene il dominio (1). E questa sentenza tiene anche s. Tommaso (2), dicendo: *Si* (res) *pro derelictis habeantur, et hoc credit inventor, licet sibi eas retineat, non committit furtum*. E lo stesso dee dirsi del povero, a cui dal ladro è stata data la roba, non essendosi trovato il padrone; poichè se non v'era allora speranza di ritrovarlo, è già passato il dominio al povero, sicchè questi non è obbligato di render la roba al padrone, ancorchè poi a caso comparisse (3).

70. Inoltre si domanda, a chi spettino i tesori che si ritrovano. Dico per I. Per legge

(1) Lib. 3. n. 603.
(2) 2. q. 66. n. 3. ad 2.
(3) Lib. 3. n. 590.

comune quando l'inventore lo ritrova nel suo territorio proprio, il tesoro è suo. II. Quando lo trova in luogo alieno, allora se lo ritrova a caso, si divide tra'l padrone del luogo, e l'inventore: il quale è tenuto in coscienza a darne al padrone la metà, come dicono comunemente Lugo, Less., Castrop., Laymann, Salmat. ec. Ma se lo trova per industria, dee darlo tutto al padrone; come si dice nella *l. un. c. de thesaur.* III. Se poi il tesoro si trova in luogo pubblico, o sacro, si divide tra l'inventore e'l fisco, o vescovo. IV. Se finalmente si trovasse per arte magica, spetta tutto al fisco; ma ciò non prima della sentenza del giudice. Così per legge comune; ma per legge del nostro regno, se si trova in luogo pubblico, e per arte non propria, si deve tutto al fisco; se in privato ed a caso, la terza parte è del fisco, la terza dell'inventore, e la terza del padrone del fondo (1).

1. In oltre si domanda, a chi spettino gli animali che si prendono nella caccia. Se la belva da uno è ferita, e dall'altro è presa, spetta a chi la prende, sempreché quella sarebbe fuggita. In dubbio poi dee dividersi. Gli animali nonperò presi nelle reti spettano a chi ha tesa la rete (2). Se poi alcuno prende la fiera nella selva riserbata (notisi, che solo dal principe e da' privilegiati possono riserbarsi le caccie), dicono Lessio e Laymann, che pecca mortalmente, ed è te-

(1) Lib. 3. n. 602. (2) N. 604.

... la pena (1).

72. Si avverta qui, che a' chier[ici]
le caccie son vietate, ma la sol[a]
cioè con istrepito, fatta co' cani,
li di rapina. E dicono Lessio, C[...]
squez e Rebel., che neppure la
proibita a' chierici sotto colpa g[...]
è frequente, o con iscandalo, c[...]
spese. Aggiungono altri (come M[...]
Sa, Spor. ec.), che non dee con[...]
a colpa grave, preciso lo scandal[o]
per la sola caccia, poichè nel t[...]
de cler. ven. ella non si proibisc[e]
to la sola sospensione ferenda ;
Less., Valenza e Sa dicono, esser[...]
do è moderata e rara, e si fa
necessità o d'esercizio. Dal che
dotto autore del libro intitolat[o]
li novelli confess., che la caccia
rosa non è mortale, se non v'è
contumacia. A' religiosi poi la
vietata con più rigore dalla *Cle*[...]

o tre sole volte l'anno senza grande strepito (1).

§. IV.

Che cosa debba restituirsi dal possessore di buona fede; e che dal possessore di mala fede.

73. *Del possessore di buona fede.*
74. *De' frutti naturali, civili, misti, e industriali.*
75. *Chi riceve dal ladro la roba furata mischiata colla sua.*
76. *Chi fa un danno stimato meno di quello che è.*
77. *Del possessore di mala fede.*
78. *Se la roba cresce, o sarebbe cresciuta di prezzo; e delle spese utili fatte dal ladro; e di chi si finge povero.*
79. *Se la roba sarebbe perita anche in mano del padrone.*
80. *Chi compra col dubbio.*
81. *Chi frauda le gabelle.*

Parlando del possessore di buona fede, cioè di colui che ha fatta al padrone ingiuria solo materiale (ingiuria *materiale* s'intende senza colpa, *formale* con colpa), egli è tenuto a restituir la sola roba, se esiste, e se non esiste, o pure se l'ha mischiata colla propria, solo quello in cui è fatto diziore; sicchè se ha consumata una veste aliena, è tenuto a quel che avrebbe speso a farsi la propria (2). Ma in dubbio se sia fatto o no diziore, non è tenuto a niente, come ben dicono Sanchez, La-Croix ed altri; perchè in dubbio niuno è tenuto a spogliarsi del suo (3). Dicono alcuni aa., che chi in buona fe-

(1) Lib. 3. n. 606. (2) N. 607. et 608.
(3) N. 706.

de riceve il danaro alieno dal ladro, non è tenuto a restituirlo al padrone, ancorchè il danaro esista, semprechè il ladro può restituire del suo; ma quest'opinione non la stimo probabile, perchè il dominio del danaro in specie spetta al padrone, come di tutte le altre cose (1). A che poi sia tenuto il possessor di buona fede, sopravvenendo il dubbio, e non potendolo chiarire; vedi ciò che si è detto al *capo. I. n.* 20.

74. In oltre il possessore non solo dee restituir la roba, ma ancora i frutti che ha percepiti da quella. Ma bisogna distinguere i frutti naturali da' civili, da' misti, e dagl'industriali. I *naturali* son quelli che si producono dalla sola natura, come i pascoli, i parti degli animali, e simili. I *civili* son quei che si ricavano dall'affitto delle case o delle bestie, ed anche de' libri, vesti, e cose simili, come dee tenersi colla comune, contro Laymann. I *misti* son quei che si hanno parte dalla natura e parte dall'industria, come sono l'olio, il vino, il cacio, ec. Gl'*industriali* finalmente sono quei che s'acquistano per la sola industria, com'è il lucro che si ricava dal danaro applicato al negozio, o pure dal miglioramento fatto nella roba. Posto ciò, diciamo, che i frutti *industriali* non debbono restituirsi nè pure dal possessore di mala fede, poichè su questi non ha alcun diritto il padrone della roba. Ma ciò non corre, quando il padrone

(1) Lib. 3. n. 708. v. Dicunt.

rebbe già similmente colla sua industria
crati detti frutti, poichè allora il ladro non
trà ritenersi che quella sola somma che
obabilmente avrebbe pagata il padrone per
imersi dalla fatica di tale industria. I frutti
i *naturali* e *civili* debbono intieramente re-
tuirsi (tolte le spese), e così dal possessore
mala, come di buona fede; con questa dif-
renza, che'l possessore di buona fede non
tenuto a niente, se non gli ha percepiti, o
in buona fede gli ha consumati, ed in
ente è fatto diziore: o pure se gli ha pre-
ritti per tre anni col titolo, o per 50. senza ti-
lo, come si è detto già al. *n* 10. Ma il possesso-
di mala fede dee sempre soddisfar detti frutti
tieramente, ancorchè non gli abbia percepi-
sempre che'l padrone gli avrebbe già esatti
avesse avuta già la roba; ed ancorchè il
drone non gli avrebbe esatti, egli pure è
bligato a restituirli, quando gli ha già
rcepiti, perchè la roba sempre fruttifica
suo padrone. I frutti *misti* finalmente deb-
no restituirsi colla stessa regola, cioè del-
buona, o mala fede; ma qui s'avverta, che
n già debbon restituirsi detti frutti (come
cono alcuni) tolte le spese, e'l valore della
tica; ma come meglio dicono Molina, Di-
st. e Croix con altri (1), in quanto al solo
lore corrispondente alla natura, perchè il
lore corrispondente all'industria del pos-
ssore tutto a lui s'appartiene (2). Ma ciò

(1) Lib. 3. n. 825. v. Bene autem. (2) N. 610.

cosa già fatta propria del ladro. A
poi se il ladro si rende impotente
allora tu con quell'accettazione sei
ra causa del danno del padrone ;
ogni conto dee tenersi con Sanche
bur. ed altri comunemente, checchè
alcuni (1).

76. Si domanda per 2. A che sia te
gitta in mare una gemma alie
mando che vaglia dieci, se que
cento. Altri con Lugo l'obbligano
dicendo, che chi ingiustamente dan
prossimo con colpa grave, è tenut
il danno, benchè ignorato. Altri no
comunemente, come Ponzio, Espa
mann, Croix, Dicast., Diana, Mazzo
molto probabilmente dicono, esser t
lo a dieci. La ragione, perchè l'obb
restituzione corrisponde alla colpa,
pa corrisponde all'ingiuria che s'in
fare al prossimo. Onde conforme c

quando la colpa è minore, minore ancora è l'obbligo della restituzione. Alla ragion contraria poi si risponde, che il dannificante allora è tenuto a tutto il danno fatto con sua colpa, quando apprende almeno in confuso (come per altro ordinariamente s'apprende) il danno che fa, ma non quando affatto invincibilmente non lo conosce, come ben avvertono i Salmat., Mazzot., Croix ed altri comunemente (1).

77. Parlando poi del possessore di mala fede, questi è tenuto non solo a restituir la roba esistente, e tutto ciò in cui è fatto diziore, ma ancora tutto il detrimento fatto al padrone per causa di danno emergente, o di lucro cessante, preveduto almeno in confuso, come poco anzi s'è detto. Ciò nondimeno s'intende, quando il padrone su quella roba avea pieno *jus in re*; poichè se avea solamente *jus ad rem*, allora dee soddisfarsegli il solo valore della speranza che avea di farla sua (2).

78. Qui si noti per 1. Che se la roba furata cresce di prezzo nel tempo che ingiustamente si ritiene, cresce al padrone: e ciò corre, ancorchè il padrone l'avrebbe consumata prima dell'aumento, se non gli fosse stata tolta. Ond'è che se'l padrone avrebbe venduto l'agnello, quando valea cinque, e'l ladro l' ha consumato, quando valea dieci, dieci debbon restituirsi, non cinque, come dee dirsi con Lugo, Castrop., Concina, Salmat. ec. contro

(1) Lib. 3. n. 514. (2) Num. 614.

altri, perchè la roba sempre fruttifica a
padrone. Dice nonperò il p. Concina, c
l'agnello cresce al valore di dieci, e po
teriora all'antico valore di cinque, solo
que debbon restituirsi, perchè allora sc
cinque è stato il danno; ed a quest'opi
io ho aderito nella mia morale (1); m
affatto ella parmi improbabile, perchè e
do già cresciuto il valore a dieci in be
cio del padrone, e non avendo allora
doveva il ladro restituito l'agnello, il d
non è stato di cinque, ma di dieci, e la
ra colpevole del ladro è stata la causa d
trimento. Molto probabile all'incontro,
più probabile parmi quel che dicono L
Molina, Croix, ec. comunissimamente (c
Soto ed altri), cioè, che se uno uccid
gnello altrui, quando vale cinque, bast
restituisca i soli cinque al padrone, a
chè l'agnello appresso sarebbe avanza
prezzo, e'l padrone già l'avrebbe conse
sempre che'l padrone coi cinque rest
possa senza incomodo comprare un alt
gnello simile (2). Si noti per 2., che al
sessore di mala fede dalla *l. Adeo*, §.
diverso, *ff. de aquir. dom.*, vien negata l
ne di pretender le spese utili fatte nell
ba; onde dice Sanchez (e Lugo la ch
sentenza tuta), che possa perciò il pad
lecitamente ritenerle. Ma giustamente L
Castrop., Molina, Navarro e lo stesso l

(1) Lib. 3. n. 621. (2) Ibidem.

chiamano più probabile la contraria, poichè la detta legge (come penale) non obbliga che dopo la sentenza del giudice (1). Si noti per 3., che chi si finge povero, è tenuto a restituir la limosina (purchè non fosse picciola) o al padrone, come dice Molina, o pure agli altri poveri, come dice Castrop. (2).

). Si domanda per 1. Se il ladro sia tenuto a restituire il prezzo della roba perita, quando quella egualmente sarebbe anche perita appresso il padrone. Si distingue: se la roba è perita senza colpa del ladro, nello stesso tempo, e pericolo (v. gr. nello stesso incendio) in cui sarebbe già perita appresso il padrone, è certo allora, come dicono tutti, che non è obbligato a niente; perchè allora il furto non è causa del danno, e la sola ingiuria (come si è detto al *num.* 44.) non obbliga alla restituzione. All'incontro se la roba è perita per la colpa del ladro, o d'alri prima di tal pericolo comune, è certo che l ladro è tenuto a restituirla, perchè il pericolo sopravvenuto non lo libera dall'obbligo ià contratto; benchè se egli consumasse la oba nello stesso tempo che già prevede la iina imminente, probabilmente lo scusano ess., Lugo, Vasq., Spor. e Laym. Ma il magior dubbio si fa, se passato quel pericolo omune perisse la roba in altro pericolo. Alra dicono Castrop. e i Salmat., che'l posessore è tenuto alla restituzione per ragion

(1) Lib. 3. n. 618. (2) N. 622.

estrema necessità, vedi ciò che
num. 19.

80. Si domanda per 2. A che sia
compra una cosa col dubbio che
venditore, ed indi fatta la dilige
saper la verità. Alcuni dicono,
obbligato di darla o a colui a cui
tar la roba, o pure a' poveri. M
mente, e più probabilmente dico
Lugo, Less., i Salmat. ec., che d
secondo il dubbio; poichè da u
può ritenerla tutta, mentre non
possesso cominciato con dubbia
tra non è giusto obbligarlo a rest
essendo dubbio se quella è alie

81. Qui si domanda per 3. Se c
gabelle sia tenuto alla restituzio
tenza comunissima, a cui ho a
mia opera, l'afferma; perchè co
è tenuto al governo del popolo
polo è tenuto al di lui manteni

ibus debita, cui tributum tributum, cui vectial vectigal. Rom. 13. Altri poi lo negano, uando v'è ingiunta la pena, così Navarro, eja, Sa, Duard., Malder., ec. dicendo, che ebbene i sudditi son tenuti a somministrare l congruo sussidio al lor principe, e sebbene il principe possa a ciò obbligargli anche otto colpa di coscienza; nulladimanco non i presume, che'l principe voglia obbligare lla colpa, semprechè impone una gran pena di lucro per lo principe, ed a quella si ottopongono i sudditi. Di più anche secondo la sentenza, che la legge mista obbliga a olpa e pena, dicono, che posta la legge, la uale ingiunge la pena, può dirsi che allora ecca il fraudante, quando anche dopo la onfiscazione della roba non volesse pagar la ena, o volesse compensarsela; poichè la leg: in tal caso pare disgiuntiva, cioè, che si ghi o la gabella o la pena, secondo quel e dice Sanchez con Salon., Cordub., Anes ed altri. Almeno soggiungono esser dubo, se questa legge obblighi all'una ed altra, ed in dubbio non può esservi obbligo rto (1). Ciò non ostante, io non lascio consigliare la prima sentenza. Del resto nchez con s. Anton., Gabriel., ec., scusa ei che portano robe ad uso proprio, o delfamiglia, purchè anche su tali robe non espressamente imposta la gabella, come ricava dalla *l. Universi, de vectig.*, o pur-

(1) L. 3. n. 616. q. III.

chè il pagamento anche per le robe ad uso proprio non sia introdotto già per consuetudine. In oltre Silvio, Lugo, Lessio ec. scusano i poveri, se la loro povertà fosse tanta, che non potessero, pagando la gabelle, alimentare sè ed i suoi (1).

§. V.

Che debba restituirsi per causa dell'omicidio.

82. *Che debba restituire l'omicida.*
83. *Se per l'offesa fatta nella vita, fama, debbas danaro.*
84. *Chi uccide uno per un altro, se sia tenuto alla restituzione.*
85. *E se incorra la scomunica, l'irregolarità.*
86. *Chi ha la remissione dell'ucciso, se sia obbligato a' figli.*
87. *Che debba restituirsi agli eredi del defunto, e se s'intende il loro danno, o de' creditori.*
88. *Se s'imputa l'omicidio al terzo.*
89. *Chi uccide eccedendo la giusta difesa.*
90. *Se gli eredi del giustiziato sien tenuti a' danni*

82. L'omicida è obbligato a restituire tutti i danni causati ne' beni dell'ucciso, così per le spese fatte nella cura (non già ne' funerali), come per lo lucro cessato secondo la speranza che l'offeso poteva avere d'acquistarlo. Nè per essere stato già punito il reo, s'intendono rimessi i nominati danni; benchè si presumono rimessi se in tal caso non si esigono (2). Alcuni dicono, che nella restituzione del lucro cessato dee detrarsi il prez-

(1) Lib. 3. n. 616. (2) Ib. n. 626. al 39.

fatica che l'offeso avrebbe avuto
garvi. Altri nonperò ciò lo negano.
lice Bonacina, che solo debba de-
che l'offeso verisimilmente avreb-
per liberarsi da tal fatica (1).
bita per 1. Se oltre li detti danni sia
offensore a soddisfare in danaro l'of-
a nella vita, o nella fama, al prossi-
fermano Soto, Gaet., Silvestr. ec.,
, che chi non può restituir tutto, è
meno alla parte; e s'appoggiano al-
na di s. Tommaso (2), il quale di-
aliquis abstulit membrum alicui, de-
compensare vel in pecunia, vel in a-
nore. Nulladimeno è più probabile,
più comune la sentenza contraria,
ono Lessio, Lugo, Bonac., Laymann,
i Salmat., e molti altri, ed il p. Con-
chiama probabile (che viene a dire
suo moralmente certa, o almeno
issima, sicchè l'opposta non è abba-
probabile). La ragione, perchè la
commutativa obbliga a restituire se-
uguaglianza del danno fatto; ma do-
nno è d'ordine diverso dalla soddis-
non può darsi mai nè uguaglianza,
pensazione, nè in tutto, nè in parte;
non v'è obbligo di compensare col-
la lesione della vita, o della fama,
d'ordine superiore alle robe. E ciò
rova dalla Scrittura, dove dicesi, che,

. 3. num. 62. (2) 2. 2. q. 42. a. 2. ad 1.

æstimatio, quia liberum corpu-
lam recipit æstimationem (1).

84. Si dimanda per 2. Se sia
stituzione, chi volendo uccide
co uccide per errore l'amico.
ne è simile a quell'altra, se s
stituire il danno, chi voler
casa del nemico, brucia quel
Altri l'affermano, come Bonac.
dicendo, che ogni azione eseg
giustizia obbliga alla restitu
poi circa il padron della casa
lità, non circa la sostanza, e
scusa dalla restituzione. Altri
come Lugo, Molina, Sporer,
ec, (col mio dottissimo fu
Torni) lo negano, semprechè
so senza alcuna dubitazione di
sa del nemico, non dell'amico
restituzione a cagion di danno
sta l'azione materialmente i

nde s'io ledo l'amico affatto involontaria-
ente, io non gli reco ingiuria formale, e
erciò l'errore è circa la sostanza, non circa
qualità, giacchè tutto l'obbligo della re-
ituzione del danno nasce dall'ingiuria. E
stesso corre per l'errore nell'omicidio, co-
e dicono Filliuc., Croix, Tamb., e Leand.
o stesso dicono circa il furto Molina, Lugo,
Sporer, per esempio se taluno prende una
oba, intendendo di toglierla condizionata-
ente al suo nemico, ma in verità la toglie
l suo amico, e la consuma, questi (come
ogliono) non è tenuto alla restituzione. Ma
n quanto al furto giustamente contraddice
anchez, perchè questa è la differenza tra'l
anneggiamento, e'l furto: nel furto s'inten-
le principalmente il lucro ingiusto, e ac-
essoriamente l'ingiuria al padrone: ma nel
anneggiamento principalmente s'intende l'in-
iuria al padrone, e accessoriamente il di lui
anno; onde nel danneggiamento l'errore
lella persona è circa la sostanza, ma nel fur-
o è circa la qualità (1).

Si dimanda per 3. Se incorre la scomuni-
ca del canone, chi volendo ferire un chie-
rico, ne ferisce un altro? Lo negano Conci-
na, Diana, Suarez, ec., dicendo, che l'ingiu-
ria a rispetto di quell'altro è involontaria.
Ma parmi assolutamente più probabile la
sentenza comunissima di Molina, Sanchez,
Bonac., Viva, e d'altri, che l'affermano; per-

(1) Lib. 3. n. 629.

scomunica (1). È tanto meno
dall'irregolarità, come dicono
var., Led., Vega, ec., contro Fi
Tambur., ec., perchè l'irregola
al delitto d'ogni omicidio, e c
per un altro, benchè erri nell
erra però nel delitto, ucciden
tariamente un uomo. Diverso
caso, se taluno mandasse ad u
mico, e'l mandatario uccidesse
me si porta aver dichiarato la
allora l'omicidio a rispetto di
affatto involontario, così in qu
sona, come in quanto a quel
duo: mentre quell'omicidio su
lo mandato, ma per l'errore
rio (2).

86. Si dimanda per 4. Se l'uc
avuta la remissione de' danni
ma della sua morte, sia ciò no
bligato a restituire il danno a

gli nel jus ch'essi hanno sopra i di lui be-
i. Ma comunemente ciò lo negano Soto,
anch., Bonac., Salmat., Busemb., ec., per-
hè a' figli non si fa ingiuria, se non in
uanto son pregiudicati ne' beni del padre
ontro la di lui volontà; onde siccome per
padre acquistano il jus, così per lui an-
ora lo perdono; benchè mal farebbe il pa-
re in fare tal remissione in pregiudizio de'
gli poveri (1).

Si dimanda per 5. Che cosa debba resti-
uir l'omicida agli eredi del defunto. Agli e-
edi non necessarj deve restituir ogni debito
ià contratto col defunto prima di sua mor-
e, cioè (come si è detto a principio) tutte
e spese fatte per la cura, e'l lucro cessato
iel tempo ch'è stato infermo. Ma agli eredi
iecessarj, come sono figli, genitori, e moglie,
tenuto di più a restituire il lucro (secondo
l valor della speranza) che il defunto veri-
imilmente avrebbe potuto guadagnare, e
omministrare loro per gli alimenti, se fosse
ivuto; così comunemente Soto, Sanch., Na-
arr. con s. Tommaso, ec. Dice non però
iustamente La Croix, che ciò non corre,
i detti eredi necessarj indi ricevessero da
ltri egualmente gli alimenti, poichè allora
on v'è danno (2). In oltre, ciò non corre
er li fratelli e sorelle, che'l defunto avreb-
e seguitato ad alimentare, se fosse vivuto,
ncorchè l'omicida avesse già avvertito a que-

(1) Lib. 3. n. 631.

(2) N. 632.

Perchè ciò corre, quando dire
tende il danno del prossimo,
do il danno avviene a colui
E perciò all'incontro secondo
diciamo con Tambur., Concin
Croix, Elbel (contro Soto, Bon
l'omicida ha direttamente int
a' detti congiunti (o a qualu
sona), è allora tenuto a rifare
chè ciascuno ha diritto di no
mente per violenza impedito
qualche giusto bene (1). E lo
si con Lessio, Becano, Salmat
va, Tambur., ec., contro altri
creditori del defunto, cioè, c
mente dee l'uccisore compe
loro avvenuto, quando questo
direttamento inteso (2).

88. Si dimanda per 6. Se sia
da a restituire il danno che
zo, a cui s'imputa l'omicidio

si disse al *n.* 63.), senza l'azione e-
iente e gravemente ingiusta contro
ificato, non obbliga alla restituzione.
le ciò nondimeno, purchè l'omicidio
eseguisca con tali circostanze, che mo-
e inducano la suddetta imputazione,
: colui uccidesse vestito colle vesti del
nel di lui campo ec., perchè allora
: l'opera esternamente ingiusta (1).
imanda per 7. S'è tenuto alla resti-
chi essendo assalito dal nemico l'uc-
a eccedendo la giusta difesa? Alcuni
ino, dicendo, che allora il nemico ce-
io diritto; ma noi non lo scusiamo con
Sanch., Navar., Croix, ed altri comu-
te, perchè eccedendo, già fa egli grave
a al suo nemico, il quale non perde
: causa del suo iniquo assalimento il
ha alla sua vita. Probabilmente non-
Lugo con Vasquez ed altri (contro
) scusa dalla restituzione, chi pro-
nemico alla pugna, e l'uccide; poi-
ora non pugna contro la giustizia,
: quegli già cede al suo diritto, accet-
la pugna (2).
limanda per 8. Se gli eredi dell'ucci-
an tenuti a restituire i danni, quando
esimo già è stato giustiziato colla mor-
negano Soto, ec. Ma deve affermarsi
orer, Croix, ed altri comunemente.
ttuano nulladimeno probabilmente So-

. 3. n. 636. (2) Num. 637. et 638.

to, Less., Filliuc., Busemb., e Cro
eredi dell'ucciso non cercassero la
restituzione; perchè allora si pres
la rilascino; purchè (s'intende) no
se la roba, o purchè quella non fos
valore (1).

§. VI.

Che debba restituirsi per causa dello

91. *A che sia tenuto il violatore, se la*
sente.
92. *A che, se viola per forza, o minacci*
93. *Se v'è promessa vera, o finta, è ten*
trimonio.
94. *Si limita I. Se la donna poteva avverti*
95. *II. Se si teme mal esito. III. Se la*
mette. IV. Se v'è disonore della fam
vir habet tantum tactus.
96. *VI. Si inveniat puellam corruptam. VII.*
na ricusa le nozze.
97. *Se 'l violatore ha voto di castità.*
98. *S'è consanguineo.*

91. In ciò bisogna distinguere, a ch
nuto il violatore, quando non v'è
di matrimonio; ed a che, quando v
messa. Quand'egli non ha promesso
monio, e la donzella spontaneament
sentito alla sua violazione, a niente
a rispetto di lei. E lo stesso dico
Sanchez, Suar., e Less., a rispetto
tori, essendo ella padrona del su
ma s. Anton., Navarr., Salon., ec., l'
a riparare la loro stima con qual

(1) Lib. 3. num. 631 vers. 10. Si homic

ore, o dimanda di perdono, purchè quelli lo ricusino (1). Del resto comunissimamente dicono Soto, Suar., Molina, Sanchez, Ronc., Lessio, Lugo, Salmat., ec., che è tenuto l'uomo a rifare al padre il danno ne' beni per la dote maggiore, che bisognasse alla collocazione della figlia. Se n'eccettua nonperò per 1. S'egli manifestasse il delitto. Per 2. Se la zitella fosse povera, e l'uomo molto ricco, come dicono i Salm., ..., Tapia, ec. (contro Dicast. e Rebell.), perchè allora si presume, ch'ella sotto tal condizione abbia consentito. Per 3. Se'l giudice condannasse l'uomo in pena del suo delitto a darle qualche somma di danaro; del resto le leggi (*cap.* 1. *e* 2. *de adult. et l. un. de rapt.*), condannano il violatore, o a sposare, o a dotare; perchè le leggi presumono l'inganno, o la violenza, semprechè non si prova l'opposto. Ma in coscienza ben dicono i Salmaticesi, che l'uomo non è a ciò tenuto, se la donna in verità spontaneamente ha consentito (2), secondo quel che si disse al *capo II. n.* 26.

Se poi l'uomo avesse violata la vergine con violenza, frodi, o minaccie, allora è tenuto a rifare così a lei, come a' genitori, tutti i danni fatti nell'onore e ne' beni; con sposarla, o con accrescere la dote. E quantunque non tenga obbligo di sposarla, come dicono comunemente Lugo, Lessio, Salmat.,

(1) Vide l. 3. n. 641. §. I.
(2) L. 3. cit. n. 641.

ec.; nulladimeno ben può il giudice
garlo alle nozze in pena del suo delitt
sta il testo nel *capo* 1. *de adulter.*, e
sodo al *c.* 22. 16. (1). Anzi quando
latore non potesse d'altro modo risa
danno, è tenuto da sè a sposare, co
cono comunemente Less., Lugo, S
Bann., Dicast., ec. (2). All'incontro no
nuto a niente, 1. se la donna era gi
prima violata, purchè per l'oltraggio
ricevuto non restasse ella infamata
quella egualmente si maritasse, come
se vergine, perchè allora in effetto n
danno; così dicono i dd. comunemen
non però avvertono, che se la donn
maltrattata poi dal marito per lo dif
nosciuto, deve il violatore compen
qualche modo il danno che patisce
che sia poi tenuto, se l'avesse indotta
senso con preci, o doni; dicono co
mente Sanch., Less., Lugo, Soto, V
Salmat., ec., che non è tenuto a nien
chè non vi sieno state anche minacci
more di grave danno; ed allora dicon
neppure è tenuto a tutto il danno (4

93. Ciò corre quando non vi è prom
matrimonio; ma quando v'è la prom
violatore della vergine è tenuto a sp
e non solo quando la promessa è sta

(1) L. 3. n. 641. v. Hæc de viro.
(2) N. 649. in fin. v. Illi.
(3) N. 641. dub. 1. v. Hæc de viro.
(4) Ibid. dub. 2.

ia ancora quando è stata finta, come dee
enersi con s. Tommaso (1) seguitato comu-
emente da s. Anton., Sanch., Lugo, Less.,
Tamb., Salmat., Croix, Viva, ec. (contro al-
cuni pochi, che l'obbligavano solo a ripa-
rare il danno). La 1. ragione è, perchè un
tale danno non può ripararsi adequatamen-
te in altro modo che col matrimonio. La 2.
ragione (e questa è più forte, e varrà ap-
presso per decidere molti casi), perchè ne'
contratti innominati *do ut des*, e simili, quan-
do l'uno pone la sua parte, l'altro, ancorchè
fintamente abbia promesso, pur'è tenuto per
giustizia a metter la sua, appunto come a-
vesse promesso con vero animo; mentre ciò
è necessario a rimuovere da' contratti le fro-
di che con danno comune impedirebbero il
commercio umano (2). E lo stesso dee dirsi
con Lugo, e Salmat. (contro Sanch.), se ta-
luno con finta promessa di matrimonio co-
noscesse una vedova di buona fama (3).
Ciò va in quanto alla coscienza; ma in quan-
to al foro esterno, notiamo qui di passaggio
quel che avverte il Continuat. di Tourne-
ly (4), che sarebbe una cosa molto utile ad
evitare questi frequenti misfatti, che i ve-
scovi e i magistrati dichiarassero affatto nul-
le tutte queste promesse di matrimonio, an-
che fermate con giuramento, se non si pro-
vano pienamente per testimonj, o scrittura
valida.

(1) Suppl. q. 46. a. 2. ad 4. (2) N. 642.
(3) Num. 646. in fin. (4) To. 3. pag. 484. v. Quæres.

94. Si limita non però la suddetta sentenza circa l'obbligo del violatore colla finta promessa per I. Se la donna dalle parole, o da altre circostanze facilmente poteva accorgersi dell'inganno; come sarebbe, secondo dicono comunissimamente Lugo, s. Anton., Navarr., Silv., Salmat., ed altri con s. Tommaso (1), se l'uomo fosse molto più nobile o ricco: perchè allora (come dice l'Angelico) giustamente può presumersi, che la donna abbia finto o voluto spontaneamente ingannarsi, ma non siasi veramente ingannata. Quando poi debba essere questa disparità, Lessio adduce per esempio se l'uomo fosse figlio di magnate, e la donna figlia di fabro; ma Sanchez, Nav., e s. Antonin., dicono, che basta minor disuguaglianza: v. gr. se un nobile (ma non magnate) dovesse prendersi la figlia d'un agricoltore, o d'artigiano. E lo stesso dicono i suddetti aa. con altri, e col medesimo Lessio, se l'uomo fosse notabilmente più opulento (2). Di più dicono probabilmente Sanchez, Lugo, Less., Salmat., Viva, ed altri, ciò correre, ancorchè la zitella abbia affatto ignorata la disparità, perchè se vi fosse l'obbligo preciso del matrimonio, allora sarebbe l'uomo tenuto a rendere una cosa, ch'eccede l'uguaglianza dovuta all'ingiuria fatta, onde basterà allora, che solo cerchi di riparare il danno con dotarla (3). All'incontro se la donna potea già percepire la

(1) Suppl. q. 46. a. 5. ad 4. (2) L. 3. n. 643.
(3) N. 643. dub. 2.

lisparità, come di sopra s'è detto, è più probabile con Lessio, s. Anton., Lugo, Sanchez, Silv., ec. (contro d'altri), che allora non è tenuto neppure a compensare il danno, come anche espressamente l'insegna s. Tommaso nel luogo citato, dicendo: *Et etiam quoad hoc* (cioè alla riparazione del danno) *non tenetur, quia præsumi probabiliter potest, quod sponsa non fuerit decepta, sed decipi se finxerit* (1).

Si limita per II. Se dal matrimonio si temesse pessimo esito, come dicono Lugo, Sanchez, Busemb., Henriq. ec. (2). Si limita per III. Se la donna rimettesse al suo violatore l'obbligo di sposarla; essendo tal remissione ben valida, ancorchè v'intervenisse il disonore della famiglia, come probabilmente dicono Lugo, Lessio, Roncaglia, e Laymann, mentre il jus del matrimonio propriamente a lei spetta, e perciò liberamente ella può cedervi (3). Si limita per IV. Se'l matrimonio non potesse farsi dall'uomo senza disonore della sua famiglia, poichè allora non è tenuto al matrimonio, ancorchè la promessa fosse stata vera, essendo allora quella invalida, come di cosa illecita, secondo dicono comunemente Laym., Navarr., Sanch., Roncaglia, Sporer, ec. (4). Ma ben sarebbe tenuto poi, se la promessa fosse stata vera, e la disparità fosse solamente nelle ricchezze, giusta però quel che si dirà al *capo XVIII. n.* 16.,

(1) L. 3. n. 643. dub. 3. (2) Num 644. ad 648.
(3) Ibid. (4) Ibid. et l. 6. n. 961

re (come dicono Lessio e Lug
di sì vil condizione, che la
fosse più stimabile che l'altrui
altrimenti si temesse il danno
se lo spurio fosse di mali costu
succedere ad un principato. 3.
manifestarsi al marito senza
ma ben dicono qui Lugo e Spo
cilmente l'adultera potrà essere
perchè difficilmente potrà evit
vessazione ; come si ricava dal
nit., dove dicesi : *Mulieri, quæ*
prolem suscepit, quamvis id vir
confiteri, non est pœnitentia d
all'incontro comunemente Lug
caglia , Spor., Croix, Tambur.
madre è tenuta palesarsi al figl
da lui potesse probabilmente s
ciò avvisato cedesse ai beni del
il dire, che la perdita della fam
alla perdita delle robe ; perchè

n è certa, che'l suo danno è mol-
re di quello degli altri figli, ella
. ripararlo (1).
unto sta, che'l figlio non è obbli-
ò a credere alla madre, com'inse-
iunemente Azor., Fill., Lugo, Less.,
onc., Salmat., Holzmann, ecc., poi-
è tenuto a credere ad un solo te-
ancorchè probatissimo, siccome si
p. *Relatum, de testam.*, e dal c. *Li-*
tib., dove dicesi: *Nulla est causa,*
testimonio, quamvis legitimo, ter-
Essendo ciò necessario al ben co-
r evitar le frodi che altrimenti po-
facilmente commettersi. E perciò
bel, ed altri, che di rado può esser
madre di manifestarsi al figlio, per-
lo può avvenire, che'l figlio sia te-
edere alla madre. Ma se mai del-
nità del figlio vi fossero tali indizj,
sero noti, ben sarebbe il figlio con-
el foro (v. gr., se la madre chiara-
mostrasse l'assenza o l'impotenza
in tempo della procreazione), al-
lio sarebbe tenuto di credere alla
a madre di manifestarsi al figlio(2).
. quanto all'adultera. In quanto poi
ro, egli è tenuto di restituire a' fi-
mi così l'eredità lasciata alla sua
me gli alimenti a lei dati dal terzo
rchè sino al terzo anno è obbligata

3. n. 653. (2) Cit. n. 655. in fin. et 654.

Croix, ec., comunemente, ch'è
l'uno e all'altro; perch'egli se
prossima morale di tutt'i suddetti
tendo l'adultera in moral nece
por la prole (2).

102. Si dimanda per 1. A che si
dultero in dubbio, se la prole si
marito. Dice Laymann, ch'è ten
secondo la rata del dubbio. Ma
te insegnano Soto, Nav., Lugo, L
Castrop., Tournely, Concina, ec
tenuto a niente, sempre ch'egli
esser sua la prole; poichè altrim
de il matrimonio, e possiede anch
l'esenzione dal soddisfare il dan
stesso corre (come ben dicono So
Salmat., Trull., ec.), se si dubit
dulteri, di cui sia la prole; per
gione, perchè non può imporsi u
to per un obbligo dubbio. Sol
eccettuarsi con Elbel, ed altri, il

rechè non è certa, che'l suo danno è mol-
› maggiore di quello degli altri figli, ella
tenuta a ripararlo (1).
. Ma il punto sta, che'l figlio non è obbli-
ato in ciò a credere alla madre, com'inse-
nano comunemente Azor., Fill., Lugo, Less.,
,aym., Ronc., Salmat., Holzmann, ecc., poi-
hè niuno è tenuto a credere ad un solo te-
timonio, ancorchè probatissimo, siccome si
ia dal *cap. Relatum, de testam.*, e dal *c. Li-
et, de testib.*, dove dicesi: *Nulla est causa,
'uæ unius testimonio, quamvis legitimo, ter-
ninetur*. Essendo ciò necessario al ben co-
nune, per evitar le frodi che altrimenti po-
rebbero facilmente commettersi. E perciò
licono Elbel, ed altri, che di rado può esser
enuta la madre di manifestarsi al figlio, per-
:hè di rado può avvenire, che'l figlio sia te-
ıuto di credere alla madre. Ma se mai del-
'illegittimità del figlio vi fossero tali indizj,
:he se fossero noti, ben sarebbe il figlio con-
lannato nel foro (v. gr., se la madre chiara-
mente dimostrasse l'assenza o l'impotenza
del marito in tempo della procreazione), al-
lora il figlio sarebbe tenuto di credere alla
madre, e la madre di manifestarsi al figlio(2).
1. Ciò in quanto all'adultera. In quanto poi
all'adultero, egli è tenuto di restituire a' fi-
gli legittimi così l'eredità lasciata alla sua
prole, come gli alimenti a lei dati dal terzo
anno, perchè sino al terzo anno è obbligata

(2) Lib. 3. n. 653. (2) Cit. n. 655. in fin. et 654.

peccato; si veda ciò che si diss
num. 35. Non è capace poi
chi volesse restituire in morte
vita ; o volesse restituire parte
tutto. Del resto può alcuna vol
differir la restituzione , quan
causa; come sarebbe per evitar
la propria infamia, o per altri
esamineranno nel §. seguente.
vertirsi colla sentenza più com
Less., Mol., Tamb. ec. (checch
cano), che quando il debito è
non ostante che vi sia giusta c
ferir la restituzione, sempr'è te
a rifare tutto il danno che ne
ditore, perchè di tal danno sem
il furto prima fatto (1). Altrim
debito è per ragion di contratt
105. In oltre può differirsi la restit
do la dilazione fosse picciola (ci
ni, come stima Castropalao), e'l

ma non restituisce, siccome diremo parimente nel *capo ult.* al *punto I.*, parlando di coloro che stanno nell'occasione prossima. La ragione è, perchè, essendo la restituzione una cosa molto difficile in sè ad eseguirsi, se'l penitente si assolve prima di farla, per la comune sperienza che ve n'è, si lascia il medesimo in prossimo pericolo di non restituire. Onde ben disse s. Tommaso di Villanova: *Prius restituat, et tunc ad confessarium redeat ut absolvatur.* Si è detto *regolarmente*, perchè (come dice lo stesso p. Concina), se la restituzione non può farsi così presto, e'l penitente si conosce veramente risoluto a soddisfare, ben può assolversi la prima volta; e probabilmente (come dicono Lugo e i Salmat.) anche la seconda e la terza, se concorrono tali circostanze, che'l confessore debba accordargli la dilazione (1). Se poi la monizione della restituzione non fosse *profutura*, vedi quel che si dirà al *cap. XVI. num.* 108., parlando del sacramento della Penitenza.

06. In quanto poi al modo di restituire, chi non potesse senza sua infamia restituire per se stesso, deve almeno restituire in secreto per mezzo del confessore, o d'altra persona fedele. Ma qui si fa il dubbio: quando avvenisse che'l confessore si ritenesse il danaro datogli per restituirlo, se'l penitente è tenuto a pagarlo di nuovo. Lo negano Sot., Castrop., ec., dicendo, che non essendo il debi-

(1) Lib. 3. n. 679. et 682.

sempre nondimeno è obbligat
denne il padrone: 2. perchè il
a tutti i danni fortuiti che av
drone per causa del furto, e n
mai che'l creditore sia conten
ricupera quello che gli è stat
il padrone fosse certo, e'l con
dentemente del furto ne face
dice Tamb., che se la prima
traria detta di sopra di Soto e
nel primo caso, è probabile a
sto, che'l debitore non sia te
Ma neppure in ciò so acqueta
creditore sempre vuol il suo, e
porre ad arbitrio suo, non deg
si disse poi al *n.* 65., che'l la
far capitare la restituzione a
mano del creditore.

§. IX.

Dell'ordine delle perso
alle quali dee prima farsi la r

107. Quando il debitore può soddisfare a tutti, non v'è obbligo di osservare alcun ordine. Ma quando non può a tutti, debbono osservarsi le seguenti regole. Per 1. Se la roba esiste, deesi quella certamente restituire al padrone, o mancando esso, a' poveri, come dice Busemb. Lo stesso corre per la restituzione della roba comprata, quando non se n'è pagato il prezzo, perchè allora il dominio è restato in mano del venditore, come si ha dal §. *Venditæ, instit. de rer. div.* Altrimenti poi se'l venditore per lo prezzo ne avesse ricevuto il pegno o la sicuranza; poichè allora il dominio è già passato al compratore, e'l venditore, è già sicuro del prezzo che gli spetta. E lo stesso diciamo con Lugo, Mol., Laym., Castrop., Vasq., Azor. ec.(contro Bonac. e Salmat.) se ha ricevuto fede del prezzo, perchè anche allora il dominio della roba spetta al compratore, come diremo al *num.* 167. Onde allora non compete altro al venditore che l'azione personale verso del compratore (1). Se nonperò fosse pecunia

(1) Lib. 3. n. 684. et 685.

furtiva mischiata colla propria, giustamente dicono Castrop., Ronc. e Croix, che quella dee restituirsi al suo padrone, mentre in tal caso resta al medesimo tutto il cumulo specialmente obbligato (1).

108. Per 2. i debiti onerosi debbon soddisfarsi prima de' gratuiti, perchè la promessa di questi include sempre la condizione tacita, *deducto ære alieno* (cioè pagati i debiti), come dicono comunemente Lugo, Silv., Mol., Nav., Less. ec., per la *l. Inter* §. 15. *ff. de re jud.* (2).

109. Per 3. Se i debiti poi son tutti onerosi, 1. debbono soddisfarsi i debiti per cui stanno obbligati i beni del debitore coll'ipoteca espressa; 2. i debiti coll'ipoteca tacita, e fra questi debbon preferirsi le doti delle mogli; 3. i depositi perduti in mano del debitore; 4. i debiti da pagarsi a' privilegiati, cioè pupilli, luoghi pii, ec.; 5. gli altri debiti personali. Ma a tutti questi creditori, quantunque avessero l'ipoteca espressa, dee sempre preferirsi chi ha dato il danaro a comprar la roba, o a riparar la casa, o a coltivare e custodire il campo, o a raccoglier le biade, come sta espresso nella *l.* 3. *ff. Qui potiores etc.* (3).

110. Si dubita per 1. Quali debiti prima debban pagarsi, se quelli che sono per delitto, o per contratto. Vi sono tre sentenze. La 1. preferisce i debiti per delitto: così Medina, Rebell., ec. con s. Tommaso (4), perchè il

(1) Lib. 3. n. 499. vers. Notandum. (2) N. 686.
(3) N. 690. (4) Opusc. 71. a. 17.

ritenere le robe future è maggiore ingiuria, che mancare al pagamento promesso per contratto. La 2. preferisce i debiti per contratto, non già gratuito, ma oneroso; così Gaetano, Navar. ec., perchè altrimenti (questi dicono) si farebbe la restituzione del furto da ciò che spetta ad altri; ma questa ragione Lugo non l'ha ben fondata. La 3. più comune di Lugo, Less., Castrop., Bonac., Laym., ed a me più probabile, dice, che i suddetti debiti debbon soddisfarsi *pro rata*, purchè non esista in ispecie la roba del padrone, o purchè non sia ipotecata al creditore; altrimenti non si ha verun fondamento per alcuna legge, che tra' creditori per delitto e per contratto debba farsi preferenza (1).

11. Si dubita per 2. Se i debiti certi (cioè de' quali i creditori son certi) debban preferirsi agl'incerti. Probabilmente l'affermano Less., Bonac., Busemb., Salmat. ec., perchè i debiti certi per legge di natura si debbono ai creditori, ma gl'incerti sol per legge positiva si debbono a'poveri. Tuttavia è abbastanza probabile la sentenza di Molina, Bannez, Tapia, Rebell., ec., chiamata da Lugo probabilissima, che la restituzione debba farsi *pro rata*, mentre è molto probabile, come altronde dicono Gaetano, Covar., Arag., ec., che la restituzione a' poveri debbasi anche per legge naturale; poichè tale si presume esser la volontà de' creditori ignoti, che non potendo

(1) Lib. 3. n. 688.

Molina con altri più comune
ditori d'ipoteca tacita, che
preferirsi ancora a chi ha l'esp
ditori poi personali non si n
babile la sentenza di Castrop
mann, ec., che questi debbon
si secondo la rata del loro
a costoro non sono obbligati
sola persona del debitore, ch
obbligata a tutti. Ma è più
probabile la sentenza di Lug
Suar., Nav., Bon., Concina, Ci
mat., i quali citano s. Tomm
anche debbono preferirsi i pe
ri, perchè la regola, *Qui prio*
potior est in jure, quantunqu
è assegnata per li soli ipoteca
dalla legge canonica (*reg.* 45.
si assegna per tutti; e tal r
sulla legge naturale, mentre
ditore personale direttamente

13. Si dubita per 4. Se'l debitore possa preferire tra' creditori personali il più povero. Probabilmente l'asseriscono Molina, Sa, Lessio, Laym., Med., ec., con s. Tommaso (1); perchè il povero patisce più danno. Ma più probabilmente lo negano Lugo, Castrop., Azor., Vasq., Less., ec., perchè tale prelazione non si trova indicata da alcuna legge. N'eccettuano Lessio e i Salmat., se'l povero fosse in grave necessità; ma ciò dico doversi intendere solo quando gli altri creditori fossero tenuti in particolare di sovvenire a tal povero, per obbligo preciso della limosina (2).

14. Si dubita per 5. Se'l creditore che ha esatto intieramente il suo credito, possa ritenerlo senza farne parte agli altri creditori personali. Il cardinal de Lugo lo nega, se quegli non è anteriore, e se ha esatto fuor di giudizio. Ma è comunissima la sentenza opposta di Lessio, Navar., Cabassuz., Salmat., ec., perchè le leggi favoriscono i diligenti ad esigere: e non fanno elle distinzione se in giudizio o fuori, come si osserva nella *l. Pupillus ff. quæ in fraud.*, e *l. Si non.* 6. §. 1. *ff. de bon. auct. juc. etc.* Da ciò dice Busemb. con Silv., Nav. e Bonac., che quando alcuno dei creditori personali equali domanda il suo credito, il debitore è obbligato a soddisfarlo (3). Se nonperò niuno di tali creditori esige, non può il debitore (ch'è impotente a pagar tutt'i suoi debiti) a suo arbitrio soddisfare

(1) Opusc. 75. c. 18. (2) Lib. 3. n. 691.
(3) N. 692.

tore ch'esige, ma non già di dar
ritto di ritenersi ciò che ingiu
ha dato il debitore: nè in ciò p
l'averlo ricevuto in buona fede

115. Si dubita per 6. Se possa il
non è precisamente necessario
stipendio dal padrone ch'è agg
biti. Si risponde, che se già l'h
buona fede, ben può ritenerlo.
de, che'l padrone in avvenire
mento si rende ingiustamente (
sità) impotente a soddisfare i
ciamo con Navarro, Angelo, ec.,
lasciarlo, nè può seguire ad esi
altrimenti egli si fa causa del d
ditori, come si è detto in simil
75. (2). All'incontro la moglie,
citamente ricevono gli aliment
quantunque carico di debiti,
Sanchez, Laymann e Croix (pu
biano altronde come vivere); es

lina, Navar., Vasq., e Laym., ch'ella, benchè avesse altronde come vivere, anche può ricevere gli alimenti dal marito usurario, e ch'è impotente a restituire, perchè il marito non meno è tenuto ad alimentare la moglie, che a pagare i debiti. Aggiunge Laym., che le mercedi degli operarj per gli usi necessarj del debitore, debbon preferirsi anche a' crediti ipotecarj (1).

§. X.

Quali cause scusino dalla restituzione.

116. *Le cause che scusano per parte del creditore, sono: 1. Se si restituisce al di lui creditore: 2. Se si presume il suo consenso: 3. Se si prevede il suo abuso.*

117. *Per parte del debitore: 1. Se manca la colpa: 2 Se si ottiene la composizione: 3. Se il suo danno è molto maggiore: 4. Se v'è pericolo dell'anima: 5. o della vita o fama: 6. Se fa la cessione de' suoi beni.*

118. *Scusa la necessità.*

119-20. *Ma che, se'l creditore anche stesse in necessità?*

121. *Se 'l debitore fa un dono al creditore senza ricordarsi del debito, ecc.*

16. Alcune cause scusano per parte del creditore, altre per parte del debitore. Per parte del creditore, scusa per 1. se tu paghi al creditore del tuo creditore, perchè allora acquistando la cessione del credito di colui già puoi giustamente compensare. Per 2. se prudentemente puoi presumere, che'l padro-

(3) Lib. 3. n. 695.

rem attingere, non esse furem; quid eni
fecit, qui putat, dominum consensurum
La ragione è, perchè tutta la malizia
to consiste nel prendersi l'altrui co
volontà del padrone; onde supposto i
senso del padrone, non è più furto. S
ferma ciò da s. Tommaso (3), il qual
mette il donare al religioso, che sper
tiabizione dal prelato, cioè se stima
avrebbe la licenza, se gliela cercasse.
il debitore non è tenuto alla restituzio
padrone della cosa restituita avesse a
sarsene a peccare, come dicono Less.
Soto, Mol., Nav., Croix, ec., contro
ed espressamente l'insegna s. Tommaso
cendo: *Quando res restituenda appa*
graviter nociva ei cui restitutio facien
vel alteri, non ei debet tunc restitui; q
stitutio ordinatur ad utilitatem ejus

stituitur. Anzi quando il padrone avesse a fare abuso della roba in danno del terzo, tu sei tenuto a negarla, semprechè puoi negarla, senza suo danno maggiore, o almeno eguale, come si è detto al *n*. 50., dove si disse, non esser lecito per evitar la perdita della fama, o della roba, restituir la spada a chi vuol uccidere il nemico. Ed allora peccheresti, non solo contro la carità, ma ancora contro la giustizia, come insegnano comunemente Lugo, Soto, Less., Castrop., Concina, e Salmat., perchè il prossimo ha dritto, che niuno si cooperi al suo danno (1).

117. Per parte poi dello stesso debitore, egli è scusato della restituzione per 1. se nel fare il danno non ha commessa colpa mortale, come si è detto al *n*. 39. Per 2. se la restituzione dovesse farsi a' poveri per essere i debiti incerti, e'l debitore ottenesse la composizione dal Papa, come si è detto al *n*. 68., o pure s'egli fosse anche povero, e l'applicasse a se stesso (2). Per 3. se non potesse restituire senza suo danno molto maggiore, e più del doppio; poichè allora ben può differire la restituzione, purchè il creditore dalla dilazione non ne patisse ugual danno, come si è detto al *n*. 65. Per la sola perdita poi del lucro non può il debitore differir la restituzione, come ben dicono i Salmat. N'eccettua Beya, se per la dilazione il creditore non ne patisse alcun danno (3). Per 4. se non potesse il

(1) Lib. 3. n. 697. v. Teneris.
(2) Num. 698.
(3) Num. 697. v. Teneris.

al *n.* 99. *in fin.* Per 6. se cede
perchè le leggi concedono al de
tente a soddisfare tutti i suoi cı
tenersi quanto gli è necessario]
si secondo il suo stato , con ce
altri suoi beni ,,e con ciò rest
quel che non può pagare, purcl
a miglior fortuna; *l. Cum et filii*
etc. Benchè dice Laymann, che
do egli nella sua povertà, è ob
ticare, e d'acquistare quel che
disfare. Notisi nonperò, che tal
ha luogo ne' debiti per causa di
tunque Less., Nav. e Salon., an
no al ladro il cedere i suoi ben
si quanto gli basti al solo vitt
118. Per 7. scusa la povertà , s
non potesse il debitore vivere
secondo il suo stato; Azor., Lu
Antonino, Nav., Laym., Salmat.
tri comunemente (3); purchè (

non ostante, sempreche il debi-
se decadere dal suo stato giusta-
uistato, sembra a me e ad altri
cosa dura l'obbligarlo all'intiera
ie. Del resto ben avvertono s. An-
orer, Elbel, ec., che in tal caso è
nuto il debitore a diminuire alme-
ie può (1).
lubbio maggiore è, se la povertà
restituzione, quando il creditore
e povero. Qui bisogna distinguere
à estrema dalla grave: se'l debitore
ire dovesse metter sè o i suoi (cioè
ori, o moglie) in necessità estrema,
ato, perchè allora si serve di quei
lovrebbe restituire, come già stes-
ma necessità; e ciò quantunque la
ta esistesse nella sua specie, come
:o, Less., Gaet., Toledo, ec. comu-
ed ancorchè il padrone della roba
stessa necessità estrema, perchè in
miglior la condizione del possesso-

solo debitore sta in grave nec
se restituendo dee cadere dal
stamente acquistato, ben egli
restituzione, come si è detto
dente. Ma il dubbio sta, quai
bitore come il creditore stan
sima necessità grave, se debb
tuzione. E si risponde, che se
si trova in grave necessità, i
restituire, ancorchè debba poi
cessità, perchè nella necess
preferirsi il creditore; così
Azor., Molin., Lessio, Laym.,
Croix, ec. Se poi il debitore
già si trovano nella stessa gr
sicchè non hanno quanto ba
secondo il loro stato; allora
che'l debitore anche dee resti
quando il debito è per delit
Roncaglia; ma Lessio, Castr
Trull., collo stesso Roncaglia
cono, esser probabile, che in

iolto maggiore, mentre dalla neces-
re dovrebbe passare all'estrema , o
:rema. Ma se n'eccettua sempre se'l
per quel furto in particolare fosse
n quella grave necessità. E se n'ec-
se la roba esistesse nella sua specie
verta qui per ultimo, che chi dubi-
lanno che ha fatto è leggiero o gra-
è tenuto a ricompensare che'l solo
ma se la roba furata esiste , e du-
dro, se sia di valore grave o leggie-
uto sotto colpa grave a restituirla ;
ti esporrebbe il padrone ingiusta-
patire un danno grave (2). A che
enuto il possessore di buona fede,
nendogli il dubbio, che la roba non
vedi ciò che si è detto al *n.* 73. di
ipo, ed al *capo I. n.* 20. *infr*. *S'infer.*

ier ultimo si dimanda se il debitore
al creditore senza ricordarsi del
ia scusato dalla restituzione. Lo ne-
ich., Laym., Bonac. ec., perchè (co-
io) con un solo pagamento non può
:si a due obblighi, l'uno per titolo
zia , e l'altro per titolo gratuito. Ma
no Cardenas , Rodriqu. , Mazzotta ,
con Rebell. , ed altri ; la cui sen-
abbastanza probabile, semprechè il
, se si fosse ricordato del debito, non
donato. La ragione si è, perchè sem-

3. n. 701. et 702. (2) N. 704.

debitore restituire senza pericolo dell'anima sua o de' suoi, v. gr. se vi fosse pericolo che la moglie, o le figlie si prostituiscano, o si rilascino a far latrocinj, ec.; così Less., Mol., Bonac., Filliuc., ec. (1). Per. 5. se non può restituire senza pericolo della vita, o della fama; purchè la perdita di sua fama preponderi al danno del creditore, come si è detto al *n.* 99. *in fin.* Per 6. se cede a' suoi beni; perchè le leggi concedono al debitore impotente a soddisfare tutti i suoi creditori, il ritenersi quanto gli è necessario per sostentarsi secondo il suo stato, con cedere loro gli altri suoi beni, e con ciò restar libero per quel che non può pagare, purchè non venga a miglior fortuna; *l. Cum et filiis*, *c. Qui bon. etc.* Benchè dice Laymann, che ancor restando egli nella sua povertà, è obbligato di faticare, e d'acquistare quel che può per soddisfare. Notisi nonperò, che tal cessione non ha luogo ne' debiti per causa di delitto; quantunque Less., Nav. e Salon., anche concedono al ladro il cedere i suoi beni col ritenersi quanto gli basti al solo vitto (2).

118. Per 7. scusa la povertà, se restituendo non potesse il debitore vivere decentemente secondo il suo stato; Azor., Lugo, Scoto, s. Antonino, Nav., Laym., Salmat., Croix ed altri comunemente (3); purchè (s'intende) il debitore abbia giustamente acquistato un tale stato; perchè se l'avesse acquistato ingiu-

(1) Lib. 3. num. 698. ad 9. (2) N. 699.
(3) Num. 702.

stamente con furti o frodi, egli è obbligato a restituire, ancorchè debba decadere dal suo stato, come anche comunemente i dd. insegnano. In oltre s'intende, come dicono Castrop., p. Nav., Silve., Layın., Croix, ec., purchè il debitore non siasi posto da sè colpevolmente in tal bisogno co' giuochi e bagordi: ma ciò non ostante, semprechè il debitore dovesse decadere dal suo stato giustamente acquistato, sembra a me e ad altri dotti per cosa dura l'obbligarlo all'intiera restituzione. Del resto ben avvertono s. Antonino, Sporer, Elbel, ec., che in tal caso è sempre tenuto il debitore a diminuire almeno quel che può (1).

19. Ma il dubbio maggiore è, se la povertà scusi dalla restituzione, quando il creditore fosse anche povero. Qui bisogna distinguere la necessità estrema dalla grave: se'l debitore col restituire dovesse metter sè o i suoi (cioè figli, genitori, o moglie) in necessità estrema, egli è scusato, perchè allora si serve di quei beni che dovrebbe restituire, come già stesse in estrema necessità; e ciò quantunque la roba dovuta esistesse nella sua specie, come dicono Soto, Less., Gaet., Toledo, ec. comunemente; ed ancorchè il padrone della roba fosse nella stessa necessità estrema, perchè in tal caso è miglior la condizione del possessore: ma giustamente n'eccettuano Lessio e Castrop., se accadesse il caso, che'l padrone

(1) Lib. 3. num. 698. ad 5. et 6. et 7. et num. 702.

messi, è sentenza più comune,
babile, tenuta da Soto, Gae
Sanchez, Lugo, Molina, i Sal
Croix ec. (benchè la contraria
Comitolo, Tournely, e Concina
za probabile, per molte leggi
che riprovano tali contratti),
a pagare il prezzo chi l'ha pro
l'ha ricevuto non sia obbligato
così per la ragione di sopra m
quando uno de' contraenti ha
parte, l'altro è tenuto a por
anche perchè l'opera mala già
non meriti prezzo come mala,
stimabile come utile all'uno,
chi la pone (2). E lo stesso ti
(3). Si veda quel che si dirà a
num. 67. Si quis autem donum
lieri traderet ad copulam extor
posset illa, copula non conces
tinere; secus vero, si donum

25. Si noti per 3., che il contratto fatto per dolo o per errore circa la sostanza, egli è invalido, ancorchè l'errore non avesse dato causa al contratto, cioè quando, ancorchè la parte avesse conosciuto l'errore, pure avrebbe contratto. All'incontro quando l'errore è circa la qualità della cosa, e non ha data causa al contratto, egli è certamente valido. Ma se poi l'errore fosse stato circa la sola qualità, ed avesse dato causa al contratto, Conc., Præp., Med. ec. dicono, che'l contratto è nullo; ma la sentenza più comune, e che pare più probabile, vuole, che sia valido, poichè tal contratto non può dirsi invalido nè per legge naturale, essendovi già il pieno consenso circa la sostanza, nè per legge positiva, come costa dal testo di Giustiniano *Instit. lib. 4. tit. 13. de except.*, dove si dichiara già valido un tal contratto, benchè si dia l'azione alla parte ingannata di rescinderlo. Ma ciò non ostante, quando l'errore fosse stato invincibile, *et res adhuc esset integra*, è probabile con Lessio, Laymann, Castrop. ec., che l'ingannato non è tenuto in coscienza di stare al contratto, essendo la mente tacita di tutti i contraenti di non volersi obbligare a quei contratti, dove trovansi ingannati (1).

26. Si noti per 4., che i contratti fatti per meto (purchè il meto sia grave ed ingiusto) parimente possono rescindersi, non solo dal

(1) Lib. 3. n. 715.

giudice, ma anche dalla parte che ha patito il meto, di propria autorità; e ciò ancorchè la roba sia passata in mano del terzo possessore di buona fede. E se mai la parte lesa cercasse di rescindere il contratto, e l'altra ricusasse, bene ella può allora compensarsi occultamente il danno patito (1). Del resto tali contratti son validi per se stessi, benchè fossero gratuiti, scondo la sentenza comunissima, e più probabile che tengono Lessio, Azorio, Lugo, i Salmaticesi, ed altri molti (2). Nulladimeno se n'eccettuano 1. il matrimonio, ed anche gli sponsali, come si dirà al *capo XVIII.*: 2. la professione religiosa: 3. il voto: 4. la promessa o tradizione di roba di chiesa: 5. l'elezione del prelato: 6. l'autorità del tutore estorta per meto: 7. la giurisdizione ecclesiastica per meto acquistata: 8. l'assoluzione dalle censure. 9. la rinunzia de' beneficj. Parlando poi per gli altri contratti, già si è detto, che chi patisce il meto, ha l'azione di rescinderli: s'intende quando il meto è grave, ma non già quando è leggiero secondo la sentenza più probabile; benchè la contraria di Lessio, Navarro, Soto, Sanchez, Castrop., Salmat., ec., non la stimiamo improbabile; ma n'eccettuano sempre questi dd. il matrimonio, e la professione religiosa, che non possono invalidarsi per causa del meto leggiero patito (3).

127. Si questiona poi fra' dd. se obblighi in co-

(1) Lib. 3. n. 717. qu. 2. (2) N. 716. v. Quær. 1.
(3) N. 716. qu. 1. et seq.

ienza il contratto celebrato senza le dovute
lennità. Molti l'affermano, come Soto, s.
ntonino, Sa, Molina, ec., dicendo, che la
gge umana toglie bensì l'azione in tali con-
atti, ma non l'obbligo naturale, per cui ba-
a il solo consenso. Molti altri poi lo nega-
), come Lessio, Lugo, Bonac., i Salmat. ec.,
dicono, che la legge umana per ovviare
pericolo delle frodi ben può togliere an-
ie l'obbligo naturale. Ma essendo abbastan-
ı probabili tutte queste due sentenze, stimo,
ie in pratica deve abbracciarsi in ogni con-
ı la terza sentenza di Sanchez, Cabassuzio,
annez, Beja, ec. (alla quale si uniforma poi
ıche Soto), cioè che avvenendo tal dubbio,
ee preferirsi il possessore, finchè non sia
ondannato dal giudice a restituire (1). E
ui si noti la *l. Et si inutiliter, c. de fideicom.*,
ove si dice, che se l'erede consegna la roba
ısciata per fedecommesso nel testamento
on solenne, non può ripeterla, per la se-
uente ragione (come ivi si dice): *Cum non
x sola scriptura, sed ex conscientia relicti fi-
eicommissi defuncti voluntati satis factum esse
ideatur*. Onde nell' argomento si dice: *A-
noscens minus solemnem voluntatem, et sol-
ens, non repetit.*

(1) Lib. 3. n. 711.

128. In quanto alla promessa è p
la semplice promessa, se non
lontà espressa di obbligarsi sot
ve, ella non obblighi che a cc
mentre una tal promessa non gi
giustizia, ma per sola fedeltà,
come dice s. Tommaso (1); e
tenza sono anche Gaetano, Baur
Henriquez, ed i Salmaticesi
Ed è certo poi, che non obbliga
do la cosa promessa si rende o
o impossibile, o pura illecita, c
vero quante volte sopravveniss
zione di cose, che se fosse stat

amente san Tommaso (1) con altri comunemente (2).

). In quanto poi alla donazione, debbono notarsi molte cose. Si noti per I., che sono mpediti di donare le seguenti persone: 1. quei che son privi di ragione: 2. i muti e sordi dalla nascita: 3. i pupilli, ed anche gl'impuberi (se non per causa pia): 4. i condannati a morte: 5. gli amministratori di comunità, eccettuate le donazioni rimuneratorie, e le limosine (3). In oltre non posson donare gl'indebitati; e si avverta, che quelli che ricevono i doni dagl'indebitati, son tenuti a restituirli, quando i debitori si rendessero impotenti con quei doni a soddisfare loro creditori; perchè tali donatarj col ricevere son causa positiva del danno de' creditori, giacchè il contratto della donazione non consiste nella sola volontà del donante, ma anche dell'accettante; ond'essi, come causa positiva del danno de' creditori, sono obbligati alla restituzione (4).

. Si noti per II., che le donazioni tra' conjugi non han vigore, se non sono confermate con giuramento, o pure colla morte del donante, dopo fatta in vita la tradizione del dono. Son valide nondimeno, se son fatte *causa mortis*, o se sono rimuneratorie, o se son fatte dal marito ch'è prodigo, o dalla moglie per fare ottenere al marito qualche

(1) 2. 2. quæst. 110. art. 3. ad 3.
(2) L. 3. n. 720. v. Notandum.
(3) N. 721. (4) N. 722.

dignità (1). Lo stesso ch'è tra conjugi, dicesi della donazione fatta dal padre a' figli di famiglia. È valida non però tale donazione, s'è fatta per causa di matrimonio, o degli studj (ed allora non si presume, che'l padre voglia, che si computi la roba donata nella legittima); o pure se'l figlio è solamente naturale, o se'l padre dona il frutto del peculio avventizio (2).

131. Si noti per III., che la donazione prima d'essere accertata, non partorisce obbligo alcuno (eccetto che se fosse fatta ad infanti, poichè allora la legge accetta per essi). Questa sentenza è comune appresso tutti i nostri autori, come Lugo, Cont. di Tournely, Habert, Concina, Wigandt, Franzoja, Cuniliati, ed i Salmaticesi con molti altri (3), e si prova dalla *l. Absenti, ff. De donat.*, dove dicesi: *Si nesciat* (donatarius), *rem, quæ apud se est, sibi esse donatam, donatæ rei dominus non fit, etiamsi per servum ejus, cui donabatur, missa fuerit: nisi ea mente servo ejus data fuerit, ut statim ejus fiat.* La ragione si è, perchè non può contrarsi alcun obbligo tra le parti senza il consenso d'ambedue; mentre, come ben discor-

(1) Lib. 3. n. 723.

(2) N. 725.

(3) Lugo de contract. d. 23. n. 38., Tournely de promiss. pag. 557., Habert de contr. to. 4. p. 3. c. 18. q. 1. Concina to. 2. l. 9. diss. 5. c. 5. n. 13., Wigandt tr. 8. c. 4. n. 53. v. Dixi 3., Franzoja de præc. dec. c. 3. animad. 2., Antoine eod. tit. c. 2. q. 1., Cunil. decal. c. 2. §. 1. n. 2., Salm. de contr. c. 4. n. 68. cum Sot., Less., Pal., Sanch., Laym., etc.

oltissimo card. Lugo, niuno per legge
ara senza il suo proprio consenso può
tare alcun jus in altrui; sicchè prima
cettazione della donazione non si tras-
alcun jus nel donatario sovra di quel-
perciò restando libero il donante da
bbligo, prima che la donazione sia ac-
, può egli rivocarla a suo arbitrio. Nè
er 1. la *l. Si argentum*, §. *fin. Si au-*
De don., perchè ivi non si dice altro,
che la donazione vale, benchè la co-
nata non sia ancora tradita. Non osta
la *l. Nec ambigi*, *ff. De don.*, dove di-
che la donazione ben vale tra gli as-
poichè si risponde (come spiega la
), che ciò s'intende, quando la do-
e è accettata per epistola, come si ha
. 4. *Etiam per interpositam*, *c. Eod. tit.*,
per mezzo del servo, secondo si è
nella citata *l. Absenti*. Non osta per 3.
canonico nel *cap. Qualiter*, *de pact.*, e
i tibi absenti, *de præbend. in* 6., per-
l primo testo non si dice altro, se non
donazione vale per nudo patto, an-
non vi sia la stipulazione; e ciò non
egarsi. Nel secondo testo poi si parla
neficj, dicendosi, che se il vescovo con-
il beneficio al chierico assente, benchè
nol sappia, non può rivocarne la pro-
ma altra è la conferenza del beneficio,
l vescovo non può altro che conferir-
le fatta la provista, non può rivocarla:
la donazione, la quale non ha alcun

vigore prima d'essere accettata. E ciò corre, ancorchè la donazione fosse giurata (1); mentre il giuramento segue la ragione dell'atto, cioè della donazione che per sè è rivocabile, sempre che non è stata accettata. Ond'è, che se mai la donazione è stata fatta per nunzio, ella può rivocarsi, finchè non sia accettata avanti dello stesso nunzio; e se è stata fatta per lettera, finchè non ritorna la risposta d'accettazione (2). E perciò in tal caso (secondo la sentenza più probabile di Lopez, Tiraquello, Decio, e d'altri) il donatario non può accettare una tale donazione, se ne ha l'avviso dopo la morte del donante; perchè allora non può più unirsi (come si è detto) il consenso del donante con quello del donatario a far valido il contratto. E secondo questa sentenza, se il nunzio per sua colpa non ha portata al donatario la roba donata, o pure non ha eseguita la donazione a lei commessa di fare, egli sarà obbligato dopo la morte del donante, non solo a restituir la roba all'erede, ma anche il danno fatto al donatario. Ma ciò non ostante, non giudico improbabile la sentenza contraria di Lessio, Sanchez, Lugo, Salmatic. e Viva, i quali dicono, che'l donatario anche dopo la morte del donante può accettar la donazione, per ragione che la volontà del donante virtualmente persevera nella lettera, o nel messo inviato, ovvero nella commissione data a lui

(1) Lib. 3. n. 727. (2) N. 728.

li far la donazione. E posto che le suddette entenze sieno amendue probabili, dico, che e il donatario in buona fede ha accettata la lonazione, e se ha già ricevuta la cosa donata, lecitamente può ritenerla. E tanto più, e allorchè è stata accettata la donazione, nè l nunzio, nè il donatario sapeano la morte lel donante, perchè allora l'accettazione è certamente valida, come dicono Sanchez, Lugo, ed i Salmaticesi, per la *l. Inter causas, ff. Mandati etc.* All'incontro il donatario è obbligato alla restituzione, se ha ricevuta la roba con mala o con dubbia fede; essendo che conforme si è detto al *num.* 8. di questo *capo*, e dicesi nell'Opera (1), col dubbio anche positivo, o sia coll'opinione probabile non può acquistarsi il legittimo possesso (2).

2. Quel che si è detto poi di sopra, cioè che la donazione non obbliga prima dell'accettazione, ciò corre ancorchè fosse fatta per cause pie (avvertendo nondimeno, che le donazioni pie possono accettarsi da qualunque persona); così insegnano più probabilmente Sanchez, Castropal., Covarruv., Rebellio, Salmat., ec. Ma se n'eccettua, se la donazione è fatta direttamente a Dio, perchè allora è voto; ed in dubbio si presume già voto; nel quale è probabile poi, che possa dispensare il vescovo, ancorchè la donazione fosse stata accettata per parte della causa pia (3). Se poi essendo morto il donatario

(1) Lib. 3. n. 669. et 761. Qu. II.
(2) N. 729. et 730. (3) N. 726.

destina il nunzio, o l'epistola; ma se vi sono i testimonj, vagliono come fedecommessi (1).

§. III.

Del comodato, precario, e deposito.

136. Qui poco v'è che notare. Il *comodato* è quando si dà in prestito qualche cosa a tempo determinato; il *precario*, sino che'l padrone lo richiegga; e questo precario cessa per la morte di chi lo riceve, ma non per la morte di chi lo dà, finchè gli eredi non lo ripetano. Il comodato poi non può ripetersi prima del tempo determinato, se non fosse che altrimenti il comodante ne patisse danno. Le spese ordinarie nel comodato toccano a farsi dal comodatario, le straordinarie dal comodante (2).

137. Il *deposito* poi è, quando si dà qualche cosa a tenerla custodita; onde il depositario non può servirsene senza la volontà almeno presunta del padrone: altrimenti è tenuto a restituire il valore dell'uso, se la cosa non sia consuntibile coll'uso (3).

138. Si nota qui per 1., che in caso d'incendio,

(1) Lib. 3. n. 742. (2) Num. 744. et 745.
(3) N. 748.

naufragio, ec., il depositario non è obbligato a preferire la conservazione del deposito alla roba propria, se non fosse di molto maggior valore; perchè allora deve preferire la roba depositata; ma può sì bene compensarsi il valor della sua. All'incontro il comodatario è sempre obbligato a preferire la conservazione della roba data in prestito, altrimenti almeno è tenuto a soddisfarne il prezzo al padrone (1). Se poi il comodatario, o depositario sia tenuto alla restituzione, quando la roba perisse per sua colpa, non già teologica, ma solamente giuridica, è probabile, che non sia tenuto alla restituzione, come dicono Lugo, Cabassuzio, Roncaglia, e Salmaticesi (2): vedi ciò che si è detto al *n.* 41.

9. Si noti per 2., che'l depositario non è obbligato a restituire il deposito, se sa per certo, che la roba è rubata, o s'egli avesse causa certa di compensazione; o pure se prudentemente temesse, che il padrone sia per abusarsene contro la giustizia (come della spada per uccidere il nemico), o anche contro la carità, come dice Lessio, con s. Tommaso (3) avverso Sanch. e Bonac. (4).

§. IV.

Del mutuo e dell'usura.

(1) Lib. 3. n. 752.
(2) N. 749.
(3) 2. 2. q. 62. a. 5. ad 1.
(4) L. 3. n. 753.

140. Parlando del *mutuo*, il mutuo
dà una roba consuntibile coll'us
go di restituirla nella stessa sp
a tempo prefisso. Ma se non è
po, ella dee restituirsi quand
(passato non però qualche sp
niente); anzi dee restituirsi anc
chiesta, se dal mutuante non
per dimenticanza, o per riveren
distanza del luogo (1).

141. Si noti qui per 1., che'l mu

esser quello andato in loro utile; eccettochè se si desse a qualche chiesa con consenso del prelato, e del capitolo (1).

2. Si noti per 2., che i figli di famiglia, i quali non hanno beni castrensi o quasi, non sono obbligati a restituire il danaro preso a mutuo; per la *l.* 1. *c. De s. c. Macedon.* E ciò vale non solo per lo foro esterno, ma anche per l'interno della coscienza; eccettochè se ne avessero promessa la soddisfazione con giuramento (il quale per altro ben può rilasciarsi da' superiori ecclesiastici). Ma in caso che l'avessero preso con saputa del padre non contraddicente, o pure se'l mutuo fosse andato in utile del padre, cioè in cose ch'egli avrebbe dovuto somministrare al figlio, allora è tenuto il padre a soddisfare (2). Ciò nondimeno che si è detto del denaro, non corre per la roba presa a mutuo dal figlio di famiglia. E non v'è altro che dire del mutuo.

3. Parlando poi dell'*usura*, l'usura è quel lucro di prezzo stimabile che si esige dal mutuo per l'uso della cosa mutuata. Ella per legge positiva e naturale è illecita, poichè nelle altre cose l'uso è distinto dal dominio, ma nelle cose distruggibili coll'uso, l'uso dal dominio non si distingue, mentre l'uso importa la distruzion della cosa; e perciò essendo che nel mutuo necessariamente si trasferisce il dominio nel mutuatario, se'l

(1) Lib. 3. n. 756. (2) N. 757.

permetta l'aspettare alcun lucr
lucro si aspetta, o si esige, non
di patto, ma per sola benevoler
dimeno diciamo doversi intend
il mutuo si dà principalmente
la benevolenza, e meno princi
spera qualche lucro. Ma dare il
cipalmente per lo lucro sperato
sperato per mera benevolenza),
be, se altrimenti senza tale spe
tuo non si darebbe, diciamo, ess
lecito, dicendosi nell'Evangeli
date, nihil inde sperantes. Luc.
espresso nel testo del *c. Consu*
dove si dice, doversi stimare
dà il mutuo con intenzione del
chè senza patto, *alias non tradi*
del testo; ed appunto adducesi
gione il suddetto testo del Van
de ben dice s. Raimondo (*de*
Qui sub tali spe mutuavit quid

dannata da Innocenzo XI., che dicea: *Usura non est, dum ultra sortem exigitur aliquid tamquam ex benevolentia debitum.* Proposizione giustamente riprovata, perchè la benevolenza non può mai obbligare a dar quel lucro, potendo ella dimostrarsi in molti altri modi (1).

5. Se poi il mutuatario desse qualche cosa veramente *gratis*, ben può ritenersela il mutuante. Ma che dee dirsi, nel caso che si dubiti, se'l mutuatario l'ha data *gratis*, o per prezzo del mutuo? Si risponde, che se'l mutuante in buona fede l'ha ricevuta, e poi sopravvenendo il dubbio non può chiarirsene, allora lecitamente può ritenerla. Ma non già, se l'ha ricevuta col dubbio (checchè si dicano alcuni), perchè niuno col dubbio può cominciare legittimamente a possedere (2). Del resto se'l mutuatario non fosse povero, nè stretto di mano, nè avesse dato per essere stato spinto da qualche dimanda, o minaccia del mutuante; allora può moralmente presumersi che abbia dato quel dono meramente *gratis*, precisamente se l'ha dato dopo la restituzione della sorte mutuata (3).

6. Dicono poi molti dd., come Laymann, Soto, Lugo, Castrop., i Salmatic., ed altri, che se'l mutuatario ha data qualche cosa oltre la sorte per non comparire ingrato, o per timore che non li sia negato il mutuo in avvenire, ben possa ritenersela il mu-

(1) Lib. 3. n. 764. (2) N 669. et 761.
(3) Cit. n. 761.

se obligat ad non repetendam ad certum tempus. Nel mutuo l'obbligo che ha il mutuante d restituzion della sorte per q conveniente, onde con ragion la suddetta proposizione, la generalmente dell'aspettazione tempo. Ma se'l mutuante si aspettare per un tempo lungo e (v. gr. per tre o quattro anni) na, Serra, Ledesma, Trull., H rer, ch'egli potrebbe esigere perchè un tal obbligo è estrins e' perciò degno di prezzo; al (dicono i Salmatic. con Prad rag., ec.) obbligandosi il mutu tare per tanto tempo, è moral sibile, che non ne patisca qua notabile incomodo. E se può mente esiger qualche cosa, e s'o mutuo tra un lungo tempo, c

opo un tempo straordinario (1)?
ttro poi sono i titoli ordinarj per cui
uante può esigere qualche interesse
lla sorte. Il I. titolo è del *danno emer-*
che patisce il mutuante per causa del
, poichè allora, come dice s. Tom-
2), non è ch'egli venda l'uso del da-
ma si rifà del danno che soffre (3).
I. titolo è del *lucro cessante*, cioè, che
a mancare al mutuante per ragione del
. Della giustizia di questo titolo alcu-
dubitato, come Soto; ma irragionevol-
, mentr'egli comunemente è approvato
, ed anche da s. Tommaso (4), il qua-
, che in due modi uno può essere
ggiato, o con esser privato di quel che
o con impedirsegli d'acquistare quel
à stava in via ad acquistare. E sebbe-
ngelico in altro luogo (5) dice, che'l
nte non può pattuire, che gli si ren-
lucro sperato, perchè non dee vendere
che ancora non ha; nulladimeno sa-
nte avverte il dotto Silvio (6), con ciò
si intendere, che il mutuante non può
re tutto il lucro che spera, ma solo se-
il valore di detta speranza. E s. Tom-
ivi stesso lo dice chiaramente appresso,
ndo: *Tenetur tamen aliquam recompen-*
em facere. In oltre ben si ricava la giu-
di questo titolo dal *cap. Naviganti, de*

ib. 3. n. 760. (2) 2. 2. qu. 78. n. 2. ad 1.
ib. 3. n. 768. (4) 2. 2. q. 62. a. 4.
2. qu. 78. a. 2. ad 1. (6) 2. 2. q. 77. q. 1. q. 5.

sarebbe impiegato *sive ad pro*
conquirendos, sive etiam ad lici
tionem exercendam, honestaqu
pienda (1).

150. Per esiger nonperò quest'int
gione o del danno emergente
cessante, vi si richiedono tre
prima, che il patto dell'intere
contratto (eccetto che se'l m
costretto contro sua voglia a m
mutuatario, giunto il termine,
se il mutuo); e di più, che an
contratto sia il mutuatario amm
to titolo. Nè basta il presum
vrebbe acconsentito all'intere
se fosse stato già ammonito de
perchè al contratto non basta
terpretativa, ma vi vuole l'attu
meno i contraenti acconsentis
tratto in ogni miglior modo l
farsi, allora probabilmente di

li sunt, ut contractum instituendum
larent, et conditiones inserendas ex-
: quem fructum ex pecunia posta-

onda condizione è, che per ragione
cessante non si esiga più del valore
anza di detto lucro sperato, de-
pre le spese, e'l prezzo della fatica,
avrebbe dovuto impiegarsi per ot-
guadagno, non già in tutto, ma in
è per quanto il mutuante avrebbe
un altro per liberarsi da detta fa-

za condizione è, che'l contratto del
vera causa del danno, o della ces-
el lucro; poichè se'l mutuante si
e quel lucro con altro danaro che
er altra industria, alla quale non
otuto attendere mettendo il danaro
zione, allora non può esiger niente.
nutuante desse a mutuo il danaro

tuazione è causa, che cessi il
da quel danaro; nè il mutuan
grazia del mutuatario esporre
danaro non destinato a quello
suoi fini. Nondimeno io ciò r
rei nel caso che'l mutuante
mutuo, avesse già intenzione
negozio quel danaro riservato
153. Aggiunge il p. Concina a q
dizioni la quarta, cioè, che il
cro cessante sia certo, cioè pe
le occasioni di lucrare. Ma
altri comunemente con Silvio
dero, Salas, Decoquer, Salma
ben può dedursi in patto l'in
garsi per causa di detti titoli i
sieno probabili, e purchè no
del valore del pericolo del d
speranza del lucro; mentre
tal pericolo del danno incert
della speranza del lucro incert

ont. Benedetto XIV. nella suddetta Bolla
uole, che si ammonisca a' mutuanti, che,
ffin di liberarsi da ogni macchia d'usura, si
pieghi antecedentemente il contratto da far-
i, con tutte le sue condizioni e'l lucro che
i domanda. Ecco le sue parole: *Qui ab om-*
ii usuræ labe se immunes præstare volunt,
ıdmonendi sunt, ut contractum instituendum
ıntea declarent, et conditiones inserendas ex-
›licent, et quem fructum ex pecunia posta-
ent (1).

ı. La seconda condizione è, che per ragione
lel lucro cessante non si esiga più del valore
lella speranza di detto lucro sperato, de-
lotte sempre le spese, e'l prezzo della fatica,
a quale avrebbe dovuto impiegarsi per ot-
enere tal guadagno, non già in tutto, ma in
›arte, cioè per quanto il mutuante avrebbe
›agato ad un altro per liberarsi da detta fa-
.ica (2).

ı. La terza condizione è, che'l contratto del
nutuo sia vera causa del danno, o della ces-
ıazione del lucro; poichè se'l mutuante si
›rocurasse quel lucro con altro danaro che
.iene, o per altra industria, alla quale non
ıvrebbe potuto attendere mettendo il danaro
ı negoziazione, allora non può esiger niente.
Ma se'l mutuante desse a mutuo il danaro
lestinato al negozio, e non avesse allora in-
enzione di sostituire al negozio il danaro
:he tiene in cassa riserbato per li bisogni

(1) L. 3. n. 769. et 773.
(2) N. 769. v. Ib. Conditio.

censendus; come dicono molt
te Tournely, Cabassuzio, Lay
il p. Cubiliati, ec., per ragio
delle parole che ivi imme
guono: *Ille quoque... non de*
rarius reputari etc., parlando
trimenti ciò non accordereb
suddette *usurarius est censend*
chessia di ciò) si risponde pe
no, che questo vale per lo
quale presume in tal contrat
rario, ma non già per l'inter
per 3., che ciò corre, quand
in vigor dello stesso mutuo v
il mutuatario a transigere tal
chè se'l mutuatario offerisce
il mutuante è obbligato ad
non quando non intende a ci
156. Qui è ben sapere, che dal
lateranense mentovato di s
provati i *monti* detti *della pi*

negato da alcuni, ma comunemente, e giustamente è ammesso anche dagli autori probabilioristi, come sono Fagnano, Petrocorense, Cabassuzio, Tournely, Wigandt, oltre poi Silvest., Silvio, Less., Molina, Lugo, Salmat., ed altri, purchè il pericolo sia straordinario, non già comune. La ragion è, perchè l'addossarsi tal pericolo è cosa certamente degna di prezzo, come insegna san Tommaso (1), il quale dice: *Res extra periculum plus æstimantur, quam existentes in periculo*. E ciò si conferma da quel che fu espresso nel concilio lateranese sotto Leone X. *sess*. 20., dove si condannò il ricevere alcun lucro dal mutuo, purchè (si noti) non vi fosse pericolo della sorte, o di spesa per ricuperarla, dicendo il concilio, che l'interesse che esigesi, allora è usura, *quando nullo sumtu, nullove periculo conquiri studetur*. Si conferma ancora dalla dichiarazione fatta dalla s. c. *de propaganda fide*, approvata da Innocenzo X., e riferita da più gravi autori, come da Cabassuz., Tournely, La-Croix, Bancel, e prima da Hurtado, che ne adduce la copia autentica per mano di notajo apostolico: in quella si disse, potersi nel mutuo ricever l'interesse oltre la sorte, *ratione periculi probabiliter imminentis* (2).

5. Oppongono i contrarj il testo del c. *Naviganti, de usur*., dove si legge, che il patto di esiger qualche cosa oltre la sorte si deve sti-

(1) Opusc. 75. cap. 6.

(2) Lib. 3. n. 765.

legis commissoriæ, cioè, che non
nel termine prefisso il mutuo
al mutuante, questo patto (per
è usurario, e'l mutuante non c
to dee restituire il di più che
oltre la sorte, ed in oltre anche
ti da quello, se'l pegno è di co
e perciò il patto di esigersi da
frutti del fondo dato in pegno
chriseos (volgarmente *a godere*
lecito. Se n'eccettua, se fosse d
per la dote promessa (ma non a
ta), affin di sostenere i pesi de
(3). E se'l vassallo dà in pegno
padrone, *c.* 1. *de feudis*.

159. Per discernere poi quali pat
sian leciti o no, bisogna attend
insegnata da s. Tommaso (4), c
che s'impone di prezzo stimabi
ma non già poi, se si esige per
sa, che non si acquista con dan

il tempo prefisso alla restituzione del mutuo, e'l restante si dà a' padroni, se si trovano; altrimenti s'applica o a' poveri, o nell'aumento dello stesso monte. Dicono alcuni, che i mutui di questo monte non debbono darsi che solamente a' poveri; ma credere, che questo corra solamente quando il monte è povero, in modo che mancasse poi il sovvenimento a' poveri, per cui principalmente tali monti si sono istituiti (1).

57. Il IV. titolo è della *pena convenzionale*, cioè il patto che se'l mutuatario non soddisfa il pagamento della sorte nel termine determinato, abbia a pagare una certa somma oltre la sorte. Questo titolo anche comunemente è stimato giusto da Scoto, Lessio Tournely, Cabassuzio, Errico di s. Ignazio, Wigandt, Salmat. ec., come si ricava dalla *l. Si pacta*, *c. de pactis*, e dal *cap. Dilectus*, *de arbitr.*, poichè tal pena non s'impone, nè dee imporsi per fin di lucrare dal mutuo, ma per rendere puntuale il mutuatario a restituire nel tempo prefisso. Per esiger non però detta pena vi si richiedono tre condizioni. Per 1. che la dilazione del mutuatario in soddisfare la sorte nel tempo determinato sia notabile, e sia colpevole. Per 2. che la pena sia moderata, e proporzionata alla colpa. Per 3. che'l mutuatario s'obblighi a restituir la sorte in tempo che veramente egli

(1) Lib. 3. n. 765. v. Circa.

Soto e Molina, dicendo, che
mutuo è, che si renda la ro
quantità), diciamo con Lessio,
Azor., Bonacina, ec., che tal pa
poichè nell'obbligare il mutua
re il grano precisamente a M
vale più, si scorge l'animo di
allora nella restituzione della
quella dedurre il valore dell'au
tuo nonperò del danaro è sen
patto, che quello si renda nell
almeno se'l discapito non è m
to (1).

162. È comune poi tra' dd., non
nel mutuare, l'esiger qualche
giustizia è dovuta: come sareb
tuatario cessi dalla vendetta,
vessazione, o che si paghi q
prima contratto (2). Abbiamo
stizia dovuto, perchè non cor
la cosa era dovuta per sola ca

ed altri), che dandosi il mutuo al medico, o all'avvocato, ch'era obbligato a medicare, o patrocinare solo per carità, non è lecito pattuire, ch'egli sia tenuto a farlo; perchè, posto il patto, si aggiunge il peso di giustizia, ch'è degno di prezzo (1). Così anche diciamo con Lugo, Laym., Bonac., ec., contro d'altri, non esser lecito al mutuante obbligare il mutuatario a condonargli l'ingiuria, che solo per carità dovrebbe rimettergli, ma per giustizia potrebbe chiederne la soddisfazione (2).

53. Per ultimo, parlando dell'obbligazione degli usurarj e degli altri che positivamente e gravemente cooperano contro la volontà de' mutuatarj, essi sono obbligati a restituire tutte le usure esatte, ma non già l'acquisto fatto colle usure, perchè questo è frutto d'industria, che tocca alla persona che la fa (3). È probabile poi, che gli eredi degli usurarj non sian tenuti *in solidum* alla restituzione delle usure, ma ciascuno per la sua rata, come si ricava dal *c. Tua nos.* 9. *de usur.* e dalla *l.* 1. *c. de delict. lib.* 4. *tit.* 17. (4).

54. I servi dell'usurario, che cooperano in cosa non ingrata al mutuatario, come in portare i pegni, o il danaro, o pure in iscrivere i conti, o cercare amichevolmente il pagamento dell'usure, questi sono scusati dalla restituzione; ma non quelli che firmano le polize, o forzano con minacce o altri mezzi al pagamento (5). E lo stesso dice Cuniliati

(1) Lib. 3. n. 777. (2) N. 778.
(3) N. 784. (4) N. 790. (5) N. 67.

(1) con Habert, Tournely, e Antoine.

165. Parlando finalmente di coloro che danno il consiglio, o il danaro all'usurario, questi sono scusati dalla restituzione, secondo dice Lugo, Toledo, Silvestro, ed altri comunemente, quando ciò fanno in grazia del mutuatario (2). Si noti per ultimo, che gli usurarj pubblici sono infami, e il lor testamento è nullo, nè possono ammettersi alla comunione, nè seppellirsi in luogo sacro; e chi n'è consapevole, e li seppellisce, resta *ipso facto* scomunicato (3).

§. V.

Della compra e vendita.

166 *Determinazione del prezzo, e roba.*
167. *Della caparra,*
168. *Quando si trasferisca il dominio.*
169. *Della compra condizionata.*
170. *Se 'l pericolo e 'l frutto della roba spettino sempre al compratore.*
171. *Del patto d'esigere i frutti sino al pagamento.*
172. *Se si compra con danaro alieno; o si vende una roba aliena.*
173. *Del prezzo giusto.*
174 *Come il prezzo cresce, o manca.*
175. *Della merce ultronea; e quando può vendersi più caro.*
176. *e* 177. *Delle vendite* sub hasta.
178. *Se per la dilazione, e anticipazione del prezzo etc.*
179. *Della compra delle polizze.*
180. *Del patto di retrovendere.*
181. *E di ricomprare.*
182. *Del contratto* moatra *ed* antichryseos.
183. *e* 184. *Del monopolio.*

(1) Cunil. tr. 10. c. 2. §. 7. n. 4.
(2) Lib. 3. n. 785. (3) Num. 792.

166. Si noti per I., che acciò il contratto di compra sia valido, si ricerca la determinazione così del prezzo (con rimetterla almeno ad un terzo), come della roba, almeno in misura, per esempio se si vende il vino di quella botte a tanto il barile, o pure in isperanza, v. gr. se si vende un tratto di rete (1).

167. Qui si domanda, se data la caparra, possa chi l'ha data recedere dal contratto, solamente con perder quella. Si risponde che sì, poichè questa è la consuetudine. Ma altrimenti sarebbe, se si desse la caparra solo per maggior cautela. Del resto in dubbio rettamente dice il p. Concina (contro La-Croix), che può recedere il dante con perder la caparra, poichè regolarmente ogni contratto intende farsi secondo l'uso che corre (2).

168. Si noti per II. che il contratto della compra si perfeziona col solo consenso: ma il dominio della roba non si trasferisce se non colla tradizione di quella. Anzi neppure colla tradizione si trasferisce, se'l compratore non paga, o almeno non offerisce il prezzo, ovvero ne dia il pegno, o sicuranza, (detta volgarmente la pleggeria); o almeno ne dia

(1) Lib. 3. n. 704. (2) N. 704. v. Quæritur.

la fede o sia promessa, come si ha dal testo del §. *Venditæ, instit. de rerum divis.* (1); si veda ciò che si è detto al *n.* 107.

169. Si noti per III., che quando la compra è condizionata, adempita ch'è la condizione il contratto si fa valido sin dal tempo della compra; sicchè i frutti spettano al compratore; eccettochè se la condizione fosse rimessa ad arbitrio del compratore (2).

170. Si noti per IV. che quantunque il pericolo e comodo della roba regolarmente spettino al padrone di quella, nulladimeno nella compra di cosa determinata, ancorchè la roba non sia stata consegnata, ma senza fede del prezzo (ne' quali casi, come si detto di sopra, il dominio resta al venditore), il pericolo tuttavia e'l comodo spettano al compratore, come sta espresso ne' testi seguenti §. *Cum autem.* 3. *Instit. de emtione, et vendit. l. Id quod.* 7. *de peric. et commod.*, *ac l. Post perfectum.* 1. *c. eod. titul.* Se ne eccettua non però, se espressamente siasi convenuto il contrario, o se la roba non fosse stata consegnata, e'l venditore sia stato in mora di consegnarla, o pure se la roba per sua colpa sia perita, o deteriorata (3). Ma fuori di detti casi eccettuati, siccome il pericolo della roba spetta al compratore, così gli spettano ancora i frutti di quelli (4). E le leggi civili contrarie in tal punto son riprovate dal jus canonico, come favorabili al lucro usura-

(1) Lib. 3. n. 795. et 796. (2) N. 797.
(3) N. 798. (4) Ib. v. Ita.

rio; secondo dicono i Salmaticesi (1).

71. Si dubita poi, se'l venditore possa da principio convenire di esigersi i frutti della roba sin tanto che si paga il prezzo, quando il dominio è già trasferito colla tradizione della roba, e fede del prezzo. Alcuni lo negano, ma è comune e più probabile la sentenza che l'afferma con Sanchez, Molina, Bonacina, Petrocorense, ec., perchè allora il venditore lecitamente può riserbarsi il dominio utile della roba sin che si soddisfa il prezzo (2).

72. Si noti per V., che se alcuno compra una cosa con danaro alieno, ma in nome suo, la cosa è sua per la *l. Si eo. c. de reivind.* N'eccettuano i dd., se il danaro fosse di chiesa, o d'alcun minore, o soldato (3). All'incontro se uno vende la roba aliena, quantunque circa la roba sia invalida la vendita, nondimeno acquista già il dominio del danaro. Se poi egli avesse venduto in mala fede, è tenuto a restituire tutti i danni al compratore (quando già fosse ritornata la roba per l'evizione in mano del padrone), ancorchè abbiaci fatto il patto di non esser tenuto a niuna evizione, come si ha dalla *l. Emtorem. §. Qui autem, ff. de actionib. emt.* Se n'eccettua nondimeno per 1. se si fa patto espresso di non restituirsi il prezzo. Per 2. se'l venditore in niente sia fatto diziore, perchè forse egli ha donato il prezzo ricevuto. Per 3. se'l compratore sapeva esser la roba aliena, o ad altri

(1) Tract. 14. c. 2. n. 17.
(2) Lib. 3. n. 798. vers. Diximus. (3) N. 799.

si, o senza frutti, come si trova, allorchè si consegna (1).

182. Così anche secondo la sentenza più probabile di Lessio, Lugo, Molina, Castrop., Silvestro, p. Nav., Bonacina, Azorio ed altri, è lecito il patto di ricomprare, cioè che'l venditore sia obbligato a ricomprar la roba a richiesta del compratore colle seguenti condizioni, cioè 1. Che non vi sia animo usurario. 2. Che si accresca il prezzo nella prima vendita. 3. Che'l venditore sia tenuto a ricomprare collo stesso prezzo: ma se la roba deteriorasse, debba solamente pagare quello ch'ella vale a tempo della ricompra; e all'incontro, se la roba avanza, avanzi a beneficio del venditore. Ed in questo modo è vera compra, non mutuo, come i contrari suppongono; mentre fra tanto che non si fa la ricompra, il pericolo spetta al compratore; il che non è così nel mutuo (2).

183. Il contratto detto di *moatra* è certamente illecito, come costa dalla propos. 40. dannata da Innocenzo XI. Questo contratto è quando taluno vende col patto espresso o tacito, che se gli rivenda poi la roba a minor prezzo (3). E così anche è illecito ed usurario il contratto chiamato *Antichresi*, volgarmente detto *a godere*, cioè quando uno dà a godere qualche fondo fruttifero, e l'altro dà a godere l'uso del danaro (4): si osservi il *c.* 1. *de feudis*.

(1) L. 3. n. 832. (2) N. 813.
(3) Ibid. vers. Nota. (4) Vide Salm. c. 3. n. 176.

fare il danno sino al prezzo giusto. Se non-però ambedue le parti ignorassero il giusto prezzo, allora è giusto quello che si conviene (1). Si avverta qui per ultimo, che ordinariamente parlando non si dà fede alle bugie de' venditori; onde questi regolarmente non son tenuti alla restituzione, se'l prezzo non eccede il supremo, o se non avvertissero per certo, che i compratori abbian dato loro fede (2).

4. Si noti per VII., che'l prezzo cresce o per lo concorso de' compratori, o per la penuria delle merci. E così all'incontro manca o per la scarsezza de' compratori, o per l'abbondanza delle merci. Questa regola dee con ispecialità avvertirsi, per la risoluzione di molte questioni che appresso si mentoveranno (3). Si noti ancora qui, che la comune estimazione del paese, dov'è le roba, rende giusto qualsivoglia prezzo (4).

5. Si noti per VIII. in quanto al compratore, ch'egli può comprare a minor prezzo dell'infimo la roba che poco gli serve, o che compra in grazia del venditore. Onde dicono alcuni, che la merce ultronea per sè manca di valore sino alla metà, ma più probabilmente secondo la più comune sino alla terza parte col p. Cuniliati. La ragione per cui la merce ultronea manca di prezzo, è perchè in tali vendite ultronee

(1) Lib. 3. n. 805. v. Quod si. (2) Ib. v. Hic etiam.
(3) N. 801. v. Not. 2.
(4) N. 808. infr. not. 1.

è più scarso il numero de' compratori (1). E per la stessa ragione quegli che compra molte merci tutte insieme, può similmente comprarle a minor prezzo dell'infimo (2). All'incontro il venditore, egli non può vendere più del prezzo supremo, per ragione che la roba fosse utile al compratore, o molto da lui desiderata (3). Ma ben può esigere di più se vi sono altri titoli, come per 1. se vi è suo danno, o lucro cessante (purchè ne ammonisca il compratore); e ciò quantunque vi sia la tassa del prezzo, e quantunque il venditore si offerisca a vendere. Per 2. se'l venditore ha un affetto speciale alla roba che vende (4). Per 3., se son cose singolari, come gemme, pitture, fiere, e simili. Se poi possa queste vendere *quanti plurimi*, altri dicono che sì; ma più probabilmente si nega, *nisi sit usus mulieris honestæ* (5). Per 4. se vende la roba a minuto. per ragione della maggior fatica che ci vuole, e del discapito (detto volgarmente sfraudo) della roba che v'interviene (6).

176. Si noti per IX., che le robe che si vendono *sub hasta*, o sono pubblicamente esposte per sensali, si possono vendere e comprare ad ogni prezzo che si trova, come si ha dalla *l. 2. c. de rescind. vend.*, purchè non vi sia frode: o per parte del venditore, se per esempio egli celasse il vizio della roba o se

(1) Lib. 3. n. 802. (2) Loco cit. in fin. v. 2. Emtor.
(3) N. 806. (4) Ib. q. 1. (5) Lib. 3. n. 808.
(6) N. 809.

v'intromettesse offerenti finti: o per parte del compratore, se questi con dolo, minacce, o preghiere importune impedisse ad altri l'offerire (1).

7. Qui si dubita per 1. Se può alcuno con semplici preghiere lecitamente procurare, che gli altri non offeriscano. Alcuni lo negano, ma comunissimamente lo permettono Tournely, Lugo, i Salmaticesi, Castrop., p. Navarro, Vega, Tapia, Conrado, ec. (2).

8. Si dubita per 2. Se può il compratore convenire con altri a più non offerire. Questo caso poco da' dd. si trova discettato. Diana (3) con p. Navarro ed altri, sembra che ancora lo permettano, sempre che egli abbia già offerito almeno il prezzo infimo, che vale la roba. Ma io col Cardinal de Lugo (4), e con altri dotti da me consigliati, stimo il contrario, nel caso che la roba si esponga a vendersi *sub hasta* per sentenza di giudice; la ragione è perchè, essendo allora il venditore obbligato a dar la roba a chi più offerisce, gli fa ingiustizia il compratore, se offerendo il solo prezzo infimo, o anche medio, impedisce al venditore di sperare il prezzo medio, o supremo, al quale ha jus, cioè di non essere impedito a conseguirlo; poichè siccome il venditore, se non si trova altr'offerente,

(1) Lib. 3. num. 808. v. Notandum.

(2) Ita Tournely tom. 1. p. 446. Lugo de contr. d. 26. n. 45. Salmant. eod. tit. cap. 2. num. 38. cum Palao, Trull., Tapia, et Dicast. ac Diana p. 1. tr. 8. r. 76. cum p. Navarr., Regin., Vega, Conrado, et Arag.

(3) p. 1. tr. 8. r. 76. (4) Disp. 26. n. 45. in fine.

4. Si noti per XII., esser proibito il monopolio, quando si fa ne' seguenti due modi, cioè I. Quando alcuno impedisce, che s'introducano nel paese altre merci, acciocch'egli solo venda le sue con danno de' cittadini. II. Quando uno o più persone si comprano tutte le merci, acciocchè le vendano più del prezzo supremo, di quello con cui si venderebbero in piazza, se non si facesse il monopolio. Del resto se alcuno o più persone si comprano le merci, dopo che i cittadini se ne sono già convenientemente provveduti, per venderle con qualche moderato lucro, ciò è ben lecito, come comunemente i dd. insegnano. E probabilmente dicono Lugo, Molina, Lessio ed Holzmann, che tali mercadanti non peccherebbero contró la giustizia, se vendessero anche al prezzo supremo; e neppure contro la carità; purchè non inducessero gli altri a vendere a prezzo più caro (1). Ond'è che se tra loro cospirassero di non vendere a minor prezzo che al supremo, quantunque è probabile con Lessio, Viva, Holzm., Molina, Bonacina, Salmaticesi ed altri (contro Tournely, Sporer, ec.), che non peccherebbero contro la giustizia, nulladimeno non possono scusarsi dal peccato grave contro la carità, com'è certo appresso tutti. E specialmente poi per questa ragione non peccano contro la giustizia, ancorchè convenissero di non vendere che al prezzo supremo, perchè tal

(1) Lib. 3. n. 816.

patto essendo illecito, e contro la carità, non induce obbligazione, come si ricava dal testo reg. jur. 69. in 6., dove dicesi *in multis promissis fidem non expedit servare* (1).

185. Se poi fatto il monopolio ingiusto tra alcuni di vendere a maggior prezzo del supremo, sia lecito agli altri vendere per lo stesso prezzo; l'ammettono i Salmaticesi con Bonacina, Medina, ed altri, dicendo, che quel prezzo già è fatto comune. Ma a quest'opinione, ributtata già da Rebellio, Tapia, Dicastil., e Concina, io non posso accordarmi; perchè tal prezzo, per ingiustizia avanzato, sempre è ingiusto; nè dee tenersi per giusta estimazione quella ch'è provenuta dall'ingiustizia(2).

186. Si noti per XIII., parlando del vizio della cosa che si vende, che'l vizio può essere circa la sostanza, circa la quantità, e circa la qualità. Se'l vizio è circa la *sostanza*, il contratto è nullo, o almeno l'ingannatore dee rifare il danno, ancorchè si avesse fatto donare dalla parte l'eccesso del prezzo ingiusto (3). E qui si noti, che se la roba è più perfetta di quella che comunemente si vende, ella senza ingiustizia può vendersi al prezzo comune benchè mischiata con altra d'inferior condizione: come sarebbe il vino con acqua: purchè il compratore non lo prenda per conservarlo, perchè essendo mischiato con acqua, facilmente si corrompe. Lo stesso dicono de' speziali di medicina, che vendono a minor

(1) Lib. 3. n. 817. (2) Ibid. v. Sed hic.
(3) N. 819.

prezzo una roba per un'altra; purchè sia quella certamente di utile eguale, e si diminuisca il prezzo; così Soto, Lugo, ed i Salmaticesi (1). Ecco come dice s. Antonino: *Cum aliqui sophisticant ea quæ vendunt, ut se servent indemnes, et cum aliquo lucro congruo, quia si venderent puras res, emtores non vellent dare justum pretium, quia alii vendunt alia sic mixta minori pretio; videntur posse excusari, dummodo non fiant mixturæ, quæ noceant corporibus in his quæ venduntur in cibum et potum, et præcipue in medicinalibus* (2). E lo conferma s. Tommaso: *Cum usus rei est conveniens emtori, si venditor propter hujusmodi vitium subtrahat quantum oportet de pretio, non tenetur ad manifestandum vitium* (3).

87. Se'l vizio è circa la *quantità*, anche dee rifarsi il danno: ma quando mai la tassa fosse ingiusta, o ingiusto il prezzo per monopolio de' compratori, allora non è improbabile, come dicono Lugo, Laymann, Castrop., Salmat., ec., che'l venditore possa servirsi della misura scarsa, sino a procacciarsi il prezzo giusto, ma solamente l'infimo (4).

88. Se finalmente il vizio è circa la *qualità*, allora bisogna distinguere: quando il vizio è patente, non v'è obbligo di manifestarlo, e non manifestandolo il venditore, il contratto è valido; purchè a lui non costi l'ignoranza del compratore; e purchè la qualità non pas-

(1) L. 3. n. 820. dub. 1. et n. 822.
(2) S. Ant. p. 2. tit. 1. c. 17. §. 4.
(3) S. Thom. 2. 2. q. 77. a. 2. (4) Lib. 3. n. 822.

bottega, gli rilasciasse qualche cosa del prezzo comune (1).

191. Si noti per XV., che la roba venduta a due si acquista da colui, al quale è già tradita dopo il pagamento del prezzo, o dopo data la fede, come si è detto al *n.* 168. Ma se questi la comprasse in mala fede, sapendo, ch'era venduta ad altri, allora è tenuto a renderla al primo compratore, come dicono comunemente i dd. Ma non prima della sentenza: se non fosse 1., ch'egli avesse indotto il venditore a vendergliela. 2. Se'l primo compratore fosse luogo pio, minore, o università. 3. S'egli fosse donatario, perchè allora è tenuto a restituirla al compratore, se la cerca tra un anno, per la *l.* 1. *ff. fraud. etc.* (2).

192. Si noti per XVI., che se la roba venduta è determinata, come tale casa, tale botte, ec., quando perisce, perisce al compratore, purchè il venditore non sia stato in mora di consegnar la roba. Ma se non è determinata, come dieci pecore di questa greggia, o determinata solo a misura, come questa botte di vino a tanto il barile, allora avanti la tradizione, o la misurazione, perisce al venditore, purchè il compratore non sia stato in mora colpevole a non ricever la roba, o a non farla misurare, così per la *l. Lector, ff. de peric.* Ma l'aumento o decremento della roba sempre spetta al compratore, come dicono Lessio, Bonac., i Salmat. (3). Quando poi la

(1) Lib. 3. n. 826. (2) N. 827. (3) N. 828.

roba è stata già consegnata, il di lei pericolo spetta sempre al compratore, ancorchè non abbia pagato il prezzo, nè n'abbia data fede, come dicemmo di sopra al *n.* 170.

§. VI.

Della negoziazione.

193. *La negoziazione a chi sia proibita, e quando è colpa grave; se 'l chierico negozia per mezzo d'altri, o per utile altrui.*
194. *Il comprar le pecore per li pascoli proprj, ecc.*
195. *Vendere a maggior prezzo per comprare a minore. Comprar le lane ecc. Se v'è necessità.*
196. *Se al chierico è lecito l'officio di tutore, fattore, ecc.*

193. La negoziazione è propriamente, quando si compra una roba per rivenderla a maggior prezzo, senza che sia mutata. Questa è vietata sotto colpa grave a' religiosi e a' chierici ordinati *in sacris*, ma non a' minoristi, se non fossero beneficiati; come dicono comunemente i dd. dal *can. Placuit.* 3. *c.* 21. *q.* 26. (1). Pecca perciò gravemente il chierico o monaco, che negozia frequentemente, ancorchè senza scandalo, e benchè in materia non turpe nè grave, come dicono Lessio, Lugo, ed i Salmaticesi con altri, contra alcuni pochi. Quantunque probabilmente lo scusano dal mortale, se fosse solo per due o tre volte in materia non grave, o per una sola volta in materia grave (2), come ri-

(1) Lib. 3. n. 831. (2) Ib. vers. Non peccas.

Salmatic., Molina, ec. (1). Di più è lecito al chierico anche propriamente il negoziare, quando ciò fosse necessario per lo sostentamento proprio, e de' suoi, come si ha dal *cap. Multa, ne cler. vel mon.* Ed in ciò basta la grave necessità di conservare lo stato decente, secondo più probabilmente e più comunemente dicono Castrop., Sporer, La-Croix, e Mazzotta, contro Laymann, che ammette il solo sostentamento della vita (2).

196. È proibito poi a' chierici far l'officio di tutore, di tabellione, o d'altro pubblico ministro, per cui sia tenuto poi a dar conto dell'amministrazione. E se alcun chierico ha esercitato alcuno di detti officj, egli non può ordinarsi, finchè non renda i conti, o almeno ne dia la sicuranza. Ma ciò non s'intende dell'amministrazione de' luoghi pii, pupilli, e vedove. In oltre è proibito a' chierici far l'officio di fattore de' secolari; ciò non però corre nel caso (come si dice nel *cap. Sed nec* 4., *ne cler. vel mon.*), che per far dett'officio il chierico trascurasse il suo proprio ministerio ecclesiastico: *Si quis ab ecclesiastico* (son le parole del testo) *fiat ministerio alienus, pro eo quod, officio clericali neglecto, fluctibus seculi se immergit.* Ed in tal caso il chierico incorrerebbe anche la sospensione dal suo officio ecclesiastico, ma *ferendæ sententiæ* (3).

(1) Lib. 3. n. 836. (2) N. 837.
(3) N. 838.

§. VII.
Del censo.

97. Il contratto di censo, o sia vendita d'annue entrate, è quando uno per certa somma (v. g. di ducati cento) esige annualmente in pensione del tanto per cento su qualche fondo fruttifero. Questo contratto è ben lecito, purchè vi sieno le debite condizioni; poichè è vera compra, per la quale chi dà il danaro, compra non già la pensione, ma il jus a percepire parte de' frutti di quel fondo (1).

98. Circa poi le condizioni richieste, vi sono due Bolle, l'una di Nicola V., l'altra di san Pio V. In quella di Nicola (che si osserva nel regno di Napoli) si richiede per I., che'l censo si costituisca sopra una cosa certa specialmente, e generalmente sopra l'altre robe; II. che vi sia il patto di ritrovendere per lo stesso prezzo; III. che la pensione non ecceda il dieci per cento (2).

99. In quella di s. Pio si richiede di più I., che'l censo sia sopra un corpo stabile e fruttifero; basta per altro che sia un officio per-

(1) Lib. 3. n. 839. (2) N. 845.

petuo, o qualche altro censo. II. Che'l prezzo sia di pecunia numerata. III. Che non vi sia patto di pagare anticipatamente la pensione. IV. Che non s'obblighi il venditore a sostituire altro fondo, se si perde l'assegnato. V. Che il venditore non sia privato di alienare il corpo obbligato. VI. Che non si convenga a pagare alcuna pena o interesse per lucro cessante, non soddisfacendosi la pensione. VII. Che non si crei nuovo censo dalle pensioni non pagate. VIII. Che'l compratore non possa a suo arbitrio ripetere il prezzo, e che'l venditore possa sempre redimere il censo; del resto de jure naturali è sentenza comunissima, potersi pattuire, che'l censo sia irredimibile. IX. Che non si venda il censo ad altri per maggiore o minor prezzo, se non fosse che'l censo diventasse non liquido (1). Ma circa questa Bolla di s. Pio avvertono comunemente gli autori, ch'ella non è stata ricevuta in più regni, cioè nelle due Sicilie, nella Spagna, Germania, Francia, Fiandra; anzi asserisce il Continuatore di Tournely, che neppure in Roma. E dov'ella è stata ricevuta, è sentenza comune che non obblighi (2).

200. Si dubita poi per 1. Se sia lecito il censo personale. Altri lo negano, ma molti altri gravi dd., più comunemente e più probabilmente l'affermano, parlando in quanto al jus naturale, come Soto, Lessio, Merbesio,

(1) N. 846. et 847 (2) N. 849.

Tournely, Habert, Wigandt, Cuniliati, Castrop., Roncaglia, ec., purchè siccome nel censo reale si compra il jus a percepire i frutti del fondo, così nel personale si compri il jus a percepire i frutti dell'industria, o fatiche di taluno, addetto già a tale impiego; come d'un pittore, mercadante ec. (1). Si è detto in quanto al jus naturale, poichè secondo la Bolla di s. Pio poc'anzi mentovata si richiede (dov'ella è stata ricevuta) necessariamente il corpo stabile.

1. Si dubita per 2. S'è lecito questo contratto, convenendosi, che'l censo sia redimibile, non solo per parte del venditore, ma anche del compratore. Altri come Lessio, Laymann, Castrop., ec., l'ammettono, purchè si osservino le condizioni che altrove (al *n.* 182.) abbiamo assegnate nel patto della ricompra de' fondi. Ma altri, come Soto, Covarruv., i Salmaticesi, ec., lo negano; e quella sentenza dee senza dubbio consigliarsi, mentre tutti poi convengono, che in tal contratto v'è pericolo almeno d'intenzione usuraria (2).

2. Si dubita per 3. Se, precisa la Bolla di s. Pio, perendo il fondo senza colpa del venditore, debba ancora perire il censo. Lo negano i Salmaticesi, Soto, Castropalao, ec., dicendo, che in tal caso è tenuto il venditore a sostituire altro corpo. Ma noi teniamo l'opposto con Lessio, Lugo, Roncaglia, ec., perchè nel contratto di censo non già si ob-

(1) Lib. 3. n. 840. (2) N. 843.

bliga principalmente la persona, ed accessoriamente la roba, come suppongono i contrarj, ma la sola roba, vendendosi il jus sui frutti di quella, onde mancando il fondo, niente più si deve. E con ciò diciamo, che sebbene è lecito il patto di pagar la pensione (purchè sia diminuita) anche negli anni sterili, non è lecito all'incontro il patto di pagarla, ancorchè il fondo si perda (1).

203. Si dubita per 4. Se possa costituirsi il censo, dando per prezzo il danaro prima dovuto dal venditore. Secondo la Bolla di s. Pio non si può, perchè ivi si richiede la pecunia numerata. Ma parlando *de jure naturæ*, non è improbabile che sì, con Navarro, Lessio, Valenzia, ec., essendo che'l censo ha ragione d'ogni altra compra, che già può farsi col prezzo del danaro dovuto (2).

§. VIII.

Del cambio, locazione, enfiteusi, feudo, o libello.

204. *Del cambio, e delle sue diverse sorte.*
205. *Chi riceve monete false.*
206. *Della locazione.*
207. *Del successore del locatore.*
208. *In caso di sterilità, ecc.*
209. *Se può affittarsi il jus di mendicare.*
210. *Se 'l corriere va per due persone allo stesso luogo, ecc.*
211. *Se debbasi il salario al servo infermo.*
212. *Dell'enfiteusi.*
213. *Del feudo.*
214. *Del libello.*

204. Il cambio è un contratto col quale il cam-

(1) Lib. 3. num. 847. (2) Ib. n. VII.

ore cambia il danaro al camsario con certo ucro. Il cambio è di quattro sorte: minuto, ›er lettere, reale, e secco. Il *minuto* (o sia *nanuale*) è lecito, e questo è quando si danio monete maggiori per minori, o al conrario. Parimente è lecito il cambio *per letere*, e questo è quando il camsore riceve il lanaro dal camsario per pagarlo dopo in altro luogo. Il pagamento poi per tale cambio ha stabilito s. Pio V. che non si differisca più del tempo tassato. Il *reale* all'incontro è quando il camsore dà qui il danaro, per riceverlo dopo altrove dal camsario per mezzo del suo fattore; e questo anche è lecito. Il *secco* finalmente (o *finto*, come ancora si chiama), col quale solamente si finge il luogo diverso del pagamento, e frattanto dal camsore si esige il lucro: questo senza dubbio è illecito (1). A questa sorta di cambio secco si riduce ancora il cambio detto *colla ricorsa*, che in somma (per dire in breve) viene ad essere un cambio di una duplicata finzione (2). Il cambio poi chiamato *francofurtense*, questo è lecito, purchè veramente vi sia il lucro cessante per lo mercadante (3).

›5. Si avverta, che se taluno ha ricevuta a caso una moneta falsa, non la può spendere; e se mai l'ha spesa, secondo la sentenza più vera, è obbligato alla restituzione. Dicono nondimeno La-Croix, e Sporer, che ciò debba intendersi, quando la materia della mo-

(1) Lib. 3. n. 850. ad 853.
(2) N. 854. v. Quæritur.
(3) Ibid.

neta è falsa, ma non già quando è falso solamente l'improuto (1).

206. La *locazione* è un contratto, con cui taluno per qualche mercede dà ad un altro la sua roba, o la sua persona in uso. Si noti su questo contratto per 1., che se la cosa rendesi inutile all'uso, il conduttore non è più tenuto alla pensione promessa (2). Si noti per 2., che le spese ordinarie di poco momento spettano al conduttore; ma le straordinarie (purchè siano utili) spettano al locatore. Ma in caso che'l conduttore si fosse obbligato alle migliorazioni, s'intende obbligato di farle a sue spese (3). Si noti per 3., che se perisce la roba, il conduttore non è tenuto a niente; purchè il locatore non provi la di lui colpa. Si noti per 4., che il locatore non può ripetere la roba prima del tempo, se non in quattro casi, cioè 1. se il conduttore non paga la pensione per due anni: 2. se la roba si rende necessaria al locatore: 3. se altrimenti il fondo non possa ripararsi: 4. se'l conduttore se n'abusa, v. gr. affitta la casa a meretrici (4).

207. Si noti per 5., che'l successore universale, cioè l'erede, non può sciogliere la locazione fatta dal testatore; ma ben può scioglierla il successore particolare, come il legatario, donatario, o compratore, conforme si ha dalla *l. Emtorem*, *c. de legat*. N'eccettuano alcuni dd., se'l campo fosse già coltivato, o semina-

(1) Lib 3. num. 855.
(2) N. 857. ad 2.
(3) N. 863.
(4) N. 857. e 858.

lo; ma io non so come questa limitazione possa aver luogo, quando la legge (come sta espresso nella *l. Qui fundum* 25. *ff. de locat.*, dove si parla del legatario) già dà al conduttore l'azione per li danni che patisce contro l'erede (1).

8. Si noti per 6., che il danno della sterilità, per sè parlando, spetta al conduttore; ma parlando per equità, quando non v'è colpa del conduttore, e la sterilità è grande (come se in qualche anno il fondo non fruttasse neppure la metà della pensione, secondo dicono Lessio, Lugo, ec.), ben si deve il rilascio, siccome si ha dal *cap. Propter, de locat.*, e dalla *l.* 8. *c. eod. tit.* E se non fruttasse niente, niente si deve (2).

9. Si dubita per 1. Se sia lecito affittare il jus di mendicare. Alcuni dicon di sì; ma noi non l'ammettiamo colla più commune, se non in caso che'l povero non potess'egli andar mendicando da per sè (3).

10. Si dubita per 2. Se il nunzio andando ad un luogo possa da due persone ricever la mercede duplicata. I vetturali è certo che possono, per l'uso che vi è. In quanto agli altri poi è probabile, come dice il p. Concina, ond'è lecito dargli la sola metà; ma è probabile ancora con Lessio, Laym., Castrop. e Croix, che possono esigere l'intiera mercede da ciascuno de' mandanti, essendo che per accidente l'opera è utile a tutti due (4).

(1) Lib. 3. n. 858. (2) N. 860.
(3) N. 861. (4) N. 862.

tà, se non fosse che l servo
necessità (1).

212. Il contratto dell'enfiteusi è
drone dà un corpo stabile ad u
petuo, o almeno per 10. anni
sicch'egli ritiene il dominio d
minio utile passa all'enfiteut
pagare l'annuo canone: il qu
pagandosi per 3. anni, il pad
gliarsi la roba, s'ella è di sec
ni, s'ella è di chiesa. Il sudde
sempre si deve, ancorchè il fo
parte (ma non se perisse in
corchè vi fosse grave perdit
non fosse una pensione grand
le a' frutti, poichè allora per
la diminuirsi (2).

213. Il *feudo* è simile all'enfite
fondo nobile o rustico al vass
go di rendere la fedeltà e l'o
nale al padrone diretto (3).

ancora *subenfiteusi*, e *subinfeudazio-*

§. IX.

Della sponsione e giuoco.

La sponsione, *o sia* scommessa, *se sia lecita.*
una parte dicesse di sapere il fatto per certo.
giuoca de' figli di famiglia, *e de' religiosi.*
frodi.
giuochi proibiti; *se sian proibiti a' laici*, *e*
il vincitore possa ritener il lucrato.
chi perde, *sia tenuto a pagare*; *e se v'è giu-*
mento di pagare, *e di non ripetere.*
giuochi proibiti a' chierici.
religiosi.
vescovi.

Sponsione (detta volgarmente *scom-*
) quando taluni, contendendo del-
di un fatto, scommettono qualche
a favore di colui per cui si troverà
. Queste scommesse non sono proi-
meno gravemente) se non si faccia-
condizioni peccaminose, come se
scommettessero a chi beve più vino;
se uno scommettesse di perder un
non fa un tal peccato; perchè allo-
ne con ciò a maggior pericolo di
altrimenti poi se taluno scommet-
non peccare (2).
essere giuste le suddette scommesse,
servi l'uguaglianza così del premio,
del dubbio circa l'evento. Ma se mai
icesse, che sa per certo una cosa, e

ib. 3. n. 868. (2) N. 869. et 870.

così scommettere dal solo su
cui non ha jus l'altra parte
premio. Altrimenti poi direi,
dubitasse, perchè allora cessa
egli veramente vuol cedere al

217. Palando poi del giuoco, b
guere il giuoco in generale da
bito. Circa il giuoco in general
che la somma vinta al figlio
restituirsegli, purchè non si
castrensi, o quasi castrensi; o
il consenso de' genitori, e si
poco momento, ovvero sia
moderatamente riservata dagl
gli somministrava il padre. E
si delle mogli, e de' religios
questi son tenuti a restituire
erato dagli altri (se non fos
ma), ancorchè gli altri av
ch'essi erano sudditi, e non
proprio (2). Qui poi si fa la

lo al giuoco. E se vincitori sian te-
restituzione. Più autori, come Sua-
r, Hurtad., Rebel, Salas, Medina,
no, esser probabile, che no; sì per-
il superiore toglie l'impedimento
, sì perchè almeno allora la licenza
me data dalla religione, la quale,
invita circa il modo, non è però
sostanza. Nullameno noi diciamo con
Lessio, Sanch., Salmat., essere asso-
te più probabile, e da tenersi l'op-
erchè tal licenza nè si presume da-
elati, nè i prelati (benchè volesse-
non darla, essendo essi semplici am-
tori, non già padroni, de' beni del
ro (1).

ti per 2., che se'l giuocatore si serve
ingiuste, v. gr. segnando le carte, o
i *tanti* ec., allora dee restituire il
to, ed anche il valore della spe-
e aveva l'altra parte di guadagnare.
o *frodi ingiuste*, perchè del resto è
valersi di quelle astuzie che per-
regola, e l'uso del giuoco, come
le carte che l'altro fa vedere per
ligenza, o conoscer le carte che e-
nte per qualche segno casuale si fan
o da sè stesse (2).

poi il giuoco *proibito*, dee notarsi,
i giuochi di fortuna (i quali son
, *lusus alearum*), come sono i giuo-

1. n. 873. et l. 4. n. 31.
3. num. 882. con Cuniliat. c. 8. §. 3. n. 3.

211. Si dubita per 3. Se'l padrone debba il salario al servo condotto per un anno, quando il servo in alcuni mesi stesse infermo. Diciamo colla comune (contro alcuni pochi), che no; se non fosse altro l'uso in qualche luogo. E diciamo con Lugo, Azorio, ed altri, che neppure è tenuto alle spese dell'infermità, se non fosse che'l servo stesse in grave necessità (1).

212. Il contratto dell'enfiteusi è, quando il padrone dà un corpo stabile ad un altro in perpetuo, o almeno per 10. anni a migliorarlo; sicch'egli ritiene il dominio diretto, e'l dominio utile passa all'enfiteuta, col peso di pagare l'annuo canone: il quale canone non pagandosi per 3. anni, il padrone può ripigliarsi la roba, s'ella è di secolari, e 2. anni, s'ella è di chiesa. Il suddetto canone poi sempre si deve, ancorchè il fondo perisse in parte (ma non se perisse in tutto), ed ancorchè vi fosse grave perdita de' frutti; se non fosse una pensione grande, quasi eguale a' frutti, poichè allora per equità dev'ella diminuirsi (2).

213. Il *feudo* è simile all'enfiteusi, dandosi un fondo nobile o rustico al vassallo, coll'obbligo di rendere la fedeltà e l'ossequio personale al padrone diretto (3).

214. Il *libello* poi finalmente è quando l'enfiteuta, o feudatario, dà a un terzo il medesimo colle stesse condizioni; e questo contratto si

(1) Lib. 3. n. 864. (2) N. 865. et 866.
(3) N. 867.

chiama ancora *subenfiteusi*, e *subinfeudazione* (1).

§. IX.

Della sponsione e giuoco.

5. La sponsione (detta volgarmente *scommessa*) è quando taluni, contendendo dell'evento di un fatto, scommettono qualche somma a favore di colui per cui si troverà la verità. Queste scommesse non sono proibite (almeno gravemente) se non si facciano sotto condizioni peccaminose, come se alcuni scommettessero a chi beve più vino; o pure se uno scommettesse di perder un tanto, se non fa un tal peccato; perchè allora si espone con ciò a maggior pericolo di peccato: altrimenti poi se taluno scommettesse di non peccare (2).

16. Per essere giuste le suddette scommesse, deve esservi l'uguaglianza così del premio, come del dubbio circa l'evento. Ma se mai uno dicesse, che sa per certo una cosa, e

(1) Lib. 3. n. 868. (2) N. 869. et 870.

riformati, o di stretta osservanza,
puccini, teresiani, gesuiti, alcant
mili; eglino giuocando a' giuochi
ancorchè per una volta, non sono
peccato grave: e tanto meno sono
superiori che lo permettono. E
giudico doversi dire, se giuocano
que giuoco di carte, anche di sp
di sopra s'è detto), almeno se
più d'una volta; sì per lo scandal
rebbero a' secolari, sì per l'abuso
durrebbero. In quanto poi agli alt
di meno osservanza, siccome si
chierici, così dicono ancora i dd.
peccherebbero gravemente, quand
sero a' giuochi di mera sorte, o
mente, o in molta quantità; oltre
to contro il voto della povertà, co
nel *capo XIII. n.* 13. *e* 14. Se p
co fosse di semplice spasso (com
s'è spiegato). Pevrino. Dicast., i S

creazione; ma una tale ricreazione a me pare sempre indecente allo stato religioso, nè parmi che l'uso possa mai renderla onesta (1).

23. Se un vescovo poi giuocasse a giuochi di fortuna, anche per una volta, o frequentemente a' giuochi di spasso colle carte, io non so come possa scusarsi di scandalo grave. E lo stesso dico per un prelato, che frequentemente, e di proposito, assistesse a' giuochi di fortuna. Ma in quanto a' chierici, e religiosi, che v'assistono, quantunque ciò anche sia proibito da' canoni (*cap. Clerici, de vita et honest. cler.*), nulladimeno comunemente i dd. gli scusano da colpa grave (2).

§. X.

Della società.

24. Il contratto di società si fa, quando due persone conferiscono il danaro, o la fatica, per dividersi poi il lucro, o il danno. Le

(1) L. 3. n. 901. (2) N. 902. et 903.

condizioni della società son tre : I. che facciasi in materia onesta. II. che vi sia ugguaglianza tra l'estimazione della fatica, e la comodità del danaro. III. Che ciascun de' socj sopporti i danni, e le spese, che avvengono per cagion del negozio; ma la perdita della sorte spetti al solo padrone (1).

225. Dal che s'inferisce per 1., che se uno conferisca il danaro, e l'altro la fatica, in fine della società, prima dee restituirsi la sorte al padrone, e'l resto poi dividersi, come rettamente insegnano Lugo, Bonac., Cabassuzio, Petrocorense, ec. (checchè si dicano altri); perchè siccome, perendo la sorte, tutta perisce al padrone, così la medesima (quando esiste) tutta a lui si deve. Nè vale a dire, che conferendo l'uno la fatica, e l'altro il danaro, è giusto che in fine il tutto si divida; perchè si risponde, che in tale società chi conferisce la sorte, non già conferisce il danaro, ma la comodità di quello; onde siccome se uno conferisse la sua nave, la nave spetta certamente tutta al padrone, che ha conferita la sola comodità di quella; così quando alcuno conferisce la sorte, quella al solo padrone s'appartiene (2).

226. S'inferisce per 2. Che nel farsi la divisione, prima (come già si è detto) dee detrarsi il capitale in beneficio del padrone, indi dee dividersi il lucro secondo la proporzione del valore della fatica posta da un socio, e'l valore,

(1) Lib. 3. n. 904. ad 906. (2) Num. 907.

non già della sorte (come dice Cabassuzio), ma della comodità della sorte conferita dall'altro, giusta la comune estimazione del lucro che può rendere la pecunia applicata a negozio, come ben dicono Castrop., Ronc., e Rebellio. Nel che può talvolta avvenire, che'l valore dell'industria talmente avanzi il valore dell'uso del danaro, che rendasi giusto il patto (il quale per sè sarebbe ingiusto), che si divida anche la sorte. Avvertasi all'incontro, che in alcuni luoghi il valor dell'industria è così picciolo per l'uso del paese, o per lo numero degli operaj, che giustamente si addossi all'operario il pericolo in parte anche della sorte, benchè detto pericolo spetti per sè al solo padrone di quella (1).

7. S'inferisce per 3., che'l danno della sorte spetta tutto al padrone, quantunque la sorte perisca prima che l'operario ponga la sua fatica (come non bene n'eccettuano alcuni aa.); perchè, come più volte si è spiegato di sopra, non si conferisce la sorte, ma il solo uso di quella. Onde, posto che perisca la sorte in principio della società, il padrone non viene a conferire niun uso del suo danaro; e perciò l'operario non è tenuto a niente, ancorchè non metta niente di sua fatica (2).

8. S'inferisce per 4., esser ingiusta la società degli animali col patto, che si chiama *a capo salvo*, cioè che in fine si rendano prima gli animali dello stesso numero, e dello

(1) L. 3. n. 907. Qu. II.
(2) Ib. Q. III.

religiosa. V. se uno de' socj per infermità, o altra causa necessaria, non potesse più adempir la sua parte. VI. se si perde il danaro conferito. VII. se le cose si mutano in modo che la società diventa non più idonea (1).

§. XI.

Dell'assicurazione, fidejussione, pegno, ipoteca, tutela, e testamenti.

233. *Dell'assicurazione.*
234. *Della fidejussione.*
235. *Del pegno, e dell'ipoteca.*
236. *Della tutela, e curatela; e se i pupilli possano obbligarsi, e donare.*
237. *De' testamenti. Se costa della volontà del testatore ecc. Se v'è un solo testimonio ecc.*
238. *Del legato alle vergini. Se l'ultime volontà possano mutarsi dal papa o dal vescovo.*
239. *Dell'obbligo di lasciare i beni a' figli, fratelli, o altri parenti poveri.*
240. *In quali casi il padre possa diseredilare i figli.*

233. Il contratto dell'*assicurazione* è quando alcuno prende sopra di sè per qualche giusto prezzo il pericolo di alcuna roba, obbligandosi a pagarla, se si perde. Acciocchè sia giusto contratto, bisogna che sia incerto l'evento, almeno secondo la presente notizia (2).

234. II. La *fidejussione*, o sia *sicuranza* (detta volgarmente *pleggieria*) è quando alcuno s'obbliga a soddisfare per lo debitore, se quegli non potesse soddisfare come deve. Onde dee farsi prima la discussione del principale; e se'l principale non fosse tenuto a

(1) L. 3. n. 907. Qu. VI. (2) N. 911.

niente, a niente ancora è tenuto il fidejussore. Per la fidejussione è sempre lecito esiger il prezzo, benchè non vi sia alcun pericolo, come dicono comunemente i dd. contro alcuni pochi, perchè l'addossarsi un tal peso è da sè degno di prezzo (1).

35. III. Il *pegno* e l'*ipoteca* son simili, mentre il pegno è, quando il debitore dà al suo creditore una roba mobile; l'ipoteca poi, quando dà un corpo stabile per sicuranza del debito. Il creditore non può servirsi del pegno senza consenso del debitore; e s'egli se ne serve, dee computar nella sorte i frutti che ne ricava. Del resto ben si presume il detto consenso, quando l'uso non è di danno del padrone, secondo dice il p. Viva, come sarebbe il libro dato in pegno, e simili. Le cose sagre, come calici, pianete, ec., non possono darsi in pegno, se non per sovvenire a' poveri, o alle chiese. Di più si avverta, che'l contratto *antichryseos*, volgarmente *a godere*, è illecito (come si è detto al *n*. 182.), se non vi fosse giusto titolo di danno, o lucro cessante, o di pena convenzionale (2).

36. IV. La *tutela* e *curatela* son certi quasi contratti, per cui i tutori e' curatori si obbligano ad aver cura de' loro pupilli e minori, così in quanto all'educazione, come all'amministrazione de' beni. E qui si noti, che i pupilli, e minori non possono obbligare i loro beni (eccettuati i castrensi, o quasi), se sono stabili, senza l'autorità del giudice; e

(1) L. 3. n. 912. (2) N 913. ad 916.

i figli e i genitori, o avi in quanto alla legittima; ma anche a' fratelli e sorelle, quando questi sono in necessità o estrema o grave, come dee tenersi con Lugo, Bonac., Silvestro, Diana, ec. contra i Salmaticesi. La ragione è, perchè noi già in vita siam tenuti ad amare e soccorrere i fratelli poveri sotto obbligo grave, com'insegnano comunemente Laym., Silve., Ang. cogli stessi Salmaticesi, per ragione del vincolo del sangue, talmente che se uno offende il suo fratello, fa due peccati, uno contro la giustizia, e l'altro contro la pietà. Or se l'obbligo di pietà ci stringe in vita, perchè poi non in morte? Ho detto *in necessità estrema o grave*, perchè se i fratelli fossero bensì poveri, ma non in necessità, o pure se fossero congiunti in grado più rimoto, ancorchè stessero questi in grave necessità, allora probabilmente non vi sarà obbligo grave, ma vi sarà almeno il leggiero (1).

240. Si noti per 5., che'l padre può esereditare i figli per giuste cause, come se questi avesser tentato di ucciderlo, o d'impedirgli il testare, o gli avessero fatta altra ingiuria grave; ma non già, se si fossero ammogliati con persone indegne. All'incontro è molto probabile, che'l padre possa esereditare la figlia ch'essendo minore di 25. anni abbia vivuto lascivamente (2). Ciò nondimeno s'intende, se la figlia (o il figlio) abbia come vivere, perchè quando quella è povera, il padre sem-

(1) L. 3. n. 946. (2) N. 948.

ore è tenuto a darle gli alimenti necessarj alla vita (1).

CAPO UNDECIMO

AVVERTENZA SULL'OTTAVO PRECETTO

PUNTO UNICO

Del giudizio temerario, della contumelia, e detrazione.

§. I.

Del giudizio temerario.

1. *Del giudizio e del sospetto temerario.*
2. *Avvertimenti per la pratica.*

1. Il *giudizio temerario* allora è peccato grave, quando senza bastante fondamento giudichiamo, che'l prossimo abbia certamente commesso un grave male. Dal che si deduce, che tali giudizj per lo più sono scusati da colpa mortale, o perchè il fondamento si giudica bastante, o perchè non sono giudizj, ma sospetti, i quali, benchè temerarj, non giungono a peccato mortale, se non fossero dubitando, che persone di buona fama fossero ree di colpe gravissime, come d'ateismo, d'eresia, d'incesto commesso co' proprj genitori, e simili (2).

2. In questa materia dunque avverta bene il confessore, che molti rozzi si accusano di

(1) Lib. 3. num. 341. (2) Num. 962. ad 965.

aver fatti giudizj temerarj: in ciò bisogna far loro intendere per 1., che quando vi sono sufficienti motivi da così giudicare di qualche fatto, il giudizio non è temerario, ma giusto, e perciò non è colpevole. Per 2., che per lo più questi non sono giudizj, ma sospetti, che i padroni ed i padri di famiglia alle volte sono anzi obbligati a farli, per impedire qualche peccato: per esempio, acciocchè i servi non rubino, acciocchè le figlie non pecchino praticando cogli uomini, e cose simili. Solamente loro s'avverta, che tali sospetti poi non li comunichino ad altre persone senza necessità.

§. II.

3. *Della contumelia e della restituzione dell'onore.*
4. *Cause scusanti da una tale restituzione.*
5. *Dell'aprire e leggere lettere altrui.*
6. *A chi sia ciò permesso.*

3. La *contumelia* anch'è peccato grave, quando con quella si offende gravemente l'onore del prossimo in sua presenza. Onde s'è stata pubblica, pubblicamente se gli dee restituire l'onore con cercargli perdono, o almeno onorandolo con segni speciali, avanti tutte le altre persone che vi fossero state presenti, o almeno facendo loro sapere questa restituzione d'onore già eseguita (1). E se la contumelia è stata fatta in secreto, anche deve in secreto darsi la soddisfazione, secondo la

(1) L. 3 n. 966. et n. 984. ad 988.

vera e comune sentenza di Lessio, Lugo, Sporer, Roncaglia, s. Antonino, Salmat. ec., contro Laymann e Molina (1).

4. Se n'eccettua nondimeno per 1. se probabilmente si presume, che l'offeso, per li segni che ne dimostra, abbia già rimessa l'ingiuria; o che ricusi quella pubblica soddisfazione, per non soffrire un nuovo rossore; ed in tal caso basterà cercare di onorarlo in altri modi. Per 2. se vi fosse probabil pericolo, che colla soddisfazione si rinnovassero gli odj. Per 3. se l'offeso già se ne sia vendicato; o pure se l'offensore ne sia stato già pubblicamente punito dal giudice con castigo sufficiente a riparar l'onore tolto (2).

5. Benanche farebbe contumelia al prossime chi aprisse e leggesse le di lui lettere, se non ne ha, o almeno ne presume il consenso di colui a chi viene, o che manda la lettera, come dicono Lugo, Busemb., Escob., Nav. ec. (3). E peccherebbe gravemente, quando la materia fosse grave, o vero stimasse che'l prossimo l'apprendesse per grave ingiuria, talmente che gravemente se ne offendesse. In tal caso non però, se veramente la materia fosse in sè leggiera, chi legge non peccherebbe contro la giustizia, ma contro la carità, come rettamente dice La-Croix colla comune contro Bonacina (4).

6. È lecito all'incontro per 1. a' principi aprir le lettere de' nemici, ed anche degli al-

(1) Lib. 3. n. 985.
(2) L. 2. n. 988. et 989.
(3) L. 5. n. 70. ad 2.
(4) N. 70. v. Ita.

tri che in tempo di guerra scrivono da' paesi nemici. E lo stesso è lecito anche a' ministri pubblici, se lo giudicano necessario per lo ben comune. Per 2. i prelati religiosi possono benanche aprir le lettere de' loro sudditi, se in ciò vi è statuto o l'uso; o almeno sospetto probabile, che in quelle contengansi cose male. Ma ciò non s'intende per le lettere che vanno o vengono da' superiori maggiori. Per 3. è lecito ancora a' privati aprir le lettere de' loro avversarj che ingiustamente gli vessano; così comunemente Lessio, Lugo, Laymann, Sanch., Navarr., Bonac., Salmat., e Roncaglia. E lo stesso permettono Lugo e Busemb. per evitare un'ingiuria grave che sovrasta ad un terzo (1). Se poi alcuno raccogliesse una lettera lacerata dal padrone, e gittata in luogo pubblico (non già occulto), e per curiosità la leggesse, allora non gli fa ingiuria (purchè non propalasse il secreto con danno di colui), poichè tutte quelle cose che si hanno per derelitte, ben è lecito convertirle in util proprio: così Laymann, Busemb., Diana, s. Antonino, Silvestro, ec. E ciò, quantunque (dicono Lugo e Roncaglia) il padrone avesse lacerata la lettera in minute parti, poichè sembra che allora abbia voluto cedere al suo jus. Ma ciò più probabilmente contraddice La-Croix con Rebellio, ec., perchè lacerando colui minutamente la lettera, ben ha dato a vedere, non

(1) L. 5. n. 70 et l. 3. n. 969. circa fin.

voler che si legga, e che non ha voluto cedere al suo dritto. E quel che si è detto delle lettere, corre per ogni altra scrittura; perchè ciascuno ha il jus del segreto ne' suoi scritti, che non vuole esser comuni agli altri, come dicono Navar., Molina, Busemb. ec. (1).

Ma qui generalmente parlando delle contumelie, avvertasi quel che scrisse ed ordinò Benedetto XIV. nella sua costituzione, *Sollicita*, sulla proibizione de' libri, data nel giorno 8. di Luglio 1753. Ivi riprova sommamente il Pontefice l'uso detestabile che ne' tempi nostri si pratica tra gli autori che scrivono di controversie, e par che non sappiano difender la loro causa, se non con lacerarsi scambievolmente, condannando le opinioni opposte, prima che sieno condannate dalla Chiesa; e caricando d'ingiurie e dileggiamenti gli avversarj, perchè si oppongono a ciò ch'essi dicono. Ecco le sue parole: *Utinam vero in aspectum lucemque hominum libri ejusmodi in hac temporum licentia et pravitate non efferrerentur, in quibus diffidentes Auctores mutuis se jurgiis conviciisque proscindunt, aliorum opiniones nondum ab Ecclesia damnatas censura perstringunt, adversarios eorumque scholas, aut cœtus sugillant, et pro ridiculis ducunt, magno bonorum scandalo, hæreticorum vero contemtu, qui, digladiantibus inter se catholicis, seque mutuo lacerantibus, plane triumphant.*

(1) L. 3. n. 70. v. 6. Si literas.

Indi soggiunge, che quantunque non possan togliersi le dispute dal mondo, dalle quali dice per altro ricavarsi alle volte grand'utile, nulladimeno vuole, che nello scrivere si osservi la moderazione e mansuetudine cristiana. Onde rinnova l'ordine prima già dato da Innocenzo XI., e dice: *Quamobrem firmum sit omnibus qui adversus aliorum sententias scribunt ac disputant, id quod graviter ab Innocentio XI. præscriptum est in decreto edito die 2. Martii 1679.* (ubi): *Tandem ut ab injuriosis contentionibus doctores, aut alii quicunque in posterum abstineant, ut caritati consulatur, idem Sanctissimus in virtute s. obedientiæ præcipit, ut tam in libris, quam in thesibus etc., caveant ab omni censura, et nota, nec non a quibuscumque conviciis contra eas propositiones, quæ adhuc inter catholicos controvertuntur; donec a s. Sede recognitæ sint, et super eis judicium proferatur.* Quindi loda s. Tommaso l'Angelico, dicendo, che il s. Dottore, parlando delle opinioni d'altri teologi, non mai offese alcuno; e parlando anche degli eretici, cercò bensì di confutare ciò che diceano, ma sempre con modestia. Finalmente ordina: *In hujusmodi scriptorum licentiam graviter censuram intendant revisores librorum, eamque congregationis cardinalibus cognoscendam subjiciant, ut eam pro zelo suo et potestate coerceant.*

Giustamente ordina il Pontefice, che tali sorte di libri e di scritti si aboliscano, poichè questi niente giovano a chiarir la verità,

ma ad altro non servono che a far trionfare gli eretici, e scandalizzare la Chiesa; mentre chi legge tali scritture, miste verso i contraddittori di oltraggi, d'invettive, e d'irrisioni (le quali sono ingiurie peggiori, che le ingiurie manifeste), già s'accorge, che l'autore scrive così spinto dalla passione che ha per la sua opinione, affin di ricavarne almeno la confusione del suo avversario; e chi scrive per passione, poco persuade, e poco è creduto; sì perchè ognun sa che la passione altera la vista, e non fa veder la verità; sì perchè di colui che si avvale di parole mordaci e disprezzanti in difender la sua causa facilmente si giudica che abbia poca ragione che gli assista, e per difetto di ragioni si serva d'ingiurie e d'irrisioni, affin di così sopraffare ed atterrir l'oppositore per costringerlo a tacere.

§. III.

Della detrazione.

vero ma occulto, e che non
blico tra breve; e di più qu
sta a fine d'infamarlo: poic
sta ad altro giusto fine (parl
vero), v. gr. acciocchè il pro
to, o per evitare un danno
d'altri, e non vi fosse altro n
allora il palesarlo non è ille
caso che il danno del diffama
vamente maggiore del danno
come dice s. Tommaso(1), que
vera detrazione, la quale si
la fama altrui, ma non quel
altro bene necessario: *Si verb*
del s. Dottore) *per quæ fama*
tur, proferat quis propter ali
cessarium, non est peccatum,
detractio (2). Lo stesso dice
guendo s. Tommaso: *Licet re*
terius ad vitandum grave mal
ritate non tenemur sufferre.

stamente per violenza o per frode, v. gr.
ndo le lettere ec. Vi sono molte senten-
ra le quali a noi piace quella di Lugo,
iann, Tournely, La-Croix, e Sporer, i
dicono che non può; perchè quell'azio-
giusta obbliga colui che la fa a resti-
al prossimo tutti i danni che da quel-
nno per provenirgli. Nel solo caso po-
e egli rivelare l'altrui delitto, quando
sse lecito investigarlo anche per violen-
con aprire le altrui lettere, come sa-
se la rivelazione fosse necessaria al ben
ie, o se quel prossimo fosse gravemen-
bligato a palesare il secreto, per ripa-
danno; o se quegli desse un'ingiusta
one, e l'altro che apre la lettera pro-
ente stimasse, che in quella si contie-
che direttamente sarebbe cagion del-
to suo danno, o d'alcun altro innocen-
hè altrimenti, se non si contiene di-
ente nella lettera la vessazione, ma
quella potesse ricavare indirettamen-
che notizia per procurare il suo van-
o evitare il suo danno, non è lecito
aprir la lettera, essendo ciò contra il
mune del commercio umano, il quale
anteporsi al bene privato; così Lessio,
ann, e i Salmaticesi con altri comune-
e (1).

Mi cade anche a proposito il sapere,
do siamo o no tenuti ad osservare il

(1) Lib. 3. n. 696. circa fin.

Il *promesso* obbliga secondo
promittente ma non avrà eg
di osservarlo, se non quando
così obbligato. Il *commesso*
rigoroso) obbliga più stretta
rale, e può solamente pales
casi: 1. Se si presume il con
pale: 2. Se'l fatto già sia cer
cato. Anzi Azor., Lugo, Bo
Salmat., ed altri dicono, non
tale il comunicare ad una o
be il secreto commesso, be
ve; purchè la persona non
cialmente a lei si stimi il c
voluto che si celasse. 3. Se
greto ridondasse in danno c
no innocente, o dello stesso c
chè allora tu ben puoi pale
anche lo dei) quanto basta
danno, quantunque avessi gi
nifestarlo. In oltre, secondo

tri innocenti; purchè (si limita) la rivela-
non ridondasse in grave danno comu-
purchè non ti fossi obbligato ad occul-
ancora con qualche tuo danno. Se poi
ssa palesarlo in pericolo della vita, quan-
nche con tal pericolo ti fossi obbligato
cultarlo ; l'una e l'altra sentenza, affir-
'a e negativa, son probabili (1).
noti per 1., esser lecito (come dicono
, Cardenas, Tournely, e Busemb.) pale-
qualche delitto vero del prossimo, per
to giova ed è necessario a difendersi
alche calunnia da lui tramata. Si è det-
ro, perchè l'apporre un delitto falso è
re colpa grave, come si ha dalla pro-
44. dannata da Innoc. XI., la quale di-
: *Probabile est, non peccare mortaliter*,
nponit falsum crimen alicui, ut suam ju-
a et honorem defendat etc. (2). Molti
lon però scusano da peccato mortale
per evitare gravi tormenti confessasse
r commesso un delitto che non ha fatto;
iò noi con altri non l'ammettiamo (3);
servi ciò che si dirà al *capo XIII. n.* 84.
noti per 2. esser lecito il palesare
ui peccato, per quanto è necessario al
rio consiglio, o sollievo, in qualche gran-
ngiuria ricevuta, come dicono comunis-
mente Navar., Bonac., Sairo, Ledesma,
zotta, Busemb., Salmat., ed altri. E mol-
ravi dd., come Less., Gaet., p. Navar.,

(1) Lib. 3. n. 970. et 971. (2) N. 972.
(3) Lib. 4. n. 275.

maso (1), dicendo: *Si aliquis*
culpam proximi, intendens
futurum, vel aliquid hujusmod
dam proximi videret expedi
Si autem ex incautela alicui
l'altrui peccato), *ita tamen*
niat inde infamia delinquenti
cat. mortaliter, licet incaute
tamen etc., dunque il mani
ad un solo non apporta infa

12. Si noti per 3., che qua
pubblico in un luogo, si dul
grave il palesarlo in altro l
quello non vi sia giunta la
per giugnervi tra breve. In
sono tre sentenze. La prima
lalob., Antoine, Tournely, C
esser colpa grave contro la
il reo in quel luogo ancor po
ma. La seconda con Lessio,
tiene, che sia colpa grave c

ispiacere in saper, che si pubblica il
itto in quel luogo, dove non si sa. La
ntenza più comune, che tengono Lu-
Antonino con Gaetano, Ledesma, e
'e, (e Lugo la chiama comune, e ve-
i Salmaticesi con Navarro, Bannez,
Filliuc., Fagund., Macado, ed altri (1),
on esser colpa nè contro la giustizia,
ro la carità. Adducono i suoi fautori
ioni per tal sentenza, ma la ragione
ibra più forte è, perchè conduce al
bblico che sieno conosciuti i malfat-
ciocchè gli altri possano guardarse-
uale ben comune prepondera al dan-
delinquente. Questa ragione a me pa-
o probabile, semprechè il delitto è
e rende il reo pernicioso e vitando
ri, come sarebbe il delitto di lenoci-
disonestà, di omicidio, di tradimento
Nè osta il dire, che il reo posseden-
nel luogo la sua fama, non può es-
ogliato colla sola opinione probabile;
si risponde, che nello stesso tempo
o peccato si fa pubblico, da una parte
babilmente egli perde il jus alla sua
dall'altra parte il comune acquista il
onoscerlo per evitarlo; e divenendo
s incerto, diviene anche incerto il pos-
i quello. Trovo poi, che'l p. Concina
tal questione distingue, e dice, che
il delitto è pubblico *notorietate facti*,

go d. 14. n. 59. Salm. de rest. c. 4. n. 61.
ic. comp. theol. to. 1. pag. 239. num. 10.

Bonac., Covar., Trullench., ec., scusano (almeno da colpa grave) chi palesasse un delitto secreto del prossimo ad una o due persone prudenti; mentre la fama consiste nell'estimazione comune degli uomini, e perciò non si stima diffamazione il far sapere quel peccato ad uno o due, che lo terranno occulto. Ed a ciò chiaramente consente anche s. Tommaso (1), dicendo: *Si aliquis referat prælato culpam proximi, intendens vel cautelam in futurum, vel aliquid hujusmodi, quod ad emendam proximi videret expedire, non peccat. Si autem ex incautela alicui dixerit hoc* (cioè l'altrui peccato), *ita tamen quod non proveniat inde infamia delinquenti, tunc non peccat mortaliter, licet incaute agat.* Si noti *ita tamen etc.*, dunque il manifestare il delitto ad un solo non apporta infamia (2).

12. Si noti per 3., che quando il delitto è pubblico in un luogo, si dubita se sia colpa grave il palesarlo in altro luogo, benchè in quello non vi sia giunta la notizia, nè sia per giugnervi tra breve. In questo dubbio vi sono tre sentenze. La prima con Dicast., Villalob., Antoine, Tournely, Cuniliati ec., dice, esser colpa grave contro la giustizia, perchè il reo in quel luogo ancor possiede la sua fama. La seconda con Lessio, Bonac., e Silvio tiene, che sia colpa grave contro la carità, perchè quantunque il reo abbia perduto il jus alla sua fama, nondimeno riceverebbe un

(1) Quodl. 11. a. 13. ad 3.
(2) Lib. 1. n. 37. et lib. 3. n. 973.

gran dispiacere in saper, che si pubblica il suo delitto in quel luogo, dove non si sa. La terza sentenza più comune, che tengono Lugo, s. Antonino con Gaetano, Ledesma, e Maggiore, (e Lugo la chiama comune, e vera), ed i Salmaticesi con Navarro, Bannez, Serra, Filliuc., Fagund., Macado, ed altri (1), dice, non esser colpa nè contro la giustizia, nè contro la carità. Adducono i suoi fautori più ragioni per tal sentenza, ma la ragione che sembra più forte è, perchè conduce al ben pubblico che sieno conosciuti i malfattori, acciocchè gli altri possano guardarsene; il quale ben comune prepondera al danno del delinquente. Questa ragione a me pare molto probabile, semprechè il delitto è tale, che rende il reo pernicioso e vitando dagli altri, come sarebbe il delitto di lenocinio, di disonestà, di omicidio, di tradimento e simili. Nè osta il dire, che il reo possedendo in quel luogo la sua fama, non può esserne spogliato colla sola opinione probabile; perchè si risponde, che nello stesso tempo che'l suo peccato si fa pubblico, da una parte già probabilmente egli perde il jus alla sua fama, e dall'altra parte il comune acquista il jus di conoscerlo per evitarlo; e divenendo il suo jus incerto, diviene anche incerto il possesso di quello. Trovo poi, che'l p. Concina (2) in tal questione distingue, e dice, che quando il delitto è pubblico *notorietate facti*,

(1) Lugo d. 14. n. 59. Salm. de rest. c. 4. n. 61.
(2) Conc. comp. theol. to. 1. pag. 239. num. 10.

cano gravemente contro la carità (ma non contro la giustizia), come ben tengono Lugo, Soto, Reb., Dicast., ec., se omettono di far la correzione a' sudditi che mormorano del prossimo in cosa grave, e segreta (1). Ma chi non è superiore, da molti gravi dd. è scusato dal peccato mortale, se per verecondia o timore non cerca d'impedir la detrazione, purchè a' prossimo (oltre l'infamia) non gli sovrasti altro danno per causa della detrazione; e purchè, come dice s. Tommaso (2), non abbia certezza, che correggendo già impedirebbe la mormorazione; ma questa certezza è moralmente impossibile averla chi non è superiore, almeno se non è molto maggiore in dignità, o nobiltà (3). Avvertono poi Lugo, Busemb., ec., che errano coloro i quali al principio che sentono parlare contro del prossimo, subito pensano d'esser tenuti a far la correzione; perchè spesso più gioverà al prossimo, che la detrazione incominciata si termini, che s'interrompa; mentre alle volte terminato ch'è il discorso, di quella cosa meno si apprenderà di quel che al principio s'era concepito. Del resto, per liberarsi da ogni scrupolo, in sentire alcuno che mormora, e mormora certamente di cosa grave, ed occulta, basta o il partirsi dalla conversazione, o cercare di mutar discorso, o pure dimostrarne una certa dispiacenza con

(1) Lib. 3. n. 979. et 980.
(2) 2. 2. q. 71. ar. 4.
(3) Lib. 3. num. 983.

voltar la faccia, o con abbassare gli occhi, o con farsi veder serio (1).

Si noti per 8., che l'ingiusto detrattore è tenuto a restituir la fama, ed anche il danno cagionato (purchè sia almeno in confuso preveduto); e non solo quando il delitto imposto è falso, col disdirsi avanti gli uditori, così immediati, come mediati (quando gl'immediati trascurassero di avvertirne i loro uditori), ma ancora quando il delitto è vero, rimediando nel miglior modo che si può, con dire v. gr. *Ho preso abbaglio: ho fatto errore*: o pure come ammettono altri: *Mi sono ingannato: ho mentito*, perchè ogni peccato è inganno e bugia, secondo dice s. Giovanni. Io soglio consigliare a dire: *me l'ho cavato da capo*; parlando per anfibologia, poichè tutti i detti escono dalla mente, per cui s'intende il capo. Che se poi il restituir la fama si stimasse prudentemente dover riuscire di maggior danno che d'utile al diffamato, per causa che la cosa si presumesse già dimenticata (come già si presume, quando la diffamazione fosse accaduta da lungo tempo, e dopo non se ne fosse fatta più menzione), allora è meglio cercar di lodare il diffamato in qualche sua virtù, per metterlo in buon concetto, che andar rinnovando la memoria con ricordare il fatto. Ma procuri il confessore, quando comodamente si può, di fargli fare tali restituzioni di fama prima del-

(1) Lib. 3. n. 975.

fama), e si dubita solamente del modo di compensarsi, ed alcun modo probabilmente da' dd. si ammette (1). Ciò non ostante, io aderisco alla prima sentenza, mentre l'infamato è creditore in materia di fama, ma non di roba; e s'è probabile, anzi è più probabile (come abbiamo detto poco anzi), che'l detrattore non è tenuto a compensare in danaro, quando non può restituire la fama, sempre avviene, che compensandosi in roba l'infamato, si compensa col solo credito probabile, non certo (2).

22. Deve aggiungersi qualche cosa qui circa i libelli famosi. Il *libello famoso*, o sia *infamatorio*, è quando si pubblica qualche infamia grave occulta in iscritto. Si chiama ancora libello famoso la scrittura data al giudice senza nome dell'accusatore. Contro chi fa questi libelli vi è la scomunica *ferenda* del c. *Qui alterius*. 5. *quæst.* 11. Ma *lata*, se il libello è contro il Papa, o i cardinali; anzi è riservata, s'è contro l'ordine francescano, o domenicano, o pure altro comunicante: ma non già s'è contro qualche religioso particolare. Incorre la stessa colpa, e pena, chi appende alla porta d'alcuno qualche segno infamatorio (3).

(1) Lib. 3. n. 1001.
(2) Lib. 1. n. 35. v. Attamen.
(3) Lib. 3. n. 995.

CAPO DUODECIMO

AVVERTENZE SUI PRECETTI DELLA CHIESA

1. I precetti della Chiesa son molti, ma quelli che sono i principali e comuni al popolo cristiano. sono cinque: 1. Sentir la messa nelle domeniche e feste comandate (ma di questo già se n'è parlato, trattando del terzo precetto del decalogo). 2. Digiunare la quaresima, le vigilie, e quattro tempora. 3. Astenersi dalla carne il venerdì e sabbato. 4. Confessarsi una volta l'anno, e comunicarsi la pasqua. 5. Non celebrare le nozze in tempi proibiti; e di questo si parlerà trattando del matrimonio. Sicchè resta solo qui a trattare del 2. 3. e 4. precetto. Nel I. punto parleremo del digiuno, e qui si parlerà anche dell'astinenza dalla carne; nel II. punto della confessione e comunione annuale.

Punto Primo

Del digiuno ecclesiastico.

§. I.

Dell'obbligo del digiuno.

2. *Dell'astinenza dalle carni.*
3. e 4. *Da' latticinj.*
5. *Dal lardo.*
6. *Delle tre bolle di Benedetto XV.*

2. Tre sono le condizioni che richiede il digiuno ecclesiastico, l'astinenza dalla carne, l'unica comestione, e l'ora della refezione. La prima condizione dunque è l'*astinenza dalla carne*. Principalmente il digiuno consiste nell'astenersi dal mangiare le carni di quegli animali, che in terra nascono, e respirano, secondo la regola di s. Tommaso (1): o che comunemente son reputati carni, e non pesci, secondo la sentenza comune degli altri. Quindi dicono Bonac., Regin., Concina, Tambur., Holzmann, Elbel, ec., non esser vietate le carni delle testuggini, rane, lumache (volgarmente *maruzze*), locuste (o sieno grilli), o conchiglie. Lo stesso dicono Holzmann ed Elbel delle lontre (volgarmente dette *lutrie*), castori, beveri, e delle anitre d'un certo genere. All'incontro gli uccelli, benchè alcuni di loro si nutriscano nell'acque, nondimeno tutti si reputano per

(1) 2. 2. q. 147. a. 8.

vere carni, come le folaghe, mallardi, corvi marini, e simili (1). Da tal precetto sono esenti i pazzi ed i fanciulli non anche giunti all'uso di ragione. Se poi ne siano esenti i fanciulli, che anche prima del settennio hanno il perfetto discernimento, si veda ciò che si disse al *capo II. n.* 42.

Nella quaresima poi agli adulti si proibiscono sotto colpa grave, non solamente le carni, ma anche l'ova ed i latticinj, come si ha dalla prop. 32. dannata da Alessandro VII., la quale dicea: *Non est evidens, quod consuetudo non comedendi ova et lacticinia in quadragesima obliget.* Qui si dimanda per 1. Se nelle vigilie fuor di quaresima sieno universalmente vietati i latticinj. Alcuni (ma pochi) l'affermano, per lo *can. Denique* 6. *dist.* 4., dove s. Gregorio scrisse: *Par autem est, ut jejunemus a caseo et ovis.* E di tale opinione par che sia ancora s. Tommaso (2), dicendo, che la Chiesa proibisce a' digiunanti così la carne, come l'ova. Ma noi diciamo colla sentenza comune, che nelle vigilie non si vietano i latticinj, se non in quei luoghi dove vi sta la consuetudine; così Navarr., s. Antonino, Laym., Sanchez, Concina, ed altri co' Salmatic., i quali adducono in ciò anche il concilio toletano. Nè osta il detto canone *Denique*, perchè ivi s. Gregorio parla della sola quaresima: e della stessa parla s. Tommaso; ma parlando poi degli altri digiuni nel *cit.*

(1) Lib. 3. n. 1011. (2) 2. 2. q. 147. a. 8.

art. 8. ad 3., dice: *Et ideo in quolibet jejunio intedicitur esus carnium; in jejunio autem quadragesimali interdicuntur etiam ova.* Dunque fuor di quaresima non si vietano l'ova. Neppur osta quel che dicesi nella Bolla, *In suprema*, del ss. p. Benedetto XIV., *In quadragesima aliisque diebus quibus carnium et lacticiniorum esus est prohibitus, dispensari contigerit etc.* Poichè come ha scritto saggiamente un dotto autore moderno (il p. de Petio teatino *in addit. ad Fel. Pot.*), per le suddette parole non è riprovata la sentenza contraria, mentre per quelle non apparisce fatta alcuna particolare decisione circa ciò; e le parole, *lacticiniorum esus est prohibitus*, possono intendersi relative al solo tempo della quaresima, [illegible] altri; e che'l Pontefice non abbia i[illegible] dichiarare nella suddetta Bolla, esse[illegible] i latticinj anche nelle vigilie, apparis[illegible] ro da ciò che ha scritto nell'opera *de[illegible] do* (1), dove avverte i vescovi a non p[illegible] i latticinj ne' digiuni fuori di quares[illegible] quei luoghi dove si mangiano; se [illegible] dice, che i vescovi non debbano ciò [illegible] re, dunque è certo, ch'egli nella sua [illegible] non ha inteso di spiegare, ch'era ciò [illegible] to (2).

4. Si dimanda per 2. Se dove l'as[illegible]inenza de' latticinj sta in uso, sieno a quella tenuti i paesani sotto colpa grave. Lo negano San-

(1) Ult. edit. l. 11. c. 5. n. 13.
(2) Opus nostrum l. 3. n. 1009.

llalob., Tamburr., ec., perchè non
ome dicono), se tal consuetudine sia
essi introdotta e prescritta con ani-
bligarvisi gravemente, com'era ne-
. Ma l'afferma la sentenza comune,
seguitiamo con Less., Laym., Con-
lmat., Ronc., Viva, ed altri con s.
10 (1); perchè, siccome abbiam detto
II. n. 84. *in fine*, essendo tale asti-
i grave peso, e vedendosi ella co-
ente osservata, ben si presume, che
introdotta e continuata con animo di
visi; altrimenti facilmente sarebbe
e posto che la presunzione sta per
, per quello ancora sta il possesso, non
ertà (2). E lo stesso diremo per la
gione dell'obbligo delle monache di
officio; vedi nell'*esame degli ordi-*

nanda per 3. Se a coloro che son
i latticinj, sia permesso ancora il
affermano Silvestr., Ostiense, Abba-
l p. Viva lo chiama probabile (ci-
ymann, ed Azorio; ma ho ritrovato,
mann ciò affatto lo riprova, ed A-
amente non lo condanna). Tambu-
Diana, ed Henriq., l'ammette sol
è liquefatto. Ma io stimo, doversi se-
sentenza comune di Sanchez, Bo-
ncina, Ronc., Elbel, Milante, e d'al-

1. q. 147. a. 8. ad 3.
3. n. 1009. dub. III.

art. 8. *ad* 3., dice: *Et ideo in quolibet jejunio interdicitur esus carnium; in jejunio autem quadragesimali interdicuntur etiam ova.* Dunque fuor di quaresima non si vietano l'ova. Neppur osta quel che dicesi nella Bolla, *In suprema*, del ss. p. Benedetto XIV., *In quadragesima aliisque diebus quibus carnium et lacticiniorum esus est prohibitus, dispensari contigerit etc.* Poichè come ha scritto saggiamente un dotto autore moderno (il p. de Petio teatino *in addit. ad Fel. Pot.*), per le suddette parole non è riprovata la sentenza contraria, mentre per quelle non apparisce fatta alcuna particolare definizione circa ciò; e le parole, *lacticiniorum esus est prohibitus*, possono intendersi relative al solo tempo della quaresima, non agli altri; e che'l Pontefice non abbia inteso di dichiarare nella suddetta Bolla, esser vietati i latticinj anche nelle vigilie, apparisce chiaro da ciò che ha scritto nell'opera *de synodo* (1), dove avverte i vescovi a non proibire i latticinj ne' digiuni fuori di quaresima in quei luoghi dove si mangiano; se dunque dice, che i vescovi non debbano ciò proibire, dunque è certo, ch'egli nella sua Bolla non ha inteso di spiegare, ch'era ciò proibito (2).

4. Si dimanda per 2. Se dove l'astinenza de' latticinj sta in uso, sieno a quella tenuti i paesani sotto colpa grave. Lo negano San-

(1) Ult. edit. l. 11. c. 5. n. 13.
(2) Opus nostrum l. 3. n. 1009.

chez, Villalob., Tamburr., ec., perchè non costa (come dicono), se tal consuetudine sia stata da essi introdotta e prescritta con animo d'obbligarvisi gravemente, com'era necessario. Ma l'afferma la sentenza comune, che noi seguitiamo con Less., Laym., Concina, Salmat., Ronc., Viva, ed altri con s. Tommaso (1); perchè, siccome abbiam detto al *capo II. n.* 84. *in fine*, essendo tale astinenza di grave peso, e vedendosi ella costantemente osservata, ben si presume, che sia stata introdotta e continuata con animo di obbligarvisi; altrimenti facilmente sarebbe cessata; e posto che la presunzione sta per l'obbligo, per quello ancora sta il possesso, non per la libertà (2). E lo stesso diremo per la stessa ragione dell'obbligo delle monache di recitar l'officio; vedi nell'*esame degli ordinandi*.

5. Si dimanda per 3. Se a coloro che son permessi i latticinj, sia permesso ancora il lardo. L'affermano Silvestr., Ostiense, Abbate, ec., e'l p. Viva lo chiama probabile (citando Laymann, ed Azorio; ma ho ritrovato, che Laymann ciò affatto lo riprova, ed Azorio solamente non lo condanna). Tamburino con Diana, ed Henriq., l'ammette sol quando è liquefatto. Ma io stimo, doversi seguire la sentenza comune di Sanchez, Bonac., Concina, Ronc., Elbel, Milante, e d'al-

(1) 2. 2. q. 147. a. 8. ad 3.
(2) Lib 3. n. 1009. dub. III.

que è vietato a' dispensati alle carni (1). All'incontro probabilmente dice Franzoja (2), che colui ch'è dispensato solo a poter cibarsi di minestre condite col brodo di carne, può lecitamente cibarsi non solo di latticinj e d'ova, ma anche di pesce. La ragione si è, come penso, perchè la proibizione del Pontefice di non mischiar carne e pesce dee strettamente intendersi, cioè quando si prende propriamente vivanda di carne, ma il brodo di carne ha più ragione di condimento, che di vivanda.

8. Si dimanda per 5. Se a' dispensati alle carni nella quaresima sia proibita la carne porcina. L'afferma assolutamente il p. Concina, per un certo decreto che adduce Clemente XI. dato in Roma nel 1702. a' 24. di Febbrajo. Ma comunemente lo negano Lugo, Sanchez, Croix, Tambur., Salmat., con Trullench., Villalob., ecc., perchè sarebbe (come dicono) una cosa troppo scrupolosa, e forse più molesta dello stesso digiuno, il dover ciascuno ch'è dispensato esaminare quali carni gli sian nocive, e quali no. Nè osta a ciò l'editto (non già decreto) mentovato di Clemente, dove furono ordinate due cose, l'una, che i dispensati fossero tenuti all'unica comestione, l'altra, che non si permettessero loro le carni insalubri; non osta, dico, perchè la proibizione non fu generale,

(1) Lib. 3. n. 1014. et 1015.
(2) Franzoia in Busemb. l. 3. 4. 6. c. 3. Anim. II. vers. At hic.

ma particolare per lo solo stato romano, come attestano Viva, ed altri; e come dichiarò lo stesso Benedetto XIV., essendo arcivescovo di Bologna, nella *notific.* al *tom.* 1. *n.* 24. Ed indi nella Bolla, *Non ambigimus*, facendo menzione del nominato editto, fè sì bene universale il precetto dell'unica comestione per li dispensati alle carni, ma non già il precetto dell'astenersi dalle carni non salubri; onde s'argomenta chiaramente, non aver voluto il Pontefice, che fosse universale anche questo secondo precetto. Ma parlando in particolare della carne porcina, non parmi che possa assolutamente dirsi nociva, mentr'ella, come scrive il celebre medico Hoffmanno, tiene una massima convenienza col sangue umano. E Riverio (1) parlando della carne porcina dice: *Galenus eam humanæ carni similem esse asserit*; *et si bene coquatur omnium ciborum potissime nutrire.* Ma dirà alcuno: perchè tale carne fu vietata agli Ebrei, se non perchè nociva? Si risponde, che nella Palestina (regione così adusta) in tanto potè esser ivi proibita come nociva, perchè ivi i porci (secondo Calmet sul *Levit.* 11. 8.) son più soggetti alla lebbra: il che non corre per l'altre parti: siccome la carne di lepre anche fu proibita, ma tra noi la lepre per certo non si stima carne nociva. In oltre dice s. Tommaso (2), che le carni vietate a' Giudei altre furon proibite per la

(1) River. Inst. Med. l. 2. c. 17.
(2) 2. 2. q. 102. a. 6. ad 1.

troppa umidità, o siccità, altre perchè immonde, come le carni del porco; ed in fatti la ragione propria assegnata da Mosè di tal proibizione è, perchè quelle erano carni immonde agli Ebrei: *Horum carnibus non vescimini, quia immunda sunt vobis*, son le parole della Scrittura nel suddetto luogo *Lev.* 11. 8. E si chiamano immonde, perchè, come scrisse Plutarco, *nullum animal ita gaudet cœno, ac sordidis locis.* Di più dice Natale Alessandro, e lo stesso scrisse prima Tertulliano (*lib.* 2. *contra Marcionem c.* 18.), che la carne porcina fu proibita a' Giudei, per mortificar la loro gola, e frenar l'incontinenza.

9. La seconda condizione del digiuno è l'unica comestione. Si dubitava prima, se i dispensati alle carni fossero a quella tenuti, per ragione che cessando l'astinenza della carne, mancava l'essenza del digiuno; ma oggi (come abbiam veduto) sta dichiarato da Benedetto XIV., che'l digiuno consiste in due precetti, onde ancorchè cessi il primo dell'astinenza della carne, non però il secondo (benchè meno principale) dell'unica comestione; eccettochè, se la dispensa della carne fosse concessa per infermità, o debolezza delle forze, come dicono comunemente i dd., e come sta dichiarato dallo stesso Pontefice nella Bolla, *In suprema*, dove dicesi; *Dummodo nulla certa et periculosa affectæ valetudinis ratio intercedat, vel aliter necessario fieri exigat* (1).

(1) Lib. 3. n. 1015. in fine.

o. Si permette nondimeno per 1., dividere il pranzo, per qualche negozio che incidentemente si frammette. Senza causa per altro non è lecito interrompere il pranzo, e poi tornare a mensa; ma ciò s'intende moralmente, poichè ancora senza causa, e quantunque la persona avesse terminato il suo pranzo, ben può ritornare a cibarsi, se i compagni seguono a desinare, o se esce a tavola qualche altra vivanda che non si prevedea; così Sanchez, Salmat., e Villal. Anzi Filliuc., Tambur., ed Elbel, concedono generalmente il prendere altro cibo per un quarto e mezzo dopo. È certo poi, che per lo spazio d'un'ora, quando non v'è causa, il pranzo ben s'interrompe; ma quando occorre qualche affare, ben può interrompersi per un'ora; anzi Lezana, Diana, Fagund., Tambur., ecc., lo concedono sino a due: il che giustamente dice Holzmann esser lecito, quando la persona non ha preso il cibo bastante. Ed io non dubito di asserire, per quel che dicono Lessio, Filliuc., i Salmat., ecc., che quando alcuno non ha preso il cibo bastante, e non può tolerare il digiuno senza notabile incomodo, può sempre tornare a cibarsi, perchè la Chiesa non intende d'obbligare niuno a passar la giornata senza la sufficiente refezione (1). Probabilmente poi dicono La Croix, Fagund., e Tamb., esser lecito prolungare il pranzo sino a due ore; ed Elbel

(1) Lib. 3. n. 1020. Qu. III. et IV.

con Gobato l'ammette sino a tre o quattro almeno per li Germani, a riguardo della loro costumanza (1). *Protrahere prandium* (dice il p. Cuniliati) *ad plures horas, si non fiat in fraudem jejunii, non est mortalē* (2).

11. Per 2. Si permette di prender qualche cosa per modo di medicina, come sono gli elettuarj (che sono certe conserve composte di zucchero e ginepro, o cedro, e simili) delle quali parla s. Tommaso (3), e dice così: *Electuaria assumuntur ad digestionem, unde non solvunt jejunium, nisi forte aliquis in fraudem electuaria in magna quantitate assumat per modum cibi.* Sicchè è lecito prender questi elettuarj per ogni giusta causa, cioè per ajutar la digestione, per confortar lo stomaco, per conservar la voce, per togliere il fetor della bocca, e per simili cause. Così anche si permette il prender qualche poco di cibo (v. gr. un'oncia) per toglier la debolezza, come dicono comunemente Azorio, Lessio, Tol., Laymann, ec. Alcuni poi questo lo permettono quante volte si ha da bere, affinchè non noccia la bevanda; ma ciò, come ben dicono altri, appena può permettersi una o due volte tra la giornata (4).

12. Per 3. si permettono tutte le bevande che han ragion di pozione, ancorchè nudri-

(1) Lib. 3. n. 1020. Qu. V.
(2) Cunil. tr. 12. c. 1. §. 1. n. 4.
(3) 2. 2. q. 147. a. 6. ad 3.
(4) Lib. 3. n. 1018. et 1019.

scono in qualche modo, come insegna s. Tommaso: *Non autem intendit Ecclesia interdicere abstinentiam potus . . . licet aliquo modo nutriat* (1). Onde si permettono tutte le pozioni che prendonsi per modo di bevanda, come sono quelle di *caffè*, e dell'erba *thè*, *salvia*, *ec.*, ma non già di latte, o brodo, perchè sebbene queste si sorbiscono, tuttavia non han ragione di bevanda, ma di cibo, ed appartengono più al nutrimento, che al veicolo del cibo. E lo stesso dicesi del sugo delle frutta, come di pomi, pera, melloni d'acqua (contro quel che improbabilmente ha scritto un moderno), ed anche dell'uve masticate, o frescamente premute (2).

13. Dico dell'uve frescamente premute, non già del *vino*, perchè quantunque gli antichi cristiani si astenessero anche dal vino, oggidì il vino non è proibito, ancorchè si bevesse a sedare la fame, come comunemente tengono Azorio, Sanch., Lessio, Navar., Laymann, Bonac., ec., con i Salmaticesi, i quali per ragion della consuetudine presente questa sentenza la chiamano certa. Ed anche a' suoi tempi san Gregorio nel *cit. cap. Denique, dist.* 4. permette il vino senza alcuna distinzione, dicendo: *Vinum quoque ita bibere permittitur, ut ebrietatem omnino fugiamus.* E lo stesso dicesi della *cervogia* o sia *birra* (che si compone d'acqua d'orgio, e d'altri ingre-

(1) S. Thom. loc. cit. ad 2.
(2) Lib. 3. n. 1021.

dienti) la quale anche si ha per mera bevanda (1).

14. Lo stesso diciamo del *sorbetto*, o sia *limonata*, che si compone di zucchero, e sugo di limone, cedro, o cannella (purchè la quantità di queste cose sia picciola, e si mescoli con una gran quantità di acqua); come tiene la sentenza comune con Wigandt, Concina, Roncagl., Bannez., Elbel, Salm., Viva, Croix ec., mentre (come dicono), semprechè si mischia picciola quantità d'acqua, si ha per mera bevanda. Nè dee stimarsi, che congelandosi tal pozione, ella muti natura; perchè la mutazion di natura importa la privazione del primo essere, ma l'acqua congelata, posta ch'è in bocca, subito si liquefa, e torna al suo essere. E che la congelazione non muti la natura della pozione, l'abbiamo anche dalla rubrica del messale (al *capo* 10. *n.* 11.) approvata da s. Pio V., dove si dice, che quando nel celebrar la messa si congelano dopo la consegrazione le specie del vino, non debbono già di nuovo consegrarsi (il che dovrebbe farsi necessariamente, se la congelazione mutasse la natura delle specie), ma debbono liquefarsi col fuoco, e sorbirsi (2).

15. Molto poi si questiona tra' dd., se la pozione della *cioccolata* franga il digiuno. Molti lo negano, come il card. Brancazio, Escob., Hurtad., Holzmann, Viva, ec., purchè la por-

(1) Lib. 3. n. 1022. (2) Ibid. Qu. II.

zione dell'acqua sia in molta quantità eccedente; dicendo, che da ciò si prende la ragione di bevanda; e perciò dicono, esser lecito prenderla quante volte piace tra'l giorno. Altri poi l'affermano, come Sanch., Silvio, Laym., Ronc., Concina, e Tambur., dicendo, che quella sola pozione ha ragione di bevanda, che serve al veicolo dell'alimento; ma non quella ch'è alimento in sè stessa, com'è il latte, e'l brodo, e così anche la cioccolata; onde concludono, ch'ella rompa il digiuno, purchè non si prendesse in parva materia. Dico il mio sentimento: io non già tengo la cioccolata per pozione, mentr'ella certamente nutrisce; e non pare che sia semplice bevanda. Ma all'incontro dico, esser lecita per due motivi: il primo, perchè la cioccolata, se non ha ragione di bevanda, comunemente almeno per molti ha ragione di medicina; e siccome abbiam detto con s. Tommaso, che si posson prendere gli elettuarj, benchè nutriscono, così la cioccolata; ed in ciò conviene anche il p. Concina. Il secondo motivo più universale, perchè oggidì tal pozione è usata da tutti, come attestano i Salmaticesi, Viva, Holzm., Tambur., e Roncaglia, il quale, stante questa consuetudine, ha per certo, che possa lecitamente pigliarsi. Ma così per ragione di medicina, come della consuetudine, stimo co'Salmaticesi, e mons. Milante, che non si permetta più che per una tazza al giorno. V'è poi una gran confusione d'opinioni circa la quantità in cui

possa prendersi, per non offendere il digiuno. Il p. Concina dice, che può ammettersi già per ragion di medicina, ma solamente con porne nell'acqua *parum pulveris*, il che è troppo rigore, e da niuno finora detto. Altri, come i Salmaticesi con Leone, e Turriano, permettono sino a due once. Ciò che pare a me più ragionevole con mons. Milante, è, che si possa ammettere secondo l'uso comune sino ad un'oncia e mezza, con quella quantità d'acqua che capisce ne' vasi usuali, perchè questa è quella quantità che comunemente si usa (1).

16. Per 4. si permette nella sera la picciola refezione, secondo la consuetudine che oggidì v'è ne' luoghi, tollerata già da' prelati; poichè s. Tommaso (2), parlando appunto del digiuno, dice: *Ex hoc ipso quod prelati dissimulant, videntur annuere*. Ed in ciò dee certamente starsi più all'autorità degli aa. moderni, benchè minori di numero, che degli antichi; i quali non poteano già niente attestare delle consuetudini future. Non ha dubbio che anticamente il digiuno era più rigoroso, ma secondo la presente disciplina oggi da per tutto si ammette la colezione della sera. In questa dee considerarsi che cosa permette la consuetudine così circa la qualità, come circa la quantità de' cibi. Circa la *quantità* (checchè si dica il p. Concina, che non permette altro che tre once

(1) Lib. 3. n. 1023.
(2) 2. 2. q. 147. a. 4. ad 3.

di cibo), altri permettono la quarta parte della solita cena; ma questa regola non mi piace, perchè o può essere troppo indulgente (almeno a rispetto d'alcuni), o pure è troppo oscura, e scrupolosa. Meglio dunque è l'attenersi alla sentenza d'altri comunemente oggidì abbracciata, come attestano Castrop., Ronc., Salm., Viva, Bonac., Holzm., Tambur., Elbel, Diana, Spor., Milante, Croix, Felice Pot., Mazzotta, ec., la quale permette universalmente a tutti (anche a coloro che abbisognano di poco cibo, siccome anche comunemente dicono) la quantità di otto once; e qualche cosa di più (cioè due altre once, ch'è materia parva, come si dirà al *n.* 20. *vers. Si è detto*) a chi avesse bisogno di maggior nutrimento (1). Nella vigilia poi di Natale comunemente si ammette la colezione doppia, cioè di 16. once, per ragione d'una tal solennità; ma non già nel sabato santo, nè nella vigilia di Pentecoste. Alcuni, come i Salmaticesi, permettono nella vigilia di Natale il cibarsi a sazietà di erbe, frutti, e dolci, dicendo, tal esser la consuetudine; ma io molto dubito di tal consuetudine nelle nostre parti; tanto più che'l p. Mazzotta, Pasqual., e Renzi, affatto lo negano. Se poi alcuno in detta vigilia volesse anticipar la colazione nella mattina per cenare poi la sera, ragionevolmente avverte Sanchez (contro il sentimento d'altri), che non può ecce-

(1) Lib. 3. n. 1025.

di ova); ma dopo essendosi scritto su di ciò alla penitenzieria, ed essendone stato richiesto il medesimo Papa, rispose il cardinal Penitenziere, avere il Papa dichiarato *oretenus*, esser proibito anche il formaggio; e questa dichiarazione sta appresso di me nel suo proprio originale. Alcuni poi han voluto dire, che la suddetta dichiarazione avea bisogno di promulgazione per obbligare; ma secondo quel che abbiamo detto al *capo II. n.* 73. e 74. quando la dichiarazione è dello stesso legislatore, che spiega la sua mente, ella non ha bisogno di promulgazione (1). Che poi sia vietato il cacio nella colazione della sera, è stato confermato dal presente pontefice Clemente XIII. in una sua lettera enciclica nel 1759., dove sono state dichiarate due cose, cioè 1. *Non licere per diem potiones lacte permixtas sumere*: 2. *Tantummodo ad unicam comestionem posse carnem adhibere, vel ea quæ ex carne trahunt originem*, come sono l'ova e'l cacio; indi soggiungesi, nella colazione, i dispensanti *æquiparandos esse iis, quibuscum nulla est dispensatio* (*).

(1) Vide n. 1027. v. Olim.
(*) In questo *Capo n.* 19. si disse, che nella colazione della sera non era permesso a' dispensati cibarsi di latticinj; ivi si riferì già la dichiarazione di Bened. XIV., e si accennò anche la bolla del regnante pontefice Clemente XIII., che principia *Appetente*, sotto li 20. di Decembre 1759., dove il Papa, avendo inteso l'abuso di prendere fuori del pranzo alcune pozioni di latte, l'ha condannato; ed indi ha dichiarato, che il sentimento di Benedetto XIV. fu di non esser permesso a' dispensati adoperare la carne, o i latticinj, se non se nella sola

o. Se taluno poi guasta il digiuno, bisogna che spieghi al confessore in che modo l'ha guastato, se con desinare più volte, o pure con cibarsi di carne; poichè quante volte uno mangia carne, o latticinj, tante volte pecca; ma se mangiasse cibi permessi, ma più volte in quantità notabile, non è più obbligato al digiuno; così tengono comunemente Azor., Gaet., Suar., Tol., Castrop., Sanch., Laym., Anacl., Ronc., Holzm., Salmat., ec. (contro Silvio, Wigaudt, Concina ed altri); perchè l'essenza del precetto di astenersi dalla carne consiste nell'astinenza; onde sempre dura l'obbligo di astenersene: ma l'essenza del precet-

unica comestione, e che fuori di quella si dovessero portare in tutto a guisa di coloro che non hanno dispensa. Qui per maggior intelligenza si trascrivono le parole della bolla, che nel luogo riferito di sovra furono solamente accennate. *Nova infringendis jejunii legibus vel opinionum commenta, vel a vera jejunii vi et natura abhorrentes consuetudines humani pravitate ingenii sint invectæ, ea omnia radicitus convellenda curetis. In quibus profecto abusum illum censemus omnino numerandum, cum nonnulli, quibus ob justas et legitimas causas ab abstinentia carnium dispensatum fuerit, licere sibi putant potiones lacte permixtas sumere: contra quam prædictus Præcessor noster censuit, tam dispensatos a carnium abstinentia, quam quovis modo jejunantes, unica excepta comestione, in omnibus æquiparandos iis esse, quibuscum nulla est dispensatio, ac propterea tantummodo ad unicam comestionem posse carnem, vel quæ ex carne trahunt originem, adhibere.* E quali sieno quelle cose che traggono origine dalla carne, si ha nel *can. Denique*, *dist.* 4., ove dicesi: *Quæ trahunt originem sementinam a carnibus, ut sunt ova et lacticinia.* In modo che a' dispensati nella colazione non è permesso altro cibo, se non quello che si permette a' non dispensati.

jejunare credendi sunt, qui ante manducaverint, quam vespertinum celebratur officium. Dal che si ricava chiaramente, che in quel tempo (in cui la rifezione era assegnata all'ora di nona) l'ora spettava alla sostanza del digiuno. Quindi s. Tommaso scrisse: *Cum Ecclesia instituit certum tempus comedendi jejunantibus, qui nimis notabiliter anticipat, jejunium solvit* (1). Altri poi negano, esser colpa grave oggidì l'anticipazione della rifezione, come sono Lessio, Toledo, Bonacina, Laymann, ed i Salmaticesi con molti altri, che si possono vedere alla nostra morale (2). Dicono questi, che secondo la presente consuetudine l'ora non appartiene alla sostanza del digiuno. Ma questa ragione (sia detto con pace di tanti autori) non persuade, poichè essi medesimi (come dicono i Salmaticesi con Laymann (3)) non negano, che anticamente il precetto di osservare l'ora era grave, e s'apparteneva alla sostanza del digiuno. Posto ciò, finchè non si prova, che la consuetudine odierna abbia derogato all'antico precetto grave, quello possiede; ma questa consuetudine non si prova, almeno non è certa, essendovi tanti gravi dd. che la negano. Onde, benchè prima aderii alla seconda sentenza, fatta però miglior riflessione, ora non la giudico probabile. Si dubita poi, quale sia la notabile anticipazione vietata sotto

(1) S. Thom. in 4. dist. 15. q. 3. a. 4. q. 3.
(2) Lib. 3. n. 1016. v. Quær.
(3) Salm. loc. cit. n. 9. Laym. l. 4. tr. 8. c. 1. n. 11.

colpa grave, poichè quest'ora del digiuno dee misurarsi moralmente, come dice s. Tommaso: *Ad jejunium requiritur hora determinata, non secundum subtilem examinationem, sed secundum grossam æstimationem; sufficit enim quod sit circa horam nonam* (1). Per tanto altri dicono, che l'anticipazione notabile sia più di un'ora, e ciò asseriscono i Salmaticesi ammettersi da tutti, ma lo riprova Natale d'Alessandro. Altri poi comunemente assegnano per grave l'anticipazione d'un' ora intiera; così Natale d'Alessandro, Silvio, Azorio, Concina, Holzmann, Cuniliati, Antoine, e Franzoja ne' luoghi citati. Alcuni autori asseriscono, che i mendicanti hanno il privilegio da Leone X. di anticipar la rifezione due ore nell'inverno, e tre nella state; ma Natale d'Alessandro e Franzoja dicono, che di tal privilegio non se ne dimostrano i documenti, e fattane l'inquisizione, non si son ritrovati. Dicono poi Azorio, Silvestro, Paludano e Navarro, che può scusare quest'anticipazione da colpa la causa di negozio urgente, di debolezza di complessione, di dover predicare, o insegnare, o leggere a mensa, d'incominciare il viaggio, di servire agli ospiti, di usare urbanità cogli amici; ma non so persuadermi, che ciascuna di queste cause basti a scusare dal precetto, che anche al presente è grave, siccome abbiamo dimostrato.

(1) S. Thom. 2. 2. q. 147. a. 7. ad 2.

§. II.

Delle cause che scusano dal digiuno.

22. Quattro sono le cause, che scusano dal digiuno: la dispensa, l'impotenza, la fatica, e la pietà. Parliamo di ciascuna in particolare. I. Scusa la *dispensa.* Può dispensare nel digiuno per 1. il Papa con tutto il popolo cristiano. Per 2. i vescovi, ma questi coi soli sudditi, e solamente in particolare, poichè per la dispensa ad un'intiera università circa la qualità de' cibi, dee quella ottenersi dalla Sede Apostolica, come dichiarò Benedetto XIV. nella Bolla *Non ambigimus.* Si dubita, se'l vescovo per qualche causa particolare possa dispensare o commutare il digiuno universale per una volta, occorrendo qualche causa urgente, v. gr. se vi fosse pericolo che altrimenti non si osservi il digiuno. Molti aa. l'affermano, come Azorio, Sanch., Gaet., Laym., Salm., ec. Ma Benedetto XIV. nella bolla *Prodiit.* §. 10. disse, che l'opinione contraria è più comune, e più fondata, e così aver egli risposto ad alcuni vescovi d'Italia,

dando ad essi la licenza per quell'anno di trasferir la vigilia di s. Mattia, che accadea nell'ultimo giorno di carnovale (1). Per 3. possono ancora i parrochi dispensare al digiuno con alcuno de' loro sudditi, come si disse al *cap. II. n.* 64. E ciò, anche essendo presente il vescovo, come dicono comunemente Sanch., Azor., Concina, Salmat., ec., perchè tale giurisdizione compete a' parrochi per la consuetudine, la quale ben conferisce la giurisdizione, giusta il *cap. Cum contingat, de fori compet.* E lo stesso possono i vicarj de' parrochi, ch'esercitano gli atti parrocchiali, purchè il parroco non ripugni; Sanch., Palac., Salmat. ec. (2). Per 4. i prelati de' regolari anche locali, ed i loro vicarj possono dispensare co' sudditi, e con se stessi. Ma tutti questi superiori nominati, fuori del Papa, non posson dispensare se non con giusta causa, altrimenti la dispensa è nulla (3). In quanto al suddito poi, dice s. Tommaso (4), che se la causa che l'esime dal digiuno, è evidente, può il suddito esimersi da sè, specialmente quando non potesse facilmente ricorrere al prelato (s'intende per maggior quiete di sua coscienza); ma se la causa è dubbia, deve allora senza meno ricorrere ai superiori.

II. Scusa l'*impotenza*, o sia fisica, o morale. Per l'impotenza *fisica* sono scusati per 1. gl'infermi, a cui il digiuno può recar no-

(1) Lib. 3. n. 1032. ad 2. (2) Ibid. ad 3.
(3) Ibid. ad 4. (4) 2. 2. q. 147. a. 4.

tabile danno; e così anche i convales
o deboli che non posson prendere l'al
to bastante in una volta. Per 2. Le
pregnanti, o che allattano, alle qual
non è permesso il digiunare (se non
una o due volte, e la donna fosse robu
ma all'incontro in giorno di digiuno è
messo loro il cibarsi anche di carne, se
na è debole, o se'l bambino è inferm
Per 3. sono scusati i poveri, che non
il pasto sufficiente per una sola rifezior
sì dicono tutti con s. Tommaso (2), il
scusa coloro, *qui non possunt simul ha*
quod eis ad victum sufficiat. Onde molt
babilmente dicono Sanchez con Angles,
caglia, ed i Salmat., che quelli i qual
hanno altro che pane ed erbe, o legum
sono obbligati all'unico pranzo; giacch
cibi son di poco alimento, ed intanto lo
stano usualmente, in quanto se ne cibar
volte il giorno (3).

24. Per l'impotenza *morale*, poi sono s
tutti quei che non posson digiunare sen
grande incomodo, o difficoltà estrinseca
perciò sono scusati per 1. Quelli a cui
giuno cagiona un gran dolore di testa; S
Abul., Nav., Holzmann, Elbel, ec. P
Quei che, digiunando, nella notte po
possono prender caldo o sonno; Castr.,
Sanch., Laym., Salm., ec. Dicono alcun

(1) Lib. 3. n. 1033.
(2) 2. 2. q. 147. a. 4. ad 4.
(3) Lib. 3. cit. n. 1033. ad 2.

questi tali sono perciò tenuti a far la colazione nella mattina, per poter cenare poi nella sera; ma probabilmente da ciò gli scusano Filliuc., Elb., Viva, Tambur., Fagund. ed altri molti; perchè il differire il pranzo sino alla sera è mezzo oggidì straordinario, e di notabile incomodo, e perciò s'è mutata già l'antica disciplina. Per 3. I soldati, o che si trovino in campo, o negli ospizj; Roncaglia, Concina, Pasqual., Salm. e gli altri comunemente. Per 4. Le mogli, se per digiunare avessero a patire una grande indignazione da' mariti; et viri si aliter fiant impotentes ad reddendum conjugale debitum, Sanch., Cajet., Nav., Laym., Salm., Concina, etc. Dictum est, *impotentes ad reddendum*, non vero excusantur, si tantum fiant minus potentes ad reddendum, vel impotentes ad petendum, nisi casus esset, quod vir, abstinendo a petitione, nequiret amovere ab uxore periculum incontinentiæ, aut suspicionem, quod ipse aliam diligat mulierem (1).

25. Per 5. Sono scusati i giovani sino all'età di 21. anni non compiti. Per 6. i vecchi sessagenarj. Ma se fosser validi? Lo negano Bonac., Laym., Filliuc., ec. Ma molti probabilmente l'affermano, come Sanch., Castrop., Azor., Ronc., Holzm., Anacl., Salmat., Mazzot., Elbel, Viva ed altri: sì per ragion della consuetudine universale, si perchè altrimenti sarebbe cosa molto scrupolosa alla perso-

(1) Lib. 3. n. 1035.

Conc. e Viva, semprechè digiunando non ne ricevano incomodo grave; purchè ci sia manifesto, giacchè in dubbio la presunzione sta per l'esenzione dal digiuno. Questa seconda sentenza speculativamente par che sia più probabile, mentre la legge generalmente obbliga ognuno, che senza grave incomodo può già digiunare; ma in pratica difficilmente si ritrova chi da tali fatiche non rimanga lasso, o almeno indebolito a faticare nel giorno seguente (1). Lo stesso diciamo con quell'artefice, che nella quaresima sia [illegible] giorno o due senza faticare; perchè, sebbene è sentenza comune con Azor., Sanch., [illegible] nac., Ronc., Croix, ec., che in quei giorni non è tenuto a digiunare (nel primo per la fatica del giorno antecedente, nel secondo per la fatica del susseguente), nondimeno colui può senza grave incomodo digiunare, è obbligato, come giustamente dicono [illegible] Viva, contro Sanch. ed Elbel (2).

33. Si dimanda per 3. Se pecca chi senza giusta causa imprende una fatica, che lo scusi dal digiuno. Alcuni lo negano, come [illegible] Bonac., ec., purchè non si ponga a tal fatica in frode del precetto, cioè affin d'esentarsi dal digiuno. Altri, come i Salmat., Pasqual., ec., lo scusano, ancorchè imprendesse tal fatica a posta per non digiunare, dicendo, che costui lecitamente si serve del suo dritto di esimersi dall'obbligo. Ma noi teniamo, che

(1) Lib. 3. n. 1043. (2) N. 1044.

d'essi, essendo compito il viaggio, e non avendo ancor presa quantità notabile di cibo, già si ristorasse abbastanza, questi non può desinare la seconda volta, se non fosse, che nel giorno seguente dovesse proseguire il cammino. In oltre ciascuno (se comodamente può) è tenuto a differire il viaggio, per non rendersi scusato da digiuno, come insegna s. Tommaso (1), seguito da Less., Laymann, Tol., ec., e secondo quel che diremo appresso al *num.* 33. Ma se alcuno già avesse incominciato il viaggio, e sopravvenisse fra quel tempo il giorno di digiuno, non è tenuto ad interrompere il cammino, affin di digiunare, come dicono comunemente Sanch. Laym., Abul., Sporer, ec. (2). Dice nonperò s. Tommaso, che in tutti i suddetti casi d'impotenza, o di fatica che scusi, prima di rompere il digiuno, *videtur recurrendum ad superioris dispensationem; nisi forte ubi est ita consuetum, quia ex hoc ipso quod prælati dissimulant, videntur annuere* (3).

9. Si domanda per 1. Qual cammino basti per iscusare. Pasqualigo stima, che basti il cammino di sette miglia; ma questa opinione è rigettata dagli altri, i quali almeno richiedono il viaggio di 4. o 5. leghe (cioè di 12. a 15. miglia, mentre la lega si computa per 3. miglia, o sia per un'ora di cammino, come dice La-Croix); così Castrop., Viva, Sal-

(1) 2. 2. q. 147. a. 4. ad 5.
(2) Lib. 3. n. 1047.
(3) S. Thom. 2. 2. q. 147. a. 4. ad 3.

gno, dicono probabilmente Navar., C
Laym., Sanch., Spor., Elb., che costu
peccherebbe, ancorchè non faticasse p
prio officio (1); a ciò fa quel che si
al *capo VI. num.* 22., poichè secon
un. c. de sentent., la perdita di un gr
si reputa un grave danno.

34. IV. Scusa la *pietà*, quando per
dovesse la persona esercitarsi in q
pera pia di maggior valore, che no
giuno. E ciò l'ammettono Sanch.,
Armil., Gabr., Salm. ec. (contro d'a
corchè l'opera non si esercitasse p
o per obedienza, ma per vera divozi
chè non potesse comodamente di
altro tempo (2). Quindi scusano i
Quei che assistono con gran fatic
infermi; Castrop., Bonac., Salm., e
Quei che fanno qualche pellegrina
ridondasse in molta gloria del Sig
grand'edificazione comune, o in gr
to dell'anima propria, come Sanch.
Silv., Holzm., Salm., ec. Purchè no
comodamente differirlo, come già s
e come ben limitano Less., Laym
Holzm. con s. Tommaso (3), che d
regrinatio, aut operis labor como
possit, aut diminui absque detriment
lis salutis, non sunt Ecclesiæ jejun
mittenda. Ma se il pellegrinaggio fos
cominciato, e tra quello occorresse

(1) Lib. 3. n. 1045. (2) N. 1046. et
(3) 2. 2. q. 147. a. 4. ad 3.

ec.). Ragionevolmente poi dice il p. Viva, che se'l viandante non avesse cibi quaresimali bastanti, più presto dee cibarsi di latticinj, ed osservare il digiuno, che cibarsi di cibi leggieri, insufficienti a sostentarlo, e poi mangiare più volte (1).

1. Si domanda per 3. Se gli artefici opulenti, ch'esercitano arti faticose, sieno obbligati al digiuno. L'afferma il p. Concina con Durando ed Armilla. Ma lo nega la sentenza comune con Silve., Sanch., Navar., Less., Ronc., Tol., Viva, Salmat., Elbel., ed altri molti; perchè ridonda in bene del pubblico, che gli artefici non tralascino l'opere a cui attendono per proprio mestiere; poichè se ne' giorni di digiuno dovessero in quelle occuparsi i soli poveri, la repubblica ne patirebbe. E di ciò tutti gli aa. citati ne apportano un'espressa dichiarazione di Eugenio IV. del 1440., dove disse: *Artifices laboriosas artes exercitantes, et rustici, sive divites sive pauperes, non tenentur jejunare sub præcepto peccati mortalis etc.* (2).

2. Si dimanda per 4. Se sian tenuti al digiuno quegli artefici, che faticando posson digiunare senza grave incomodo. Altri, come Tambur., Pasqual. e Leand., assolutamente lo negano sì per la consuetudine contraria, come perchè le leggi non riguardano i casi straordinarj. Altri nonperò più comunemente e con più ragione l'affermano, Bon., Regin.,

(1) Lib. 3. n. 1047. dub. 2.   (2) N. 1042.

Conc. e Viva, semprechè digiunando non ne ricevano incomodo grave; purchè ciò sia manifesto, giacchè in dubbio la presunzione sta per l'esenzione dal digiuno. Questa seconda sentenza speculativamente par che sia più probabile, mentre la legge generalmente obbliga ognuno, che senza grave incomodo può già digiunare; ma in pratica difficilmente si ritrova chi da tali fatiche non rimanga lasso, o almeno indebolito a faticare nel giorno seguente (1). Lo stesso diciamo correre per quell'artefice, che nella quaresima sta un giorno o due senza faticare; perchè, sebbene è sentenza comune con Azor., Sanch., Bonac., Ronc., Croix, ec., che in quei due giorni non è tenuto a digiunare (nel primo per la fatica del giorno antecedente, nel secondo per la fatica del susseguente), nondimeno se colui può senza grave incomodo digiunare, è obbligato, come giustamente dicono Bon. e Viva, contro Sanch. ed Elbel (2).

33. Si dimanda per 3. Se pecca chi senza giusta causa imprende una fatica, che lo scusi dal digiuno. Alcuni lo negano, come Ronc. Bonac., ec., purchè non si ponga a faticare in frode del precetto, cioè affin d'esentarsi dal digiuno. Altri, come i Salmat., Pasqual., ec., lo scusano, ancorchè imprendesse tal fatica a posta per non digiunare, dicendo, che costui lecitamente si serve del suo dritto di esimersi dall'obbligo. Ma noi teniamo, che

(1) Lib. 3. n. 1043. (2) N. 1044.

pecca, ancorchè non fatichi in frode del digiuno; e così tengono Castrop., Sanch., Laymann, Croix ed altri, poichè (come dicemmo al *capo II. n. 24.*) ogni legge richiede, che senza giusta causa non si ponga impedimento alla sua osservanza. E lo stesso insegna espressamente s. Tommaso (1), dicendo, che pecca chi s'applica a qualche affare per cui gli venga poi impedito di sentir la messa, e ne adduce la ragione: *Qui enim vult aliquid, cum quo aliud esse non potest, ex consequenti vult illo carere*. Si è detto che *pecca*; del resto se alcuno s'occupasse nella fatica, ma con animo di digiunare, costui non peccherebbe, se dopo quella rompesse il digiuno poichè tutti comunemente, Laymann, Conc., Silv., Sanch., Castr., ec., convengono in dire, che quantunque alcuno in frode del precetto, o per altro mal fine avesse già fatta qualche grave fatica, dopo quella non è tenuto al digiuno; perchè allora già si trova fatto moralmente impotente a digiunare. In oltre dice Sanch., che se alcuno facesse qualche fatica per qualche fine onesto, v. gr. per visitare i parenti, per divertirsi colla caccia, o col giuoco delle palle, costui neppure peccherebbe. Ma a ciò, universalmente così detto, giustamente contraddicono Abelly e Sporer, quando il cammino o la fatica s'imprendesse per pura dilettazione. Chi poi fa qualche gran fatica per ritrarne un gran guada-

(1) 2. 2. q. 71. a. 5.

possiede l'obbligo di digiunare. In oltre avvertono Laym., Nav., Gaet., Silv., Tol., e Sporer, che se taluno non avesse già causa bastante ad essere scusato dal digiuno quaresimale, ma all'incontro egli stimasse in buona fede di aver giusta causa di soddisfare al precetto con solo due o tre digiuni la settimana, non si dee dal confessore obbligare costui agli altri, quando v'è pericolo che poi li lasci tutti (1).

Punto Secondo

Del precetto della confessione e comunione annuale.

35. E I. in quanto alla confessione, dee sapersi, che nel concilio lateranense sotto In-

(1) Lib. 3. n. 1049. in fin. v. Hic autem.

nocenzo III. fu ordinato, che ogni fedele, giungendo all'uso di ragione, debba confessare tutti i suoi peccati almeno una volta l'anno, così nel *cap. Omnis, de pœnit. et rem.* dove: *Omnis utriusque sexus fidelis, postquam ad annos discretionis pervenerit, omnia sua peccata, saltem semel in anno, fideliter confiteatur proprio sacerdoti.* Si dice per 1. *Omnis fidelis*, s'intende ogni battezzato, ancorchè eretico. Si dice per 2. *Postquam ad annos etc.* s'intende ognuno che sia giunto a conoscere Dio, almeno *crasso modo*, e che l'ha offeso co' suoi peccati, e s'ha meritato l'inferno. Onde (come dicemmo al *capo II. n.* 37.) sono obbligati a questo precetto i fanciulli che han peccato anche prima de' sette anni, se già hanno acquistato l'uso della ragione, poichè il conc. obbliga universalmente ciascuno ch'è già arrivato agli anni della discrezione. Si dice per 3. *Omnia sua peccata.* Qui si fa la questione, se sono obbligati a confessarsi tra l'anno coloro, che in quell'anno non han fatti peccati mortali. L'affermano Silv., ed altri con s. Bonav. Ma lo nega la sentenza comune, e più vera, con s. Anton., Cano, Suar., Gaet., Lugo, ec., perchè la Chiesa, ordinando la confessione, ordina quella che dee farsi secondo l'istituzione di Gesù Cristo, ma il Signore non comanda, che la confessione de' soli mortali, come ha dichiarato il Trident. *sess.* 14. *cap.* 5. E ciò si ricava dallo stesso testo citato, dove si dice, *Omnia sua peccata fideliter confiteatur.* Di-

cendo *omnia*, certamente intende de' soli mortali, giacch'è certo appresso tutti, che non v'è obbligo di confessare i veniali (1). Si dice per 4. *Saltem semel in anno*. Quest'anno propriamente si dovrebbe intendere da Gennaro a Dicembre; ma secondo la comune consuetudine s'intende da una Pasqua all'altra, come dicono Suar., Lugo, Conc., Holzmann ec. (2). Qui si fa un altro dubbio: quando taluno prevede, che non avrà più comodità di confessarsi in tutto l'anno, se debba prevenire, e confessarsi prima che l'anno termini. Lo nega Holzmann, ma noi l'affermiamo con Lugo e Busemb. (3), perchè avendo costui peccato mortalmente, già ha contratto l'obbligo di confessarsi in quell'anno; onde se prevede, che appresso non può adempirlo, è obbligato a prevenire. Si dice per 5. *Fideliter confiteatur*, e perciò non si soddisfa colla confessione invalida, e tanto meno colla sacrilega, essendo stata dannata la proposizione 14. da Alessandro VII., la quale dicea: *Qui facit confessionem voluntarie nullam, satisfacit præcepto Ecclesiæ*. La ragione, perchè la confessione nulla non è vera confessione. Si dice per 6. *Proprio sacerdoti*; s'intende non solo il parroco, ma ogni sacerdote approvato alle confessioni, come spiega la Glossa, e l'intendono Fagnano, Cabassuz. ed altri comunemente; e ciò oggidì non si mette più in dubbio per la consuetudine uni-

(1) Lib. 6. n. 667. (2) N. 662. (3) N. 671.

versale, che ve n'è; che perciò la s. c. del 1584. dichiarò, che se un vescovo ordinasse, che niun confessore nella pasqua sentisse le confessioni de' penitenti senza la licenza de' loro curati, di tal decreto non se ne dovesse aver conto (1).

Si dimanda per 1. Se chi avendo già l'obbligo di confessarsi, ha fatto passare l'anno, sia quanto prima tenuto a far la confessione. Lo negano s. Antonino, Soto, Silve., Tol., ec., dicendo, che sebbene v'è il precetto divino di confessarsi più volte in vita, nondimeno in quanto alla confessione annuale il precetto è ecclesiastico, e questo è addetto all'anno, onde terminato l'anno cessa il precetto. Ma l'afferma la sentenza più comune che noi seguiamo con Gonet., Suar., Navar., Lugo, Tour., ec., col card. Lambertini (2): sì per lo precetto divino lasciato a determinarsi dalla Chiesa, e la Chiesa ha determinato, che obblighi almeno una volta l'anno, come tiene la sentenza più probabile, e più comune: sì per lo precetto ecclesiastico, il quale è imposto a confessarsi nell'anno, non già finire l'obbligo, ma a sollecitarlo (3). Quanti peccati poi faccia colui, che passato l'anno non si confessa; dicono Silve., Laym., Valenz., ec., che commette un sol peccato continuo: ma più probabilmente dicono Bonac., Suarez, Lugo, Vasq., ec., che pecca tante volte, quante ne

(1) Lib. 6. n. 564.
(2) Lamb. notif. tom. 3. pag. 42.
(3) Lib. 6. n. 668., et vide etiam n. 297.

ha le occasioni, e le trascura; giacchè tal peccato non persevera in alcuno effetto, ma nel solo mal proposito, per cui già si moltiplicano i peccati, quando persevera per lungo tempo, come dicemmo al *capo III. num.* 52.

37. Si dimanda per 2. Se facendo il peccatore nel seguente anno la confessione omessa nell'antecedente, soddisfi al precetto dell'uno e dell'altro anno. Altri l'affermano, altri lo negano. Ma la sentenza più vera di Castropalao, Viva, Hurtad,, Salm., ec., distingue così: se'l penitente manifesta in quella confessione peccati gravi così del primo, come del secondo anno, allora ben soddisfa all'obbligo dell'uno e dell'altro, perchè già adempie il fine del precetto di riconciliarsi con Dio per li peccati di quell'anno. Non così poi, se si confessa di peccati gravi del solo primo anno, e nel secondo anno dopo la confessione cade in altri mortali; perchè allora dee confessarsi di nuovo, per soddisfare al precetto di quel secondo anno; mentre comunemente dicono Suarez, Laym., Castrop., Salm., Lugo, ec., che se uno si confessa soli veniali in principio dell'anno, e poi nell'anno stesso cade in colpa grave, è obbligato di nuovo a confessarsi. Sicchè quella confessione de' mortali del solo primo anno non è soddisfattiva del precetto del secondo (1).

38. Di legge comune per lo suddetto testo

(1) Lib. 6. n. 669.

nel *can. Omnis*, a chi trasgredisce il precetto della confessione, o della comunione, stanno imposte due pene, cioè la proibizione di entrar nella chiesa, e la privazione della sepoltura. Ma queste pene non s'incorrono, se non dopo la sentenza del giudice. Gl'impuberi sono da queste universalmente scusati, come dicono comunemente i dd.(1). In quali altre occasioni poi e tempi siavi il precetto della confessione, ne parleremo trattando del sagramento della penitenza.

9. In quanto al precetto della comunione pasquale, si avverta, ch'egli è insieme divino, ed ecclesiastico: *Divino*, per ciò che disse il Signore in san Giovanni: *Nisi manducaveritis carnem Filii hominis, et biberitis ejus sanguinem, non habebitis vitam in vobis. Jo. c.* 6. E poi *ecclesiastico*, per ciò che si dice nel citato *can. Omnis*: *Suscipiens reverenter ad minus in Pascha Eucharistiæ Sacramentum.* E nel Tridentino *sess.* 13. *can.* 6., dove: *Si quis negaverit, omnes fideles teneri singulis annis, saltem in Paschate, ad communicandum juxta præceptum s. Matris Ecclesiæ, anathema sit.* Per l'adempimento di questo precetto, l'anno si computa da pasqua a pasqua, secondo la consuetudine comune oggidì praticata. Il tempo pasquale comincia dalla domenica delle palme, e termina nella domenica *in albis*, come dichiarò Eugenio IV. nel 1440., nella sua Bolla, *Fide digna*; benchè

(1) Lib. 6. n. 674.

servi illeso il jus de' parrochi (1). Anzi appresso Benedetto XIV. (2) vi è un decreto della s. c. de' 9. di Luglio 1644., e poi confermato agli 11. di Giugno 1650., che possa il vescovo proibire ai regolari, che nel giorno di pasqua non diano la comunione neppure a chi si comunica per divozione. E sebbene a' 31. di Giugno 1687. la medesima s. c. ad istanza de' parrochi di Lovanio, i quali volevano, che i pp. gesuiti non avessero data la comunione in tutto il tempo pasquale, fu risposto, che poteano darla, *excepto die paschatis*; pure si ha da intendere (come l'intende il suddetto Pontefice), presupposto, che non vi sia la proibizione del vescovo.

42. Si noti per III., che da tal obbligo sono esenti, 1. I sacerdoti, i quali soddisfanno al precetto in ogni luogo, dove celebrano, giusta la comune sentenza; ma se non celebrassero, ben sono obbligati a comunicarsi nella parrochia. 2. I pellegrini, i quali si trovan lungi dalla parrocchia propria, posson far la comunione in qualunque chiesa; nè son tenuti a farla nella parrocchia del luogo, dove si trovano; così comunissimamente Gaet., Soto, Azor., Suar., Lugo, Sanch., Bonac., Castrop., Salm., ec. (contro Barb., Tourn., e Ronc.). La ragione, perchè essi non hanno allora il proprio pastore, che debba riconoscerli, onde cessa affatto il fine di comuni-

(1) Lib. 6. n. 300. vers. Cum.
(2) De synodo l. 9. c. 26. n. 3.

carsi in parrochia (1). 3. I servi de' monasterj che vivono dentro la stessa clausura, e sotto l'ubbidienza de' loro prelati, come sostiene fondatamente il card. Lambertini (2) con Wigandt, e più decreti della s. c. contro Castrop., Bon., Salmat., Ronc., ec., i quali n'esentano generalmente tutti coloro che abitano ne' monasterj. E sebbene la compagnia di Gesù ha il privilegio per tutti i domestici che abitano nelle loro case; nulladimeno porta il p. Zaccaria (3), aver più volte dichiarato la s. c., che questo privilegio non si stende all'altre religioni (4).

Si noti per IV., che a' fanciulli prima dell'uso di ragione, ed a' pazzi perpetui, sta proibita la comunione per lo concilio lateranense. Ma si dimanda, se i fanciulli, subito che che son giunti all'uso di ragione, e son capaci della confessione, possano e debbano comunicarsi. L'affermano Palud., s. Anton., ec. Ma comunemente, e più probabilmente, lo negano gli altri, perchè la comunione, richiedendo maggior riverenza, richiede ancora maggior discernimento; almeno perchè quest'obbligo così è stato interpretato dal comune uso della Chiesa; del resto molto probabilmente dicono Soto, Suarez, Laym., Castrop., ec., con s. Tommaso (5), che seb-

(1) L. 6. n. 240. ad 9. v. Huic. (2) Tom. 2. notif. 55.
(3) Apud Croix l. 6. p. 1. n. 624.
(4) Vide Opus nostrum lib. 6. n. 240. ad 10.
(5) 3. p. q. 80. a. 9.

si desideret. Ed a quei fanci
in punto di morte, non solo
darsi la comunione, come di
mente i suddetti dd. con Be
perchè in tal punto, avendo
di ragione, son tenuti per p
comunicarsi. Fuori non però
morte, dicono comunemente i
golarmente parlando), l'obbli
nione ne' fanciulli non comin
po il nono o decimo anno, e
rirsi oltre l'anno 12. o al più
rez, Laym., Antoine, Croix, e
dinò a' parrochi, che avessero
comunione tutti i fanciulli, g
sero al 10. anno (2).

44. Si dimanda qui per ultimo,
la comunione a' pazzi! Già si
pazzi perpetui si deve in ogn
la comunione, anche in artic
come si dice nel rituale romano

sso rituale) quando hanno già qual-
d'intervallo: o pure come dice san
(1), se un tempo stando in sè han
a divozione al Sagramento: *Si prius,*
rant compotes mentis, apparuit in
hujus Sacramenti, nisi timeatur pe-
cpuitionis, sono le parole del San-
tesso dice il Catechismo rom. (2).
ben concludono molti dd., che ba-
re la comunione al pazzo in punto
che per lo passato egli un tempo
nte vivuto (3). A' semifatui poi di-
rop., Wigandt, Laym., Holzmann,
., che solamente in tempo di mor-
precetto pasquale, può darsi la co-
sempre che la sappiano discernere
erreno. Lo stesso asseriscono Lay-
strop., e Salmat., de' muti e sordi
ita, purchè costi da' segni, ch'essi
, contenersi nel Sagramento una
ivina (4).

q. 80. a. 9. (2) P. 2. c. 4. n. 64.
. n. 302. (4) N. 303.

bene tali fanciulli non sien tenuti, posson nondimeno ammettersi alla comunione, semprechè sappiano distinguere il pane celeste dal terreno: *Quia* (dice il s. Dottore) *possunt aliquam devotionem concipere*. E ciò si conferma dal *can. penult.* 26. *q.* 6., dove dicesi: *Cui pœnitentiæ sacramentum conceditur, neque Eucharistiæ sacramentum negari debet, si desideret*. Ed a quei fanciulli che sono in punto di morte, non solo si può, ma dee darsi la comunione, come dicono comunemente i suddetti dd. con Bened. XIV. (1), perchè in tal punto, avendo coloro già l'uso di ragione, son tenuti per precetto divino a comunicarsi. Fuori non però del pericolo di morte, dicono comunemente i dd., che (regolarmente parlando), l'obbligo della comunione ne' fanciulli non comincia se non dopo il nono o decimo anno, e non può differirsi oltre l'anno 12. o al più 14.; così Suarez, Laym., Antoine, Croix, ec. S. Carlo ordinò a' parrochi, che avessero istruiti per la comunione tutti i fanciulli, giunti che fossero al 10. anno (2).

44. Si dimanda qui per ultimo, se possa darsi la comunione a' pazzi! Già si è detto, che a' pazzi perpetui si deve in ogni conto negar la comunione, anche in articolo di morte, come si dice nel rituale romano (*de Euchar.*). Agli altri poi, che son pazzi, ma non sono stati sempre fuor di senno, può darsi (come

(1) De synod. l. 7. c. 12. n. 3.
(2) Lib. 6. n. 301.

o a tendere alla perfezione, men-
;ato ad osservare le cose del suo
sono già di consiglio, non di pre-
'ciò gravemente pecca il religioso
:st'obbligo 1. se trasgredisce le re-
no ordine per disprezzo, cioè o per-
mi vane, o perchè non voglia a
r sottoposto; del resto come dice
so (1), il mancare d'altro modo al-
(anche frequentemente), le quali
i obblighino a colpa grave, non ec-
:niale. Ma ancorchè le regole non
ro a colpa alcuna, non sarà mai
il veniale, chi avvertentemente, e
ta causa, le trasgredisce; Laymann,
alenza, ed altri dallo stesso s. Tom-
2. Se col suo esempio è causa del
nto delle regole, o almeno di qual-
a più importante, com'è quella del
lell'orazione, o d'altra simil cosa,
o grave della comune disciplina(3).
olutamente determina di non far
la perfezione. Ma si dimanda, se
avemente chi volesse osservare le
e che obbligano a colpa mortale, e
:e dell'altre. Molti lo scusano, molti
en dice Sanchez, che costui difficil-
trà essere scusato dal peccato mor-
eno per altri capi, cioè per lo pe-
cui si mette o di mancare poi alli
'esser causa (come si è detto) del

q. 186. a. 6. ad 3.
4. n. 10. (3) Ibid. Resp. III.

CAPO DECIMOTERZO

AVVERTENZE SUI PRECETTI SPETTANTI AD ALCUNI STATI PARTICOLARI DI PERSONE

PUNTO PRIMO

Dello stato religioso.

§. I.

Dell'obbligo della professione religiosa.

1. Definizione dello stato religioso, e chi possa approvare le religioni.
2. Il religioso dee tendere alla perfezione; quando pecchi il prelato, non correggendolo.
3. Età, accettazione, e spontaneità richieste per la professione. Circa le cause di nullità ecc.
4. Se i vescovi sian tenuti a' voti, ed alle regole. E se i fuggitivi e i discacciati. Cause per discacciare.

1. La religione, parlando secondo lo stato di vita, si definisce: *Est status ab Ecclesia approbatus fidelium in communi viventium, et ad perfectionem tendentium per vota paupertatis, castitatis, et obedientiæ.* Si dice per 1. *Ab Ecclesia approbatus*, perchè le religioni prima s'approvavano anche da' vescovi, ma dal concilio lateranese fu stabilito, che d'indi in poi si approvassero solamente dalla sede apostolica.

2. Si dice per 2. *Ad perfectionem tendentium*, perchè ogni religioso per la sua professione

è obbligato a tendere alla perfezione, mentr'è obbligato ad osservare le cose del suo stato, che sono già di consiglio, non di precetto. Perciò gravemente pecca il religioso contro quest'obbligo 1. se trasgredisce le regole del suo ordine per disprezzo, cioè o perchè le stimi vane, o perchè non voglia a quelle star sottoposto; del resto come dice s. Tommaso (1), il mancare d'altro modo alle regole (anche frequentemente), le quali per sè non obblighino a colpa grave, non eccede la veniale. Ma ancorchè le regole non obbligassero a colpa alcuna, non sarà mai scusato dal veniale, chi avvertentemente, e senza giusta causa, le trasgredisce; Laymann, Sanch., Valenza, ed altri dallo stesso s. Tommaso (2). 2. Se col suo esempio è causa del rilasciamento delle regole, o almeno di qualche regola più importante, com'è quella del silenzio, dell'orazione, o d'altra simil cosa, con danno grave della comune disciplina(3). 3. Se assolutamente determina di non far conto della perfezione. Ma si dimanda, se pecca gravemente chi volesse osservare le sole regole che obbligano a colpa mortale, e non curare dell'altre. Molti lo scusano, molti no. Ma ben dice Sanchez, che costui difficilmente potrà essere scusato dal peccato mortale, almeno per altri capi, cioè per lo pericolo in cui si mette o di mancare poi alli voti, o d'esser causa (come si è detto) del

(1) 2. 2. q. 186. a. 6. ad 3.
(2) Lib. 4. n. 10. (3) Ibid. Resp. III.

rilasciamento della comunità (1). E qui avvertasi, che quantunque i sudditi non peccassero che leggiermente, nondimeno i prelati che trascurano di correggerli, peccano gravemente, quando i difetti son molti, e tali, che possan rilasciare la disciplina, come sono le rotture del silenzio, dell'orazione, de' digiuni ec. E così anche pecca gravemente (come dicono il p. Suarez, ed altri) chi ha l'officio di zelatore, se molto trascura d'avvisare il superiore de' difetti che vede (2). In oltre, dice s. Tommaso (3), che il prelato (bisognando) può anche bastonare il suddito, e rimproverarlo con villanie, purchè non lo faccia per ira, nè avanti a' forestieri, o novizj.

3. Si dice per 3. *Per vota paupertatis etc.*, perchè l'essenza della religione consiste in detti voti. Qui si noti per 1., che per lo valore della professione religiosa non è necessario, che i voti sieno solenni, ma sì bene son necessarie tre cose: 1. che il soggetto abbia 16. anni compiti, ed abbia fatto un anno intiero di noviziato, e non tenga alcun impedimento sostanziale per quell'ordine, come ha stabilito il Trident. *sess.* 35. *et* 15. *de reg.* Ed in quanto alle donne ha dichiarato di più la s. c., che a niuna possa darsi l'abito prima de' 12. anni, contro la sentenza di Sanchez, Villalob., ecc. In oltre, prima di prender l'abito, e prima della professione,

(1) Lib. 4. n. 11. (2) N. 13.
(3) 2. 2. q. 72. a. 2. ad 2.

deve il vescovo o il suo vicario esplorare la volontà di ciascuna donzella; altrimenti si commetterebbe colpa grave; benchè la professione resterebbe valida. E notano i Salmaticesi, che il vescovo può esplorar la volontà delle monacande anche ne' monasterj esenti (1). II. È necessaria l'accettazione del prelato, e de' capitolari, secondo gli statuti di ciascun ordine. E l'errore circa la sostanza, così per parte del prelato, come di chi professa, vizia la professione (2). Qui si noti, che vale la professione fatta in articolo di morte, come dichiarò Leone IX., o pure Stefano X., secondo riferisce Benedetto XIV. *de syn. lib.* 13. *cap.* 12. *num.* 5. Di più si noti che s. Pio V. diè privilegio alle novizie domenicane (il quale privilegio per comunicazione vale anche per le altre religioni), che fosse valida la loro professione in morte, anche fatta prima di finir l'anno della probazione in mano della badessa, maestra di novizie, o altra superiora. Dichiarò nondimeno la s. c. del concilio, che una tal professione valea solamente a riguardo di guadagnar le indulgenze. Ordinariamente non però, come dicono comunemente i dottori, Laymann, Busemb., Holzmann, ec., la professione dee farsi in mano del superiore regolare, parlando delle monache esenti, giusta il *cap. Ad apostolicam, de regul.*, dove Innocenzo III. avendo inteso, che alcune monache e mona-

(1) Lib. 4. n. 5. (2) N. 6.

ci professavano nell'infermità senza l'anno della probazione, e poi se ne ritornavano al secolo, decise, che fosse valida la professione, sempre che era stata accettata dall'abbate, o da altri per di lui commissione; e lo stesso dice Gonzalez con Peyrin., Tambur. *de jure abat. disp.* 6. *qu.* 14. *n.* 4. Sanch. *dec. lib.* 5. *c.* 4. *n.* 62. Pertanto, acciocchè sia valida la professione, sempre dee farsi in mano del superione. III. È necessario, che la professione sia spontanea, e non sia fatta per timore incusso da altri a questo fine, o per timore riverenziale, o per esservi state minacce, o una continuata indignazione de' parenti, o preci importune, e spesso replicate, per cui tema il novizio una grave indignazione, se non professa (1). Chi poi avesse fatta la professione nulla, e volesse uscir dalla religione, dee tra cinque anni riclamarne, altrimenti non sarà più inteso, secondo il Trident. *sess.* 35. *cap.* 19., perchè si presume averla ratificata. E su questo punto giova qui notare più cose stabilite da Benedetto XIV. nella sua Bolla, *Si datum (n.* 47. *in tom.* 3. *Bullar.)*: cioè 1. Che'l superiore non possa discacciar niuno, se non si è fatta prima la causa formalmente. 2. Che le cause di nullità si debbano riconoscere così dal prelato regolare locale, come dall'ordinario del luogo. 3. Che'l professo, non ostante che non abbia riclamato tra'l quinquennio, possa nondi-

(1) Lib. 4. n. 7.

meno ottenere la restituzione *in integrum* dalla sede apostolica. 4. Che'l professo non possa uscire dopo la prima sentenza, ma debba aspettar la seconda, sempre che ne pende l'appellazione (1).

4. Si noti per 2., che i vescovi regolari non restano già assoluti de' voti, se non in quanto la di loro osservanza ripugna all'officio vescovile; così s. Tommaso (2), e comunemente gli altri dal *c. Statutum, n.* 18. *q.* 1. Che perciò il s. Dottore vieta a' vescovi regolari il far testamenti (3). All incontro è probabilissima la sentenza, che il vescovo regolare non sia tenuto ad osservar le regole del suo ordine, come si ricava dal canone citato, dove dicesi: *Monachus, quem canonica electio a jugo regulæ absolvit etc.* E così anche non è tenuto agli altri voti particolari della sua religione (4). Il religioso poi fatto parroco è obbligato così a' voti, come alla regola, secondo la sentenza più probabile; ed a portare anche l'abito (5). A tutto ciò sono obbligati anche i religiosi fuggitivi; e notasi, che tutto quello che costoro acquistano, è del monastero. I discacciati poi restano bensì obbligati al voto della castità, ma in quanto alla povertà, di ciò che acquistano, l'uso è di essi, il dominio è del monastero; ed in quanto all'ubbidienza, ed alle regole, come anche all'officio, non sono obbligati,

(1) Lib. 4. n. 8.
(2) 2. 2. q. 88. a. 11. ad 4.
(3) Lib. 4. n. 2. (4) N. 3. (5) N. 4.

fintanto che non sono di nuovo ricevuti. Essi non però son obbligati a cercar d'esser ricevuti di nuovo; ma i prelati non son obbligati a riceverli. Le cause per discacciare un religioso sono queste: 1. Se all'esser ammesso ha taciuto qualche impedimento essenziale, o qualche difetto molto nocivo alla comunità, come di lebbra, o di simile morbo. 2. Se ha commesso qualche delitto infame, che porta danno a tutta la religione. 3. S'è incorrigibile in altri delitti. Anticamente per ogni delitto grave, ancorchè commesso una volta, poteano discacciarsi i religiosi; ma Urbano VIII. nel 1644. dichiarò, che niuno (eccetto che nella compagnia di Gesù) possa esser discacciato, se non è incorrigibile; ma che possa solamente castigarsi con digiuni, e carcere: il che dee farsi poi sempre colle monache, ancorchè incorrigibili (1).

§. II.

Dell'obbligo de' voti.

5. *I. Circa il voto della povertà. De' manoscritti.*
6. *Del peculio.*
7. *Quando si pecchi contra la povertà.*
8. *e 9. Della proibizione de' doni.*
10. *Quanta sia la materia grave, e quando il religioso sia tenuto a restituire.*
11. *Se basti la licenza presunta.*
12. *Se ingiustamente vien negata la licenza. Quando il prelato l'avrebbe negata, se avesse saputo ecc. Se le abbadesse posson donare, e dar licenza.*
13. *Se il religioso spende in usi turpi o vani colla licenza generale.*

(1) Lib. 4. n. 79. et seq.

nte si provvedesse alle necessità di
(1).
lo poi, che pecca il religioso contro
per 1. se delle cose date a qualche
ne serve ad un altro, mentr'egli
servirsi di quelle se non in quanto
ncede il superiore (2). Per 2. se le
; a suo uso le dà ad imprestito. Di-
r però Laym., Sanch., Peyrin., e de
; nella sua opera *De monialibus*, che
herebbe gravemente, se fosse sicuro
situzione (3). Per 3. se riceve per
rio, e pure consuma, o dona qual-
senza licenza del prelato, ed è allo-
ato alla restituzione. Lo stesso, se
enza riceve danaro a poterne dis-
ua libertà, ancorchè in opere pie,
l religioso non può avere nè la pro-
è l'uso della roba independentemen-
relato; vedi il p. Rodriquez *p*. 3.
:5., con Azor. Lo stesso, se nascon-
a roba, per sottrarla dalla disposi-
. superiore. Lo stesso, se rimette a'
qualche cosa da lui già acquistata,
ualche eredità, o legato a lui fatto;
già se non volesse accettare qualche
e. La ragione si è, perchè il dominio
, prima d'essere accettati, non si
:e dal donante; ma sull'eredità, o le-
:iato al religioso, morto che sia il
, già subito vi acquista jus il mona-

4. n. 15. circa fin.
9. (3) N. 17.

ti ordini con licenza de' prelati: perchè sebbene secondo il concilio *sess.* 25. *c.* 2. par che non possa dubitarsi, ciò esser proibito, dicendo il concilio: *Nemini licet bona immobilia vel mobilia ... etiam nomine conventus, possidere*: nulladimeno per la consuetudine, oggidì fatta quasi universale, e tollerata dalla s. sede, ben è lecito avere il peculio con licenza de' superiori per gli usi necessarj ed onesti, purchè il religioso sia apparecchiato a privarsene ad arbitrio del prelato; essendo, che il voto della povertà, quantunque non possa abrogarsi in quanto alla sostanza, può nondimeno (come dicono i dd. comunemente) mutarsi in quanto al modo, secondo la consuetudine: la quale si presume giusta, sempre ch'è praticata anche da' religiosi timorati, ed è tollerata da' superiori, che ne sono consapevoli, e potendo facilmente contraddire, non contraddicono. Ma bisogna qui avvertire per 1., che se alcun prelato permettesse senza precisa necessità l'uso del peculio, dove non v'è, io non saprei scusarlo da colpa grave; non già per causa della lesione del voto, ma per lo rilasciamento che da tal uso ne avverrebbe. Si avverta per 2., che se i superiori in qualche monastero volesser rimettere la vita comune, non possono i sudditi ripugnare, come dicono comunemente Suar., Navar., Less., ed altri; perchè sebbene non è contro il voto il non osservar la vita comune, è nondimeno contro il voto il ricusarla, semprechè (s'intende) da' prelati

stantemente si provvedesse alle necessità di ciascuno (1).

7. È certo poi, che pecca il religioso contro il voto, per 1. se delle cose date a qualche uso se ne serve ad un altro, mentr'egli non può servirsi di quelle se non in quanto glie'l concede il superiore (2). Per 2. se le robe date a suo uso le dà ad imprestito. Dicono non però Laym., Sanch., Peyrin., e de Alessand. nella sua opera *De monialibus*, che non peccherebbe gravemente, se fosse sicuro della restituzione (3). Per 3. se riceve per uso proprio, e pure consuma, o dona qualche cosa senza licenza del prelato, ed è allora obbligato alla restituzione. Lo stesso, se senza licenza riceve danaro a poterne disporre a sua libertà, ancorchè in opere pie; mentre il religioso non può avere nè la proprietà, nè l'uso della roba independentemente dal prelato; vedi il p. Rodriquez *p.* 3. *tr.* 3. *c.* 15., con Azor. Lo stesso, se nasconde alcuna roba, per sottrarla dalla disposizione del superiore. Lo stesso, se rimette a' debitori qualche cosa da lui già acquistata, o pure qualche eredità, o legato a lui fatto; ma non già se non volesse accettare qualche donazione. La ragione si è, perchè il dominio de' doni, prima d'essere accettati, non si trasferisce dal donante; ma sull'eredità, o legato lasciato al religioso, morto che sia il testatore, già subito vi acquista jus il mona-

(1) Lib. 4. n. 15. circa fin.
(2) N. 19. (3) N. 17.

zieria, se non fatta già la restituzione del dono; il che è stato ancora confermato da Bened. XIV. nella sua Bolla *Pastor bonus* del 1744. (1).

9. Molti dd. appresso i Salmat. (2) han detto, che la Bolla di Clemente non è stata ricevuta, o almeno è andata in desuetudine, e che perciò non obbliga. Lo stesso han detto poi altri (a cui molto aderiscono i Salmaticesi) della Bolla di Urbano, dicendo, che questa, essendo declarativa della Bolla di Clemente, e non facendo nuovo jus, siccome non obbliga oggidì quella di Clemente, così neppure obbliga la Bolla di Urbano. Ma quest'opinione non so come possa sostenersi, mentre, come ben dice l'istruttore de' confessori novelli (3), Urbano non solo dichiarò e moderò la Bolla di Clemente, ma ancora la confermò e rinnovò, e condannò ogni uso in contrario sino ad allora introdotto. Dicono non però La-Croix e'l p. Mazzotta (4), ch'essendo state fatte le suddette Bolle a fin d'impedire l'ambizione e la disposizione de' beni, non s'incorrono le pene in esse fulminate con dare due soli scudi, perchè a rispetto di dette pene non si riputa grave tale somma. Nè si vietano i conviti, e donazioni moderate per giusta causa, v. gr. per affezio-

(1) Lib. 7. n. 476. ad n. XI.
(2) Lib. 3. tr. 13. de rest. c. 6, n. 10.
(3) Part. 2. n. 439.
(4) Croix l. 3. p. 2. n. 808., et Mazzott. de donat. tom. 2. pag. 54. c. 4. §. I.

nare gli animi al monastero, per rimovere qualche vessazione, o per mera benevolenza, come dice Croix. Quanta sia poi la somma che oggidì sia permessa a' superiori, o a' sudditi, di donare, dicono, che ciò dipende dall'uso approvato, secondo cui in ciascun ordine le suddette Bolle sono state ricevute.

». Restano a discifrarsi molti dubbj in questa materia. Si domanda per 1. Quale quantità spesa dal religioso senza licenza sia grave. Alcuni dicono, che dee farsi lo stesso giudizio de' furti de' religiosi a rispetto del monastero, che de' furti de' figli a rispetto de' padri. Ma giustamente ciò non l'ammettono Sanch. e Lugo, perchè i figli posson possedere, ma non i religiosi; e poi sono più inviti i prelati ne' furti de' religiosi, che i padri ne' furti de' figli. Del resto comunemente dicono i dd., che per esser grave il furto del religioso de' beni del monastero, si richiede maggior materia che negli altri furti. Su ciò vi sono diverse opinioni: Azor., Nav., Castrop., Sanch., ec., assegnano per materia grave quattro scudi; e più per li conventi ricchi; ma questa opinione pare troppo benigna. Soto e Rodriq. assegnano due scudi per grave; e ciò La-Croix (1) l' ha per certo. Lugo dice, esser materia grave sei carlini, ed otto se'l monastero è opulento, e'l religioso li prende dalla porzione assegnata al suo uso; ma se la roba resta in convento, e la

(1) Lib. 4. n. 24.

state espressamente proibite (1).

12. Si dimanda per 3. Se negando il prelato indebitamente la licenza, sia scusato il suddito dal voto della povertà. Si risponde, che no; purchè (si limita) il pericolo del danno non sia nella dimora, talmentechè il suddito abbia allora diritto alla concessione della licenza, perchè in tal caso si presume esservi almeno il consenso del superior maggiore, ed in qualche caso potrà ancor giudicarsi che non obblighi il voto; così comunemente Castrop., Holzmann, de Aless., ed altri con s. Tommaso (2), dove dice: *Si vero subitum periculum, non patiens tantam moram, ut ad superiorem recurri possit, ipsa necessitas dispensationem habet annexam; quia necessitas non subditur legi* (3). Si dimanda per 4. Se può il suddito dare colla licenza qualche cosa a taluno, il quale se fosse stato noto al prelato, non avrebbe quegli data la licenza. Se si presume, che'l prelato rivocherebbe la licenza, non può; altrimenti poi, se presumesi, che non la rivocherebbe, se lo sapesse, benchè a principio l'avrebbe negata. In dubbio poi, dee richiedersene il prelato; ma in caso che non possa farsi una tal richiesta, la presunzione sta per la licenza data; così Molina e de Alessandro (4). Si dimanda per 5. Se le abbadesse possano fare donazioni (s'intende lecite), e dar licenza di farle. Si ri-

(1) Lib. 4. n. 18.
(2) 1. 2. q. 96. a. 6. in fine.
(3) Lib. 4. n. 33.
(4) N. 34.

sponde che sì, sempre che sieno moderate, e ragionevoli, perchè le abbadesse ben hanno già l'amministrazione de' beni. Possono ancora elleno delle rendite far limosine, e possono ancora applicarle alla chiesa, o ad accrescere l'abitazione, o le rendite del monastero (1). Quali contratti poi, o remissioni, possa far l'abbadessa, e'l suo capitolo, vedasi quel che si dice nel libro (2).

Si dimanda per 6. (e questo punto è di maggior conseguenza) Se'l religioso che ha la licenza generale dal suo prelato di spendere a suo arbitrio qualche somma, e la spende in usi turpi o vani, pecchi contro il voto, e sia tenuto alla restituzione così esso, come chi quella somma riceve. L'afferma la prima sentenza che noi seguiamo, ed ella è comunissima con Castrop., Sanch., Silv., Mol., Salm., Roncaglia, ec., sì perchè il prelato, dando la licenza, non intende darla a tali usi illeciti; sì perchè, quantunque l'intendesse, la sua licenza sarebbe invalida, essendo il prelato non già padrone, ma semplice amministratore de' beni del monastero. Lo nega all'incontro la seconda sentenza, che sostengono il p. Alessandro, Rebell., Bordone, ed altri. Dicono questi, ch'essendo la licenza illimitata, comprende gli usi così leciti, come illeciti; e sebbene il prelato è semplice amministratore, non si ha però per alcuna legge, che la sua facoltà sia ristretta a dar

(1) Lib. 4. n. 36. (2) Ibid. v. Potest.

stata introdotta la clausura, non solo per le monache, ma anche per li religiosi; i quali per la Clementina, *Nullus, cap. Cherub.*, non possono uscir dal monastero se non con causa, e col compagno, e con licenza del prelato in ciascuna volta particolare, e non generale. E comunemente dicono i dd., che la trasgressione di tal precetto è grave, se non fosse per una o due volte, ma di giorno (non di notte), e senza scandalo (1).

16. III. In quanto al voto d'ubbidienza, debbon notarsi più cose. Si noti per 1., che se'l prelato non esprime il precetto, dicendo, *impongo, comando, ecc.*, non v'è obbligo preciso d'ubbidire, così Suar., Salmat., Pelliz., ec. Ma in ciò aggiungo, che bisogna distinguere l'uso di ciascuno istituto; poichè in alcuni i superiori in vece di dire *comando*, soglion dire, *io prego, si compiaccia v. r. ec.* In qualunque modo nonperò diasi l'ubbidienza, dicono comunemente i dd. Suar., Sanch., Vasq., Medina, ec., non obbliga sotto colpa grave, se non dice, *in virtù di santa ubbidienza*, o pure, *in nome di Gesù Cristo*, o *sotto pena di scomunica ipso facto*, e simili (2). Si noti per 2., che'l superiore può comandare tutte le cose che spettano direttamente o indirettamente alla regola, o alla maggior osservanza di quella; ma non già quelle cose che sono contro la regola (purch'egli non vi dispensi), o sopra la regola, se non lo facesse per eser-

(1) Lib. 4. n. 37. (2) N. 38.

citare l'ubbidienza. Non può imporre poi l'ubbidienza di eseguire certe penitenze, o altre gravezze straordinarie (se non fossero in pena), nè di accettare il vescovato, o altro beneficio, o sia curato o semplice; nè di andare agl'infedeli con manifesto pericolo di morte o di schiavitù; nè di assistere agli appestati estranei; se non fosse per mancanza di chi amministri loro i sacramenti necessarj. Si è detto *estranei*, perchè son tenuti poi di ubbidire in assistere a coloro che son dello stesso ordine; Sanch., Gaet., Sporer, ed altri comunemente (1). Qui si noti quel che dicesi nel Tridentino (*sess.* 25. *de reg. cap.* 4): *Non licet regularibus a suis conventibus recedere etiam prætextu ad superiores suos accedendi, nisi ab iisdem missi, aut vocati fuerint.*

7. Si noti per 3., che non peccano i religiosi non osservando la primitiva regola, fatto ch'è l'uso in contrario, come dicono Turrecrem., Sanch., Gaet., Salm., ec. Si dubita qui, se peccano non ubbidendo al capitolo generale, che ordinasse la prima osservanza. Lo negano probabilmente Castrop., Laym., Sporer, ec., se non fosse che la religione, se non si riforma, si renderebbe più nociva che utile. Ma altri assolutamente, ed anche probabilmente l'affermano, come Suar., Pelliz., Salmat., de Alessandro ec. (2). Del resto è certo, che sempre il capitolo generale o pro-

(1) Lib. 4. n. 39. et 40. (2) Lib. 3. n. 42.

vinciale può fare qualche nuovo statuto utile alla religione, che non sia difforme alla regola (1). Si nota per 4., che'l religioso che trasgredisce il precetto del superiore, più probabilmente, come dicono Suar., Castrop., Pelliz., Salmat. ec., commette non uno, ma due peccati: uno contro la virtù della religion del voto, l'altro contro la virtù dell'ubbidienza promessa al prelato, la quale obbliga precisamente dal voto (2). Si noti per 5., che'l suddito è obbligato ad ubbidire, semprechè la cosa imposta non è certo peccato; così insegnano tutti, s. Antonino, Silvio Gaet., Cabassuz., Tournely, ed altri con s. Bernardo, s. Bonav. e s. Agost. *in c. Si quid culpatur. dist.* 23. *qu.* 1., perchè il superiore è in possesso della sua podestà di comandare, onde non può esser di quella privato, se non costa, che'l suo precetto è illecito (3); si osservi ciò che si è detto al *capo I. num.* 18. E lo stesso dee dirsi nel dubbio, se'l precetto eccede o no la facoltà del superiore, o se'l precetto sia sopra la regola, come dicono Azor., Sanch., Val., Salmat., ec. (4). Lo stesso dicesi in dubbio, se chi comanda sia legittimo superiore; stando egli in tal possesso (5), sempre allora deve ubbidirsi. Se n'eccettua nondimeno, se l'ubbidienza imposta da una parte fosse molto molesta al suddito, e dall'altra probabilmente illecita,

(1) Lib. 3. n. 43.
(2) N. 46.
(3) Lib. 4. n. 47.
(4) Ibid. v. Infr. II.
(5) N. 47. in fin. v. Dub. 2.

probabilmente eccedesse la podestà del su-
eriore: o pure se l'ubbidire apportasse al
ıddito pericolo di grave danno spirituale o
:mporale; così comunemente Soto, Lessio,
'ournely, Sanch., Castrop., Salmat., Holz-
ıann, ec. (1).

Si dimanda circa il voto d'ubbidienza per
. Se sia tenuto il sudddito ubbidire al pre-
:to, che gl'impone di rivelare il secreto a
ıi commesso. Si risponde con s. Tommaso
2), s. Antonin., Navar., ec., che no, perchè
revale il precetto naturale al precetto del
ıperiore. Ma altrimenti corre, se occultan-
o il segreto ne avvenisse danno al mona-
ero, o ad altro innocente, o allo stesso pre-
.to (3). Se poi possa taluno rivelare il se-
reto per evitare il danno proprio, vedi ciò
1e si è detto al *capo XI. n.* 9. *in fine.*

Si domanda per 2. Se possa essere scusa-
. il religioso da' voti fatti nella professione
uando sopravenisse qualche circostanza, che
: fosse stata preveduta, esso non gli avreb-
e fatti. Già dicemmo al *capo V. n.* 23. e
6., ciò esser probabile con s. Tommaso, s.
.ntonino ed altri, parlando de' voti sempli-
i; eccettuati nonperò il voto di religione, e
i castità, come dicono Sanchez, Suar., Pon-
io, Castrop., Diana, Salm., ec. contro Bona-
ina, il quale dice, che sarebbe scusato da
ssi chi si trovasse in gran pericolo d'incon-
inenza; ma noi diciamo, che se valesse que-

(1) Lib. 4. cit. n 47. v. Limitant vero.
(2) 2. 2. q. 70. a. 1. (3) Lib. 4. n. 49.

sta ragione, quasi sempre tali voti rimarrebbero vani. Ma parlando de' voti solenni, che si fanno o nella professione religiosa, o nel prendere gli ordini sacri, niuna circostanza, quantunque nuova e non preveduta, può da quelli mai scusare, come dicono tutti senza contraddizione; perchè il professo, o pure l'ordinato *in sacris*, non si considera come persona particolare, cui giovi più l'essere sciolto dal voto, ma come membro della comunità, al ben della quale dee posporsi il bene privato (1). E lo stesso per la stessa ragione corre ne' voti che si fanno (benchè non solenni) in alcune congregazioni di uomini, o di donne; e massimamente se vi si aggiunge il voto, o giuramento di perseveranza, perchè allora (come dicemmo al *capo V, num.* 19) v'è il contratto colla congregazione obbligatorio per ambe le parti; sicchè siccome non può la congregazione licenziare il soggetto per qualunque nuova circostanza che sopravvenga (s'intende senza sua colpa), così non può il soggetto licenziarsi dalla congregazione (2).

20. Si dimanda per 3. Se vaglia la licenza concessa dal prelato inferiore, quando è stata prima negata dal superiore. Si risponde, che sì con Holzmann, Pelliz. e Croix, sempre che'l superiore non abbia proibita positivamente la cosa richiesta; poichè col negare solamente la licenza, non s'intende, ch'egli ir-

(1) Lib. 4. n. 50. (2) N. 50. v. Et idem.

iti la podestà dell'inferiore. Se poi il supe-
iore vietasse all'inferiore di dare una qual-
he licenza, probabilmente anche dicono gli
a. citati, che la licenza dell'inferiore sareb-
e valida (benchè illecita), semprechè il su-
eriore non la dichiari affatto nulla (1).

Si domanda per 4. A chi sono obbligate
e monache di ubbidire per ragion del voto.
Si risponde: I. Al sommo Pontefice. II. Al ve-
scovo, se non sono esenti; se poi sono esenti, al
prelato dell'ordine. Ma circa la clausura an-
che le esenti son tenute di ubbidire all'ordi-
nario del luogo, per la Bolla di Gregorio XV.
Inscrutabilis; vedasi ciò che si dirà al *capo*
XX. de' privilegj al *num.* 80. In quanto poi
all'ubbidienza generalmente dovuta all'ordi-
nario, si noti, che le monache non son tenute
ad ubbidire circa l'elezione delle officiali del
monastero, come ha dichiarato la s. c. Si
noti di più, che in tempo della visita sono
obbligate le monache di palesare al prelato
le religiose inosservanti, che trasgrediscono
la regola, eccettochè se'l delitto fosse emen-
dato, o affatto occulto, o fosse cognito per
segreto naturale, e potesse occultarsi senza
danno comune: o se dall'altre già sarà pale-
sato: o finalmente se'l manifestarlo si prevede
inutile, o ridondante in danno proprio, e
l'occultarlo all'incontro non sia di danno co-
mune (2). III. Sono obbligate le monache di
ubbidire alla badessa in ciò che spetta all'os-

(1) Lib. 4. cit. n. 50. v. Quær. in fin. (2) N. 57.

servanza. Dicono poi alcuni dd., che la badessa non possa comandare in virtù d'ubbidienza, poich'ella non ha giurisdizione spirituale, ma solo presiede al governo economico del monastero. Ma con molta ragione il p. de Alessandro con Pasqualig., e molti altri, sostiene il contrario, essendo che per lo voto d'ubbidienza sono obbligate le monache di ubbidire a tutti i legittimi superiori, e le badesse ben sono riconosciute da' Pontefici, allorchè approvano l'ordine, per vere superiore (1). E per questa ragione della podestà dominativa la badessa, quantunque non possa dispensare i voti particolari delle monache, ben può nondimeno irritarli, come dicono Soto, Nav., Silv., Tamb., e de Aless. (2). E può irritarli, ancorchè i voti fossero stati fatti di suo consenso; Armil., Silv., Salmat., de Aless. ec. (3).

22. Qui giova avvertire, che secondo il Trident. *sess.* 25. *cap.* 7., non può esser eletta per badessa quella che almeno non ha 40. anni di età ed 8. di professione; e dev'esser corista. Di più si avverta, che se le monache son discordi, deve il prelato assegnare il termine, dopo il quale egli deputerà la badessa, secondo il decreto della s. c. Ne' monasterj non esenti il prelato sarà il vescovo; negli esenti poi sarà il superiore regolare che prenderà i voti, insieme col vescovo che solo assisterà. Fatta l'elezione, non potrà la

(1) Lib. 4. n. 52. (2) N. 53. (3) N. 54.

badessa esercitare l'officio, se prima non è confermata dal prelato. Altre cose più minute possono osservarsi nell'opera (1).

§. III.

A chi sia proibito l'entrare in religione.

Per I. non possono entrare coloro ch'entrando in religione dovrebbero lasciare in necessità i loro genitori, semprechè all'incontro potrebbono sovvenirli restando nel secolo: eccetto che se essi figli nel secolo, come dice s. Tommaso (2), restassero in pericolo di cadere in colpa grave, *si vident non posse vivere sine peccato mortali, vel non de facili*, sono le parole del Santo; e lo stesso dicono Sanch., Castrop., Lez., Peyr., Salm., ec. (3). Per pericolo poi, come dicono i Salmaticesi, s'intende pericolo prossimo. E per *necessità* s'intende non solo l'estrema, ma anche la grave, come dicono comunemente i dd. con s. Tommaso; il quale dice all'incontro nel luo-

(1) Lib. 4. n. 59. (2) Quodlib. 10. art. 9.
(3) Lib. 4. n. 66.

go citato, che non è obbligato il figlio a restar nel secolo, *si* (parentes) *possunt aliqualiter sustentari, non honorifice* (1). Si noti non però, che se'l figlio lasciasse colpevolmente i suoi genitori in grave necessità, non sarebbe invalida la sua professione. E perciò, secondo la sentenza più probabile di s. Antonino, Gaet., Sanch., Bonac., Salmat., Bord., Busemb., ec., se'l figlio è già professo, non è tenuto ad uscire dalla religione per soccorrere i genitori, che stanno in grave necessità. La ragione si è, perchè il professo ha già preso stato, siccome il figlio che fosse già ammogliato. E ciò l'insegna lo stesso Dottore Angelico (2) dicendo: *Professus reputatur mortuus mundo, unde non debet occasione sustentationis parentum exire a claustro*. Si è detto *necessità grave*, perchè nell'estrema ben sarebbe il figlio obbligato ad uscire (3).

24. Fuori nondimeno del caso di necessità, dicea Lutero, che peccano i figli entrando in religione senza il consenso de' genitori. Ma il contrario han detto tutti i ss. Padri, s. Girolamo, s. Ambrogio, s. Agostino, s. Gio. Grisostomo, il Concilio Toletano X. *c. ult.*, s. Tommaso, e tutti i cattolici; mentr'è certo, come dice l'Angelico (4), che circa l'elezione dello stato i figli sono affatto liberi. E sebbene conviene (come dicono i dottori), che i figli non partano senza la benedizione de'

(1) Lib. 4. cit. n. 66. v. Sed nunc.
(2) 2. 2. q. 101. a. 4. ad 4.
(3) Lib. 4. n. 67. (4) 2. 2. q. 104. a. 7.

genitori, ciò nulladimeno s'intende quando non v'è pericolo, che i parenti gl'impediscano la vocazione; ma perchè questo pericolo ordinariamente sempre vi è, perciò s. Tommaso (1) assolutamente avverte i figli a non prender consiglio da' parenti, quando si tratta di vocazione religiosa: *Ab hoc consilio* (dice il Santo) *amovendi sunt propinqui; propinqui enim in hoc negotio amici non sunt, sed inimici*. E s. Cirillo riferito dallo stesso s. Tommaso (2), spiegando quel detto di s. Luca, *Nemo mittens manum ad aratrum, et respiciens retro, aptus est regno Dei (6. 60.)*, dice: *Aspicit retro, qui dilationem quærit cum propinquis conferendi* (3). I genitori parimenti non possono entrare in religione, e lasciare i figli in grave necessità, o senza provederli della conveniente educazione, *non proviso qualiter educari debent*, dice s. Tommaso nel luogo citato. Ma ciò non s'intende, come dicono Suar., Castrop., Pelliz., Salm., ec. (ordinariamente parlando) de' figli già emancipati (4). In quanto poi a' fratelli e sorelle, allora solamente non posson lasciarsi per entrare in religione, quando quelli restassero in necessità estrema; ma se sono solamente in grave, chi ha fatto voto di religione, non può perciò differirlo, almeno per molto tempo, senza dispensa (5).

25. Ma prima di passare avanti, è di bene qui avvertire, che i genitori, i quali senza

(1) Opusc. 17. c. 10. (2) 2. 2. q. 189. a. 10.
(3) Lib. 4. n. 68. (4) N. 69. (5) N. 70.

difficoltà, e tra breve tempo; così Azor., Navar., Sanch., ecc. E benchè sia abbastanza probabile la sentenza di san Tommaso (1) (seguito da s. Antonin., Gaetan., Silv., Palud., Arm.), il quale dice, che il debitore *non tenetur in seculo manere, ut procuret unde debitum solvat*; dicendo, che a costui basterà cedere i beni che tiene, *quia* (la ragione che adduce) *persona liberi hominis superat omnem æstimationem pecuniæ*. Nulladimeno pare alquanto più probabile la prima sentenza, semprechè non però (come si è detto) possa il debitore soddisfare tra breve tempo, cioè tra due anni, secondo dicono Sanchez e Navarro; e possa soddisfare senza notabile difficoltà, perchè (secondo convengono i dd. di detta prima sentenza) se al debitore, col rimanere nel secolo anche per breve tempo, sovrastasse un probabile pericolo di cadere in peccato, o di perdere la vocazione, allora egli può subito entrare. S'intende in oltre, purchè i debiti sieno certi, mentre per soddisfare gl'incerti non v'è quest' obbligo di aspettare, come insegnano comunemente Castrop., Suar., Lugo, Sanch., Salm., ec. (2). Avvertasi non però, che Sisto V. in una sua Bolla del 1587. e Clemente VIII. proibirono di entrare in religione a' debitori di gran somma, che han dilapidati i loro beni, prima di soddisfare; o coloro che debbon rendere i conti, prima di renderli (3).

(1) 2. 2. q. 189. a. 6. ad 3. (2) Lib. 4. n. 71.
(3) Vide hæc et alia in v. Advertendum.

III. Non possono farsi religiosi i vescovi, poich'essi non posson lasciare le loro chiese senza giusta causa; e ciò sì per lo voto che fanno in accettarle, com'insegna s. Tommaso (1), obbligandosi a servirle perpetuamente; sì per lo conjugio spirituale, che'l vescovo contrae colla sua chiesa, il quale conjugio solo da Dio può sciogliersi, come sta espresso nel *cap. Inter corporalia, de translat. episc.*, dove dice Innocenzo III.: *Non enim humana, sed potius divina potestate conjugium spirituale dissolvitur.* Dal che giustamente deducono Soto, Sanch., Gaet., Vasqu. e Salm. (contro Suar. e Barbos.), che la permutazione de' vescovadi è proibita di legge divina, onde neppure il Papa può validamente dispensarvi senza giusta causa. Dico *senza giusta causa*; imperciocchè, come si ha nel *cap. Nisi, de renunt.*, ben può il Papa, *propter aliquam utilem et honestam causam*, dar licenza di rinunziare o permutare il vescovado. Le giuste cause sono, come dicono i dd. I. Per bene della Chiesa universale, ed anche particolare (parlando delle permutazioni), se v. gr. a qualche chiesa non vi fosse altro soggetto idoneo da collocarvi. II. Per difetto proprio, se'l vescovo è infermo, o se quell'aria per lui è nociva, o s'è vecchio, o ignorante, o irregolare. III. Per difetto de' sudditi, a rispetto de' quali non possa egli più far profitto, o non possa ben esercitare il suo officio.

(1) 2. 2. q. 189. a. 7.

IV. Per evitare lo scandalo d'altri; ma non s'intende lo scandalo di taluni, che volessero conculcar la giustizia (1).

29. Ciò non però che si è detto de' vescovi, non corre per li parrochi; poichè questi possono farsi religiosi anche contraddicendo il vescovo, come dichiarò Urbano II. nel c. *Duo sunt.* 19. *quæst.* 2., dicendo: *Si quis clericorum in ecclesia sua sub episcopo populum* (cioè *proprium*, come spiega la Glossa) *retinet*, *et seculariter vivit*, *si afflatus Spiritu sancto in aliquo monasterio*, *vel regulari canonica salvare se voluerit . . . etiam episcopo contradicente*, *eat liber nostra auctoritate.* E come dice s. Tommaso (2), il parroco, entrando in religione, non ha neppure bisogno della licenza del Papa. Ciò sta confermato da Benedetto XIV. nella sua Bolla, *Ex quo dilectus*, del 1747. Dice nondimeno ivi il Papa, che'l parroco, prima d'entrare, deve avvisarne il vescovo; e di più dichiara, che la parrocchia non vaca sino alla di lui professione, sicchè a lui spettano i frutti per tutto il tempo del noviziato. E lo stesso corre per gli altri beneficiati, come dicono Suarez e Sanchez; ma questi (come soggiunge Benedetto nella stessa Bolla) non peccano, se entrando in religione lasciano di avvisarne il vescovo, per timore d'esserne impediti. Del resto dichiara poi il Pontefice, che siccome il prelato regolare può in qualche caso

(1) Lib. 4. n. 76. et 104. (2) 2. 2. q. 189. a. 7.

l suo religioso passato a religione
ı, così anche può il vescovo ripe-
ı parroco o chierico dalla religione,
suo passaggio fosse di grave danno
ı, dov'era ascritto, *si ex transitu*
ecclesia gravem sustineret jacturam
si ecclesia graviter læderetur, *es-*
ndus. Le prime parole sono d'In-
V. Le seconde sono del Panormita-
s'avvale Benedetto nella suddetta
oi conclude: *Et sic satis provisum*
ıo (1).

Punto Secondo

Dello stato chiericale.

lo stato de' chierici posson conside-
tro cose principali: i loro privilegj,
ɔlighi, gli officj, ed i beneficj, co'
provede la Chiesa, affinchè possano
si. De' privilegj si parlerà al *punto*
ıpo XX., trattandosi de' privilegj.
ılighi e degli officj si parlerà nel-
legli ordinandi. Qui parleremo so-
de' beneficj ecclesiastici, che a'chie-
nferiscono.

§. I.

possano e debbano conferirsi i beneficj.

ınti modi sono i beneficj.
ınti modi si acquistano. Del juspatronato.

4. n. 74. et 75.

33. *Se debbansi a' più degni anche i beneficj semplici.*
34. *Se i padroni debban presentare i più degni.*
35. *Se nelle prelature ecc.*
36. *Se sia valida l'elezione del meno degno.*
37. *Se l'elettore sia tenuto alla restituzione.*
38. *Se pecchi il degno concorrendo col digniore.*
39. *Se gli esaminatori non dinunziando ecc.*
40. e 41. *Della pluralità de' beneficj.*

31. **Il beneficio ecclesiastico si definisce:** *Est jus perpetuum auctoritate ecclesiæ constitutum exercendi officium spirituale in aliqua ecclesia, et percipiendi propter ipsum fructus ex bonis ecclesiæ.* Bisogna poi distinguere i beneficj semplici da' doppj. I *semplici* son quelli che sono istituiti solo a recitar le ore canoniche, o al servigio dell'altare, come sono i canonicati e le cappellanie erette con autorità del Papa, o del vescovo, ed anche i prestimonj, che si danno a' chierici affin di proseguire gli studj, e simili. I *doppj* poi son quelli che hanno, o qualche giurisdizione, come sono i vescovadi, e le parrocchie, ed anche i decanati, prepositure, arcidiaconati, e simili, che tengono qualche giurisdizione sul clero; o hanno qualche preeminenza, ma senza giurisdizione, v. gr. di luogo distinto in coro, o nelle processioni, come sono le dignità di primicerio, o di cantore, o di sagrestano maggiore, e questi si chiamano propriamente *personati*; o finalmente hanno qualche officio ecclesiastico, come di tesoriere, economo, custode, sagrestano inferiore, e questi tengono qualche amministra-

zione, ma senza giurisdizione, e senza preminenza alcuna (1).

2. In tre modi s'acquistano i beneficj: 1. Per la collazione libera del Papa, o del vescovo. 2. Per l'elezione e conferma susseguente del prelato. 3. Per la presentazione del padrone, ed istituzione, o sia elezione che siegue del superiore, quando il beneficio è di juspatronato. Il juspatronato poi altro è il laicale, altro l'ecclesiastico. Ed in ciò bisogna sapere, che se il padrone laico non presenta fra quattro mesi, e l'ecclesiastico fra sei, la collazione si devolve al prelato, che dovea dare l'istituzione, come si ha dal *c. Quoniam, de jurepatr.*, e dal *cap. un.* §. *Verum, eod. tit. in* 6. (2). E si noti, che'l tempo suddetto corre, ancorchè vi sia lite circa la presentazione; purchè la lite non sia tra'l padrone e'l vescovo, come dicono Azor., Salmat., ec., dal *cit. cap. Quoniam.* Può non però il vescovo prorogare il detto termine per altri sei mesi, ma non più, come notano Barbosa, ed i Salmaticesi, per lo *c.* 2. *De concess. præb.* (3). Se sono presentati più d'uno dal padrone laico, il vescovo può eleggere chi vuole, perchè l'una e l'altra presentazione è valida; ma se dal padrone ecclesiastico, dev'eleggere il primo presentato, per lo *c. Cum authentice, de jurepatr.* Se poi fossero presentati più soggetti da diversi padroni, allora se'l padronato è ecclesiastico, il vescovo dee preferi-

(1) Lib. 4. n. 83. et 84. (2) N. 88. (3) N. 89.

re il più degno, come si prova chiaramente dal Trident. *sess.* 24. *c.* 18., dove dicesi così: *Episcopus ex dignis eligat digniorem, quem patronus ei præsentet.* S'intende qui per *patronus* l'ecclesiastico, di cui qui si parla, e s'intende o uno, o più, che avessero il jus del patronato. E così hanno spiegata la mente del concilio Sisto V. e la s. c., come portano i Salmaticesi (1) con Garzia, Barbosa, ecc. Se poi il padronato è laicale, basterà che'l presentato sia idoneo, come dichiara il concilio nello stesso luogo: *Quod si juspatronatus laicorum fuerit, debeat præsentatus examinari, et nonnisi idoneus repertus fuerit, admitti.* Onde allora il vescovo deve ammettere colui che ha più voci, come dicono comunemente Less., Busemb., con Laym. e i Salmat. con Sanch. (2). E ciò corre senza dubbio anche per li beneficj curati, di cui chiaramente parla il concilio in detto luogo, checchè si dicano i Salmaticesi.

33. Ma veniamo al punto proposto, cioè a chi possano e debbano conferirsi i beneficj. In ciò bisogna discifrare molti dubbj. Si dimanda per 1. Se tutti i beneficj debbano conferirsi a' più degni. In quanto a'cardinalati, e vescovati, è certo che debbono eleggersi i più degni, come costa dal Trident. *sess.* 24. *c.* 1., e dalla propos. 47. dannata da Innocenzo XI. E lo stesso corre per li beneficj curati, come si ha dal concilio nel *cit. c.* 1.

(1) Tract. 28. c. un. punct. 8. n. 291.
(2) Less. c. 34. n. 33., et Salm. ib. n. 292.

e nel *cap.* 18. La maggior dignità si prende poi dal maggior utile della chiesa, o de' fedeli: ma *ceteris paribus* dee preferirsi il più santo, o il più prudente, al più dotto, come dice s. Tommaso (1): il più nobile, o più potente, l'originario, il più vecchio, il più povero, e'l sacerdote a chi non è sacerdote (2). Il dubbio è circa i beneficj semplici, se pecca il vescovo, eleggendo il meno degno. La prima sentenza di Soto, Navarr., Sa, Sanchez, ec., stimata probabile da' Salmat., Carden., ec., nega, che pecchi (s'intende gravemente, perchè comunemente non lo scusano almeno da colpa veniale), mentre dicono, che i beneficj sono principalmente istituiti in utile della comunità; onde picciolo è il danno, se si preferisce, non già l'indegno, ma il degno al più degno. N'eccettuano solo i canonicati, a cui stia annesso l'officio di penitenziere, o d'istruttore. Questa sentenza non la stimo improbabile, ma stimo, che certamente sia più probabile la contraria, la quale è anche più comune con s. Tommaso (3), Less., Lugo, Castrop., Holzm., Croix, Ronc., Viva, Salm., ec. La ragione, perchè i beneficj, come comunemente i dd. dicono, non solo sono istituiti in utile della chiesa, ma ancora (benchè meno principalmente) in premio de' meriti. Onde per due capi il vescovo pecca gravemente conferendoli ai meno degni,

(1) 2. 2. q. 63. a. 2. (2) Lib. 4. n. 91. et 92.
(3) 2. 2. q. 63. a. 2. a 1.

1. perchè offende la giustizia distributiva, atteso il diritto che vi hanno i più degni, poichè il vescovo non è padrone, come parla san Tommaso, ma semplice distributore de' beneficj; 2. per lo danno che cagiona alla sua chiesa, mentre dove non si preferissero i più degni, pochi attenderebbero a rendersi più degni, e questo non è poco detrimento del ben comune (1). Limitano nondimeno Navarr., Soto, Less., Lugo, ec., 1. se si posponesse il più degno per una o due volte a qualche beneficio semplice; ed anche a qualche canonicato, ma che non avesse annessa giurisdizione, o funzione di gran momento. 2. Se la maggioranza della dignità fosse picciola. 3. Se'l beneficio fosse tenue. 4. Se si eleggesse alcuno della famiglia del fondatore, come dice Tournely con Silvio. 5. Se l'eletto dovesse tra breve rinunziare il beneficio, Holzmann, con Pichler (2).

34. Si dimanda per 2. Se i padroni sono anch'essi tenuti a presentare i più degni. In quanto a' beneficj curati, è certo, che i padroni ecclesiastici, ed i padroni de' vescovati (che sono i monarchi), a ciò sono obbligati, come dichiarò il Trident. *sess.* 24. *cap.* 1. e *cap.* 18. E lo stesso dee senza dubbio tenersi con Lugo, Sanch., Croix, Viva, Ronc., Salm., ec., in quanto a tutti i beneficj curati, mentre il concilio nel citato *cap.* 1. dice, che qualunque padrone dee presentare alle cure

(1) Lib. 4. n. 93. (2) N. 96.

sempre i più degni. E ciò si conferma dalla detta propos. 47. dannata da Innocenzo XI., dove si parla di qualunque cura. Se poi il beneficio è semplice, siccome abbiam detto, esser più probabilmente obbligati i vescovi ad eleggere i più degni, così diciamo de' padroni, che debbono presentarli. N'eccettua Lugo solamente coloro, che provvedono le capellanie, contro Azor., Molina, e Vasq., che ciò permettono a' soli fondatori (1). Si dimanda per 3. Se anche le rinunzie de' beneficj debbon farsi a' più degni. Qui vi sono molte diverse sentenze, che si possono osservare nell'opera (2); ma la più equa sembrami quella del cardinal de Lugo, il quale dice, che in ciò la ragion della colpa dee misurarsi dal danno che in tal rinunzia ne avverrebbe alla chiesa; onde poi conclude, che a rado son lecite le rinunzie de' beneficj curati, e specialmente de' vescovadi, perchè queste ordinariamente si fanno col peso della pensione, e perciò non si fanno con tanta inquisizione de' meriti (3).

5. Si dimanda per 4. Se peccano gravemente i religiosi, ch'eleggono i meno degni alle prelature. Lo negano alcuni pochi; ma comunissimamente e giustamente l'affermano Lugo, Viva, Croix, Ronc., Salm., ec., perchè i prelati parimente che i vescovi debbon attendere ai beni della comunità, ed i meno degni facilmente diventano indegni, perchè

(1) Lib. 4. n. 97. (2) N. 98. (3) Ibid.

presto una spiegazione dell'obbligo che ha il vescovo secondo la giustizia distributiva di preferire il più degno, la quale non obbliga a restituzione. Questa seconda sentenza io non m'avanzo ad approvarla per probabile; ma neppure ardisco di dannarla per improbabile, mentre non saprei affermare per certo, che'l patto mentovato obblighi strettamente per giustizia commutativa; e se veramente non costasse di tal patto, non sarebbe certo l'obbligo di restituire. Del resto gli stessi dd. contrarj, come Sanch., Lugo, Roncaglia, e Garzia, scusano da ogni restituzione, se l'eccesso della dignità fosse picciolo (1).

38. Si dimanda per 7. Se pecchi il degno, concorrendo con altri che stima più degni di sè. Lo negano Less., Soto, Azor., Gaetan., Vasq., Salmat., ecc., probabilmente, poichè questa par che sia la mente della stessa Chiesa, che concorrano tutti i degni; altrimenti, se a' soli digniori fosse lecito il concorrere, pochi concorrebbero, e forse gli stessi digniori atterriti dallo scrupolo se n'asterrebbero, e ciò ridonderebbe in danno della Chiesa. All'incontro l'affermano Sanch., Castrop., Nav., Lugo, ec., sempre, che'l degno certamente conoscesse, che l'altro è più degno di sè, perchè se mai fosse poi eletto, già egli sarebbe causa di tale ingiusta elezione. Specolativamente parlando, questa seconda sentenza sembra più probabile; ma in pratica

(1) Lib. 4. n. 109.

par che non possa mai aver luogo, mentre in niun caso il degno può esser certo, che'l vescovo non abbia qualche ragione, a lui nascosta, d'escludere l'altro ch'egli reputa più degno (1). Ma qui occorre l'altro dubbio, se questo degno, conoscendo certamente, che l'altro è più degno, pecchi, se accetta il beneficio, e sia tenuto alla restituzione del danno. L'affermano Nav., e Castrop. Ma Soto, Sanchez, Turriano, Salm., ec., più probabilmente dicono, che nè pecca, nè è tenuto alla restituzione. Non pecca, perchè accettando il beneficio, non già coopera all'ingiusta elezione, come suppongono i contrarj; mentre il vescovo, avendoglielo già conferito, già ha consumato il suo peccato, onde si ha per accidente, ch'egli poi l'accetti, o no. Nè è tenuto alla restituzione; perchè, fatta la provista al meno degno, ella è ben valida (come già dimostrammo al *n.* 36.); onde il beneficio non è più tra' beni comuni, e per ciò il digniore non v'ha più diritto. E di questa sentenza è anche s. Tommaso (2), il quale, parlando de' vescovadi, dice, che l'elettore è obbligato a preferire il migliore; ma parlando poi dell'eletto, dice: *Non requiritur, ut reputet se aliis meliorem, sed sufficit, quod nihil in se inveniat, per quod illicitum ei reddatur assumere prælationis officium.* Tanto più che ninno, come poco anzi dicemmo, può

(1) Lib. 4. n. 110. (2) 2. 2. q. 185. a. 1.

scovo spetta il dichiarare
degno. Ma più probabilm
nemente l'affermano Azo
Salm., ec., perchè sebbe
partiene al solo vescovo,
fine il concilio ha istitui
esaminatori, acciocch'es
degno, e così il vescovo
care, ed eleggere (2).

Gli esaminatori poi
esser fedeli nel loro offic
sess. 24. *c.* 18. *de ref.* Al
è nullo per decreto della
Dec. 1628.

40. Si dimanda per 9. Se
ferirsi lecitamente più
persona. Ma qui bisogna
ficj compatibili dagl'inco
tibili sono tutti i semplic
dono residenza. Gl'*incom*
di primo genere, altri di
patibili di primo genere

iformi *sub eodem tecto*, cioè che
alle stesse funzioni nel medesi-
tempo: di più tutte le dignità,
offici ecclesiastici ch'ivi notam-
npatibili poi di *secondo genere*
icati, e tutti gli altri beneficj
no residenza. Ma qui prima di
nto, è bene avvertire, che se
e due beneficj incompatibili, ri-
il secondo, *de jure* già vaca il
egli presume di ritener l'uno e
facto vien privato d'ambedue, co-
Trident. *sess.* 7. *c.* 4. e *sess.* 24.
Questo è per li beneficj incom-
rimo genere; si dubita se lo stes-
gli altri di secondo genere. L'af-
Continuat. di Spor. e i Salm.(1)
Gonzal., Fagnan., ec. E lo prova-
sso concilio ne' luoghi citati, e
iarazione fatta dalla s. c. E lo
o i Salm. con altri anche de' be-
ici, ancorchè non richiedono re-
Nulladimeno Laym., Busemb.,
resso i Salm., lo negano con Na-
ile dice, che non costa di detta
e; ed in quanto al Tridentino
che'l concilio nel secondo luogo,
nte parla della vacazione, parla
neficj curati, ma non degli al-
come dicono gli stessi Salm. ed
Papa ben può in ciò dispensare,

18. de benefic. n. 664.
n. 118. v. Quær. (3) N. 116.

chè il primo beneficio b
ne, come ha dichiarato
c. 17., dove si dice cos
tantum beneficium singul
si unum non sufficiat ad
aliud simplex sufficiens,
personalem residentiam
conferri. Ma il maggior
è, se la pluralità anche
tata, non solo dalla legg
cora dalla divina. Altri a
gano, come Innoc., Lug
ec. Altri assolutamente
Panorm. e Tournely con
te col Bellarm., il quale
non può dispensarvi senz
sa; e ciò sì perchè non p
mente servire a due chie
si presume essere stata l
tori, che ciascuno non a
d'una sola chiesa. Ma la

illecita, anche per la legge na-
'essi neppure colla dispensa del
lecitamente ritenersi, quando
la sostentazione. E ciò non tan-
ima, quanto per la seconda ra-
a: ed anche, perchè si perver-
ine ecclesiastico, per gl'inconve-
da Giovanni XXII. nell'*Estrav.*
de præbend., cioè, che permet-
luralità, taluno ne avrà de' su-
li altri forse più meritevoli di
mendicando: di più, che quando
n hanno rettor particolare, fa-
nca loro il dovuto onore, o ser-
i, che chi ha più beneficj, non
: come deve a difendere i diritti
no: di più, perchè colla copia
: si fomenta la cupidigia, e'l lus-
eno diciamo colla medesima sen-
iò non è talmente illecito, che'l
uste cause non possa dispensar-
te cause poi sono I. La *necessità*,
s. Tommaso insegna (2), *si sit*
pluribus ecclesiis ejus obsequio.
, se'l beneficiato può meglio esso
è assente, giovare colla sua auto-
ia, o prudenza, che altri presen-
ice lo stesso Angelico nel luogo
possit plus deservire ecclesiæ, et
absens, quam alius præsens. III.
tiva de' meriti, cioè di coloro che

n. 117. (2) Quodlib. art. 15.

giovano alla chiesa colla dottrina, coll'istruire, o collo scrivere; dicendosi nel *cap. De multa*, §. *fin. de præbend.*, così: *Nullus plures dignitates, aut personatus habere præsumat. Circa sublimes tamen et literatas personas, quæ majoribus beneficiis sunt honorandæ*, et

§. II.

Delle qualità e degli obblighi de' beneficiati; ed in quanti modi si perdono i beneficj.

42. *Qualità de' beneficiati. Dell'intenzione di prender l'ordine fra l'anno ecc.*
43. *Chi riceve la parrocchia con animo dubbio, o condizionato.*
44. *Chi riceve il beneficio con animo di lasciarlo.*
45. *Obblighi de' beneficiati. In quanto a' frutti ecc. può vivere di quelli.*
46. *A chi dee dispensare i superflui.*
47. *Se a' poveri del luogo.*
48. *Se a' parenti.*
49. *Se il pensionario è tenuto a dispensare il superfluo.*
50. *Della residenza de' canonici.*
51. *Pena de' non residenti.*
52. *Cause scusanti, e I. dell'infermità.*
53. *II. Della necessità.*
54. *Se lo scomunicato ecc.*
55. *Se l'irregolare ecc.*
56. *III. Dell'utilità Di chi assiste ecc. Del penitenziere, e del teologo.*
57. *Degli esaminatori, visitatori, ecc.*
58. *In quanti modi si perdono i beneficj, specialmente per la rinunzia, e per la legge; precisamente se v'è simonia.*
59. *Delle pensioni.*
60. *Quali atti ed officj si vietano a' chierici.*
61. *Dell'alienazione de' beni ecclesiastici.*
62. *Delle solennità richieste.*

42. Parlando in primo luogo delle qualità,

ficiato dev'esser chierico almeno di pri-
onsura. Di più dev'essere non illegittimo
quale nondimeno può il vescovo dispen-
agli ordini minori, e al beneficio sem-
:). Di più non irregolare, non facinoro-
ıè scomunicato. Di più, che abbia la
ıza competente, e l'età legittima, cioè
lo beneficio semplice l'anno 14. (e basta
nciato, secondo la comune, colla dichia-
della s. c. appr. Fagn. *in c. Super*, *de*
end. n. 25.); per quello poi che richie-
ırdine del suddiaconato, l'anno 21. prin-
to; per quello che richiede il diaconato,
o 22.; per quelloche richiede il sacerdo-
'anno 24.; per lo beneficio curato si richie-
anno 25. incominciato, come si ha dal *c.*
24. *de elect. l.* 6. Per lo vescovado final-
e si ricerca l'anno 30. compito dal *c. Cum*
ıctis. 7. *eod. tit.* Si noti di più, che nelle
drali per le dignità che non richiedono
:erdozio, vi bisogna l'anno 22. princi-
, ma questo non si ricerca nelle colle-
, secondo il decreto della sacra con. ap-
o Fagnano nel citato *cap.* 7. *De elect.*
ti beneficiati poi son tenuti tra quel-
o a prender l'ordine sagro; e se man-
una sola ora, la provista del beneficio
ıbe nulla, e non potrebbe ritenerlo il
ficiato, purchè non l'avesse prescritto in
a fede per tre anni, come dicono Les-
Busemb. (1). Chi dunque prende il

Lib. 4. n. 112.

beneficio, a cui sta annesso l'ordine sagro, è tenuto ad aver intenzione di ordinarsi fra l'anno. E se il beneficio è curato, chi non ha l'animo di prendere il sacerdozio, non solo pecca mortalmente, com'è certo, ma di più è privato *ipso jure* del beneficio, sicchè resta obbligato a restituire tutti i frutti esatti; eccetto che se dentro l'anno mutasse intenzione, come ben dicono Lèss., Nav., Sanch., ed i Salmatic. (contro Soto e Tol.), e come chiaramente si ha dal *cap. Commissa, de elect. in* 6., dicendosi ivi: *Nisi voluntate mutata promotus fueris*, ec. Può nondimeno in ciò dispensare il vescovo sino a' 7. anni, acciò il beneficiato attenda agli studj; sostituendo frattanto un vicario al suo beneficio (1). Ma ciò deve intendersi (come dice Laymann), che non possa concedersi tale dispensa senza necessità grave, o grande utilità della Chiesa, come appare dal *cap. Cum ex eo, De elect. in* 6.

43. Qui si dubita per 1. Se pecca gravemente, e sia tenuto a restituire i frutti, chi riceve il beneficio curato con animo dubbio, o condizionato di prendere il sacerdozio tra l'anno. Vi sono diverse sentenze. Altri lo negano assolutamente; altri l'affermano, se l'animo è dubbio; ma s'è condizionato, anche lo negano, perchè l'animo condizionato (come dicono) è vero animo; così Less., Sanchez, Salmat., ecc. Ma noi l'affermiamo con

(1) Lib. 4. n. 112.

e Concina, o l'animo sia dubbio,
tato; perchè sempre che manca
soluto di ricevere il sacerdozio,
la frode, per la quale il testo, nel
nissa, obbliga a restituire i frutti,
ivi: *Teneris ad restitutionem fru-*
eos receperis fraudulenter. Del
ion impedisce, che'l beneficiato,
ia ricevuto il beneficio, coll'ani-
), non possa indi lasciarlo, mutan-
one (1).

.a per a. Se chi riceve un benefi-
:e, pecchi accettandolo con inten-
isciarlo appresso. È certo (come
a s'è accennato), che pecca gra-
se al beneficio vi sta annesso l'or-
, e quegli non intende d'ordinar-
munemente Castropal., Sanchez,
Busemb., ec. Ma il dubbio è se
beneficio non v'è annesso l'ordi-
chi lo riceve con animo di ri-
e poi d'ammogliarsi. L'affermano
ess., ed i Salmatic., dicendo, che
e un grave disordine. Altri all'in-
me Castrop. e Garzia lo scusano
lpa. Ma altri più comunemente,
ch., Navarr., Laym., Vasq., e Bu-
ono, che pecca solo venialmente,
oscendovi in ciò un disordine così
induca peccato mortale. E questa
parmi più probabile, almeno per

4. n. 114..

la massima di s. Antonino, ricavata da san Tommaso, che niun difetto dee condannarsi di colpa grave, se un'evidente ragione non lo persuade (1). Le parole di s. Antonino si son riferite al *capo III. n.* 58.

45. Parlando poi in secondo luogo degli obblighi de' beneficiati, questi sono molti. V'è l'obbligo di portare l'abito e tonsura, l'obbligo di recitare l'officio, e di restituire i frutti omettendolo; ma di questi se ne parlerà nell'*Esame degli ordinandi* dal *n.* 60. e

48. Resta solo qui a discifrare l'obbligo di ben amministrare i frutti de' beneficj, e l'obbligo della residenza. Ed in quanto all'amministrazione de' frutti, si noti per 1., esser certo (checchè si dicano alcuni aa., i quali par che amino più il rigore, che la ragione) che'l beneficiato ben può vivere con essi, ancorchè avesse beni proprj; così comunemente Fagnan., Habert, Petrocor., Anacl., Holzm., ed altri con s. Tommaso (2): essendo giusto che viva dell'altare, chi serve all'altare. *Quis militat* (dice l'Apostolo) *suis stipendiis unquam?* Ma se ne deve eccettuare coll'Angelico il caso in cui vi fosse alcun povero in grave necessità, o schiavo in mano de' barbari; perchè allora il beneficiato, avendo già il superfluo al suo stato, è tenuto di sovvenirlo (3). Del resto fuori di tal caso, se'l chierico vivesse colle rendite

(1) Lib. 4. n. 113. Qu. I.
(2) 2. 2. q. 185. a. 5. ad 3.
(3) Lib. 3. n. 491. Qu. V.

proprie, ben può prendersi quel che spende dalle rendite del beneficio, e disporne a suo arbitrio, come dicono Less., Anacl., ed altri (1).

5. Si noti per 2., che se i frutti del beneficio superano il sostentamento del chierico, anch'è certo, ch'egli è tenuto o dispensarli a' poveri, o pure impiegarli in altro uso pio, come ammettono comunemente i dd., mentre dal Tridentino altro non si ordina, se non che i beneficiati non li dissipino, ma gli applichino in opere pie. Ma in ciò anche deve eccettuarsi con Lugo e Lessio il caso se vi fossero poveri in grave necessità: de' quali poveri dice il p. Viva, che i vescovi e parrochi son tenuti di più a cercarne la notizia (2). Ma non essendovi poveri di tal fatta, dice Holzmann con s. Tommaso (3), ed altri, che può il beneficiato benanche riserbare i frutti in avvenire a bene della chiesa, o de' poveri futuri (4).

7. Si noti per 3., non esservi obbligo di preferire i poveri del luogo, come dicono i dd. comunemente, mentre i canoni parlano generalmente de' poveri. Limitano ciò i Salmat. ed Holzmann, se nel paese vi fossero poveri in estrema o grave necessità, ma questa limitazione più comunemente vien negata da Molina, Azor. e Bonac. con Navar. Purchè (de-

(1) Vide hæc et alia cit. lib. 3. n. 491. Qu. I.
(2) Lib. 3. n. 491. Qu. I.
(3) 2. 2. q. 185. a. 7. ad 4.
(4) Lib. 3. n. 491. Qu. IV.

ve intendersi) i frutti diansi ad altri poveri egualmente bisognosi; e purchè non apparisca altra essere stata la volontà de' fondatori; ed aggiunge Molina, purchè altro non richiegga il ben comune della diocesi, v. gr. se dovesse sovvenirsi qualche collegio povero di educandi (1).

48. Si noti per 4., che sotto nome di *poveri* vengono anche i parenti, se veramente son bisognosi, in modo che non possan vivere secondo il loro stato; il che sta espresso anche nel Trident. *sess.* 25. *cap.* 1. E ciò corre, quantunque vi fossero altri poveri più bisognosi, come dicono comunemente Toledo, Molina e Viva (contro Laymann), perchè il sostentamento de' congiunti s'appartiene allo stato proprio dello stesso beneficiato; che perciò dicesi universalmente con Azor., Cast., Tol. e Croix, che'l chierico può liberamente da' frutti del beneficiato alimentare sè ed i suoi (2).

Si noti per 5., che se il beneficiato vende i frutti del beneficio per tutta la sua vita, o per una, o per più paghe, il contratto è nullo, come ha dichiarato Bened. XIV. nella sua Bolla 29. *Universalis ecclesiæ*, a' 29. Agosto 1741., che sta nel suo Bollario al *tom.* 1.

49. Si questiona, se'l pensionario è tenuto similmente di dare a' poveri i frutti della pensione, superflui al suo mantenimento. Altri, come Sanch., Mol., Salmat., ec., distinguono

(1) Lib. 3. n. 491. Qu. III. (2) Ibid. Qu. II.

secondo è la pensione, laicale, o ecclesiastica (siccome si spiegherà al *num.* 59.): lo negano s'è laicale; ma l'affermano, s'è ecclesiastica, dicendo, che allora la pensione passa colla stessa natura e peso de' frutti del beneficio. Nulladimeno è abbastanza probabile la sentenza di Lugo, Vasq., Covar., Azor., ec., che universalmente lo negano; e così riferisce Azorio essere stato deciso dalla ruota romana. La ragion'è, perchè, essendosi già detratta la pensione da' frutti del beneficio, già si trovano questi piamente impiegati, onde non v'è obbligo di doverli impiegare di nuovo in opere pie. E lo stesso dice Manstrio con Bonac., delle commende de' cavalieri di s. Giovanni, s. Giacomo ec., a' quali Gregorio XII. diè la facoltà di poterne testare; ma in ciò contraddicono Azor., Navar. ec. (1). Se poi i beneficiati sian tenuti alla restituzione, spendendo in usi vani i frutti del beneficio, vedasi ciò che si disse al *capo X. num.* 6. e 7., dove si parlò insieme de' diversi peculj de' chierici, e della loro facoltà in disporne. Si avverta qui solamente di più, che la materia grave in ciò dev'esser maggiore di quella del furto, come i dd. comunemente parlano; Coninchio e Castrop. ricercano la terza o almeno la quarta parte de' frutti del beneficio; ma ciò Lugo, La-Croix, ec. lo riprovano, e dicono, che bastantemente è grave la vigesima parte, cioè il due per cento, se detta parte

(1) Lib. 3. n. 491. Qu. VI, et lib. 4. n. 139.

giunge a somma notabile (1).

50. In quanto poi alla residenza, della residenza de' parrochi e de' vescovi già ne parlammo al *capo VII. num.* 14. *e seg.*, ed al *num.* 62. *e seg.* Resta qui a parlare della residenza de' canonici, circa la quale si noti per 1., che i canonici, i quali hanno le porzioni nelle cattedrali, o nelle collegiate, questi hanno tre mesi dal Tridentino *sess.* 24 *cap.* 12. a potere stare assenti, ed in questo tempo lucrano sì bene i frutti delle prebende, ma non già le distribuzioni; le quali (si avverta qui di passaggio) non possono rimettersi dagli altri consocj, *quamvis, remissione exclusa, his careant*, come si dice nel concilio nel luogo citato (2). Del resto in quanto ai frutti della prebenda per detti tre mesi, egli non li perde, benchè inutilmente, e senz'alcuna giusta causa, il canonico stesse assente, come probabilmente dicono Sanch., Pelliz. ed altri; mentre il concilio senza alcuna limitazione permette a' canonici l'assentarsi per detto tempo. Si avverte nonperò, che per decreto della s. c. del concilio, appresso Giordano Pax (3), i canonici non possono stare assenti ne' mesi conciliari fuori della diocesi senza licenza del vescovo. E qui si noti di più, che i vescovi non possono congiungere i tre mesi dell'anno antecedente con quelli del susseguente, come ha dichiarato

(1) Lib. 4. n. 183.
(2) Vide lib. 3. n. 675. Dub. 2.
(3) Jordan. Pax elucubr. l. 10. tit. 40. n. 72.

IV. nella sua bolla, *Ad universæ*
ben posson farlo i canonici, pur-
p. Concina) non vi sia scandalo,
il culto divino.
oi il Tridentino nello stesso luo-
onico, il quale manca alla resi-
i tre mesi, nel primo anno sia
metà de' frutti; e se siegue a stare
privato di tutt'i frutti di quell'an-
ndo poi la contumacia, dice, che
econdo le costituzioni, cioè alla
egli stessi beneficj. Tiene Bona-
i canonici assenti per lo tempo
non sieno privati *ipso facto* di
dicendo, che'l decreto del conci-
, e perciò richiede la sentenza.
itiamo, che sia penale in quan-
tuzione della metà de' frutti di
ma circa i frutti corrispondenti
ll'assenza dopo i tre mesi conci-
con i Salmaticesi (3), che non
ersi o ritenersi, mentre nel con-
Privetur dimidia parte fructuum,
etiam præbendæ, et (nota) *resi-*
suos. Se dunque il canonico fa
per ragion della residenza, per
chi non risiede, non li fa suoi.
piegato poi più chiaramente Be-
. nel Breve (apposto già nel *Bol-*

4. n. 222. v. Insuper.
1. 5. de onere benef. ad resid. p. 4. n.
o.
c. 2. n. 63.

lario) spedito al cardinal Delfino a' 19. di Gen. 1748., dove ha detto, che i canonici *non canentes in choro nullo pacto ex præbendis et distributionibus facere fructus suos, atque ideo restitutioni obnoxios esse*. Or se chi non canta non acquista i frutti, tanto meno chi non assiste al coro (1).

52. La cause poi, che scusano totalmente i canonici dall'assistenza al coro, sono tre: *Infirmitas, rationabilis corporis necessitas, et evidens ecclesiæ utilitas*, come dicesi nel c. *un. de cler. non resid. in 6*. Talmente ch'essendovi quelle cause, i canonici non son privati nè de' frutti, nè delle distribuzioni. Scusa dunque per I. *l'infermità*, s'intende grave, o che probabilmente può farsi grave. Dal che sono scusati i vecchi, se non possono senza grave incomodo andare, o assistere al coro. I ciechi non però son tenuti d'assistere, se possono senza incomodo grave andare alla chiesa; e così anche i sordi, i quali poi debbon supplire, recitando sotto voce la parte che non sentono (2).

53. Scusa per II. La *necessità dal corpo*; s'intende, che scusa il timore d'ogni grave danno. Sono perciò scusati quei che prendono rimedj, o bagni, o vanno a guarirsi in aria più salubre (3). Qui si noti per 1., che se taluno è ingiustamente scomunicato, o sospeso, o pure se ingiustamente se gli nega l'as-

(1) Lib. 3. n. 675. Dub. 3., et lib. 4. n. 120.
(2) Lib. 4. n. 129. Dub. 1. et 2., et n. 163. Qu. III.
(3) N. 129. Dub. 3.

perciò non assiste al coro, que-
de nè i frutti, nè le distribuzio-
)er 2., che se la chiesa fosse pol-
:rdetta, i canonici, ancorchè non
icrano gli uni e l'altre, purch'essi
) data causa all'interdetto, o alla
ella chiesa (1).
ubita per 1. Se lo scomunicato,
endo al coro, sia *ipso jure* privato
)uzioni de' frutti. L'afferma il p.
1 altri; ma non improbabilmente
Banch., Bon., Castr., Salm., ec.,
ntunque quegli pecchi assistendo
esserne privato, nondimeno una
one *ipso facto* non si trova da al-
imposta (2).
a per 2. Se ne sia privato l'irre-
questo dubbio dipende da un al-
: la collazione del beneficio fatta
re sia per sè invalida. Se l'irrego-
:orsa dopo la collazione, è certo
itti, che no; sicchè allora il cano-
)lare che assiste, non è privato
ti, nè delle distribuzioni. La que-
inque, se sia nulla la provista,
rregolarità s'è incorsa prima di
negano Castr., Con., Elb., Salm.,
probabilmente l'affermano Bonac.,
Concina, Holzmann, ed altri co-
imente. E si prova 1. dal *cap.* 2.
gn. in duello, dove si dice, che col

. n. 129. v. Quando.
). v. Cum autem.

chierico irregolare si può dispensare, acciocchè riceva il beneficio; dunque senza dispensa n'è incapace. Si prova per 2. dal Tridentino *sess.* 22. *cap.* 4., dove dicesi : *Non fiat provisio nisi iis , qui ætatem et ceteras habilitates integre habent, alias irrita sit.* Nè vale a dire, che qui s'intende delle abilità di legge naturale, non positiva; si risponde , che l'età certamente è di legge positiva, e perciò per tò *ceteras inhabilitates* , debbonsi intendere tutte le inabilità di legge naturale, come positiva. Onde è molto più probabile la seconda sentenza, che l'irregolare non può lucrare i frutti del beneficio (1).

56. Scusa per III. L'*utilità della Chiesa*; s'intende, purchè sia grave a giudizio del vescovo , o del capitolo; s'intende all'incontro non solo della chiesa propria , ma anche della Chiesa universale (non già particolare), o della diocesi, come comunissimamente dicono Concina ed i Salm. con Pelliz., Castrop., Bon., ec. contro Holzmann, il quale non ammette il bene della Chiesa universale , ma irragionevolmente, mentre il bene di questa è più eccellente, e ridonda anche alla particolare. E perciò non è privato de' frutti, nè delle distribuzioni: 1. il canonico, che assiste in Roma, o appresso il principe per difendere i diritti del beneficio (ma non già il dritto proprio al beneficio) ; o ch'è mandato dal capitolo per negozj della Chiesa, o man-

(1) Lib. 4. n. 130. v. Quæritur autem.

dato dal vescovo in sua vece per visitare la Chiesa degli Apostoli; o pure se'l vescovo lo porta seco (potendone addurre anche due) alla detta visita; o pure s'è fatto vicario capitolare ; se poi è fatto vicario del vescovo, lucrerà i frutti, ma non le distribuzioni (1). 2. Il canonico penitenziere nel mentre che si recita l'officio , ed egli sente le confessioni, *Trid. sess.* 24. *c.* 8., o pure aspetta nel confessionale chi viene a confessarsi , come dicono Castrop., Bon., Concina, Ronc., Salm., ec., con una dichiarazione della s. c. E lo stesso dice probabilmente il p. Concina del canonico, che fosse surrogato al penitenziere, o d'altri che fossero mandati dal vescovo ad ajutare il medesimo in tempo di gran concorso. Lo stesso dicono del canonico curato, mentr'esercita i suoi ministerj, Castr., Salm., e Concina, il quale ciò ammette (contro Bonac.), ancorchè la Chiesa di cui ha cura, fosse diversa, ma della stessa diocesi. 3. Il canonico teologo, che in tempo dell'officio insegna, o predica, o sta applicato alla predica da farsi (2).

57. Lucrano poi i frutti, ma non le distribuzioni (se non fosse altra la consuetudine, come dicono Pichler e Concina) 1. I canonici esaminatori , esaminando , mentre si recita l'officio. 2. I visitatori della diocesi. 3. I due canonici che'l vescovo può occupare in suo ajuto. 4. I canonici che insegnano nelle scuo-

(1) Lib. 4. n. 130. v. III. Excusat.
(2) Ibid. v. Sic pariter.

le (o pure studiano colla licenza del vescovo per 5. anni) la teologia, come si ha nel *cap. fin.* §. *Docentes. de magistris;* il che lo stendono comunemente i dd. con una dichiarazione delle s. c. alla grammatica: Castrop., Ronc. e i Salm., i quali giustamente lo stendono ancora alla logica e filosofia. E ciò corre anche per li parrochi, che insegnano, ma non già che studiano, come dicono i medesimi autori (1).

58. Si noti per ultimo, che in quattro modi si perdono i beneficj. 1. Per la morte del beneficiato. 2. Per la sentenza del giudice. 3. Per la rinunzia. 4. Per la disposizione della legge. Ma circa questi due ultimi modi bisogna notare più cose. E I. in quanto alla rinunzia, o sia resignazione de' beneficj, bisogna distinguere più sorte di rinunzie che vi sono. Altra è rinunzia *espressa*, altra la *tacita*, ver. gr. per la professione religiosa, e simile. Altra poi è la *pura*, senza alcun patto, o condizione, altra la *condizionata*, cioè fatta in favore d'alcuno. E questa può essere o *semplice*, o pure *qualificata*, cioè colla pensione, ovvero col patto di riavere il beneficio, chiamato *jus regressus*. Acciocchè poi vaglia questa rinunzia condizionata, si ricercano molte cose. 1. Che'l beneficiato sia già fatto del resignante. 2. Che si faccia liberamente, non per minacce, ec. 3. Che si faccia in mano del Papa. 4. Che dal Papa s'accet-

(1) Lib. 4. n. 131. et 132.

ti; e se la rinunzia è pura, per esser valida, necessariamente dev'essere accettata almeno dal collatore, come si ha dal *c. Admonet, de renunc.* (1). 5. Che si accetti ancora dal resignatario. 6. Che si faccia colla clausula *non aliter etc.* 7. Che vi sia il consenso de' padroni. 8. Che'l rinunziante, s'è infermo, sopravviva alla rinunzia fatta, almeno per 20. giorni. 9. Che la rinunzia si pubblichi nella corte romana (2). Lo stesso poi che si dice della rinunzia, corre anche per la *permutazione de' beneficj*. II. In quanto all'ultimo, ch'è la disposizione della legge, in vigor di questa *ipso facto* si perdono i beneficj per lo matrimonio, per la professione religiosa, per l'accettazione d'un altro beneficio incompatibile, come si disse al *n.* 40. Di più si perdono i beneficj per lo delitto di simonia, e specialmente per la simonia commessa dagli esaminatori sinodali ne' beneficj curati; i quali, se ricevono qualche cosa a riguardo dell'esame, così essi, come quelli che han dato, si rendono inabili a ricevere alcun beneficio in avvenire, e per lo passato restano privati *ipso facto* di tutti i beneficj che aveano; e ciò prima d'ogni sentenza, come sta espresso nel Trident. *sess.* 24. *c.* 18.; mentre dice il concilio, che dalla detta simonia *absolvi nequeant, nisi dimissis beneficiis*. S'incorre ancora la privazione de' beneficj, anche prima ottenuti, per la collazione si-

(1) Vide hæc et alia lib. 3. n. 81.
(2) Lib. 4. n. 135. et 136.

moniaca di qualche beneficio. Ma qui bisogna distinguere le diverse sorte di simonia: mentale, convenzionale, reale e confidenziale. La *mentale* è, come si disse al *capo VII. num.* 40., quando alcuno dà il temporale con animo d'obbligare a rendere lo spirituale, o pure e converso, ma senza patto alcuno. La *convenzionale* è, quando v'è il patto, ma da niuna delle parti eseguito; a queste due simonie non v'è alcuna pena. La *reale* poi è, quando il patto s'è già eseguito; ed a questa per la Bolla di s. Pio V. *Cum primum*, del 1566., oltre la scomunica papale *ipso facto*, vi è la pena della nullità della collazione di quel beneficio (in modo che per l'*estrav.* di Pio IV. *In sublimi*, data a' 4. Maggio 1562., il simoniaco, se non volesse lasciare il beneficio, non può essere assoluto); e di più v'è la pena della privazione de' beneficj prima ottenuti, e dell'inabilità a riceverne altri in avvenire. Ma secondo la sentenza più comune, e più probabile, di Navar., Suar., Lessio, Sanch., Laym., Anacl., Ronc., Croix ec., le suddette pene non s'incorrono, se la simonia non è compita da amendue le parti; e questo è lo stile della curia, come attestano Navarro, ed altri (1). Ed ancorchè vi sia la simonia compita, le suddette ultime pene della privazione ed inabilità non s'incorrono se non dopo la sentenza condannatoria, come dicono comunissimamente Bonac., Ca-

(1) Lib. 3. n. 106.

strop., Sanch., Laymann, Fill., Salm., ec. (1), poichè non si trova alcuna legge dove stiano imposte dette pene *ipso facto*. Nè osta la Bolla di s. Pio, perchè (come dicono i suddetti dd.) ella s'intende valere per lo foro esterno, dicendo ivi, *quicunque convictus fuerit;* almeno in tal senso è stata solamente ricevuta. La simonia *confidenziale* finalmente è, quando alcuno rinunzia ad un altro il beneficio col patto che quegli poi lo ceda o rinunzj allo stesso rinunziante, o ad un altro, o pure col peso di dargli certa parte de' frutti. Per questa simonia confidenziale vi sono le stesse pene; e di più per la Bolla di s. Pio *Intolerabilis*, §. 3., basta che la simonia sia stata compita per una sola parte (2). Ma in quanto alla privazione de' beneficj ottenuti, ed inabilità ad ottenerli, imposte espressamente nella Bolla citata *Cum primum*, vi bisognano almeno la sentenza declaratoria del delitto, come dicono comunemente Gaet. Less., Sanch., Castr., Soto, Mol., Salmat., ec. contro Vasq., Bonac. (3). Si osservi anche ciò che si è detto al *capo IV. n.* 51. e 52.

). È di bene qui notare ancora alcune cose della pensione, di cui ne' numeri antecedenti s'è fatta menzione. La pensione è il jus d'esigere alcuna parte de' frutti del beneficio alieno. Ella è di tre modi: temporale, spirituale, e media. La *temporale*, o sia *laicale*, è quella che si dà a' secolari, o pure a' chie-

(1) Lib. 3. n. 212. (2) N. 106. in fin. Quær. I.
(3) N. 112. Quæst. III.

rici, ma per qualche officio tutto temporale, ver. gr., di procuratore, avvocato, cantore, ec. La *spirituale*, o sia *ecclesiastica*, è quella che si dà per qualche titolo spirituale, come di predicatore, coadjutore del parroco, ec. La *media* poi è quella che non si dà per emolumento temporale, ma è fondata in qualche titolo spirituale, come quella che si dà per sostentamento al parroco vecchio, al chierico povero, ec. (1). Si noti per 1., che la pensione sul beneficio, di qualunque sorta ella sia, dee designarsi dal Papa. Se poi il vescovo, possa assegnar le pensioni in certi casi necessarj, v. gr. per comporre le liti, o per compensare l'ineguaglianza nella permutazione de' beneficj o per sovvenire alla povertà (come si detto) d'alcun chierico; altri l'ammettono con Busemb. per lo *cap.* 21. *de præbend. cap.* 3. *de collus. et cap. Aquæductus, de rer. permut.* Ma Lessio ed i Salmaticesi lo negano, dicendo, che ciò è riserbato al solo Papa, secondo lo stile della curia romana, il quale fa legge (2). Si noti per 2., che la pensione deve essere moderata, sì che non ecceda la terza parte della rendita del beneficio (3). Si noti per 3., che quando il beneficio è patronato, si richiede già (come abbiam detto nel *n.* antecedente) il consenso del padrone per la rinunzia, quando è condizionata, ma non per la pensione; così

(1) Lib. 4. n. 157.
(2) Vide hæc et alia lib. 3. n. 74. et seq.
(3) Lib. 4. n. 138. ad II.

Lessio, Busemb. ed altri (1). Si noti per 4., che'l pensionario, se riceve la pensione come chierico (non già come laico), è obbligato per la Bolla di s. Pio V. a recitare l'officio della b. Vergine; ed omettendolo, non fa suoi i frutti. Quelli non però, che dicono l'officio maggiore, sono scusati da tal peso; ed i cavalieri degli ordini militari soddisfano colle preci imposte dalla religione, come è comune appresso i dd. (2).

Si noti di più (parlando de' chierici in generale) per 1., che son vietate a' chierici le arti vili, come di oste, di macellajo, o di giocolatore. È vietato ancora il mestiere di chirurgo, dove vi è bisogno d'incisione, o adustione, purchè non vi manchi alcun altro idoneo (3). Ma ciò è vietato solamente a' chierici *in sacris*, come si ha dal c. *Sententiam. Ne cler. vel mon.*, non già a' beneficiati, come giustamente dicono Bonac., Mol., Tournely, Pontas, ec. (4). Per 2. son vietati agli ordinati *in sacris*, ed a' beneficiati, gli officj di giudice in cause civili nel foro secolare, c. *Sed nec 4. Ne cler. vel mon. etc.*, e di avvocato nel foro secolare, c. *Multa 1. cod. tit.* e c. *Clerici, de post.*, dove si vieta a' ministri dell'altare, beneficiati e monaci, *In placitis secularibus disputare, excepta defensione orphanorum aut*

(1) Lib. 3. n. 73., et lib. 4. n. 38. ad III.
(2) L. 3. n. 74. v. Sed not., et l. 4. n. 138. ad IV.
(3) Lib. 4. n. 189., et lib. 7. n. 384. ad V.
(4) Lib. 7. n. 385.

viduarum, come si è detto *cap. Multa.* E se n'eccettua ancora, se difendessero qualche causa propria, o de' consanguinei, dentro il quarto grado, che non trovassero chi li difenda. I chierici non però solamente *in minoribus* lecitamente posson patrocinare gli altri in ogni foro nelle cause civili, ed anche i rei nelle crimiuali (1). Ed a' monaci anch'è permesso il patrocinare le cause del monastero colla licenza del prelato, *c. Ex part. de postul.* Per 3. È vietato a' chierici il coabitare con donne, purchè non sia madre, sorella, o zia, o tale che con quella non vi sia alcun pericolo o scandalo. Di più il portar armi, se non fosse in viaggio, come dice Busemb. (2): l'andare a caccia clamorosa, vedasi ciò che si è detto al *capo X. n.* 72., ed il negoziare, vedasi nello stesso *cap. n.* 193. *e sequ.*

61. Si noti per ultimo, esser proibito a' chierici e religiosi l'alienazione de' beni ecclesiastici di qualunque luogo pio senza l'assenso pontificio, come si ha dall'*estrav. Ambitiosa, de reb. eccl. non al.* Sotto nome di *alienazione* viene il anche permutare, il dare in pegno, e'l transigere quando si rilascia parte della roba già posseduta dalla chiesa, perchè allora è vera alienazione; altrimenti poi il vescovo ben può transigere, se la chiesa non la possedea, così Delbene e Barbosa con Rebuff., Quaranta, ec. Sotto nome di *beni ecclesiastici* vengono gli stabili, i nomi de' debi-

(1) Lib. 4. n. 229. (2) N. 190.

tori, l'annue rendite, i jus, le servitù sui beni alieni, le greggie e gli armenti, gli alberi fruttiferi, e le gran somme donate a far compra di stabili: di più vengono i beni mobili preziosi, che posson conservarsi, come librerie, gemme, vasi d'oro o d'argento. Sotto nome di luogo pio viene ogni luogo eretto con autorità del vescovo, come sono i seminarj, spedali e confraternità. Se non però vi fosse qualche feudo donato alla chiesa con facoltà di alienarlo ad arbitrio dell'amministratore, ben questi può alienarlo senza l'assenso pontificio, come probabilmente dicono Armil., Bonac., Covar., Croix, ec., poichè allora la facoltà si ha dal padrone della roba. Ma così all'incontro, se'l padrone ne proibisce l'alienazione, non può alienarsi il fondo anche coll'assenso pontificio, se non sopravenisse causa tale, che facesse presumere anche il consenso del donante (1).

Le solennità poi richieste per l'alienazione de' beni ecclesiastici sono le seguenti: 1. La consulta comune. 2. Il consenso del vescovo, o del capitolo, o del clero, o del prelato regolare; ed anche del padrone, se s'aliena qualche roba del beneficio. 3. La sottoscrizione di essi consenzienti. 4. L'assenso del Papa, o della s. c., secondo il decreto di Urbano VIII. de' 7. Settembre 1624. Ma quando il prezzo fosse tenue, per lo *cap. Terrulas*, 12. *qu.* 2., si concede al vescovo di dar

(1) Lib. 4. n. 187.

licenza d'alienare, si dubita poi quale sia il prezzo tenue: altri dicono, esser la somma minore di cento ducati; ma Delbene colla comune (come dice La-Croix), e come si ricava dalla glossa del testo citato, dice, esser la somma che non eccede 25. scudi aurei, che fanno 40. scudi romani. Soggiunge non però Faguan. nel *cap. Nulli, de reb. eccles. etc. n.* 26., in ciò non esservi cosa di certo, ma la somma rimettersi all'arbitrio del giudice. E molti dicono, che in caso di necessità, o di evidente utilità il vescovo può dar licenza per ogni alienazione (1); ma ciò si deve intendere, quando non vi sia tempo di ricorrere alla s. c. Se poi le alienazioni fatte senza le solennità, ma con giusta causa, sieno non solo illecite, ma anche invalide; molti lo negano, ma altri più probabilmente con Fagnano l'affermano, specialmente se manca l'assenso pontificio. Dice La-Croix con molti altri, che quando vi fosse la prescrizione di 30. o 40. anni, allora ben si presume esservi stato il suddetto assenso (2). Avvertasi, che la locazione de' fondi ecclesiastici, se fruttificano in ogni anno, non può farsi oltre il triennio. Il beneficiato nondimeno, come dicono comunemente, ben può affittare i beni del suo beneficio per tutta la sua vita (3).

(1) Lib. 4. n. 187. Not. VI. (2) Ibid. v. Si autem.
(3) Ibid. Not. VII.

PUNTO TERZO

Dello stato e degli officj d'alcune persone secolari.

§. I.

De' giudici, e degli scrivani.

63. e 64. *De' giudici. Quando il giudice possa condannare, o inquirere, o diminuir la pena. E se colla scienza privata possa giudicare.*
65. *Se può giudicare coll'opinione meno probabile.*
66. *Se può dividere col commissario lo stipendio; e se può ricever doni.*
67. *Se può ritenere il prezzo della sentenza ingiusta.*
68. *Degli scrivani.*

3. In questo punto tralascieremo di porre molte cose che s'appartengono al foro; solamente qui noteremo quelle che spettano alla coscienza, e certe cose del foro più principali.

4. E I. circa i giudici, si noti per 1., che il giudice non può condannare alcun reo, senza che vi sia l'accusatore; eccetto che se'l delitto fosse di lesa-maestà, o di eresia; o pure se'l reo fosse confesso in giudizio avanti due testimonj: o pure se'l delitto fosse notorio, o ve ne fosse fama pubblica, contestata almeno per due testimonj. Acciocchè nonperò possa il giudice inquirere, basta la sola fama; e bastano anche gl'indizj noti alla maggior parte del paese, o del vicinato; e basta anche la semipiena prova, come un testimonio de-

gno di fede (1). Si noti per 2., che il giudice inferiore non può diminuire la pena senza qualche urgente causa, come può diminuirla il supremo, sempre che v'è qualunque giusta causa (2). Si noti per 3., che se'l giudice sa privatamente, che alcuno è reo, ma giuridicamente quegli sta provato innocente, non può certamente condannarlo, secondo la sentenza comune con s. Tommaso (3), perch'essendo il giudice persona pubblica, dev'egli procedere *secundum allegata et probata*, cioè secondo la pubblica scienza che si ha della causa. E così all'incontro dicono Sanchez, i Salmaticesi, ed altri collo stesso Angelico, che se taluno è provato reo, ma il giudice sa ch'è innocente, è tenuto il giudice a condannarlo. Nulladimeno quest'ultimo molto probabilmente lo negano Silve., Less., Navar., Tol., Bonac., Holzm., Anacl., ec., poichè il condannare l'innocente sembra cosa intrinsecamente mala; siccome sarebbe ancora, se'l giudice obbligasse una donna a coabitare con alcuno, che privatamente sapesse non esser suo marito. Così va nelle pene corporali; ma nelle pene pecuniarie, ed in tutte le cause civili, il giudice senza dubbio dee giudicare secondo quello che sta provato; Less., Lugo, Bon., Laym., ec.; mentre la repubblica per utile comune, che vi è nel doversi giudicare secondo la pubblica scienza, ben può trasferire i dominj de' beni (4).

(1) Lib. 4. n. 190. et 200.
(2) N. 205.
(3) 2. 2. q. 67. n. 2.
(4) Lib. 4. n. 208.

Si noti per 4. la propos. 2. dannata da Innocenzo XI., che diceva: *Probabiliter existimo, judicem posse judicare juxta opinionem minus probabilem.* Giustamente fu ella dannata, perchè il giudice è tenuto a contribuire a ciascuno il suo jus, e certamente ha maggior jus quella parte, che ha per sè maggior probabilità di ragioni. Quando poi la causa fosse egualmente probabile dall'una e dall'altra parte, se ella è civile, dee dividersi la roba; purchè la causa non fosse di alcun pupillo, vedova, luogo pio, o matrimonio, perchè allora questi debbono preferirsi. Se la causa poi è criminale, sempre dee favorirsi il reo quando vi sono ragioni probabili in sua difesa (1). Ma si fa il dubbio, se nelle cause civili debba in dubbio favorirsi il reo che possiede la roba. È certo per 1., che dee favorirsi il possessore, se le ragioni sono eguali, così comunemente Soto, Silvest., Mol. e Sanch. con altri molti, per la *reg.* 65. *de reg. jur. in* 6., dove dicesi: *In pari delicto, vel causa, potior est conditio possidentis.* È certo per 2. all'incontro, che in dubbio così della proprietà, come del possesso, dee giudicarsi per chi ha ragioni più probabili a suo favore, come apparisce dalla dannazione della propos. riferita di sopra. E quando le ragioni fossero eguali, dee il giudice allora divider la roba, come si è detto, nè può allora ricever niente da alcuna delle parti, per far la sentenza a favore di quella, secondo l'al-

(1) Lib. 4. n. 210. Qu. I.

tra propos. 26. dannata da Aless. VII. (1). La difficoltà è, quando è probabile la ragione del possessore, ma è più probabile la ragione dell'attore. In questo caso dice Tamburino, che dee giudicarsi a favor dell'attore; ma comunissimamente dicono il contrario Carden., Holzmann, Elbel, Bonac., Filguera, Croix, ed un dotto moderno asserisce, questa esser sentenza comune; perchè (come si è detto più volte, e specialmente al *capo I. n.* 20.) il legittimo possesso dà un jus certo a ritener la roba, finchè non costa, che quella non sia del possessore; ed allora il giudice favorendo il possessore già giudica secondo l'opinione, non solo probabiliore, ma probabilissima, fondata nell'altra regola di legge (*reg.* 11. *juris*), che dice: *Cum sunt partium jura obscura* (com'è appunto, quando non v'è certezza per parte dall'attore), *potius favendum est reo, quam actori* (2).

66. Si noti per 5., che non può il giudice dividere col commissario lo stipendio che al commissario spetta, poichè il giudice è tenuto per officio ad eleggere il commissario (3). Si noti per 6., che non può il giudice ricever doni dalle parti; e ciò è certo, se son doni di prezzo, chiamati dalle leggi *sportulæ*. Ma si dubita per 1. Se possa il giudice ricevere gli esculenti e poculenti, chiamati *xenia*. Molti l'ammettono con Azor., Gaet., Silve., Aug., Menoch. appresso i Sal-

(1) Lib. 4. n. 216. v. Sed hinc.
(2) N. 219. Qu. II. (3) N. 217. v. Certum.

mat. (1). dalla *l. Solet.* §. *Non vero, ff. de offic. proc.*, e dal *cap. Statutum.* §. *Insuper. de rescrip. in 6.*, dove si permette il ricevere gli esculenti spontaneamente oblati, purchè questi (come aggiunge la *glossa*) nè direttamente, nè indirettamente si cerchino. Ma lo negono i Salmat. *n.* 80., Soto, Navar., ec., poichè in quanto alla *l. Solet*, ella è stata poi corretta nell'autentica al §. *Scriptum*, §. *Jusjurandum.* Ed in quanto al testo canonico, dicono, ch'egli corre solamente per li giudici delegati apostolici; ma questa risposta non persuade, mentre non sappiamo conoscere, che differenza vi sia fra questi e gli altri giudici; e la ragione che adduce la Glossa del testo per la prima sentenza non è disprezzabile. Siccome (dice la Glossa) non si stima simonia, se'l prelato regolare riceve gratis qualche cosa da chi vuol esser ricevuto nella religione, come si ha nel *c. Dilectus* 30. *de simon. in fin.*, dove dicesi: *Illud tamen gratanter recipi poterit, quod fuerit sine taxatione* (cioè del superiore) *gratis oblatum*; perchè non si suppone, che'l prelato per una cosa gratuitamente offerta voglia vendere l'ammissione alla religione, così non si suppone, che per un tenue dono voglia il giudice fare una sentenza ingiusta. Questa opinione nell'opera l'abbiamo riprovata (2); ma facendo maggior riflessione, non sappiamo qui riprovarla. Almeno in quel [illegible] di-

(1) Salm. tr. 29. cap. 1. n. 74.
(2) Lib. 4. n. 242.

ce de Lugo (1)), non dee riprovarsi la consuetudine, dov'ella si trova legittimamente prescritta. Non si dubita poi, che i vescovi nella visita delle diocesi ben possono ricevere le spese moderate del vitto, come si ha nel *c. Romana* §. *Procuratores, de censib. in 6.*

67. Si dubita per 2., se'l giudice dopo aver fatta la sentenza ingiusta per lo danaro ricevuto dalla parte, sia tenuto a restituirlo in coscienza, prima della condanna. Altri probabilmente l'affermano, come Soto, Medina, ec. Altri nondimeno come Lessio, con s. Anton., Navar., e Lugo, con Mol., Vasq., Reb., ec. (2) (ed i Salmat. chiamano quest'opinione egualmente probabile) anche probabilmente lo negano, poichè secondo la legge naturale, posta ch'è l'opera mala promessa, giustamente se ne riceve il prezzo, come si disse al *capo X. n.* 124. Oppongono i contrarj la *l.* 26. *ff. de verb. oblig.*, e la *l. Pacta* 6. *de pactis*, dove si dice: *Pacta contra leges, vel bonos mores, nullam vim habent:* di più oppongono il *cap. Statutum* §. *Si quid, de rescript. in* 6., dove si comanda la restituzione del prezzo ricevuto, e ch'ella non possa rimettersi. Ma risponde Lessio, che le suddette leggi, sebbene irritano i patti turpi, sì ch'essi non inducano alcun obbligo prima di porsi l'opera mala promessa, dopo non però che l'opera è posta, tolgono bensì a tali

(1) Disp. 37. n. 132. v. Quarta.
(2) Less. c. 14. n. 36. Lugo disp. 37. n. 134.

patti ogni azione in giudizio, ma non tolgono (almeno non espressamente) l'obbligo naturale, nè irritano l'acquisto del prezzo. Ed ancorchè vi fosse legge, che comandasse la restituzione prima della condanna, almeno si richiederebbe la sentenza declaratoria, secondo quel che si disse al *c. II. n.* 29. (1).

II. Circa gli scrivani, intendendo di coloro ch'esaminano i testimonj, e notano gli atti giudiziarj, e ne danno alle parti le copie autentiche; questi peccano, se alterano o diminuiscono le deposizioni, o tralasciano di esaminare qualche testimonio già prodotto: se occultano alle parti qualche scrittura già presentata, o ne negano la copia: se essendosi perduta alcuna scrittura, ve ne suppongono un'altra finta. Di più peccano, se esigono lo stipendio oltre la tassa. Dicono in ciò nondimeno Lugo, Turrian., Salmat., e Coreglia, con Molina e Diana, che oggidì non peccano gli scrivani, se esigono qualche cosa oltre le tasse antiche, perchè oggi son cresciuti i prezzi delle robe, onde non basta per vivere quello stipendio, che anticamente bastava (2); e se la tassa antica oggi è ingiusta, dice Coreglia con Sanch. e Macado, che non obbliga neppure il giuramento di osservare la tassa. Del resto comunemente dicono tutti, che lo scrivano oltre il giusto prezzo non può ricevere altro dalle parti, anche per titolo di dono, perchè tali doni non so-

(1) Lib. 4. n. 216. (2) N. 231.

no mai spontanei: Navarr., Rodriq., Salmat., ec. Se non però facesse qualche fatica straordinaria, o con incomodo straordinario, ben può allora ricever qualche cosa di più. Se poi il commissario, andando ad eseguire più commesse, possa esigere lo stipendio giornale da ciascuno de' debitori, l'affermano Lugo e Lessio (1), a simiglianza del corriere, che portando la lettera ad un luogo per uno, può esigere la stessa mercede da un altro, siccome si è detto al *capo X. n.* 210. Ma ciò lo negano Sanchez, Tanner., Diana, Salmat., ec., dicendo, che il salario giornale non si dà al commissario per lo numero delle esecuzioni, ma per la sua opera di ciascun giorno, eccettochè se per lo numero delle esecuzioni la fatica fosse straordinaria (2). Ma perciò qui bisogna distinguere, perchè Sanch. ed i Salmaticesi parlano, quando al commissario s'a tassato lo stipendio per l'impiego di ciascun giorno; ed allora certamente egli (come concede anche Lugo) non può esigere più di quello. Ma quando le commissioni fossero disparate, e fosse assegnato salario speciale per ogni commissione, giustamente dice allora Lugo, che può il commissario esigere più salarj, secondo sono le esecuzioni; e questo è quel che sente ancora Lessio.

(1) Lugo de just. d. 37. n. 138. Less. l. 2. c. 24. n. 28.
(2) Lib. 4. n. 217.

§. II.

Degli avvocati e procuratori.

69. *Se i monaci e chierici possano far gli avvocati. E quando l'avvocato è tenuto a difendere.*
70. *Quali cause può difendere, e per quale salario ecc.*
71. *Se la causa è ingiusta ecc. Se si conviene del salario in mezzo alla lite, o si pattuisce* de quota litis.
72. *De' procuratori, se hanno l'avvocato gratis. Se essi si offeriscono ecc.*

69. Ed in primo luogo circa gli avvocati si noti per 1., che a' monaci ed a' chierici *in sacris* è vietato il patrocinare altre cause che le proprie, o de' congiunti, o delle persone miserabili (vedi ciò che si è detto al *n.* 60.). Si noti per 2., che nelle cause criminali l'avvocato può difendere i rei anche colpevoli, perchè il reo sempre può lecitamente procurare di evitar la sua pena, finchè non è condannato, o almeno convinto; ma nelle cause criminali che sono dubbie, non può l'avvocato difendere gli attori (1). Si noti per 3., che l'avvocato è tenuto a patrocinare chi sta in estrema necessità, anche con suo incomodo grave (ma non gravissimo), quando non apparisce altro rimedio; Sanchez, Castrop., Salmat., ed altri comunemente con s. Tommaso (2). Nelle necessità poi gravi anch'è tenuto a difendere i poveri, ma non con grave incomodo; s'intende sempre ch'egli ha il

(1) Lib. 4. n. 220. (2) 2. 2. q. 71. a. 2.

superfluo al suo stato. Nelle necessità com
ni, basta che dia loro qualche cosa del
perfluo (1).

70. Si noti per 4., che l'avvocato cert
può difendere le cause egualmente pr
o sieno degli attori o de' rei; e trat
de' rei, anche le meno probabili. Il
è, se possa patrocinare la causa dell'
ch'egli conosce esser meno probabile
lo negano, ma probabilmente colla
mune l'affermano Lugo, Azor., Sanch
semb., ec., perchè quella causa, che
vocato allora pare meno probabile, p
se apparire al giudice, o farsi appres
probabile. È tenuto non però allora
nota al suo cliente la minore probabilità
tiene la sua causa (2). Si noti per 5., ch
prezzo del salario è già convenuto, e'l c
te lascia di proseguir la lite, ben può l'
cato pretendere l'intiero salario, come
stamente dicono i Salmat. com Sairo, a s
glianza di quel che si disse de' servi al
VII. n. 7. ad 4. Ciò nondimeno s'inten
purchè non sopravvenisse giusta caus
sospender la lite (3). Si noti per 6., che
l'avvocato conviene col cliente d'un sal
annuale per tutte le di lui cause, ben può
esigerlo, ancorchè non occorresse alcuna
mentrechè se poi occorrono più liti, egli
può pretendere maggior prezzo, purchè
vi fosse qualche fatica straordinaria. Se

(1) Lib. 4. n. 221.
(2) N. 222.
(3) N. 225. v. Not. II.

l'avvocato stesse infermo per lungo tempo, nel mentre che già occorrono le cause, dev'egli almeno per quel tempo rimettere il salario (1).

14. Pecca l'avvocato per 1. se difende o prosiegue a difendere una causa certamente ingiusta in quanto alla proprietà, quantunque fosse giusta in quanto al possesso, perchè conforme il reo non può allora ritener la roba, così egli non può difenderlo. Se poi la causa è ingiusta, è tenuto l'avvocato a restituire i danni così alla parte contraria, come al suo cliente, se a costui era ignota l'ingiustizia. E perciò è obbligato prima di prender la causa a bene esaminarla, ed a far nota al cliente la qualità e lo stato di quella (2). Pecca per 2. se conviene del prezzo, mentre si sta facendo la lite, come si ha dal *c. Infames.* 3. *q.* 7. Egli dee convenire del salario o prima o dopo, perchè convenendo in mezzo alla lite, facilmente può esser costretto il cliente a contentarsi d'un prezzo esorbitante. Se non però il salario fosse certamente giusto, i Salmaticesi con Navarro non sanno condannarlo (3). Tanto più pecca l'avvocato, se pattuisce *de quota parte litis*, v. gr. della terza o quarta parte, se la lite si vince per la *l. Sumtus*, *ff. de pactis*, e *l. Litem c. de procur.* Poichè allora v'è il pericolo d'impiegarsi a vincere o *per fas* o *per nefas*. Ma se'l prezzo fosse anche certamente giusto,

(1) Lib. 4. n. 225. v. Not. III.
(2) N. 223. (3) N. 224.

neppure lo condannano alla restituzione Lugo, Navarr., Laym., Filliuc., e Sanchez, con Henriquez, poichè dicono, che per lo patto, non sarà tenuto già allora il cliente a pagare il prezzo convenuto, perchè tal patto è riprovato dalle leggi; ma non perciò sarà tenuto l'avvocato a restituire il ricevuto (1). Pecca per 3. se prende cause più di quelle, a cui può competentemente attendere, se non lo fa noto a' clienti. Pecca per 4. se rivela alla parte contraria i segreti della parte che difende, purchè (alcuni limitano) altrimenti l'altra parte non dovesse patirne ingiustamente grave danno; ma questa limitazione altri non l'ammettono con s. Tommaso (2). Pecca per 5. se si serve di cavillazioni, o dilazioni incompetenti. Dice nondimeno su ciò Sanchez (3) con Silv., Armil., Cont., Tabiena ec., che se la sua causa è manife-stamente giusta, purchè non alleghi ni[illegible] sa falsa, ben può servirsi di *cavillazio[illegible]* glio direi di mendicate dilazioni) per [illegible] re all'ingiuste cavillazioni del contra[illegible] anche s. Tommaso (4), il quale dic[illegible] *Advocato licet prudenter occultare ea,* [illegible] *impediri posset processus ejus.* Se poi l[illegible] non fosse manifestamente, ma solo pr[illegible] mente giusta, io non saprei come p[illegible] tere le dilazioni impertinenti, dell[illegible]

(1) Lib. 4. n. 224. v. Nec licet.
(2) 2. 2. q. 71. a. 3. ad 2.
(3) Conf. p. 2. l. 6. c. 7. ad 9.
(4) Cit. art. 3. ad 3.

fferentemente si servono, chiaman-
ıo *di causa*; se non nel solo caso che
ɜnte si temesse dell'ingiustizia del-
ı, per esservi qualche giudice trop-
onato per rispetti umani a favore
: contraria.
procuratori si noti per 1., che se
.ore ha l'avvocato, o scrivano, il
ɜrve gratis a solo suo riguardo, ben
e il prezzo a coloro dovuto; altri-
se quelli rimettono il salario a ri-
cliente. Si noti per 2., se'l procu-
.ituisce altro procuratore, ben può
on lui il salario, purchè l'ammo-
iò che dee farsi, e prenda in sè il
ella causa, nel caso che quella per
ı dell'altro si perdesse. Si noti per
e dicono alcuni, cioè, che'l procura-
può prendere il salario, s'egli si of-
assistere alla causa, almeno quando
è parente, o amico. Ma io non sa-
are il cliente da ogni peso di sod-
:, se non costasse, che'l procuratore
uto donare tutte le sue fatiche, e
ɔbia accettata tale donazione; altri-
procuratore sempre ha diritto alla
che merita (1).

4. n. 233.

§. III.

Dell'accusatore, de' testimonj, e del reo.

73. *Degli accusatori. L'accusa e dinunzia quando debban farsi. Se i custodi ecc.*
74. *Quando i chierici possono accusare. E se debba premettersi la correzione. Specialmente se si sta in comunità.*
75. *De' monitorj.*
76. *Della dinunzia degli eretici.*
77. *Delle bestemmie ereticali.*
78. *Delle superstizioni.*
79. *De' testimonj. Quando son tenuti ecc.*
80. *Chi lascia di dir la verità.*
81. *Chi occulta la verità.*
82. *De' rei. Quando il reo sia tenuto a confessare.*
83. *Se quando la pena è grande.*
84. *Se impone a sè un delitto falso.*
85. *Se impone un delitto falso all'accusatore.*
86. *Se il reo può resistere, e se sia tenuto a fuggire ecc.*
87. *Se può romper la carcere; e se corrompere il custode. Se gli altri possono ajutarlo ecc.*

73. E I. Circa l'accusatore scrivono molte cose i dd. che si possono osservare nell'opera; ma perchè elle si appartengono più al foro che alla coscienza, qui le tralasciamo; noteremo solamente certe cose più speciali. Si noti per 1., che altra è l'*accusa*, altra la *dinunzia giuridica*, altra la *dinunzia evangelica*, o sia paterna. L'*accusa* è quella che si fa al superiore come giudice, acciocchè il reo sia punito, con obbligo di provare il delitto, e d'incorrer la pena, se quello non si prova. La *dinunzia giuridica* si fa al superiore anche come giudice, ma senza obbligo di provare il

litto. La *dinunzia* poi *evangelica*, o pater-
, è quella che si fa al superiore come pa-
re. Si noti per 2., che quando si tratta d'e-
itare il danno comune, ciascuno è tenuto ad
ccusare il delinquente, come quando il de-
itto fosse di ribellione, d'eresia, o di ladro-
eccio nella via pubblica, e simili; ed in que-
ti casi, come dice Sanch., può qualche volta il
iudice giustamente anche obbligare l'offeso a
ichiarar l'offensore, affinchè si ripari al pub-
lico danno. Dicono nondimeno Soto, Gaet.,
anch., Lugo, Salm., ec., che ordinariamente
asta far la dinunzia; perchè di ciò ben so-
o contenti i superiori (1). Un tal obbligo
orre anche quando si tratta d'evitare il dan-
o dell'innocente, sempre che non vi fosse
rave incomodo del dinunziante. Quei non
erò che sono stipendiati dalla repubblica, o
a' padroni ad accusare, o dinunziare i de-
nquenti, son tenuti a ciò anche con grave
comodo, altrimenti debbono soddisfare il
anno che avviene dall'omissione della di-
unzia. Si dubita se i custodi de' campi, o
elle gabelle, non dinunziando, sian tenuti a
agare il valor della pena, che dinunziando
sarebbe esatta. Molti come Soto, Mol.,
aym., ec., l'affermano. Ma molti altri più
omunemente lo negano, come Azor., Less.,
ugo, Sanch., Navarr., Salmat., ecc., perchè
come dicono) essi peccano bensì contro la
ustizia legale, ma non contro la commuta-

(1) Lib. 4. n. 236.

tiva a rispetto della pena, mentre il fisco o i padroni non acquistano jus alla pena, se non dopo la sentenza; tanto più che'l fine della legge non è altro, che i padroni restino indenni; onde basta che i custodi restituiscano il solo valore delle gabelle, che doveano pagarsi, o del danno fatto (1).

74. Si noti per 3., che quando si tratta di riparare il danno proprio, o de' congiunti sino al quarto grado, o della chiesa, lecitamente i chierici possono accusare i delinquenti, anche nelle cause di sangue; purchè faccia-no l'espressa protesta di non pretendere la pena corporale, ma la sola soddisfazione del danno (2). Si noti per 4., che quando il delitto ridonda in danno comune, benchè sia occulto, dee dinunziarsi senza premettere la correzione, specialmente s'è delitto d'eresia, come si ha dalla propos. 5. dannata da Alessandro VII. Se poi il delitto ridondasse in danno del solo delinquente, dee premettersi allora la correzione secondo l'Evangelio; ma se quella non giovasse, sebbene nell'Evangelio si dice, che dee replicarsi avanti uno o due testimonj, nulladimeno, standosi in qualche comunità religiosa, dice s. Tommaso (3) con s. Agostino, che allora è spediente dinunziare il delitto al prelato prima che agli altri; perchè (dice il s. Dottore) *Prælatus magis potest prodesse, quam alii* (4). Anzi l'Ange-

(1) Lib. 4. n. 237. (2) N. 238. ad VI.
(3) 2. 2. q. 33. a. 8. ad 4.
(4) Lib. 4. n. 242.

lico in altro luogo (1), avverte, che quando il religioso vede, che la correzione riuscirà più utile fatta per mezzo del prelato che per sè, allora ben può egli dinunziare subito il delinquente al prelato; poichè nella correzione segreta è più principale il fine dell'emenda del fratello, che la conservazione della di lui fama; e lo stesso dicono s. Bonav., s. Anton., Sanch., Solo, Castrop., Laymann, ec. (2). E soggiungono ragionevolmente Laymann, Sanch., e Suarez, che quando il delitto (o sia grave, o leggiero) non è ancora emendato, e si teme di ricaduta, sempre sarà meglio il dinunziarlo a principio al prelato, che si giudichi prudente (come deve ordinariamente stimarsi, se non costa il contrario), il quale sempre meglio che altri può riparare; tanto più che tutt'i delitti de' particolari nelle comunità religiose (come dice il p. Suarez) ordinariamente ridondano in danno comune, o per lo scandalo, o per l'infamia che può patirne la religione. Onde giustamente da' pontefici fu approvata la regola della compagnia di Gesù, che possa ciascun religioso riferire il delitto al superiore senza premettere alcuna correzione (3).

i. Si noti per 5., che quando per editto, o sia monitorio pubblico, si comanda il dinunziare qualche delitto, non v'è obbligo di dinunziarlo, se non quando il delinquente è

(1) Quodlib. XI. art. 13.
(2) Lib. 4. n. 243.
(3) N. 245. Qu. III. et Qu. IV.

diffamato, o almeno è indiziato, o pure quando è in danno della comunità, o del terzo: ma con questa differenza, che quando il delitto è solo in danno del terzo, si dee premettere la correzione, e non v'è obbligo di far la dinunzia con danno proprio; ma quando il delitto è in danno comune, è tutto l'opposto; allora non v'è obbligo di premetter la correzione, ed all'incontro ciascuno è tenuto a dinunziare anche col proprio danno (1). Ciò occorre de' monitorj in generale, ma parlando de' monitorj particolari, secondo si piglian comunemente, per cui si fulmina la scomunica dal vescovo (come concesse san Pio V. nella bolla *Sanctissimus*) contro chi tiene ingiustamente, o non rivela tra un certo termine chi tiene qualche roba furata (s'intende di notabile valore), o ritrovata; in ciò deve avvertirsi coll'*Istruttore de' confessori novelli*, e con Barbosa (2), il quale cita altri aa., quasi comunemente uniformi, che non ha obbligo di dinunziare 1. Il medesimo ladro. 2. Chi sa il ladro, ma non può dinunziarlo senza grave danno proprio. 3. Chi non può essere astretto a far testimonianza, come il figlio, la moglie, il genitore, e lo stesso dice l'Istruttore suddetto con Bonacina di tutti i congiunti in quarto grado, e di tutti coloro che son della stessa famiglia di colui che tiene la roba; ma non iscusa i ser-

(1) Lib. 4. n. 242. Not. II.
(2) Istrut. p. 2. ex n. 265., et Barbos. de pot. episc. alleg. 95. ex n. 44. ad 67.

i, sempre ch'essi possano lasciare il servizio
:nza grave danno. Gl'infami non però, seb-
ene non fanno fede, nondimeno son obbli-
ati a dinunziare. 4. Chi è solo a sapere il
tto, e non può avere altro testimonio a pro-
arlo. 5. Chi non lo sa per certa scienza, o
ure chi l'ha inteso da persone di poca fede,
non si ricorda da chi l'ha inteso; o pure
: l'ha saputo da chi già l'ha dinunziato. 6.
hi giustamente si fosse compensato per lo
io credito. 7. Chi in tempo del monitorio
ra fuori della diocesi, ma non già chi esce
a quella prima del termine prescritto nel
ionitorio. 8. Chi ha saputo il delitto per
egreto naturale commesso, o promesso. Di-
ono non però alcuni canonisti appresso Ric-
io (1), come Felino, Abbat., Ripa, ec., che
laici son obbligati a rivelare il ladro, an-
orchè l'abbiano saputo per segreto: ma co-
iunemente i teologi, Scoto, Suarez, Azor.,
alm., Navarr., Filliuc., Arag., ecc. con san
'ommaso (2), insegnano l'opposto. Può farsi
oi il monitorio anche per la rivelazione di
critture autentiche occultate, quantunque
on siano della parte, ma d'un terzo; purchè
uesto terzo non sia in causa, come dice il
iedesimo Istruttore, per lo *c. 1. de probat.*
'. Si noti per 6., che vi è l'obbligo di de-
iunziare gli eretici, se questi son solamente
ospetti d'eresia, come sono i confessori sol-
lecitanti *ad turpia*, quei che commettono sor-

(1) Lib. 4. in praxi de monit. n. 12. et 13.
(2) 2. 2. q. 70. art. 3. et 2.

tilegj, quei che si abusano de' sagramenti, quei che prendono due mogli, quei che amministrano sagramenti senza esser sacerdoti (altri aggiungono i confessori che rivelano il sigillo, ma ciò più comunemente lo negano Lugo, Molin., Bonac., Salmat., ecc.): di più quei che pronunziano bestemmie ereticali. Tutti questi debbono dinunziarsi, ma non v'è obbligo di dinunziarli con grave danno proprio. E probabilmente, come dicono Lezana, Bordone, Diana, Homob., ec., sono anche scusati dal dinunziarsi tutt'i congiunti sino al quarto grado, perchè in ciò v'è sempre un grave danno, o incomodo. Altrimenti poi, se sono eretici formali, come dee tenersi con Suar., Salm., Fel. Potestà, ec., contro altri, perchè l'eresia è una peste, che sempre ridonda in danno comune. E perciò questi debbono dinunziarsi anche col proprio danno: e non solo da' fratelli, ma anche dalle mogli, da'figli, e da' genitori, secondo la sentenza comunissima di Azor., Bon., Ronc., Salm., Diana, Viva, ec. (1).

77. Si noti per 7., specialmente circa le bestemmie, o siano proposizioni ereticali, che quando elle son pronunziate avvertitamente e seriamente, v'è obbligo di dinunziarle fra lo spazio d'un mese, come dice il nominato *Istruttore*, contro i Salmaticesi, i quali dicono tra sei giorni; ma i Salmaticesi parleranno per le leggi particolari della Spagna.

(1) Lib. 4. n. 249. et 250.

Si è detto *avvertitamente*, e *seriamente*, perchè non v'è obbligo di dinunziare le proposizioni, o bestemmie dette per ignoranza, o per trascorso di lingua, o vero per tal empito di collera, ch'abbia trasportata la persona fuor di ragione: o pure dette senza pertinacia, la quale sempre è necessaria per l'obbligo di far la dinunzia, come dicono gli stessi Salmaticesi con altri (1). Anticamente per lo concilio lateranese vi era l'obbligo di dinunziare ogni bestemmia anche semplice; ma come dicono Sanchez, Tambur., e Mazzot., oggidì quest'obbligo è andato in desuetudine; almeno come vogliono i Salmat. con Bonac., Trullench., ec., cessa quest'obbligo, se 'l delinquente si emenda colla correzione (2).

Si noti per 8., che, generalmente parlando, debbono anche dinunziarsi le superstizioni, quando sono qualificate, cioè quando son fatte con patto, o invocazione espressa del demonio, o con adorarlo, o con dire certi salmi o preci, con cui par che s'invochi il suo ajuto; o con abusarsi dell'ostie consecrate; del crisma, o dell'olio santo; o pure se fossero insegnate *ex professo*; o se ne sia seguito l'effetto. Si è detto, *generalmente parlando*, perchè nel nostro regno, in quanto a' sortilegj de' secolari, per l'insinuazione fatta dal nostro regnante monarca Carlo III., non v'è obbligo di dinunziarli al tribunale

(1) Lib. 4. n. 252., et vide etiam l. 3. n. 123.
(2) Lib. 4. n. 252. et 254. Not. II.

ecclesiastico, se non quando vi fosse l'abuso dell'Eucaristia, o dell'olio santo (1). Si noti per ultimo, che contro coloro che colpevolmente omettono la dinunzia, v'è la scomunica, ma di ferenda sentenza; ed ella non è già riservata, come avvertono Bonac., Lugo, Fel. Potestà, ec. (2).

79. II. Circa i testimonj, tralasciamo qui ancora quelle cose che spettano al foro. Notiamo solo per 1., che'l testimonio non è tenuto a palesar la verità, come dice s. Tommaso (3), se non quando è necessario per riparare secondo la carità qualche gran male della repubblica, o del prossimo, o per ubbidire al precetto del giudice, che legittimamente interroga, cioè colla prova semipiena della publicità del delitto, o d'indizj evidenti ec., altrimenti non è tenuto il testimonio a deporre quel che sa (4). Come anche non è tenuto, quando v'è danno proprio, o de' suoi, o quando sa il fatto sotto segreto naturale, come dice s. Tommaso nel luogo citato *art.* 2., purchè non sia necessario il rivelarlo, per evitare il danno comune, o per liberare il prossimo da qualche grave danno futuro (5).

80. Notiamo per 2., che se alcuno avvertentemente testifica il falso, e la sua deposizione è causa del danno altrui, non si dubita,

(1) Lib. 4. n. 253. (2) N. 254. Not. III
(3) 2. 2. q. 70. art. 1.
(4) Lib. 4. n. 264. ad 267.
(5) Vide hæc et alia n. 268.

ch'egli sia tenuto a restituire tutto il danno (1). Ma si dubita per 1. Se pecca, ed è tenuto alla restituzione il testimonio, che lascia di palesar la verità, nel caso ch'è obbligato a dirla per giustizia, o per carità. Bisogna distinguere: se costui sfugge d'esser citato, pecca contro la carità, ma non contro la giustizia, onde non è tenuto allora ad alcuna restituzione, come dicono tutti. Se poi sfugge dopo la citazione, l'obbligano alcuni a restituire il danno; ma più comunemente e più probabilmente lo negano Lugo, Less., Molina, Silvestro, e Bonacina, perchè la citazione impone obbligo solamente d'ubbidienza, ma non di giustizia (2).

Si dubita per 2. Se sia tenuto alla restituzione il testimonio, che interrogato legittimamente dal giudice occulta la verità, ma senza attestare il falso, dicendo, che non sa niente. Molti l'affermano con dire, che, posto il precetto del giudice, è tenuto per giustizia il testimonio a palesar la verità. Ma probabilmente lo negano Molina, Less., Bonacina, Lugo, Rainaudo, ed altri, per la stessa ragione di sopra, perchè il precetto del giudice non obbliga i testimonj a deporre per giustizia, ma solo per ubbidienza. Dal che n'inferisce Ciera (3) con de Ianuariis, che costui neppure incorre il caso riservato per chi giura il falso col danno del terzo, perchè la riserva (come dice) riguarda chi depone il

(1) Lib. 4. n. 270. (2) Cit. n. 279. dub. 1.
(3) Ciera de cas. reserv. d. 7. n. 62.

falso col mendacio positivo, ma non già col negativo. Dice nonperò Bonacina, che se'l testimonio giura di manifestare, quel che sa, allora è tenuto per giustizia a dir la verità riguardo del giuramento promissorio che ha fatto. Ma a ciò probabilmente risponde Lessio, che il testimonio giurando di dir la verità non intende d'obbligarsi con obbligo di giustizia, ma solo di religione, la quale non obbliga a restituzione (1).

82. III. Circa i rei, si noti per 1., che'l reo non è obbligato a confessare il suo delitto, se dal giudice non è legittimamente interrogato, cioè (come si è detto) senza precedere semipiena prova, o infamia, o indizj manifesti del delitto. Dice s. Tommaso (2): *Aliud est veritatem tacere, aliud falsitatem deponere: quorum primum in aliquo casu licet: non enim aliquis tenetur omnem veritatem confiteri, sed illam solum, quam ab eo potest requirere judex, puta cum præcessit probatio semiplena, etc.* Ed anche in dubbio se'l giudice interroga legittimamente il reo, non è tenuto a rispondere, poich'egli possedendo ancora il jus alla sua vita, o fama, in dubbio siegue a possedere il jus di conservarlo, finchè non costa della legittima interrogazione; così comunissimamente Soto. Less., Laym., Gaet., Sanch., Lugo, Navar., Busemb., Salm. contro Palud. et Silvest. (3). Del resto, se non

(1) Lib. 4. n. 270. dub. 3. Vide alia spectantia ad forum n. 271.

(2) 2. 2. q. 69. a. 2. (3) Lib. 4. n. 272. et 273.

v'è speciale e positivo dubbio in contrario, regolarmente dee presumersi, che'l giudice legittimamente interroghi.

Ma si dimanda per 1. Se'l reo legittimamente interrogato prima della sentenza sia tenuto a confessare il suo delitto, soggiacendo ad una gran pena corporale. L'affermano Soto, Less., Sanch., Salm., ec. con s. Tommaso (1); perchè il giudice, quando legittimamente interroga, ha jus di sapere la verità. Ma lo negano molti altri, come Suar., Lugo, Sa, Peyrin., Filliuc., Henriqu., Villal., Elbel, Buscmb., ec., i quali stimano, non esservi questa legge così dura, e quasi impossibile alla debolezza umana, che uno sia tenuto a confessare il suo delitto, e condannarsi quasi da se stesso ad una gran pena (come sarebbe la morte, o la galera, o carcere perpetuo, o perpetua infamia ec.); se non fosse per riparare ad un danno comune, v. gr. d'eresia, ribellione ec. E s'è probabile, che tal legge non vi sia, è probabile ancora, che'l giudice non ha jus d'esigere dal reo in tal caso la manifestazione della verità. La prima sentenza pare alquanto più probabile, ma questa seconda non possiamo chiamarla improbabile. Del resto comunemente dicono Sanch., i Salmat. con altri, che'l confessore in tal caso non deve obbligare il reo a confessare il delitto, quando vede che difficilmente potrà indurvelo, e sa, che quegli sta in

(1) 2. 2. q. 69. art. 1. ad 2.

buona fede (1). Si è detto poi *prima della sentenza*, perchè dopo quella è già finito il giudizio, onde il reo non è tenuto più a confessare, come dicono Laym., Sanchez, i Salmaticesi, ec. Anzi soggiungono, che ancora prima della sentenza non è obbligato il reo a palesare il suo delitto, se non è di nuovo interrogato. Ma a ciò più probabilmente contraddicono (generalmente parlando) Soto, Navar., Sayro, ed altri comunemente (come confessa Sanchez), perchè prima della sentenza persevera il precetto del giudice (2).

84. Si dimanda per 2. Se pecca gravemente l'innocente, che s'impone un delitto falso degno di morte, per evitare un gravissimo tormento. Lo negano Less., Soto, Tol., Silv., Busemb., ec., dicendo, che non v'è obbligo di conservar la vita con tanto peso, giusta quel che si disse al *capo VIII. n. 2. in fine.* N'eccettua solamente Busemb. con Tauner il caso, in cui dalla confessione falsa del delitto ne avvenisse un danno comune, o l'infamia d'una famiglia. L'affermano all'incontro molto più probabilmente Molina, Lugo, Navarro, e Covarr., e benchè Lugo chiami probabile la prima sentenza per l'autorità de' contrarj, nulladimeno questa difende assolutamente. La ragione si è, perchè quantunque l'uomo non sia tenuto a conservar la sua vita con mezzi troppo duri, tuttavia non può cooperare positivamente alla sua morte

(1) Lib. 4. n. 174. (2) Cit. n. 274. in fin.

ingiusta, mentr'egli non è padrone della sua vita. Onde rettamente ne inferisce Molina, che'l reo anche dopo la confesssione è obbligato a ritrattarsi, sempre che possa con ciò impedir la sua morte. Ma qui dico similmente, come nel precedente quesito, che se'l reo sta in buona fede, non deve obbligarlo il confessore a disdirsi, col pericolo che quegli per liberarsi dal tormento pecchi formalmente per non volersi disdire, e soggiacere al tormento (1). Se nonperò il reo avesse dinunziato per complice un altro innocente, niuno dubita, ch'egli è obbligato sempre a rivocarsi, ancorchè dovesse patirne qualsivoglia tormento (2).

Si noti per 3., che non è mai lecito al reo, ancorchè fosse innocente, l'imporre un delitto falso all'accusatore, o al testimonio, per difender la sua causa, com'è certo dalla propos. 44. dannata da Innocenzo XI. All'incontro è certamente lecito il manifestare un delitto occulto, ma vero, dell'accusatore, o testimonio, purchè ciò sia assolutamente necessario a dimostrare la propria innocenza, e ad evitare un grave danno; così comunemente Sanchez, Milante, Ronc., Salmat. e Viva (3); vedasi ciò che si è detto al *capo XI. n. 7.* E lo stesso dicono Sanch., Ronc., Salmat. e Coreglia, quando il delitto del reo fosse affatto occulto, perchè deponendo il testimonio d'un delitto affatto occulto, è co-

(1) Lib. 4. n. 275. (2) N. 276. ad 3.
(3) N. 277. Resp. II.

me testimonio d'un delitto falso. E ciò, come soggiungono Lugo, Milante e Viva, corre, quantunque il testimonio deponesse non ispontaneamente, ma costretto dal giudice(1). Si noti per 4., che quando il delitto è eccettuato, è obbligato il reo a rivelarlo, ancorchè non ne sia interrogato. All'incontro se il delitto non è degli eccettuati, non è tenuto il reo, nè può rivelare i complici, sempre che il loro delitto è affatto occulto. Dicono non però Laym., Less., e Busemb., che se il reo costretto da' tormenti li rivelasse, non peccherebbe (2).

86. Si noti per 5., che'l reo ingiustamente condannato, non può già resistere a' satelliti, *vim vi repellendo*, con uccidere o ferire, come costa dalla propos. XVIII. dannata da Alessandro VII. Ma ben può resistere positivamente per liberarsi dalle mani de' birri, purchè non vi sia scandalo, o grave perturbazione, com'insegna s. Tommaso(3). All'incontro, se non ancora è stato condannato, ma già sta ritenuto in carcere: o pure s'è stato giustamente condannato alla morte (come dice lo stesso s. Dottore *ad* 2.), allora non può positivamente resistere, ma può lecitamente fuggire dalla carcere, perchè la sentenza condanna solo a non resistere, ma non già a non fuggire. E lo stesso dicono Soto, Tol., Gaet., Ronc., Salm., ecc., comunemente della pena di galea, o di flagellazio-

(1) Lib. 4. n. 277. v. Sed quid.
(2) N. 278. (3) 2. 2. q. 69. a. 4. in fin.

:, o di carcere perpetua; purchè la carcere
)n gli fosse stata assegnata in pena, come
)muncmente dicono i dd. Ma Lugo, Sanch.,
ess., Navarr., e Salmat. (contro Vasq., ec.)
:usano i condannati, che fuggono dalla ga-
:a. Si dimanda poi, se possa il reo resistere,
uando la sentenza fosse stata giusta secon-
o le prove esterne. Lo negano i Salmat. e
usemb., ma Lugo e Roncaglia non impro-
abilmente lo concedono, perchè la presun-
one deve cedere alla verità dell'innocenza,
quale dà jus alla difesa, purchè possa ciò
rsi senza scandalo e perturbazione, come
sopra si è detto (1). Dicono poi alcuni,
ie il condannato a morte è tenuto a fug-
re se può; ma ciò rettamente lo negano
oto, Silvestr., Sa, i Salm. ec., perchè giu-
amente può egli rimanersi in carcere, spe-
almente se lo fa a fine di soddisfare al suo
eccato (2).

Potendo dunque il condannato fuggir dal-
ı carcere, può anche probabilmente rom-
erla; mentre a chi è permesso il fine, son
ermessi ancora i mezzi, come dicono Soto,
aet., Nav., Lugo, Tol., Less., Salm. e Ronc.
è perciò è tenuto a soddisfare il danno
ella frattura, che avviene per accidente,
ome soggiungono i Salm. con Valenz., Ban-
ez, e Sayro. Dicono di più i Salmat., Ronc.,
'amb., ec., che può anche il reo corrompe-
e il custode con danari; ma a ciò non se

(1) Lib. 4. n. 281. v. Sed. (2) N. 281.

chè la fuga, come giustament
Salmatic. e Roncaglia, non fos
repubblica, v. gr. se'l reo foss
pubblica. A niuno all'incontro
per la carcere per liberare il
Roncaglia e Busemb. colla com
me debba portarsi poi il confes
dannati a morte, si osservi que
al *punto VIII.* del *capo ultimo.*

(1) Lib. 4. n. 282. (2) N

CAPO DECIMOQUARTO

'VERTENZE SUI SAGRAMENTI IN GENERE
IALMENTE DEL BATTESIMO E DELLA CRESIMA

Punto Primo

De' sagramenti in genere.

attenzione ed intenzione.
e intenzione si richiede nel ministro.
amministrazione sotto condizione.
ee negarsi il sagramento a' peccatori.
do la comunione.
li sposi stanno in peccato ecc.

sagramenti in genere se n'è parlato ameute nell' *Esame degli ordinandi.* olamente noteremo alcune cose più ɔlari, che ivi stanno brevemente ae-e, per quanto basta alla notizia del-ıando, ma in quanto al confessore ıno maggior riflessione. Si noti per ıe La-Croix nel ministro, oltre l'in-ne, richiede anche l'attenzione nel fare ·amento, acciocchè lo faccia validamen-ı questa opinione è singolare, ed ha ıussistenza, perchè se fosse ciò, ne av-ıbe, che stando il ministro volontaria-: distratto, benchè vi fosse la sua in-ne virtuale, non sarebbe sagramen-ıa è certo appresso tutti, che alla vali-le' sagramenti non vi bisogna altro che teria, la forma, e l'intenzione del mi-

purchè non vi sia pericolo d'er
la consagrazione dell'Eucaristi
cina e Tamburino (contro La-
zotta) commetter colpa grave (
2. Si noti per 2., esser certo
zione del ministro, che non bas
ne abituale; e tanto meno l'in
ma vi bisogna l'attuale, o alme
le. (Quale sia poi l'intenzione a
le la virtuale, o abituale, o in
vedi nell'*Esame* al *n.* 14.). Ba
tanto l'intenzione *coacta*, cioè
more, perchè il timore non to
tario. Non osta poi l'errore del
la persona, v. gr. se pensando e
taluno, assolve un altro (3). Qu
certe; quel che si dubita si è,
il sagramento, conferito colla m
ma, ma senza l'intenzione di fa

fu condannato dal Trident. *sess.* 7. *can.*
Alcuni poi, come sono Gaetano, Gioven.,
tens., Serry, Milante ec., l'affermano,
ndo l'azione si fa seriamente. Ma la sen-
a più comune e più ragionevole insegna,
vi bisogna necessariamente l'intenzione
sercitare il rito sagramentale che intende
are la Chiesa istituita da Gesù Cristo,
Bellarm., Suar., Vasq., Tournely, Petro-
, Concina, Antoine, Salm., Lugo, Bonac.,
ltri innumerabili con Benedetto XIV.(1).
ird. Bellarm. dice, che l'opinione contra-
non differisce da quella de' novatori; il
. de Lugo similmente dice, ch'ella da
i è ributtata, e che non molto è lontana
errore de' luterani: e'l p. Vasq. la chia-
già condannata. Da alcuni per prova del-
ostra sentenza si adduce quel luogo del
lentino *sess.* 14. *cap.* 6., dove dicesi, es-
nulla l'assoluzione sacramentale, *si sacer-*
animus serio agendi, et vere absolvendi,
:. Ma ciò niente prova, perchè Lutero vo-
che il sacerdote non assolvesse veramen-
peccati, ma solo dichiarasse, essere stati
lli assoluti da Dio, e per ciò il concilio
ò così. Meglio ella si prova dalla propos.
dannata da Aless. VIII., la quale diceva:
et baptismus collatus a ministro, qui om-
ritum externum formamque baptizandi
rvat, intus vero in corde suo apud se re-
it: Non intendo facere, quod facit Eccle-

(1) De synod. l. 7. c. 4. n. 9.

sia. Nè vale a dire, che la proposizione parlava del rito esterno giocoso, perchè tale proposizione non era già quella degli eretici, ch'era già stata condannata dal Tridentino, ma era degli autori cattolici, tra' quali niuno ha detto mai che basti il rito giocoso. Almeno, dice Benedetto XIV. nella sua opera *de Synodo* (1), che l'opinione contraria colla condannata della suddetta proposizione ha ricevuta una grave ferita; onde soggiunge, che in pratica in ogni conto dee osservarsi la nostra sentenza. La ragione poi principale della nostra sentenza è quella che adduce s. Tommaso, cioè che l'azione d'ogni sagramento può riferirsi a più cose, v. gr. la lavanda nel battesimo può riferirsi a togliere o le macchie del corpo, o quelle dell'anima; e perciò vi bisogna l'intenzione del ministro, che determini il fine di quell'azione a produrre l'effetto del sagramento che amministra. Ecco le sue parole: *Ea quæ in sacramentis aguntur, possunt diversimode agi. Sicut ablutio aquæ, quæ fit in baptismo, potest ordinari et ad munditiam corporalem, et ad sanitatem corporalem, et ad ludum, et ad multa alia: et ideo oportet, quod determinetur ad unum, id est ad sacramentalem effectum, per intentionem abluentis.* (2). Quindi l'Angelico in altro luogo (3) disse: *Si minister non intendat sacramentum conferre, non perficitur sa-*

(1) Bened. XIV. de syn. l. 7. c. 4. n. 8.
(2) 3. p. q 64. a. 8.
(3) Opusc. 1.

entum. Almeno saviamente dice Bened.
nel luogo citato, che il sagramento con-
secondo l'opinione contraria sarebbe
tamente dato, e che almeno dovrebbe
nente replicarsi sotto condizione (1).
noti per 3., esser ben lecito in caso di
sità amministrare i sacramenti sotto con-
ıe; e non solo il battesimo, secondo sta,
sso nel *cap.* 2. *de baptism.*, ma tutti gli
come dicono comunemente Castropal.,
z, Coninch., Habert., Roncaglia, Salm.,
ın Bened. XIV., contro Giovenino: e non
n caso di necessità, ma sempre che vi
e utilità, o altra giusta causa, come an-
omunemente dicono gli autori citati,
o Antoine. All'incontro senza giusta cau-
rebbe colpa grave: benchè Tournely e
ıt. non condannino di colpa grave un
ssore, che assolvesse il penitente per
or cautela sotto la condizione, s'è dis-
, ancorchè disposto lo stimasse (2).
: necessario poi, che la condizione si
na, basta che si ponga mentalmente, co-
ımunemente vogliono Castrop., Tour-
ed i Salmat. (3).
noti per 4., che non può negarsi il sa-
nto al peccatore occulto, che pubbli-
ıte lo cerca, come insegna s. Tommaso
come sta espresso nel *cap. Si sacerdos*,
jud. ord. Se n'eccettua il sagramento
dine, che anche per li peccati occulti

ib. 6, n. 13. ad 23. (2) N. 27. et 28.
. 29. (4) 3. p. q. 80. a. 6. c. 7.

può negarsi dal vescovo, come si è detto nell'*Esame degli ordinandi num.* 15. All'incontro dee negarsi al peccatore pubblico, ancorchè pubblicamente lo cerchi (1). In dubbio poi del peccato, e della penitenza: se il peccato è certo, e la penitenza è dubbia, anche dee negarsi; altrimenti poi, se il delitto è dubbio (2). Se il peccato non è semplicemente pubblico, ma è noto alla magior parte delle persone presenti, e solamente una o due persone probe l'ignorano, probabilmente benanche può negarsi il sagramento, come dicono La-Croix e Diana; ma più probabilmente non dee negarsi, come tengono Suarez, Bonac. Vedasi quel che si disse al *capo XI. n.* 11. (3). Se poi il peccatore cerca il sagramento in luogo, dove il suo delitto è occulto, ancorchè in altro luogo fosse pubblico, diciamo con Cabassuz., Soto, Vasq. ec. contro altri, che non può a lui negarsi, perchè in tal caso ne avverrebbero gli stessi inconvenienti che succederebbero se si negasse il sagramento al peccatore, il cui delitto in niun luogo è pubblico (4).

5. Si noti per 5., che, come prescrive il rituale romano *(de sacram. Euch.)*, deesi negare la comunione a' pubblici peccatori, sempre che non costa anche pubblicamente della loro penitenza, e non prima ch'essi abbiano riparato allo scandalo dato. Al che per altro dicono Possevino, Gio. Sanch., Busemb., e

(1) Lib. 6. n. 44.
(2) N. 48.
(3) N. 45.
(4) N. 46.

Croix, bastar la confessione fatta avanti più persone, in modo che tra breve ella sia per manifestarsi agli altri: purchè non vi sia occasione prossima da togliersi, poichè se v'è una tale occasione, pubblicamente già nota, non dee darsi al pubblico peccatore la comunione, se non dopo rimossa l'occasione (1). Se poi il sacerdote possa dar la comunione al peccatore pubblico, per timore della morte da lui minacciata; l'ammettono Bonac., Croix, ec. Ma noi con Ledesma, Concina, ed altri lo neghiamo, perchè dee evitarsi più l'ingiuria del sagramento, che'l proprio danno. Nè osta il dire, che potendo già il ministro (come si è detto di sopra) dar la comunione al peccatore occulto, affin di evitare la di lui infamia, tanto più può darla per evitare la morte propria. Perchè si risponde, che in tanto può darsi la comunione al peccatore occulto per evitare la di lui infamia, in quanto la di lui infamia ridonderebbe in danno comune degli altri buoni, i quali nel vedere infamato quel peccatore pubblicamente per un peccato occulto, potrebbero facilmente atterrirsi di prender la comunione, per timore d'esser discacciati da qualche sacerdote imprudente. Ma questa ragione di evitare il pubblico danno non corre già nel caso nostro (2).

i. Si noti per 6., che'l parroco non può lecitamente assistere al matrimonio degli sposi

(1) Lib. 6. n. 47. 48. (2) N. 49.

sta sua assistenza , è tenuto a
non farsi cooperatore del lor
stessa ragione corre per li tes
più al parroco osta , ch'egli è
giustizia ad impedire i peccati
corelle (2). E qui avvertasi ,
decreto di Clemente XI. conf
nedetto XIV. il parroco non
a far le pubblicazioni, se pri
na gli sposi , e non li trova
istruiti nelle cose della fede
citamente possa la sposa con
e per conseguenza amministra
to (secondo la nostra sentenza
sono i ministri del matrimoni
remo nel *capo XVIII.*) allo s
blico peccatore; l'ammettono
e Croix, dicendo, che gli spos
no come privati contraenti, p
trimonio direttamente si fa

del sagramento. Onde stimo solamente po-
rsi dire, che la suddetta amministrazione,
me fatta da ministri a ciò non consacrati,
er essi non sia colpa grave, come probabil-
ente tengono Gonet., Suarez, Onorato
ourn., Habert, Giov., Natale Aless., Conc.,
nacl., Salm., ec., benchè l'opinione oppo-
ta che sia grave di Lugo, Ponzio, Nav., Va-
qu., Concin., Tournel., Croix, ec., sola giu-
lico più probabile (1), come si è detto nel-
'*Esame degli ordinandi* al *cap. I. num.* 12. È
noto poi, che i matrimonj cogli eretici sono
dalla Chiesa proibiti (2). L'altre cose appar-
tenenti a' sagramenti in genere si sono nota-
te nel suddetto *Esame* al *cap. I.*

Punto Secondo

Del sagramento del battesimo.

§. I.

Della materia, forma, e ministro del battesimo.

7. *Di quanti modi è il battesimo.*
8. *Della materia rimota.*
9. *Della prossima; e se possa incidersi la madre.*
10. 11. e 12. *Se possa battezzarsi la prole nell'utero ecc., ed in qual membro ecc.*
13. *Se si ricerca la trina abluzione.*
14. *Della forma.*
15. *Del ministro.*
16. *Dell'ordine de' ministri.*
17. *De' forestieri che si battezzano.*
18. *Della dilazione del battesimo; e del battezzare in casa. E di ciò vedi anche al num.* 30.

Il battesimo comunemente si distingue in

(1) Lib. 6. n. 32. (2) N. 56.

battesimo *fluminis*, *flaminis*, *et sanguinis*. Si dice *fluminis*, cioè d'acqua, e di questo qui si parla, e questo propriamente è il sagramento. *Flaminis*, cioè dello Spirito santo, che si chiama *flamen* (soffiamento) alludendosi alla venuta dello Spirito santo su gli Apostoli nella pentecoste in ispecie di vento; e s'intende propriamente la conversione dell'anima a Dio, ispirata dal divino spirito col desiderio espresso, o tacito del vero battesimo; e' questo desiderio anche basta alla salute, quando il battesimo non può aversi realmente. *Sanguinis* finalmente s'intende la morte tollerata per la fede, o anche per altra virtù cristiana, come insegna s. Tommaso (1); ed in fatti la Chiesa nel martirologio a' 28. di Febbraro venera come martiri alcuni santi morti nel servire agli appestati. E questo martirio s'equipara al battesimo; perchè anche rimette colpa e pena; semprechè non però è accompagnato dalla contrizione de' peccati, o pure dall'amore predominante verso Dio; poichè non basterebbe alla salute il martirio colla sola attrizione senza l'amor predominante, come dee tenersi con s. Tommaso, s. Bonaventura, Scoto, Laymann, Petrocor. ec. con Wigandt, Viva, ed altri (2). Si noti qui di passaggio, che non è lecito offerirsi al martirio senza speciale istinto dello Spirito santo, eccetto che se altrimenti in qualche caso il non offerirsi apportasse un

(1) 2. 2. q. 124. n. 5.
(2) Lib. 6. n. 96. ad 100.

grave scandalo, come dicono comunemente i dd. Onde dice Laymann, che peccherebbe chi stando tra gli eretici volesse nella quaresima, senza altra giusta causa, astenersi da' cibi di carne, col pericolo di scoprirsi per cattolico, e d'esser ucciso (1).

[illegible]. Ma veniamo ora a parlare per I. della materia del battesimo. La materia *rimota lecita*, è l'acqua consegrata; altrimenti peccherebbe gravemente, chi volesse servirsi di altr'acqua senza necessità, come dicono comunemente i dd. per la *Clement., un de bapt.* Del resto nel battesimo privato è probabile, che sia lecito avvalersi dell'acqua non consagrata; Croix, Gobat., Pasqual. e Quintan. (2). La materia *rimota valida* poi è ogni acqua naturale, benchè sia minerale, o marina, o sciolta dal ghiaccio, o mischiata con altra materia, ma di minor quantità, e che ritenga l'uso comune di acqua. All'incontro non è materia valida il vino, il latte, il succo ricavato da' frutti, o erbe, nè l'acqua mentre è congelata (3). È materia dubbia poi il brodo, la lisciva, e la cervigia (4); di più l'acqua distillata, s'intende l'estratta per arte chimica da' fiori, o erbe, perchè l'acqua naturale semplicemente distillata con rose, o altri fiori, è vera acqua (5); di più la saliva, l'acqua congelata, e l'umore ch'esce dagli alberi (6). È anche materia dubbia, una o due goccie

(1) Lib. 6. n. 101.
(2) N. 102.
(3) N. 102. et 103.
(4) N. 103.
(5) N. 104.
(6) Ib. dub. 2. 3. et 4.

d'acqua (1). Della materia dubbia non è lecito servirsi, se non in caso di necessità, e con porvi la condizione; ma deve avvertirsi, che quando v'è la necessità, è tenuto il ministro a servirsi della materia dubbia, ancorchè l'opinione per lo valore del sagramento fosse di meno, anzi di tenue probabilità, come insegnano comunemente Suar., Gaet., Antoine, Holzmann, Viva, ed altri (2); si osservi quel che si dirà al *capo XVI. num.* 38., parlando dell'assoluzione a' peccatori moribondi, che sono destituti di sensi.

9. La materia *prossima* del battesimo è la stessa abluzione, che può farsi in tre modi, per immersione, per aspersione, e per infusione, ch'è il modo che oggidì tra noi si pratica. Se si gitta l'infante nel fiume con proferire la forma, probabilmente è valido il battesimo; ma ciò non è mai lecito, perchè non è lecito uccidere alcuno anche affin di battezzarlo, ed ancorchè appresso dovesse certamente morire senza battesimo. E così neppure è lecito, come insegna s. Tommaso (3), per dare il battesimo alla prole, uccider la madre, o pure inciderla con pericolo prossimo o probabile della sua morte, bench'ella stesse moribonda, e vi desse il consenso. Solamente è lecito incidere la madre, dopo che certamente è morta. E qui avverte La-Croix una cosa circa la pratica, cioè

(1) Lib. 6. n. 104. dub. 5., et n. 107. Qu. IV.
(2) N. 103. ad III. in fin.
(3) 3. p. q. 68. a. 11. ad 13.

la bocca della madre subito ch'è
ciò la prole (s'è viva) non resti sof-
. Di più avverte Cangiamila (2) con
Gobato ec., che gravemente peccano
i quali, quando v'è speranza che'l
e viva, trascurano di far fare l'inci-
i chirurgi se lasciano di farla, o la
no. E soggiunge, che'l parroco dee
sforzo, acciocchè la madre non sia
prima di farsi l'incisione; altrimen-
i, che non sa scusarlo dall'irregola-
ndo per officio tenuto ad impedire
dell'infante; ma in ciò io non m'ac-
rchè in tal caso, non essendo certa
ll'infante, neppure è certa la morte.
i quanto si è detto al *capo VIII.*
i più dice Cangiamila (3), che se si
ltri, benchè non perito, che abbia
li far l'incisione, anche è obbligato
e poi la madre fosse già condannata
te dalla giustizia, vedi ciò che si di-
pera (4).
manda per 1. Se sia lecito in caso
ità battezzare la prole nell'utero del-
per mezzo di qualche stromento,
ossa l'acqua giungere all'infante. Lo
otti, Concina, Giovenino, ec., citan-
mmaso (5), il quale dice: *Non debet*

6. n. 106. v. Omnino.
giamila Embryologia l. 2. c. 15. n. 1.
6. cit.
n. 106. v. Omnino.
. q. 68. a. 11.

essendo già viatore, è ben
simo, e chi vive già nell'u
benanche può dirsi nato,
del Verbo incarnato: *Quo*
de Spiritu sancto est. Matt
dice s. Tommaso (2), *Dup*
tivitas, prima in utero, sec
E più chiaramente ciò ap
de bapt., dove dicesi: *In c*
qua proles ex viro et femi
tisi, non si dice solo *ex fe*
et femina nascitur. Dunqu
colla sola generazione si
intendersi, che la prole n
dre. Nè dalla nostra sente
gelico, mentre nel luogo p
ce, che intanto non può b
ro, in quanto suppone il
quam nascatur, non potest
aqua; dunque, *si potest ab*

lal giudizio de' medici, e delle levatrici;
oltre cita Silvestro e Vasquez, i quali
o (e ciò lo stima probabile anche Lay-
, con Ang., Arm., e Prepos. ec.), che
può battezzarsi l'infante ancora involto
secondina, che si ha come parte del-
nte, essendo attaccata al di lui ombilico.
si conclude, che ne' predetti casi, quan-
è pericolo di morte, dee sempre battez-
la prole sotto condizione (1). S'avverta
ui con s. Tommaso (2), che in caso di
sità, se l'infante non è uscito ancora dal-
o, e si battezza nel capo, non dee più
:arsi il battesimo, checchè si dica Sam-
, mentre lo stesso dice il rituale roma-
ıa se è battezzato in altra parte, allora
ipetersi il battesimo sotto condizione (3).
dimanda per 2. Se possa darsi il bat-
o, toccando coll'acqua i soli capelli del-
nte. Lo negano Bonac., Concina, ec.,
più comunemente l'ammettono Lugo,
Val., Con., Led., Graffio, ec., perchè
:nè i capelli non sono animati, nondi-
non sono puri escrementi, ma vere
del corpo; com'è anche la cute esterio-
:l corpo, che neppure è animata, ed in
ben si dà il battesimo. Onde in caso di
ısità ben si può e si dee dare il batte-
nei capelli sotto condizione: e tanto
lee darsi così ancora su de' piedi, o del-

Lib. 6. n. 107. (2) Cit. art. 11. ad 4.
Lib. 6. cit. n. 107. v. Hic autem.

le dita, e d'altre parti minime del corpo. Il battesimo poi sopra le vesti è certamente nullo (1).

12. Si dimanda per 3. Se sia certamente valido il battesimo dato, non già nel capo, ma sopra il petto, le spalle, o altre parti principali del corpo. La sentenza più comune l'afferma; ma ne dubitano Anacl., Concina e Platello, e ne dubita anche s. Tommaso (2). Onde ragionevolmente dicono Tournely, Viva, Salmat., Trull., Lev., ec., che lecitamente può ripetersi sotto la condizione, *Si non es baptizatus etc.* (3).

13. Si dimanda per 4. Se si richiede necessariamente nel battesimo la trina abluzione. In quanto alla validità, è certo che basta una sola, come si ha dal *cap. De trina, dist. 4. de consecr.*, dove s. Gregorio dice, *ter, vel semel immergere*. Del resto ordina il rituale, che le abluzioni sieno tre; e questo precetto diciamo con s. Tommaso (4) ed altri (contro Holzmann), esser grave, essendo la materia grave, poichè in quelle si esprime il mistero della Ss. Trinità. Di più avvertasi con Laymann, Regin., Busemb., ec., che non dee terminarsi la forma prima della terza abluzione (5).

14. Per II. Circa la forma del battesimo, nel-

(1) Lib. 6. n. 107. Qu. III.
(2) 3. p. q. 68. a. 11. ad 4.
(3) Lib. 6. n. 107. Qu. IV.
(4) 3. p. q. 66. a. 8.
(5) Lib. 6. n. 107. Qu. V.

la Chiesa latina ella è: *Ego te baptizo in nomine Patris, et Filii, et Spiritus sancti.* Nella Chiesa greca poi è: *Baptizetur servus Christi in nomine Patris etc.* Fu dannata da Aless. VIII. la prop. 27., che bastavano un tempo le sole parole *in nomine Patris, etc.* Avvertasi, che la mutazione, quando è sostanziale (cioè quando corrompe il senso della forma), allora rende invalido il battesimo; ma non già quando è accidentale, cioè quando il senso si conserva. Che perciò è mutazione accidentale, e per conseguenza è valido il battesimo per 1. se si muta l'idioma, o si pronunzia la forma con parole di diversi idiomi, poichè ne' sagramenti non si richiede, che'l ministro, o il suscipiente, intenda le parole, ma basta ch'elle sieno per sè significative. E nel dare il battesimo è meglio (come dicono molti dd.), che in caso di necessità le donne ed i rozzi usino la lingua materna per non errare, dicendo *io ti battezzo in nome ec.* Per 2. se in luogo di *battezzo*, si dice, *io ti lavo, ti netto, o ti purgo, ec.*, tale mutazione non sarebbe più che colpa veniale, come dicono Laymann, Bonacina, e Busembao. Ma se si dicesse, *in nome del Genitore e del Generato*, ec., o pure in vece del *Figlio* si dicesse *di Gesù Cristo*, allora sarebbe dubbio il battesimo (1). Per 3. se si dicesse, *battizzo*, in vece di *baptizo*; ovvero *Fili*, in vece di *Filii*, o pure *Patria, et Filia* o *Spiritu sanctu*, in ve-

(1) Lib. 6. n. 109. v. Hinc. I., et v. Utrum, et 199.

ce di *Patris etc.*, poichè tale battesimo fu dichiarato valido da Zaccaria papa nel c. *Retulerunt, de consecr. dist.* 4. Per 4. se si traspongono le parole, dicendosi, *te ego baptizo*, o pure, *in nomine Filii et Patris, etc.*(1). Per 5. se si dice, *in nomine Patris omnipotentis, et Filii unigeniti, etc.*, o pure, se taluno per importuna divozione vi aggiungesse, *ed in nome di Maria Verg.* All'incontro sarebbe invalido il battesimo, dicendosi, *io ti battezzo ne' nomi del Padre*, ec.; ovvero *in nome della Ss. Trinità*; o pure, *in nome delle divine Persone.* Se poi si dicesse, *in nome del padre, e del Figlio, ec.* il battesimo sarebbe dubbio, come tengono Bonac., Tournely, Bus., Salm., ec (2). Per 6. se si lasciasse la parola *ego* o *amen*; ma se si lasciasse *te*, secondo la comune sentenza sarebbe invalido il battesimo. Se poi mancasse la parola *et*, dicendosi solo. *in nomine Patris, Filii, Spiritus sancti*, altri dicono, che'l battesimo sarebbe valido, altri invalido, onde dovrebbe ripetersi sotto condizione; ma se si ponesse l'*et*, almeno avanti *Spiritus sancti*, non dubito con La-Croix, che sarebbe valido il battesimo, perchè secondo l'uso comune basta per la distinzione de' nomi, che l'*et* si ponga avanti l'ultimo nome (3). È dubbio ancora il battesimo, se si lascia la parola *in*, la quale vogliono, che sia di essenza, Soto, Nav., Conc., ec., poichè tolta la suddetta particola, resta

(1) Lib. 6. n. 110. (2) N. 111.
(3) N. 111, v. Quoad.

equivoco il senso, se si dica la forma per autorità della Ss. Trinità, o pure invocando le tre divine Persone. Ma s'oppongono Bonac., Coninch., Salmat., ec., dicendo, non esser d'essenza, perchè anche posto l'*in*, pure resta equivoco il senso (1). È certamente poi invalido il battesimo dato solamente *in nome di Cristo*, come insegnano tutti con s. Tommaso (2) dal *cap. Si revera* 30. *de consecr. dist.* 4. Nè osta il testo degli Atti (c. 8.): *In nomine Christi baptizabantur viri*; perchè ciò s'intendeva in quanto quel battesimo era l'istituito da Gesù Cristo, non dal Battista: all'incontro si prova dagli stessi Atti, che ben si esprimevano i nomi della Trinità, mentre a coloro che dicevano, non aver mai inteso esservi lo Spirito santo, fu risposto, *in quo ergo baptizati estis?* Neppure osta il testo nel *cap. A quodam, de consecr. dist.* 4., dove disse Nicola papa: *Si in nomine Ss. Trinitatis, vel Christi, baptizati sunt, rebaptizari non debent.* Poichè si risponde con Gonet, Frassen, Tournely, Salmat., Holzmann, ec., che'l Papa disse ciò *non ex cathedra*, ma *obiter*, mentre il dubbio d'allora non era circa la forma, ma circa il ministro ch'era stato giudeo (3). Oltrechè, come spiega la Glossa *verb. Trinitatis*, il Papa dicendo *in nomine Ss. Trinitatis*, non intendeva d'escludere la di lei esplicita espressione.

(1) Lib. 6. n. 112. v. dub. 2.
(2) 3. p. 966. a. 6.
(3) Lib. 6. n. 112. dub. 3.

15. Per III. Circa il ministro, si noti per 1. esser certo, ch'è valido il battesimo dato da qualunque uomo viatore (o donna), anche eretico, o infedele (1). Ma lecitamente non può darsi il battesimo fuori del pericolo di morte, che da' soli sacerdoti. Anzi il ministro ordinario del battesimo è il proprio pastore, cioè il vescovo, o il parroco, i quali per altro possono commetterne l'amministrazione ad altri sacerdoti, ed in mancanza de' sacerdoti anche a' diaconi. Ma i diaconi senza la commissione, anche ne' casi di necessità, non possono battezzare solennemente, e ciò facendo (secondo la sentenza più probabile di Laym., Bonac., Tournely, Habert, ec.) incorrono l'irregolarità; giacchè il diacono non s'ordina a battezzare, se non per commissione del sacerdote. Non si dubita poi che i chierici non diaconi, battezzando solennemente, incorrano già l'irregolarità, per lo *cap. Si quis* 1. *de cler. non ord.* etc. All'incontro più probabilmente dicono Lugo, Castrop., Bon., Holzm., Laym., Croix, ec. (contro Soto, Suarez, Conc. ec.), che i laici battezzando solennemente non incorrano l'irregolarità; poichè quantunque nel testo citato si parla generalmente, dicendosi, *Si quis etc.*, nonperò tali parole debbono referirsi al titolo, che tratta solamente de' chierici (2). Del resto è certo, che fuori di necessità chi battezza senza commissione del proprio pa-

(1) Lib. 6. n. 113. (2) N. 116.

corchè non solennemente, commette
ıve. Basta nondimeno a ciò la licen-
nta, come dicono i Salmaticesi con
ed Henriqu. (1).
ti per 2. Circa l'ordine de' ministri,
battezzare (secondo il rituale rom.)
ote dee preferirsi al diacono: il dia-
suddiacono: il chierico al laico: per
uomo alla donna; sebbene qualche
preferirsi la donna per ragion di
nde dice Cangiamila, che se'l parto
tto uscito dall'utero, il battesimo
i dalla levatrice (2) (e perciò i par-
bbono bene esaminar le levatrici,
disse al *capo VII. n.* 45.), o perchè
fosse meglio istruita, che l'uomo; e
'uomo fosse lo stesso padre del bat-
, allora in ogni conto dee battezzare
, mentre a' genitori ciò è proibito
l caso di estrema necessità (3). È
i che pecca gravemente il laico, che
, alla presenza del sacerdote, *cap.* 21.
crat. dist. 4. Eccetto, che se'l sacer-
se scomunicato, come rettamente di-
ar., Castrop., Nav., Silve. e Salmat.
Scoto e Sairo), perchè allo scomuni-
oncesso il battezzare nel solo caso di
à, la quale non v'è sempre che altri
ente (4). Ma se'l laico battezzasse a-
chierici, ancorchè diaconi, probabil-

). 6. n. 116. ad II.
ngiam. Embryol. l. 4. c. 2. n. 2.
). 6. n. 117. (4) Ibid. dub. 1. et 2.

mente non peccherebbe più che venialmente (1). Senza dubbio poi peccano gravemente i genitori, che fuori di estrema necessità fan battezzare i figli da' predicanti, ancorchè lo facessero per timore dell'editto del principe (2). Si è detto di sopra al *n.* 15., che quando l'infante è prossimo a morire, e non vi è sacerdote, lecitamente può e dee battezzarlo il laico. È bene qui per tanto notare i segni che danno gli autori (3) per conoscere la morte prossima dell'infante i quali sono: 1. Se l'infante nasce senza piangere e vagire, come sogliono comunemente i bambini, per l'intemperie dell'aria nuova che respirano. 2. Se l'infante poco respira, e comparisce livido, specialmente nella faccia. 3. Se nasce con molta fatica, e sforzo della levatrice. 4. Se nasce innanzi al settimo mese: e lo stesso dicesi d'ogni feto abortivo. 5. Se tiene il cranio molle, colle cuciture molto aperte, o con altre parti disgiunte. Lo stesso dicesi di tutti i parti illegittimi, di cui si teme, che sieno uccisi da' parenti, o almeno sieno esposti ne' paesi dove non vi è ruota.

17. Si noti 3., che nè i vescovi nè i parrochi possono battezzare, stando fuori delle loro diocesi o parrocchie, senza la commissione de' proprj pastori. Onde peccano certamente i parenti, che portano i figli senza la loro licenza a farli battezzare da altri (4). I pelle-

(1) Lib. 6. n. 117. dub. 3. et 4. (2) N. 117.
(3) Cangiam. Embryol. l. 4. c. 6. n. 2. cum Gobato. et Quintanad. (4) Lib. 6. n. 114.

ıi e i vagabondi, che non hanno domici-
proprio, possono battezzarsi in qualunque
ɜsa, come dicono Barbosa, Salm. e Croix,
cap. Nec numerus, *quæst.* 3. Ma qui si
ıanda, se i forestieri debbano prendere
ıattesimo e gli altri sagramenti dal par-
ɔ del domicilio proprio, se poco è distan-
o possano anche prenderli dal parroco
luogo dove si trovano, e v'hanno già il
ısi domicilio. Si noti qui, che'l domicilio
:ontrae da chi abita in un paese, non di
saggio, ma per la maggiore, ovvero per
ı notabile parte dell'anno, per causa di
ılche negozio, o officio di medico, mer-
ıte, oste, servidore, e simile; così Laym.,
varro, e'l cardinal Lambertini (1) colla
nune, come asserisce. Or veniamo al que-
ı. Si risponde, esservi due sentenze proba-
i. La prima di Ledesma, Ang., Rodr.,
nriqu., ec., tiene, doversi prendere i sa-
menti dal parroco del domicilio proprio,
:hè altrimenti (come dicono) lo straniero
ɜbbe due parrocchie di abitazione. Ma
sta ragione niente convince; onde è più
babile e più comune la seconda sentenza
Barbosa, Sanch., Silvestr., Castr., Ponzio,
ix, Bonac., Salmat., ec., con più decisio-
lella ruota, la quale dice, che ben anche
sono prendersi i sagramenti dal parroco
quasi domicilio, giacchè per lo quasi do-
:ilio ben si fa ciascuno suddito del luogo

ı) Notif. 32. n. 9.

stesso per li ribattezzati sott
ma senza giusta causa, vi sono
probabili; lo negano Suar., Ca
Nav., Bon., Anacl., Poutas, To
mann, Salm., e Croix, perchè
sotto condizione, in verità n
L'affermano poi Soto, Fillinc.,
zi, Barb., Sayro, e'l card. Laml
techismo romano; perchè, com
sti, una tal condizione si ap
della legge, e perciò si ha co
sta (2).

20. Si noti per 3., che i feti a
prechè non costa, che sieno i
me si hanno da stimare quelli
no alcuna disposizione d'orga
sempre battezzarsi (s'intende s
ne), massimamente per esservi

che si dirà al *n.* 30. Si noti per 6., ch'è nullo il battesimo, se uno applica la materia, e l'altro la forma, come insegnano i dd. comunemente con s. Tommaso (1); e ciò, ancorchè si adopri la forma de' Greci, *Baptizetur servus Christi*, *etc.*, perchè sempre vi si sottintende la parola *per me* (2). Si noti per 7., che se più ministri conferissero all'infante nello stesso tempo il battesimo, peccherebbero senza dubbio in ciò gravemente: ma in quanto al valore del sagramento, bisognerebbe distinguere con s. Tommaso (3); se ciascuno intendesse battezzare come concausa, cioè dipendentemente dall'altro, il battesimo sarebbe nullo; altrimenti poi, se ciascuno intendesse battezzare da sè; siccome parimente avviene nella consegrazione dell'Eucaristia che fanno i sacerdoti novelli celebrando insieme col vescovo (4).

§. II.

Di coloro che possono battezzarsi.

9. *Pena de' ribattezzanti.*
10. *De' feti abortivi, e de' figli degl'infedeli.*
11. *Se i genitori ripugnano.*
12. *Se sia lecito vendere i figli agl'infedeli.*
13. *Del battesimo sotto condizione.*
14. *Degl'infanti esposti.*
15. *De' battezzati da' laici.*
16. *De' battezzati dagli eretici.*
17. *Se'l battesimo è dubbio.*
18. *Disposizione per lo battesimo.*
19. *Delle cerimonie, e I. dell'acqua consegrata.*
20. *II. Della chiesa.*

9. Si noti per 1., che validamente si battez-

(1) 3. p. q. 67. a. 6.
(2) Lib. 6. n. 119.
(3) Cit. a. 6. ad 3.
(4) Lib. 6. n. 120.

cora l'uso di ragione, dopo il settennio dee battezzarsi, ma prima del settennio deve aspettarsi, come dice Benedetto; e frattanto dee rimuoversi da' genitori, e custodirsi in luogo sicuro (1). 2. Dee battezzarsi il figlio degl'infedeli, sempre che sta in pericolo di morte. 3. Se il figlio sta fuori della cura de' padri, nè v'è timore che ritorni ad essi. E lo stesso corre de' figli perpetuamente pazzi, o da' genitori abbandonati, o esposti. 4. Se i genitori son fatti schiavi de' cristiani, o pure i loro figli son presi in guerra. 5. Se almeno uno de' genitori consente, che si battezzi l'infante, ancorchè l'altro positivamente rilutti (2).

21. Ma qui si dimanda per 1. Se quando ripugnano amendue i genitori infedeli, sia lecito battezzare l'infante. Si risponde, non esser lecito, se'l figlio dee restare in lor potere, come ha deciso la s. c. per ragion del pericolo certo che allora vi sarebbe della perversione. Ma all'incontro in caso che l'infante si toglie dalle mani de' padri, è abbastanza probabile la sentenza di Scoto, Frassen, Tournely, Estio, Pichler, Manstrio, Holzmann, , e d'altri (contro Gonet, Concina, Salm., ec.), che lecitamente può battezzarsi, mentre i genitori non possono aver diritto sopra de' figli in danno della loro salute eterna: e conforme può togliersi da' genitori un figlio per liberarlo dalla morte del corpo,

(1) Lib. 6. n. 128. (2) N. 126. ad 131.

tanto, più può togliersi per liberarlo dalla morte dell'anima. Avvertasi non però in quanto agli Ebrei, che Giulio II. per giusti fini proibì di battezzare i loro figli contro la loro volontà, avanti che i figli giungano all'uso di ragione (1).

2. Si dimanda per 2. se sia lecito vendere a' parenti infedeli i loro figli già battezzati. Lo nega Hurtado; ma comunemente l'affermano Suar., Laymann, Castr., Vasq., Bon., Con., Fill., ec., perchè ciò è spediente per conservare la pace comune; altrimenti gl'infedeli difficilmente restituirebbero i cristiani cattivi; ed alla Chiesa più incombe, che i fedeli conservino la fede, che gl'infedeli l'abbraccino (2).

6. Si noti per 6., che secondo la regola generale, per dare il battesimo sotto condizione a chi già è battezzato, si richiede un ragionevole e prudente dubbio del valore del primo battesimo, o che'l dubbio sia negativo o positivo (3), secondo si spiegò al *cap. I. n.* 12. Avvertasi non però, che quando vi è almeno un testimonio oculare del battesimo dato, non può ripetersi, se non quando vi sieno testimonj contrarj, che positivamente attestino l'opposto; così comunemente Suar., Laym., Castr., Bon., Holzm., Salm., ec., col card. Lambertini. Avvertasi di più, che non deono battezzarsi (neppure sotto condizione) gli adulti, che son nati da genitori cri-

(1) Lib. 6. n. 132. (2) N. 133. (3) N. 134.

stiani, e sono educati tra' fedeli, ancorchè non vi sia alcun testimonio del battesimo loro conferito, come sta espresso nel c. *Veniens*. 3. *de presb. non baptiz.*, dove si dice: *Et certe de illo, qui natus de christianis parentibus, et inter christianos est fideliter conversatus, tam violenter praesumitur, quod fuerit baptizatus, ut haec praesumtio pro certitudine sit habenda, donec evidentissimis forsitan argumentis contrarium probaretur*. Giustamente non però dicono Laymann e Busemb., che dee darsi il battesimo sotto condizione anche agli adulti educati tra' fedeli, quando vi sono tali congetture, che facciano presumere verisimile, ch'essi non sieno stati battezzati: poichè tale presunzione già fa dubitare del battesimo dato. Anzi la s. c., come porta il p. Zaccaria (1), più volte ha decretato, doversi battezzare sotto condizione quelle persone, per cui non apparisce alcun vestigio del battesimo ricevuto, nè del matrimonio de' genitori (2).

24. Si noti per 7., circa gl'infanti esposti, ch'essi (o sieno esposti colla cartella, o senza, del battesimo ricevuto) debbono battezzarsi sotto condizione: sempre chè non consti del vero battesimo loro dato; perchè prudentemente può sempre dubitarsene; così Natale Aless., Petrocor., Concina, Roncaglia, Holzmann, Tournely, Henno, ed altri col card. Lambertini, che adduce in conferma

(1) Lib. 4. apud Croix l. 6. p. 1. ad n. 310.
(2) Lib. 6. n. 134. v. Hic tamen.

li ciò il concilio di Milano, e la dichiarazione della s. c., ed anche il rituale romano, dove dicesi: *Infantes expositi, si de eorum baptismo non constat, sub conditione baptizentur* (1).

Si noti per 8., che gl'infanti battezzati dalle levatrici, o da altri laici, allora solamente debbono ribattezzarsi, quando v'è probabile sospetto d'errore, come dicono comunemente Suar., Laym., Bonac., Conc., Holz., Salm., Croix, ec., checchè si dicano alcuni altri; e così dichiarò anche la s. c. (2). Ma non già quando il parroco, esaminando il laico, lo trova abbastanza istruito, come dicesi nel catechismo romano. In tal caso non però debbono supplirsi le cerimonie nella chiesa, secondo ordina il rituale romano. Nel caso poi, che si ripete il battesimo, negli adulti non dee premettersi la confessione, ma solamente la contrizione (3).

Si noti per 9., che i battezzati dagli eretici non debbono ribattezzarsi, se non quando si sa, o almeno prudentemente si dubita, che in alcune parti non osservino le cose richieste dalla Chiesa cattolica per lo valore del sagramento, secondo dichiarò la s. c. (4). Il che specialmente accade ne' battezzati da' predicanti luterani e calvinisti, come avvertono Tournely, Gobat., Dicast., ecc., poichè

(1) Lib. 6. n. 135.
(2) Ap. p. Zach. adnot. ad Croix l. 6. p. 1. n. 323.
(3) Lib. 6. n. 136.
(4) Ap. p. Zach. ad Croix l. 6. p. 1. n. 323.

alcuni di loro adoprano acque distillate: altri usano battezzare, uno proferendo la forma, e l'altro applicando la materia: altri infondono l'acqua solamente sulle vesti: altri più universalmente mancano nell'intenzione (1).

27. Si noti per 1o., che pecca il ministro, se non battezza (s'intende sotto condizione), quando v'è dubbio ragionevole del battesimo dato. All'incontro, quando vi è un testimonio oculato del battesimo conferito, non può più ripetersi (2). Basta poi apporre la condizione mentalmente, purchè non vi sia scandalo in occultarla; ma sempr'è più sicuro esprimerla, *se non sei battezzato ec.* E quando si ribattezza colla condizione, non si richiede padrino (3).

28. Per la disposizione a ricevere il battesimo, si richiede per 1., l'intenzione almeno abituale negli adulti (perchè ne' bambini, e pazzi, come si è detto, supplisce la Chiesa). Onde validamente si dà il battesimo a chi lo riceve, non già per mera violenza, ma per meto grave: e così anche a' pazzi, o a' dormienti, che prima l'han richiesto, mentre stavano in senno. Per 2., si ricerca la scienza delle cose della fede, secondo quel che si disse al *capo IV. n.* 3. Per 3., si richiede il dolore de' peccati; e basta l'attrizione senza la carità predominante, come insegnano comunissimamente Gonet, Cano, Soto, Suarez,

(1) Lib. 6. n. 137. (2) Ibid.
(3) Ibid. in fin. Resp. 2.

Valenza, Salmat., ed altri con s. Tommaso (1), il quale dice: *Ad hoc ut homo se præparet ad gratiam in baptismo, præexigitur fides, sed non caritas, quia sufficit attritio præcedens, etsi non contritio* (2).

9. Le cerimonie finalmente che debbono praticarsi nel battesimo, sono I. l'acqua consegrata, quando il battesimo è solenne, come s'è detto al *n.* 8. Peccherebbe poi gravemente, chi senza necessità battezzasse senza l'unzione del crisma, e dell'olio de' catecumeni, o pure ungesse il battezzando col crisma dell'anno antecedente, come dicono comunemente i dd., giusta il *can. Si quis de alio, dist.* 4., e giusta il rituale rom., dove si ordina di più, che se stesse per mancare l'olio benedetto, e non potesse aversi, si rifonda nel benedetto altr'olio semplice d'olive, ma in minor quantità. Perlochè se per aver l'olio nuovo dovesse quello aspettarsi per tempo notabile (v. g. per 10. o 11. giorni), allora può darsi il battesimo, e poi supplirsi appresso le unzioni; e ciò benchè non vi fosse precisa necessità: *Cum propter ætatis imbecillitatem* (dice il rituale, parlando de' bambini) *infinita pene pericula illis impendeant.* Se poi non v'è necessità, o altra causa grave, e fra detto tempo può facilmente aversi l'olio nuovo, dee differirsi il battesimo (3).

10. II. Che'l battesimo si dia nella chiesa, ond'è colpa grave darlo in casa. Se n'eccet-

(1) In 4. d. 6. q. 1. a. 3. ad 5.
(2) Lib. 6. n. 139. (3) N. 141.

tua per 1., se l'infante fosse figlio di re, o di principe, secondo quel che s'è detto al *num.* 18. Per 2. se l'infante non può portarsi alla chiesa senza pericolo dell'infamia de' genitori, o d'altro grave danno; ed in tal caso Croix, Gobat., e Giordano, dicono, che'l battesimo può darsi in casa anche solennemente. Per 3., se vi sia pericolo imminente della morte del bambino, v. gr. se la madre con gran difficoltà s'è sgravata, o se l'infante nasce senza pianto, o nel settimo, o ottavo mese (1). In questo terzo caso non però, se'l bambino vive, debbono supplirsi le cerimonie nella chiesa, come dice s. Tommaso (2), secondo il *capo* 1. *De sacram. non iter*. E ciò sotto colpa grave, come dicono Pignat., Croix, ed Aversa, contro Passer. (3). Se poi, intendendosi, che'l battesimo sia stato nullamente dato, debbansi ripetere le cerimonie; altri più comunemente lo negano, come Suar., Bonac., Busemb., ecc. Ma altri l'affermano con s. Anton., Castrop,, e Salmat. Amendue queste sentenze son probabili, e perciò dee consigliarsi la seconda, come più sicura (4). Il rituale avverte poi i parrochi a procurare, quando è possibile, che non s'impongano a' bambini nomi ridicoli, o di falsi Dei, o d'idolatri, ma di Santi. Si noti qui per ultimo, che'l libro de' battezzati fa piena fede in ogni tribunale: e perciò ordina

(1) Lib. 6. n. 142.
(2) 3. p. q. 73. a. 3. ad 1.
(3) Lib. 6. n. 144. (4) Ibid. v. ad 6. Si baptismus.

Salmat., ed altri con s. Tomma-
il quale dice: *Ad hoc ut homo se*
t ad gratiam in baptismo, præexigi-
, sed non caritas, quia sufficit attri-
edens, etsi non contritio (2).
:rimonie finalmente che debbono pra-
el battesimo, sono I. l'acqua consegra-
do il battesimo è solenne, come s'è det-
8. Peccherebbe poi gravemente, chi
:cessità battezzasse senza l'unzione del
e dell'olio de' catecumeni, o pure un-
battezzando col crisma dell'anno an-
te, come dicono comunemente i dd.,
l *can. Si quis de alio, dist.* 4., e giu-
ituale rom., dove si ordina di più,
stesse per mancare l'olio benedetto,
potesse aversi, si rifonda nel bene-
ltr'olio semplice d'olive, ma in minor
à. Perlochè se per aver l'olio nuovo
: quello aspettarsi per tempo notabile
per 10. o 11. giorni), allora può dar-
attesimo, e poi supplirsi appresso le
i; e ciò benchè non vi fosse precisa
ità: *Cum propter ætatis imbecillitatem*
il rituale, parlando de' bambini) *infi-*
iene pericula illis impendeant. Se poi
'è necessità, o altra causa grave, e fra
tempo può facilmente aversi l'olio nuo-
se differirsi il battesimo (3).
Che'l battesimo si dia nella chiesa,
colpa grave darlo in casa. Se n'eccet-

In 4. d. 6. q. 1. a. 3. ad 5.
Lib. 6. n. 139. (3) N. 141.

babilmente tiene La Croix, che si ricerca almeno l'età di sette anni. Senza meno poi si richiede 1. l'uso di ragione: 2. che sia battezzato: 3. che il padrino abbia intenzione d'esser tale: 4. ch'egli per sè, o per mezzo del procuratore tenga l'infante mentre si battezza, o lo prenda dalle mani del battezzante; ed in ciò non basta il tatto morale, ma vi bisogna il fisico, secondo la sentenza comunissima di Sanch., Castrop., Bon., Salm., ec., colla dichiarazione della s. c. (1): 5. che il padrino sia disegnato da' parenti, o almeno dal parroco; ma il parroco non può (almeno lecitamente) mutare il padrino designato da' parenti (2).

33. Si dimanda per 1. Se nel battesimo privato si contrae la cognazione spirituale così dal battezzante, come dal padrino. In quanto al battezzante, non si dubita che sì. Ma in quanto al padrino, lo negano più comunemente, e più probabilmente Soto, Sanch., Castr., Bon., Tourn., Salm., ec. (contro Suarez, Laym. ec.), perchè secondo il Tridentino *sess.* 24. *c.* 2. *de ref.* l'impedimento si contrae da' soli suscettori dal sacro fonte (*de sacro fonte suscipiant*); e questo fonte solamente per lo battesimo solenne è stato istituito, non già per lo privato (3). Si dimanda per 2. Se contrae chi fa il padrino nel battesimo dato sotto condizione. Si risponde, che se del primo battesimo si ha

(1) Lib. 148. (2) N. 146. (3) N. 149.

e un dubbio negativo, allora è cer-
ntrae, perchè non avendosi alcuna
ɔer lo valore di quello, la presun-
per lo valore del secondo. Altri-
i, se del primo v'è dubbio positivo,
one probabile, che sia stato valido;
ch., Diana, e Renzi (1). Si dimanda
contrae, chi per errore tiene al
ɔ un bambino in vece d'un altro
deva. Lo negano Sanch., Tournely,
o c. 2. *De cogn. spir.*, dove dicesi,
oglie la quale per ignoranza tiene
imo il figlio del marito, *Non priva-
petendi debitum.* Ma più probabil-
afferınano Ponzio, Castrop., ed altri,
l padrino non abbia espressa inten-
non tenere altr'infante, se non quel-
tende. E rispondo al testo opposto,
a legge toglie l'impedimento *petendi*
perchè non era giusto privare la
del suo dritto senza sua colpa; ma
agione non corre nel nostro caso (2).
nda per 4. Quando alcuno tiene il
in nome d'un altro, chi di lor con-
ognazione. Altri dicono, che la con-
olo procuratore; così Soto, Concina,
). Altri, che non contrae nè l'uno
o; così Filliuc., Sa, ecc. Ma la sen-
munissima, e più vera, di Sanchez,
, Fagnan., Nav., Tournely, Croix, e
on Ponzio, (il quale porta così de-

6. n. 151. (2) N. 152.

34. Si dimanda per 5. Se i
tezzano, o prendono dal b
me padrini, contraono l'im
care il debito. È certo, cl
se battezzano in necessità
comunemente i dd. con s
certo per 2., che peccano
tori, che senza necessità b
È certo per 3., che non co
che battezzano per ignoran
spir. La questione dunque
contraono l'impedimento se
senza necessità. L'affermar
Conc., ec. con s. Tommaso
legge che stabilisce, cont
tra il battezzante, ed i ger
to, induce anche l'imped
tori, che senza necessità b
Ma abbastanza probabilme
rez, Pont., Concina, Viva
Glossa nel suddetto *cap*.

1, e niuna pena s'incorre, che non è espres-
i *in jure*, come convengono tutti; anzi nel
iedesimo testo si dice, che tali conjugi *non*
intse parandi, e si aggiunge, *nec alter alteri*
ebitum debet subtrahere. Nè vale a dire, che'l
esto parla di rendere, ma non di cercare;
ientre se l'uno non potesse cercare, l'altro
on sarebbe tenuto a rendere, mentre que-
li ha perduto il jus di cercare (1).

Si dimanda per 6. Se i padrini per contrar-
e la cognazione, debbano esser designati, e
a chi. Circa ciò il Tridentino *sess*. 24. *c*. 2.
tabilì: *Si alii ultra designatos baptizatum*
etigerint, *cognationem spiritualem nullo pa-*
to contrahent. Qui si dubita, se quando molti
engono l'infante, ma niuno è designato,
utti contraggano. Altri dicono, che allora
iuno di loro contrae; così Croix, Gobat,
Diana, ec. Ma io seguito la sentenza contra-
ia, ch'è comunissima, di Navar., Laymann,
Castrop., Bonac., Salmat., Viva, ec., con una
dichiarazione della s. c., colla quale si disse,
che tutti contraono, perchè sebbene il conci-
lio vuole, che'l parroco battezzi co' padrini
designati da' parenti del bambino, nondime-
no non irrita il jus antico del *cap. fin. De*
cogn. spir. in 6., per cui tutti quelli che
toccano, contraono la cognazione, dicendosi
ivi: *Si tamen plures accesserint*, *spiritualis*
cognatio inde contrahitur. E ciò corre, come

(1) Lib. 6. n. 150.

dicono Castrop., Cornejo, Salm., ec., contro La Croix, ancorchè vi sieno presenti i padrini già designati. Ma se alcuno de' padrini designati già toccasse, gli altri non designati certamente non contraono, come sta espresso nel concilio. Se poi i parenti designassero più di due padrini, e tutti toccassero (nel che peccherebbe gravemente il parroco in ammetterli contro il precetto del concilio), allora giustamente dicono Suar., Sanchez, e Croix, che se toccano successivamente, i soli due primi contraono, ma se toccano nello stesso tempo, Suarez tiene, che niuno contrae; ma più probabilmente dicono Sanch., Ponzio, Castrop., Salm., Croix, ec., che tutti i designati contraono, perchè il concilio non irrita il jus antico, se non quando toccano altri non designati, oltre i due designati; ma non già se toccano altri designati, oltre i due. E ciò tanto più corre, come ha dichiarato la s. c., se de' molti designati non si sa chi prima ha toccato (1).

36. Si noti per 1. Che'l concilio prescrive, che de' due padrini uno sia maschio, l'altra femmina; onde sarebbe colpa il designare due maschi, o due femmine; ed io la giudico mortale con Bonac. ed altri (contro Sanch., e Croix), se fossero amendue i padrini di diverso sesso, che non è l'infante; perchè così si moltiplicherebbero le cognazioni, contro il fine del concilio; ed in ciò la materia

(1) Lib. 6. n. 154.

è grave. Se poi si designasse un solo padrino, non importa, che sia di sesso diverso, come dicono più probabilmente Suar., Fill., Gobat., ed Aversa (contro Laymann), mentre il concilio dice, *sive vir, sive mulier* (1).

7. Si noti per 2., ch'è illecito il fare il padrino I. ai monaci ed alle monache, ed a' regolari di qualunque ordine, come dichiara il rituale rom (*tit. De patrinis, in baptismo*), dicendosi ivi: *Admitti non debent monachi, vel sanctimoniales, neque alii cujusvis ordinis regulares a seculo segregati.* S'intende ciò nel tenere al battesimo, ma non già nel battezzare. II. È proibito agli eretici, apostati, e persone infami. Onde peccano quei che chiamano gli eretici per padrini de' loro figli. All'incontro lecitamente possono i cattolici tenere al battesimo i bambini degli eretici, purchè non s'approvi con ciò il loro rito; Laym., Croix, Gobat., ec. (2). III. È proibito al conjuge fare il padrino all'altro conjuge, ed a' genitori a rispetto de' figli, fuor che in caso di necessità. IV. È proibito, essere i padrini più di due, dicendo il Trident. *sess.* 24. *c.* 2. *de ref.*, che'l padrino sia uno; *sive vir, sive mulier, vel ad summum unus, et una.* Non è proibito poi a due conjugi il tenere una prole aliena, come insegnano comunemente i dd. con san Tommaso (3), il quale dice: *Nihil prohibet, quin vir, et uxor*

(1) Lib. 6. n. 155. (2) N. 156.
(3) In 4. dist. 42. q. 1. a. 3. q. 2. ad 4.

simul aliquem de sacro fonte levarent (1).

38. Si noti per 3., che pecca il parroco, 1. Se ributta i padrini designati da' parenti, o pure ammette padrini da essi non eletti. 2. Se ne ammette più di due. 3. Se battezza senza padrino (2). Nel battesimo privato non però non v'è obbligo di esservi i padrini, secondo la sentenza comune; ma del resto è probabile, che anche nel privato possano i padrini lecitamente usarsi (3).

PUNTO TERZO

Della cresima.

39. *Della materia rimota.*
40. *Se'l crisma debb'essere benedetto; e se da' sacerdoti può ecc.*
41. *Della materia prossima; e se sia materia l'estensione delle mani che fa il vescovo ecc.*
42. *Se colla mano destra, o con istromento ecc.*
43. *Della forma.*
44. *Del ministro.*
45. *Se possa esser il sacerdote semplice. Se il cresimando è forestiere.*
46. *Dell'obbligo di dar la cresima.*
47. *Dell'obbligo di riceverla.*
48. *Se chi prende gli ordini ecc.*
49. *Se a' pazzi, ed infanti ecc.*
50. *Delle cerimonie.*
51. *Del padrino.*
52. *D'altre cerimonie.*
53. *Degli effetti della cresima.*

39. È di fede, che la cresima è vero sagramento, come si ha dal decreto di Eugenio IV.

(1) Lib. 6 n. 157.
(2) N. 154. v. Sed notandum. (3) N. 147.

nell'istruzione agli Armeni, e dal Trident. *sess.* 7. *cap.* 1. E ciò si pruova dalla tradizione de' Padri. Diciamo ora ciò che importa sapere circa la materia, la forma, il ministro, la necessità, e le cerimonie di questo sagramento. E per I. circa la *materia*. La materia *rimota* della cresima è il crisma composto dal balsamo, e dall'olio d'ulive, benedetto dal vescovo per questo sagramento, a differenza dell'olio del battesimo, e degl'infermi, come distinse Innoc. III. nel *cap. Cum venisset unic. de sacr. unct.* Se poi un olio di questi sia materia valida per l'altro sagramento, lo negano Suar., Laym., ed Enriq. Ma probabilmente l'affermano il Bellarm., Castr., Bonac., e Barbosa (1). Non si dubita poi, che l'olio sia necessario *de necessitate sacramenti*. Il balsamo è certo, che si richiede *de necessitate præcepti*; ma se sia necessario per lo valore del sagramento, lo negano probabilmente Soto, Navar., Giovenino, Contin. di Tournely, ec., ricavandolo dal *c. Pastoralis, de sacram. non iter.*, dove Innoc. III. interrogato, s'era valida una cresima data col solo olio, rispose: *Nihil esse iterandum, sed caute supplendum, quod incaute fuerit prætermissum.* Nonperò più probabilmente e più comunemente l'affermano il Bellarm., Gonet, Petrocor., Concina, ed altri con s. Tommaso (2), e col catechismo rom. *n.* 7. E si prova primieramente dal *cit. cap. unic. de sacra*

(1) Lib. 6. n. 709. dub. 2.
(2) 3. p. q. 72. a. 2.

unct., dove il Papa chiama questo sagramento *crismazione*, non certamente per altro che per lo crisma, ch'è composto d'olio e balsamo. Si prova in oltre dal decreto d'Eugenio IV. approvato dal concilio fiorentino, dove fu espresso, che la materia della confermazione era *chrisma confectum ex oleo et balsamo*. Oppone Habert, che questo decreto non fu del concilio, mentre fu fatto dopo essersi il concilio sciolto colla partenza de' Greci. Ma ben risponde il Petrocorènse, per 1., che gli stessi Greci aveano dato il consenso, che si continuasse il concilio, affin di unire alla Chiesa gli Armeni: per 2., che tal decreto fu ricevuto da tutte le chiese cattoliche. Ma noi rispondiamo meglio, dicendo, che quando il Papa insegna dogmi, e parla come dottore della Chiesa, tutte le sue definizioni da sè sono infallibili, come si è provato nell'opera (1). Si risponde poi al testo opposto, che intanto il Papa disse, *nihil iterandum*, perchè, come dice ivi la Glossa, *Non dicitur iteratum, quod prius actum non fuit*. Del resto la prima opinione è probabile, come può vedersi nel decreto della s. c. del concilio presso il p. Ferrari(2). Ed essendo certo, che la cresima senza il balsamo almeno è dubbia, e come dubbia dee almeno ripetersi sotto condizione. Basta poi il balsamo di qualunque regione (3).

(1) Lib. 1. ex n. 110.
(2) Ferrar. bibl. v. Confirmatio n. 10.
(3) Lib. 6. n. 162.

. Il crisma dee esser benedetto dal vescovo per necessità di precetto ; ma si dubita , se anche per necessità di sagramento. L'affermano Concina, Petrocor., Salmat., ecc. con s. Tommaso (1) per lo citato decreto d'Eugenio , dove dicesi , che la materia della cresima , *est chrisma ab episcopo benedictum*. Ma specolativamente parlando , è probabile la sentenza, che lo nega, di Gaetano, Barbosa, Gotti, Giovenino, Tournely, ec., perchè, conforme il Papa può commettere la facoltà di cresimare ad un semplice sacerdote (secondo diremo al *num*. 44.), così può anche commettergli la facoltà di benedire il crisma. Il decreto poi d'Eugenio altro non prova , che la necessità del precetto. Si è detto *specolativamente parlando* , perchè in pratica , trattandosi di valore di sagramento, dee tenersi la prima sentenza (2). È precetto poi grave per lo *can. Litteris, de consecr. dist.* 3., che non si usi il crisma benedetto prima dell'anno. Ma in questo precetto della Chiesa ben può dispensare il Papa , come in fatti ha dispensato papa Benedetto XIV. nella costit. 10. (3). Onde non si dubita, che la cresima data col crisma antico sia ben valida(4).

. Per la materia *prossima* poi della cresima si richiede, per 1. l'unzione nella fronte, 2. in forma di croce, 3. per mano del ministro; e queste tre cose sono tutte d'essenza del sa-

(1) 3. p. q. 73. a. 3. (2) Lib. 6. n. 163.
(3) Vide in bullar. tom. 1. pag. 28.
(4) Lib. 6. cit. n. 163.

gramento, come insegnano comunemente i dd. (1). Ma essendo che nel pontificale si dice, che'l vescovo prima di ungere dee dire l'orazione, *extensis manibus versus confirmandos*, vogliono molti autori moderni, Merbes., Tournely, Genetto, Habert, Gioven., Concina, Gotti, ec., che tale estensione spetti al valore del sagramento; per quel che si legge nel *c.* 8. degli Atti: *Tunc imponebant manus super illos, et accipiebant Spiritum sanctum.* Ma più comunemente ciò lo negano Gonet, Suarez, Laym., Petrocor., Frassen, Antoine, Holzmann, Viva, Croix, ed altri col p. Berti, che a lungo difende la nostra sentenza (2); e diciamo, che basti quell'estensione di mani che fa il vescovo in ungere il cresimando. E ciò si prova dal decreto d'Eugenio, dove si dice: *Loco manus impositionis dari in ecclesia confirmationem.* E più chiaramente dal *cap. un.* §. *Per frontis, de sacr. unct.*, dove il Papa disse: *Per frontis chrismationem manus impositio designatur, quae alio nomine confirmatio dicitur.* Dunque il Papa ha per certo, che nella stessa cresimazione già si ha l'imposizione della mano. Il pontificale poi non dice, *super confirmandos*, come avrebbe dovuto dire, se avesse con ciò inteso parlare d'imposizione, conforme dice parlando dell'ordinazione, *tam Pontifex, quam sacerdotes, tenent manus dexteras extensas super illos*; ma dice, *versus*

(1) Lib. 6. n. 164.
(2) Berti de theol. disc. l. 32. c. 4. Resp. ad 1.

andos, il che non dinota altro che
cerimonia che ordina la Chiesa a'
nistri nel dire le orazioni; poichè lo
le mani è lo stesso che aprirle e
le in alto. Onde si scorge, che la
a contraria non ha alcun sodo fonda-
e perciò dico, che solamente può
arsi come più tuta. Tanto più che il
enedetto XIV. nella lettera enciclica
i sopra (1) ha dichiarato, che la no-
tenza ben può seguirsi in pratica;
parlando della mentovata questione,
sì: *Unicuique licet sequi partem, quæ
i placuerit.* Volendo significare, che
guirsi la sentenza contraria affermati-
ne più tuta a riguardo del valore del
ento; ma può anche lecitamente se-
la nostra, come moralmente certa;
nti trattandosi della materia del sa-
nto, non avrebbe potuto dire, esser le-
guire la parte negativa, se non l'a-
vuta per moralmente certa. Del resto
ovo poi, che volesse porla in pratica,
come avverte Habert) distribuire in
classi i confirmandi, e dopo circa
na classe premettere la suddetta ora-
(2).
rescovo dee ungere col pollice della
destra, onde peccherebbe, se ungesse
nello della sinistra; e secondo la sen-
più comune, peccherebbe gravemente;

Litt. encycl. ad episc. rit. Græci 1. Mart. 1756.
Lib. 6. n. 164. v. Quæritur.

ma Escob., Trullench., Nugnez, Dicast., Aversa., Diana, e Tambur. tengono per probabile, che ciò non sarebbe più che colpa veniale: ed in verità non costa, che tal cerimonia sia materia grave. Onde probabilmente dicono i suddetti aa., che lecitamente cresimerebbe il vescovo colla sinistra, se tenesse inferma la destra (1). L'opinione poi d'alcuni, che possa darsi la cresima (siccome può darsi l'estrema unzione) per mezzo di qualche stromento, giustamente è ributtata dalla sentenza comune; perchè allora vi mancherebbe l'imposizione delle mani, la quale all'incontro non è necessaria nell'estrema unzione. Circa la quantità poi della cresima, si ricerca, e basta quella quantità ch'è sufficiente ad ungere la fronte con formare il segno di croce; Suar., Castrop., Ronac., e Salmat. (2).

43. Per II. Circa la *forma* quale sia, vi sono quattro sentenze. 1. Quei che vogliono, che la sola estensione delle mani che fa il vescovo prima di ungere, sia l'unica materia della cresima, dicono, che la sola orazione recitata allora dal vescovo è la forma. 2. Altri poi i quali vogliono, che così la prima imposizione di mani, come la stessa unzione sieno materie parziali, dicono, che la forma costa così dell'orazione suddetta, come delle parole che dice il vescovo, mentre unge: *Signo te signo crucis, et confirmo te chrismate*

(1) Lib. 6. n. 165. (2) N. 166.

alutis, in nomine Patris etc. 3. Altri voglio-
io, che le materie son parziali (come si è
letto), ma la forma è una, cioè quella che
i dice nell'unzione. 4. Altri finalmente, i
quali colla vera sentenza tengono, che la
materia totale è l'unzione, che involve già
come dicemmo) l'imposizione delle mani,
dicono giustamente, che la totale forma sono
le suddette parole, *Signo te etc.*, che la con-
comitano; così comunemente i dd. con s.
Tommaso (1) e col catechismo rom. (*de con-
firm. n.* 12.), dove si dice, che l'autorità della
chiesa cattolica non patisce, che di ciò si
dubiti: *Non patitur nos ea de re quicquam
dubitare.* E così in fatti dichiarò Eugenio
IV., dicendo nel suo decreto: *Forma autem
est, signo te signo crucis etc.* (2). Spiega poi
l'Angelico (3), che per tò, *signo te*, significa-
si, che'l confermato è notato per soldato di
Gesù Cristo. Per tò, *confirmo*, si dinota, che
riceve la forza a combattere. Per tò final-
mente *in nomine Patris etc.*, si dinota da chi
riceve questa forza. Sicchè sono d'essenza
così la parola *signo te*, come *confirmo*, ed *in
nomine Patris etc.* (4). Altra poi è la forma
greca, *signaculum doni Spiritus sancti*, la qua-
le anch'è valida, come ha dichiarato Urba-
no VIII. (5).

§. III. Circa il ministro della cresima, è cer-
to, che il solo vescovo è il ministro ordina-

(1) In 4. d. 7. q. 1. a. 3. q. . . .
(2) Lib. 6. n. 167.
(3) 3. p. q. 73. a. 4.
(4) Lib. 6. n. 168. v. Hinc not.
(5) N. 169.

rio di questo sagramento, come ha dichiarato il Trident. (*sess. 7. can. 3.*): *Si quis dixerit, sanctæ confirmationis ordinarium ministrum non esse solum episcopum, sed quemvis simplicem sacerdotem, anathema sit.* Ma per concessione del Papa è certo ancora, che può esser ministro della cresima un semplice sacerdote, come ha dichiarato Bened. XIV. nella sua costit. *Eo quamvis*, a' 24. Maggio 1745. E ciò fu prima praticato da Eugenio IV. e da s. Gregorio Magno (1). Se poi i vescovi ancora possano delegare i sacerdoti semplici a dar la cresima, dice il medesimo Bened. nella sua celebre opera *de Synodo* (2), esser questa una gran questione, in cui vi sono forti ragioni per l'una e per l'altra parte; ma in fine conclude rettamente, che oggidì tale facoltà è riserbata al solo sommo Pontefice, così per la consuetudine, come per la dichiarazione fatta da Nicola I. E sebbene il confermare sia atto dell'ordine episcopale, il cui valore non dipende dall'arbitrio del Papa, nulladimeno il delegare l'esercizio di quest'atto s'appartiene non all'ordine, ma alla giurisdizione, la quale ben può dal Papa esser limitata, com'è in fatti limitata a' vescovi la facoltà di dispensare ne' cinque voti riserbati alla sede apostolica.

45. Qui si noti per 1., che il vescovo, il quale cresima i sudditi non suoi in altra diocesi, pecca gravemente, ed incorre la sospen-

(1) Lib. 6. n. 170.
(2) Tom. 1. l. 7. c. 8. ex n. 3.

sione da' pontificali; ed ancorchè confermasse i sudditi suoi, come dichiarò la s. c. del Tridentino *sess.* 6. *cap.* 5. Se poi nella sua diocesi cresimasse i sudditi alieni, per sè ciò sarebbe illecito, ma in questo si presume (secondo l'uso comunemente ricevuto) il consenso interpretativo degli altri vescovi, purchè non costasse della contraria volontà di taluno; così Castrop., Laym., Sa, Croix, ec. Tanto più ciò corre poi, se'l vescovo dee confermare un ordinando che porta la dimissoria del suo ordinario, perchè allora si presume il di lui consenso anche di presente, come dicono comunemente i suddetti aa. con altri (1).

5. Si noti per 2., che pecca anche gravemente il vescovo (secondo la sentenza comune), che trascura di dar la cresima a' sudditi per lungo tempo, v. gr. per otto o dieci anni, come dicono La-Croix e Dicast. Che perciò è tenuto il vescovo a girare intorno, almeno per li paesi principali della sua diocesi, purchè non sia a ciò moralmente impossibilitato; ed a sue spese, se non v'è giusta consuetudine in contrario; Castrop. ed i Salmat. Dice Bonac., che'l vescovo anch'è obbligato di cresimare i moribondi, che di ciò lo richiedono; ma probabilmente da quest'obbligo lo scusano Lugo, Escob., Croix, Salmat., ec., così per ragione del grand'incomodo che vi sarebbe, come per l'uso che v'è in contrario (2).

(1) Lib. 6. n. 172. (2) N. 175.

47. Per IV. Circa la *necessità* di questo sagramento, altri dicono, che ciascuno ha obbligo grave di prender la cresima, perchè altrimenti cagionerebbe a se stesso grave danno, privandosi della forza che questo sagramento conferisce contro le tentazioni; così s. Bonav., s. Antonin., Merbes., Tournely, Concina, Habert, ec. Ma quest'obbligo grave molto più comunemente lo negano Soto, Nav., Suar., Laym., Frassen, Wigandt, Castrop., Ronc., Anacl., Salm., Croix, ec., per ragione che non costa, esservi di ciò alcun precetto grave, nè naturale, nè positivo. Lo stesso sente Soto (1), il quale parlando dell'estrema unzione e della cresima, dice: *Neutrum est simpliciter necessarium, nec est præceptum de isto vel de illo recipiendo.* Lo stesso dice s. Tommaso (2), il quale dice, che la cresima è necessaria, non già per la salute, ma per la perfezione della salute; onde in altro luogo poi (3) espressamente asserisce, che'l morire senza questo sagramento, sarebbe pericoloso, *non quia damnaretur (nisi forte propter contemtum), sed quia detrimentum salu[tis] pateretur.* E lo stesso sente finalmente il [ca]techismo romano al §. 17., dicendo ivi, c[he] la Chiesa *optat*, che tutti i battezzati pre[n]dano questo sagramento: il desiderio de[lla] Chiesa certamente non è precetto. Tutti n[on]dimeno convengono in dire, che peccher[ebbe]

(1) In 4. d. 17. q. 1. n. 11.
(2) In 4. d. 71. q. 1. a. 1. q. 2.
(3) 3. p. q. 72. a 8. ad 3.

be gravemente 1. chi fermamente credesse d'esser in gran pericolo di perdere la divina grazia senza questo sagramento, e tralasciasse di prenderlo. 2. Chi tralasciandolo desse grave scandalo per le circostanze che concorressero. 3. Chi lo trascurasse per disprezzo; ma non s'intende disprezzo il trascurarlo per pigrizia, come vogliono Habert e Concina; disprezzo sarebbe l'ometterlo per lo poco conto che se ne faccia, come dicono comunemente Suar., Laym., Coninch., Ronc., Salmat., ec., secondo quel che dice s. Tommaso in simil caso, riferito al *capo III. n.* 54. (1). Ma si avverta, che dopo avere ciò scritto ritrovo nel Bollario di Benedetto XIV. di fel. mem. nella Bolla, *Etsi pastoralis etc.* (*tom I. in ordine* 57. §. 3. *num.* 4.), dichiararsi ivi, che quelli i quali prendon la cresima da' sacerdoti greci, nullamente la prendono; onde soggiunge il Pontefice, che i medesimi debbono ammonirsi da' vescovi commetter colpa grave, se ricusano, o trascurano, potendo, di prender la cresima da' vescovi. Le parole son queste: *Monendi sunt ab ordinariis locorum, eos gravis peccati reatu teneri, si cum possunt ad confirmationem accedere renuunt, ac negligunt.* Ond'è, che la seconda opinione di sopra addotta, di non esservi obbligo grave di prender la cresima, oggidì non è più probabile.

48. Dicono poi Bonac., Toleto, Renzi, ec., che

(1) Lib. 6. n. 181. et 182.

peccano gravemente quei che prendono la prima tonsura senza prima cresimarsi, per ragione del Trident. *sess.* 23. *cap.* 4., dove si dice: *Prima tonsura non initientur, qui sacramentum confirmationis non susceperint.* E porta Renzi una dichiarazione della s. c., dove si disse, che'l tonsurato senza aver presa la cresima, come malamente promosso, non possa prendere gli altri ordini, nè ricevere beneficj, se non ha la dispensa dal Papa. Ma comunissimamente ciò lo negano Soto, Castrop., Azor., Escob., Val., Salmat., e Cabassuz con Nav., Suar., Conin., Vict. ec., i quali dicono lo stesso degli stessi ordini. E rispondono al concilio, che i precetti semplicemente fatti in modo imperativo per sè non importano obbligo grave, se non vi sono altre circostanze, come dicono Gaet., Nav., Sa, Sairo, ec., e secondo dicemmo al *capo II.* n. 15. (1). Del resto basta, che taluno probabilmente sia cresimato, per esser disobbligato dal ricevere tal sagramento, siccome porta Benedetto XIV. (2) aver dichiarato il sinodo de' maroniti congregato per ordine di Gregorio XIII.

49. Dicono più autori, come Bonac., Escob., Holzmann, Salmat. ec. (3), non esservi alcuna colpa in dare la cresima a' bambini, mentre già questo era l'uso antico, e così anche oggidì praticano i Greci; e secondo attesta

(1) Lib. 6. n. 183.
(2) Bened. XIV. de syn. l. 7. c. 9. n. 5.
(3) Lib. 6. n. 178.

, nella Spagna, sogliono cresimarsi
ti di due o tre anni. Ma ciò oggi non
:si più, mentre Benedetto XIV. nella
29. *Eo quamvis*, al §. 6., dell'anno
vedi al tom. I. del suo Bollario) di-
presentemente non esser lecito cresi-
cuno, se non è giunto all'uso di ra-
:on queste parole: *Nihilominus, abro-*
rsus a romana ecclesia hujusmodi mo-
ultissimis Pontificum decretum cautum
renatis fonte baptismatis conferretur
entum confirmationis in ea solum ætate,
fideles intelligerent, tantum inter se
baptismum et confirmationem, quan-
naturali vita distat generatio ab incre-
Nulladimeno lo stesso Benedetto mol-
dopo, essendo già Pontefice nella det-
opera *de Synodo* (1), dice, che sebbene
:hismo asserisce non essere spediente,
cresima si conferisca avanti il setten-
on però non proibisce, che in niun
dia a' bambini. E soggiunge il mede-
enedetto, che ciò considerando Silvio,
, Silvestro, Roncaglia, Giovenino, Got-
ltri, affermano, anche secondo la pre-
disciplina, potersi lecitamente dar la
a a' bambini avanti il settennio per
e causa, come se'l vescovo dovesse
olto tempo lungi dalla diocesi, o pure
nciullo fosse in pericolo di morte, o
tra causa. E parlando de' pazzi perpe-

(1) Bened. de Syn. l. 7. c. 10. n. 5.

be gravemente il vescovo, se
za niuna di dette vesti, ma
mettesse solamente alcune, c
rer, Renzi, Tambur., e Diana.
dono il bacolo e la mitra; m
che stia esposto in qualche
tenga il chierico, siccome s
nella figura apposta nel po
quanto alla mitra, dichiarò l
vescovo, che confermi colla
è necessario, che la mitra l
(2). Per 2. si richiede il *cer*
scovo dia la *guanciata* al
detta la forma; ma l'omissio
cose non è più che veniale
chiede, che diasi la cresima
ciò non sotto colpa grave, c
munemente i dd. (contro Nu

i fosse qualche causa, io non saprei
da colpa veniale, così per la con-
e che vi è di darsi questo sagramen-
chiesa, come concedono anche Bo-
rbosa; come per quel che dicesi nel
le: *Hoc sacramentum potest conferri
lemniter quacumque die, hora, et loco,
ad arbitrium episcopi.* Si dice *ad ar-
ma ex causa.* Sempre non però le-
te può il vescovo confermare nel suo
domestico, come rettamente dice Ca-
o (1). Per 4. si richiede il digiuno
confirmante, come del confirmato,
il *can. Jejunii, de consecrat dist.* 5.,
lo ancora il pontificale, dove si dice:
andi deberent esse jejuni. Ma comu-
dicono i dd., che ciò è stato rice-
me di consiglio, non di precetto; on-
è, che questo sagramento diasi an-
o pranzo; così Laym., Castr., Conc.,
Cabass., Croix, ec. E così parimente
la consuetudine è lecito oggidì am-
arlo in qualsivoglia giorno festivo, o
Suar., Granad., Busemb., Salmat., e
2).

5. Si richiede il padrino (da desi-
da' genitori del fanciullo, o dal ve-
n loro difetto); e ciò senza dubbio
olpa grave, sempre che può aversi; ma
non potesse aversi, dicono Holzmann,
ed Illsunc, che lecitamente può darsi

b. 6. n. 284. v. Not. III.
184. v. Not. IV.

la cresima senza padrino. Questo padrino poi per 1. dee esser unico, come comunemente sentono Castrop., Bonac., Reb., Salm., e Busemb. (contra Toledo, che ne ammette due); mentre così sta determinato dal *cap. fin. de cogn. spir.* È vero, che ciò sta ivi determinato così per la cresima, come per lo battesimo, e'l Tridentino in quanto al battesimo ne ha permessi due; ma il concilio non gli ha permessi in quanto alla cresima, onde circa la cresima resta fermo il jus antico. Per 2. questo padrino dee egli esser prima cresimato, come sta prescritto nel *cap. in baptismate.* 102. *dist.* 4., dicendosi ivi: *In baptismate, vel in chrismate, non potest alium suscipere in filium, qui non est baptizatus, vel confirmatus.* E nel pontificale, dove si dice: *Nullus, qui non sit confirmatus, potest esse in confirmatione patrinus* (1). E ciò anche sotto precetto grave, essendo grave la materia, come ben dice il p. Concina colla comune (2). Se poi tenesse alla cresima un padrino non confermato, dicono Soto, Nav., Sa ed altri, che ben anche contrae la cognazione, asserendo, che le parole citate *non potest* del testo sopra riferito, non dinotano invalidità dell'atto, ma solamente proibizione; e questa opinione giustamente la chiamano probabile i Salmat. e La-Croix. Ma più probabilmente ciò lo negano colla glossa nel suddetto testo Suar., Tol., Sanch., Bonac., Renzi, ed altri molti; e Renzi ne adduce anche una dichia-

(1) Lib. 6. n. 185. (2) N. 186.

ella s. c. del concilio; poichè come
ıchez, la parola *non potest* in tal ca-
l'atto affatto nullo (1). Per 3. il pa-
la cresima dee esser diverso da quel-
tesimo secondo la sentenza comune;
a La-Croix con Silvest., e col sino-
.ese, se non vi fosse qualche causa
ırio. Per 4. nella cresima il padrino,
rito del pontificale, dee essere del-
sesso del quale è il confermando. Per
rino non dee esser monaco, come
ianch., Bon., Salm., ed altri comu-
, secondo il *can. Monachi* 104. *de
dist.* 4., dove si dice: *Monachi sibi
ɔs commatresque non faciant.* N'eccet-
astrop., Barb., Gob., Spor. ecc., se'l
ındo fosse anche religioso. N'eccet-
ıche Suarez, Dicast., ec., se'l padri-
di religione mendicante, ma giusta-
ciò contraddice il p. Concina, men-
ıe sta riferito al *n.* 37., già è proibito
ale ad ogni regolare di fare il padri-
ero, che ivi si parla del solo battesi-
la stessa ragione corre nella cresima,
dicemmo al *capo II. num.* 78., negli
ati ben si stende la legge da caso a
ı cui talmente corre la stessa ragione,
la legge non si stendesse, potrebbe
preso il legislatore o d'ingiustizia, o
ıdenza. In quanto poi al modo di te-
la cresima, secondo il pontificale do-
il confirmando mettere il piede sul

b. 6. n. 186. dub. 1.

re. L'una e l'altra sentenza è probabile; vedi le ragioni (1). Si questiona per 2. Se tutta la *ragione specifica* di questo sagramento si salvi in una sola specie, o del pane, o del vino. Altri così tengono; ma è più probabile, ch'ella non si salvi che in amendue le specie, mentre per una sola delle specie (per sè parlando) non può significarsi la compita refezione del cibo e del poto (2). Si questiona per 3. Donde si prenda l'*unità numerica* dell'eucaristia. Altri dicono dall'unità del corpo di Gesù Cristo; ma altri più probabilmente tengono, prendersi dalla congiunzione morale che hanno le specie consagrate tra di loro, quando per modo d'uno si propongono, o si ricevono (3); ma quando poi si propongono in diversi altari, o si ricevono da più persone, sono diversi sagramenti (4).

2. Si questiona per 5. Se l'eucaristia sia necessaria alla salute di necessità di mezzo, o di precetto. Non si dubita, ch'ella sia necessaria di necessità di precetto, non solo ecclesiastico, ma anche divino, come si ha in s. Luca (*c.* 22.): *Hoc facite in meam commemorationem.* All'incontro anch'è certo appresso tutti, che l'eucaristia non è necessaria di necessità di mezzo secondo la reale percezione. Il dubbio dunque si è, se sia necessaria di necessità di mezzo, almeno *in voto*, cioè in desiderio. Lo negano s. Bonav., Suar., Gaet., ec., dicendo, che questo sagramento non è

(1) Lib. 6. n. 189. (2) N. 199. v. Super his.
(3) Ibid. q. 2. (4) N. 191.

istituito a produrre la prima grazia.
)robabilmente l'affermano s. Tomma-
Soto, Concina, Salmat., ec., sì per lo
s. Giovanni. *Nisi manducaveritis car-*
i hominis ... non habebitis vitam in vo-
. 6. Sì perchè l'eucaristia è il fine di
agramenti; onde dice l'Angelico, che
a la grazia prima di ricevere questo
nto, se non per lo voto proprio, co-
nno gli adulti nel prendere il batte-
la penitenza, o per lo voto della Chie-
e l'hanno gl'infanti (2). Non dee poi
i, che la percezione dell'eucaristia o
o, o almeno in desiderio sia neces-
conservare la vita spirituale; così in-
comunemente Soto, Gonzal., ed i
collo steso s. Tommaso (3), perchè
non può conservarsi la vita del cor-
a il cibo materiale, così nè anche la
l'anima senza lo spirituale. Onde di-
ugo, p. Soto, Val., Filliuc., i Salmat.,
: quantunque il precetto comanda so-
e di comunicarsi una volta l'anno;
eno alcuna volta può esser tenuto
a comunicarsi anche più volte l'anno,
r lo conoscesse necessario più spesso
nservarsi nella divina grazia (4).
materia dell'eucaristia è così il pane,

p. q. 7. a. 1. ad 1.
b. 6. n. 192.
p. q. 80. a. 11. ad 11.
b. 6. n. 139., et n. 1295.

l'ordinazione *Accipe potestatem of-*
:rificium, *etc.* Sicchè, secondo ab-
to, la consagrazione di amendue le
n solo s'appartiene all'essenza del
, ma anche del sagramento; onde
fferisce il sagrificio, neppure fa sa-
(1).
ito ben può darsi il caso, che sia
e valida ed anche lecita per acci-
ınsagrazione d'una specie senza l'al-
sarebbe se'l sacerdote molto tempo
ɔnsagrazione si avvedesse di aver
ı l'acqua per vino, o pure non po-
lo senza pericolo di vita o di scan-
:: di più, se dopo consagrata l'ostia
: un incendio, o incursione de' ne-
Suar., Azor., Bonac., Salmat., Bu-
altri comunemente (2).
ɜtti poi dell'eucaristia sono I. L'au-
la grazia (e quest'è l'effetto prin-
ıme si ha dal Trid. *sess.* 13. *cap.* 2.,
ılte per accidente anche l'acquisto
ia grazia, cioè quando taluno, igno-
ɜtare in peccato mortale, o pure
di avere la contrizione, s'accosta
nione colla sola attrizione; così s.
(3), Scoto, Suar., Tol., Ronc., Sal-
ltri comunemente (4). La ragione,
roprio d'ogni sagramento il confe-
:ia a tutti coloro che non vi pon-

ı. n. 196. Dub. 3. (2) N. 197.
q. 72. a. 7. ad 2., et q. 79. a. 3.
ı. n. 269.

chiamasi l'eucaristia. *A*
mur a culpis venialibus,
libus præservamur. Vogl
cèsi con altri, che la co
sè i peccati veniali *ex op*
fusione (come dicono) d
ra l'anima. Ma dice megl
sagramento, non immedi
per mezzo dell'atto della
l'anima, toglie le colpe
ancora l'Angelico nel c
dice: *Quantum ad actum*
sacramento, *per quem p*
vuntur (3). III. La prese
mortali per l'ajuto che
frenar la concupiscenza,
tazioni, ed a camminare
re. IV. La remissione d
dovuta per i peccati com
rettamente, ma indirett
degli atti di carità che
accompagnano: così lo stes

a Dio. VI. L'unione con Gesù Cristo:
lucat me, in me manet, et ego in eo.
juisto della gloria: *Qui manducat*
vitam æternam (1).
i qui, esser molto probabile la sen-
ıe per quanto si conservano nello
e specie sagramentali, sempre più
:e la grazia, aumentandosi la dispo-
ıl soggetto, come tengono molti gra-
i quali dicono, che questo sagra-
:ssendo stato istituito per modo di
ıe si dice nel Fiorentino; perciò sic-
:ibo nutrisce il corpo sino a tanto
ello stomaco, così l'Eucaristia nu-
nima per quanto sta nel corpo, cre-
ogli atti buoni la disposizione del-
così Gonet, Lugo, Holzmann con
o, Maestrio, Bosco, Suarez, Becan.,
Salm., e di più Tournely con Gae-
altri, chiamando questa opinione
mune (2). Dirai, dunque acquista
grazia chi riceve maggior quantità
:cie. Risponde Tournely con Gonet,
ve maggior grazia, non per sè ma per
e, cioè per cagione della maggior dis-
e che si accresce in quella perma-
elle specie. Ed in questo senso dice
ly, che l'inquisizione di Spagna con-

. 6. n. 269.
ıet tom. 6. p. 306. Lugo d. 12. n. 48. Holzm.
296. Salm. c. 6. n. 12. et 13., et alii ap. lib.
3. n. 228. Item Tourn. tom. 5. de Euch. c. 8.
circa fin.

nto per preservarsi da' peccati mor-
ɜndo che da una parte la colpa ve-
n s'oppone alla grazia, e dall'altra
icarsi con tale colpa più presto è
e di perfetta riverenza, che irrive-
sitiva (1).
ɛ cose poi che s'appartengono alla
ed alla forma dell'Eucaritia, stan
ell'*Esame degli ordinandi* dal *num.*
al 151.

Punto Secondo

'amministrazione dell'Eucaristia.

sieno obbligati i parrochi a conservar l'Eu-
istia, e a dispensarla.
'egolari, e tutti i sacerdoti, possano dar la
ɿunione; e se i diaconi.
Viatico può amministrarsi in necessità da'
erici, ed anche dai laici; e se da se stes-
ecc.
acerdote possa da sè comunicarsi per divo-
ne.
debba e possa darsi il Viatico.
ɔssa darsi colle dita posteriori il Viatico; e
la comunione.
ambedue le specie; e se dell'ostia grande.
a' fanciulli, e pazzi.
peccatori pubblici; e se a' condannati.
ɛlla messa de' morti.
ual ora possa darsi la comunione.
imangono frammenti ecc.

iamo a chi sia lecito amministrare
ːistia, e che si richieda per lecitamen-

b. 6. n. 270. Q. I. et II.

tenuti ad aver cura, che
servi continuamente nel
la dovuta riverenza ; ci
decente, e col lume sem
e di notte , sotto obblig
non però mancasse il lu
stimano Diana e Quinta
sarebbe grave colpa. S
medesimi ad amministr
ribondi, ma anche a' sa
gionevolmente ed opp
cano, come dicono comu
Vasqu., Castr., Fill., Az
Salmat., ec. (1). Del res
nione non è per obbligo
le, e non è per Viatico,
privilegj possono dar la
le loro chiese , ed oggid
attestano Castrop. e Ro
consuetudine che vi è
tale facoltà ad ogni sacer

ono l'irregolarità, come si ha nel *cap.* 1. *de ter. non ord. etc.* (1). Anticamente solea commettersi universalmente a' diaconi l'amministrare l'Eucaristia; ma oggidì ciò non è permesso se non in caso di necessità, secondo il *can.* 9. del concilio cartaginese, dove si disse, *necessitas cogat etc.* Quale poi debba essere una tale necessità, Habert e Tournely vogliono, che dee essere estrema, ma comunemente Suar., Laym., Castrop., Lugo, Concina, Salmat., ec., dicono, che basta qualunque necessità notabile, o causa giusta, come parla il p. Concina, v. gr. se il parroco stia occupato in qualche gran festa, o pure il numero de' comunicanti sia grande, ec. Il diacono (s'avverta), amministrando l'Eucaristia, dee essere vestito colla cotta e colla stola a traverso (2).

Quando poi vi fosse urgenza di dare il Viatico ad un infermo, e mancasse il parroco, può darlo ogni sacerdote, ed anche il diacono, benchè il parroco ripugni, se ripugna ingiustamente, così Toledo, Sa, Dicast., Roncagl., Salmat., Laym., Soto, Holzm., ed altri comunemente (3). Anzi tal necessità vogliono Suar., Valenz., Gaet., Fill., Escob., ec. (e'l dicono probabile Lugo e Coninchio, contro Gonet., Bon., Salmat. ed altri, la sentenza de' quali per altro è più comune), che ancora il semplice chierico, ed anche il laico, può colle sue mani farsi la comunione; per-

(1) Lib. 6. n. 234. (2) N. 237.
(3) N. 236. in fin., et 237. Qu. I. circa fin.

chè allora già da una parte urge il precetto divino di comunicarsi, e dall'altra non v'è precetto espresso che lo proibisca; e se anticamente per la necessità, che v'era, i cristiani si portavano il sagramento in casa, ed ivi si comunicavano, perchè ora essendovi maggior necessità, qual è quella della morte, ciò non può permettersi (1)? È vero, che i suddetti autori ciò concedono, quando possa farsi senza scandalo; ma io dico, che questo scandalo, o per meglio dire ammirazione, facilmente può togliersi con ammonire i circostanti, che in tale necessità ciò vien permesso da' teologi. E così parimente i suddetti autori (contro altri) permettono a' laici, mancando i sacerdoti e diaconi, di dare il Viatico a' moribondi. Nè osta il testo del c. *Pervenit*, 29. *de consecr. dist.* 2., dove si vieta a' sacerdoti, commettere a' laici l'amministrazione dell'Eucaristia, perchè ivi si parla d'un sacerdote, che ciò facea fuori di necessità. Neppure dee ostare in ciò (come dicono) la contraria consuetudine, perchè avvenendo questo caso rarissimamente, non può in ciò far prova la contraria consuetudine, ed a questa opinione molto aderisce Laym. Dice Habert, che ciò è ben permesso a' laici almeno colla licenza del vescovo (2). Se poi in tempo di peste sia tenuto il parroco ad amministrar la comunione, vedasi ciò che si disse al *capo VII. n.* 28.

(1) Lib. 6. n. 236. Qu. II. (2) Ibid. Qu. III.

1. È probabile, che fuori del pericolo di morte, se non v'è scandalo, e manca altro sacerdote, ben possono i sacerdoti comunicarsi da loro stessi, anche per sola divozione, come dicono Silvio, Lugo, Bonac., Croix e Salmat., poichè in ciò non v'è alcuna irriverenza, nè alcun precetto in contrario. Anzi Vasquez, Dicast. e Leandro, ciò lo concedono anche a' diaconi, per essere stato ciò loro permesso un tempo dal concilio Niceno nel *can.* 14. (1). In quanto poi a' regolari, come e quando possano amministrar la comunione, si veda quel che si dirà nel *capo XX. de' privilegj* al *n.* 123. E dove possano far la comunione pasquale i servi de' monasterj regolari, ed i pellegrini e vagabondi, si osservi quel che si è detto al *capo XII. num.* 42.

2. Vediamo ora in secondo luogo, che si richiede per lecitamente amministrare l'Eucaristia. Ella dee amministrarsi colla dovuta riverenza, e secondo il rito consueto della Chiesa; onde si noti per 1., che regolarmente parlando, non dee portarsi il sagramento agl'infermi se non con cotta e stola e lumi; onde dicono comunemente Suar., Filliuc. e Ronc., che il dar la comunione senza cotta e stola, per sè è peccato mortale; senza lumi non però, è solo veniale. In caso poi di necessità, probabilmente dicono Fill., Granad., Aversa, Elbel, Gob., Croix, Renzi, Mazzot., ec., es-

(1) Lib. 6. n. 238.

ser lecito dare il Viatico senza lumi, e senza le vesti sagre; poichè non si presume, che'l Signore, quando non possono osservarsi le suddette ceremonie, voglia, che restino privi i moribondi di tanto bene. E probabilmente dice Pasqualigo, può bensì anche il vescovo dispensare, che si porti il Viatico col cappello in testa, quando si ha da andare per le ville e da lungi (1). Così anche probabilmente dicono Bonac., Salmat., Gob. e Croix (contro Busemb.), esser lecito in caso di grande urgenza ancora il correre al sacerdote, per giungere a tempo col Viatico (2). Così anche è lecito di portarlo su d'un cavallo mansueto se'l luogo è distante, o il tempo è tempestoso, o v'è fretta di giunger presto, come dicono Quintanad., Elbel e Gobat. (3): e ciò si legge averlo già concesso s. Carlo Borromeo (4). Di più è probabilmente lecito in tempo di peste dare il Viatico in un cucchiajo, come dicono Bonac., Busemb., Marcant., Mancino, Gob., Leand., ec. E così anche ammettono Escob., Prepos. e Diana il dare l'ostia con acqua in un cucchiajo all'infermo, che non potesse trangugiarla solo per l'arsura della bocca (5). Qui si noti di passaggio, che la s. c. del concilio dichiarò, essere stato proibito da s. Pio V. il portare il sagramento all'infermo (se non può pren-

(1) Lib. 6. n. 241. v. Ministrare.
(2) N. 242. (3) N. 243.
(4) Act. Mediol. p. 4. n. 51.
(5) Lib. 6. n. 244. v. 6. Non licet.

solamente per adorarlo (1).
babilmente anch'è lecito in caso di e-
o di gravissima necessità, dar la co-
ne colle dita posteriori, se'l sacerdote
infermo il pollice o l'indice, come di-
onunemente Tournely, Conc., Ronc.,
t., Bus., Diana e Renzi (contro Bonac.).
giungono Gobat., Arriaga, Croix, Leand.,
tot., ciò esser lecito anche fuori di ne-
, se'l sacerdote sta colla chiragra, men-
zono, che tutta la mano del sacerdote
sagrata; ma più probabilmente ciò lo
Bonac., Possev., Diana, e Renzi, per-
bbene tutta la mano è consagrata, non
secondo il rito della Chiesa il pollice
dice del sacerdote sono specialmente
ati a far quest'officio. È comune poi la
nza con Suar., Mol., Castr., Bon., Laym.
re non può celebrare quel sacerdote il
tiene il pollice o l'indice infermo, tal-
che non possa frangere l'ostia, come
luce dal *cap.* 11. *de corp. viat.*, dove si
non potersi ordinar sacerdote colui che
a il pollice atto a frangere l'ostia; ed
la generale, che ciò che impedisce di
lere l'ordine, impedisce ancora di eser-
o (2).

noti per 2., che giusta la presente di-
na non è mai lecito senza dispensa del
anche per dare il Viatico, l'ammini-
l'Eucaristia sotto l'una e l'altra specie,

Lib. 6. n. 243. v. 4. Eucharistia. (2) N. 244.

o nella sola specie del vino; così comunemente Suar., Lugo, Tamb., Dicast., Diana, Croix, ec.; poichè il precetto del Viatico non obbliga, quando non può prendersi secondo il rito della Chiesa (1). Così anche non è lecito senza causa (benchè ciò non ecceda il veniale) dare per la comunione parte dell'ostia grande. Basta nonperò per causa l'esser quegli, che hà da comunicarsi, o infermo, o nobile, o servo, o tale che non possa aspettare senza incomodo, benchè si comunicasse per sola divozione, come dicono comunemente s. Anton., Silve., Bon., Tour., Conc., Salmat., Elbel, ec. (2). Nè anche è lecito di dare la comunione a' fanciulli prima degli anni della discrezione, ed a' pazzi perpetui; vedasi ciò che si disse al *capo XII. num.* 42. e 43.

15. Si noti per 3., che dee negarsi la comunione a' pubblici peccatori se non costa pubblicamente della loro penitenza, come si disse al *capo XIV. n.* 5. Se poi pecchi mortalmente chi dispensa l'Eucaristia in peccato mortale, abbiamo detto di sì con Suar., Laym., Roncag., Gonet, Viva, ec. contro altri; e l'abbiamo provato dal catechismo romano e dal rituale (3). Si noti di più, che pecca chi nega la comunione a' condannati a morte, se sono a quella già disposti colla confessione, come rettamente dice il p. Concina, checchè si dica il Contensone; benchè, come

(1) Lib. 6. n. 245. v. Peccat I.
(2) Ibid. (3) N. 247.

attesta il Giovenino, nella Francia e nella Spagna vi sia l'uso di non darsi l'Eucaristia a' condannati; ma tra noi l'uso è contrario, e perciò diciamo, che non dee negarsi ancorchè non restasse al reo che un'ora di vita (1).

3. Si noti per 4., che nella messa di *requiem* senza dubbio può darsi la comunione; poichè nella rubrica del messale de' defunti si dice: *Si sint communicandi, eos communicet, antequam se purificet.* E ciò è secondo il Trident. *sess.* 21. *cap.* 6., dove si dice, che'l concilio *optaret, ut singulis missis communicarent.* E sebbene da Gavanto e La-Croix si adduce un certo decreto contrario della s. c. del 1701., nulladimeno scrive il dotto Merati, aver egli letto nel direttorio della chiesa genovese, che la stessa s. c. proibì, che detto decreto si pubblicasse, e nel 1711. positivamente lo sospese (2). Ed ultimamente poi a' 2. di Settembre 1741. decretò espressamente, che ben si potesse amministrare la comunione nella messa de' morti, ma solo dentro la messa; non già nel principio o nel fine: mentre dichiarò, che non potea darsi in paramenti negri; anzi contro quel che avea insegnato Benedetto XIV. (3) col p. Merati, che nella messa de' morti ben potea darsi la comunione delle particole prima consacrate, la s. c. nel medesimo decreto decise, nella messa in paramenti negri doversi dare la co-

(1) Lib. 6. n. 247. (2) N. 249. dub. 2.
(3) De sacr. missae sect. 2, c. 6. §. in fin.

munione solo delle particole nella stessa messa consagrate; dicesi in paramenti negri, perchè, essendosi detto in altro decreto, che può dirsi la messa de' morti in paramenti violacei, ne nasce, non vietarsi la comunione nè in principio, nè in mezzo, nè in fine; si osservino i decreti del catalogo, che stanno in fine di questo capo, al *n.* 88. *Decr. X.*

17. Si noti per 5., che la comunione può amministrarsi, parlando per sè, in ogni ora del giorno, mentre in ciò non v'è alcuna proibizione; così comunemente Azor., Silve., Castrop., Bon., Sa, Conc., Ronc., ed altri col p. Suarez, il quale riferisce l'autorità di s. Ambrogio, che attestava, a' suoi tempi darsi la comunione circa la fine del giorno. Non si permette però il dar la comunione, quando è già entrata la notte, o nell'estrema parte del giorno, se non vi fosse qualche causa speciale; come dicono Suar., Castr., Coninch. Sa, Tamb., ec. Ma non mai si permette, fuorchè per Viatico, dispensar l'Eucaristia *intempesta nocte*, come parlano, Bonac. ed i Salmaticesi, cioè dopo che sono passate molte ore della notte. Nella messa di Natale, che si dice a mezza notte, neppur è lecito dar la comunione, secondo più decreti della s. c. E così neppure nel giorno del venerdì santo. Nel giorno nondimeno di sabbato santo non v'è proibizione di ciò; trovo solamente, che un certo autore (Macro *in vocabul. eccles.*) dice, che nella messa di sabbato santo intanto si lascia l'antifona del *communio*,

perchè anticamente in tal giorno non si dispensava l'Eucaristia; ma il p. Merati con Grangolas, Morette, ed altri, prova da un ordine romano l'opposto, cioè che anticamente nella messa del sabbato santo tutti si comunicavano grandi e piccioli, leggendosi nel detto ordine, *omnes communicent*; e soggiunge con Gavanto e Durando, che intanto oggi nella messa si omettono il *communio* e'l *post-communio*, in quanto sono stati in loro luogo surrogati i vespri. Dal che si conclude, non esservi fondamento alcuno, per cui debba dirsi proibita la comunione in tal giorno; ed in quanto alla consuetudine, parlando del nostro regno, è certo, che in più chiese, così del regno, come della città, e specialmente nella cattedrale di Napoli, suol dispensarsi la comunione al popolo, dopo che si è celebrata la messa solenne (1).

18. Si noti per 6., che se'l sacerdote s'accorge, dopo aver presa l'abluzione, che sieno rimaste alcune reliquie consagrate, dice la rubrica (*tit.* 6. *num.* 2.) così: *Eas sumat, sive parvæ sint sive magnæ, quia ad idem sacrificium spectant.* Ed ancorchè il sacerdote sia giunto in sagrestia, quando ancora è vestito delle sagre vesti, ben può prendere le suddette reliquie, come dicono Gabato, Granado, Diana, ec., a' quali consente Benedetto XIV. nella sua opera *de sacrif. missæ* (2); il quale soggiunge, che se poi il sacerdote già

(1) Lib. 6. n. 252. (2) Lib. 3. c. 17. n. 5 et 6.

si è svestito, allora o dee riporre le reliquie nel tabernacolo, se vi è, o dee riserbarle per l'altra messa, che vi fosse nella stessa mattina; altrimenti anche dee sumerle. E così anche dicono comunemente Suar., Lugo, Gaet., Nav., Vasq., Silv., Bonac., Croix, ec. (contro Tambur.), che debbono conservarsi, se si può senza pericolo d'irriverenza, le reliquie, che fossero rimaste d'altra messa, mentre quelle non s'appartengono allo stesso sacrificio; poichè la rubrica non permette di sumere altre reliquie che quelle sole, che *ad idem sacrificium spectant* (1). Se poi fosse restata una particola intiera, dice la rubrica nel luogo citato *num.* 3., che dee riporsi nel tabernacolo, o almeno riserbarsi a farla sumere dal seguente celebrante (s'intende, quando il primo già ha presa l'abluzione); e se non v'è l'altra messa, si conservi nello stesso calice; e se per l'ultimo non v'è modo di conservarla con decenza, la può sumere lo stesso sacerdote. In oltre le particole che si trovano fuori del corporale, in dubbio se sieno consagrate o no, dicono Bonac., Henriq., e Gobato, che debbono sumersi dopo l'abluzione, e meglio (dico) sarebbe colla stessa abluzione. In oltre se mai accadesse, che portando il Viatico restasse qualche reliquia nella patena, o nella pisside, dicono Castr., Tambur., e Burghaber, che può allora sumerla il sacerdote, s'è vestito delle sagre vesti;

(1) Lib. 6. n. 251.

o pure (come dicono i medesimi aa. con Lugo e Marc.) può darsi subito allo stesso infermo, perchè moralmente quella si reputa una sola comunione, e questa asserisce Lugo essere la pratica, cioè che dopo la comunione s'infonde l'acqua nella pisside, e si dà l'abluzione all'infermo (1). Quando poi debba e possa darsi il Viatico, si osservi quel che si dirà dal seguente *n.* 19. e dal *n.* 46.

Punto Terzo

Della percezione dell'Eucaristia.

§. I.

Dell'obbligo di prendere l'Eucaristia.

In due tempi obbliga il precetto della comunione, nel tempo pasquale, ed in punto di morte. Della comunione pasquale già ne trattammo, parlando de' precetti della Chiesa al *capo XII.* dal *n.* 39.; in quanto al Viatico, diciamo qui, che ciascun fedele è obbligato a prenderlo, sempre che sta in probabile pericolo di morte: come chi sta gravemente infermo con segni mortali: chi sta per entrare in qualche pericoloso conflitto,

(1) Lib. 6. n. 251. v. Sic. autem.

o navigazione: le donne che han soluto partorire con pericolo: o pure quelle che partoriscono la prima volta, e sono di tenera età, o complessione: così comunemente i dd. con s. Tommaso (1).

20. Qui s'avverta, che quando l'infermo patisse continuo vomito, non può comunicarsi, se almeno per sei ore non è stato libero da quello, come dice Busemb.; e nel dubbio, meglio dice La Croix, contro d'altri, che non può dargli si la comunione; poichè dee aversi maggior riguardo alla riverenza del Sagramento, che all'utile dell'infermo. In quanto poi alla pratica, se il vomito è per cagione del cibo, allorchè l'infermo lo prende, dee farsi la sperienza con dargli si una particola non consagrata, e se la ritiene, allora ben può amministrarsegli la consacrata. E lo stesso dee farsi (come dicono i Salmaticesi), in caso di delirio, per vedere se l'infermo possa indi decentemente prendere il Sagramento (2).

21. Se poi l'infermo fosse vessato continuamente dalla tosse, che l'obbligasse spesso a rigettar le flemme del petto, questi ben può comunicarsi; perchè ciò non induce pericolo di rigettar la particola, poichè altro è il canale (cioè l'esofago) per cui si tramanda il cibo, altro il canale (ch'è l'asperarteria) per cui si cacciano le flemme, e si respira. Altrimenti poi se la tosse non permettesse

(1) Lib. 6. n. 291. et 665.
(2) N. 291. v. 2. Si in agro.

neppure l'inghiottir la particola(1). Della comunione da darsi a' fanciulli ed a' pazzi in punto di morte, anche già ne parlammo al suddetto *capo XII. nu.* 43. e 44. In quanto dunque all'obbligo di comunicarsi, basta ciò che si è detto. Resta ora a vedere quali sieno le disposizioni necessarie per lecitamente comunicarsi. Elle sono due, una dell'anima, l'altra del corpo. Parleremo prima della disposizione dell'anima, e poi di quella del corpo.

§. II.

Della disposizione dell'anima.

22. *Della confessione che dee premettersi.*
23. *Chi dopo la confessione si ricorda d'un peccato.*
24. *Quale necessità scusi dal confessarsi prima.*
25. *Se'l sacerdote celebrando si ricorda del peccato, o della censura.*
26. *Se manca il confessore.*
27. *Se'l peccato è riservato.*
28. *Se allora debba dirsi il riservato.*
29. *Se v'è scomunica.*
30. *Come s'intende* Quamprimum.
31. *Se tal precetto obbliga dopo la consagrazione.*
32. *Se obbliga chi celebra sacrilegamente.*
33. *Se obbliga i laici.*
34. *Se può comunicarsi chi dubita del peccato.*

22. A chi vuol prender la comunione, e sta con coscienza di peccato mortale, non basta che abbia la contrizione; ma gli è necessaria la confessione, purchè non vi sia necessità di celebrare, o di comunicarsi, e man-

(1) Lib. 6. n. 292.

chi il confessore; poichè in tal caso gli basta la contrizione; ma s'egli è sacerdote, ha obbligo di confessarsi quanto prima dopo la celebrazione: così fu dichiarato e stabilito dal Tridentino *sess.* 13. *c.* 7., dove si legge: *Communicare volenti revocandum in memoriam ejus* (cioè dell'Apostolo) *præceptum*: probet seipsum homo. *Ecclesiastica autem consuetudo declarat, eam probationem necessariam esse, ut nullus sibi conscius mortalis peccati, quantumvis sibi contritus videatur, absque præmissa sacramentali confessione ad sacram Eucharistiam accedere debeat.* Dalle quali parole insegna la comune e vera sentenza (1) di Suar., Castrop., Lugo, Concina, Salm., Tournely, ec. (contro Navarro ed altri pochi), che il precetto di premetter la confessione non è solo ecclesiastico, ma anche divino, mentre l'Apostolo attesta nella sua epistola, ciò averlo ricevuto dal Signore: *Ego enim accepi a Domino, quod et tradidi vobis.* 1. *Cor.* 11. Indi si soggiunge dal concilio: *Quod a christianis omnibus, ab his etiam sacerdotibus, quibus ex officio incubuerit celebrare, hæc s. synodus perpetuo servandum esse decrevit, modo non desit illi copia confessarii. Quod si necessitate urgente sacerdos absque prævia confessione celebraverit, quamprimum confiteatur.*

23. Si è detto dunque per 1., che chi ha commesso peccato mortale, non può comu-

(1) Lib. 6. n. 250.

nicarsi, se prima non si confessa. Dicesi *mortale*, perchè i peccati veniali, per quanti sieno, conforme non privano della divina grazia, così non privano di accostarsi alla comunione. Se poi impediscano di conseguire il frutto di quella, si veda quel che si è detto al *n*. 7. Qui si dimanda, se chi ricordasi di qualche colpa grave, dopo che già si è confessato col dolore universale de' peccati, sia tenuto a confessarla, ed a riceverne l'assoluzione prima di comunicarsi. Molti dd. l'affermano (e questa per altro è la sentenza più comune); così Suar., Bonac., Coninc., Tournely, Concina, Salmat., ec. N'eccettuano solamente, se alcuno non potesse premetter la confessione senza pericolo di scandalo, o d'infamia. Ma molto probabilmente lo negano Garzia, Prepos., Ferrandino, Honorio, Fabri, Cornejo, e Reginaldo, ed ultimamente di proposito difende questa sentenza il dotto Continuatore di Tournely con Pontas, Gibert, ed Arriaga, e dice, che la prima sentenza non ha alcun sodo fondamento. Io non ardisco di asserire ciò, ma dico, che in verità questa seconda sentenza è molto consentanea alla ragione, secondo anche mi dissero il dotto mons. Torni, ed un altro dotto teologo esaminator sinodale della città di Napoli, ed altri teologi, con cui cercai di consigliar questo punto prima di scriverlo. La nostra ragione si è, che chi ha premessa già la confessione, già ha adempito il precetto di confessarsi prima della

comunione, e già resta provato, come ordina l'Apostolo; poichè per la confessione il peccato scordato è già indirettamente rimesso. Resterà bensì il penitente tenuto a sottomettere in avvenire quel peccato alle chiavi, per rendere intiera anche materialmente la confessione; ma frattanto non l'obbliga il precetto a riconfessarsi prima della comunione. Dicono i contrarj, che'l precetto intimato dal concilio richiede la confessione, non solo formalmente, ma anche materialmente intiera. Ma rispondiamo, che ciò gratis si asserisce, mentre il precetto altra confessione non richiede, che quella che'l penitente è obbligato a fare, qual è appunto la formalmente intera; poichè con quella già s'ottiene il fine e l'effetto inteso dal precetto; cioè, che l'anima resti provata, e maggiormente assicurata della divina grazia, che più facilmente si acquista coll'assoluzione sagramentale, la quale colla sola attrizione cancella i peccati. Neppure osta in ciò la pratica de' fedeli che oppongono, perchè questa non dee tenersi per regola certa d'obbligo, ma più presto come uso pio e lodevole, il quale per altro dee a tutti consigliarsi, semprechè non osti qualche causa in opposto (1). Se poi alcuno, stando in dubbio di qualche colpa mortale commessa, o non confessata, sia tenuto a confessarla prima della comunione, si osservi ciò che si dirà al *n.* 34.

(1) Lib. 6. n. 257.

Si è detto per 2., esservi l'obbligo della confessione, *purchè non vi sia necessità di celebrare, o di comunicarsi.* Vediamo ora, che cosa s'intenda sotto nome di *necessità.* Non s'intende già una gran divozione, e neppure la povertà del sacerdote, se non fosse una povertà molto grave, come dice La Croix: ma s'intende una necessità urgente, come sarebbe 1. Se dovesse darsi il Viatico ad un moribondo, secondo ammettono tutti (1). 2. Se non potesse lasciarsi la comunione senza grave infamia, o scandalo, v. gr. se la persona si fosse già collocata nello scanno de' comunicanti, donde non potesse partirsi senza esser notata dagli altri, come anche comunemente dicono i dd. (2). Lo stesso sarebbe ancora, se portatosi già il Viatico all'infermo, non vi fosse tempo di finir la confessione senza pericolo o della morte, o dell'infamia, perchè allora, come rettamente dicono Roncaglia, Spor., Busemb., Tambur., ec., il sacerdote, inteso che ha qualche peccato, dee assolvere il moribondo, con imporgli, che appresso compisca la confessione, e dee dargli la comunione (3). 3. Se'l parroco dovesse celebrare per far sentir la messa al popolo, e non vi fosse altri che celebrasse, o se non potesse egli lasciare di dirla senza nota d'infamia. Ma ciò non è lecito agli altri sacerdoti *stimati probi*, come ben avver-

(1) Lib. 6. n. 260. (2) N. 263. (3) N. 260.

sciar la messa d'obbligo , c
za la confessione ; perchè
divino dee preferirsi al pr
d'ascoltar la messa (2). Se
comunicarsi colla sola co
manca il confessore, per ac
to pasquale ; l'affermano p
simamente Soto, Palud., C
Castrop., Lugo eec., per r
cetto pasquale anch'è divi
lo negano Suar., Tournely
cendo, che allora il precet
ne pasquale non obbliga. Q
no amendue probabili (3).

25. Se accadesse, che un s
celebra, si ricordasse d'un
(checchè altri si dicano),
colla sentenza comune di S
go, Castrop., Bonacina , ec
ne ricordasse dopo la con
non dee interromper la me

ium. 4.). S'intende sempre col dover
lora un atto di contrizione ; e benchè
Tambur., ed altri dicano, che se'l sa-
e trovasse molta difficoltà a far l'atto
trizione in tale angustia di tempo, po-
i allora senza colpa proseguir la messa,
è si sforzasse di farlo; nondimeno a ciò
ivolmente si oppone il p. Concina,
e in tal caso già urge il precetto divi-
l all'incontro sappiamo, che Dio non
i da cose impossibili, come dice il Tri-
sess. 6. *cap.* 11., ma concede l'ajuto a
o almeno a cercare ciò che dobbiamo
onde se manca il sacerdote in far l'atto
ntrizione, manca o per sua negligenza,
chè sta attaccato al peccato. Se poi se
cordasse prima della consegrazione, e
ilmente se avanti il canone, allora dee
ssarsi, se v'è confessore, e se può farlo
nota d'infamia; e non importa che in-
upa la messa, poichè tal parte è estrin-
il sacrificio (1). E se non può confes-
, e non v'è pericolo d'infamia, è più
bile, che sia obbligato a lasciare la mes-
ome dicono Lugo, Silvio, Tournely, Sil-
), ed altri ; a' quali aderisce anche san
naso (2), dicendo, esser questa l'opinio-
ù sicura (contro Castrop., Suar., Nav.,
nav., Victor., ec.); e questa sentenza è
a più uniforme alla rubrica (3. *p. tit.* 8.
e 5.), dove si dice: *Si ante consecratio-*

Lib. 6. n. 262. dub. 1.
3. p. q. 83. a. 6. ad 2.

nem recordatur sacerdos se esse in peccato mortali, aut se excommunicatum, vel suspensum, aut locum esse interdictum, si non timetur scandalum, debet missam incœptam deserere. Abbiamo detto *più uniforme*, perchè non è certo, che la rubrica colla parola *debet* imponga precetto grave. Del resto ben avvertono Vasq., Laym., Castrop., e Tournely, che in tal caso difficilmente può accadere, che il sacerdote lasci di proseguir la messa senza nota d'infamia (1).

26. Si è detto per 3. *Se manca il confessore.* S'intende per 1., se non vi sia alcun confessore presente, ed all'incontro il sacerdote, che ha da celebrare, non possa andare da altro assente senza grave incomodo, come dicono Castrop., Vasq., Salmat., ed altri; *assente* poi s'intende, se'l confessore stesse in luogo notabilmente distante, v. gr. (come dicono) per due ore di cammino, ed anche meno (come dice Melchior Cano) se fosse breve il tempo in cui debba celebrarsi (2). S'intende per 2., se non vi sia presente, che un confessore ignorante della lingua, o privato di giurisdizione, o pure tale, che'l sacerdote non possa a lui confessarsi senza suo grave danno (3).

27. Ma qui si dimanda per 1. Se chi ha un peccato riservato, e non v'è confessore che abbia la facoltà, debba confessarsi col confessore semplice per potersi comunicare. Si

(1) Lib. 6. n. 262. dub. 2.
(2) N. 264. ad 1. (3) N. 264. ad 2.

de: se costui non ha altro peccato fuori del riservato, è comune la sen- che non è tenuto alla confessione, ma ch'essendovi la necessità, si comunichi ontrizione; ma se avesse la sola attri- è obbligato a confessarsi d'altra ma- acciocchè sia almeno indirettamente lo dal riservato. Se poi avesse peccati li riservati, e non riservati, diciamo sentenza comunissima e più probabile rez, Castrop., Viva, Lugo, Concina, ticesi, e d'altri (contro Vasq., Tourn., che costui è tenuto alla confessione; è stante il precetto di confessarsi prima comunione, se non può farsi la confes- materialmente, almeno dee farla for- ente intiera (1).

dimanda per 2. Se posto che costui si ssi al confessore semplice, sia tenuto a re così i peccati riservati, come i non ati. L'affermano probabilmente Soto, c., Bonac., Suar., Viva, Conc., Salmat., oich'è necessario al confessore, che sap- tta la coscienza del penitente, affinchè giudicare s'è disposto o no per l'asso- ne, v. gr. se abbia già contratto l'abito, a in occasione prossima ecc. Ma non , e forse più probabilmente lo negano op., Gersone,, s. Antonin., p. Soto, A- , Salas, Ledesma, e Lugo anche lo dice abile; sì perchè non pare esservi obbli-

(1) Lib. 6. n. 265.

go di dire i peccati a chi sopra quelli non può esser giudice, per non avervi giurisdizione; sì perchè altrimenti il penitente avrebbe il peso di confessarsi due volte gli stessi peccati. E sebbene taluno nel caso che fosse abituato, come si è detto, e non avesse moral certezza della disposizione, sarebbe tenuto di manifestare tutta la sua coscienza al confessore, acciocchè quegli giudicasse, se esso è capace o no dell'assoluzione; nondimeno ciò sarebbe per accidente, ma non per l'obbligo di fare la confessione materialmente intiera, mentre per sè parlando basta allora l'integrità formale (1).

29. Se poi taluno avesse qualche scomunica riservata, e stando in necessità di comunicarsi, non vi fosse chi potesse assolverla, è comune la sentenza, che costui può comunicarsi prima che sia assoluto da quella, perchè il precetto della comunione, il quale vieta i sagramenti agli scomunicati, non obbliga, quando altrimenti non può evitarsi lo scandalo, o l'infamia. Ma si fa il dubbio, se allora possa quegli confessarsi a chi non ha la facoltà su la scomunica. Lo negano probabilmente Silvio, Cano, Soto, Vasq., ecc., dicendo, ch'egli può ben ricevere la comunione, sempre che ha la contrizione; ma non può pigliare il sagramento della penitenza, il quale dalla scomunica gli viene interdetto. Ma più probabilmente l'affermano

(1) Lib. 6. n. 265. Qu. 11.

Sanch., Lugo, Coninc., Salmat., ec.,
: in tal caso di necessità, conforme la
nica non priva del sagramento dell'Eu-
a, così neppure priva del sagramento
penitenza, il quale da chi vuol comu-
i si dee prendere, sempre che si può,
servanza del precetto divino che vi è
metter la confessione alla comunione.
provano i suddetti aa., che validamente
aluno essere assoluto dal peccato senza
e assoluto dalla scomunica, giacchè non
a Chiesa, imponendo la censura, irri-
l valore de' sagramenti, i quali dipen-
dall'istituzione divina; ed in tanto lo
unicato, confessandosi, invalidamente
be assoluto dal peccato, perchè sarebbe
posto, essendogli proibito dalla Chiesa
cendere il sagramento; ma quando la
sità l'esime da tal proibizione, allora
amente e lecitamente riceve l'assolu-
sagramentale (1).
è detto in ultimo luogo, che se'l sa-
te celebra con coscienza di peccato mor-
senza la confessione, per causa della
sità, e perchè non ha a confessarsi, or-
il concilio, che dopo la celebrazione
primum confiteatur. E questo non è con-
, come dicea la propos. 38. dannata da
. VII., ma è vero e grave precetto. Sup-
dunque tal precetto, si dimanda per 1.
e s'intenda la parola *quamprimum*. Al-

Lib. 6. n. 265. Qu. III.

cuni l'intendevano, *cum sacerdos suo tempore confitebitur*; ma questa insulsa spiegazione anche fu condannata nella propos. 39. dallo stesso Pontefice. Altri l'intendevano, quando il sacerdote vuole di nuovo celebrare; ma quest'altra spiegazione anche è improbabile, mentre il concilio comanda la confessione precisamente dalla celebrazione, cioè ancorchè il sacerdote volesse astenersi per quel tempo dal celebrare. Altri poi troppo rigidamente dicono, intendersi subito che può aver il confessore, anche nello stesso giorno; così Wigandt e Concina. Ma colla sentenza comune giustamente dicono mons. Milante, Coninchio, Lugo, Escob., Viva, ed altri con La-Croix (il quale ne adduce anche di ciò una dichiarazione della s. c.), esser sufficiente, che'l sacerdote si confessi fra lo spazio di tre giorni, a somiglianza dell'obbligo c'hanno quei che sono assoluti in pericolo di morte dalla scomunica riservata, di presentarsi al superiore, *quam cito commode possint*, come si dice nel *c. Eos qui, de sent. excomm.* (sotto pena di ricadere nella censura), il qual obbligo anche s'intende ben soddisfarsi fra tre giorni; Lugo, Garzia, e Milante. E lo stesso corre per l'obbligo di portare i libri degli eretici a' vescovi; Sanch., Ugolino, e Sairo. Avvertono non però i dd. di sopra citati, che in qualche caso per accidente può esser tenuto il sacerdote a confessarsi nello stesso giorno, e forse nella stessa ora, v. g. se'l confessore dovesse presto andar lontano,

e se'l sacerdote avesse la stessa neces-
i celebrare nel giorno seguente, in cui
mancasse il confessore (1).
dimanda per 1. Se questo precetto ob-
quel sacerdote, che celebra, ricordan-
lel suo peccato dopo la consagrazione.
gano Vasqu., Pelliz., Lugo, e Diana,
gion della rubrica (*tit.* 18. *n.* 3. *e* 4.),
ale parlando di chi si ricorda prima di
are, dice, *tenetur confiteri quamprimum*;
rlando di chi si ricorda dopo la consa-
ne, non dice altro che *conteratur cum*
sito confitendi. Questa sentenza non pa-
probabile; ma è più comune, e forse
robabile la contraria di Suar., Molfes.,
la, Bonac., Regin., ec., perchè già s'av-
llora il caso supposto dal concilio, che
i celebra in peccato, e senza confessio-
anto più che in quel *confitendi* della
a facilmente sottintendesi la parola
primum, poco prima dalla rubrica già
(2).
dimanda per 3. Se questo precetto ob-
anche i sacerdoti, che celebrano sagri-
ente, o sia che hanno l'obbligo e la
dità di confessarsi, e celebrano senza
nfessione. Alcuni anche l'affermano; ma
ntenza vera e comunissima lo nega con
, Vasq., Lugo, Filliuc., Sayro, Moya,
erchè il precetto del concilio riguarda
ente coloro che in buona fede han ce-

Lib. 6. n. 266. v. Posito. (2) N. 267.

lebrato, acciocchè non differiscano la confessione col palliato pretesto della necessità di celebrare; ma non già i sacrilegj, a' quali un tal precetto non è profuturo; mentre chi disprezza il precetto divino, celebrando in peccato, più facilmente disprezza poi il precetto ecclesiastico di confessarsi quanto prima (1).

33. Si dimanda per 4. Se questo precetto di confessarsi *quamprimum* obbliga ancora i laici, che si comunicano per necessità prima della confessione. L'affermano Azor., Nav., Concina, e Tournely, dicendo, che per li secolari corre l'istessa ragione, che per li sacerdoti, ed è regola generale che, *ubi currit eadem ratio, ibi currit eadem legis dispositio*. Ma è comunissima e più probabile la sentenza opposta di Wigandt, Coninch., Suarez, Vasq., Laym., Bonac., Filliuc., Lugo, il quale asserisce, che la prima è comunemente ributtata. La ragione si è, perchè in verità non corre per i laici la ragione che vale per i sacerdoti; mentre i sacerdoti ordinariamente hanno maggior necessità di celebrare per evitar lo scandalo, che non hanno i secolari per comunicarsi (2).

34. Si dimanda per 5. Se chi sta in dubbio di trovarsi in grazia possa ricever la comunione. A questo dubbio abbiam risposto nell'opera (3), che, parlando per sè, chi sta in dubbio d'essere in peccato, non può comu-

(1) Lib. 6. n. 266. Qu. V. (2) N. 268.
(3) N. 432. et 375.

nicarsi. Nulladimeno meglio poi riflettendo, parmi, che debba rispondersi con maggior distinzione. Onde diciamo così. Se la persona dubita d'aver peccato o no mortalmente, allora lecitamente può accostarsi alla comunione senza premettere la confessione, o che'l dubbio sia negativo, o sia positivo (bastandole, per ricever più sicuramente il frutto del Sagramento, che solo premetta l'atto di contrizione); perchè il precetto dell'Apostolo, *probet autem seipsum homo*, per cui s'intende imposta la confessione, come ha spiegato il Tridentino, lega solamente coloro che sono conscii, cioè certi del peccato mortale commesso, e non ancor confessato, come ha dichiarato lo stesso concilio *sess.* 13. *cap.* 6., dicendo: *Ut nullus sibi conscius peccati mortalis ad Eucharistiam accedere debeat.* Sicchè il precetto della probazione, non comincia a possedere, se non dopo che l'uomo è fatto già conscio della sua colpa. Se all'incontro l'uomo è certo del peccato mortale commesso, allora non può comunicarsi se non è certamente provato colla confessione, perchè allora certamente possiede sovra di lui il precetto della probazione; ond'egli col dubbio negativo, o positivo, se ha ricuperato o no la grazia già perduta (v. gr. quando dubita se la confessione è stata nulla per disposizione, o giurisdizione, o se dubita della sua contrizione in caso ch'abbia necessità di comunicarsi), non può ricever la comunione, perchè allora fa contro il pre-

cetto che richiede la pruova, non solo probabile, ma certa, siccome è stato certo il peccato.

§. III.

Della disposizione del corpo.

58. *Chi è sordido esternamente, o leproso, vel menstruata, o s'accosta immodestamente. Il sacerdote che si comunica a modo di laico.*

5. Regolarmente parlando, per ricevere lecitamente la comunione (secondo il precetto della Chiesa nel *cap. Ex parte, de celeb. miss.*) si richiede il digiuno naturale, cioè che la persona non abbia preso niente di cibo, o di poto, dal punto di mezza notte. Il dubbio non però di aver trangugiato qualche cosa dopo la mezza notte, non impedisce la comunione, come si disse al *capo I. n.* 19., perchè (come ivi si provò) questo precetto non è già positivo di andare digiuno alla comunione, ma è negativo di non comunicarsi dopo d'aver rotto il digiuno, onde semprechè non è certo che'l digiuno è stato sciolto, non possiede già la proibizione, ma la libertà di chi vuol comunicarsi. E per questa ragione dicono comunissimamente Sanch., Lugo, Merati, Holzm., Croix, Salm., Quarti, Escob., Villalob., Trull., Fagund., ec., esser lecito fra molti orologj seguire l'ultimo, che suona l'ora di mezza notte: purchè non costi dell'errore; e purchè (ben soggiunge La-Croix) quest'ultimo orologio non sia tale, che per lo più erri, perchè allora la presunzione è, che sia falso (1). Ma qui si avverte, che il tempo di mezza notte non già termina, come vogliono i Salmaticesi ed altri, all'ultimo tocco dell'orologio, ma al primo,

(1) Lib. 6. n. 282.

siccome rettamente dicono Lugo, Sanchez, Tournely, ec., e di ciò ne sono stato assicurato da un peritissimo maestro d'orologj (1). Per la stessa ragione poi, perchè il precetto è negativo di non accostarsi alla comunione dopo aver preso cibo o poto, questo precetto, quantunque sia ecclesiastico, non ammette parvità di materia, com'è certo appresso tutti, checchè si dicano Gibert e Pasqualigo (2). A frangere questo digiuno, giusta le regole da' dd. assegnate comunemente, tre cose si ricercano. Che ciò, che si tranguggia, si prenda da fuori. 2. Chè si prenda per modo di comestione, o di bevanda. 3. Che la cosa presa abbia ragione di cibo, o di poto. Sicchè secondo la I. regola, per rompere il digiuno, dee prendersi qualche cosa dall'estrinseco, così Suarez, La Croix, Elbel, Sporer, ec. da s. Tommaso (3), il quale dice, che tutto quel che proviene dall'intrinseco, non può dirsi che si mangia, e perciò non offende il digiuno (4). Posto ciò, ben può comunicarsi, chi trangugiasse il sangue che scende dalla testa, o che esce dalle gengive, ancorchè lo facesse di proposito; così comunemente Suar., Laym., Bon., Cabassuz., Habert, Antoine, Salm., ec., checchè si dica Tourn.; perchè (come si è detto con s. Tommaso) ciocchè non si prende da fuori, non si dice, che si mangia (5).

(1) Lib. 6. n. 282. v. Num aùtem. (2) N. 278.
(3) In 4. dist. 8. q. 1. a. 4. q. 2.
(4) L. 6. n. 278. et 279. (5) N. 279. in fin. v. Secus vero.

Ma qui si fa il dubbio, se frange il digiuno chi volontariamente inghiottisce le reliquie di cibo rimaste nella bocca. Suar., Quarti, Henriqu., Castrop., Elbel, Coninch., ed altri affatto lo negano, dicendo, che tali reliquie moralmente si reputano come parte della comestione del giorno precedente; e par che molto aderisca a questa sentenza la rubrica del messale (*de defect. n.* 3.), mentre dice: *Si reliquiæ cibi remanentes in ore transglutiantur, non impediunt communionem, cum non transglutiantur per modum cibi, sed per modum salivæ.* Altri non però più comunemente, come Vasq., Laym., Bonac., Tournely, Roncaglia, Cabass., ecc., l'affermano, quando tali reliquie di proposito si trangugiano, perchè allora ciò ha ragione di nuova comestione; e di questa sentenza è anche san Tommaso (1) che dice: *Reliquiæ cibi remanentes in ore, si casualiter transglutiuntur, non impediunt communionem.* Dunque (secondo l'Angelico) se volontariamente s'inghiottiscono, impediscono di comunicarsi. Questa seconda sentenza sembra più probabile, benchè la prima non la stimo improbabile; ma perchè in ciò non dee andarsi troppo scrupolosamente, come ben avverte il p. Suar., volentieri abbraccio la sentenza del card. de Lugo, abbracciata ancora dal papa Benedetto XIV. nella sua opera della messa (2), che le reliquie già staccate da' denti, che si

(1) 3. p. q. 80. a. 8. ad 4.
(2) De sacr. miss. l. 3. c. 17.

terita, dicendo, che tali
giano per modo di saliva
37. E lo stesso dee dirsi
qua, con cui si lava la b
impediscono la comunior
no di proposito, ma noi
giano fuori d'intenzione;
Suar., Castrop., Tournel
mat., ec. con s. Tommas
dove dice: *Et eadem r*
aquæ, vel vini, quibus os
non trajiciantur in magnu
mistæ salivæ, quod vitai
stesso insegna la rubrica
cendum (cioè non frang
lavando os, deglutiatur
intentionem. Dunque se l'
per intenzione, già si fr
Non si dubita poi, che
chi si pone nella bocca c
chero o di mele prima c

emeute i dd. E lo stesso dicono di ta-
che cadendo nel fiume, o violentato
i, trangugiasse l'acqua, o altra cosa po-
(1).
la II. regola, a frangere il digiuno si
de, che si prenda qualche cosa per
di comestione, o di potazione; onde
nemente dicono Suar., Lugo, Concina,
nann, Roncaglia, Escob., Croix, Elbel,
ri (checchè si dicano alcuni pochi),
on offende il digiuno il tabacco preso
narici, ancorchè se ne trasmettesse a
qualche porzione nello stomaco; per la
ie suddetta, perchè tale trasmissione
per modo di comestione, ma di attra-
; almeno dice Benedetto XIV. nella
pera *de synodo* (2), ciò è permesso per
universale che vi è tra' fedeli. E qui si
li passaggio quel che il medesimo Pon-
ivi riferisce, cioè che Innocenzo X.
nocenzo XII. posero la scomunica a
rendesse tabacco nella chiesa del Vati-
e la stessa impose Urbano VIII. per
ese della Spagna; ma Benedetto XIII.
affatto queste proibizioni (3).
rimente il tabacco preso in fumo non
e il digiuno, come ancora comunemen-
egnano Suar., Villal., Trullench., Sal-
Aversa, Holzmann, Viva, Croix, Spo-
ec. col medesimo Benedetto XIV. (4),
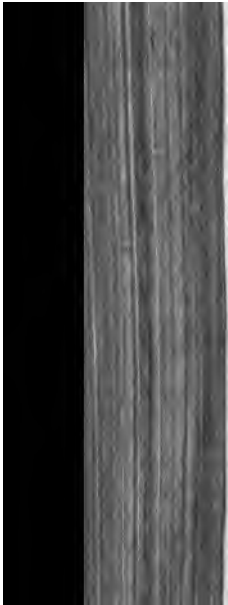
Lib. 6. n. 279. v. Idem. (2) Lib. 7. c. 65.
Lib. 6. n. 180.
De sacr. miss. L 3. c. 17.

trisce in qualche modo
zione più comunemente
la negano Escob., Prepos
Sporer, Renzi, Tamb., I
gione è, perchè il fum
modo di cibo, come si
gola, nè per verità è cib
o manducabile, ch'abb
proibire; secondo il com

40. Parimente neppure
tabacco, o gli aromi mas
ne rigetta fuori il sugo
che comunemente Lugo,
Sporer, Coninch., Prep
mat., Viva, Renzi, ec., c
le vuol sostenere, che c
dette cose, sempre se ne
allo stomaco; e da ciò a
che si rigettino poi le fl
il card. de Lugo, che p
non è necessario, che'l

alla bocca allo stomaco corrispondono.
corre, come dicono Tannero, Lugo,
., Tamb., Viva, ec., ancorchè si tran-
mischiato colla saliva qualche poco di
(purchè non si faccia a posta); perchè
ciocchè s'inghiottisce, non si trasmet-
r modo di cibo, ma di saliva. Anzi Lo-
scusa, ancorchè se ne trangugiasse
he granello intiero; ma giustamente ciò
'ammettono Bonac. e Tamburrino. Al-
nti poi sarebbe, se s'inghiottisse qual-
minima particella mischiata insensibil-
e colla saliva, perchè allora veramente
smetterebbe per modo di saliva. Del re-
utti convengono, che una tale mastica-
è indecente alla comunione; onde non
mune da colpa veniale, se non v'è qual-
causa che la scusi (1).
ogliono Suarez, Fagundez, Tambur., ec.,
neppure franga il digiuno l'acqua tra-
data allo stomaco per le narici, come si
tto del tabacco. Ma io ciò non l'ammet-
e taluno di proposito volesse ciò fare:
ntendo così dell'acqua, come del tabacco,
ogni altra cosa digeribile: perchè sebbe-
'azione in sè non è potativa o manduca-
, ma solamente attrattiva, nulladimeno
ndo ella si fa di proposito, e s'ordina
a persona a trasmetter nello stomaco il
o o cibo, allora per equivalenza veste mo-
nente la ragione di potazione o mandu-

) Lib. 6. n. 280. dub. 3.

sentono sulla lingua, queste debbono sputarsi; ma all'incontro non v'è obbligo di far diligenza d'estrarle da' denti, ancorchè prevedasi, che s'inghiottiranno, se non si estraono; mentre quest'obbligo sarebbe troppo soggetto agli scrupoli; e questo propriamente par che voglia dir la rubrica di sopra riferita, dicendo, che tali reliquie si tranguggiano per modo di saliva (1).

37. E lo stesso dee dirsi delle reliquie d'acqua, con cui si lava la bocca, le quali anche impediscono la comunione se s'inghiottiscono di proposito, ma non già se si tranguggiano fuori d'intenzione; così comunemente Suar., Castrop., Tournely, Holzmann, Salmat., ec. con s. Tommaso nel luogo citato, dove dice: *Et eadem ratio est de reliquiis aquæ, vel vini, quibus os abluitur, dummodo non trajiciantur in magna quantitate, sed permistæ salivæ, quod vitari non potest.* E lo stesso insegna la rubrica dicendo: *Idem dicendum* (cioè non frangersi il digiuno) *si, lavando os, deglutiatur stilla aquæ præter intentionem.* Dunque se l'acqua s'inghiottisce per intenzione, già si frange il digiuno (2). Non si dubita poi, che rompe il digiuno, chi si pone nella bocca qualche cosa di zucchero o di mele prima della mezza notte, e dopo quella poi l'inghiottisce. Lo stesso corre di chi trangugiasse il sangue succhiato dal dito, o le lagrime scorse dagli occhi; così

(1) Lib. 6. n. 279. (2) N. 279. dub. 2.

comunemente i dd. E lo stesso dicono di taluno, che cadendo nel fiume, o violentato da altri, tranguglasse l'acqua, o altra cosa potabile (1).

Per la II. regola, a frangere il digiuno si richiede, che si prenda qualche cosa per modo di comestione, o di potazione; onde comunemente dicono Suar., Lugo, Concina, Holzmann, Roncaglia, Escob., Croix, Elbel, ed altri (checchè si dicano alcuni pochi), che non offende il digiuno il tabacco preso per le narici, ancorchè se ne trasmettesse a caso qualche porzione nello stomaco; per la ragione suddetta, perchè tale trasmissione non è per modo di comestione, ma di attrazione; almeno dice Benedetto XIV. nella sua opera *de synodo* (2), ciò è permesso per l'uso universale che vi è tra' fedeli. E qui si noti di passaggio quel che il medesimo Pontefice ivi riferisce, cioè che Innocenzo X. ed Innocenzo XII. posero la scomunica a chi prendesse tabacco nella chiesa del Vaticano; e la stessa impose Urbano VIII. per le chiese della Spagna; ma Benedetto XIII. tolse affatto queste proibizioni (3).

Parimente il tabacco preso in fumo non frange il digiuno, come ancora comunemente insegnano Suar., Villal., Trullench., Salmat., Aversa, Holzmann, Viva, Croix, Sporer, ec. col medesimo Benedetto XIV. (4),

(1) Lib. 6. n. 279. v. Idem. (2) Lib. 7. c. 65.
(3) Lib. 6. n. 180.
(4) De sacr. miss. l. 3. c. 17.

cazione; poichè già v'interviene così la materia potabile o manducabile, come l'azione atta a conseguir lo stesso fine che ha la potazione e la manducazione (1). Altrimenti poi, se si tramandasse a caso qualche cosa allo stomaco. E lo stesso dicono communemente Navarr., Suar., Lugo, Habert., Conc., Ronc., Salmat., ec., di ciò che si trangugiasse per modo di respirazione, v. g. un poco di polvere sparsa dal vento, un moschino, una goccia di pioggia, e simile: se ciò si trangugia a caso, non frange il digiuno; ma lo frange, se si fa di proposito, perchè allora diventa vera manducazione, o sia potazione (2).

42. Per la III. regola, a frangere il digiuno si richiede, che la cosa abbia ragione di cibo, o di poto. Quindi si domanda, se l'inghiottir capelli, unghie, pietre, legni, carta, e simili, impedisca la comunione. Altri universalmente lo negano, come Ledesma, Busemb., Diana, Renzi, ec., avvalendosi della regola poco anzi detta, cioè che tali cose non han ragione di cibo, almeno perchè secondo l'uso non sono riputati cibi. Altri all'incontro, come Laymann, Castrop., Wigandt, Ronc., e Salmat., universalmente l'affermano, dicendo, che la riverenza alla comunione esige, che prima di lei niente si tramandi allo stomaco. Ma la sentenza più comune, e che più mi piace, di Lugo, Concina, Tournely, Escob., Holzmann, Viva, Sporer e d'altri, distingue,

(1) Lib. 6. n. 280. v. dub. 3. (2) Ibid.

e dice, che non rompono il digiuno quelle cose, che non sono digestibili, conforme sono i capelli, il metallo, il cristallo, l'unghie, ed i fili di seta o di lana, perchè queste cose nè nutriscono, nè hanno alcuna ragione di cibo. Citano gli avversarj contro ciò s. Tommaso, ma noi abbiam provato nell'opera, che s. Tommaso in ciò non è contrario, almeno non è apertamente contrario (1).

3. All'incontro ben frangono il digiuno tutte le cose che posson digerirsi, cioè quelle che alterandosi nello stomaco posson convertirsi in sostanza dell'uomo, come sono la carta, la paglia, i fili di lino, le polveri medicinali: la cera, perchè questa ordinariamente ritiene qualche cosa di mele: e lo stesso dicono Lugo, Wigandt, Escob., Viva, e Mazzot., della terra o sia creta che soglion mangiar le donne, mentre in quella sempre si trova (come dicono) qualche cosa alterabile nello stomaco e nutritiva (2).

4. Si noti per 1., che l'accostarsi alla comunione subito dopo aver mangiato (s'intende dopo la mezza notte), ma senza dormire, o senz'aver digerito il cibo, ciò non impedisce la comunione a riguardo del precetto del digiuno, come insegnano comunemente Suar., Giovenin., Bon., Soto, Nav., ec. Del resto ben avvertono Tournely e Concina con s. Tommaso (3), che alle volte conviene astenersi dalla comunione a causa del torpore

(1) Lib. 6. n. 281. (2) N. 281. v. Si vero.
(3) 3. p. q. 80. a. 8. ad 5.

48. Si dimanda per 2. Se cl
to pochi giorni prima per
nuto a prendere il Viatic
il pericolo della morte. Al
più comune lo negano, ar
nione sia preceduta per ott
mann, Suar., Conc., Ronca
perchè (come dicono) gi
quella comunione bastante
recchiata alla morte, onde
al fine del precetto. Quest
cientemente probabile, alm
Suarez e Lugo quando il p
te accade naturalmente,
tempo della comunione fatt
to moralmente a sovrastar
più probabilmente l'afferm
strop., Con., Tourn., Hab.,
perchè questo precetto (ch

ch'egli cominci ad obbligare. Nè vale a dire, che con quella comunione già si è soddisfatto al fine del precetto, perchè se ciò bastasse, basterebbe ancora per adempire il precetto pasquale, che uno si comunicasse nel giorno precedente alla domenica delle palme; ma ciò non può dirsi (1).

49. Si dimanda per 3. Se chi si è comunicato la mattina per divozione, debba o possa prendere il Viatico, succedendo il pericolo della morte. Vi sono tre sentenze. La prima dice, ch'è tenuto, affin di soddisfare il precetto. La 2. dice, che non è tenuto, ma può comunicarsi; così Roncaglia, Gobato, Anacl., ec. La 3. dice, che non è tenuto, nè può comunicarsi, essendo la pratica della Chiesa, che niuno si comunichi nello stesso giorno due volte. Benedetto XIV. nel luogo citato (2) dice, che di queste sentenze può il parroco seguitare quella che più gli piace, onde le dà tutte e tre per probabili. Del resto fra tutte a me pare più probabile la sentenza del cardin. de Lugo, il quale distingue e dice, che nel morbo violento, v. gr. di ferita, o di caduta, ben può l'infermo comunicarsi; ma non già nel morbo naturale, perchè colui che si è comunicato nella mattina, ed è già entrato nell'infermità (la quale nello stesso giorno poi si scopre mortale), moralmente ha presa la comunione per la morte, stando

(1) Lib. 6. n. 285. dub. 2.
(2) De Synodo l. 7. c. 12.

già moralmente costituito nel pericolo di morte, che già vi era, ma non si era manifestato. E lo stesso dee dirsi col p. Suarez dell'apoplessia, mentre questo morbo si giudica allora, che già esisteva disposto nelle sue case (1). S'avverta con Viva ed i Salmaticesi ec., che se l'infermo facilmente può ricevere il Viatico col digiuno nel giorno seguente, è tenuto ad aspettare; purchè frattanto non vi fosse pericolo di morte: o se non potesse osservarsi il digiuno anche nel domani, senza omettersi la medicina opportuna: o pure se dovesse portarsi il Sagramento nel mezzo della notte. Del resto giustamente dicono Soto, Navar., Filliuc., Salmat. ed altri comunemente, che in ciò non dee andarsi scrupolosamente, mentre il concilio costanziense *sess.* 13. assolutamente esime i moribondi della legge del digiuno (2).

50. Si dimanda per 4. Se'l sacerdote dando il Viatico possa alcuna volta per giusta causa tralasciar le parole: *Accipe, frater, Viaticum Corporis etc.* Lo negano Clericato, Tambur., Quarti ec., per ragione che'l rituale romano ciò espressamente lo prescrive; e Paolo V. parlando delle rubriche nel rituale prescritte, dice: *Inviolate observent.* Ciò non ostante probabilmente lo permettono il p. de Aless. (*de monialib.*), Tonellio e Pasqualigo, nel caso che l'infermo, prendendo la comunione per modo di Viatico, l'avesse a prendere con

(1) Lib. 6. n. 285. dub. 3. (2) Ibid. v. Hic autem.

gran tristezza e perturbazione d'animo; poichè a soddisfare il precetto non è necessaria l'intenzione d'adempirlo; ma basta, che si ponga l'opera comandata, come si disse al *capo II. n.* 29. In quanto poi al rituale, rispondo, che quel precetto non riguarda tutte le cose ivi descritte, ma quelle sole, *quas ecclesia, et probatus usus antiquitatis statuit*, come parla la Bolla. Almeno non può dirsi, che'l precetto di proferire le mentovate parole induca obbligo grave, ma solo veniale, dal quale può scusare ogni giusta causa, quale sarebbe quella di sopra addotta (1).

Si dimanda per 5. Se'l sacerdote possa celebrare non digiuno, affin di amministrare il Viatico. L'affermano probabilmente Concina, Major e Fernand., e questa sentenza l'ammettono già per probabile Lugo, Fill., Escob., Viva, ec., perchè in tal caso (come dicono) dee preferirsi il precetto divino, che obbliga l'infermo a prendere il Viatico, all'ecclesiastico, che obbliga il sacerdote ad astenersi dal celebrare dopo rotto il digiuno. Ma comunissimamente e più probabilmente lo negano Soto, Silv., s. Anton., Suar., Lugo, Nav., Busemb., Salmat., Tournely, ec., perchè il precetto di non celebrare dopo la comestione anch'è divino in sostanza, per ragion della riverenza dovuta al sagramento. Nè vale a dire, che lo stesso precetto il quale permette all'infermo di comunicarsi senza il di-

(1) De Syn. l. 7. c. 12. dub. 4.

giuno, permette ancora al sacerdote non digiuno di celebrare, acciocchè l'infermo si comunichi; perchè si risponde, che in tanto l'infermo non digiuno può comunicarsi, perchè in esso concorrono in tal caso così il precetto ecclesiastico del digiuno, come il divino, che dee preferirsi; ma il sacerdote, che viene obbligato dall'unico precetto di non celebrare senza il digiuno, non può egli violare il precetto, affinchè l'infermo adempia il suo obbligo (1).

52. Abbiamo parlato del Viatico; passiamo ora a parlare degli altri casi, in cui può prendersi l'Eucaristia senza il digiuno. Per II. può prendersi senza il digiuno, quando v'è pericolo, che'l sagramento perisca, o pure sia maltrattato. Ed allora se manca il sacerdote, può sumerlo anche il laico; e può lecitamente il sacerdote benanche darlo a' laici non digiuni, come dicono Suar., Vasq., Lugo, e Busemb. (2).

53. Per III. quando vi fosse pericolo di scandalo, se la persona lascia di comunicarsi, o di celebrare. Ond'è, che se un sacerdote nel mentre celebra si ricorda di non esser digiuno, s'è dopo la consagrazione, allora è certo che dee proseguire a celebrare, perchè non può lasciare il sacrificio imperfetto, come diremo nel numero susseguente; ma quando se ne ricorda prima della consagrazione, dev'egli lasciar la messa; sempre che può sen-

(1) Lib. 6. n. 286. (2) N. 287.

za scandalo, o nota d'infamia, come dicono tutti con s. Tommaso (1). Dice qui nondimeno il p. Concina con alcuni altri, che di rado può avvenire un tale scandalo, mentre quello facilmente può ripararsi, col dichiarare la persona di aver presa alcuna cosa inavvertentemente. Ma all'incontro s. Bonav. Soto, Ang., Regin., ec., dicono, che'l sacerdote non mai dee lasciar la messa incominciata, quando celebra in pubblico, perchè quasi mai allora può lasciarla senza scandalo. E lo stesso sente il Continuat. di Tournely (a cui m'unisco), dicendo, che sempre può temersi lo scandalo, purchè il celebrante non fosse di nota, o almeno di presunta probità (2).

Per IV. quando dee perfezionarsi il sacrificio. Il che può succedere in più modi: 1. Se'l sacerdote si accorge, che in vece di vino ha presa acqua, ed allora può egli o consagrare una nuova ostia insieme col vino, come vogliono molti doversi fare; o pure può consagrare solamente il vino, come ammettono altri: e l'una e l'altra sentenza dice la rubrica (*de defect. c. 4. n.* 5.) essere probabili, se si sta in pubblico. Avvertono Lugo, Tambur. e Concina, che se'l sacerdote s'accorgesse dell'errore, mentre già tiene l'acqua in bocca, dee allora inghiottirla, non già rigettarla con pericolo di rigettare insieme qualche frammento dell'ostia. Di più avver-

(1) 3. p. q. 83. a. 6. ad 2.
(2) Lib. 6. n. 287. v. 3. Si grave.

tono Coninch., Laym., Salmat., e Busemb., che se il sacerdote di ciò si avvede, quando è già entrato in sagristia, allora dee omettere di far la nuova consagrazione. Che se poi dentro la messa dopo la sunzione, o dopo la consagrazione dubitasse della materia del vino, dicono Tambur., Sporer e Mazzotta, che dee presumer la materia atta, dicendo, che il possesso sta per la sostanza del vino. Ma dicono meglio Pasqual., Gobato, Aversa e La-Croix, che semprechè v'è prudente dubbio, e può aversi altro vino fra non molto tempo, dee quello aspettarsi e consagrarsi, mentre non può già dirsi, che il possesso stia per quel vino del quale già si dubita se sia vino, ma più presto possiede il precetto di fare il sagrificio intiero. Essendovi nonperò tal dubbio, dico, che questo secondo vino dee consagrarsi sotto la condizione, se la prima materia non sia stata consagrata, altrimenti anche s'incorre il pericolo di fare il sagrificio mutilato (1). 2. Dee perfezionarsi il sacrificio dal sacerdote non digiuno, se accade, che'l celebrante venga meno dopo la consagrazione, poichè allora è tenuto un altro sacerdote (se vi è) anche non digiuno a far intiero il sagrificio (2). 3. Se dopo la consagrazione anche d'una sola specie si ricorda il celebrante di non esser digiuno. perchè allora è tenuto a compir la messa: *dopo*, perchè se prima, è tenuto a

(1) Lib. 6. n. 288., et etiam 206. v. Quod vinum.
(2) Cit. n. 288. ad II.

asciarla, semprechè può senza scandalo o infamia, come abbiamo detto nel numero antecedente (1). 4. Se dopo l'abluzione avverte il sacerdote d'esser rimaste alcune reliquie dello stesso sacrificio, come si disse al *num.* 5. (2). Dicono Bonac., Filliuc., ed altri, che quando dopo la sunzione del sangue fosse rimasta nel calice la particola dell'ostia, o pure fosse restata attaccata al palato, è più decente prenderla coll'abluzione, che accostarla col dito al labbro del calice, e così sumerla; ma la rubrica non fa questo scrupolo; ben'ella permette di far l'uno e l'altro. Del resto è certo, che'l prendersi l'ostia insieme coll'abluzione così da' sacerdoti, come da' laici, non offende la legge del digiuno, perchè quantunque il vino dell'abluzione si trangugiasse prima dell'ostia, una tal sunzione si ha moralmente per una, come insegna Bened. XIV. (3), e comunemente dicono Lugo, Suar., Vasq., Laym., Castr., Con., Bonac., Holzm., Croix, Salmat. ec. (4).

5. Per V. è lecito celebrare senza il digiuno per evitare il pericolo di morte, come ammettono Silvest., Diana, Salmat., ec., purchè ciò non si esiga in disprezzo della Chiesa. Ammettono anche similmente Silvestro e Diana il poter celebrare per timor della morte senza le vesti sagre e senza altare, di-

(1) Lib. 6. n. 287. v. Si sacerdos, et n. 288. ad III.
(2) N. 288. ad IV.
(3) L. 6. de sacr. missæ n. 2. c. 22.
(4) Ibid. ad V. cum seq. v. Dicunt.

cendo, che'l precetto della Chiesa non obbliga con tanto peso. Ma giustamente queste due opinioni non le ammettono Suarez, Tamb., Tourn., Merati, Ronc., Conc., Gaet., Sanch., Castrop., ec., ancorchè avesse a celebrarsi per dare il Viatico, come soggiungono Lugo, Dicast. e Bened. XIV. (1), perchè (come ben avverte La-Croix) in pratica le sentenze contrarie difficilmente possono esser lecite, mentre difficilmente nel celebrare così può evitarsi il disprezzo, come confessano gli stessi Laymann ed Escobar, o almeno lo scandalo, e la grave irriverenza, sicchè v'entra il precetto naturale almeno della riverenza dovuta al sagrificio, dal quale precetto non iscusa il timor della morte (2).

56. Pro complemento hujus materiæ, nempe dispositionis ad communionem, quæritur 1. An pollutio habita eadem communionis die impediat ab illa. Distinguendum: si pollutio fuit voluntaria, absolute loquendo, per se non impedit (modo præcesserit, intellige, debita confessio) ut omnes concedunt; communiter tamen dd. docent, teneri pœnitentem sub veniali abstinere ea die a communicando, propter reverentiam sacramento debitam; ita Lugo, Salmat., Conc., Viva ec. ex d. Thoma (3), qui tamen excepit: *Nisi magna necessitas urgeret*: quod intelligitur, ut recte

(1) De sacr. missæ 3. c. 19. n. 6.
(2) Lib. 6. n. 289.
(3) In 4. dist. 9. q. 1. a. 1. q. 2 ad 2.

ajunt Bon., Led., Gran., Salmat., Viva et alii passim, nempe si scandalum, vel alia justa causa communionem exigat, *prout prudenti confessario videbitur*, uti loquitur rubrica missalis (*De defect. n.* 9.). Si vero pollutio fuerit involuntaria, etiam communiter docent s. Bonaventura, Ger., Nav., Laym., Soto, Suar., Vasq., Salmat., et alii plures cum rubrica *loco cit.*, nullam esse obligationem abstinendi a communione; modo nulla fuerit relicta, et adhuc perseveret perturbatio mentis, orta ex delectatione ante habita, vel ex turpi imaginatione pollutionem concomitante; cum hujusmodi enim perturbatione accedere, communiter non excusatur a veniali, nisi adsit aliqua justa causa necessitatis, aut devotionis, ut recte limitant Castrop., Sanch., Gers. Laym., Holzm., Salm., et alii cum d. Thoma *loco cit.*, ubi ait: *Si necessitas immineat, vel devotio exposcat, talis non impeditur*. Vel nisi homo conetur quantum potest perturbationem illam repellere, et media adhibere ut devote accedat, prout rationabiliter docent omnes aa. mox supra relati cum p. Suarez, qui pro hac re affert s. Justinum dicentem: *Non est æquum propter hanc involuntariam passionem abstinere a mysteriis* (1).

57. Quæritur 2. An copula conjugalis a communione impediat. Quidquid aliqui dicant, communiter dd. tradunt non excusari a ve-

(1) Lib. 6. n. 272.

niali propter indecentiam, qui ad Eucharistiam accedit eadem die qua copulam habuit causa voluptatis; ita s. Anton., s. Bon., Sanchez, Suar., Tourn., Salmat. cum s. Thoma (1) ex d. Gregorio in c. *Vir.* 7. *caus.* 3. *q.* 4., qui ait: *Cum vero non amor ob procreandas soboles, sed voluptas dominatur in opere, tunc prohiberi debet, ne accedat ad hoc sacramentum.* Recte vero dicunt Sanch., Antoine et Salmat. cum aliis, quod a prædicta culpa excusat quævis causa honesta, puta solemnitas, sive indulgentia eadem die occurrens, evitatio scandali aut notæ, specialis devotio ec. Si autem copula fuerit absque culpa, v. gr. ad prolem gignendam, tunc quamvis sit congruum ad aliam diem communionem differre, nulla tamen est obligatio ab illa abstinere; quia procreatio sobolis, cum sit actus omnino honestus, satis reparat indecentiam, ut communiter dicunt s. Thomas *loco citat.*, Lugo, Sanch., Conc., Petrocor., Salmat., etc. ex d. Gregorio supra relato. Nec obstat textus in c. *Sciatis* 33. *qu.* 4., ubi d. Hieronymus docet abstinendum; nam respondet Angelicus (2), ibi sermonem fieri tantum de altaris ministris conjugatis, quales sunt Græci (3). Item communiter docetur de conjuge reddente debitum, nempe quod iste tantum causa consilii abstinere potest a communione, sed non tenetur, ita s. Thom.

(1) 3. p. q. 8. a. 7. ad 2.
(2) In 4. d. 32. q. 1. a. 1. ad 1.
(3) Lib. 6. n. 273. v. Si vero.

s. Bonav., s. Anton., Albert., M. Dion., Cartus., Sotus, Palud., Suar., etc. Et sic pariter docuit sanctus Franciscus Salesius (1), sic dicens: *A Dio non piaceva nell'antica legge, che i creditori esigessero ciò ch'era loro dovuto ne' giorni di festa, ma non vietò, che i debitori non rendessero il loro debito. È cosa indecente il sollecitare il pagamento del debito matrimoniale nel giorno della comunione; ma non istà male, anzi è cosa meritoria il pagarlo. Quindi è, che per rendere questo debito, non deve alcuno esser privato della comunione, se la desidera. È certo, che nella primitiva Chiesa i cristiani si comunicavano ogni giorno, ancorchè fossero maritati, ed avessero la benedizione della generazione de' figli.* Idemque videtur clare docuisse adhuc d. Augustinus (*super psalm.* 149.) dicendo: *Si non exigis, redde; pro satisfactione perfecta Deus tibi computabit, si reddis quod debetur uxori.* Et revera, si reddere debitum conjugale est actus virtutis, cur a communione impediet? (2). Hinc si confessarius rogatur ab uxore, quid agere debeat, si in die communionis vir debitum ab ipsa petat; sapienter docent Suarez, Laymann, et Sanchez, respondendum, quod si mulier frequenter communionem suscipit, reddat et communicet; si autem raro, ipsa virum precetur, ut pro illa die abstineat; at si rogatio non proficit, adhuc communicet, nisi ex redditione magnam

(1) Introduz. alla vita div. p. 2. cap. 20.
(2) Lib. 6. n. 274.

patiatur perturbationem, et ipsa non conetur repellere (1). Debitum autem reddere in die communionis post ipsius acceptionem excusatur ab omni culpa. Petere vero post communionem, alii dicunt esse veniale, et quidem probabiliter, nisi justa subsit causa; sed communius Sanch., Nav., Victor. et Tamb., sentiunt, id esse tantum consilii (2).

58. S'appartiene anche alla disposizione del corpo il non accostarsi alla comunione con qualche lordura notabile esterna, e che facilmente può togliersi; perchè s'è occulta, o è perpetua, e non volontaria, come sarebbe la lebbra, o la rogna; questa non impedisce, come dicono i dd. comunemente. Si noti non però, che'l sacerdote lebbroso, o che ha altro morbo che porta orrore, è proibito di celebrare, come si dice nel *cap. Tua nos, de cler. ægrot., pro scandalo, et abominatione populi,* come parla il testo; onde in segreto questi ben può celebrare (3). An vero mulieres tempore menstrui valeant communicare. Dice Suarez, che queste son obbligate sotto colpa veniale a differir la comunione, se comodamente possono. Ma comunemente, e più probabilmente ciò essere solamente di consiglio sentono Palud., Alense, Castrop., Salmatic., e Laym., da san Gregorio (appresso Laymann), che, parlando di tale donna, dice: *Si ex veneratione magna percipere non præsumit, laudanda est; sed si*

(1) Lib. 6. n. 274. v. Quid autem.
(2) Ibid. v. Die autem. (3) N. 275.

percipiat, non judicanda. Alle femmine, che s'accostano alla comunione immodestamente, v. g. col petto scoverto, ben dice il p. Concina, che dee negarsi la comunione. Inoltre, conviene, che chi si comunica, deponga le armi (1). Di più si noti, che il sacerdote, il quale si comunica a guisa de' laici per infermità, o per altra causa, dee tener la stola sopra ambedue le spalle; e ciò fu ordinato nel concilio bracarense sotto pena di scomunica, come si legge nel *cap. Ecclesiastico*. 9. *rist.* 23.: dicono Azor., Turrian., e Tamb., che tal decreto è andato in desuetudine; onde oggidì non vi riconosco in ciò alcun obbligo. Nondimeno più comunemente e giustamente Suarez, Gavant., Bonac., Barb. ec., non già lo condannano di colpa mortale, ma bensì di veniale; tanto più che tal cerimonia espressamente si prescrive dalla rubrica: *Sacerdotes vero cum stola communicent* (2).

Punto Quarto

Del sagrificio della messa.

59 *Si rimette a quel che si è detto nell'*Esame degli ordinandi. *È lecito ricever lo stipendio anche a' ricchi.*
60. *Chi riceve per una messa più stipendj.*
61. *Quale si stima il giusto stipendio.*
62. *Può esigersi maggior della tassa, ma può proibirsi il minore. Chi si contenta del minore, se possa diminuir le messe.*

(1) Lib. 6. n. 275. v. An vero, et v. Congruum.
(2) N. 276.

59. Dell'Eucaristia come sagrificio se n'è parlato bastantemente nell'*Esame degli ordin.* al *n.* 142. Solamente noteremo qui più diffusamente alcune cose speciali circa lo stipendio, e circa l'applicazione della messa. E

per prima circa lo stipendio, che'l ricevere lo stipendio nel celebrar le messe sia lecito, da niuno si dubita; mentre, come dice san Tommaso (1), *Sacerdos non accipit pecuniam quasi pretium consecrationis, sed quasi stipendium suæ substentationis*. E perchè anche i ricchi son degni di mercede, quando pongono qualche opera degna di prezzo, perciò anche i sacerdoti non poveri lecitamente possono esigere lo stipendio, come comunemente (contro Gaetan. e Silvest.) insegnano Soto, Gersone, Suar., Tournely, Concina, ed altri (2). Che poi non sia simonia dir la messa principalmente per lucrare lo stipendio, ne parlammo al *capo IV. n.* 45., e dicemmo che no, per la stessa ragione di san Tommaso di sopra riferita, perchè tale stipendio non si riceve come paga della cosa spirituale, ma come sostentamento della persona che impiega l'opera sua corporale nel celebrar la messa.

60. Si notino per 1. le due proposizioni dannate da Alessandro VII. La prima *n.* 8. diceva: *Duplicatum stipendium potest sacerdos pro eadem missa licite accipere, applicando petenti partem etiam specialissimam fructus ipsimet celebranti correspondentem; idque post decretum Urbani VIII.* E la ragione si è di questa prima condanna, perchè l'applicazione del frutto specialissimo è molto incerta, poichè, sebbene molti dd. l'ammettano, molti

(1) 2. 2. q. 10. a. 2. ad 2.
(2) Lib. 6. n. 316. et 317.

nondimeno, come Laym., Lugo, Suar., Vasq., Tamb. ecc., la negano. La seconda proposizione dannata *n.* 10. dicea: *Non est contra justitiam pro pluribus sacrificiis stipendium accipere, et sacrificium unum offerre; neque etiam est contra fidelitatem, etiamsi promittam cum juramento danti stipendium, quod pro nullo alio offeram.* E la ragione della condanna di questa seconda è, perchè, sebbene è più probabile la sentenza di Gonet, Habert., Petrocor., Pignatel., Tournely, Conc., Cano, Salm. ecc., e per essi è anche s. Tommaso (1), che la messa sia di valore infinito intensivamente, perchè il sagrificio dell'altare è lo stesso che quello della croce, il quale fu già di valore infinito; nondimeno quantunque la messa sia d'infinito valore in se stessa, è però di valore finito in quanto all'effetto, perchè è finita la capacità dell'uomo per cui si offerisce, onde ciascuno secondo la sua capacità ne riceve il frutto. Ma ciò non ostante anch'è probabile la sentenza contraria di san Bon., Scoto, Palud., Ronc., Soto ecc., i quali dicono, che la messa ha valore così intensivamente, come estensivamente finito; di modo che quando è applicato a molti, meno giova a ciascuno, che quando ad uno solo si applica (2).

61. Si noti per 2., che la tassa del giusto stipendio della messa non dee computarsi quanto è il vitto d'un giorno, come dicono Gae-

(1) 3. p. q. 79. a. 5. (2) Lib. 6. n. 312.

tano e Soto, mentre il sacerdote in dir la messa non v'impiega se non piccola parte del giorno; ma è quello che viene determinato o dal sinodo, o dalla consuetudine, o dal vescovo del luogo, come dicono comunemente Suar., Busemb., Conc., Tamb. ecc.; e così ha dichiarato la s. c. (1). Ed a questa tassa debbono stare anche i regolari, come ancora dicono comunemente Vasq., Mol., Concina, e Viva, con un'altra dichiarazione della s. c. (2). Per lo che rettamente dice Roncaglia, che se'l testatore lascia messe da celebrare, senza tassar la limosina, debbono quelle soddisfarsi secondo la tassa comune, o tassarsi dal vescovo secondo l'uso del luogo, come anche ha dichiarato la sacra congr.; avendosi per altro riguardo alla ricchezza, o pure alla tenuità dell'eredità (3).

Si noti per 3., che, quantunque i sacerdoti non possano esigere lo stipendio maggiore della tassa, nulladimanco non proibisce la consuetudine, nè può proibire il vescovo di riceverlo maggiore, se spontaneamente viene loro offerto, come rettamente dicono Less., Lugo, Suar., Bonac. ecc., con un decreto della s. c. (4). All'incontro ben può il vescovo proibire, che non si riceva stipendio minore del giusto prezzo, almeno infimo, qual è nelle nostre parti il valore d'un carlino o sia d'un giulio, come dichiarò la s. c. del concilio, e come insegnano

(1) Lib. 6. n. 319.
(2) N. 320.
(3) Ibid. dub. 5.
(4) Ibid. dub. 2.

ivi: *Nam pactum turpe, vel rei turpis nullam obligationem inducit.* Ed in verità questi soli patti si riprovano dal Tridentino (*sess. 22. decr. de observ. in cel. miss.*) circa le limosine delle messe, mentre ivi si ordina, che i vescovi proibiscano *importunas atque illiberales eleemosynarum exactiones*; si dice *illiberales*, cioè quelle che non sono date spontaneamente, ma per l'importunità di chi le esige (1).

65. Si noti per 5., che se taluno riceve la limosina della messa, non può darla a celebrare ad altri, con ritenere parte dello stipendio. Ciò fu stabilito con un decreto della s. c. del concilio approvato da Urbano VIII., e confermato da Innoc. XII. (si legga il decreto nel catalogo in fine di questo capo al *n.* 88. *decr. III.*). Indi fu dannata da Alessandro VII. la propos. 9., la quale diceva: *Post decretum Urbani potest sacerdos, cui missæ celebrandæ traduntur, per alium satisfacere, collato illi minori stipendio, alia parte stipendii sibi retenta.* E ciò diceano questi aa. col falso supposto, che'l decreto d'Urbano non fosse stato accettato. Ultimamente poi Bened. XIV., a' 30. di Giugno 1741., nella sua bolla *Quanta cura*, impose la sospensione *ipso facto* riserbata al papa per i chierici, e la scomunica papale per i laici che ciò facessero. Diceano poi molti dd., che il sacerdote che fa ciò, sebbene pecchi, non è però

(1) Lib. 6. n. 320. v. dub. 4.

tenuto alla restituzione della parte che si ritiene; così Suar., Nav., Vasq., Bonac. ecc.; e Viva dice, non essere tale opinione priva di probabilità, mentre chi riceve lo stipendio già n'acquista il dominio, ed all'incontro già per altri soddisfa alla messa. Ma questa opinione, dopo la suddetta proposizione dannata, par che non possa più sostenersi; e perciò dopo la detta condanna comunemente dicono Vidal, Coreglia, Croix, Spor., Holzm., Conc., Tourn., e Mazzotta, che il sacerdote è obbligato alla restituzione; perchè quantunque egli acquisti il dominio della limosina, nondimeno l'acquista secondo la volontà di coloro che la danno; e chi dà la limosina, non solo vuole la messa, ma vuole anche, che si celebri con tale stipendio, poichè il maggiore stipendio fa, ch'egli percepisca maggior frutto dalla messa; or questa intenzione entra nella sostanza del contratto, onde il sacerdote, se ritiene parte dello stipendio, ingiustamente lo ritiene contra la volontà del divoto (1). In oltre è bene avvertire quel che dicono La-Croix, Pasqual., Concina, e Viva, che se taluno dà una limosina pingue al sacerdote, perchè lo stima di singolar pietà, il sacerdote non può dare a celebrar la messa ad alcun altro che non sia stimato di simil probità, ancorchè gli desse tutto lo stipendio. Dicono non però La-Croix e Concina, che ciò non dee condannarsi di

(1) Lib. 6. n. 322. v. Dub. I.

colpa grave, se non quando si giudicasse, che al divoto ciò gravemente dispiacerebbe (1). A chi poi debbasi far la restituzione della parte ritenuta dello stipendio pingue; La-Croix e Pasqual dicono, potersi dare così al divoto che l'ha dato, come al celebrante. Ma più probabilmente dicono Sporer, Holzm., e Tourn., doversi dare al celebrante, perchè, trasferendosi ad esso il peso della celebrazione, si trasferisce ancora il jus all'intiero stipendio, secondo la volontà del divoto (2).

66. Quando dunque si riceve la limosina per la messa, deve quella intieramente darsi a chi la celebra. Ma si eccettua per 1., se quello stipendio maggiore si desse a taluno, non solo per riguardo della messa, ma ancora d'amicizia, o di parentela, di gratitudine, o di povertà, e di simili cause. E non è necessario, che'l divoto ciò esprima, ma basta, che moralmente consti dalle circostanze, come dicono comunemente Passer., Mendo, Roncaglia, Dicast., Viva, ed altri (3).

67. Si eccettuano per 2. i cappellani beneficiati, i quali ben possono commettere ad altri la celebrazione delle messe del beneficio, dando solamente lo stipendio ordinario; così comunemente i dd., e ciò fu anche approvato dal medesimo Innoc. XII. nella citata bolla *Nuper* (4). E questo ancora corre per i cappellani amovibili, come dicono Lugo, Ronc.,

(1) Lib. 6. n. 321. v. Hic autem.
(2) N. 322. v. Cui autem. (3) N. 321. v. Ab hac.
(4) N. 321. v. Excipitur III.

;m., ed altri; e così fu dichiarato anche
a s. c. del concilio: vedi nel catalogo de'
eti al *n.* 88. *decr.* *IV*. Lo stesso dicono
a, La-Croix, Gobato ecc., correre per
sacerdoti, a' quali è commessa la cele-
;ione d'una messa perpetua. E lo stesso
no Roncaglia, Passer., Tamb., Riccio, ed
i del sacerdote, il quale dee celebrare per
lche legato pingue, che gli è stato lascia-
un numero di messe per tutta la sua vita.
ragione è, perchè tutti i decreti contrarj
ano solamente delle messe manuali (1).
Avvertasi non però, che la suddetta ec-
ione che vale per li cappellani, non vale
gli amministratori di chiese, poichè que-
niente possono ritenersi degli stipendj
le messe; e neppure per la spesa della
ibrazione, se non quando la chiesa non
sse rendite sufficienti (2). Si osservi in fine
lecreto su ciò della s. c., confermato da
oc. XII. al *n.* 188. *decr.* *V*. E qui s'av-
ta di passaggio, che il suddetto Innoc. XII.
la bolla *Nuper* del 1697. ordinò a tutti i
iistri di chiese, che tenessero esposta la
ella delle messe così perpetue, come tem-
ali (3).
Alcuni dd. eccettuano ancora il caso in
il sacerdote, al quale si commette la ce-
razione, affatto spontaneamente rilasciasse
te dello stipendio; così Tourn., Ronc.,

) Lib. 6. n. 321. v. Idem.
) N. 322. Dub. V.
) Vide instruct. conf. nov. par. 2. n. 406.

alteri stipendium minoris p
eidem sacerdoti celebranti
eleemosynam accepisse ind
neppur è probabile l'opinic
il quale dice, che l'esecuto
se facesse dir le messe lası
in qualche luogo dov'è mi
trebbe ritenersi quel che
quello allora è frutto della
ciò comunemente vien anc
altri, da Viva, Diana, Re
ecc., perchè l'esecutore n
di ritenersi quel prezzo s
egli non ha mai acquistato
stipendio (2).

70. Si dimanda per 1. Se'l
coglie le limosine per le me
qualche cosa per la sua fa

quella mercede corrisponda alla fatica, e
nesse non sieno date propriamente a ce-
arsi da lui, mentre questa mercede è
ita, ed è secondo la volontà degli stessi
oti. Nè osta quel che si dice nella suddetta
la, perchè ciò s'intende proibito quando
uno a posta andasse raccogliendo le limo-
: per ricavarne da quelle il turpe lucro
rrender le messe a maggior prezzo, e poi
le a minore; ma non quando gli fosse
o assegnato per ufficio il raccoglier le
se (1).

Si dimanda per a. Se'l sacerdote che oggi
eve la limosina pingue, acciocchè oggi ce-
ri, possa dare a dir la messa ad un altro,
mettendo di celebrar nel domani per que-
ltro, che per la sua messa del domani ne
eve la limosina ordinaria. L'affermano La-
oix e Mazzotta, perchè ciò (come dicono)
n è ritenere parte del prezzo, ma solo è
mutare le messe, ed i giorni. Ma in ciò
aderisco al p. Concina, che non l'ammette,
ntre par che non possa scusarsi un tal
nbio dalla specie d'un turpe lucro; non-
meno giustamente egli non ardisce, e così
ppure ardisco io di condannarlo di peccato
ive, specialmente se vi è la causa di po-
rtà che scusi (2).

Si noti poi per 6., parlando de' benefi-
iti, per chi sieno essi tenuti ad applicare

(1) Lib. 6. n. 322. dub. 3. (2) N. 322. dub. 4.

ha dispensato il papa dalle
ciò quantunque non avesse
tazione. Dichiarò all'incon
rocchia avesse rendite abb
nuto (come voleano altri)
spesso la messa (1); si osse
al *capo VII. n.* 29.

73. Parlando poi degli alt
curati, questi, semprech
del beneficio non si esprim
tenuti ad applicare per lo f
bligati a celebrare per lui
rato dalla s. c. del concilic
corre per li cappellani del
delle monache, i quali cel
i confrati o le monache
questi anche per costoro
plicare il sacrificio; vedi il
infra al n. V. Nulladimeno
Filib., Diana, Stefano, Sal
munissimamente concedone

è in ciò si presume anche il consenso
ndatore; purchè non ne riceva stipen-
ome bene avvertono Bonac., Gobato,
r., Pasqual., Elbel, Diana, Salmat., ed
omunemente; perchè ciò sarebbe con-
u-mente del fondatore. Di più dicono
Azor., Bonac., Silvest., Salm., Busemb.
che può il cappellano per causa di ri-
ia lasciar di celebrare una volta la set-
a, come si ricava dal *cap. Significatum,*
ebend., dove si dice, che i cappellani
nuti a celebrare ogni giorno, *salva ho-*
e et debita devotione. Ciò non però di-
Lugo e i Salmaticesi con altri comune-
, che non s'intende, quando l'obbligo
ige alla celebrazione in qualche chiesa,
se dice il fondatore, *Voglio che nella*
iesa si celebri una messa quotidiana; ma
nde solo, quando si dirige l'obbligo al
lote; e s'intende ancora, come dicono
to, Tambur., e Roncaglia, quando non
a della contraria volontà del fondatore;
è se nella fondazione si esprimesse, che
giorno si celebri la messa *dal cappellano,*
altri, allora ben dice Roncaglia, che in
giorno può lasciarsi la messa, e ne ad-
una dichiarazione della s. c. (1). Se poi
pellano stesse infermo, quando l'infer-
è breve, comunemente dicono Lugo,
a, Riccio, Diana, Busemb., Salm. ecc.,
on ha obbligo di far celebrare da altri,

Lib. 6. n. 332.

purchè il fondatore non abbia voluto, che la messa non manchi mai in qualche luogo, come di sopra si è detto. Quale sia poi l'infermità breve, alcuni troppo rigidamente han detto, esser quella che non dura più di dieci giorni. Alcuni più comunemente la stendono sino a quindici giorni, come Bonac., Anacl., Diana, ed Elbel; e di ciò vi è anche una dichiarazione della s. c. del concilio appresso Pittone. Altri la stendono ad un mese, come Laymann, Hurtado, e i Salmat.; ed in ciò convenne anche il concilio VII. di Milano (*tit. de missis*), dove si disse: *Si capellanus saltem per annum celebravit in aliquo loco, si etiam per mensem ægrotet, adhuc integram eleemosynam judicio episcopi accipere potest.* E finalmente Lugo, Nav., Filliuc., Dicast., Naldo, Leand. la stendono sino a due mesi, e vi aderisce il p. Concina, e la dicono probabile Castrop., Dicast., e Busemb. (1). Si noti qui di passaggio, che la messa conventuale che ogni giorno si dice dal clero, questa deve applicarsi per li benefattori in genere di ciascuna chiesa, come ha ordinato Benedetto XIV. (2).

74. Dicono poi molti dd., come Laym., Nav., Tamb., Pasqual., e Gobato, il quale ne adduce anche una decisione della rota romana, che ben possa darsi la prescrizione così circa il numero delle messe, come circa le altre condizioni apposte nella fondazione; e dico-

(1) Lib. 6. n. 333. (2) N. 326.

no, che basta lo spazio di 20. o 30. o al più 40. anni. Ma secondo la più vera sentenza tale prescrizione non s'ammette, mentre nel Trident., *sess.* 25. *c.* 5. *de ref.*, si proibisce il potersi derogare a tutti i pesi ingiunti così nelle fondazioni, come in ogni altra pia disposizione, o sia collazione de' beneficj; e Pio IV. nella Bolla, con cui confermò il concilio, dichiarò irrito quanto si fosse fatto in futuro contro di quello; e come dice La Croix con altri comunissimamente, la clausula del decreto irritante lega anche gl'ignoranti, e nelle cause beneficiali contamina il titolo e'l possesso. Almeno diciamo, che in pratica la prima sentenza difficilmente può esser probabile, mentre difficilmente ne' beneficiati può presumersi la buona fede, presumendosi più presto, che i beneficiati sappiano le leggi del benefizio (1).

5. Pecca dunque il cappellano, se non celebra tutte le messe ordinate dal fondatore; o se manca di celebrare nella chiesa, o nell'altare, o nell'ora destinata, come dicono comunemente Castrop., Lugo, Azor., Navar., Tournely, Salmat., ec.; e pecca mortalmente (come dicono), se in ciò manca spesso, e senza causa, o senza dispensa. Si è detto per 1. *spesso*, perchè non peccherà gravemente, se lo farà di rado, v. gr. una o due volte il mese, e tanto meno se muterà solamente l'altare. Si è detto per 2. *senza causa*,

(1) Lib. 6. n. 133.

andare alla chiesa , o per
sima chiesa , o per altra s
nevole, come dicono comu
Conc., Barbos., Ronc., Pa
semb., Croix, Salmat. , T
La ragione che n'assegn
tale dispensa si omette la
tore solamente in cose ac
pensa col bene maggiore
si fa la dispensa; tanto
sess. 25. *c.* 4., concede a'
certi casi particolari comm
lontà; si veda al *capo XX*.
Nondimeno avvertono La
che non può dispensare i
statore in designare la chi
avuto speciale riguardo a
polo (1). Del resto dee av
no più decreti della s. cong
presso il p. Ferrari (2),
sempre per detta dispensa

alla restituzione, se la limosina fosse pingue; ma non già se fosse ordinaria; e neppure se altrove guadagnasse l'indulgenza plenaria applicabile per li defunti, come dicono lo stesso Roncaglia, Anaclet., Sporer, Elbel, ecc. Avvertono qui nonperò Azor., Bon., Navarr., Diana, Salm., ec., che non soddisfa chi celebra in altare non privilegiato con applicare l'indulgenza de' calcoli, o medaglie benedette, perchè queste indulgenze non sono così certe, come quelle degli altari (1). Pecca ancora il cappellano, se non celebra per se stesso, quando così sta specialmente nella fondazione: altrimenti sempre può celebrare per altri, come rettamente dicono i Salmat., Dicast., Diana con Campanile, e di ciò vi è una decis. della rota, e vi sono più dichiarazioni della s. c. (2).

6. Si noti per 7., che la riduzione, o la moderazione, o commutazione de' pesi delle messe imposte nella fondazione, oggidì sta proibita a' vescovi, secondo il decreto della s. c. del conc. fatto per ordine di Urbano VIII. e confermato da Innoc. XII. Vedi nel catalogo de' decreti *num.* 18. *decr. VIII.* E la facoltà data dal Trident. *sess.* 25. *c.* 4., come si spiega nel suddetto decreto (checchè si dicano i Salmaticesi), fu solamente per ridurre le messe non imposte nella fondazione, o lasciate prima del concilio. Sicchè oggi la riduzione sta riserbata alla sola sede apostolica,

(1) Lib. 6. n. 329. v. Not. II. (2) N. 330.

la quale suole ammetterla per giuste cause, v. gr. per la scarsezza de' sacerdoti, per la tenuità dello stipendio, per la mancanza delle rendite, per la fabbrica della chiesa, o del monastero, o per altre necessità (1).

77. Ma qui si dimanda per 1. Se possa il vescovo diminuire il numero delle messe, quando per la tenuità della rendita non si trova chi voglia dir le messe. L'affermano Pasqual., Tambur., e La Croix. Ma lo nega il p. Concina per più decreti della s. c., da' quali si vieta a' vescovi così il ridurre, come il moderare in alcun modo i pesi delle messe. Ciò non ostante, dice Fagnano con Felino, che questo deve intendersi quando nel principio della fondazione poteano già adempirsi i suddetti pesi colle rendite che v'erano; ma nel caso che a principio le rendite bastavano; ma se dopo sono talmente diminuite, che affatto non bastano, allora dice, che non pare tolta a' vescovi la facoltà di moderare, o commutare le messe, concessa loro *de jure communi* dal c. *Nos quidem de testam.* (2). E lo stesso dice Pasqualigo de' pesi degli officj, di preti, o limosine annesse agli anniversarj, dicendo, che la proibizione parla della sola riduzione delle messe (3).

78. Si dimanda per 2. Se mancando le rendite, possa lo stesso cappellano diminuire il numero delle messe. Quando le rendite mancano in tutto, e senza sua colpa, è certo,

(1) Lib. 6. n. 331. (2) N. 331. dub. 1.
(3) Ibid. dub. 3.

che'l cappellano non è obbligato a celebrarle, secondo la sentenza comune, e più decreti della s. c. (1). Se poi le rendite mancano in parte, Escobar anche tiene per certo, che può il cappellano diminuir le messe, quando il testatore ha determinata la limosina, v. gr. due giulj per messa, perchè allora siccome dovrebbe accrescersi il numero delle messe avanzando le rendite, così dee diminuirsi se le rendite mancano. Il maggior dubbio è, se'l cappellano possa diminuir le messe, quando il testatore ne ha designato il numero, e poi son mancate le rendite sino a mancare anche lo stipendio ordinario. Lo negano Tamb., Diana, Castrop., Salm., Mazzot., ec., così per lo decreto di Urbano sopra riferito, come per un altro decreto che si legge appresso La Croix; dove si dice, che anche in tal caso dee ricorrersi alla sede apostolica, quantunque *legatum sit ita tenue* (sono le parole del decreto), *ut non sit qui velit onus illi injunctum subire*. Ma con tutto ciò il concedono Busemb., Francesco de Lugo, Escob., Bordon., Pasqual., ed altri appresso Roncaglia, il quale lo stima probabile, dicendo, ciò essere secondo la mente del testatore, il quale non si presume ch'abbia voluto obbligare il cappellano a celebrare per uno stipendio minore del giusto. Ma per evitare ogni pericolo d'allucinazione, avverte Roncaglia, generalmente parlando, che si ri-

(1) Lib. 6. n. 123. v. Hic autem.

corra al giudizio del vescovo (che necessariamente in questo caso richieggono Croix e Tournely), o almeno d'altro uomo savio. Rispondono poi Roncaglia e Pasqualigo ai decreti che si oppongono, che questa non sarebbe riduzione e moderazione stabile, riserbata già alla santa sede, ma solamente una cessazione dell'obbligo secondo la mancanza delle rendite, poichè i decreti parlano giusta la mente del Tridentino *sess.* 25. *c.* 4., dove non si parla delle rendite mancate, ma delle sole limosine dal principio assegnate per le messe, che per la tenuità dello stipendio non si trovano facilmente a celebrarsi. Checchè sia nonperò di questa opinione, ben avverte Tamburrino, che se'l cappellano per lo passato avesse ricevuto stipendio maggiore dell'ordinario, è tenuto poi a compensare, quando è minore, con celebrare lo stesso numero delle messe, essendo giusto, che soffra l'incomodo, chi ha goduto del comodo (1). Avvertesi qui per ultimo su questa materia dello stipendio, essere proibite le 30. messe gregoriane dalla s. c., come ripiene di cose non convenienti (2).

79. Diciamo ora in secondo luogo qualche cosa dell'applicazione della messa. L'applicare il frutto della messa spetta al solo sacerdote; ond'è che se un religioso applica la messa contro la volontà del superiore, illecitamente, ma validamente l'applica, come rettamen-

(1) Lib. 6. n. 331. dub. 2.
(2) Bened. XIV. de sacr. miss. l. 3. c. 23. n. 2.

:e insegnano Suar., Vasq., Laym., Lugo (il
quale asserisce, che l'opinione contraria co-
nunemente è ributtata), Tournely , Anacl.,
Salm., Spor., ec., contro Scoto e Gavanto ;
perchè il suddito in quanto alla podestà del-
l'ordine, della quale allora s'avvale, non è
soggetto alla volontà del prelato (1).

L'applicazione poi si dee fare prima del-
la celebrazione, o almeno prima della con-
sagrazione. Ma si dimanda per 1. Se basta
l'applicazione abituale, cioè fatta un tempo,
e non più ritrattata. Lo negano Vasq., Abel-
ly, ed Isamberto, i quali dicono, che sicco-
me si richiede l'intenzione attuale, o almeno
virtuale a consegrare il Sagramento , così vi
bisogna ancora l'applicazione del frutto. Ma
la comune e vera sentenza con Suar., Bo-
nac., Lugo, Tournely, Mazzotta, Spor., Bu-
semb., ec. (e lo stesso dice il p. Concina in
sostanza), insegna , che basta l'applicazione
abituale; non avendo l'applicazione della
messa altra ragione , che d'una donazione
verbale , che fatta una volta siegue ad esser
valida, finchè espressamente non è rivocata,
Si risponde poi alla ragione opposta, che in
tanto nel formare i sagramenti vi bisogna
l'intenzione attuale o virtuale, in quanto l'in-
tenzione del ministro costituisce il sagra-
mento; ma nell'applicazione della messa non
è, che l'intenzione del celebrante costitui-
sca il frutto, mentre anche senza la di lui

(1) Lib. 6. n. 534.

intenzione la messa da sè produrre il frutto, e perciò basta l'applicazione un tempo fatta, per cui sia stato già donato ad alcuno il frutto (1).

81. Si dimanda per 2. Se quando il sacerdote riceve lo stipendio da dieci persone per dieci messe, soddisfa applicando in confuso per coloro le prime dieci messe che dice. Assolutamente l'affermano Silvio e Concina. Ma meglio distinguono Bonac., Ronc., Aversa, Tambur., Hemao, ed altri, e dicono così: Se s'applica ciascuna messa indeterminatamente per ciascuna persona, non pare che si soddisfi, perchè a soddisfare si ricerca l'intenzione di applicare il frutto alla persona determinata, acciocchè quello le giovi. Altrimenti poi, se'l sacerdote applica ciascuna messa per tutte quelle dieci persone, applicando ad ognuna di loro la decima parte di ciascuna messa, essendo certo, che il frutto del sacrificio è divisibile; onde con tale applicazione già si rende a ciascuna persona ciò che l'è dovuto, mentre ciascuna ricevendo in ogni messa la decima parte, già nella decima messa viene a ricevere tutto il frutto che le spetta (2).

82. Si dimanda per 3. Se vale l'applicazione condizionata. Si risponde. Se la condizione è di un fatto preterito, è ben valida; ma non già se fosse di un fatto futuro, che non è noto se non a Dio. Dicono nonperò Ca-

(1) Lib. 6. n. 335. Q. I. (2) Ibid. Q. II.

strop. e Lugo, che se uno applicasse la messa per lo primo che darà la limosina, una tale applicazione sarebbe certamente illecita, per la proibizione di Clemente VIII. promulgata da Paolo V., ma ben sarebbe valida. Nondimeno più probabilmente tiene La-Croix, che sarebbe anche invalida, almeno perchè spesso potrebbe accadere, che la messa si dicesse per quella causa che ancora non esiste, v. gr. se colui vorrà la messa per esser liberato da qualche infermità, o calunnia, dicendosi la messa antecedentemente, il divoto non riceverebbe il frutto che desidera, mentre la causa non ancora esisterebbe quando si dice la messa, ed all'incontro il frutto della messa non può restar sospeso. Se nonperò un sacerdote prevedesse, che gli saranno richieste appresso le messe per qualche defunto, ben può anticiparne la celebrazione, come rettamente dicono Vasq., Tournely, Aversa, ec. (1).

3. È bene qui avvertire alcune altre cose circa l'applicazione delle messe. Si noti per 1., che nel giorno de' morti non vi è obbligo di applicare la messa per li defunti in generale, come ha dichiarato la s. c.; vedasi il decreto in fine di questo capo al *num.* 88. *decr. IX.* E supposto che'l sacerdote può applicare la messa per chi vuole, con ragione dice Tournely, che giustamente può esigerne la limosina (2). Si noti per 2., che nel-

(1) Lib. 6. n. 337. v. Dicunt. (2) N. 338.

l'altare privilegiato non si guadagna l'indulgenza, se non si celebra la messa di *requiem*, quando corre l'officio semidoppio, ancorchè nella chiesa si celebrasse qualche solennità. Ma ne' giorni in cui non può dirsi la messa de' morti, basta per guadagnar l'indulgenza il dire quella che corre, come sta dichiarato da molti decreti della s. c. (1). Si noti per 3, che'l tempo del privilegio, quando non è perpetuo, comincia a correre, non dal giorno della pubblicazione, ma della concessione (2). Si noti per 4., che quando nel privilegio dell'altare vi è la clausula (solita per altro ad apporsi), *purchè nella chiesa si dicano 5. o 7. messe*, se le dette messe non si celebrano, non si guadagna l'indulgenza, come fu dichiarato dalla s. c. del concilio in un decreto approvato da Innocenzo XI.: dichiarò all'incontro la stessa s. c., che per quel tempo in cui i sacerdoti stanno assenti dalla chiesa, l'indulgenza si sospende, ma non si perde; e se stanno infermi, ben si guadagna in quelle messe che si dicono (3).

84. Circa poi il tempo di celebrare, circa il luogo, e circa l'altare, vasi, vesti, ed altre cose richieste per la messa, si osservi quel che si è detto nell'*Esame degli ordin. n.* 158. Solamente qui è bene esaminare più a lungo il punto ch'ivi sta appena accennato, se pecca gravemente il sacerdote, che in minore spazio d'un quarto d'ora termina la mes-

(1) Lib. 6. n. 339. v. Quaer. 1.
(2) Ibid. (3) Ibid. v. Quaer. 2.

sa. So bene, che al presente su questa materia il dotto e valente sacerdote d. Giuseppe Jorio sta dando alla luce un'utilissima operetta, intitolata *La messa strapazzata*; dico *utilissima*, mentre in verità è cosa d'orrore, ed insieme è una compassione il vedere lo strapazzo che fanno molti sacerdoti (volesse Dio che non fosse la maggior parte) di Gesù Cristo sull'altare in celebrare la messa. Or in questa operetta forse (come ho inteso) si sosterrà, esser peccato mortale il terminare la messa fra'l tempo d'un quarto d'ora ; e tale opinione io non la riprovo, se si parla delle messe più lunghe, v. gr. con *Gloria*, *Credo*, o altre preci straordinarie. Ma per mettermi al punto certo, dico, che'l sacerdote il quale celebra in minor tempo di un quarto qualunque messa anche de' morti, o della Madonna (*de s. Maria in sabbato*), difficilmente, per non dir impossibilmente, può esserescusato da peccato mortale. E lo provo così : le rubriche le quali s'appartengono alle cerimonie da osservarsi dentro la messa, tutte sono precettive, come abbiamo provato nell'opera (1). E ciò non so come possa negarsi, mentre nella Bolla di s. Pio V. si comanda celebrarsi la messa, *juxta ritum, modum, et normam in missali præscriptam*; e questo si comanda *districte*, *in virtute sanctæ obedientiæ*; le quali parole senza dubbio importano grave precetto, che indu-

(1) Lib. 6. n. 399.

ce peccato mortale, quando si manca in materia grave, secondo quel che si disse al capo *II. n.* 15. Or posto ciò, diciamo, esser impossibile terminar la messa nello spazio minore di un quarto d'ora, senza commettere grave irriverenza, e senza incorrere grave scandalo nel popolo. Per due capi dunque pecca il sacerdote che così celebra: prima per l'irriverenza verso del sagrificio, secondo per lo scandalo che cagiona negli assistenti.

85. E parlando in primo luogo dell'irriverenza, dichiara il Tridentino, *sess.* 22. *decr. de observ. in cel. missæ*, nella celebrazione della messa *omnem operam ponendam esse, ut quanta maxima fieri potest exteriori devotionis ac pietatis specie peragatur*; e dice, che la maledizione fulminata da Geremia al *cap.* 48. contro coloro che negligentemente esercitano le funzioni ordinate al culto divino, s'intende precisamente proferita contra i sacerdoti che celebrano senza la dovuta riverenza e gravità; aggiungendo, che una tal negligenza importa tanta irriverenza, che diventa una certa empietà, *quæ ab impietate vix sejuncta esse potest*, sono le parole del concilio. Se dunque le cerimonie della messa a questo fine si prescrivono (com'è certo), acciocchè si celebri un tanto gran sagrificio colla dovuta riverenza, come può essere scusato da colpa grave chi celebrando tra lo spazio sì breve, non può mancare notabilmente a questa riverenza, mutilando le

parole, le benedizioni, le genuflessioni ecc. movendosi, e voltandosi indecentemente, e complicando le parole colle cerimonie, o pure anticipandole, e posponendole contro l'ordine prescritto dalla rubrica? Ho detto di sopra *senza la dovuta riverenza e gravità*: ho detto così, perchè quantunque si trovasse alcuno talmente spedito di lingua, e di moto, che potesse in tempo sì breve terminare la messa senza mancare alle parole ed alle azioni, almeno non è possibile in tanta brevità di tempo celebrare senza mancare alla conveniente gravità, che anche s'appartiene intrinsecamente alla riverenza dovuta a misterj sì sagrosanti.

36. Parlando poi in secondo luogo dello scandalo che si cagiona nel popolo, dice lo stesso Tridentino *sess.* 25. *cap.* 5. *de ref.*, che a questo fine sono istituite le cerimonie, affinchè per tali segni comprendano i fedeli la maestà del sagrifizio, e l'altezza de' misterj che in quello si contengono: *Ecclesia cæremonias adhibuit* (dice il concilio), *ut majestas tanti sacrificii commendaretur, et mentes fidelium per hæc visibilia religionis signa ad rerum altissimarum, quæ in hoc sacrificio latent, contemplationem excitarentur*. Ma facendosi queste cerimonie troppo in fretta, com'è necessario farle in un tempo sì breve, allora non solamente elleno non ingeriscono venerazione alla messa, ma di più son causa che manchi la venerazione nel popolo; sicchè anche per questo capo pecca gravemen-

cilio turonense nel 1583
cerdoti fossero bene istru
della messa , *ne populum*
devotione potius revocent,
mysteriorum venerationem

87. Si dimanda qui per ul
zioni della s. c. de' riti in
ne. Risponde il p. Merat
quando le suddette risolu
creti, come quando in e
omnibus servetur : servari
vit, ec., allora obbligano, e
si come regole prossime,
nella costit. 74. ha data
s. c. di dichiarare tutti i c
no circa i riti. Quando p
risposte fatte a' particolar
secondo l'opinione d'alcu
chiarazioni solamente dire

CATALOGO

d'alcuni decreti più notabili circa la celebrazione.

I. *Eleemosynas manuales et quotidianas ita demum sacerdotes accipere possint, si oneribus antea impositis ita satisfecerint, ut nova quoque onera suscipere valeant; alioquin omnino abstineant.* Decr. s. c. conc. 21. Jun. 1625. ex auctoritate Urbani VIII. Indi dichiarò la stessa s. c., che il suddetto decreto non s'intendeva assolutamente, ma che i sacerdoti *possunt nova onera suscipere, dummodo infra modicum tempus possint omnibus satisfacere.* Ed appresso spiegando quel *modicum tempus* a' 17. dichiarò: *Modicum tempus non reputandum spatium duorum vel trium mensium, sed intelligi infra mensem* (1). Si veda circa la parvità del tempo quel che dicono i dottori nell'*Esame degli ordinandi* al *num.* 154. II. *Pro pluribus missis celebrandis stipendia quantumcumque exigua, sive ab uno, sive a pluribus personis collata fuerunt, aut conferentur in futurum sacerdotibus et clericis, s. c. sub obtestatione divini judicii mandat, ut absolute tot missæ celebrentur, quot ad rationem attributæ eleemosynæ præscriptæ fuerint.* Decr. s. c. conc. editum jussu Urbani VIII., et confirmatum ab Innocent. XII. in Bulla *Nuper* (2). III. *Omne damnabile lucrum ab ecclesia removere volens, prohibet sacerdoti, qui mis-*

(1) Apud card. Lambert. notif. 56.
(2) Vide apud Croix l. 6. p. 2. n. 64.

sam suscipit celebrandam cum certa eleemosyna, ne eandem missam alteri, parte ejusdem eleemosynæ sibi retenta, celebrandam committat. Decr. s. c. conc. ab Urbano VIII. approbatum. IV. Nel decreto della s. c. approvato da Innoc. XII. nella sua Bolla *Nuper*, a rispetto de' beneficiati fu detto: *Non habere locum* (decretum Urbani), *sed satis esse ut rector beneficii, qui potest missam per alium celebrare, tribuat sacerdoti celebranti eleemosynam congruam secundum morem civitatis, vel provinciæ, nisi in fundatione beneficii aliud cautum fuerit* (1). Essendo poi stata richiesta la s. c. del con., se anche era lecito al cappellano amovibile dare a celebrare le messe per lo stipendio ordinario, e ritenersi il resto, fu risposto: *Id licere, modo pro capellania certi redditus sint annuatim constituti, et perpetuo capellano pro qualibet missa celebranda certa detur eleemosyna.* Così fu deciso a' 15. Marzo 1745., e'l decreto è stato da me osservato. V. *Permittendum non esse, ut loca pia, seu illorum administratores ex eleemosynis missarum celebrandarum ullam minimam portionem retineant ratione expensarum in missarum celebratione, nisi alios non habeant redditus; et tunc, nullatenus debere excedere valorem expensarum, quæ pro ipsomet tantum missæ sacrificio necessario sunt subeundæ.* Decr. s. c. conc. confirmatum ab Innoc. XII. (2). VI. *Archipresbyterum non teneri ad mini-*

(1) Apud Croix l. 6. p. 2. n. 96.
(2) Ibid. n. 95.

stranda utensilia iis qui celebrant in sua ecclesia ex obbligatione beneficii sive capellaniæ. Quoad missas vero adventitias teneri ad dictam subministrationem, quatenus permittat eas in sua ecclesia celebrari, nec teneri ad has missas adventitias admittendas, nisi solutis utensilibus per celebrantes. Decr. s. c. conc. die 6. Jul. 1726. (1). VII. *Quando in fundatione beneficii, seu capellæ, expresse cautum est, non teneri celebrantem ad applicationem sacrificii, eo casu poterit celebrans accipere novum stipendium, et unica missa satisfacere obligationi sacrificii, seu capellæ, et item danti novum stipendium.* Decr. s. c. conc. sub die 13. Jul. 1630. (2). Indi essendo stato richiesto alla stessa s. c. a' 18. di Marzo 1668., se doveansi applicare le messe per l'anima del testatore, quando nel testamento non vi è alcuna dichiarazione circa l'applicazione, rispose la s. c., che doveano applicarsi per lo testatore (3). E lo stesso fu detto dalla medesima a' 6. di Febbrajo 1627. per li cappellani, che celebrano per le confraternite e monache, acciocchè sentano la messa, dicendosi ivi, che non poteano ricevere altro stipendio (4). VIII. *Districte prohibet, ne episcopi in diœcesana synodo, aut generales in capitulis generalibus, vel alias quoquo modo reducant onera ulla missarum celebrandarum, aut post idem concilium imposita, aut in limine fundationis, sed pro his omnibus reducen-*

(1) Card. Lambert. notif. 56. n. 13.
(2) Ibid. n. 8. (3) Ibid. n. 9. (4) Ibid. n. 8. in fin.

Croix (1). *Missa conventualis canenda est quotidie in collegiatis, quarum clerus est numerosus, et redditus non tenues.* XIV. *Missæ ad satisfaciendum eleemosynis alicui ecclesiæ traditis non sunt celebrandæ per exteros, ubi commode possunt satisfieri per sacerdotes ejusdem ecclesiæ.* XV. *Inferiores episcopo non debent sumere de altari paramenta pro missa.* 7. Jul. 1712. Ma ciò si deve intendere, come avverte Gavanto, che non si pongano i paramenti in mezzo all'altare a guisa de' vescovi, poichè se si pongono nell'angolo, ciò lo permette la stessa rubrica (*p.* 2. *tit.* 12. *num.* 3.), dove dice: *Si vero* (sacerdos) *dimissurus sit paramenta apud altare, ubi celebravit, finito evangelio, ibidem illis se exuit.* Almeno dice La-Croix (2) ciò si permette dove non v'è comodità di deporre altrove le vesti. XVI. *Altare portatile ligneum cum ara lapidea permitti debet, non obstante constitutione synodali, dummodo habeat solitum reliquiarum repositorium,* die 19. Jan. 1614. XVII. *Solus episcopus potest habere fenestras in ecclesia, per quas in eam prospectus haberi possit.* 19. Jan. 1614. XVIII. *Non permittitur ad altare majus celebratio missæ, dum dicuntur in choro matutinum, et horæ.* 15. Sept. 1664. XIX. *Potest fieri commemoratio de Ss. Sacramento, si expositum sit, etiam in missa de festo duplici, quod non sit* 1. *vel* 2. *classis.* 2. Dec. 1668. Si avverta qui di più, che il nostro presente

(1) Croix l. 6. p. 2. n. 2055.
(2) L. 6. p. 2. n. 207.

pontefice Clemente XIII. ha ordinato, che in tutte le domeniche il prefazio nella messa sia *de Trinitate*, purchè non vi sia prefazio proprio di quel giorno. Si è dubitato poi, se dentro la quaresima, o dentro l'ottava (per esempio) della b. Vergine, o degli apostoli e simili, debbasi dire il prefazio proprio, o della Trinità. Sin tanto che dalla sacra congregazione de' riti ciò non si dichiarerà, io stimo, che dentro le ottave debbasi dire il prefazio della ottava, perchè quello è prefazio proprio del giorno; ma dentro la quaresima debbasi dire il prefazio *de Trinitate*, perchè quello della quaresima non è proprio del giorno, ma del tempo. Di più si noti un altro decreto della s. c. *Non potest prohiberi celebratio missæ in oratorio ruri ædificato per laicum, antequam celebretur missa parochialis*. Decr. s. c. sub die 31. Mart. 1629. (1). XXI. *De rigore juris non posse prohiberi* (scil. a parocho), *ut missæ non celebrentur ante missam a parocho non celebratam*. Decr. s. c. 27. Jun. 1641. (2). Ma poi in altro decreto si disse: *Sæpius s. c. censuit, constitutiones synodales disponentes, ut diebus festis missæ celebrari non debeant in aliis ecclesiis, nisi celebrata missa in ecclesia parochiali, esse observandas; ita tamen ut missa in ecclesia parochiali hora opportuna celebretur*. 25. Maii 1625. (3). XXII. *S. c. censuit, non licere regu-*

(1) Apud Merat. ind. n. 242.
(2) Ap. card. Lambert. notif. 44. n. 12. (3) Ibid.

altre chiese, che nelle parrocchiali, senza la dispensa della s. Sede, non potendola dare gli ordinarj, come insegnano Barbosa (1), Pignatelli (2), ed altri appresso il card. Petra (3), il quale riferisce di ciò più decisioni della s. c., così per gli spedali, come per li conservatorj, ed anche per le chiese dentro i confini delle parrocchie, e per le chiese rurali, nelle quali vanno i parrochi a celebrare. Dicendosi ivi, che la s. c. solamente suol concedere tal licenza, quando in dette chiese, o capelle, vi fosse concorso di popolo, e specialmente se fossero distanti dalla parrocchia. Ed ultimamente Benedetto XIV. nella constituzione *Quamvis justo*, data a' 30. d'Aprile 1749. (vedi al *Tomo* 3. del suo Bollario) ha dichiarato, che la suddetta licenza spetta privativamente di darla alla Sede Apostolica con queste parole: *Quoniam vero hujusmodi gratiae concedendae* (cioè di tenere il Ss. Sagramento) *jus ad nos et Apostolicam sedem privative pertinet, quod innuit decretum superius relatum, et canonica docet disciplina, juxta quam sacrosancta Eucharistia in ecclesiis quae parochiales non sunt retineri non potest absque praesidio apostolici indulti, vel immemorabilis consuetudinis, quae hujusmodi indulti praesumptionem inducit.* Disse non però la s. c., che basta il possesso di 40. anni col titolo putativo, perchè questo tempo basta

(1) Barb. in Trid. sess. 23 c. 6. ref. n. 3.
(2) Pignatel. cons. 86. n. 10.
(3) Petra t. 3. in const. I. Urb. VIII. p. 166. ex n. 5.

anche per far presumere la licenza apostolica; ma soggiunse, che se poi costasse, che la s. Eucaristia si ritiene per licenza dell'ordinario, allora non giova neppure il possesso centenario, o immemorabile. Le suddette decisioni le porta il mentovato card. Petra (1).

XXIV. Si noti per ultimo, che secondo il decreto della s. c. de' riti del 1737. a' 15. di Settem. presso Merati dandosi la comunione alle monache, non dee darsi loro la benedizione colla pisside dalla finestrella, ma solamente colla mano destra, ancorchè ivi sia presente il Sagramento. E di più, che calando il sacerdote dall'altare colla pisside, dee scendere per li gradi anteriori, non già laterali.

XXV. Regolarmente la messa dee corrispondere all'officio; ma se n'eccettua, come si dice nel decreto della s. c. de' riti: *Sacerdotes (etiam regulares) diebus, quibus propria officia recitant sub ritu duplici, celebrantes in alienis ecclesiis, quando peragitur festum cum solemnitate et concursu populi, debent celebrare missas, conformando se ritui et colori earundem ecclesiarum. In aliis vero diebus, possunt; sed quando prohibentur missæ votivæ, vel defunctorum, debent se uniformare saltem quoad colorem.* Così nel decr. ad 11. di Giugno del 1701., presso Merati *nel suo indice de' decreti al num.* 558. Di più qui si noti, che quando la festa è di prima o se-

(1) Petra loc. cit. ex n. 30. ad 37.

conda classe, non possono dirsi le collette. Di ciò ve ne sono due decreti che riferisce l'Autore del compendio di Merati, l'uno fatto a' 18. d'Agosto 1717., l'altro a' 2. di Dicembre 1684. (1). Di più quando nella messa vi è la terza orazione ad libitum, dice Gavanto, che in luogo di quella può dirsi la colletta ordinata dal vescovo; ma nel suddetto compendio di Merati vi è il decreto della s. c. delli 17. d'Agosto 1709., dove dicesi, che la colletta dee dirsi in quarto luogo (2).

(1) Compend. Merat. p. 1. pag. 23.
(2) Ibid. p. 2. pag. 67.

INDICE

DE' CAPI

A cui si soggiungono tutti i Sommarj, acciocchè s'abbiano innanzi agli occhi tutte le materie contenute in questo secondo Volume.

CAPO DECIMO

AVVERTENZE SUL SETTIMO PRECETTO

Punto Primo

Punto Secondo

§. III.

§. IV.

§. V.

§. VI.

§. V.

Della compra e vendita, pag. 150.

PUNTO SECO

Del precetto della
e comunione annual

CAPO DECIMOTERZO

AVVERTENZE SUI PRECETTI SPETTANTI AD ALCUNI STATI PARTICOLARI DI PERSONE

Punto Primo

Dello stato religioso, pag. 268.

§. I.

Dell'obbligo della professione religiosa, ivi.

1. Definizione dello stato religioso, e chi possa approvare le religioni. 2. Il religioso dee tendere alla perfezione; quando pecchi il prelato, non correggendolo. 3. Età, accettazione, e spontaneità richieste per la professione. Circa le cause di nullità ecc. 4. Se i vescovi sian tenuti a' voti, ed alle regole. E se i fuggitivi e i discacciati. Cause per discacciare.

§. II.

Dell'obbligo de' voti, pag. 274.

5. I. Circa il voto della povertà. De' manoscritti. 6. Del peculio. 7. Quando si pecchi contra la povertà. 8. e 9. Della proibizione de' doni. 10. Quanta sia la materia grave, e quando il religioso sia tenuto a restituire. 11. Se basti la licenza presunta. 12. Se ingiustamente vien negata la licenza. Quando il prelato l'avrebbe negata, se avesse saputo ecc. Se le abbadesse posson donare, e dar licenza. 13. Se il religioso spende in usi turpi o vani colla licenza generale. 14. Se'l prelato possa dar licenza di esporre al giuoco. 15. II. Circa il voto di castità, e circa la clausura. 16. III. Circa il voto d'ubbidienza; quando obbliga, e circa quali cose. 17. Se il capitolo ordina la primiera osservanza. La disubbidienza è doppio peccato. Se in dubbio vi sia obbligo di ubbidire. 18. Se il precetto è di rivelare il segreto. 19. Se sopravviene nuova circostanza. 20. Se l'inferiore dà la licenza negata dal superiore.

betto. 15. Della cioccolata. 16.
della sera. 20. Se uno si ciba
o più volte mangia altro ci
parva, ivi appresso. Se
precetto grave.

Delle cause che

22. I. Della
II. Dell'*impoter*
25. De' giova
fatica. 28.
opulenti.
incomodo
fatica.
sia sc

...*cale*, pag. 303.

§. I.

...*no e debbano conferirsi i beneficj*, ivi.

... quanti modi sono i beneficj. 32. In quanti
si acquistano. Del juspatronato. 33. Se deb-
...nsi a' più degni anche i beneficj semplici. 34. Se
i padroni debban presentare i più degni. 35. Se
nelle prelature ecc. 36. Se sia valida l'elezione del
meno degno. 37. Se l'elettore sia tenuto alla resti-
tuzione. 38. Se pecchi il degno concorrendo col
digniore. 39. Se gli esaminatori non dinunziando
ecc. 40. e 41. Della pluralità de' beneficj.

§. II.

Delle qualità e degli obblighi de' beneficiati; ed in quanti modi si perdono i beneficj, pag. 318.

42. Qualità de' beneficiati. Dell'intenzione di prendere l'ordine fra l'anno ecc. 43. Chi riceve la parrocchia con animo dubbio, o condizionato. 44. Chi riceve il beneficio con animo di lasciarlo. 45. Obblighi de' beneficiati. In quanto a' frutti ecc. Se può vivere di quelli. 46. A chi dee dispensare i superflui. 47. Se a' poveri del luogo. 48. Se a' pa-

§. III.

A chi sia proibito l'entrare in religione, pag. 295.

Punto Secondo

Dello stato chiericale, pag. 303.

§. I.

A chi possano e debbano conferirsi i beneficj, ivi.

§. II.

Delle qualità e degli obblighi de' beneficiati; ed in quanti modi si perdono i beneficj, pag. 318.